ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 45 E

46º anno

25 febbraio 2003

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

Numero d'informazione | Sommario | Pagina

I *Comunicazioni*

. . . . . .

II *Atti preparatori*

Commissione

2003/C 45 E/01 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche di acquisto
[COM(2003) 534 def. — 2002/0240(COD)] 1

2003/C 45 E/02 Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato
[COM(2002) 548 def. — 2002/0242(CNS)] 18

2003/C 45 E/03 Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla produzione ed allo sviluppo di statistiche comuni nel campo della scienza e della tecnologia
[COM(2002) 554 def. — 2001/0197(COD)] 42

2003/C 45 E/04 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo
[COM(2002) 553 def. — 2002/0241(ACC)] 43

2003/C 45 E/05 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla proroga dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola, 1986
[COM(2002) 560 def. — 2002/0244(ACC)] 59

2003/C 45 E/06 Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («Regolamento RNL»)
[COM(2002) 558 def. — 2002/0245(CNS)] 61

IT

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
2003/C 45 E/07	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari *[COM(2002) 561 def.]*	65
2003/C 45 E/08	Proposta di direttiva del Consiglio relativa al risarcimento alle vittime di reato *[COM(2002) 562 def. — 2002/0247(CNS)]*	69
2003/C 45 E/09	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo, in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e Malta, aggiuntivo di un protocollo sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale all'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta *[COM(2002) 509 def. — 2002/0249(ACC)]*	90
2003/C 45 E/10	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo *[COM(2002) 572 def. — 2002/0250(ACC)]*	97
2003/C 45 E/11	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 603/1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che sancisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito *[COM(2002) 574 def.]*	109
2003/C 45 E/12	Proposta di decisione del Consiglio relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi *[COM(2002) 576 def.]*	112
2003/C 45 E/13	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia *[COM(2002) 579 def. — 2002/0253(ACC)]*	119
2003/C 45 E/14	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia *[COM(2002) 580 def. — 2002/0252(ACC)]*	123
2003/C 45 E/15	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità delle acque di balneazione *[COM(2002) 581 def. — 2002/0254(COD)]*	127
2003/C 45 E/16	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità dovrà assumere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE in vista di una decisione sulla ridistribuzione delle risorse non assegnate e degli abbuoni di interesse non impegnati dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo *[COM(2002) 582 def.]*	150

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
2003/C 45 E/17	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009 *[COM(2002) 584 def. — 2002/0251(COD)]*	154
2003/C 45 E/18	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma a nome della Comunità di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali *[COM(2002) 588 def. — 2002/0255(ACC)]*	160
2003/C 45 E/19	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) *[COM(2002) 588 def. — 2002/0256(ACC)]*	167
2003/C 45 E/20	Proposta di regolamento del Consiglio inteso ad evitare la deviazione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali *[COM(2002) 592 def. — 2002/0257(ACC)]*	184
2003/C 45 E/21	Proposta di decisione del Consiglio relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo *[COM(2002) 593 def.]*	191
2003/C 45 E/22	Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari *[COM(2002) 456 def. — 2002/0246(CNS)]*	194
2003/C 45 E/23	Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari *[COM(2002) 457 def.]*	201
2003/C 45 E/24	Proposta di decisione del Consiglio concernente la copertura delle spese sostenute dalla BEI per la gestione del Fondo investimenti dell'Accordo di Cotonou *[COM(2002) 603 def.]*	204
2003/C 45 E/25	Proposta de decisione del Consiglio relativa alla firma a nome della Comunità di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali *[COM(2002) 608 def. — 2002/0260(ACC)]*	210
2003/C 45 E/26	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) *[COM(2002) 608 def. — 2002/0261(ACC)]*	217
2003/C 45 E/27	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio imposto sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri («FTP») originari dell'India *[COM(2002) 613 def.]*	232

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina
2003/C 45 E/28	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri («FTP») originari dell'India e chiude il procedimento relativo alle importazioni di FTP originari dell'Indonesia *[COM(2002) 614 def.]*	252
2003/C 45 E/29	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in merito alla creazione di un comitato consultivo paritetico, che sarà decisa dal Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e la Lituania *[COM(2002) 615 def. — 2002/0262(ACC)]*	270
2003/C 45 E/30	Proposta di decisione del Consiglio relativa agli scambi di alcuni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina *[COM(2002) 627 def. — 2002/0265(ACC)]*	273
2003/C 45 E/31	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità adotterà nel comitato misto UE-Messico riguardo all'allegato III alla decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa *[COM(2002) 633 def. — 2002/0266(ACC)]*	275
2003/C 45 E/32	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 99/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo *[COM(2002) 595 def. — 2002/0259(COD)]* [1]	277
2003/C 45 E/33	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000, concernente gli usi critici e l'esportazione di halon, l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi e i controlli sul bromoclorometano *[COM(2002) 642 def. — 2002/0268(COD)]* [1]	297
2003/C 45 E/34	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo *[COM(2002) 643 def. — 2002/0270(ACC)]*	300
2003/C 45 E/35	Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1º luglio 2002 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi *[COM(2002) 645 def.]*	328
2003/C 45 E/36	Proposta di decisione del Consiglio per estendere l'applicazione della decisione 2000/91/CE che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari *[COM(2002) 650 def.]*	340
2003/C 45 E/37	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo *[COM(2002) 657 def. — 2002/0271(ACC)]*	342

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche di acquisto

(2003/C 45 E/01)

COM(2003) 534 def. — 2002/0240(COD)

(Presentata dalla Commissione il 2 ottobre 2002)

RELAZIONE

1. **Considerazioni generali**

Nel suo Libro bianco sul completamento del mercato interno del 1985, la Commissione aveva annunciato che intendeva proporre una direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di offerte pubbliche d'acquisto. Il 19 gennaio 1989 la Commissione ha presentato al Consiglio una prima proposta di tredicesima direttiva in materia di diritto delle società concernente le offerte pubbliche di acquisto ([1]). Il 10 settembre 1990 la Commissione ha adottato una proposta modificata ([2]) che teneva conto dei pareri del Comitato economico e sociale ([3]) e del Parlamento europeo ([4]).

Si trattava di un testo ambizioso, che proponeva una armonizzazione molto profonda della normativa sulle offerte pubbliche di acquisto, facendo affidamento sul clima economico favorevole. Tuttavia, con il modificarsi della situazione economica, la proposta ha suscitato una forte opposizione da parte di alcuni Stati membri. Di conseguenza, la Commissione, nella sua dichiarazione al Consiglio concernente la sussidiarietà, in occasione del Consiglio europeo di Edimburgo nel dicembre 1992, ha confermato al Consiglio europeo di Essen, nel dicembre 1994, che intendeva rivedere la sua proposta sulla base di consultazioni con gli Stati membri avviate fin dal giugno 1993.

L'8 febbraio 1996 la Commissione ha quindi presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una nuova proposta di tredicesima direttiva in materia di diritto delle società concernente le offerte pubbliche di acquisto (OPA) ([5]). Si trattava di una «direttiva quadro», elaborata sulla base delle consultazioni con gli Stati membri, che stabiliva dei principi generali senza tentare di realizzare un'armonizzazione dettagliata. Alla fine del 1997 la Commissione ha adottato una proposta modificata che teneva conto dei pareri del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo.

Il 19 giugno 2000, il Consiglio ha adottato la sua posizione comune all'unanimità ([6]). Nel dicembre 2000, il Parlamento europeo, in seconda lettura, ha proposto un certo numero di emendamenti ([7]) che non hanno ottenuto l'accordo del Consiglio. La procedura di conciliazione che seguì fu chiusa da un accordo raggiunto nell'ambito del comitato di conciliazione in data 6 giugno 2001.

Il 4 luglio 2001, il Parlamento europeo, spaccandosi, ha respinto il testo di compromesso con 273 voti contro 273. La decisione del Parlamento europeo era motivata principalmente da tre argomenti di natura politica: 1) il rifiuto del principio secondo il quale i dirigenti di una società emittente, per adottare misure di difesa contro un'offerta, devono ottenere preventivamente l'autorizzazione degli azionisti, dopo il lancio di tale offerta, e ciò finché non esiste un «level playing field» (condizioni e regole uniformi) per le società europee in materia di offerte pubbliche di acquisto; 2) il disappunto per la protezione insufficiente prevista da questa direttiva per i dipendenti delle società coinvolte in un'offerta pubblica di acquisto; 3) la proposta non assicura un «level playing field» rispetto agli Stati Uniti.

([1]) GU C 64 del 14.3.1989, pag. 8 e, con la relazione, Boll. CE suppl. 3/89.

([2]) GU C 240 del 26.9.1990, pag. 7 e, con la relazione, COM(90) 416 def.

([3]) GU C 298 del 27.11.1989, pag. 56.

([4]) GU C 38 del 19.2.1990, pag. 41.

([5]) GU C 162 del 6.6.1996, pag. 8 e, con la relazione, COM(95) 655 def.

([6]) GU C 23 del 24.1.2001, pag. 1.

([7]) GU C 232 del 17.8.2001, pag. 168.

Tuttavia, il Consiglio europeo di Lisbona aveva iscritto questa direttiva, che fa parte del Piano d'azione dei servizi finanziari ([1]), fra le misure prioritarie ai fini dell'integrazione dei mercati finanziari europei entro il 2005. Questo parere è condiviso dall'UNICE, che ha sottolineato a varie riprese la necessità di un quadro comune per le offerte pubbliche di acquisto transfrontaliere. Il Parlamento europeo stesso ha riconosciuto l'utilità e l'importanza di una direttiva in questo settore. In questo contesto e nel quadro della realizzazione del Piano d'azione dei servizi finanziari, la Commissione ritiene essenziale porre in essere un quadro europeo per le offerte pubbliche di acquisto transfrontaliere.

In effetti, queste operazioni possono contribuire allo sviluppo ed alla riorganizzazione delle imprese europee, condizioni indispensabili per affrontare la concorrenza internazionale e sviluppare un mercato di capitali unico. Sono però ancora sottoposte a normative nazionali molto diverse e quando vengono realizzate tra diversi Stati membri comportano numerosi problemi come quello del diritto applicabile o delle autorità competenti. Queste incertezze non sono né accettabili né tantomeno auspicabili all'interno dell'Unione europea.

Di conseguenza, la Commissione ha deciso di presentare una nuova proposta di direttiva. Questa nuova proposta ha l'ambizione di rispondere alle preoccupazioni del Parlamento europeo senza compromettere i principi fondamentali che erano stati approvati all'unanimità nella posizione comune del Consiglio del 19 giugno 2000. Proprio per tener conto dei problemi sollevati dal Parlamento europeo, la Commissione si è avvalsa della cooperazione di un gruppo ad alto livello di esperti in materia di diritto societario, da lei creato ad hoc sotto la presidenza del professore Jaap Winter. Preparando la sua proposta, la Commissione ha tenuto conto ampiamente delle raccomandazioni formulate da questo gruppo nella sua relazione sulle offerte pubbliche di acquisto, pubblicata nel mese di gennaio 2002 ([2]).

La nuova proposta persegue gli stessi obiettivi della precedente: oltre agli obiettivi generali d'integrazione dei mercati europei conformemente al Piano d'azione per i servizi finanziari e di armonizzazione tendente a favorire le ristrutturazioni di imprese, mira, da un lato, a rafforzare la certezza giuridica delle operazioni di offerte pubbliche di acquisto transfrontaliere, a vantaggio di tutte le parti interessate, e, dall'altro, a garantire la protezione degli azionisti di minoranza nel corso di tali operazioni. Essa crea un quadro in cui deve iscriversi l'azione degli Stati membri: impone alcuni principi ed un numero limitato di requisiti generali, permettendo così agli Stati membri di emanare norme dettagliate d'applicazione conformemente alle loro pratiche nazionali, sempreché le differenze non siano tali da rimettere in discussione l'applicazione della direttiva a livello comunitario.

La nuova proposta ha lo stesso ambito di applicazione e contiene gli stessi principi fondamentali della precedente. Tuttavia, è stata completata per tenere conto degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in merito alla proposta precedente. Sotto questo aspetto, la proposta recepisce le raccomandazioni fatte alla Commissione nella «relazione Winter» in ordine ad una definizione comune di «prezzo equo» (articolo 5) e all'introduzione di un diritto di cessione obbligatoria (articolo 14) e di un diritto di riscatto obbligatorio (articolo 15) a seguito di un'offerta pubblica d'acquisto.

Secondo le raccomandazioni della «relazione Winter», la nuova proposta mantiene il principio (contenuto nell'articolo 9) che spetta agli azionisti pronunciarsi sulle misure di difesa una volta che l'offerta è stata resa pubblica e propone una maggiore trasparenza delle strutture e dei meccanismi di difesa nelle società che rientrano nel campo di applicazione della proposta (articolo 10). Questi aspetti strutturali e questi meccanismi di difesa saranno oggetto di una pubblicità dettagliata e rigorosa. La proposta aggiunge a queste raccomandazioni l'obbligo di presentare le misure in questione all'esame dell'assemblea generale ogni due anni, fornendo le dovute giustificazioni.

La proposta non segue tutte le raccomandazioni della «relazione Winter» in materia di neutralizzazione delle misure di difesa a seguito di un'OPA riuscita (soluzione di «breakthrough»). Infatti, queste raccomandazioni hanno suscitato l'opposizione di quasi tutti gli Stati membri e degli ambienti interessati in particolare per via dei problemi giuridici che possono generare (soglia d'applicazione, nozione di capitale che sostiene il rischio ultimo, compensazione per perdita di diritti, ecc.). Inoltre, la grande maggioranza delle persone interpellate si è opposta all'inclusione in questa proposta di misure che avrebbero conseguenze profonde per il diritto societario.

([1]) COM(1999) 232, 11.5.1999.

([2]) Relazione del gruppo di esperti ad alto livello in materia di diritto societario, Commissione europea, Bruxelles, 10 gennaio 2002.

Tuttavia, nella logica della «relazione Winter», la proposta prevede che le restrizioni in materia di trasferimento di titoli (ad esempio, la determinazione di massimali per le partecipazioni o le restrizioni alla trasferibilità delle azioni), come pure le restrizioni al diritto di voto (ad esempio, le restrizioni che influiscono sull'esercizio dei diritti di voto o sul voto differito) sono inopponibili all'offerente o cessano di produrre effetti quando un'offerta è stata resa pubblica (articolo 11). L'offerente dovrebbe inoltre avere la possibilità, in seguito ad un'offerta riuscita, di convocare un'assemblea generale a breve termine, per poter modificare lo statuto e sostituire i membri dell'organo di amministrazione, nel rispetto delle norme in vigore in materia di diritto societario, ma senza vedersi opporre restrizioni in materia di trasferimento di titoli o di esercizio del diritto di voto.

La Commissione ritiene che allo stato attuale questa proposta rappresenta un approccio coerente e nel contempo il più possibile realistico. La combinazione di maggiore trasparenza, di cui all'articolo 10, e non opponibilità di misure che possano dare luogo ad una protezione ingiustificata dei dirigenti, di cui all'articolo 11, dovrebbe contribuire sensibilmente a garantire il «level playing field» richiesto dal Parlamento europeo, senza peraltro compromettere la posizione competitiva delle imprese europee rispetto a quella delle imprese dei paesi terzi, ed in particolare degli Stati Uniti. Si tratta di un primo passo: la revisione di cui all'articolo 18 permetterà di verificare se debbano essere prese altre iniziative al fine di perfezionare questo «level playing field».

La Commissione, prima di concludere, desidera ricordare le recenti sentenze della Corte di giustizia che riguardano infrazioni al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali di cui all'articolo 56 del trattato CE (sentenze del 4 giugno 2002 nelle cause C-367/98 Commissione/Portogallo, C-483/99 Commissione/Francia e C-503/99 Commissione/Belgio). La Corte, benché deliberi soltanto su norme adottate dagli Stati membri, ricorda che qualsiasi restrizione all'investimento ed all'esercizio del controllo in società europee è in linea generale contraria ai principi della libera circolazione dei capitali. Essa precisa che gli investimenti intracomunitari possono essere limitati da una normativa nazionale «solo se quest'ultima sia giustificata da motivi previsti all'articolo 58 del trattato o da ragioni imperative di interesse pubblico e che si applichino ad ogni persona o impresa che eserciti un'attività sul territorio dello Stato membro ospitante. Inoltre, per essere così giustificata, la normativa nazionale deve essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di quest'ultimo, al fine di soddisfare il criterio di proporzionalità». La presente proposta di direttiva non intende affatto discostarsi da questa impostazione. L'articolo 11 riguarda specificamente le restrizioni di diritto privato al trasferimento di titoli ed all'esercizio del diritto di voto e le rende inopponibili o prive di effetti in caso di offerte pubbliche di acquisto. Si tratta di una precisazione utile alla luce della risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2001 sull'aggiornamento di alcuni aspetti giuridici attinenti agli investimenti intracomunitari.

Infine, la proposta ha incorporato un dispositivo di comitatologia (articolo 17) al posto del vecchio sistema del comitato di contatto.

2. **Descrizione degli articoli**

Articolo 1 — Ambito di applicazione

In linea con la proposta precedente, la direttiva si applica alle società soggette alla legislazione di uno Stato membro quando una parte o la totalità dei loro titoli sono ammessi a essere negoziati in una o più borse dell'Unione europea. L'introduzione della formula «una parte o la totalità» costituisce la sola innovazione rispetto alla proposta precedente e mira a segnalare chiaramente che la direttiva si applica anche nei casi in cui solo una frazione dei titoli della società emittente corredati di diritto di voto è quotata in borsa.

La direttiva si limita a formulare requisiti minimi; gli Stati membri hanno la facoltà di estendere il suo ambito di applicazione alle società i cui titoli non sono quotati in borsa.

Articolo 2 — Definizioni

Come nella proposta precedente, questo articolo definisce i termini più importanti utilizzati nella direttiva. Non è stata apportata alcuna modifica.

Occorre precisare che le disposizioni della direttiva si applicano sia alle offerte obbligatorie che a quelle volontarie. Un'offerta è obbligatoria se gli Stati membri la impongono per proteggere gli azionisti di minoranza in caso di cambiamento di controllo nella loro società. Un'offerta è volontaria se è lanciata in assenza di un obbligo, per acquisire il controllo di una società.

Occorre anche precisare quali sono i titoli, o valori mobiliari, che sono soggetti alle varie disposizioni. La direttiva riguarda soltanto i valori mobiliari corredati di diritti di voto in una società. Tuttavia, la direttiva si limita a formulare requisiti minimi e gli Stati membri sono liberi di estendere il suo ambito di applicazione ad altri titoli delle società.

Articolo 3 — Principi generali

Come nella proposta precedente, questo articolo enuncia una serie di principi generali ai quali devono conformarsi le norme nazionali che recepiscono la direttiva.

Articolo 4 — Autorità di vigilanza e diritto applicabile

Come nella proposta precedente, gli Stati membri sono obbligati a designare l'autorità o le autorità che controllano tutti gli aspetti dell'offerta e vigilano sul rispetto, ad opera delle parti dell'offerta, delle norme fissate conformemente alla presente direttiva.

La definizione dell'autorità competente e del diritto applicabile è semplice quando i titoli della società emittente sono scambiati su un mercato regolamentato dello Stato membro nel quale ha sede legale: sono quelli di questo Stato membro. La situazione è un po' più complicata quando i titoli della società emittente sono scambiati su un mercato regolamentato di uno o di diversi altri Stati membri. La direttiva distingue a seconda che i problemi esistenti riguardino l'offerta stessa o il funzionamento della società: nel secondo caso, l'autorità competente ed il diritto applicabile rimangono quelli dello Stato membro della sede legale; nel primo caso, l'autorità competente ed il diritto applicabile sono quelli dello Stato membro dove i titoli sono scambiati o dove i titoli sono stati scambiati in primo luogo.

Per garantire un'applicazione flessibile della direttiva nei limiti compatibili con i principi generali che la direttiva definisce, gli Stati membri possono autorizzare le loro autorità di vigilanza a derogare ad alcune norme nazionali adottate in applicazione della direttiva, nel rispetto dei principi generali di quest'ultima. Questa elasticità può risultare necessaria per permettere all'autorità di vigilanza di far fronte alla diversità estrema delle situazioni che possono presentarsi in mercati finanziari molto volatili.

È auspicabile evitare un ricorso sistematico ai tribunali nel corso delle offerte d'acquisto. Gli Stati membri hanno dunque la libertà di decidere in quale misura ed in quali condizioni tale ricorso può avere luogo, sempre che non sia pregiudicato il diritto di una parte danneggiata di intentare un'azione giudiziaria, almeno per ottenere la riparazione di un danno.

Come nella proposta precedente il paragrafo 2 di questo articolo è oggetto di una clausola di revisione (articolo 18).

Articolo 5 — Tutela degli azionisti di minoranza; offerta obbligatoria; prezzo equo

Come nella proposta precedente, l'obiettivo di questo articolo è fare in modo che la protezione degli azionisti di minoranza sia garantita in tutti i casi in cui una persona fisica o un soggetto giuridico assume il controllo di una società quotata in borsa a seguito di un'acquisizione. A tal fine, la direttiva impone che le norme adottate a livello nazionale forniscano garanzie di protezione adeguate agli azionisti di minoranza costringendo questa persona fisica o questo soggetto giuridico a presentare un'offerta a tutti i possessori di titoli, per la totalità dei loro titoli, ad un prezzo equo.

Come nella proposta precedente, ed a differenza delle proposte più vecchie, la direttiva non tenta di definire la percentuale di diritti di voto a partire dalla quale il controllo può essere considerato come acquisito, né il metodo di calcolo di questa percentuale. Si era deciso che queste questioni sarebbero state trattate dallo Stato membro nel quale è situata l'autorità di vigilanza competente.

Tuttavia, a differenza della proposta precedente, l'articolo 5, paragrafo 4 prevede una definizione del prezzo da pagare per l'offerta obbligatoria. Per garantire in ogni caso il miglior prezzo agli azionisti di minoranza e massima certezza giuridica per l'offerente, è considerato equo il prezzo più elevato pagato per gli stessi titoli dall'offerente o da persone che agiscono di concerto con lui nel corso di un periodo che va da sei a dodici mesi precedente l'offerta. Tuttavia, nella congiuntura economica e finanziaria attuale, una certa elasticità deve essere garantita nell'applicazione di questo principio. È per questo che gli Stati membri possono autorizzare le autorità di vigilanza a modificare questo prezzo, in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati, con una decisione motivata e resa pubblica.

È auspicabile introdurre la procedura di comitato (articolo 17) per precisare queste circostanze e criteri.

Articolo 6 — Informazione sull'offerta

Come nella proposta precedente, le norme nazionali devono garantire che i destinatari di un'offerta dispongano di un'informazione sufficiente sulle condizioni dell'offerta stessa.

Inoltre, è importante che, non appena abbia deciso di promuovere la sua offerta, l'offerente informi l'autorità di vigilanza e gli organi di amministrazione della società emittente. Deve inoltre elaborare e rendere pubblico in tempo utile un documento d'offerta contenente le informazioni necessarie perché i destinatari dell'offerta possano prendere una decisione in merito con cognizione di causa. È importante inoltre che tutte le parti dell'offerta siano obbligate a comunicare all'autorità di vigilanza, su sua richiesta, ogni informazione che quest'ultima ritenga necessaria all'esercizio delle sue funzioni.

È auspicabile introdurre la procedura del comitato (articolo 17) per modificare, se risulta necessario, l'elenco delle informazioni richieste di cui al paragrafo 3.

Articolo 7 — Termine entro il quale l'offerta deve essere accettata

Come nella proposta precedente, si prevede che il termine entro il quale l'offerta deve essere accettata non possa, normalmente, essere né inferiore a due settimane né superiore a dieci settimane, in modo da non disturbare il funzionamento delle società laddove non indispensabile.

Articolo 8 — Pubblicità dell'offerta

Gli Stati membri devono provvedere a che le informazioni atte ad influire sul mercato dei titoli in questione siano rese pubbliche secondo modalità che permettano di ridurre i rischi di diffusione di dati falsi e abuso di informazioni privilegiate.

Come nella proposta precedente, ed a differenza delle proposte più vecchie, la direttiva non enumera le diverse modalità di pubblicità, bensì lascia agli Stati membri un potere discrezionale abbastanza ampio in questo settore, purché tutte le informazioni necessarie siano messe a disposizione dei destinatari dell'offerta in modo chiaro e rapido.

Articolo 9 — Obblighi degli amministratori della società emittente

Come nella proposta precedente, questo articolo obbliga gli Stati membri ad assicurare che l'organo di amministrazione della società emittente si astenga dall'adottare misure difensive tali da compromettere il successo dell'offerta se non ha ricevuto l'autorizzazione preventiva dell'assemblea generale degli azionisti in tal senso. In effetti, quando il controllo della società emittente è in gioco, è importante garantire che la sorte di questa società sia decisa dai suoi proprietari. È per questo che l'autorizzazione dell'assemblea generale deve essere accordata esplicitamente in relazione ad una determinata offerta.

La direttiva non definisce le misure suscettibili di far fallire un'offerta. Si tratta in generale di diverse operazioni che non sono realizzate nel quadro normale delle attività della società o che non sono conformi alle pratiche abituali del mercato.

Le norme nazionali devono inoltre prescrivere all'organo di amministrazione della società emittente di emettere un parere motivato sull'offerta, precisando le argomentazioni a favore dell'accettazione o del rifiuto dell'offerta. È importante che i lavoratori della società emittente siano associati all'emissione di questo parere e possano, se non lo condividono, emettere nel contempo il loro parere. Questi pareri sono destinati agli azionisti ai quali spetta la decisione sull'offerta.

È possibile prevedere un periodo di transizione per l'applicazione di questa disposizione.

Articolo 10 — Informazione sulle società di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Questo nuovo articolo risponde ad una preoccupazione di trasparenza, particolarmente importante per le società che possono essere oggetto di un'offerta pubblica d'acquisto. Esso stila un elenco delle informazioni che le società soggette alla direttiva dovrebbero pubblicare almeno nella loro relazione sulla gestione. Si tratta in particolare di informazioni sulle strutture e disposizioni che potrebbero ostacolare l'assunzione e l'esercizio del controllo della società da parte di un offerente. Queste informazioni devono, se necessario, essere aggiornate nel corso dell'anno. Questo articolo va visto in stretto collegamento con le altre regolamentazioni comunitarie in materia di trasparenza (direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 maggio 2001 riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori [1] e progetto di direttiva sugli obblighi di trasparenza per gli emittenti, ed i possessori, di titoli ammessi a essere negoziati su un mercato regolamentato). La Commissione ha sovente sottolineato l'importanza di un'informazione trasparente riguardante le società quotate. Eventi recenti, come il crack della Enron, hanno confermato la giustezza di questa osservazione.

Viene inoltre proposto che tutti gli azionisti si pronuncino ogni due anni sulle misure strutturali ed i meccanismi di difesa e che l'organo di amministrazione li giustifichi.

Questo articolo deve essere riesaminato in vista di un'eventuale revisione cinque anni dopo l'applicazione della direttiva. Dovrebbe dunque essere possibile constatare in quale misura le forze di mercato abbiano potuto, grazie alla trasparenza instaurata da questo articolo, forzare la convergenza sull'uguaglianza delle condizioni in materia di offerte pubbliche di acquisto.

Articolo 11 — Non opponibilità delle restrizioni al trasferimento di titoli ed al diritto di voto

Questo nuovo articolo risponde alla preoccupazione di addivenire ad un «level playing field» per le offerte pubbliche di acquisto nell'Unione europea, concentrandosi su diverse restrizioni giuridiche che possono essere considerate come barriere alle offerte. Propone dunque:

— da un lato, di rendere inopponibili all'offerente le restrizioni al diritto di proprietà che possono impedire all'offerente di acquisire i titoli della società emittente, ad esempio le limitazioni di proprietà o i diritti di approvazione da parte della società o di altri possessori di titoli di qualsiasi trasferimento di titoli;

— d'altra parte, di rendere inefficaci le restrizioni al diritto di voto che impediscono ai possessori di titoli della società emittente di esercitare il loro diritto quando l'assemblea generale decide su misure di difesa dopo l'annuncio dell'offerta, ad esempio le limitazioni al diritto di voto, i termini imposti all'esercizio del diritto di voto o gli accordi tra possessori di titoli. In effetti, conformemente al principio dell'articolo 9, è importante che i possessori dei titoli possano esprimersi sull'offerta in assoluta libertà e con cognizione di causa;

— infine, di rendere inefficaci, in occasione della prima assemblea generale che segue la chiusura dell'offerta, le restrizioni al trasferimento di titoli ed al diritto di voto, come pure ai diritti speciali degli azionisti riguardanti la nomina o la revoca dei membri dell'organo di amministrazione, che possono impedire all'offerente che detiene un numero sufficiente di titoli della società emittente di esercitare i diritti di voto corrispondenti per modificare lo statuto. Per «numero sufficiente» di titoli si intende una percentuale determinata generalmente dalla legislazione nazionale ai fini dell'adozione di tali decisioni.

[1] GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1.

Occorre notare che i titoli senza diritto di voto non sono assimilati a restrizioni nella misura in cui sono corredati di diritti preferenziali sugli utili o bonus di liquidazione.

Queste disposizioni riguardano misure che possono determinare una protezione ingiustificata dei dirigenti («management entrenchment»), non riguardano i titoli con diritti di voto multipli o diritti di voto doppi. Infatti, si può sostenere che i titoli a diritti di voto multipli si integrano in un sistema di finanziamento delle società e che non è dimostrato che la loro esistenza renda le offerte pubbliche di acquisto impossibili. Lo stesso dicasi di titoli a diritti di voto doppi, che possono contribuire ad una certa stabilità dell'azionariato. Inoltre, la soppressione di tali diritti, soprattutto senza compensazione, solleverebbe in alcuni ordinamenti giuridici problemi di ordine costituzionale che potrebbero mettere in pericolo l'adozione della direttiva, o almeno ritardarla per lungo tempo. Tuttavia, se in seguito risulterà che questi titoli sono utilizzati soprattutto come meccanismi di difesa contro le offerte pubbliche di acquisto, la clausola di revisione prevista all'articolo 18 permetterà alla Commissione di ritornare su questo punto.

Articolo 12 — Altre norme applicabili allo svolgimento delle offerte

Come nella proposta precedente (vecchio articolo 10), e conformemente alla regola della sussidiarietà, questo articolo enumera, senza entrare nei dettagli, un certo numero di altri settori che le norme nazionali devono disciplinare. Questo approccio lascia agli Stati membri un potere discrezionale per quanto riguarda il contenuto di queste norme. Gli Stati membri devono tuttavia fare in modo che le norme nazionali adottate ai sensi di quest'articolo non arrechino pregiudizio all'applicazione dei principi generali della direttiva.

Articolo 13 — Informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori

Questo nuovo articolo risponde alle preoccupazioni di alcuni membri del Parlamento europeo per quanto riguarda la protezione dei lavoratori delle società interessate da un'offerta pubblica di acquisto (società offerente e società emittente).

Conferma che il coinvolgimento effettivo dei lavoratori di queste società, attraverso i loro rappresentanti, costituisce un elemento importante non soltanto per il successo dell'operazione ma anche per una presa in considerazione adeguata dei diversi interessi in gioco. Ricorda che, oltre alle disposizioni nazionali che possono risultare applicabili, in questo contesto possono essere pertinenti un certo numero di disposizioni di diritto comunitario.

Quanto precede si aggiunge alla procedura specifica in caso di offerta pubblica d'acquisto, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera h) e all'articolo 9, paragrafo 5.

Articolo 14 — Cessione obbligatoria

Questo nuovo articolo risponde direttamente ad un emendamento del Parlamento europeo alla proposta precedente. Introduce una procedura comune cosiddetta di «squeeze out», che permette ad un azionista che detiene una certa percentuale di titoli di una società di obbligare gli azionisti di minoranza restanti a cedergli i loro titoli contro una compensazione.

La direttiva limita tuttavia questa possibilità nel caso in cui questa percentuale di titoli sia stata raggiunta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

Articolo 15 — Riscatto obbligatorio

Questo nuovo articolo costituisce la contropartita, a vantaggio degli azionisti di minoranza, del diritto creato dall'articolo precedente a vantaggio dell'azionista di maggioranza. Prevede che, in condizioni simili e sempre a seguito di un'offerta pubblica d'acquisto, un azionista di minoranza possa obbligare l'azionista di maggioranza a comperargli i suoi titoli.

Articolo 16 — Sanzioni

È importante che gli Stati membri prevedano sanzioni adeguate in caso di infrazioni alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 17 — Procedura del comitato

Nella proposta precedente (vecchio articolo 11), un comitato di contatto era previsto per garantire il controllo dell'applicazione della direttiva. Questo comitato di contatto è sostituito con una procedura di comitato.

Articolo 18 — Revisione

Come nella proposta precedente, una procedura di revisione è prevista per alcune disposizioni della direttiva. Questa revisione mira, se necessario, a garantire l'uguaglianza delle condizioni operative in materia di offerte pubbliche di acquisto (articolo 4, paragrafo 2; articoli 10 e 11).

Articolo 19 — Periodo di transizione

È utile tuttavia che gli Stati membri possano accordare alle loro società il tempo di adattarsi a queste nuove norme. A tal fine è previsto un periodo di transizione massimo di tre anni per l'articolo 9.

Articolo 20 — Recepimento della direttiva

È importante che la direttiva sia d'applicazione alla scadenza del Piano d'azione per i servizi finanziari del quale costituisce un tassello essenziale.

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [1],

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato è necessario coordinare, al fine di renderle equivalenti in tutta la Comunità, talune garanzie che gli Stati membri esigono dalle società disciplinate dalle leggi di uno Stato membro ed i cui titoli sono ammessi a essere negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato membro, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi.

(2) È necessario tutelare gli interessi dei possessori di titoli delle società disciplinate dalle leggi degli Stati membri quando dette società sono oggetto di un'offerta pubblica di acquisto, ovvero si verifica un cambiamento nel controllo di dette società, ed almeno una parte dei loro titoli è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato.

(3) È necessario creare un contesto chiaro e trasparente a livello comunitario per quanto riguarda i problemi giuridici da risolvere nel caso di offerte pubbliche di acquisto e prevenire distorsioni nei processi di ristrutturazione societaria a livello comunitario causate da diversità arbitrarie nelle culture di regolamentazione e di gestione.

(4) Ciascuno Stato membro deve designare una o più autorità competenti a vigilare sugli aspetti dell'offerta disciplinati dalla presente direttiva e ad assicurare che le parti dell'offerta rispettino le norme adottate ai sensi della presente direttiva. Le diverse autorità dovrebbero cooperare tra loro.

(5) Per essere efficaci, le norme sulle offerte pubbliche di acquisto devono essere flessibili e adattabili ad eventuali nuove circostanze e, di conseguenza, dovrebbero contemplare la possibilità di eccezioni e deroghe. Tuttavia, nell'applicare le disposizioni o le eccezioni stabilite o nel concedere eventuali deroghe le autorità di vigilanza devono rispettare determinati principi generali.

(6) La vigilanza deve poter essere esercitata da organi di autoregolamentazione.

[1] Parere del Parlamento europeo . . ., posizione comune del Consiglio di . . . e decisione del Parlamento europeo . . . della decisione del Parlamento europeo di . . . e decisione del Consiglio di . . .

(7) Secondo i principi generali del diritto comunitario e, in particolare, i diritti della difesa, le decisioni di un'autorità di vigilanza dovrebbero poter essere rivedute, secondo opportune procedure, da un organo giurisdizionale indipendente. Tuttavia, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di stabilire se conferire diritti da far valere in via amministrativa o giudiziaria, nei confronti di un'autorità di vigilanza o tra le parti dell'offerta.

(8) È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie per tutelare i possessori di titoli, in particolare quelli con partecipazioni di minoranza, dopo che vi è stato un cambiamento nel controllo della società. Tale tutela dovrebbe essere assicurata obbligando chiunque acquisisca il controllo di una società a promuovere un'offerta rivolta a tutti i possessori di titoli, proponendo loro di acquisire la totalità dei loro titoli ad un prezzo equo definito in comune. Gli Stati membri devono poter istituire altri strumenti per la tutela degli interessi dei possessori di titoli, come l'obbligo di promuovere un'offerta parziale quando l'offerente non acquisisce il controllo della società o l'obbligo di promuovere un'offerta simultaneamente all'assunzione di controllo della società.

(9) L'obbligo di promuovere un'offerta rivolta a tutti i possessori di titoli non si deve applicare a coloro che detengono già una partecipazione di controllo alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva.

(10) L'obbligo di promuovere un'offerta non si applica in caso di acquisto di titoli che non conferiscono diritti di voto nelle assemblee generali ordinarie. Gli Stati membri devono tuttavia avere la facoltà di stabilire che l'obbligo di promuovere un'offerta rivolta a tutti i possessori di titoli non abbia per oggetto soltanto i titoli corredati di diritto di voto ma anche quelli che conferiscono diritto di voto solo in determinate circostanze o che non conferiscono tale diritto.

(11) Per limitare le possibilità di abuso di informazioni privilegiate, occorre che gli offerenti siano obbligati ad annunciare il più tempestivamente possibile la decisione di promuovere un'offerta e ad informarne l'autorità di vigilanza.

(12) I possessori di titoli dovrebbero essere adeguatamente informati sul contenuto dell'offerta per mezzo di un apposito documento. Informazioni adeguate dovrebbero essere fornite anche ai rappresentanti del personale della società emittente o, in loro mancanza, direttamente al personale interessato.

(13) È necessario regolamentare il termine entro il quale l'offerta può essere accettata.

(14) Per assolvere alle proprie funzioni in modo soddisfacente, l'autorità di vigilanza deve, in qualsiasi momento, poter esigere dalle parti dell'offerta di comunicare informazioni relative all'offerta stessa e di cooperare fornendo, in modo efficace, efficiente e tempestivo, informazioni ad altre autorità preposte alla vigilanza sui mercati di capitali.

(15) Per evitare atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, è necessario limitare i poteri dell'organo di amministrazione della società emittente in ordine al compimento di atti od operazioni di carattere straordinario, senza ostacolare indebitamente tale società nella sua attività normale.

(16) L'organo di amministrazione della società emittente dovrebbe essere tenuto a pubblicare un documento contenente il suo parere motivato sull'offerta, inclusa la sua opinione sugli effetti della stessa su tutti gli interessi della società e, in particolare, sull'occupazione.

(17) Per rafforzare l'effetto utile delle disposizioni esistenti in materia di libera negoziazione dei titoli delle società soggette alla presente direttiva e di libero esercizio del diritto di voto, è necessario che le strutture e i meccanismi di difesa previsti da queste società siano oggetto di trasparenza e che queste strutture e meccanismi siano periodicamente sottoposti all'assemblea generale.

(18) Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie, da un lato, per garantire a qualsiasi offerente la possibilità di comperare i titoli in oggetto, neutralizzando le disposizioni che prevedono restrizioni al trasferimento di titoli e al diritto di voto e, d'altra parte, privando di qualunque effetto le restrizioni al trasferimento di titoli e al diritto di voto che possono impedire all'offerente che detiene un numero sufficiente di titoli della società emittente di esercitare i diritti di voto corrispondenti per modificare lo statuto, neutralizzando le limitazioni di voto ed i diritti speciali di nomina detenuti da azionisti, alla prima assemblea generale che segue la chiusura dell'offerta.

(19) È necessario che gli Stati membri provvedano a che siano adottate norme intese a disciplinare i casi in cui l'offerta decade, il diritto dell'offerente di modificare l'offerta, la possibilità di promuovere offerte concorrenti sui titoli di una società, la pubblicità dei risultati dell'offerta e l'irrevocabilità dell'offerta e le condizioni ammissibili.

(20) L'informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori della società offerente e della società emittente devono essere disciplinate dalle disposizioni nazionali pertinenti, ed in particolare quelle approvate in applicazione della direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre 1994 riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie [1], della direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi [2] e della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002 che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea [3]. Occorre tuttavia prevedere la possibilità per i lavoratori della società emittente, o i loro rappresentanti, di esprimere il loro parere sulle ripercussioni prevedibili dell'offerta in materia di occupazione.

(21) Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per permettere ad un azionista che ha raggiunto un livello elevato di controllo in una società a seguito di un'offerta pubblica di acquisto di obbligare gli azionisti di minoranza restanti a vendergli i loro titoli. Allo stesso modo, quando un azionista ha raggiunto un livello elevato di controllo in una società a seguito di un'offerta pubblica di acquisto, gli azionisti di minoranza restanti devono avere la possibilità di obbligarlo ad acquistare i loro titoli.

(22) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta (definire orientamenti minimi per lo svolgimento delle offerte pubbliche d'acquisto e assicurare una tutela sufficiente ai possessori di titoli in tutta la Comunità) non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri (che non possono assicurare la trasparenza e le certezza giuridica necessarie in caso di acquisizioni o assunzioni del controllo aventi dimensione transfrontaliera) e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, spetta alla Comunità intervenire, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato al medesimo articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi suindicati.

(23) L'adozione di una direttiva è il mezzo appropriato per istituire un quadro che fissi alcuni principi comuni e un numero limitato di requisiti generali che gli Stati membri siano tenuti a far applicare mediante norme più particolareggiate conformemente ai rispettivi ordinamenti e contesti culturali nazionali.

(24) Occorre che gli Stati membri prevedano sanzioni per qualsiasi infrazione alle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.

(25) Occorre adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente direttiva in conformità con la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [4].

(26) È opportuno prevedere che la Commissione possa riesaminare e, se del caso, rivedere le disposizioni intese ad imporre una maggiore trasparenza e ad assicurare il corretto svolgimento delle assemblee generali nel quadro di un'offerta pubblica di acquisto.

(27) È opportuno consentire agli Stati membri di rinviare per un certo periodo l'applicazione delle disposizioni concernenti gli obblighi dell'organo di amministrazione delle società emittenti,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva prevede misure di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, dei codici di condotta o degli altri strumenti degli Stati membri, ivi compresi quelli stabiliti da organismi ufficialmente preposti alla regolamentazione dei mercati (in seguito «norme»), riguardanti le offerte pubbliche di acquisto di titoli di una società di diritto di uno Stato membro, quando una parte o la totalità di detti titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 93/22/CEE del Consiglio [5], in uno o più Stati membri (in seguito «mercato regolamentato»).

2. Le misure prescritte dalla presente direttiva non si applicano alle offerte pubbliche di acquisto di titoli emessi da società il cui oggetto è l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico e che operano secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote, a richiesta dei possessori, sono riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, attingendo alle attività di dette società. Gli atti o le operazioni compiuti da queste società per garantire che la quotazione in borsa delle loro quote non vari in modo significativo rispetto al loro valore netto d'inventario sono considerati equivalenti a un tale riscatto o rimborso.

[1] GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64. Direttiva modificata dalla direttiva 97/74/CE (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 22).

[2] GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16.

[3] GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.

[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[5] GU L 41 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) «offerta pubblica di acquisto» o «offerta»: un'offerta pubblica (esclusa l'offerta della società stessa sui propri titoli) rivolta ai possessori dei titoli di una società per acquisire la totalità o una parte di tali titoli, a prescindere dal fatto che l'offerta sia obbligatoria o volontaria, a condizione che sia successiva o strumentale all'acquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della società emittente;

b) «società emittente»: la società i cui titoli costituiscono oggetto dell'offerta;

c) «offerente»: qualsiasi persona fisica o giuridica, di diritto pubblico o privato, che promuove un'offerta;

d) «persone che agiscono di concerto»: persone fisiche o giuridiche che cooperano con l'offerente o la società emittente sulla base di un accordo, sia esso espresso o tacito, verbale o scritto, e volto rispettivamente ad ottenere il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta;

e) «titoli»: valori mobiliari che conferiscono diritto di voto in una società;

f) «parti dell'offerta»: l'offerente, i membri dell'organo di amministrazione dell'offerente, se l'offerente è una società, la società emittente, i possessori di titoli della società emittente e i membri dell'organo di amministrazione della società emittente o le persone che agiscono di concerto con le suddette parti.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le persone controllate da un'altra persona ai sensi dell'articolo 87 della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [1] sono considerate persone che agiscono di concerto con detta persona e tra di loro.

Articolo 3

Principi generali

1. Ai fini dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che siano applicati i seguenti principi:

a) tutti i possessori di titoli di una società emittente della stessa categoria devono beneficiare di un trattamento equivalente; inoltre, se una persona acquisisce il controllo di una società, gli altri possessori di titoli devono essere tutelati;

b) i possessori di titoli di una società emittente devono disporre di un lasso di tempo e di informazioni sufficienti per poter decidere con cognizione di causa in merito all'offerta; quando consiglia i possessori di titoli, l'organo di amministrazione della società emittente presenta il suo parere per quanto riguarda le ripercussioni dell'attuazione dell'offerta sull'occupazione, le condizioni di occupazione ed i siti di lavoro della società;

c) l'organo di amministrazione di una società emittente deve agire tenendo presenti gli interessi della società nel suo insieme e non può negare ai possessori di titoli la possibilità di decidere del merito dell'offerta;

d) non si devono creare mercati fittizi per i titoli della società emittente, della società offerente o di qualsiasi altra società interessata dall'offerta in modo tale da innescare aumenti o cali artificiali delle quotazioni dei titoli e da falsare il normale funzionamento dei mercati;

e) un offerente può annunciare un'offerta solo dopo essersi messo in condizione di poter far fronte pienamente ad ogni impegno di corresponsione di corrispettivo in contanti, se così prevede l'offerta, e dopo aver adottato tutte le misure ragionevoli per assicurare il soddisfacimento degli impegni in materia di corrispettivi di altra natura;

f) la società emittente non deve essere ostacolata nelle sue attività oltre un ragionevole lasso di tempo, per effetto di un'offerta sui suoi titoli.

2. Perché siano applicati i principi enunciati nel paragrafo 1, gli Stati membri:

a) provvedono a che siano soddisfatti i requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva;

b) possono fissare ulteriori condizioni e disposizioni più rigorose di quelle prescritte dalla presente direttiva per regolamentare le offerte.

Articolo 4

Autorità di vigilanza e diritto applicabile

1. Gli Stati membri designano la o le autorità cui compete la vigilanza sull'offerta ai fini delle norme adottate o introdotte in base alla presente direttiva. Le autorità così designate sono pubbliche amministrazioni o associazioni o organismi privati riconosciuti dal diritto nazionale ovvero da pubbliche amministrazioni a ciò espressamente preposte dal diritto nazionale. Gli Stati membri informano la Commissione di tali designazioni e precisano ogni eventuale ripartizione delle funzioni. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità esercitino le loro funzioni in modo imparziale ed indipendente da tutte le parti dell'offerta.

[1] GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1.

2. a) L'autorità cui compete la vigilanza sull'offerta è quella dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede legale se i titoli di tale società sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di tale Stato membro.

b) Se i titoli della società emittente non sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato dello Stato membro in cui la società ha la propria sede legale, l'autorità cui compete la vigilanza sull'offerta è quella dello Stato membro sul cui mercato regolamentato i titoli della società sono ammessi alla negoziazione.

Se i titoli della società sono ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati di più Stati membri, l'autorità cui compete la vigilanza sull'offerta è quella dello Stato membro sul cui mercato regolamentato i titoli della società sono stati ammessi alla negoziazione per la prima volta.

c) Se i titoli della società emittente sono ammessi per la prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati regolamentati di più Stati membri, la società emittente deve determinare a quale delle autorità di tali Stati membri compete la vigilanza sull'offerta informando i suddetti mercati e le loro autorità di vigilanza il primo giorno della negoziazione.

Se i titoli della società emittente sono già ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati di più Stati membri alla data di cui all'articolo 20, paragrafo 1 e sono stati ammessi contemporaneamente, le autorità di vigilanza di tali Stati membri convengono a quale tra di loro competa la vigilanza sull'offerta entro quattro settimane dalla data precisata nel suddetto articolo. In mancanza di una decisione delle autorità di vigilanza, è la società emittente a determinare quale sia tra di loro l'autorità competente il primo giorno della negoziazione dopo la scadenza del termine indicato nella prima frase.

d) Gli Stati membri provvedono a che siano rese pubbliche le decisioni di cui alla lettera c).

e) Nei casi di cui alle lettere b) e c), le questioni inerenti al corrispettivo offerto nel caso di un'offerta, in particolare il prezzo e le questioni inerenti alla procedura dell'offerta, in particolare le informazioni sulla decisione dell'offerente di procedere ad un'offerta, il contenuto dei documenti di offerta e la divulgazione dell'offerta sono trattate secondo le norme dello Stato membro dell'autorità competente. Per le questioni riguardanti l'informazione che dev'essere fornita ai dipendenti della società emittente e per le questioni che rientrano nel diritto delle società, in particolare la percentuale dei diritti di voto che conferisce il controllo e le deroghe all'obbligo di promuovere un'offerta, nonché le condizioni in presenza delle quali l'organo di amministrazione della società emittente può compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, le norme applicabili e l'autorità competente sono quelle dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede legale.

3. Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone che svolgono o abbiano svolto un'attività presso le autorità di vigilanza siano tenute al segreto professionale. Le informazioni coperte dal segreto professionale possono essere divulgate ad un privato o ad un'autorità solo in forza di norme di legge.

4. Le autorità di vigilanza degli Stati membri ai sensi della presente direttiva e le altre autorità di vigilanza sui mercati dei capitali, in particolare ai sensi della direttiva 89/592/CEE del Consiglio [1], della direttiva 93/22/CEE del Consiglio e della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio cooperano tra loro e si scambiano informazioni, ogni qualvolta ciò risulti necessario per l'applicazione delle norme emanate ai sensi della presente direttiva e, in particolare, nei casi di cui al paragrafo 2, lettere b), c) ed e). Le informazioni così scambiate sono coperte dal segreto professionale cui sono tenute le persone che svolgono o abbiano svolto un'attività presso le autorità di vigilanza che ricevono le informazioni stesse. La cooperazione comprende la possibilità di notificare gli atti necessari per l'esecuzione delle misure che le autorità competenti adottino in relazione all'offerta, nonché qualsiasi altra assistenza che possa ragionevolmente essere richiesta dalle autorità di vigilanza interessate al fine di accertare una violazione, effettiva o supposta, delle norme redatte o adottate in applicazione della presente direttiva.

5. Le autorità di vigilanza dispongono di tutti i poteri necessari per l'esercizio delle loro funzioni, tra cui figura l'obbligo di assicurarsi che le parti dell'offerta rispettino le norme adottate in applicazione della presente direttiva.

A condizione che siano rispettati i principi generali stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere nelle norme nazionali redatte o adottate ai sensi della presente direttiva che le loro autorità di vigilanza concedano deroghe a tali norme, in base ad una decisione motivata, in alcuni tipi di casi, determinati a livello nazionale, o/e in altri casi particolari.

6. La presente direttiva lascia impregiudicato il potere degli Stati membri di designare le autorità giudiziarie o di altra natura competenti a dirimere le controversie e a pronunciarsi sulle irregolarità eventualmente commesse durante lo svolgimento dell'offerta, nonché il potere degli Stati membri di stabilire se e in quali circostanze le parti dell'offerta hanno il diritto di avviare procedimenti amministrativi o giudiziari. In particolare, la presente direttiva lascia impregiudicato il potere eventualmente conferito all'autorità giudiziaria di uno Stato membro di declinare di conoscere di una controversia e di decidere se tale controversia possa incidere sull'esito dell'offerta. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di determinare il diritto in materia di responsabilità delle autorità di vigilanza o regolamento delle controversie tra le parti di un'offerta.

[1] GU L 334 del 18.11.1989, pag. 30.

Articolo 5

Tutela degli azionisti di minoranza; offerta obbligatoria; prezzo equo

1. Gli Stati membri provvedono a che, qualora una persona fisica o giuridica, per effetto di propri acquisti o dell'acquisto da parte di persone che agiscono di concerto con essa, detenga titoli di una società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che, sommati ad una partecipazione già in suo possesso e ad una partecipazione di persone che agiscono di concerto con essa, le conferiscano, direttamente o indirettamente, diritti di voto in detta società in una percentuale tale da esercitare il controllo della stessa, detta persona sia tenuta a promuovere un'offerta per tutelare gli azionisti di minoranza di tale società. L'offerta è indirizzata quanto prima a tutti i possessori di titoli ed è promossa sulla totalità delle loro partecipazioni, ad un prezzo equo.

2. Non sussiste l'obbligo di promuovere un'offerta di cui al paragrafo 1 qualora il controllo sia stato ottenuto a seguito di un'offerta volontaria presentata conformemente alla presente direttiva a tutti i possessori di titoli per la totalità dei titoli in loro possesso.

3. La percentuale di diritti di voto sufficiente a conferire il controllo ai sensi del paragrafo 1 e le modalità del calcolo sono determinate dalle norme dello Stato membro in cui la società ha la propria sede legale.

4. È considerato come un prezzo equo il prezzo massimo pagato per gli stessi titoli dall'offerente, o da persone che agiscono di concerto con lui, in un periodo compreso tra sei e dodici mesi precedente l'offerta prevista al paragrafo 1.

Gli Stati membri possono autorizzare le autorità di vigilanza a modificare il prezzo di cui al comma precedente in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati. A tale scopo, elaborano un elenco di circostanze nelle quali il prezzo massimo può essere modificato, verso l'alto o verso il basso, come ad esempio se il prezzo massimo è stato concordato tra l'acquirente ed un venditore, se i prezzi di mercato dei titoli in oggetto sono stati manipolati, se i prezzi di mercato in generale o in particolare sono stati influenzati da eventi eccezionali, o per permettere il salvataggio di un'impresa in difficoltà. Possono altresì definire i criteri da utilizzare in questi casi, come ad esempio il valore medio di mercato su un certo periodo, il valore di liquidazione della società o altri criteri oggettivi di valutazione generalmente utilizzati nell'analisi finanziaria.

Qualsiasi decisione delle autorità di vigilanza che modifica il prezzo equo deve essere motivata e resa pubblica.

5. Il corrispettivo proposto dall'offerente può essere costituito esclusivamente da titoli liquidi.

Quando il corrispettivo proposto dall'offerente non consiste in titoli liquidi ammessi ad essere negoziati su un mercato regolamentato, gli Stati membri possono prevedere che questo corrispettivo debba includere, almeno come opzione, una parte in contanti.

In ogni caso, l'offerente deve proporre, almeno come alternativa, un corrispettivo in contanti quando, a titolo individuale o con persone che agiscono di concerto con lui, ha acquisito in contanti più del 5 % dei titoli o dei diritti di voto della società emittente in un periodo che comincia almeno tre mesi prima della promozione della sua offerta a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e che si conclude prima della scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta.

6. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, le modalità di applicazione dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

7. In aggiunta alla tutela prevista dal paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere altri strumenti per la tutela degli interessi dei possessori di titoli nella misura in cui tali strumenti non ostacolino il corso normale dell'offerta.

Articolo 6

Informazione sull'offerta

1. Gli Stati membri provvedono a che viga l'obbligo di rendere immediatamente pubblica la decisione di promuovere un'offerta e di informarne l'autorità di vigilanza. Gli Stati membri possono richiedere che l'autorità di vigilanza sia informata prima che la decisione sia resa pubblica. Non appena l'offerta sia stata resa pubblica, gli organi di amministrazione della società emittente e dell'offerente ne informano i rappresentanti del rispettivo personale o, in mancanza di rappresentanti, il personale stesso.

2. Gli Stati membri provvedono a che viga l'obbligo per l'offerente di redigere e rendere pubblico, in tempo utile, un documento di offerta contenente le informazioni necessarie affinché i possessori di titoli della società emittente possano decidere in merito alla stessa con cognizione di causa. Prima che il documento d'offerta sia reso pubblico, l'offerente deve trasmetterlo all'autorità di vigilanza. Non appena il documento sia stato reso pubblico, gli organi di amministrazione della società emittente e dell'offerente lo trasmettono ai rappresentanti del rispettivo personale o, in mancanza di rappresentanti, al personale stesso.

Qualora il documento di offerta di cui al comma precedente sia stato sottoposto all'approvazione preliminare delle autorità di vigilanza e sia stato approvato, è riconosciuto, previa eventuale traduzione, negli altri Stati membri, sui cui mercati sono ammessi alla negoziazione i titoli della società emittente, senza che occorra l'approvazione dell'autorità di vigilanza di detti Stati membri. Questi ultimi possono richiedere l'aggiunta di informazioni complementari nel documento d'offerta soltanto se queste informazioni sono peculiari al mercato dello Stato membro o degli Stati membri ove i titoli della società emittente sono ammessi alla negoziazione e riguardano le formalità da assolvere per accettare l'offerta e ricevere il corrispettivo dovuto alla chiusura dell'offerta, nonché il regime fiscale al quale sarà soggetto il corrispettivo offerto ai possessori di titoli.

3. Il documento di offerta di cui al paragrafo 2 contiene almeno le seguenti indicazioni:

a) il contenuto dell'offerta;

b) l'identità dell'offerente ovvero, se l'offerente è una società, la forma, la denominazione e la sede legale della medesima;

c) i titoli o, se del caso, la o le categorie di titoli oggetto dell'offerta;

d) il corrispettivo offerto per titolo o per categoria di titoli e, in caso di offerte di acquisto obbligatorie, il metodo di valutazione applicato per determinare detto corrispettivo, nonché le modalità di corresponsione;

e) le percentuali o le quantità massime e minime di titoli che l'offerente si impegna ad acquistare;

f) l'indicazione di eventuali partecipazioni detenute dall'offerente, e dalle persone che agiscono di concerto con lo stesso, nella società emittente;

g) tutte le condizioni alle quali l'offerta è subordinata;

h) le intenzioni dell'offerente per quanto riguarda la continuazione dell'attività della società emittente e, purché sia influenzata dall'offerta, della società offerente e quanto al mantenimento del suo personale e dei suoi amministratori, compresa qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni occupazionali. Ciò riguarda in particolare i piani strategici dell'offerente per queste società e le ripercussioni probabili sull'occupazione ed i siti di lavoro;

i) i termini entro i quali l'offerta deve essere accettata;

j) qualora nel corrispettivo offerto dall'offerente siano inclusi titoli di qualsivoglia natura, informazioni relative a tali titoli;

k) le informazioni sul finanziamento dell'operazione da parte dell'offerente;

l) l'identità delle persone che agiscono di concerto con l'offerente o con la società emittente, e, se si tratta di società, la loro forma, ragione sociale e sede legale, e i loro rapporti con l'offerente e, se possibile, con la società emittente;

m) l'indicazione della legislazione nazionale che disciplinerà i contratti stipulati tra l'offerente ed i possessori di titoli della società emittente e derivanti dall'offerta, e le giurisdizioni competenti.

4. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, le modalità di applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.

5. Gli Stati membri provvedono a che viga l'obbligo per le parti di un'offerta di fornire alle autorità di vigilanza del loro Stato membro, su richiesta di tali autorità, tutte le informazioni di cui dispongono sull'offerta che sono necessarie per l'espletamento delle loro funzioni.

Articolo 7

Termini entro i quali l'offerta deve essere accettata

1. Gli Stati membri provvedono affinché il termine entro il quale l'offerta deve essere accettata non possa essere inferiore a due settimane né superiore a dieci settimane a decorrere dalla data di pubblicazione dei documenti di offerta. Fermo restando il rispetto del principio generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), gli Stati membri possono prevedere che il termine di dieci settimane sia prorogato purché l'offerente annunci, almeno due settimane prima, la propria intenzione di chiudere l'offerta.

2. Gli Stati membri possono prevedere norme che modificano il termine di cui al paragrafo 1 in appropriati casi specifici. Gli Stati membri possono autorizzare le autorità di vigilanza a concedere una deroga al termine indicato nel paragrafo 1, affinché la società emittente possa convocare un'assemblea generale per esaminare l'offerta.

Articolo 8

Pubblicità dell'offerta

1. Gli Stati membri provvedono a che viga l'obbligo di pubblicare l'offerta in una forma tale da garantire la trasparenza e l'integrità dei mercati per i titoli della società emittente, dell'offerente o di qualsiasi altra società interessata dall'offerta, al fine di evitare, in particolare, la pubblicazione o la diffusione di informazioni false o fuorvianti.

2. Gli Stati membri prescrivono, per qualsiasi informazione o documento previsto dall'articolo 6, forme di pubblicità tali da assicurarne l'immediata e agevole conoscenza da parte dei possessori di titoli, almeno negli Stati membri in cui i titoli della società emittente sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, nonché dei rappresentanti del personale della società emittente o, in mancanza di rappresentanti, del personale stesso.

Articolo 9

Obblighi dell'organo di amministrazione della società emittente

1. Gli Stati membri provvedono a che vigano norme intese ad assicurare l'osservanza degli obblighi di cui ai successivi paragrafi da 2 a 5.

2. Per il periodo definito al secondo comma, l'organo di amministrazione della società emittente è tenuto ad ottenere l'autorizzazione preventiva dell'assemblea generale degli azionisti a tal fine prima di intraprendere qualsiasi atto od operazione che possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, ad eccezione della ricerca di altre offerte, e, in particolare, prima di procedere all'emissione di azioni che possano avere l'effetto di impedire durevolmente all'offerente di acquisire il controllo della società emittente.

Tale autorizzazione è obbligatoria almeno a partire dal momento in cui l'organo di amministrazione della società emittente riceve le informazioni sull'offerta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, prima frase e finché il risultato dell'offerta non sia stato reso pubblico ovvero l'offerta stessa decada. Gli Stati membri possono prevedere di anticipare il momento a partire dal quale questa autorizzazione deve essere ottenuta, ad esempio a partire da quando l'organo di amministrazione della società emittente è a conoscenza dell'imminenza dell'offerta.

3. Per quanto riguarda le decisioni che sono state prese prima dell'inizio del periodo di cui al paragrafo 2, secondo comma, e che non sono ancora state parzialmente o completamente attuate, l'assemblea generale degli azionisti deve approvare o confermare ogni decisione che non si iscrive nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

4. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione preventiva o della conferma dei possessori di titoli, di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono prevedere norme che permettono la convocazione di un'assemblea generale a breve termine, a condizione che questa assemblea non si tenga prima di due settimane dopo la sua notifica.

5. L'organo di amministrazione della società emittente redige e rende pubblico un documento contenente il suo parere motivato sull'offerta, compreso il suo parere sugli effetti che il suo eventuale successo avrà su tutti gli interessi della società, compresa l'occupazione e sui piani strategici dell'offerente per la società emittente e le loro ripercussioni probabili sull'occupazione ed i siti di lavoro indicati nel documento di offerta conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera h). L'organo di amministrazione della società emittente comunica nello stesso tempo questo parere ai rappresentanti del personale della società o, in loro mancanza, al personale direttamente. Se l'organo di amministrazione della società emittente riceve in tempo utile un parere distinto dai rappresentanti del personale quanto alle ripercussioni sull'occupazione, quest'ultimo è allegato al predetto documento.

Articolo 10

Informazione sulle società di cui all'articolo 1, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono a che le società di cui all'articolo 1, paragrafo 1 siano tenute a pubblicare informazioni dettagliate riguardanti:

a) la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato membro, eventualmente con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi e la percentuale del capitale sociale che rappresenta;

b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, ad esempio limitazioni al possesso di titoli o l'obbligo di autorizzazione della società o di altri possessori di titoli, fatto salvo l'articolo 46 della direttiva 2001/34/CE;

c) le partecipazioni importanti nel capitale, dirette o indirette (ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione azionaria incrociata), ai sensi dell'articolo 85 della direttiva 2001/34/CE;

d) i possessori di ogni titolo che comprende diritti di controllo speciali ed una descrizione di questi diritti;

e) il meccanismo di controllo dei voti previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi;

f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, dei termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o una separazione tra il possesso di un titolo ed il diritto di voto;

g) gli accordi tra azionisti che possono comportare restrizioni al trasferimento di titoli e/o ai diritti di voto, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2001/34/CE;

h) le norme applicabili alla nomina ed alla sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione ed alla modifica dello statuto della società;

i) i poteri dei membri dell'organo di amministrazione, in particolare per quanto riguarda la possibilità di emettere o riacquistare titoli;

j) gli accordi significativi dei quali la società è parte e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, ed i loro effetti;

k) gli accordi tra la società ed i suoi dirigenti o dipendenti, che prevedono indennità se i dirigenti o i dipendenti sono licenziati senza ragione valida a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere pubblicate nella relazione sulla gestione della società, ai sensi dell'articolo 46 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio [1] e dell'articolo 36 della direttiva 83/349/CEE [2], e se necessario aggiornate durante l'anno conformemente ai requisiti di trasparenza imposti alle società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

3. Gli Stati membri provvedono a che viga l'obbligo di garantire che, nelle società i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato di uno Stato membro, l'assemblea generale degli azionisti si pronunci almeno ogni due anni sugli aspetti strutturali ed i meccanismi di difesa di cui al paragrafo 1. Impongono all'organo di amministrazione di giustificare questi aspetti strutturali e questi meccanismi di difesa.

---

[1] GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

[2] GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

Articolo 11

Non opponibilità delle restrizioni al trasferimento di titoli ed al diritto di voto

1. Fermi restando gli obblighi imposti dal diritto comunitario alle società i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato di uno Stato membro, gli Stati membri provvedono a che siano offerte le garanzie di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 quando un'offerta è stata resa pubblica.

2. Tutte le restrizioni al trasferimento di titoli previste nello statuto della società emittente sono inopponibili all'offerente per il periodo entro il quale l'offerta deve essere accettata.

Tutte le restrizioni al trasferimento di titoli previste in accordi contrattuali tra la società emittente e possessori di titoli di questa società o tra possessori di titoli della società emittente sono inopponibili all'offerente per il periodo entro il quale l'offerta deve essere accettata.

3. Tutte le restrizioni al diritto di voto previste nello statuto della società emittente cessano di produrre effetti quando l'assemblea generale decide su misure di difesa eventuali conformemente all'articolo 9.

Tutte le restrizioni al diritto di voto previste in accordi contrattuali tra la società emittente e possessori di titoli di questa società o tra possessori di titoli della società emittente cessano di produrre effetti quando l'assemblea generale decide eventuali misure di difesa conformemente all'articolo 9.

4. Quando, a seguito di un'offerta, l'offerente possiede un numero di titoli della società emittente che, in applicazione della legislazione nazionale, gli permetterebbe di modificare lo statuto della società, le restrizioni al trasferimento di titoli ed al diritto di voto di cui ai paragrafi 2 e 3, come pure i diritti speciali degli azionisti che riguardano la nomina o la revoca di membri dell'organo di amministrazione, cessano di produrre effetti in occasione della prima assemblea generale che segue la chiusura dell'offerta.

A tal fine, l'offerente deve avere il diritto di convocare un'assemblea generale a breve termine, a condizione che questa assemblea non si tenga meno di due settimane dopo la sua notifica.

5. I paragrafi 2 e 3 non si applicano ai titoli senza diritto di voto che comportano vantaggi pecuniari specifici.

Articolo 12

Altre norme applicabili allo svolgimento delle offerte

Inoltre, gli Stati membri prevedono norme sullo svolgimento delle offerte che disciplinino almeno i seguenti aspetti:

a) decadenza dell'offerta;

b) revisione delle offerte;

c) offerte concorrenti;

d) pubblicazione dei risultati delle offerte;

e) irrevocabilità dell'offerta e condizioni ammesse.

Articolo 13

Informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori

Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, l'informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori della società offerente e della società emittente sono disciplinate dalle disposizioni nazionali pertinenti, ed in particolare da quelle adottate in applicazione delle direttive 94/45/CE, 98/59/CE e 2002/14/CE.

Articolo 14

Cessione obbligatoria

1. Gli Stati membri provvedono a che, a seguito di un'offerta indirizzata a tutti i possessori di titoli della società emittente e riguardante la totalità dei loro titoli, un offerente possa esigere dai possessori dei titoli restanti che gli vendano tali titoli ad un giusto prezzo, in uno dei due casi seguenti:

a) quando detiene titoli che rappresentano almeno il 90 % del capitale sociale della società emittente;

b) quando ha acquisito, tramite accettazione dell'offerta, titoli che rappresentano almeno il 90 % del capitale sociale che è oggetto dell'offerta.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, gli Stati membri possono fissare una soglia più elevata ma non superiore al 95 % del capitale sociale.

2. Gli Stati membri provvedono a che vigano norme che permettono di calcolare quando è raggiunta la soglia.

Quando la società emittente ha molte categorie di azioni, la regola di cui al paragrafo 1 si applica separatamente in ogni categoria.

3. Gli Stati membri provvedono a che sia garantito un giusto prezzo. Questo prezzo deve assumere la stessa forma della contropartita dell'offerta.

A seguito di un'offerta volontaria, il prezzo è ritenuto giusto se corrisponde alla contropartita dell'offerta e se l'offerente ha acquisito, tramite accettazione dell'offerta, titoli che rappresentano almeno il 90 % del capitale sociale al quale l'offerta era indirizzata.

A seguito di un'offerta obbligatoria, la contropartita dell'offerta è ritenuta giusta.

4. Nei due casi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), la presunzione di giusto prezzo si applica soltanto se il diritto di esigere la cessione obbligatoria è esercitato durante un periodo di tre mesi dopo la scadenza del termine entro il quale l'offerta deve essere accettata. In tutti gli altri casi, il prezzo deve essere determinato da un esperto indipendente.

Articolo 15

Riscatto obbligatorio

1. Gli Stati membri provvedono a che, a seguito di un'offerta indirizzata a tutti i possessori di titoli della società emittente e riguardante la totalità dei loro titoli, un possessore di titoli di minoranza possa esigere dall'offerente che detiene almeno il 90 % del capitale sociale della società emittente di riacquistare i suoi titoli ad un giusto prezzo. Gli Stati membri possono fissare una soglia più elevata, ma non superiore al 95 % del capitale sociale.

Tuttavia, il diritto di esigere il riscatto obbligatorio non può essere esercitato quando la soglia scelta è stata raggiunta soltanto per un breve periodo.

2. Quando la società emittente ha molte categorie di azioni, la regola di cui al paragrafo 1 si applica separatamente in ogni categoria.

3. Il prezzo è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 3 e 4.

Articolo 16

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono il regime delle sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la data stabilita all'articolo 20, paragrafo 1, le disposizioni adottate a tal fine; qualsiasi successiva modifica ad esse apportate va comunicata quanto prima.

Articolo 17

Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato europeo dei valori mobiliari istituito con la decisione 2001/528/CE della Commissione ([1]).

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione prevista dall'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8 di detta decisione.

3. Il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è pari a tre mesi.

Articolo 18

Revisione

Cinque anni dopo la data stabilita all'articolo 20, paragrafo 1, la Commissione esamina e, se necessario, propone di rivedere l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 10 e l'articolo 11 in base all'esperienza acquisita nell'applicazione dei predetti articoli.

Articolo 19

Periodo di transizione

Gli Stati membri hanno facoltà di rinviare l'applicazione dell'articolo 9 per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data stabilita all'articolo 20, paragrafo 1, purché ne informino la Commissione al più tardi alla data stabilita all'articolo 20, paragrafo 1.

Articolo 20

Recepimento della direttiva

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1º gennaio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 22

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

([1]) GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato

(2003/C 45 E/02)

COM(2002) 548 def. — 2002/0242(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 7 ottobre 2002)

RELAZIONE

1. **Contesto**

1.1. Conformemente agli obiettivi definiti nel Quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di «uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia» nell'Unione europea [1], la Commissione europea presenta una proposta di direttiva «relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato». La proposta va ad integrare le iniziative già presentate in tema di immigrazione ai fini di lavoro subordinato o autonomo [2] e di ricongiungimento familiare [3], allo scopo di ravvicinare le legislazioni nazionali relative alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per instaurare una esaustiva cornice normativa che ne disciplini l'ammissione in funzione della finalità del soggiorno. È stato deciso di rinunciare a presentare una proposta relativa all'ammissione di cittadini di paesi terzi per motivi non contemplati dalle altre proposte di direttiva, che avrebbe costituito il parallelo della direttiva 90/34/CEE del 28 giugno 1990 «relativa al diritto di soggiorno» [4] dei cittadini comunitari che non beneficiano di tale diritto in forza di altre disposizioni del diritto comunitario. Appare infatti che, in questa fase del processo di ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di immigrazione, l'ammissione di un numero limitato di persone interessate da tale categoria può essere adeguatamente disciplinata dagli Stati membri con disposizioni di diritto interno. Se in futuro si avvertisse la necessità di norme comuni in materia, la Commissione si riserva la possibilità di fare ricorso al suo diritto di iniziativa per completare la cornice legislativa comunitaria. La Commissione ha così presentato, per quanto attiene alle misure relative alla politica d'immigrazione, tutte le proposte necessarie all'attuazione dell'articolo 63, paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea come modificato dal trattato di Amsterdam. Ha in tal modo adempiuto al mandato conferitole a questo proposito dal Consiglio europeo di Tampere che, al punto 20 delle conclusioni approvate il 15 ed il 16 ottobre 1999, «riconosce la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi (. . .). A tal fine, esso chiede al Consiglio decisioni rapide, sulla base di proposte della Commissione».

1.2. La migrazione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato presenta la peculiare caratteristica di essere, da un lato, temporanea per definizione, e, dall'altro, indipendente dalla situazione del mercato del lavoro nello Stato ospitante. Essa costituisce inoltre una forma di reciproco arricchimento, che è evidente per i migranti direttamente interessati, ma è altresì valido tanto per lo Stato d'origine che per lo Stato ospitante, e favorisce in modo generale una maggiore reciproca comprensione tra culture. L'ammissione di cittadini di paesi terzi ai fini di formazione professionale è pertanto tradizionalmente vista con favore, in particolare quella degli studenti dell'insegnamento superiore, come si evince dalla Risoluzione «sull'ammissione di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri a fini di studio» [5] adottata dal Consiglio dei Ministri il 30 novembre 1994 nell'ambito della cooperazione nei settori della Giustizia e degli affari interni realizzata dal trattato di Maastricht. Alcuni Stati membri attuano del resto politiche che sempre più frequentemente attraggono studenti dai paesi terzi.

---

[1] Aggiornamento semestrale, relativo al I semestre 2002, COM(2002) 261, pag. 23.

[2] Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo [COM(2001) 386].

[3] Proposta di direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare [COM(1999) 638] e proposte modificate di direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare [COM(2000) 624 e COM(2002) 225].

[4] GU L 180 del 13.7.1990, pag. 26.

[5] GU C 274 del 19.9.1996, pag. 10.

1.3. Il numero di studenti che beneficiano di scambi internazionali non è mai stato così elevato e la domanda di insegnamento internazionale e di mobilità degli studenti cresce costantemente. Uno degli obiettivi dell'azione della Comunità europea nel settore dell'istruzione e delle relazioni esterne consiste nel promuovere l'immagine dell'insieme degli Stati membri come centro mondiale di eccellenza per l'insegnamento, e nel contribuire ad una maggiore condivisione del sapere nel mondo e diffondere così valori che le sono propri, quali i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto. Nella dichiarazione comune di Bologna del 19 giugno 1999, i Ministri dell'educazione dei ventinove Stati europei hanno dichiarato che «la vitalità e l'efficacia di una civiltà si misurano sempre dal grado di irraggiamento culturale verso altri paesi. Dobbiamo fare in modo che il sistema europeo d'insegnamento superiore eserciti nel mondo intero un'attrattiva degna delle sue straordinarie tradizioni culturali e scientifiche». Come dimostrato da alcune esperienze, l'ammissione di numerosi cittadini di paesi terzi negli istituti di insegnamento europei, soprattutto a livello di master e di dottorato, può a sua volta esercitare un effetto positivo sul dinamismo dei sistemi di formazione in Europa. Gli istituti sono infatti spronati ad elaborare con sempre maggiore frequenza programmi di elevata qualità, adeguati alla domanda d'internazionalizzazione dell'insegnamento ed alla crescente mobilità degli studenti. La presente proposta di direttiva è stata concepita in modo da contribuire al conseguimento di tali obiettivi attraverso il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi ai fini di studio, che ne favorirebbe l'ammissione. La proposta contribuisce in questo modo indirettamente all'obiettivo di sviluppo di un'istruzione di qualità, enunciato all'articolo 149 del trattato che istituisce la Comunità europea e diventa, assieme alla proposta intesa a stabilire il programma Erasmus World ([1]), un elemento della strategia volta a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in materia di insegnamento superiore proposta dalla Commissione nella comunicazione del 18 luglio 2001 ([2]).

1.4. Molti Stati membri offrono sempre più spesso ad alcuni cittadini di paesi terzi la possibilità di restare come lavoratori al termine della loro formazione, almeno per un periodo limitato, in modo da colmare l'eventuale fabbisogno di manodopera qualificata del mercato nazionale del lavoro. Un passaggio dallo status di studente a quello di lavoratore è previsto per i cittadini di paesi terzi dalla proposta di direttiva relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo ([3]), il cui articolo 5 autorizza la richiesta di un permesso di soggiorno «direttamente nel territorio di questo Stato membro se il richiedente è già residente o si trova legalmente in tale territorio». La volontà di favorire l'ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio richiede tuttavia che siano adottate dall'Unione e dagli Stati membri misure di accompagnamento intese ad evitare che si alimenti il fenomeno della fuga dei cervelli dal Sud verso il Nord del mondo, che ha già assunto proporzioni senza precedenti. Tali misure di accompagnamento sono previste nell'ambito del partenariato con i paesi d'origine, che le conclusioni del vertice di Tampere elencano fra gli elementi necessari per una politica migratoria globale; esse dovranno prioritariamente mirare ad attuare l'impegno assunto dalla Comunità e dagli Stati membri con l'articolo 13, paragrafo 4, comma 3 dell'accordo di Cotonou del 23 giugno 2000, ovvero assicurare che i programmi di cooperazione nazionali e regionali in materia di formazione in uno Stato membro siano orientati all'inserimento professionale dei cittadini dei paesi ACP nel loro paese d'origine.

1.5. La volontà di favorire l'ingresso di cittadini di paesi terzi ai fini di studio, formazione professionale o volontariato deve sempre essere accompagnata da una costante attenzione al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. La proposta contiene a questo riguardo disposizioni di portata sufficientemente ampia, che lasciano agli Stati membri il margine di manovra necessario per rifiutare l'ammissione o porre termine al soggiorno di un cittadino di paesi terzi che costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica (articoli 5 e 15, paragrafo 2). Il fatto che i vari tipi di permesso di soggiorno contemplati dalla presente proposta abbiano, salvo eccezioni, una validità massima di un anno o debbano generalmente essere rinnovati di anno in anno, favorirà l'esercizio di un controllo rigoroso da parte degli Stati membri.

([1]) Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione coi paesi terzi (Erasmus World) (2004-2008). COM(2002) 401.

([2]) COM(2001) 385.

([3]) COM(2001) 386.

2. **Origine della proposta e compatibilità con le altre iniziative della Commissione**

2.1. L'oggetto della presente proposta di direttiva è già stato trattato in passato, in tutto o in parte, da alcuni testi o iniziative avviate a livello europeo. Oltre alla risoluzione sull'ammissione di cittadini di paesi terzi allo scopo di studi adottata dal Consiglio dei Ministri nel 1994 (si veda sopra punto 1.2.), la proposta di atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa alle norme di ammissione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, adottata dalla Commissione nel 1997 ([1]), comprendeva disposizioni relative all'ammissione ai fini di studio e di formazione professionale ed anche per altri motivi, ma l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam ne ha precluso il seguito.

2.2. Come contributo alle riflessioni che hanno preceduto l'elaborazione della presente proposta di direttiva, la Commissione ha commissionato uno studio di diritto comparato all'International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). I risultati sono stati pubblicati nel 2001 con il titolo «Admission of third country nationals to an EU Member State for the purposes of study or vocational training and admission of persons not gainfully employed» dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europea. La Commissione ha inoltre condotto numerose consultazioni nell'ambito dei lavori preparatori della presente proposta sulla base di una nota interna di discussione. Oltre a consultazioni bilaterali con delegazioni composte da funzionari delle amministrazioni degli Stati membri, sono stati anche raccolti a livello europeo ed in ciascuno Stato membro i pareri di molte organizzazioni rappresentative nel settore dell'istruzione, della formazione professionale, del volontariato e delle migrazioni, nonché quelli delle parti sociali. Sotto molti aspetti, i risultati di questi lavori hanno permesso di arricchire o migliorare sostanzialmente il contenuto della proposta.

3. **Obiettivi e breve descrizione delle disposizioni della proposta**

3.1. La proposta distingue quattro categorie di cittadini di paesi terzi: gli studenti di livello universitario, gli alunni dell'istruzione secondaria, i tirocinanti non retribuiti e i volontari. L'ammissione ai fini di studio riguarda soprattutto l'insegnamento superiore, per la ben nota ragione che è a questo livello che la mobilità internazionale degli studenti è più frequente, mentre l'ammissione ai fini di formazione professionale verte sull'acquisizione di competenze professionali presso un'impresa privata o pubblica o un ente di formazione professionale pubblico o privato. La proposta di direttiva contiene disposizioni volte a promuovere lo scambio per alunni delle scuole superiori tra l'Unione europea ed i paesi terzi nell'intento di stimolare la scoperta della cultura europea da parte dei giovani dei paesi terzi, soprattutto perché essi potrebbero voler ritornare nello Stato membro che li ha accolti per proseguire gli studi universitari. La proposta contiene anche disposizioni applicabili ai volontari, che incontrano in alcuni casi difficoltà ad ottenere un permesso di soggiorno perché, non essendo né lavoratori (giacché manca l'elemento della retribuzione), né studenti (in mancanza d'iscrizione ad un istituto di insegnamento), non sono riconducibili a nessuna specifica categoria di migranti.

3.2. Oltre alle condizioni d'ammissione generali, la proposta definisce le condizioni d'ammissione specifiche per ciascuna delle quattro categorie. Per tali categorie, le condizioni sono state redatte nel modo più oggettivo possibile, così da favorire l'ammissione delle persone interessate per le finalità di cui ai punti 1.2 e 1.3, pur preservando il potere discrezionale degli Stati membri. Il principale criterio per l'ammissione di cittadini di paesi terzi per studio, formazione professionale o volontariato deve essere, oltre alla dimostrazione che dispongono di risorse sufficienti per sopperire alle proprie necessità durante il soggiorno, rispettivamente l'ammissione in un istituto di insegnamento, la partecipazione ad un programma di scambio tra scuole, la firma di una convenzione di formazione professionale e la partecipazione ad un programma di volontariato. Per quanto concerne la condizione relativa alla disponibilità di risorse degli studenti e dei tirocinanti si propone che gli Stati membri rendano pubblica l'entità minima delle risorse finanziarie mensili richieste. Le risorse degli studenti di scuola superiore e dei volontari devono invece essere assicurate, rispettivamente, dalla famiglia d'accoglienza o dall'organizzazione che attua il programma di volontariato, la quale deve sopperire alle loro necessità.

([1]) GU C 337 del 7.11.1997, pag. 9.

3.3. La mobilità degli studenti tra Stati membri deve essere agevolata affinché l'Unione europea possa partecipare alla realtà di una sempre crescente internazionalizzazione dell'istruzione. Al riguardo occorre distinguere tra due situazioni: da un lato, quella dei cittadini di paesi terzi ammessi nell'Unione europea per motivi di studio, ai quali l'articolo 7 della presente proposta di direttiva riconosce, a specifiche condizioni, dopo essere stati ammessi una prima volta da uno Stato membro, il diritto di soggiorno in un altro Stato membro per proseguire parte del ciclo di studi intrapreso o per completarlo con un nuovo programma di studi; dall'altro, quella dei cittadini di paesi terzi che risiedono già nell'Unione europea, per i quali la presente proposta non trova applicazione perché la proposta di direttiva relativa allo status dei cittadini di paesi terzi residenti di lungo periodo dispone, all'articolo 16, paragrafo 1, che una volta acquisito lo status di residente di lungo periodo (ovvero dopo cinque anni di soggiorno legale ed ininterrotto), essi godono del diritto di soggiornare in un altro Stato membro per seguire studi o una formazione professionale. La proposta contiene inoltre una disposizione intesa a facilitare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi che partecipano a programmi comunitari volti ad incoraggiare la mobilità verso o all'interno dell'Unione europea (cfr. l'articolo 5, paragrafo 2).

3.4. In considerazione del costo di una formazione e del fatto che sempre più spesso gli interessati devono lavorare per contribuire al loro finanziamento, la proposta accorda in genere agli studenti, ed eventualmente ai tirocinanti non retribuiti, un accesso limitato al mercato del lavoro per un numero di ore di lavoro massimo autorizzato, stabilito da ciascuno Stato membro tra le 10 e 20 ore alla settimana, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di richiedere alle persone interessate una dichiarazione circa l'esercizio della loro attività lavorativa, in modo da facilitare il controllo del limite imposto.

3.5. La proposta contiene anche un certo numero di disposizioni di ordine procedurale. Giova osservare in particolare che essa autorizza i richiedenti a presentare in loco una domanda di permesso di soggiorno, ad esclusione dei titolari di visti di breve soggiorno. Oltre al termine massimo previsto per il rilascio dei permessi di soggiorno e visti che è generalmente di 90 giorni, nel caso di una pratica completa, la proposta fornisce la base affinché le buone prassi adottate da alcuni Stati membri intese ad accelerare le procedure d'ammissione degli studenti e degli alunni di scuola secondaria possano essere generalizzate a tutta l'Unione europea, grazie a convenzioni sottoscritte tra l'autorità degli Stati membri competente in materia d'immigrazione da un lato, e gli istituti d'istruzione o le organizzazioni che attuano programmi di scambio per alunni, dall'altra. Al fine di promuovere nei paesi terzi le possibilità d'istruzione e di formazione professionale offerte in Europa, viene chiesto agli Stati membri di compiere uno sforzo supplementare di trasparenza affinché i cittadini di paesi terzi possano accedere nel loro paese d'origine ad informazioni sugli istituti e programmi d'insegnamento o di formazione professionale disponibili negli Stati membri dell'Unione europea e sulle condizioni e procedure d'ingresso nel territorio dello Stato membro interessato.

4. **Scelta della base giuridica**

4.1. La base giuridica della proposta è stata determinata con riferimento al suo oggetto: regolare le condizioni e procedure d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che si recano negli Stati membri per motivi di studio, di formazione professionale o di volontariato. La proposta non verte quindi sulle condizioni d'ammissione negli istituti d'istruzione o negli enti di formazione professionale, che restano di competenza degli Stati membri e, eventualmente, degli istituti, enti o imprese interessati. La presente proposta non obbliga pertanto gli Stati membri ad aprire ai cittadini di paesi terzi il loro sistema nazionale d'insegnamento o di formazione professionale, se ciò non è previsto, né a creare gli enti o le attività di formazione professionale di cui parla la presente direttiva (ad esempio i tirocini di formazione all'interno di un'impresa). Conformemente alle modifiche introdotte con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam il 1º maggio 1999, l'articolo 63, paragrafo 3), lettera a) e paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea è stato assunto quale base giuridica; l'articolo dispone infatti che il Consiglio adotta misure in materia di politica dell'immigrazione nei settori seguenti: «a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare».

4.2. La presente proposta deve pertanto essere adottata con la procedura di cui all'articolo 67 del trattato che istituisce la Comunità europea: il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo. Trattandosi di una direttiva basata sul titolo IV del trattato, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, che non è pertanto vincolante né applicabile in detto paese, in forza degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. La presente direttiva non è applicabile nemmeno nel Regno Unito e in Irlanda a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, a meno che questi Stati non decidano altrimenti secondo le modalità stabilite nel protocollo.

5. **Sussidiarietà e proporzionalità**

5.1. La Comunità europea non ha competenza esclusiva nei settori che rientrano nell'ambito del titolo IV «Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone» del trattato CE e può pertanto intervenire, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario; l'azione della Comunità non può comunque trascendere quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato. La direttiva proposta si conforma a questi criteri.

5.2. Le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio o di formazione professionale presentano attualmente grandi disparità tra gli Stati membri. L'obiettivo primario della presente direttiva, ovvero la creazione di una cornice giuridica armonizzata a livello della Comunità per le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che si recano negli Stati membri per le finalità menzionate e per periodi superiori a tre mesi, nonché le procedure di rilascio da parte degli Stati membri dei relativi permessi di soggiorno e dei visti, non può essere realizzato adeguatamente dagli Stati membri. Inoltre, la promozione dell'Unione europea nel suo insieme come centro mondiale d'eccellenza per gli studi e la formazione professionale — alla quale la presente proposta contribuisce — può ovviamente essere meglio realizzata a livello comunitario che a livello nazionale.

5.3. Lo strumento proposto è la direttiva, che stabilisce principi generali ma lascia gli Stati membri che ne sono i destinatari liberi di scegliere la forma ed i mezzi più adeguati per l'attuazione di tali principi nel proprio ordinamento giuridico interno e nel contesto nazionale. La proposta rinvia alla regolamentazione o alla prassi amministrativa dello Stato membro interessato per quanto attiene alla definizione delle nozioni d'istituto di insegnamento superiore, professionale, secondario e di ente di formazione professionale, nonché per i criteri relativi al loro eventuale riconoscimento, dichiarazione, autorizzazione ... così come per l'individuazione degli organismi e programmi di insegnamento linguistico ai quali i cittadini di paesi terzi possono richiedere l'ammissione. Alcune condizioni, quali la prova del pagamento dei diritti d'iscrizione dovuti all'istituto di insegnamento o di formazione professionale e delle tasse per il trattamento delle domande di permesso di soggiorno o le conoscenze linguistiche dei richiedenti il permesso di soggiorno, non sono rese obbligatorie ma lasciate alla discrezionalità degli Stati membri [articolo 5, paragrafo 1, lettera d, articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e d), ed articolo 9, lettera c)]. È stato anche tenuto conto del fatto che in alcuni Stati le persone beneficiano automaticamente di un'assicurazione per malattia in seguito all'iscrizione presso un istituto di insegnamento (articolo 6, paragrafo 2). Infine, la direttiva non stabilisce l'entità delle risorse finanziarie di cui gli studenti ed i tirocinanti non retribuiti devono disporre per essere ammessi, e gli Stati membri sono tenuti soltanto a rendere pubblico l'importo minimo che reputeranno necessario. Sempre ai fini della flessibilità, la direttiva lascia alla discrezionalità degli Stati membri anche altre condizioni (ad esempio quelle relative ai limiti d'età degli alunni e dei volontari). Anche per quanto riguarda le procedure accelerate, la direttiva si limita ad instaurare una cornice convenzionale nella quale l'autorità competente degli Stati membri e gli istituti di insegnamento o le organizzazioni che attuano programmi di scambio tra scuole potranno fissare di comune accordo le modalità di rilascio dei permessi di soggiorno e visti, in particolare i termini più brevi di rilascio applicabili in questo contesto.

COMMENTO DEGLI ARTICOLI

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

L'oggetto della presente proposta è definire le condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi che si recano nel territorio degli Stati membri per motivi di studio, di formazione professionale o di volontariato, nonché le norme applicabili alle procedure di rilascio dei permessi di soggiorno.

Articolo 2

Questa disposizione definisce, ove necessario, i termini e le espressioni che ricorrono nella proposta. Dette definizioni si ispirano direttamente a quelle già utilizzate in vari strumenti di diritto comunitario in vigore.

a) «Cittadino di paesi terzi»: la definizione si applica alle persone che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea, compresi gli apolidi.

b) «Studente»: una persona ammessa in un istituto di insegnamento superiore. Atteso che la proposta di direttiva si applica in maniera generale all'ingresso e soggiorno ai fini di formazione professionale, nel campo d'applicazione della proposta di direttiva è stata inserita anche l'istruzione di tipo professionale, che rappresenta una modalità diffusa di formazione professionale della quale i cittadini di paesi terzi possono beneficiare quando non sia prevista nel loro paese d'origine, benché non si tratti di insegnamento di livello superiore. Per contro, al di fuori dell'insegnamento professionale, la proposta di direttiva non trova applicazione ai cittadini di paesi terzi che intendono seguire uno studio a livello inferiore d'istruzione, ad eccezione degli alunni delle scuole secondarie che partecipano a programmi di scambio.

c) «Programma di studi»: un programma di insegnamento a tempo pieno; ne sono quindi esclusi i corsi serali, per i quali gli Stati membri non rilasciano in genere permessi di soggiorno per studio ai cittadini di paesi terzi. Inoltre, la formazione deve essere seguita in vista del conseguimento di un diploma, titolo o certificato che ne sancisce il completamento; sono pertanto escluse le persone che seguono corsi soltanto in qualità di uditore.

d) «Alunno»: una persona ammessa in un istituto d'istruzione secondaria. Per quanto riguarda questa categoria di persone, la proposta di direttiva si applica unicamente alla mobilità organizzata nell'ambito di programmi di scambio tra scuole gestiti da organizzazioni specializzate, che sono state abilitate a tal fine dallo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e non alla mobilità individuale degli alunni, che continuerà ad essere disciplinata dal diritto interno degli Stati membri.

e) «Tirocinante non retribuito»: una persona che segue una formazione professionale non retribuita in base ad una convenzione di formazione di cui all'articolo 9, lettera a).

f) «Formazione professionale»: qualsiasi forma di formazione professionale, purché a tempo pieno, comprendente sia la formazione professionale di base volta all'acquisizione di una competenza professionale, il perfezionamento professionale volto al miglioramento delle capacità professionali (riorientamento professionale o specializzazione), sia la riconversione professionale. Gli enti presso i quali è possibile seguire una formazione sono stati definiti in termini ampi giacché la disparità dei sistemi di formazione professionale degli Stati membri è ancora maggiore di quella relativa ai sistemi di insegnamento: da un lato, si trovano enti di formazione professionale pubblici e privati, riconosciuti o finanziati da uno Stato membro secondo la regolamentazione o prassi amministrativa nazionale, ad eccezione degli organismi assimilati ad istituti di istruzione ai sensi della lettera g), dall'altra vi sono le imprese del settore privato o pubblico, indipendentemente dal loro status giuridico, dimensione o settore di attività, ivi comprese quelle che non perseguono fini di lucro.

g) «Istituto»: rientrano in questa categoria gli istituti di insegnamento sia pubblici che privati, purché riconosciuti o finanziati dagli Stati membri. Si rinvia, tanto per la definizione degli istituti che fanno parte dell'insegnamento superiore, dell'insegnamento professionale e dell'istruzione secondaria, che per le modalità di accreditamento (nel senso ampio di riconoscimento, o di dichiarazione presso l'autorità competente), al diritto nazionale o alle prassi amministrative di ciascuno Stato membro, come avviene di solito negli atti di diritto comunitario in materia di politica d'istruzione o di formazione professionale della Comunità [si veda ad esempio la decisione n. 253/2000 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 gennaio 2000 che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate» [1]]. La proposta assimila gli enti di formazione professionale agli istituti di insegnamento quando dispensano corsi alle persone iscritte. Ciò vale per taluni enti (chiamati a volte «scuole professionali» in alcuni Stati membri) che, per varie ragioni (soprattutto perché non dipendono dal Ministero dell'istruzione), non sono formalmente considerati istituti d'insegnamento. In realtà, non c'è motivo di trattare tali enti diversamente dagli istituti di insegnamento, atteso che svolgono la medesima attività e che il rapporto che li lega alle persone che li frequentano è basato su un'iscrizione a corsi e non sulla firma di una convenzione di formazione, come nel caso dei tirocinanti non retribuiti.

h) «Programma di volontariato»: la definizione si ispira alla decisione n. 1686/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 che stabilisce il programma d'azione comunitaria «Servizio volontario europeo per i giovani» [2] e alla convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2000 «relativa alla promozione di un servizio volontario transnazionale a lungo termine per i giovani». Un volontario è una persona che svolge un'attività pratica per fini di solidarietà verso gli altri e con una finalità di arricchimento personale. Né la persona, né l'organizzazione nell'ambito della quale essa opera possono perseguire alcun fine di lucro ed il volontario non può ricevere alcuna retribuzione; non sono considerati tali i benefici in natura ed il denaro che riceve per le piccole spese.

Articolo 3

1. Esistono altri strumenti che disciplinano le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi ai fini contemplati dalla presente proposta. Con la presente direttiva la Commissione non intende derogare a tali strumenti, le cui disposizioni continueranno ad applicarsi ai cittadini di paesi terzi interessati quando risultino più favorevoli.

2. Il paragrafo consente agli Stati membri di mantenere in vigore o introdurre disposizioni più favorevoli di diritto interno, purché compatibili con la presente direttiva. È il caso, ad esempio, di disposizioni che estendono ai cittadini di paesi terzi di cui alla presente direttiva il beneficio del principio di non discriminazione sulla base della cittadinanza in relazione ad alcuni diritti.

3. Questo paragrafo esclude alcune specifiche categorie di persone dall'ambito della direttiva:

   a) i richiedenti asilo e le persone che godono di protezione temporanea o sussidiaria; ciò non significa che sia negato loro il diritto all'istruzione o alla formazione professionale, che è disciplinato dalle pertinenti (proposte di) direttive, bensì implica che tali persone non potranno avvalersi della presente direttiva per presentare una domanda intesa a modificare il loro status (ad esempio dallo status di richiedente asilo a quello di studente); tali cambiamenti possono avvenire soltanto in forza di disposizioni più favorevoli di diritto interno dei singoli Stati membri;

   b) i cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione che ha esercitato il diritto di libera circolazione all'interno della Comunità europea, i quali sono esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva perché godono indirettamente del diritto di libera circolazione riconosciuto ai cittadini comunitari;

[1] GU L 28 del 3.2.2000, pag. 15.
[2] GU L 214 del 31.7.1998, pag. 1.

c) i cittadini di paesi terzi che godono dello status di residente di lungo periodo in uno Stato membro, poiché l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) della proposta di direttiva relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo prevede che sia riconosciuto loro un diritto di soggiorno negli altri Stati membri per seguire studi o una formazione professionale.

Capo II

Condizioni di ingresso e di soggiorno

Articolo 4

Questa disposizione vuole garantire una effettiva applicazione del ravvicinamento delle legislazioni nazionali che la presente proposta di direttiva pone in essere, disponendo che gli Stati membri ammettono nel proprio territorio i cittadini di paesi terzi che rientrano nel suo campo d'applicazione soltanto se l'idoneo permesso di soggiorno è stato rilasciato in conformità delle sue disposizioni.

Articolo 5

1. Questa disposizione stabilisce le condizioni generali d'ammissione che i cittadini di paesi terzi interessati dalla presente proposta devono in tutti i casi soddisfare, in aggiunta alle condizioni specifiche per la categoria di appartenenza, precisate rispettivamente agli articoli 6, 7, 8, 9 o 10:

   a) in aggiunta ai consueti documenti validi per l'espatrio (passaporto o documento di viaggio equipollente), è previsto che i minori ai sensi della legislazione dello Stato membro ospitante siano in possesso dell'autorizzazione dei genitori per il soggiorno in questione;

   b) questa condizione è ripresa perché costituisce un criterio fondamentale, alla stregua di quanto previsto per la maggior parte dei beneficiari della libera circolazione delle persone in Europa;

   c) questa tradizionale condizione del diritto degli stranieri è stata formulata in modo flessibile, lasciando agli Stati membri il compito di stabilire quali siano i documenti o le verifiche necessari, in modo da non imporre requisiti (come ad esempio la produzione di un certificato di buona condotta o di un estratto del casellario giudiziario) riferiti allo Stato terzo, nel quale può essere difficile ottenerli, se non impossibile laddove i documenti richiesti non esistano.

   d) per ragioni di flessibilità, questa condizione non è stata resa obbligatoria e sarà imposta come prerequisito ai fini dell'ammissione soltanto dagli Stati membri che lo desiderano.

2. La disposizione intende logicamente facilitare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi quando partecipano a programmi comunitari, quali il programma Socrate nel settore dell'educazione, Leonardo da Vinci nel settore della formazione professionale, Gioventù con riferimento al volontariato o ancora altri programmi più specifici (ad esempio Alpha e Alban per l'America latina, Scholarship 2000 per la Cina, . . .). Essa è destinata ad assumere ancora maggior rilievo, tanto più che la Commissione propone di creare un nuovo programma comunitario «Erasmus World» inteso a favorire, tramite la concessione di borse di studio, l'ammissione negli Stati membri di cittadini di paesi terzi per motivi di studio [1]. Agevolare il rilascio dei permessi di soggiorno e, eventualmente, dei visti, richiede in particolare che gli Stati membri provvedano affinché essi siano rilasciati in tempo utile per permettere loro di partecipare senza indugio alle attività dei programmi comunitari. A norma dell'articolo 7, paragrafo 4 della presente proposta e dell'articolo 16 della proposta di direttiva relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo, questa disposizione si applicherà soltanto ai cittadini di paesi terzi (in particolare quelli dei paesi candidati) che chiedono l'ammissione in uno Stato membro per la prima volta e a coloro che risiedono in uno Stato membro ed intendono formarsi in un altro Stato membro prima di potere beneficiare dello status di residente di lungo periodo.

---

[1] Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione coi paesi terzi (Erasmus World) (2004-2008) [Documento COM(2002) 401].

Articolo 6

1. Questa disposizione stabilisce le condizioni specifiche per l'ammissione di cittadini di paesi terzi ai fini di studio.

   a) La prima condizione di base è essere stati ammessi in un istituto di insegnamento superiore o professionale ai sensi dell'articolo 2, lettera g), per seguire il programma di studi di cui all'articolo 2, lettera c). L'ammissione in un istituto costituisce un requisito preliminare al rilascio del permesso di soggiorno. La condizione che i cittadini di paesi terzi devono soddisfare al momento del rilascio del permesso o del visto è di essere ammessi, e non di dover comprovare l'avvenuta iscrizione, giacché le ricevute d'iscrizione sono spesso rilasciate soltanto quando lo studente già si trova nel territorio dello Stato ospitante. Lo studente potrà quindi comprovare l'adempimento di tale condizione presentando una lettera d'ammissione definitiva, senza dovere produrre un certificato d'iscrizione. La disposizione permette anche di autorizzare provvisoriamente il soggiorno di cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi da un istituto con riserva del superamento di un esame d'ammissione o dell'ottenimento di una dichiarazione di equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero.

   b) La seconda condizione concerne le risorse finanziarie di cui gli studenti devono disporre per poter entrare e soggiornare nel territorio degli Stati membri. Gli studenti devono dimostrare che potranno disporre per tutto il periodo di soggiorno di risorse sufficienti a coprire le spese di sussistenza, di studio e di rientro nel paese di origine. La disposizione è stata redatta in maniera flessibile in modo da lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere con quali modalità gli studenti potranno comprovare l'adempimento di questa condizione. La direttiva non stabilisce alcun importo minimo, giacché tale determinazione sarà oggetto di una decisione spettante a ciascuno Stato membro, il quale stabilirà l'entità delle risorse di cui debba generalmente disporre una persona che segua degli studi nel suo territorio. L'importo stabilito costituirà una soglia di riferimento, a fronte della quale la domanda presentata da ciascun candidato sarà valutata in base alla sua situazione personale (ad esempio la possibilità del richiedente di beneficiare di un alloggio universitario versando un affitto modesto, di risorse in natura quali l'alloggio o il vitto di cui il candidato può beneficiare gratuitamente presso suoi familiari che risiedono già legalmente nel territorio dello Stato membro interessato, . . .). A partire dal primo rinnovo del permesso di soggiorno per studio, gli Stati membri tengono conto delle risorse che lo studente può parzialmente ottenere durante il suo soggiorno grazie all'esercizio di un'attività lavorativa, nei limiti previsti dall'articolo 18.

   c) e d) Le ultime due condizioni, cioè una sufficiente conoscenza della lingua in cui si svolge il programma di studi o di formazione professionale seguito dallo studente ed il pagamento preliminare dei diritti d'iscrizione dovuti all'istituto di insegnamento, non sono rese obbligatorie, giacché, per motivi di flessibilità, il relativo obbligo è lasciato alla discrezionalità del singolo Stato membro.

2. In alcuni Stati, le persone che frequentano un istituto di insegnamento sono automaticamente coperte da tale assicurazione per il fatto stesso di essere iscritti. Questo paragrafo mira a precisare la loro situazione per quanto riguarda la condizione della copertura assicurativa per malattia che figura tra le condizioni d'ammissione generali citate all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

3. Questo paragrafo riguarda i corsi d'insegnamento linguistico ai quali i cittadini di paesi terzi possono chiedere l'ammissione. Questa forma d'insegnamento è caratterizzata da grande disparità sia per quanto riguarda gli organizzatori (in alcuni casi si tratta di società commerciali) sia sotto l'aspetto della durata dei programmi (molti non sono a tempo pieno). Vista tale situazione, sembra ragionevole lasciare agli Stati membri il compito di stabilire i programmi d'insegnamento e gli organismi erogatori che intendono prendere in considerazione al fine di ammettere cittadini di paesi terzi nel loro territorio per motivi di studio.

Articolo 7

Questo articolo inteso a far fronte alla crescente domanda di mobilità degli studenti si applica soltanto a coloro che sono stati ammessi in uno Stato membro con la qualifica di studente e non ai cittadini di paesi terzi che soggiornano per altro motivo e che potranno avvalersi, se intendono studiare o seguire una formazione professionale in uno Stato membro diverso da quello di soggiorno, dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) della proposta di direttiva relativa allo status dei cittadini di paesi terzi residenti di lungo periodo. Il permesso di soggiorno per studio rilasciato in forza della presente direttiva fa sorgere in capo al suo titolare un diritto al soggiorno nello Stato membro nel quale egli desidera proseguire gli studi, sempre che siano soddisfatte, oltre alle condizioni specifiche previste dalla presente disposizione, le condizioni generali e specifiche d'ammissione stabilite agli articoli 5 e 6. Per limitare il rischio che la scadenza del permesso di soggiorno rilasciato dal primo Stato membro non coincida con l'inizio della validità del nuovo permesso di soggiorno nell'altro Stato membro, il termine per il rilascio è stato portato a 30 giorni.

Questo diritto al permesso di soggiorno è limitato ai casi in cui lo studente desidera proseguire per oltre tre mesi in un altro Stato membro una parte del suo programma di studi ed in seguito ritornare per completarlo nello Stato nel quale è stato inizialmente ammesso, oppure integrare il ciclo di studi già completato (il che suppone che siano state superate tutte le prove necessarie a tal fine) nello Stato in cui è stato inizialmente ammesso con un nuovo programma di studi in un altro Stato membro. Quest'ultima ipotesi non si applica agli studenti che intendono seguire un ciclo di studi che non presenta un sufficiente collegamento con gli studi già compiuti (sono pertanto esclusi coloro che intendono cambiare orientamento di studi); infatti in questo caso lo Stato membro interessato si riappropria del potere discrezionale di cui dispone in maniera generale in forza dell'articolo 6, paragrafo 1. Il diritto di soggiorno è anche limitato dalla possibilità accordata allo Stato membro di opporre allo studente un rifiuto motivato in base all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d) e agli articoli 15 e 16. In particolare, per evitare che lo studente che non progredisce sufficientemente negli studi tenti di aggirare l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera d), si prevede che l'interessato debba trasmettere allo Stato nel quale desidera proseguire gli studi un dossier che illustra in dettaglio il percorso accademico seguito (in particolare il numero di anni di studi compiuti ed i risultati successivi) assieme alla domanda di permesso di soggiorno e che lo Stato nel quale lo studente è stato già ammesso trasmetta su richiesta dell'altro Stato membro le informazioni relative al percorso accademico dello studente negli istituti ubicati nel suo territorio. Se lo studente desidera avviare un nuovo programma di studi in un altro Stato membro, si deve evincere chiaramente dal suo fascicolo che il secondo ciclo di studi è complementare a quello già completato nello Stato membro nel quale era stato inizialmente ammesso. L'insieme di tali condizioni consentirà di evitare che i cittadini di paesi terzi possano abusare del diritto di soggiorno accordato loro dalla presente disposizione prolungando in modo eccessivo il soggiorno nell'Unione europea avvalendosi dello status di studente.

Articolo 8

1. Questa disposizione riguarda gli alunni, ovvero i cittadini di paesi terzi che seguono studi secondari ai sensi della regolamentazione o della prassi amministrativa dello Stato membro interessato. Essa si applica unicamente alla mobilità organizzata nel quadro di programmi di scambio per alunni gestiti da organizzazioni specializzate e non alla mobilità individuale dell'alunno, che continuerà a essere disciplinata dal diritto interno degli Stati membri.

   a) Anche se la maggior parte dei giovani interessati ha in genere un'età compresa tra i 16 ed i 18 anni, per motivi di flessibilità la proposta lascia che sia il singolo Stato membro a determinare i limiti d'età degli alunni per ciò che lo riguarda;

   b) questa condizione è analoga a quanto previsto per gli studenti dell'istruzione superiore o professionale;

   c) questa condizione fondamentale è riferita alla partecipazione dell'alunno ad un programma di scambio tra scuole. Tale programma deve essere attuato da un'organizzazione accreditata, riconosciuta o dichiarata a tal fine nello Stato membro interessato secondo le modalità che esso stesso stabilisce.

   d) L'alunno deve comprovare che l'organizzazione responsabile del programma di scambio al quale partecipa, e non la famiglia di accoglienza di cui alla lettera e), assume l'intera responsabilità sul piano civile di sostenere, all'occorrenza, le spese di soggiorno, di studio e sanitarie dell'alunno durante tutto il periodo della sua permanenza, nonché le spese per il suo rientro, di modo che lo Stato ospitante possa rivolgersi a detta organizzazione per garanzia. L'obbligo di tale assunzione di responsabilità è giustificato dal fatto che non sono sottoposte a verifica le risorse economiche dell'alunno. La responsabilità assume inoltre particolare rilievo nell'ambito delle procedure accelerate di cui all'articolo 21 della presente proposta.

   e) Anche questa condizione concernente l'alloggio dell'alunno presso una famiglia è fondamentale. Infatti, l'accoglienza in famiglia è parte integrante degli obiettivi del soggiorno dell'alunno ed è intesa a fargli scoprire la cultura ed approfondire la conoscenza della lingua dello Stato interessato. La famiglia ospitante sarà selezionata conformemente alle regole del programma di scambio al quale l'alunno partecipa e potrà costituire uno dei criteri in base al quale lo Stato membro valuterà l'opportunità di rilasciare il permesso di soggiorno, in considerazione delle condizioni che esso stesso avrà stabilito in proposito.

2. La condizione di reciprocità intende permettere allo Stato membro, se lo desidera, di continuare ad attuare programmi di scambio tra scuole soltanto con i paesi terzi che offrono un'analoga possibilità ai propri studenti.

Articolo 9

Questa disposizione stabilisce le condizioni specifiche per l'ammissione di cittadini di paesi terzi ai fini della formazione professionale. Ai fini della presente direttiva, il concetto di formazione professionale deve intendersi in senso restrittivo, contrariamente all'interpretazione ampia datane dalla direttiva 93/96/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 relativa al diritto di soggiorno degli studenti [1]. Il termine utilizzato per designare le persone che seguono tale formazione è quello di «tirocinante», impiegato inizialmente dal Consiglio nella sua Risoluzione del 20 luglio 1994 «sulle limitazioni all'ammissione di cittadini extracomunitari nel territorio degli Stati membri per fini di occupazione» [2] ed in seguito dalla Commissione nella sua proposta di direttiva relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo.

a) La presente proposta di direttiva si applica ai tirocinanti non retribuiti, poiché i tirocinanti retribuiti rientrano già nella proposta di direttiva relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo. Oltre al criterio essenziale relativo all'assenza di retribuzione, la differenza tra le due categorie è riferita all'atto giuridico che vincola il tirocinante all'organismo presso il quale segue la formazione professionale. Nel caso del tirocinante che rientra nella presente proposta, tale atto giuridico è una convenzione di formazione, mentre i tirocinanti retribuiti sono vincolati da un contratto di lavoro di tipo particolare (ad esempio un contratto di formazione-lavoro). La convenzione di formazione deve essere approvata ove richiesto dallo Stato membro, come potrebbe avvenire in linea di principio per i tirocini svolti presso imprese e non in enti di formazione professionale già riconosciuti o finanziati dagli Stati membri. I benefici in natura, il rimborso al tirocinante di alcune spese sostenute o una modesta somma di denaro concessa per le piccole spese nonché a titolo di gratifica, non sono considerati retribuzione ai fini della presente direttiva. La verifica del rispetto delle condizioni d'ammissione da parte degli Stati membri garantirà segnatamente che i tirocinanti non retribuiti non siano impiegati al posto di lavoratori salariati. Per limitare al massimo questo rischio, la presente proposta limita tassativamente la durata del permesso di soggiorno rilasciato al tirocinante non retribuito (cfr. articolo 13).

b) Questa condizione relativa alle risorse è stata formulata in modo identico a quella prevista per gli studenti, fatti salvi gli adeguamenti necessari per il fatto che si applica ai tirocinanti che seguono una formazione professionale. Per il resto si richiamano i commenti dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

c) La condizione relativa alla conoscenza della lingua dello Stato membro ospitante è meno rigida rispetto a quanto previsto per gli studenti. Le conoscenze linguistiche necessarie al compimento di un corso di formazione professionale sono infatti minori di quelle richieste per seguire studi, e l'esperienza dimostra che molti tirocinanti perfezionano le loro conoscenze linguistiche durante il tirocinio stesso. Secondo i casi e sempre che sia richiesta dallo Stato membro interessato, tale iniziazione alla lingua può essere offerta al tirocinante prima della sua partenza o all'inizio del soggiorno se ha già una conoscenza elementare della lingua in questione.

Articolo 10

Questa disposizione stabilisce le condizioni specifiche per l'ammissione di cittadini di paesi terzi ai fini di un'attività di volontariato:

a) questa condizione è formulata in modo identico a quella relativa agli studenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a). Ad esempio, i limiti d'età per i volontari sono stati fissati tra i 18 ed i 25 anni sia nel programma d'azione comunitaria «Servizio volontario europeo per i giovani» sia nella convenzione del Consiglio d'Europa sulla «promozione di un servizio volontario transnazionale a lungo termine per i giovani».

---

[1] GU L 317 del 18.12.1993, pag. 59.

[2] GU C 274 del 19.9.1996, pag. 6.

b) Questa condizione fondamentale riguarda la partecipazione del cittadino di un paese terzo ad un programma di volontariato. Tale programma deve essere attuato nello Stato membro interessato da parte di un'organizzazione senza fine di lucro che persegue obiettivi d'interesse generale. L'organizzazione ospitante deve essere riconosciuta dallo Stato membro interessato secondo le modalità che esso stabilisce a tal fine. L'arrivo del volontario deve avvenire in base ad una convenzione sottoscritta tra l'interessato e l'organizzazione di accoglienza. Tale convenzione deve indicare con sufficiente precisione le mansioni che il volontario dovrà svolgere e l'orario cui sarà tenuto, affinché lo Stato membro interessato possa verificare che il previsto volontariato non nasconda attività che dovrebbero di norma formare oggetto di un contratto di lavoro. Deve anche indicare le condizioni di inquadramento di cui il volontario beneficerà nell'espletamento dei suoi compiti per risolvere le difficoltà che dovesse incontrare; ad esempio, l'organizzazione d'accoglienza potrebbe prevedere la presenza di un supervisore incaricato di assisterlo durante il suo soggiorno. Inoltre la convenzione deve quantificare con precisione le risorse finanziarie o in natura che saranno disponibili per provvedere alle spese di viaggio, di eventuale formazione, vitto, alloggio e trasporto, nonché la somma di denaro che il volontario percepirà per le piccole spese. Queste risorse non devono essere rese disponibili soltanto dall'organizzazione che attua il programma di volontariato, ma possono provenire anche da altre fonti (ad esempio, un familiare del volontario che vive legalmente nel territorio dello Stato membro interessato potrebbe offrirgli l'alloggio). L'assunzione, da parte dell'organizzazione di accoglienza, di tutte le spese che il volontario dovrà sostenere durante il soggiorno spiega perché non venga imposta al volontario stesso alcuna condizione relativa alle risorse economiche personali.

c) Il volontario deve dimostrare che l'organizzazione responsabile del programma di attività al quale partecipa ha sottoscritto a suo nome una assicurazione per responsabilità civile per le attività svolte e si assume l'intera responsabilità di sostenere, all'occorrenza, le spese di soggiorno, le spese sanitarie e di rimpatrio per tutto il periodo della sua presenza nel territorio dello Stato membro interessato, di modo che lo Stato ospitante possa chiamare detta organizzazione in garanzia.

d) Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività di volontariato e l'arricchimento personale del volontario al quale il soggiorno deve apportare dei benefici al di là del gesto di solidarietà concreta che compie, è necessario assicurare che il volontario possa partecipare ad un corso di base sulla lingua, la storia e la società dello Stato ospitante. Secondo i casi, tale iniziazione può essergli offerta prima della partenza, oppure all'inizio del soggiorno.

Capo III

Validità e rinnovo dei permessi di soggiorno

Articolo 11

1. Questa disposizione è stata formulata in maniera flessibile, affinché la validità dei permessi di soggiorno per studio possa coincidere con la durata dell'insegnamento, che può variare a seconda del tipo di studi. L'idea di base, e che corrisponde alla prassi adottata in diversi Stati membri, è che tali permessi di soggiorno siano rilasciati con validità di un anno, salvo se la durata del programma di studi o di formazione professionale è inferiore, nel qual caso il permesso di soggiorno rilasciato coincide con tale durata, nonché nei casi in cui lo studente è ammesso con riserva nel territorio dello Stato ospitante in attesa della dichiarazione di equipollenza del suo diploma conseguito all'estero o del superamento di un esame d'ammissione. La proposta permette anche agli Stati membri che lo desiderano di rilasciare permessi di soggiorno per studio con validità superiore ad un anno, a copertura dell'intero ciclo di studi. Si prevede che i permessi di soggiorno siano rinnovati su base annuale, salvo il caso in cui il rinnovo è richiesto per un programma di studi la cui durata è inferiore ad un anno.

2. Questo paragrafo precisa le condizioni di rinnovo o di revoca in qualsiasi momento dei permessi di soggiorno per studio. Alcune sono condizioni supplementari che si aggiungono a quelle previste per il rilascio dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 5 e 6.

   a) Questa disposizione riguarda il caso dello studente ammesso con riserva in vista del superamento di un esame d'ammissione al programma di studi prescelto, che non riesce a superare tale esame e non viene pertanto iscritto dall'istituto d'insegnamento.

   b) Questa disposizione riguarda il caso dello studente che era stato ammesso con riserva in attesa dell'ottenimento di una dichiarazione di equipollenza del suo diploma conseguito all'estero, ma che non l'ottiene.

c) La finalità di questa disposizione consiste nel consentire agli Stati membri di evitare che gli studenti cittadini di paesi terzi possano abusare del loro status di studenti per svolgere un'attività lavorativa anziché studiare.

d) La disposizione si applica al caso di uno studente che non dimostra di seguire il programma di studi con sufficiente profitto. Per misurarne pienamente la portata, occorre tenere conto che gli istituti di insegnamento costituiscono un filtro preliminare al controllo esercitato dalle autorità competenti in materia di permessi di soggiorno, in quanto il fatto stesso di non reiscrivere uno studente priverà automaticamente quest'ultimo della possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno, perché non soddisfa più la condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a). La disposizione è stata formulata in termini generali giacché le modalità di valutazione del rendimento degli studenti applicate negli istituti di insegnamento europei sono molto varie, il che rende impossibile disporre con più precisione al riguardo. Questa condizione investe gli Stati membri di un ampio potere discrezionale poiché li induce ad esprimere un giudizio sul percorso accademico degli studenti che siano stati reiscritti da un istituto; di conseguenza, è sembrato opportuno rendere obbligatoria la consultazione preliminare dell'istituto di insegnamento presso il quale lo studente interessato è iscritto al fine di garantire che l'autorità competente per il rilascio dei permessi di soggiorno prenda una decisione con cognizione di causa. Il parere dell'istituto di insegnamento, che non vincola l'autorità competente, verte tanto sui risultati dettagliati dello studente che sulle motivazioni che li possono giustificare. L'autorità competente potrà procedere anche in assenza del parere dell'istituto di insegnamento, qualora esso non si pronunci entro un termine ragionevole.

Articolo 12

Questa disposizione riguarda il permesso di soggiorno «programma di scambio per alunni» la cui durata massima è di un anno non rinnovabile.

Articolo 13

Questa disposizione riguarda il permesso di soggiorno per tirocinio non retribuito, la cui durata massima è di un anno, rinnovabile eccezionalmente un'unica volta nell'ipotesi in cui sembri necessario prolungare il soggiorno del tirocinante per permettergli di completare la formazione professionale che ha iniziato. Come per gli studenti, tale permesso di soggiorno può essere revocato se il titolare non rispetta i limiti previsti dall'articolo 18 per l'esercizio di un lavoro, nel caso in cui tale possibilità sia riconosciuta dallo Stato membro.

Articolo 14

Questa disposizione riguarda il permesso di soggiorno per volontariato, la cui durata massima è di un anno non rinnovabile.

Articolo 15

Questa disposizione riguarda i motivi di rifiuto o di revoca dei permessi di soggiorno o dei visti considerati dalla presente direttiva. Il primo paragrafo riguarda l'ipotesi dei titolari che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni richieste per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio degli Stati membri. Il secondo paragrafo verte sui motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che devono essere fondati unicamente sulla condotta personale del cittadino di paesi terzi in questione. Queste decisioni devono essere prese su base individuale, in considerazione della situazione particolare della persona interessata e nel rispetto del principio di proporzionalità. Inoltre, una persona non deve essere penalizzata per il fatto che soffre di una malattia sopravvenuta dopo il suo ingresso nel territorio dello Stato membro.

Articolo 16

Mentre l'articolo 15, paragrafo 2, relativo ai motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica lascia agli Stati membri un certo potere discrezionale, questa disposizione impone loro di revocare qualsiasi permesso di soggiorno o visto rilasciato in forza della presente direttiva qualora esso sia stato ottenuto in maniera fraudolenta.

Capo IV

Diritti dei cittadini di paesi terzi

Articolo 17

Questa disposizione precisa logicamente che il titolare di un permesso di soggiorno rilasciato conformemente alla presente direttiva gode del diritto di entrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato. Atteso che molti Stati membri rilasciano il permesso di soggiorno soltanto quando un cittadino di paesi terzi è già presente nel loro territorio ed impongono l'obbligo di visto di lungo soggiorno per il suo primo ingresso, si prevede che tali Stati membri facilitino il rilascio del visto.

Si osservi che la proposta di direttiva non contiene alcuna disposizione analoga all'articolo 3 della direttiva 93/96/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 «relativa al diritto di soggiorno degli studenti» [1], la quale dispone: «la presente direttiva non costituisce per gli studenti che beneficiano del diritto di soggiorno la base per un diritto al pagamento di borse di mantenimento da parte dello Stato membro ospitante». Tale precisazione è infatti inutile nella misura in cui i cittadini di paesi terzi non beneficiano del principio di non discriminazione in base alla cittadinanza sancito dall'articolo 12 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 18

Questa disposizione che disciplina il diritto d'accesso al mercato del lavoro si applica soltanto agli studenti e ai tirocinanti non retribuiti; ne sono pertanto escluse tutte le altre categorie di cittadini di paesi terzi contemplate dalla presente direttiva (alunni e volontari).

Il paragrafo 1 riconosce agli studenti, entro certi limiti, il diritto di lavorare per conseguire l'obiettivo essenziale del loro soggiorno che è di completare un programma di studi. In linea generale, è previsto che gli studenti possano lavorare soltanto al di fuori del tempo normalmente dedicato alle ore di lezione, calcolo che varia significativamente a seconda del tipo di programma seguito. In tutti i casi, è previsto un orario settimanale massimo: per tenere conto, nella misura del possibile, della diversità delle norme attualmente applicabili negli Stati membri, la proposta di direttiva non stabilisce il numero di ore, ma lascia libero ciascuno Stato membro di determinarlo per quanto lo riguarda tra un minimo di 10 ed un massimo di 20 ore alla settimana. Il minimo è stato fissato in modo da permettere ad uno studente di usufruire della possibilità di integrare significativamente le risorse di cui ha bisogno per vivere, in considerazione del fatto che, a partire dal primo rinnovo del permesso di soggiorno, gli Stati membri computano ai fini della valutazione delle risorse di cui lo studente dispone anche i redditi da lavoro che eventualmente percepisce [si rimanda al commento dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)]; il massimo, che corrisponde approssimativamente ad un lavoro a tempo parziale, è stato considerato il limite compatibile con un programma di studi a tempo pieno [si rimanda all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a)]. Naturalmente tali limiti non sono applicati ai periodi di vacanza.

Il secondo paragrafo mira a permettere agli Stati membri che lo desiderano di non concedere in modo generalizzato a tutti gli studenti il diritto di lavorare durante il primo anno di soggiorno. Questa disposizione è stata prevista per scoraggiare coloro che intendono lavorare nell'Unione europea abusando dello status di studente ed anche perché il primo anno di soggiorno è per molti studenti un anno di transizione a volte difficile, durante il quale devono concentrarsi sugli studi per superarli con profitto. Inoltre si prevede che gli Stati membri possano revocare l'accesso al lavoro di uno studente che non fa progressi negli studi, allo scopo di preservare l'obiettivo del soggiorno che consiste appunto nello studio e non nell'occupazione. Giova ricordare che l'inosservanza da parte degli studenti dei limiti imposti all'esercizio del diritto di lavoro può giustificare il rifiuto del rinnovo o la revoca del permesso di soggiorno.

Il terzo paragrafo riguarda i tirocinanti non retribuiti ai quali la proposta di direttiva non accorda il diritto di lavorare, pur permettendo agli Stati membri che lo desiderano di prevedere tale possibilità negli stessi limiti stabiliti per gli studenti. Questa disposizione è stata prevista per permettere eventualmente alle persone interessate di integrare le risorse di cui devono disporre, benché la loro permanenza sia inferiore ad un periodo di soggiorno ai fini di studio (si veda a questo proposito l'articolo 13). Per preservare il carattere di formazione non retribuita del tirocinio, è stabilito che i tirocinanti non debbano lavorare né direttamente, né indirettamente, per conto dell'impresa nella quale svolgono il tirocinio.

[1] GU L 317 del 18.12.1993, pag. 59.

Il quarto paragrafo riguarda le formalità che possono eventualmente essere imposte agli studenti che lavorano. Discende da questa disposizione che gli studenti che svolgono un'attività lavorativa subordinata (al di fuori o durante i periodi di vacanze scolastiche) sono generalmente dispensati dal permesso di lavoro perché un tale obbligo non sembra necessario. Il paragrafo 1 assoggetta invece gli studenti che desiderano esercitare un'attività economica indipendente alle norme specifiche per l'esercizio della professione scelta, ai fini dell'accertamento del possesso delle qualificazioni necessarie. Per facilitare la verifica del rispetto da parte degli studenti dei limiti orari imposti, si prevede che gli Stati membri possano costringerli a dichiarare l'esercizio di un'attività dipendente o indipendente presso l'autorità che designano. Questa dichiarazione può essere imposta come requisito preliminare all'esercizio dell'attività o al contrario essere resa a posteriori. Un'analoga dichiarazione può essere richiesta dai datori di lavoro degli studenti. Questo sistema di dichiarazione non è stato reso obbligatorio per non appesantire le formalità negli Stati membri che non desiderano attuarlo.

Capo V

Procedura e trasparenza

Articolo 19

Questa disposizione verte sulla presentazione delle domande di permesso di soggiorno. La procedura ordinaria prevede che una domanda sia presentata mentre il cittadino di un paese terzo si trova ancora fuori del territorio, in genere nel paese in cui risiede legalmente. È sembrato opportuno permettere ai cittadini di paesi terzi che rientrano nel campo d'applicazione della presente proposta di direttiva di potere presentare una domanda di permesso di soggiorno in loco, quando già si trovano nel territorio dello Stato membro interessato. Questa possibilità è tuttavia limitata alle persone che vi soggiornano legalmente e per un periodo superiore a tre mesi, ad esclusione quindi dei titolari di un visto di validità massima di tre mesi. Per motivi di flessibilità, è stata anche prevista una deroga generale che permette di esaminare una domanda presentata da una persona che non soddisfa le condizioni imposte dalla presente disposizione, in modo da non precludere la possibilità di regolarizzazione da parte degli Stati membri.

Articolo 20

Questa disposizione riguarda le garanzie accordate ai cittadini di paesi terzi nell'ambito delle procedure di rilascio dei permessi di soggiorno o dei visti contemplati dalla presente proposta di direttiva. Tali garanzie vertono sui tempi di rilascio, la motivazione delle decisioni di rifiuto, modifica, mancato rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno e sul diritto di inoltrare ricorso giurisdizionale contro tali decisioni.

Fatto salvo l'articolo 21, il termine massimo di diritto comune proposto per il rilascio dei permessi di soggiorno è di tre mesi, il che dovrebbe in particolare permettere agli studenti che presentano una domanda alla fine dei loro studi secondari di ottenere un permesso di soggiorno in tempo per l'inizio dell'anno accademico successivo.

Articolo 21

Questa disposizione riguarda la previsione di procedure accelerate per il rilascio dei permessi di soggiorno per studio e per la partecipazione a programmi di scambio tra scuole, al fine di facilitare l'ammissione di queste due categorie di cittadini di paesi terzi. Dà base legale alle positive esperienze fatte in materia da alcuni Stati membri nell'intento di favorirne la diffusione in tutta l'Unione europea. Il meccanismo si basa sulla conclusione di una convenzione tra l'autorità competente per il rilascio dei permessi di soggiorno, da un lato, e gli istituti di insegnamento o le organizzazioni che attuano programmi di scambio per alunni dall'altro, in virtù della quale i permessi di soggiorno o i visti sarebbero rilasciati entro un termine inferiore ai tre mesi di cui all'articolo 20, paragrafo 1. In questo contesto, la domanda è presentata in linea di principio dall'istituto o dall'organizzazione, ma il permesso di soggiorno deve in ogni caso essere rilasciato a nome dello studente o dell'alunno interessato. Questa disposizione costituisce una mera possibilità tanto per gli Stati membri che per gli istituti o le organizzazioni potenzialmente interessati.

La convenzione deve per lo meno precisare i seguenti aspetti:

a) e b) le modalità secondo le quali l'istituto o l'organizzazione che attua il programma di scambio per alunni verificherà il rispetto delle condizioni d'ingresso e di soggiorno nel territorio per conto dell'autorità competente in materia di rilascio dei permessi di soggiorno. È un elemento fondamentale per accelerare la procedura ed evitare di introdurre maggiori complicazioni rispetto al diritto comune. Non si tratta affatto di un mandato di competenze da parte dell'autorità competente in materia di rilascio dei permessi di soggiorno agli istituti o alle organizzazioni considerate, in quanto essa rimane pienamente responsabile della verifica del loro rispetto, ma può procedere ad un esame più rapido del dossier grazie ai rapporti di fiducia che la firma della convenzione presuppone. È evidente che il rispetto delle esigenze d'ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica resta pienamente garantito dall'autorità competente dello Stato membro.

c) Per motivi di flessibilità, il termine da indicare nella convenzione non è stato stabilito nella direttiva stessa, ma deve necessariamente essere inferiore al termine di diritto comune di tre mesi previsto all'articolo 20, paragrafo 1.

d) Al fine di responsabilizzare gli istituti e le organizzazioni in questione nel loro compito di selezionare e trattare le domande che intendono sottoporre a procedura accelerata, la convenzione deve necessariamente prevedere una clausola per la denuncia, qualora sia accertato che cittadini di paesi terzi ammessi in questo modo non soddisfano più le condizioni di soggiorno.

e) Questa clausola riguarda soltanto le convenzioni concluse con le organizzazioni che attuano programmi di scambi tra scuole. Poiché queste devono, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), rendersi responsabili nei confronti dello Stato membro interessato per quanto riguarda le spese di soggiorno, di studio, sanitarie e di rimpatrio durante tutto il periodo di permanenza dell'alunno nel territorio dello Stato membro interessato, è normale che la convenzione precisi le modalità relative a questa responsabilità e, in particolare, le condizioni finanziarie che le organizzazioni devono soddisfare.

Non è escluso che un istituto di insegnamento di un paese terzo che invia i suoi studenti presso un istituto di insegnamento della Comunità europea sia parte a tale convenzione, in particolare nei casi in cui una cooperazione interuniversitaria tra i due istituti interessati è oggetto di un accordo specifico (ad esempio nel quadro del nuovo programma Erasmus World). Se è chiaro che gli istituti di paesi terzi non potranno partecipare alla verifica del rispetto delle condizioni d'ammissione nel territorio degli Stati membri, nella citata ipotesi la convenzione potrebbe disciplinare le modalità di trasmissione dei dossier degli studenti tra gli istituti interessati e l'esame preliminare delle condizioni d'ammissione nell'istituto d'insegnamento europeo.

Articolo 22

Questa disposizione riguarda i diritti di cui gli Stati membri possono esigere il pagamento ai richiedenti il permesso di soggiorno. Si propone che il livello dei diritti sia fissato da ogni Stato membro per ciò che lo riguarda fino ad un importo massimo, in funzione dei costi reali sostenuti dall'amministrazione nazionale per il trattamento delle domande.

Articolo 23

Questa disposizione mira a favorire la divulgazione a livello internazionale delle informazioni relative alle opportunità di studio offerte nell'Unione europea ai cittadini di paesi terzi, allo scopo di promuovere gli istituti di insegnamento degli Stati membri. Queste informazioni, che devono essere periodicamente aggiornate, vertono sia sulle condizioni e procedure d'ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri ai fini di studio [comprese le informazioni sugli importi minimi mensili delle risorse finanziarie che lo Stato membro interessato chiede agli studenti in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)] sia, per quanto possibile visto l'elevato numero e la varietà, sui programmi e istituti accessibili ai cittadini di paesi terzi. Gli Stati membri non devono necessariamente procedere direttamente a diffondere tali informazioni, ma possono ad esempio rimettere tale compito agli istituti di insegnamento, assicurandosi però che le informazioni siano disponibili via Internet.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 24

Questo articolo introduce una disposizione tipo di non discriminazione. Il testo è basato sull'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea e sull'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La disposizione fa salvi gli obblighi derivanti da altri strumenti internazionali quali la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Articolo 25

Si tratta di una disposizione standard di diritto comunitario, che lascia agli Stati membri il compito di determinare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva, sempre che queste siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 26

La Commissione è incaricata di riferire al Consiglio ed al Parlamento sull'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, in particolare allo scopo di individuare le opportune modifiche o integrazioni da apportare. Una prima relazione sarà necessariamente presentata tre anni dopo la scadenza del termine di recepimento fissato all'articolo 27 e, dopo tale data, secondo una periodicità da determinare.

Articolo 27

La disposizione precisa la data alla quale gli Stati membri dovranno avere recepito la presente direttiva nel loro diritto interno: non oltre il 31 dicembre 2004. Gli Stati membri saranno tenuti ad informare immediatamente e sistematicamente la Commissione delle modifiche legislative, regolamentari ed amministrative che adotteranno a tal fine e a corredare tali modifiche di un riferimento alla presente direttiva.

Articolo 28

Questa disposizione fissa la data di entrata in vigore della direttiva in funzione della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 29

Questa disposizione precisa che gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva, ad eccezione della Danimarca, in forza degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea; la direttiva non si applica nemmeno nel Regno Unito e in Irlanda a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, a meno che questi Stati non decidano altrimenti secondo le modalità fissate dal protocollo.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato che istituisce la Comunità europea prevede l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

(2) L'articolo 63, paragrafo 3, lettera a), del trattato prevede che il Consiglio adotti misure in materia di politica dell'immigrazione nel settore delle condizioni d'ingresso e di soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno.

(3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha riconosciuto la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e a tal fine ha chiesto al Consiglio di adottare decisioni rapide sulla base di proposte della Commissione.

(4) Uno degli obiettivi della Comunità europea nel settore dell'istruzione e delle relazioni esterne è promuovere l'immagine dell'Europa intera in quanto centro mondiale di eccellenza per gli studi e contribuire a una migliore condivisione del sapere nel mondo per diffondere valori che le sono propri, quali i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto. Favorire l'ammissione e la mobilità dei cittadini di paesi terzi nella Comunità europea per motivi di studio è un elemento chiave di questa strategia. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative alle condizioni di ingresso e soggiorno ne è parte integrante.

(5) Le migrazioni per ragioni di studio, formazione professionale o volontariato, temporanee per definizione nonché indipendenti dalle condizioni del mercato del lavoro, rientrano in un contesto di arricchimento reciproco per quanti migrano, per lo Stato d'origine e lo Stato ospitante, e contribuiscono complessivamente a una maggiore comprensione fra culture.

(6) Le nuove norme comunitarie poggiano sulla definizione delle nozioni di studente, tirocinante, istituto di insegnamento, ente di formazione professionale e di volontariato già utilizzate in ambito europeo, specie nei vari programmi comunitari (Leonardo da Vinci, Socrate, Servizio volontario europeo per i giovani, ecc.), diretti a promuovere la mobilità delle persone interessate.

(7) È opportuno agevolare sia la mobilità degli studenti cittadini di paesi terzi che proseguono gli studi in più Stati membri, sia l'ammissione dei cittadini di paesi terzi che partecipano a programmi comunitari diretti a favorire la mobilità, dentro o verso la Comunità europea, nel campo dell'istruzione, della formazione professionale o del volontariato.

(8) In considerazione del costo degli studi e del fatto che sempre più studenti devono lavorare per contribuire al loro finanziamento, è opportuno che l'ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio contempli un accesso limitato al mercato del lavoro.

(9) È opportuno che le procedure di ammissione per motivi di studio possano essere accelerate, specie nel caso di partenariati conclusi fra istituti d'insegnamento europei e terzi, ovvero nell'ambito di programmi di scambio fra scuole gestiti da organizzazioni riconosciute dagli Stati membri.

(10) Occorre garantire maggiore trasparenza affinché i cittadini di paesi terzi abbiano effettivo accesso alle informazioni sugli istituti e i programmi d'insegnamento o formazione professionale ai quali possono iscriversi nella Comunità europea.

(11) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(12) Gli obiettivi della presente direttiva, ossia l'istituzione di un quadro normativo armonizzato a livello comunitario che disciplini le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a tre mesi, per motivi di studio, formazione professionale o volontariato, nonché le procedure per il rilascio da parte degli Stati membri dei permessi di soggiorno necessari per entrare e soggiornare a tali fini, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questo Stato non partecipa all'adozione della presente direttiva, che non è pertanto vincolante né applicabile in Danimarca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Oggetto della presente direttiva è definire:

a) le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a tre mesi, per motivi di studio, formazione professionale o volontariato;

b) norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri dei permessi di soggiorno che consentano ai cittadini di paesi terzi di entrare e soggiornare ai suddetti fini.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

a) «cittadino di paesi terzi», chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato, compresi gli apolidi;

b) «studente», il cittadino di paesi terzi che sia stato ammesso a soggiornare nel territorio di uno Stato membro per seguire un programma di studi presso un istituto di insegnamento superiore o un istituto professionale;

c) «programma di studi», un insieme di corsi a tempo pieno che porti al conseguimento di un diploma, titolo o certificato, compreso il dottorato, o un anno di studi propedeutici all'insegnamento superiore;

d) «alunno», il cittadino di paesi terzi che sia stato ammesso a soggiornare nel territorio di uno Stato membro per frequentare corsi presso un istituto di istruzione secondaria, nell'ambito di un programma di scambio fra scuole messo in atto da un'organizzazione riconosciuta secondo la regolamentazione o la prassi amministrativa di quello Stato membro;

e) «tirocinante non retribuito», il cittadino di paesi terzi che sia stato ammesso a soggiornare nel territorio di uno Stato membro per effettuare una formazione professionale non retribuita;

f) «formazione professionale», un programma di formazione a tempo pieno diretto all'acquisizione o allo sviluppo di competenze professionali presso un ente di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto o finanziato da uno Stato membro ai sensi della sua regolamentazione o prassi amministrativa, ovvero presso un'impresa del settore pubblico o privato, che porti al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta secondo la regolamentazione o la prassi amministrativa di quello Stato membro;

g) «istituto», un istituto pubblico o privato di insegnamento superiore, professionale o secondario, riconosciuto o finanziato da uno Stato membro ai sensi della sua regolamentazione o prassi amministrativa;

h) «programma di volontariato», un programma di iniziative solidali concrete, non lucrative e non retribuite, messo in atto da un'organizzazione non lucrativa che persegua obiettivi di interesse generale, riconosciuta secondo la regolamentazione o la prassi amministrativa di uno Stato membro.

Articolo 3

Campo d'applicazione

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano ai cittadini di paesi terzi sempre e quando non siano applicabili disposizioni più favorevoli in forza:

a) di accordi bilaterali o multilaterali tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri da una parte, e uno o più Stati terzi dall'altra;

b) di accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più Stati terzi.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica.

3. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano:

a) ai cittadini di paesi terzi che si trovino in uno Stato membro in qualità di richiedenti asilo, ovvero siano tutelati da forme di protezione sussidiaria o da programmi di protezione temporanea;

b) ai cittadini di paesi terzi la cui espulsione sia stata sospesa per motivi di diritto o di fatto;

c) ai cittadini di paesi terzi che siano familiari di cittadini dell'Unione i quali abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità;

d) ai cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di residente di lungo periodo in uno Stato membro, a norma della direttiva del Consiglio del [. . .] relativa allo [. . .], ed esercitino il diritto di soggiorno in un altro Stato membro per frequentare corsi di studio o di formazione professionale.

CAPO II

CONDIZIONI DI INGRESSO E DI SOGGIORNO

Articolo 4

Principio

1. Gli Stati membri autorizzano l'ingresso e il soggiorno nel loro territorio ai soli cittadini di paesi terzi appartenenti alle categorie di cui agli articoli da 6 a 10, che siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato loro dalle autorità competenti degli Stati membri ai sensi della presente direttiva.

2. I permessi di soggiorno previsti dalla presente direttiva sono rilasciati soltanto se risulta, dall'esame dell'istanza di permesso, che il richiedente possiede i requisiti necessari conformemente all'articolo 5 e, a seconda della categoria di appartenenza, agli articoli 6, 7, 8, 9 o 10.

Articolo 5

Condizioni generali

1. Gli Stati membri possono rilasciare un permesso di soggiorno ai sensi della presente direttiva solo al cittadino di paesi terzi che, oltre alle condizioni specifiche di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 o 10 secondo la categoria di appartenenza, soddisfi anche le seguenti condizioni:

a) sia titolare di un passaporto in corso di validità o di documenti di viaggio equivalenti corredati, ove non abbia raggiunto la maggiore età ai sensi del diritto interno dello Stato membro ospitante, dell'autorizzazione dei genitori per il soggiorno in questione;

b) sia titolare di una copertura assicurativa sanitaria contro tutti i rischi nello Stato membro ospitante;

c) non costituisca una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la sanità pubblica e presenti, all'occorrenza, i documenti richiesti a tal fine dallo Stato membro. I motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza si fondano unicamente sulla condotta personale del cittadino di paesi terzi in questione;

d) se richiesto dallo Stato membro, esibisca la prova del pagamento delle tasse dovute per l'esame dell'istanza di permesso di soggiorno in base all'articolo 22 della presente direttiva.

2. Gli Stati membri agevolano il rilascio del permesso di soggiorno ed eventualmente del visto che essi stessi impongono, a quei cittadini di paesi terzi di cui agli articoli da 6 a 10 che partecipano a programmi comunitari diretti a promuovere la mobilità dentro o verso l'Unione europea.

Articolo 6

Condizioni specifiche agli studenti

1. Gli Stati membri possono rilasciare un permesso di soggiorno per studio solo al cittadino di paesi terzi che, oltre alle condizioni generali previste all'articolo 5, soddisfi anche le seguenti condizioni:

a) sia iscritto a un istituto di insegnamento superiore o a un istituto professionale per seguire un programma di studi. Lo studente comprova la sussistenza di questo criterio producendo una lettera di ammissione definitiva o un certificato di iscrizione, ovvero una prova della sua ammissione con riserva in attesa della dichiarazione di equipollenza del suo titolo di studio straniero o del superamento di una prova di ammissione;

b) dimostri con tutti i mezzi leciti che potrà disporre, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, agli studi e al suo ritorno. Gli Stati membri pubblicano l'importo delle risorse minime mensili di cui in linea di principio deve godere chiunque frequenti un corso di studi nel loro territorio, fermo restando l'esame individuale della situazione di ciascun richiedente;

c) se richiesto dallo Stato membro, abbia una conoscenza sufficiente della lingua in cui si tiene il programma di studi prescelto;

d) se richiesto dallo Stato membro, esibisca la prova del pagamento della quota di iscrizione all'istituto.

2. Per gli studenti che beneficiano automaticamente di una copertura assicurativa sanitaria per il fatto di essersi iscritti a un istituto, si presume soddisfatto il requisito dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

3. Gli Stati membri determinano gli organismi e i tipi di corsi per i quali il cittadino di paesi terzi che adempie le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), ed eventualmente lettera d), può fare domanda di permesso di soggiorno per studio finalizzato all'apprendimento di una lingua.

Articolo 7

Mobilità degli studenti

Il cittadino di paesi terzi titolare di un permesso di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato membro, che desideri seguire parte del suo programma di studi ovvero integrare un programma di studi con un altro programma di studi in un altro Stato membro, ottiene da questo Stato membro, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta e fatti salvi l'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e gli articoli 15, 16 e 20, paragrafo 2, un permesso di soggiorno per studio alle seguenti condizioni:

a) soddisfi le esigenze degli articoli 5 e 6 ai fini di quello Stato membro e

b) abbia corredato la richiesta di permesso di un fascicolo che illustri il suo intero percorso accademico e comprovi, all'occorrenza, che il nuovo programma di studi prescelto è effettivamente complementare al programma di studi già completato.

Lo Stato membro che ha ammesso lo studente trasmette, su richiesta dello Stato membro in cui è stata introdotta l'istanza, le informazioni relative al percorso accademico dello studente presso gli istituti ubicati nel suo territorio.

Articolo 8

Condizioni specifiche agli alunni che partecipano a un programma di scambio fra scuole

1. Gli Stati membri possono rilasciare un permesso di soggiorno «programma di scambio per alunni» solo al cittadino di paesi terzi che, oltre alle condizioni generali previste all'articolo 5, soddisfi anche le seguenti condizioni:

a) abbia raggiunto l'età minima e non abbia superato l'età massima fissate dallo Stato membro;

b) esibisca la prova della sua iscrizione a un istituto di istruzione secondaria;

c) dimostri di partecipare a un programma di scambio fra scuole messo in atto da un'organizzazione riconosciuta secondo la regolamentazione o la prassi amministrativa dello Stato membro interessato;

d) comprovi che l'organizzazione promotrice del programma di scambio è pienamente responsabile per quanto lo riguarda, per l'intera permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto riguarda le spese di soggiorno, il costo degli studi, le spese sanitarie e di ritorno;

e) alloggi in famiglia durante l'intero soggiorno, i quali rispondano alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato e siano selezionati conformemente alle regole del programma di scambio cui partecipa l'alunno.

2. Gli Stati membri possono limitare il rilascio dei permessi di soggiorno «programma di scambio per alunni» ai cittadini provenienti da paesi terzi che offrono analoghe possibilità ai loro cittadini.

Articolo 9

Condizioni specifiche ai tirocinanti non retribuiti

Gli Stati membri possono rilasciare un permesso di soggiorno per tirocinio non retribuito solo al cittadino di paesi terzi che, oltre alle condizioni generali previste all'articolo 5, soddisfi anche le seguenti condizioni:

a) abbia stipulato una convenzione di formazione, eventualmente approvata dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai sensi della sua regolamentazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio non retribuito presso un'impresa pubblica o privata, ovvero presso un ente di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto o finanziato da uno Stato membro ai sensi della sua regolamentazione o prassi amministrativa;

b) dimostri con tutti i mezzi leciti che potrà disporre, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, al tirocinio e al suo ritorno. Gli Stati membri pubblicano l'importo delle risorse economiche minime mensili di cui in linea di principio deve godere chiunque svolga un tirocinio non retribuito, fermo restando l'esame individuale della situazione di ciascun richiedente;

c) se richiesto dallo Stato membro, benefici di una formazione linguistica di base, così da possedere le nozioni necessarie per lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 10

Condizioni specifiche ai volontari

Gli Stati membri possono rilasciare un permesso di soggiorno per volontariato solo al cittadino di paesi terzi che, oltre alle condizioni generali previste all'articolo 5, soddisfi anche le seguenti condizioni:

a) abbia raggiunto l'età minima e non abbia superato l'età massima fissate dallo Stato membro;

b) abbia stipulato una convenzione con l'organizzazione nello Stato membro interessato promotrice del programma di volontariato prescelto, che specifichi le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporto, all'argent de poche per tutta la durata del soggiorno, nonché alla formazione di cui potrebbe abbisognare per lo svolgimento corretto delle sue funzioni;

c) comprovi che l'organizzazione promotrice del programma di volontariato ha sottoscritto un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi per le sue attività ed è pienamente responsabile per quanto lo riguarda, per l'intera permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto riguarda le spese di soggiorno, le spese sanitarie e di ritorno;

d) frequenti una formazione di base sulla lingua, la storia e le strutture politiche e sociali dello Stato membro ospitante.

CAPO III

PERMESSI DI SOGGIORNO

Articolo 11

Permesso di soggiorno per studio

1. Il permesso di soggiorno per studio ha una durata di validità pari o superiore a un anno ed è rinnovato di anno in anno se permangono le condizioni di cui agli articoli 5 e 6, salvo qualora lo studente sia ammesso con riserva in attesa della dichiarazione di equipollenza del suo titolo di studio straniero o del superamento di una prova di ammissione. Ove il programma di studi abbia una durata inferiore a un anno, il permesso di soggiorno dura quanto il corso di studi prescelto.

2. Fatti salvi gli articoli 15 e 16, può accadere che il rinnovo del permesso di soggiorno per studio venga rifiutato come pure che il documento venga revocato nei seguenti casi:

a) il permesso di soggiorno è subordinato al superamento di una prova di ammissione all'istituto prescelto e il suo titolare non ha presentato il certificato attestante l'iscrizione;

b) il permesso di soggiorno è subordinato al conseguimento di una dichiarazione di equipollenza del titolo di studio straniero e il suo titolare non ha presentato tale dichiarazione;

c) il titolare non osserva i limiti imposti all'esercizio del suo diritto al lavoro dall'articolo 18 della presente direttiva;

d) il titolare non procede negli studi con sufficiente profitto. Lo Stato membro può rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno per questa ragione solo con decisione specificamente motivata in base al parere sul profitto dello studente che quello Stato membro avrà preventivamente richiesto alle autorità dell'istituto di insegnamento interessato, salvo che queste autorità abbiano omesso di rispondere alla richiesta di parere in tempi ragionevoli.

Articolo 12

Permesso di soggiorno «programma di scambio per alunni»

Il permesso di soggiorno «programma di scambio per alunni» è rilasciato solo per una durata massima non rinnovabile di un anno.

Articolo 13

Permesso di soggiorno per tirocinio non retribuito

1. Il permesso di soggiorno per tirocinio non retribuito ha la stessa durata del tirocinio per il quale è stato rilasciato e non può durare, in linea di principio, più di un anno. In casi eccezionali, può essere prorogato una tantum esclusivamente per il tempo necessario al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dallo Stato membro ai sensi della sua regolamentazione o prassi amministrativa, purché sussistano le condizioni di cui agli articoli 5 e 9.

2. Il permesso di soggiorno per tirocinio non retribuito può essere revocato qualora il titolare non osservi i limiti imposti dall'articolo 18 all'esercizio di un'attività lavorativa.

Articolo 14

Permesso di soggiorno per volontariato

Il permesso di soggiorno per volontariato è rilasciato solo per una durata massima non rinnovabile di un anno.

Articolo 15

Revoca

1. Gli Stati membri possono revocare i permessi di soggiorno o i visti rilasciati in forza della presente direttiva se risulta chiaramente che il titolare non ha mai posseduto o non possiede più i requisiti per l'ingresso e il soggiorno di cui all'articolo 5, nonché, a seconda della categoria di appartenenza, agli articoli da 6 a 10.

2. Gli Stati membri possono revocare i permessi di soggiorno o i visti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o sanità pubblica. I motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza si fondano unicamente sulla condotta personale del cittadino di paesi terzi in questione. L'insorgere di malattie o infermità successivamente al rilascio del permesso di soggiorno non può giustificare né il rifiuto del rinnovo o la revoca del documento, né l'allontanamento dal territorio da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 16

Frode

Le autorità competenti revocano i permessi di soggiorno e i visti rilasciati in forza della presente direttiva, ottenuti illegalmente.

CAPO IV

DIRITTI DEI CITTADINI DI PAESI TERZI

Articolo 17

Diritti concessi a tutte le categorie di cittadini di paesi terzi oggetto della presente direttiva

Il titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità, rilasciato da uno Stato membro in forza della presente direttiva, gode del diritto di entrare e soggiornare nel territorio di quello Stato membro. Gli Stati membri che rilasciano il permesso di soggiorno solo nel loro territorio e impongono l'obbligo del visto per il primo ingresso accordano ai cittadini di paesi terzi ogni agevolazione per l'ottenimento del visto richiesto.

Articolo 18

Lavoro degli studenti e dei tirocinanti non retribuiti

Lo studente può svolgere un'attività lavorativa autonoma o subordinata al di fuori delle ore dedicate al programma di studi, fatte salve le disposizioni applicabili alla professione prescelta. Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore lavorate alla settimana fra 10 e 20 ore. Questo limite non si applica durante le vacanze.

Gli Stati membri hanno facoltà di non riconoscere questo diritto durante il primo anno di soggiorno e di revocarlo qualora lo studente non proceda negli studi con sufficiente profitto.

Gli Stati membri possono autorizzare i tirocinanti non retribuiti a svolgere attività lavorative nei limiti imposti agli studenti, senza possibilità di essere assunti, direttamente o indirettamente, dall'impresa con la quale hanno stipulato la convenzione di formazione conformemente all'articolo 9, lettera a).

Gli Stati membri possono imporre a studenti e tirocinanti non retribuiti, eventualmente come requisito preliminare, l'obbligo di dichiarare l'esercizio di un'attività lavorativa autonoma o subordinata a un'autorità da essi designata. Questa dichiarazione può essere imposta, eventualmente come requisito preliminare, anche ai loro datori di lavoro.

CAPO V

PROCEDURA E TRASPARENZA

Articolo 19

Richiesta di permesso di soggiorno

La richiesta di rilascio del visto va presentata alla rappresentanza dello Stato membro competente per il paese di residenza del richiedente, o direttamente nel territorio dello Stato membro interessato se il richiedente è stato autorizzato a risiedervi per un periodo superiore a tre mesi. In via derogatoria, uno Stato membro può esaminare un'istanza che non sia stata presentata in conformità con il presente articolo.

Articolo 20

Garanzie procedurali

1. Fatto salvo l'articolo 7, le decisioni sulle istanze di ammissione o rinnovo sono adottate e comunicate al richiedente entro un massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

2. Ove le informazioni fornite a sostegno della richiesta siano insufficienti, le autorità competenti segnalano al richiedente le altre informazioni ritenute necessarie. Il termine di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità non abbiano ricevuto le informazioni richieste.

3. Avverso il rifiuto del rilascio o del rinnovo, la modifica o la revoca del permesso di soggiorno o del visto, il cittadino di paesi terzi ha diritto di proporre ricorso dinanzi i giudici dello Stato membro interessato. La decisione deve contenere una motivazione fondata su criteri obiettivi e verificabili e indicare i mezzi di impugnazione e i termini per detta impugnazione.

Articolo 21

Procedura accelerata per il rilascio dei permessi di soggiorno per studio e «programma di scambio per alunni»

È data facoltà, da un lato, all'autorità di uno Stato membro competente per l'ingresso e il soggiorno di studenti o alunni cittadini di paesi terzi, dall'altro, a un istituto di insegnamento superiore, a un istituto professionale o a un'organizzazione che mette in atto programmi di scambio fra scuole conformemente alla regolamentazione o la prassi amministrativa di quello Stato membro, di stipulare una convenzione per l'istituzione di una procedura accelerata di ammissione nel cui ambito venga rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per il cittadino di paesi terzi interessato.

Tale convenzione disciplina in particolare:

a) le modalità in base alle quali l'istituto o l'organizzazione promotrice dello scambio verificano, per conto dello Stato membro, l'osservanza delle condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio, ferme restando le prerogative riconosciute agli Stati membri dalla presente direttiva;

b) le modalità in base alle quali l'istituto o l'organizzazione promotrice dello scambio introducono le richieste di permesso di soggiorno e le modalità in base alle quali l'autorità competente ai fini di questa procedura rilascia il permesso di soggiorno o il visto;

c) il termine più breve rispetto a quello dell'articolo 20, paragrafo 1, entro il quale vengono rilasciati il permesso di soggiorno o il visto. Tale termine decorre dalla data di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno da parte dell'istituto o dell'organizzazione promotrice dello scambio;

d) la possibilità di denunciare la convenzione nel caso di cittadini ammessi secondo la procedura accelerata che manifestamente non posseggano più i requisiti per il soggiorno;

e) nel caso di una convenzione stipulata con un'organizzazione promotrice di scambi fra scuole, le condizioni, in prevalenza finanziarie, cui deve rispondere detta organizzazione ai fini della procedura accelerata, nonché le modalità relative alle sue responsabilità nei confronti dell'alunno durante l'intera durata del soggiorno nel territorio dello Stato membro interessato.

Articolo 22

Tassa

Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di una tassa per l'esame delle istanze di permesso di soggiorno presentate ai sensi della presente direttiva. Tale tassa non può essere di importo superiore alle spese amministrative sostenute.

Articolo 23

Trasparenza

Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico, in particolare su Internet, informazioni quanto più complete e regolarmente aggiornate sugli istituti di cui all'articolo 2, lettera g), sui programmi di studio cui possono iscriversi i cittadini di paesi terzi, nonché sui requisiti e le procedure in materia di ingresso e soggiorno nel territorio per motivi di studio.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Non discriminazione

Gli Stati membri attuano le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali.

Articolo 25

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali d'attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro la data indicata all'articolo 27 e provvedono a comunicare immediatamente le eventuali successive modifiche.

Articolo 26

Relazione

Periodicamente, per la prima volta entro tre anni dal termine di cui all'articolo 27, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie.

Articolo 27

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 28

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 29

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla produzione ed allo sviluppo di statistiche comuni nel campo della scienza e della tecnologia [1]

(2003/C 45 E/03)

COM(2002) 554 def. — 2001/0197(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 7 ottobre 2002)

1. **Antefatto**

Per formulare e valutare le politiche perseguite nel campo scientifico e tecnologico in economie sempre più fondate sulle conoscenze occorrono indicatori statistici affidabili e pertinenti. Quelli esistenti sono utili, ma presentano limiti attinenti alla misura dei risultati prodotti dalle attività scientifiche e tecnologiche, della diffusione delle conoscenze e, più in generale, dei risultati conseguiti nel campo dell'innovazione. È dunque indispensabile elaborare una nuova generazione di variabili statistiche atte a consentire di controllare questi aspetti del problema.

In tale contesto la Commissione ha presentato il 27 agosto 2001 una proposta di decisione [Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di Scienza e Tecnologia — COM(2001) 490 def. — 2001/0197(COD)].

Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere il 2 luglio 2002 [doc. P5-TAPROV (2002)0338)] ed ha proposto quattro emendamenti. La Commissione accetta tre degli emendamenti proposti.

2. **Esame degli emendamenti**

2.1. La Commissione accetta il primo emendamento, che conferisce maggior importanza al fatto di tener conto ove possibile della dimensione regionale in base alla classifica NUTS

2.2. La Commissione accetta il secondo emendamento, che dà risalto all'importanza di cooperare con l'OCSE e le altre organizzazioni internazionali.

2.3. La Commissione accetta il quarto emendamento, che esige rapporti più frequenti.

2.4. Ragioni di natura giuridica rendono in compenso impossibile per la Commissione accettare nella sua forma attuale il terzo emendamento, che prescrive di cooperare più strettamente e d'intensificare le consultazioni con il gruppo di Helsinki. Cionondimeno la Commissione pone in rilievo e riconosce l'importanza dell'attività svolta dal gruppo di Helsinki in campo statistico e s'impegna a continuare la fruttuosa cooperazione che ha luogo con tale gruppo. Tale impegno verrà quindi ribadito dalla Commissione, la quale curerà che una sua dichiarazione in tal senso venga inserita nel verbale del Consiglio quando verrà approvata la decisione.

3. **Conclusione**

In forza dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE la Commissione modifica la sua proposta di decisione nel modo sopra indicato.

---

[1] GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 238.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

(2003/C 45 E/04)

COM(2002) 553 def. — 2002/0241(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 10 ottobre 2002)

RELAZIONE

1. Il 30 marzo 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per stabilire ulteriori concessioni reciproche per i prodotti agricoli nel quadro degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale.

2. Il fondamento giuridico dei negoziati, avviati nel contesto generale della procedura di adesione, è l'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo con la Romania. A norma di tale disposizione, la Comunità e la Romania esaminano, in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunità e del ruolo dell'agricoltura nell'economia rumena.

3. Secondo il mandato del Consiglio, i negoziati dovrebbero garantire il raggiungimento di un equo equilibrio, in termini di esportazioni e importazioni, tra gli interessi della Comunità europea e dei suoi Stati membri e gli interessi dei paesi associati. Su questa base le due parti hanno avviato due cicli di negoziati, che si sono conclusi rispettivamente il 26 maggio 2000 e il 18 giugno 2002.

4. I risultati dei negoziati tra la Commissione e la Romania su ulteriori concessioni nel settore agricolo implicano l'immediata, reciproca e piena liberalizzazione degli scambi di alcuni prodotti agricoli. È stato inoltre raggiunto un accordo sull'apertura di nuovi contingenti tariffari in alcuni settori e sull'aumento di alcuni contingenti già in vigore.

5. Il presente protocollo riguardante nuove concessioni reciproche nel settore agricolo forma parte di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che definisce tutte (vale a dire precedenti e nuove) le concessioni commerciali nel settore agricolo tra la Comunità e la Romania.

6. Entrambe le parti hanno applicato i risultati del primo ciclo di negoziati su base autonoma e transitoria dal 1º luglio 2000. Da parte della Comunità, le nuove concessioni sono entrate in vigore con il regolamento (CE) n. 2435/2000 del Consiglio [1] del 17 ottobre 2000. Il presente protocollo sostituisce le misure autonome e transitorie il giorno della sua entrata in vigore.

[1] GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra [1], prevede concessioni commerciali reciproche per taluni prodotti agricoli.

[1] GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

(2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Romania esaminano, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

(3) I primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Romania sono stati apportati con il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti dei vigenti regimi preferenziali approvati dalla decisione 98/626/CE del Consiglio [1].

(4) Miglioramenti del regime preferenziale sono stati inoltre decisi in esito ai negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli conclusi nel 2000. Per quanto concerne la Comunità, tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1º luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 2435/2000 del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Romania [2]. Il secondo adeguamento del regime preferenziale non è stato ancora integrato nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo.

(5) I negoziati in vista di ulteriori miglioramenti del regime preferenziale dell'accordo europeo con la Romania si sono conclusi il 18 giugno 2002.

(6) Per consolidare tutte le concessioni sugli scambi agricoli tra le due parti, che comprendono i risultati dei negoziati conclusi nel 2000 e nel 2002, occorre approvare il nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (in prosieguo denominato «il protocollo»).

(7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [3], ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. Alcuni contingenti tariffari previsti dalla presente decisione devono quindi essere gestiti secondo tali norme.

(8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura del comitato di gestione prevista dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [4].

(9) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 2435/2000 è divenuto privo di oggetto e deve quindi essere abrogato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo allegato che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo.

Articolo 2

1. Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità al fine di impegnare la Comunità.

2. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo.

Articolo 3

1. All'entrata in vigore della presente decisione, il regime previsto dagli allegati del protocollo accluso alla presente decisione sostituisce i regimi previsti negli allegati XI e XII, di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 4, quali successivamente modificati, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

---

[1] GU L 301 dell'11.11.1998, pag. 1.

[2] GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.

[3] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 4

1. La Commissione può modificare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1º luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A(b) del regolamento (CE) n. 2435/2000 sono detratti integralmente dai quantitativi previsti nell'allegato A(b) del protocollo accluso, eccetto i quantitativi le cui licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1º luglio 2002.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio [1] ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 2435/2000 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo.

[1] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

ALLEGATO

Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari della Romania (di cui all'articolo 4)

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.4598	0102 90 05	Animali vivi della specie bovina di peso inferiore o uguale a 80 kg
09.4537	0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau
09.4753	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate
09.4756	ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate
09.4765	0206 10 95	Pezzi detti «onglets» e «hampes» della specie bovina, freschi o refrigerati
	0206 29 91	Pezzi detti «onglets» e «hampes» della specie bovina, congelati
	0210 20	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate
	0210 99 51	Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina
09.5855	0207	Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105
09.4758	0406	Formaggi e latticini
09.6101	0702 00 00	Pomodori
09.6103	0703 10 19	Cipolle, escluse quelle da seme
09.6105	ex 0704 10 00	Cavolfiori e cavoli broccoli, dal 15 aprile al 30 novembre
	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi
	0704 90 90	Altri
09.6107	ex 0707 00 05	Cetrioli, dal 1º novembre al 15 maggio
09.5611	ex 0707 00 05	Cetrioli, dal 16 maggio al 31 ottobre
09.6109	0708 20 00	Fagioli
09.6111	0709 60 10	Peperoni
09.6113	0710 21 00	Piselli, congelati
	0710 22 00	Fagioli, congelati
	0710 29 00	Altri legumi da granella, congelati
09.4726	0711 51 00 2003 10 20 2003 10 30	Funghi del genere Agaricus
09.6119	0808 10 20 0808 10 50 0808 10 90	Mele, diverse da quelle da sidro
09.6121	0809 10 00	Albicocche
09.6123	0809 40 05	Prugne
09.6125	0810 10 00	Fragole

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.6131	0813 10 00	Albicocche, secche
	0813 20 00	Prugne, secche
	0813 30 00	Mele, secche
09.4766	1001	Frumento (grano) e frumento segalato
09.5871	1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido
09.4767	1005 90 00	Granturco non destinato alla semina
09.5872	1101	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato
	1103 11	Semole e semolini di frumento (grano)
	1103 20 60	Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)
09.5873	1107	Malto
09.6133	1209 29 80 1209 99 91 1209 99 99	Altri semi, frutti e spore
09.6137	1512 11 91 1512 19 91	Oli di girasole
09.4751	1601 00 91 1601 00 99	Salsicce e salami, esclusi quelli di fegato
09.6139	1602 31 1602 32 1602 39	Preparazioni e conserve di carni di volatili
09.4752	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	Conserve di carni della specie suina domestica
09.4768	1602 50	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina
09.6141	2001 10 00	Cetrioli e cetriolini, conservati
	2001 90 60 2001 90 70 2001 90 75 2001 90 85 2001 90 93 2001 90 96	Altri ortaggi, legumi e frutta, conservati
09.6143	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99	Pomodori conservati
09.5545	2003 10 20 2003 10 30	Funghi del genere Agaricus
09.6145	2005 40 00	Piselli
09.5723	2007 10 99	Altre preparazioni omogeneizzate
	2007 99 10	Puree e paste di prugne
	2007 99 98	Altre preparazioni
09.6149	2401 10 60 2401 10 70 2401 20 60 2401 20 70	Tabacco

PROTOCOLLO

di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,

da una parte, e

LA ROMANIA,

dall'altra,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (in prosieguo denominato «l'accordo europeo»), è stato firmato a Bruxelles il 1º febbraio 1993 ed è entrato in vigore il 1º febbraio 1995 ([1]).

(2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Romania esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni nel settore agricolo. Su tale base le parti hanno svolto e concluso negoziati.

(3) Il regime preferenziale nel settore agricolo dell'accordo europeo è stato migliorato per la prima volta dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo ([2]) per tener conto dell'ultimo allargamento della Comunità e dell'esito dell'Uruguay Round del GATT.

(4) Altri due cicli di negoziati intesi a migliorare le concessioni commerciali nel settore agricolo si sono conclusi rispettivamente il 26 maggio 2000 e il 18 giugno 2002.

(5) Da un lato, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 2435/2000 ([3]), di applicare provvisoriamente, a partire dal 1º luglio 2000, le concessioni comunitarie risultanti dal ciclo di negoziati del 2000 e, dall'altro, il governo della Romania ha adottato disposizioni legislative per l'applicazione, a partire dalla stessa data del 1º luglio 2000, le equivalenti concessioni rumene [Ordinanza d'urgenza n. 124/30 del 30 luglio 2000 ([4])].

(6) Le concessioni sopra indicate saranno completate e sostituite dalle concessioni previste dal presente protocollo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Romania definito negli allegati A a) e A b) e il regime applicabile all'importazione nella Romania di determinati prodotti agricoli originari della Comunità definito negli allegati B a) e B b) del presente protocollo, sostituiscono quelli stabiliti negli allegati XI e XII di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 4, quali successivamente modificati, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra.

Articolo 2

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante di quest'ultimo. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Romania secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 4

Fatto salvo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, il presente protocollo entra in vigore il 1º gennaio 2003. Qualora le procedure non fossero ultimate in tempo, esso entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo a quello in cui le parti contraenti avranno notificato l'espletamento delle procedure.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e rumena, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, il . . .

Per la Comunità europea *Per la Romania*

([1]) GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.
([2]) GU L 301 dell'11.11.1998, pag. 3.
([3]) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.
([4]) MO I, 306 del 4.7.2000.

ALLEGATO A a)

I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Romania sono aboliti — Codici NC [1]

0101	0709 52 00	0901 12 00	1513	2008 30 31
0104 10 30	0709 59 10	0901 21 00	1515 21	2008 30 39
0104 10 80	0709 59 30	0901 22 00	1515 30 90	2008 30 51
0104 20	0709 60 99	0901 90 90	1515 50	2008 30 55
0106 19 10	0709 90 20	0902 10 00	1515 90 29	2008 30 59
0106 39 10	0709 90 31	0904 12 00	1515 90 39	2008 30 71
0204	0709 90 40	0904 20 10	1515 90 40	2008 30 75
0205	0709 90 50	0904 20 90	1515 90 51	2008 30 79
0206 80 91	0710 80 61	0905 00 00	1515 90 59	2008 30 90
0206 90 91	0710 80 69	0907 00 00	1515 90 60	2008 92 72
0208 10 11	0710 80 85	0910 20 90	1515 90 91	2008 99 11
0208 10 19	0711 20	0910 40 13	1515 90 99	2008 99 19
0208 20 00	0711 30 00	0910 40 19	1516 10	2008 99 25
0208 30 00	0711 90 10	0910 40 90	1518 00 31	2008 99 26
0208 40	0712 31 00	0910 91 90	1518 00 39	2008 99 46
0208 50 00	0712 32 00	0910 99 99	1522 00 91	2008 99 47
0208 90 10	0712 33 00	1006 10 10	1602 41 90	2008 99 49
0208 90 55	0712 39 00	1007 00 10	1602 42 90	2008 99 61
0208 90 60	0713 50 00	1008 10 00 [2]	1602 49 90	2008 99 62
0208 90 95	0714 20	1008 20 00 [2]	1602 90 31	2009 21 00
0210 91 00	0714 90 90	1008 90 [2]	1602 90 41	2009 29 19
0210 92 00	0802 12 90	1102 90 90 [2]	1602 90 72	2009 29 99
0210 93 00	0802 21 00	1103 19 90 [2]	1602 90 74	2009 31 19
0210 99 10	0802 22 00	1103 20 90 [2]	1602 90 76	2009 31 51
0210 99 21	0802 31 00	1106 10 00	1602 90 78	2009 31 59
0210 99 29	0802 32 00	1106 30	1602 90 98	2009 31 91
0210 99 31	0802 40 00	1108 20 00	1603 00 10	2009 31 99
0210 99 39	0802 50 00	1208 10 00	1703	2009 39 19
0210 99 59	0802 90 50	1209 10 00	2001 90 20	2009 39 39
0210 99 60	0802 90 60	1209 21 00	2001 90 65	2009 39 55
0407 00 90	0802 90 85	1209 23 80	2001 90 91	2009 39 59
0409 00 00	0808 10 10	1209 29 50	2003 20 00	2009 39 95
0410 00 00	0809 40 90	1209 29 60	2003 90 00	2009 39 99
0601	0810 20 90	1209 30 00	2004 90 30	2009 41 91
0602 30 00	0810 30 90	1209 91	2005 60 00	2009 41 99
0602 90 10	0810 40 30	1211 90 30	2005 90 10	2009 49 19
0602 90 30	0810 40 50	1212 10 10	2005 90 50	2009 49 93
0602 90 41	0810 40 90	1212 10 99	2005 90 75	2009 49 99
0602 90 45	0810 50 00	1214 90 10	2006 00 91	2009 71
0602 90 49	0810 60 00	1302 19 05	2006 00 99	2009 79 19
0602 90 51	0810 90 95	1502 00 90	2008 19 11	2009 79 30
0602 90 59	0811 90 70	1503 00 19	2008 19 13	2009 79 93
0604 10 90	0811 90 85	1503 00 90	2008 19 51	2009 79 99
0604 91 21	0812 10 00	1504 10 10	2008 19 59	2302 50 00
0604 91 29	0812 90 20	1504 10 99	2008 19 93	2306 90 19
0604 91 41	0812 90 30	1504 20 10	2008 20 19	2308 00 90
0604 91 49	0812 90 40	1504 30 10	2008 20 39	2309 90 10
0604 91 90	0812 90 50	1509 10 10	2008 20 51	2309 90 31
0604 99 90	0812 90 60	1509 90 00	2008 20 59	2309 90 41
0701 10 00	0812 90 99	1510 00	2008 20 71	2309 90 51
0704 20 00	0813 40 95	1511 10 90	2008 20 79	2309 90 91
0706 90 30	0813 50 31	1511 90	2008 20 91	
0707 00 90	0813 50 99	1512 21	2008 20 99	
0709 20 00	0814 00 00	1512 29	2008 30 11	

[1] Quali definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

[2] I dazi doganali all'importazione di questi prodotti sono aboliti, a condizione che non fruiscano di restituzioni all'esportazione.

ALLEGATO A b)

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Romania sono soggette alle concessioni sotto indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantitativo dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0102 90 05	Animali vivi della specie bovina di peso inferiore o uguale a 80 kg	10	178 000 capi	178 000 capi	0	(3) (9)
0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg	10	153 000 capi	153 000 capi	0	(3) (9)
ex 0102 90	Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau	6 % ad valorem	7 000 capi	7 000 capi	0	(4) (9)
0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	3 500	4 000	0	(8) (9)
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	20	15 625	15 625	0	(5) (9)
0206 10 95 0206 29 91 0210 20 0210 99 51	Pezzi detti «onglets» e «hampes» della specie bovina, freschi o refrigerati Pezzi detti «onglets» e «hampes» della specie bovina, congelati Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate Pezzi detti onglets e hampes di animali della specie bovina	esenzione	50	100	0	(8)
0207	Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105	esenzione	3 600	3 900	300	(8) (9)
0406	Formaggi e latticini	esenzione	2 400	2 600	200	(8) (9)
0603 90 00	Fiori recisi, non freschi	35	illimitata	illimitata		
0702 00 00	Pomodori	20	9 750	9 750	0	(7) (9)
0703 10 19	Cipolle, escluse quelle da seme	esenzione	170	170	0	(9)
0703 20	Agli	9,6 % ad valorem	illimitata	illimitata		
ex 0704 10 00 0704 90 10 0704 90 90	Cavolfiori e cavoli broccoli, dal 15 aprile al 30 novembre Cavoli bianchi e cavoli rossi Altri	20	3 250	3 250	0	(9)
ex 0707 00 05	Cetrioli, dal 1º novembre al 15 maggio	20	4 000	4 000	0	(7) (9)
ex 0707 00 05	Cetrioli, dal 16 maggio al 31 ottobre	80	illimitata	illimitata		(7)
ex 0707 00 05	Cetrioli, dal 16 maggio al 31 ottobre	12 % ad valorem	330	330	0	(7) (9)
0708 20 00	Fagioli	esenzione	250	250	0	(9)

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantitativo dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
ex 0709 30 00	Melanzane, dal 1º gennaio al 31 marzo	56	illimitata	illimitata		
ex 0709 90 90	Zucche, dal 1º gennaio al 31 marzo	56				
ex 0709 90 90	Altri, escluso il prezzemolo, dal 1º gennaio al 31 marzo	56				
0709 60 10	Peperoni	esenzione	3 000	3 000	0	(9)
0710 21 00	Piselli, congelati	20	250	250	0	(9)
0710 22 00	Fagioli, congelati					
0710 29 00	Altri legumi da granella, congelati					
0711 51 00 2003 10 20 2003 10 30	Funghi del genere Agaricus	8,4 % ad valorem	500	500	0	(9)
0712 20 00	Cipolle, secche	50	illimitata	illimitata		
ex 0712 90 90	Barbaforte o Cren	esenzione				
ex 0806 10 10	Uve da tavola fresche, dal 1º gennaio al 14 luglio (esclusa la varietà Emperor, unicamente dal 1º al 31 gennaio)	esenzione	illimitata	illimitata		
ex 0807 11 00	Meloni, dal 1º novembre al 30 aprile	59	illimitata	illimitata		
0808 10 20 0808 10 50 0808 10 90	Mele, diverse da quelle da sidro	20	250	250	0	(7) (9)
0809 10 00	Albicocche	20	2 500	2 500	0	(7) (9)
0809 20 05	Ciliege acide	73	illimitata	illimitata		(7)
0809 40 05	Prugne	20	4 250	4 250	0	(7) (9)
0810 10 00	Fragole	20	3 195	3 195	0	(6) (9)
0810 20 10	Lamponi	esenzione	illimitata	illimitata		(6)
0810 30 10	Ribes nero (cassis)					
0810 30 30	Ribes rosso					
0811 10 90	Fragole	36	illimitata	illimitata		(6)
0811 20 31	Lamponi	39				(6)
0811 20 39	Ribes nero (cassis)	28				(6)
0811 20 59	More di rovo o di gelso	53				
0811 20 90	Altre bacche	33				
0811 90 50	Mirtilli neri	47				
ex 0811 90 95	Cotogne	56				
ex 0811 90 95	Frutti della rosa canina	esenzione				
ex 0811 90 95	Altre frutta, diverse dalle cotogne e dai frutti della rosa canina	33				

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantitativo dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0813 10 00 0813 20 00 0813 30 00	Albicocche, secche Prugne, secche Mele, secche	esenzione	1 250	1 250	0	(9)
0813 40 30	Pere, secche	50	illimitata	illimitata		
1001	Frumento (grano) e frumento segalato	esenzione	130 000	230 000	0	(8)
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	esenzione	500	1 000	0	(8)
1005 90 00	Granturco non destinato alla semina	esenzione	74 500	149 000	0	(8)
1101 1103 11 1103 20 60	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato Semole e semolini di frumento (grano) Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)	esenzione	1 500	3 000	0	(8)
1107	Malto	esenzione	5 000	10 000	0	(8)
1209 29 80 1209 99 91 1209 99 99	Altri semi, frutti e spore	esenzione	625	625	0	(9)
1512 11 91 1512 19 91	Oli di girasole	esenzione	4 750	4 750	0	(9)
1601 00 91 1601 00 99	Salsicce e salami, esclusi quelli di fegato	20	1 125	1 125	0	(9)
1602 20 11 1602 20 19 ex 1602 50 39 ex 1602 50 80	Fegato di oca o di anatra Preparazioni e conserve di lingua di animali della specie bovina	69 69 65 65	illimitata	illimitata		
1602 31 1602 32 1602 39	Preparazioni e conserve di carni di volatili	esenzione	900	975	75	(8) (9)
1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	Conserve di carni della specie suina domestica	20	2 125	2 125	0	(9)
1602 50	Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina	esenzione	250	500	0	(8)
2001 10 00 2001 90 60 2001 90 70 2001 90 75 2001 90 85 2001 90 93 2001 90 96	Cetrioli e cetriolini, conservati Altri ortaggi o legumi e altre frutta, conservati	20	250	250	0	(9)
2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99	Pomodori conservati	20	700	700	0	(9)

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantitativo dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
2003 10 20 2003 10 30	Funghi del genere Agaricus	esenzione	250	250	0	(9)
2005 40 00	Piselli	20	250	250	0	(9)
2007 10 99	Altre preparazioni omogeneizzate	esenzione	2 400	2 600	200	(9)
2007 99 10	Puree e paste di prugne					
2007 99 98	Altre preparazioni					
ex 2007 91 90	Altre, escluse le confetture e marmellate di arancia	70	illimitata	illimitata		
2007 99 31	Confetture di ciliege	83				(7)
ex 2007 99 39	Preparazioni di frutta, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %, frutta comprese nelle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90	27				(7)
2008 60 61	Ciliege acide, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	70	illimitata	illimitata		
2401 10 60 2401 10 70 2401 20 60 2401 20 70	Tabacco	20	4 375	4 375	0	(9)

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2) Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(3) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Qualora appaia probabile che le importazioni totali di bovini nella Comunità possano superare, per una data campagna, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

(4) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

(5) Esclusi i filetti «mignons» presentati da soli.

(6) Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.

(7) La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

(8) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.

(9) I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1º luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna.

Allegato all'allegato A b)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Romania, vengono stabiliti nel modo seguente:

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione (EUR/100 kg peso netto)
ex 0810 10 00	Fragole, fresche, destinate alla trasformazione	51,4
ex 0810 20 10	Lamponi, freschi, destinati alla trasformazione	63,1
ex 0810 30 10	Ribes nero (cassis), fresco, destinato alla trasformazione	38,5
ex 0810 30 30	Ribes rosso, fresco, destinato alla trasformazione	23,3
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	75,0
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre	57,6
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	99,5
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri	79,6
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	62,8
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	44,8

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati all'articolo 1, vengono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità rumene per consentire loro di rimediare alla situazione.

4. Su richiesta della Comunità o della Romania, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

5. Per favorire e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

   Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

ALLEGATO B a)

I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunità sono aboliti — Codici tariffari della Romania [1]

0101
0102 10
0102 90 90
0103 10 00
0103 91 90
0103 92 90
0104
0106
0203 11 90
0203 12 90
0203 19 90
0203 21 90
0203 22 90
0203 29 90
0204
0205
0206 10 91 [2]
0206 10 99 [2]
0206 21 00 [2]
0206 22 00 [2]
0206 29 99 [2]
0206 30 80
0206 41 80
0206 49 80
0206 80 91
0206 80 99
0206 90 91
0206 90 99
0208
0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 10
0210 99 21
0210 99 29
0210 99 31
0210 99 39
0210 99 59
0210 99 60
0407 00 90
0408 11 20
0408 19 20
0408 91 20
0408 99 20
0410 00 00
0501 00 00
0502 90 00
0503 00 00
0504 00 00
0505 10 10
0506
0507 10 00
0507 90 00
0508 00 00
0509 00 10
0510 00 00
0511 91
0511 99
0601
0602 30 00
0602 90 10
0602 90 20
0602 90 30
0602 90 41
0602 90 45
0602 90 49
0602 90 51
0602 90 59
0604
0704 20 00
0706 90 30
0709 20 00
0709 52 00
0709 59 10
0709 59 30
0709 60 91
0709 60 95
0709 60 99
0709 90 20
0709 90 31
0709 90 40
0709 90 50
0710 80 10
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 85
0711 20
0711 30 00
0711 90 10
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0713 20 00
0713 40 00
0713 50 00
0714 20
0714 90 90
0801
0802 11
0802 12
0802 21 00
0802 22 00
0802 40 00
0802 50 00
0802 90
0803
0804
0805
0806 20
0807 20 00
0808 10 10
0809 40 90
0810 40 10
0810 40 50
0810 40 90
0810 50 00
0810 60 00
0810 90
0811 90 70
0811 90 85
0812 10 00
0812 90 20
0812 90 30
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 70
0812 90 99
0813 40 50
0813 40 60
0813 40 70
0813 40 95
0813 50 12
0813 50 31
0813 50 99
0814 00 00
0901
0904 20 10
0904 20 30
0909 10 00
0909 40 00
0909 50 00
0910 20
0910 40 11
0910 40 13
0910 40 19
1102 90 90 [2]
1103 19 90 [2]
1103 20 90 [2]
1106 10 00
1106 30
1108 20 00
1202 10
1202 20 00
1207 30
1207 40
1207 50 90
1207 60
1207 91 10
1209 21 00
1209 22 10
1209 22 80
1209 23
1209 24 00
1209 25 10
1209 25 90
1209 26 00
1209 29 50
1209 30 00
1209 91
1209 99 10
1211 90
1212 10
1213 00 00
1214 10 00
1214 90
1301 10 00
1301 20 00
1301 90
1302 11 00
1302 14 00
1302 19 05
1302 19 98
1302 32 90
1302 39 00
1401
1402 00 00
1403 00 00
1404
1502
1503
1504
1509 10 10
1509 90 00
1510 00 10
1510 00 90
1512 21
1512 29
1515 21
1515 30
1515 40 00
1515 50
1515 90
1516 10
1518 00 31
1518 00 39
1522 00 91
1522 00 99
1602 41 90
1602 42 90
1602 49 90
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 98
1603
1703
2001 90 10
2001 90 20
2001 90 65
2001 90 91
2003 20 00
2003 90 00
2004 90 30
2005 60 00
2005 90 10
2005 90 50
2005 90 75
2006 00 10
2006 00 91
2006 00 99
2008 11
2008 19 11
2008 19 13
2008 19 51
2008 19 59
2008 19 93
2008 20 19
2008 20 39
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 91
2008 20 99
2008 30
2008 92 72
2008 99 11
2008 99 19
2008 99 25
2008 99 26
2008 99 41
2008 99 46
2008 99 47
2008 99 49
2008 99 51
2008 99 61
2008 99 62
2009 21 00
2009 29 19
2009 29 99
2009 31 19
2009 31 51
2009 31 59
2009 31 91
2009 31 99
2009 39 19
2009 39 39
2009 39 55
2009 39 59
2009 39 95
2009 39 99
2009 41 91
2009 41 99
2009 49 19
2009 49 93
2009 49 99
2301
2302 50 00
2304 00 00
2305 00 00
2306 10 00
2306 20 00
2306 41 00
2306 50 00
2306 60 00
2306 70 00
2306 90
2307 00 11
2307 00 90
2308 00 11
2308 00 40
2308 00 90
2309 90 10
2309 90 20
2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51
2309 90 91

---

[1] Quali definiti nell'Ordinanza d'urgenza n. 171/2001, MO I n. 848/29.12.2001.

[2] I dazi doganali all'importazione di questi prodotti sono aboliti, a condizione che non fruiscano di restituzioni all'esportazione.

ALLEGATO B b)

Le importazioni in Romania dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni sotto indicate

Codice tariffario della Romania	Designazione delle merci (*)	Dazio applicabile (% dazio NPF)	Quantitativo dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
ex 0102 90 41 ex 0102 90 49 0102 90 51 0102 90 59	Giovenche (bovine femmine che non hanno ancora figliato), di peso superiore a 220 kg	18,8	illimitata	illimitata		
0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	2 000	4 000	0	(1)
0206 10 95	Pezzi detti «onglets» e «hampes» della specie bovina, freschi o refrigerati	esenzione	50	100	0	(1)
0206 29 91	Pezzi detti «onglets» e «hampes» della specie bovina, congelati					
0210 20	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate					
0210 99 51	Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina					
0207	Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105	esenzione	3 600	3 900	300	(1) (4)
0210 99 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	18,8	illimitata	illimitata		
0402 10 19	Latte e crema di latte, in polvere o in altre forme solide	15	1 500	1 500	0	(4)
0402 21 11		18,8				
0402 21 19		18,8				
0402 21 91		18,8				
da 0403 10 11 a 0403 10 39	Iogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao	18,8	illimitata	illimitata		
da 0403 90 11 a 0403 90 69	Altri, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao					
da 0404 10 02 a 0404 10 16	Siero di latte, in polvere o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	18,8	illimitata	illimitata		
0405 10 0405 90	Burro e altre materie grasse del latte	18,8	1 900	1 900	0	(4)
0406	Formaggi e latticini	esenzione	2 400	2 600	200	(1) (4)
0602 10	Talee senza radici e marze	15	illimitata	illimitata		
ex 0701 10 00	Patate da semina, fresche o refrigerate, di categorie biologiche superiori	esenzione	illimitata	illimitata		
0701 90 50 0701 90 90	Patate, fresche o refrigerate, non destinate alla semina e altre diverse da quelle destinate alla fabbricazione della fecola	18,8	20 000	20 000	0	(4)

Codice tariffario della Romania	Designazione delle merci (*)	Dazio applicabile (% dazio NPF)	Quantitativo dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0709 10	Carciofi, freschi o refrigerati	18,8	illimitata	illimitata		
0709 90 39	Olive, destinate alla produzione di olio					
ex 0806 10 10	Uve da tavola, fresche, dal 1º gennaio al 14 luglio (esclusa la varietà Emperor, unicamente dal 1º al 31 gennaio)	esenzione	illimitata	illimitata		
ex 1001 10 00	Frumento (grano) duro destinato alla semina	esenzione	illimitata	illimitata		
ex 1001	Frumento (grano) e frumento segalato, escluso il frumento (grano) duro destinato dalla semina	esenzione	125 000	125 000	0	(1) (4)
1002 00 00	Segala	18,8	30 000	30 000	0	(4)
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	18,8	1 118	1 118	0	(4)
1003 00 90	Orzo non destinato alla semina	18,8	55 882	55 882	0	(4)
1005 10	Granturco destinato alla semina	esenzione	1 000	1 000	0	(1) (4)
1005 90 00	Granturco non destinato alla semina	esenzione	24 500	49 000	0	(1)
1006	Riso	esenzione	10 000	10 000	0	(4)
1102 30 00	Farina di riso					
1103 19 50	Semole e semolini di riso					
1103 20 50	Agglomerati in forma di pellets di riso					
1101	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato	esenzione	1 500	3 000	0	(1)
1103 11	Semole e semolini di frumento (grano)					
1103 20 60	Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)					
1107	Malto	esenzione	5 000	10 000	0	(1)
1204 00 10	Semi di lino destinati alla semina	esenzione	illimitata	illimitata		(2)
1209 10 00	Semi di barbabietole da zucchero	esenzione	illimitata	illimitata		(3)
1509 10 90	Olio d'oliva vergine, diverso dall'olio di oliva vergine lampante	18,8	illimitata	illimitata		
1515 11 00	Olio greggio di lino	18,8	illimitata	illimitata		
1602 20 90	Preparazioni di fegato, diverse da quelle di fegato d'oca o di anatra	18,8	illimitata	illimitata		
1602 49 19	Preparazioni di carni di animali della specie suina domestica, altre					
da 1602 31 a 1602 39	Preparazioni e conserve di carni di volatili	esenzione	600	650	50	(1) (4)
1602 50	Preparazioni di carni di animali della specie bovina	esenzione	250	500	0	(1)
1701 11	Zuccheri greggi di canna	18,8	20 000	20 000	0	(4)
1701 12	Zuccheri greggi di barbabietola					
1701 99	Zuccheri bianchi o altri, senza aggiunta di aromatizzanti né di coloranti					
1801 00 00	Cacao in grani, interi o infranti	esenzione	illimitata	illimitata		(2)
2005 70	Olive, preparate o conservate	esenzione	5 000	5 000	0	(4)

Codice tariffario della Romania	Designazione delle merci (*)	Dazio applicabile (% dazio NPF)	Quantitativo dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
2007 91	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di agrumi	18,8	illimitata	illimitata		
2007 99 35	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di lamponi					
2007 99 51	Puree e paste di marroni					
2009 11	Succhi di arancia congelati	18,8	illimitata	illimitata		
2009 19	Altri succhi di arancia					
2009 29 11 2009 29 91	Succhi di pompelmo					
2009 31 11 2009 39 11 2009 39 31	Altri succhi di agrumi					
2009 39 51	Succhi di limone					
2009 41 10 2009 49 11 2009 49 30 2009 49 91	Succhi di ananasso					
2401 10 10 2401 10 20 2401 10 60 2401 10 70 2401 20 10 2401 20 20	Tabacchi non lavorati	18,8	2 500	2 500	0	(4)

(*) La designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici. Laddove vengono indicati «ex» codici, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice e della corrispondente descrizione.

(1) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcun tipo di sovvenzione all'esportazione.

(2) Qualora venga aumentato il dazio doganale applicabile erga omnes, il dazio preferenziale per le importazioni originarie della Comunità può essere fissato al 75 % del dazio doganale applicabile erga omnes, fatta salva un'aliquota massima di 18,8 % ad valorem.

(3) Qualora venga aumentato il dazio doganale applicabile erga omnes, il dazio preferenziale per le importazioni originarie della Comunità può essere fissato al 75 % del dazio doganale applicabile erga omnes, fatta salva un'aliquota massima di 15 % ad valorem.

(4) I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1º luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla proroga dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola, 1986

(2003/C 45 E/05)

COM(2002) 560 def. — 2002/0244(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 14 ottobre 2002)

RELAZIONE

1. L'Accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola, 1986 di cui la Comunità è firmataria, è entrato in vigore il 1º luglio 1986. Modificato nel 1993 e sottoscritto nuovamente sino al 1998, è stato prorogato due volte per due periodi biennali (sino al 31 dicembre 2000 e sino al 31 dicembre 2002): ora esso giunge a scadenza il prossimo 31 dicembre 2002. Tuttavia, conformemente all'articolo 61 dell'Accordo del 1986 e all'articolo 9 del protocollo che modifica e proroga l'accordo stesso, il Consiglio oleicolo internazionale (nel prosieguo il «COI») può decidere di prorogare l'Accordo per periodi successivi, ogni volta non superiori a due anni.

2. Il COI intende prendere la decisione di proroga dell'Accordo per un nuovo periodo biennale (sino al 31 dicembre 2004) nel corso della sua 87ª sessione, che si svolgerà tra il 25 e il 29 novembre 2002.

3. Le conseguenze di bilancio di tale proroga sono le seguenti.

4. La quota parte della Comunità europea al bilancio amministrativo è di 781/1 000 (78,1 %) e viene versata sulla linea di bilancio B7-8210. Il contributo della Comunità al bilancio del COI per il 2003, previsto nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2003, è stato stimato pari a 3 923 000 EUR. Nell'ipotesi di un aumento massimo del 4 % per il 2004, il contributo della Comunità dovrebbe giungere al massimo a 4 080 000 EUR per quell'esercizio.

5. Inoltre, l'Accordo prevede un contributo obbligatorio di 500 000 EUR all'anno al Fondo di promozione, da versare sulla linea di bilancio B1-3811. La quota parte della Comunità europea è di 809,7/1 000 (80,97 %) che corrisponde quindi a 404 850 EUR all'anno. Si tratta di un importo fisso che rimarrà invariato per il 2003 e il 2004.

6. Le spese inerenti alle missioni di partecipazione del personale della Commissione alle sessioni del COI due volte all'anno e ai vari comitati possono essere stimate a circa 70 uomini-giorno/anno.

7. Scopo della presente proposta è di autorizzare la Commissione ad approvare, in nome della Comunità, la proroga dell'Accordo sino al 31 dicembre 2004. In attesa dell'esito di un audit sull'intera gestione finanziaria del COI. La Commissione si riserva comunque il diritto di modificare la proposta qui acclusa, in base all'esito di un prossimo audit sull'intera gestione finanziaria del COI, esito che dovrebbe essere reso noto entro la fine dell'anno.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 133 e dell'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'Accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola, 1986 (nel prosieguo «l'Accordo») è stato concluso per la Comunità con la decisione 87/401/CEE del Consiglio [1] e le successive modificazioni sono state approvate nel 1993 con la decisione 93/622/CE del Consiglio [2]. Successivamente esso è stato prorogato per periodi aggiuntivi di due anni e resta applicabile sino al 31 dicembre 2002, a meno che non venga prorogato per un nuovo periodo biennale con decisione del Consiglio oleicolo internazionale (nel prosieguo il «COI»).

---

[1] GU L 214 del 4.8.1987, pag. 1.

[2] GU L 298 del 3.12.1993, pag. 36.

(2) L'obiettivo dell'Accordo consiste nel promuovere la cooperazione internazionale nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola. La proroga dell'Accordo è pertanto nell'interesse della Comunità.

(3) È pertanto opportuno che la Commissione, che rappresenta la Comunità in seno al COI, sia autorizzata a votare a favore di tale proroga,

DECIDE:

Articolo unico

1. La Comunità europea è favorevole alla proroga dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola per un periodo di due anni sino al 31 dicembre 2004.

2. La Commissione è autorizzata ad esprimere tale posizione in seno al Consiglio oleicolo internazionale.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («Regolamento RNL»)

(2003/C 45 E/06)

COM(2002) 558 def. — 2002/0245(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 15 ottobre 2002)

RELAZIONE

1) Il prodotto nazionale lordo (PNL) e il prodotto interno lordo (PIL) rivestono grande importanza per il sistema delle risorse proprie e per diverse politiche comunitarie, in particolare da quando, nel 1988, è stata istituita la quarta risorsa. Ciò rende necessario accrescere la comparabilità, l'attendibilità e l'esaustività dei dati degli Stati membri relativi al PNL.

2) Finora i calcoli relativi al PNL erano basati sul vecchio Sistema europeo di conti economici integrati, noto come SEC 79. Su proposta della Commissione il Consiglio ha adottato la direttiva 89/130/CEE, Euratom che ha istituito una procedura di verifica e di valutazione della comparabilità, dell'attendibilità e dell'esaustività del PNL. Tale procedura è incentrata sul comitato PNL, in seno al quale gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente in vista dell'ulteriore armonizzazione e del miglioramento della qualità del PNL.

3) Conformemente alla decisione 2000/597/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie, a iniziare dall'esercizio 2002 si farà ricorso al nuovo Sistema europeo dei conti (SEC 95) per calcolare il PNL (ora denominato RNL, ossia reddito nazionale lordo). Si rende pertanto necessario ridefinire il quadro normativo relativo ai lavori di armonizzazione e di miglioramento dell'RNL, tenendo conto delle specificità del SEC 95.

4) La presente proposta di regolamento del Consiglio persegue tale obiettivo. Seguendo l'esempio dell'attuale direttiva concernente il PNL, tale proposta:

   — definisce i metodi di calcolo dell'RNL basati sul SEC 95;

   — precisa gli obblighi degli Stati membri in merito alla trasmissione dei dati;

   — istituisce il comitato RNL quale nuova istanza in seno alla quale assicurare la collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in vista della verifica e del miglioramento dell'RNL.

5) La presente proposta di regolamento è stata ampiamente discussa con i rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato PNL.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) L'incremento della quota delle risorse proprie della Comunità basata sul prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (nel seguito PNLpm) degli Stati membri rende necessario rafforzare ulteriormente la comparabilità, l'attendibilità e l'esaustività di tale aggregato.

[1] GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(2) Tali dati rappresentano inoltre un importante strumento analitico ai fini del coordinamento delle politiche economiche nazionali e di diverse politiche comunitarie.

(3) La decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio stabilisce che ai fini delle risorse proprie il PNLpm è identico al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (nel seguito RNL) fornito dalla Commissione in applicazione del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (nel seguito SEC 95) a norma del regolamento (CE) n. 2223/96 ([1]).

(4) I dati relativi all'RNL devono risultare comparabili. Perché ciò sia possibile è indispensabile rispettare le pertinenti definizioni e norme contabili del SEC 95. A tale scopo le procedure di valutazione e i dati di base effettivamente utilizzati dovrebbero consentire la corretta applicazione delle definizioni e delle norme contabili del SEC 95.

(5) Le fonti e i metodi utilizzati per la determinazione dell'RNL devono essere attendibili. Ciò significa che nei limiti del possibile è opportuno ricorrere a tecniche adeguate, da applicare a statistiche di base solide e appropriate.

(6) I dati relativi all'RNL devono essere esaurienti, ossia devono tener conto anche delle attività non riportate nelle indagini statistiche o alle autorità fiscali, sociali od amministrative d'altro tipo. Un miglioramento della copertura dell'RNL presuppone lo sviluppo di procedure di valutazione e di basi statistiche appropriate e l'introduzione di adeguate rettifiche.

(7) Per adempiere la sua missione di fornire dati relativi all'RNL per finalità connesse alle risorse proprie la Commissione prenderà provvedimenti miranti a migliorare comparabilità, attendibilità ed esaustività degli RNL degli Stati membri.

(8) La direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio ([2]) del 13 febbraio 1989 relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato ha istituito una procedura di verifica e di valutazione della comparabilità, dell'attendibilità e dell'esaustività del PNL in seno al comitato PNL, nell'ambito del quale è garantita una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione. Tale procedura va modificata per tener conto dell'impiego dell'RNL a norma del SEC 95 per le finalità connesse alle risorse proprie.

(9) In forza dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([3]), per adottare i provvedimenti necessari ad applicare il presente regolamento va seguita la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della suddetta decisione.

(10) Il comitato del programma statistico (CPS) è stato consultato conformemente all'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom ([4]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Definizione e calcolo del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato

Articolo 1

1. Il reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (PIL) sono definiti conformemente al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 95).

2. Il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato rappresenta il risultato finale dell'attività di produzione delle unità produttrici residenti. Può essere definito in tre modi:

a) il PIL è costituito dalla somma del valore aggiunto lordo dei diversi settori istituzionali o delle diverse branche di attività economica, più le imposte e meno i contributi ai prodotti (che non sono attribuiti a settori o a branche di attività economica). Esso rappresenta anche la voce a saldo del conto della produzione dell'economia nel suo complesso;

b) il PIL è pari alla somma degli impieghi finali di beni e servizi (consumi finali effettivi e investimenti lordi) da parte delle unità istituzionali residenti, più le esportazioni e meno le importazioni di beni e servizi;

c) il PIL corrisponde alla somma degli impieghi del conto che riporta la generazione dei redditi primari dell'economia nel suo complesso (redditi da lavoro dipendente, imposte sulla produzione e sulle importazioni al netto dei contributi, risultato lordo di gestione e reddito misto dell'economia nel suo complesso).

([1]) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

([2]) GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26.

([3]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

([4]) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

3. L'RNL rappresenta il totale dei redditi primari percepibili dalle unità istituzionali residenti: redditi da lavoro dipendente, imposte sulla produzione e sulle importazioni al netto dei contributi, redditi da capitale (da percepire meno quelli da corrispondere), risultato lordo di gestione e reddito misto lordo. L'RNL equivale al PIL al netto dei redditi primari che le unità residenti corrispondono a unità non residenti, più i redditi primari che le unità residenti percepiscono dal resto del mondo.

CAPO II

Trasmissione dei dati relativi all'RNL e delle informazioni aggiuntive

Articolo 2

1. Gli Stati membri determinano l'RNL conformemente all'articolo 1 nel contesto della normale contabilità nazionale.

2. Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), nel contesto delle procedure contabili nazionali, i dati per l'aggregato RNL e per i suoi componenti conformemente alle definizioni di cui all'articolo 1. I totali riguardanti il PIL ed i suoi componenti possono venir presentati in funzione di una qualunque delle tre definizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2. I dati si riferiscono all'anno precedente nonché a qualsiasi altra modifica apportata ai dati degli anni precedenti.

3. All'atto di comunicare i dati di cui al paragrafo 2 gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) un rapporto sulla qualità dei dati relativi all'RNL. Detto rapporto contiene le informazioni necessarie a illustrare le modalità di determinazione dell'aggregato e, in particolare, a descrivere qualunque modifica significativa apportata alle procedure e alle statistiche fondamentali utilizzate e a spiegare le revisioni effettuate sulle precedenti stime dell'RNL. Il contenuto e il formato di tale relazione si conformeranno agli indirizzi decisi in proposito dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 4.

Articolo 3

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), conformemente agli indirizzi fissati da quest'ultima previa consultazione del comitato di cui all'articolo 4, un inventario delle procedure e delle statistiche di base utilizzate per calcolare l'RNL ed i suoi componenti a norma del SEC 95. Gli Stati membri migliorano ed aggiornano i rispettivi inventari in funzione di detti indirizzi.

CAPO III

Procedure e controlli riguardanti i calcoli dell'RNL

Articolo 4

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato comitato RNL, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 della stessa.

3. Il comitato approva il proprio regolamento interno.

Articolo 5

1. La Commissione verifica fonti e metodi impiegati dagli Stati membri per calcolare l'RNL. I provvedimenti destinati a rendere i dati pertinenti all'RNL più comparabili, affidabili ed esaurienti vengono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

2. Il comitato di cui all'articolo 4 esamina le questioni sollevate dal suo presidente, di propria iniziativa od a richiesta del rappresentante di uno Stato membro, in merito all'esecuzione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a) la conformità di anno in anno alle definizioni di cui all'articolo 1;

b) l'esame effettuato ogni anno dei dati trasmessi conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 e delle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 in merito alle fonti statistiche ed alle procedure impiegati per calcolare l'RNL ed i suoi componenti. Tale esame determina la redazione di un parere del comitato RNL circa l'adeguatezza dei dati relativi all'RNL forniti dagli Stati membri ai fini delle risorse proprie sotto il profilo dell'attendibilità, della comparabilità e dell'esaustività. In tale parere sono indicati i principali documenti su cui è basato l'esame. L'attendibilità, la comparabilità e l'esaustività dell'RNL e dei suoi componenti vanno valutate tenendo conto del rapporto costi/benefici.

   Nel presente contesto il principio dell'analisi costi/benefici comporta un giudizio sulle dimensioni potenziali e sulla significatività di specifiche attività od operazioni, basato su ogni informazione disponibile. Tali informazioni sono spesso qualitative, ma in alcuni casi possono essere quantitative. La Commissione (Eurostat) esamina la comparabilità del trattamento di casi simili negli Stati membri e riferisce al comitato RNL in merito a tutti i casi in cui ritiene venga applicata l'analisi costi/benefici. L'applicazione di tale analisi dovrebbe evitare l'allocazione di risorse sproporzionate al calcolo di voci insignificanti;

c) l'espressione di pareri, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, in merito alle proposte della Commissione volte a migliorare i calcoli dell'RNL, inclusa all'occorrenza l'interpretazione delle definizioni del SEC 95 e la quantificazione dell'incidenza di tali proposte sull'RNL.

3. Il comitato attende con particolare impegno al miglioramento delle prassi di elaborazione dell'RNL adottate dagli Stati membri ed alla diffusione delle pratiche ottimali in tale settore.

Si occupa altresì delle questioni connesse alla revisione dei dati riguardanti l'RNL e del problema dell'esaustività dell'RNL.

Se necessario, suggerisce alla Commissione provvedimenti atti a rendere più comparabili e più attendibili i dati relativi all'RNL.

Articolo 6

Fatte salve le missioni di controllo di cui all'articolo 19 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 [1] del Consiglio, sono al caso possibili visite d'informazione congiunte negli Stati membri effettuate dai servizi della Commissione e da rappresentanti degli altri Stati membri in consultazione con i primi. La partecipazione degli Stati membri a tali visite è volontaria.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 7

Entro la fine del 2005 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[1] GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

(2003/C 45 E/07)

COM(2002) 561 def.

(Presentata dalla Commissione il 16 ottobre 2002)

RELAZIONE

Il 24 giugno 1991 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari [1].

Il 19 luglio 1999 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1804/1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 e stabilisce i principi e le misure di controllo specifiche in materia di produzione animale biologica, di produzione di prodotti animali non trasformati e di prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale.

Secondo tali principi, nel metodo di produzione biologico l'alimentazione è intesa ad assicurare una produzione di qualità piuttosto che a massimizzare la produzione nonché a soddisfare il fabbisogno nutritivo degli animali nei vari stadi del loro sviluppo.

Il metodo di produzione biologico impone limiti rigorosi per quanto riguarda l'alimentazione degli animali. Essi devono infatti essere nutriti con mangimi ottenuti con metodi di produzione biologici. Sostanze essenziali, quali alcuni aminoacidi e vitamine per diverse specie animali, dovrebbero essere somministrate con metodi naturali. Tuttavia, per garantire il benessere degli animali, vitamine di sintesi identiche a quelle naturali sono consentite per gli animali monogastrici. Nell'ambito dell'agricoltura biologica non sono finora stati autorizzati aminoacidi di sintesi.

Queste norme armonizzate applicabili all'allevamento biologico (adottate nel 1999) sono ancora piuttosto recenti e gli allevatori incontrano difficoltà nell'adeguarsi alle restrizioni da esse derivanti. Inoltre le fonti di materie prime naturali sono attualmente limitate, fra l'altro a causa del divieto temporaneo esistente nell'Unione europea di utilizzare proteine animali nei mangimi.

In tali circostanze gli allevatori che si servono di metodi biologici possono incontrare difficoltà nel fornire ai propri animali tutti gli elementi essenziali di cui essi hanno bisogno per una crescita armoniosa.

Tenendo conto di questa situazione, nel dicembre 2001 la Commissione ha presentato un progetto di regolamento al comitato di regolamentazione per uno scambio di opinioni. Nella proposta si autorizzava l'impiego di talune materie prime ricche di aminoacidi naturali (lievito di birra e uova) nell'agricoltura biologica. Si consentiva inoltre, per un periodo transitorio, l'utilizzo di vitamine liposolubili di sintesi (vitamine A, D ed E) come integratori alimentari per i ruminanti e di tre aminoacidi di sintesi (metionina, lisina e treonina) per il pollame.

Una versione riveduta della proposta è stata inserita all'ordine del giorno del comitato di regolamentazione del 21-22 marzo per uno scambio di opinioni e un eventuale parere. La lisina e la treonina di sintesi erano state eliminate dal testo in quanto era stato scoperto che esse sono ottenute principalmente da organismi geneticamente modificati, il che è contro i principi del metodo di produzione biologico. Lo scambio di opinioni in seno al comitato di regolamentazione ha portato alla conclusione che non era possibile ottenere un parere favorevole.

Sulla base dei risultati del dibattito si è concluso quanto segue:

— consentire l'impiego di aminoacidi di sintesi rappresenta indubbiamente un punto di svolta nell'agricoltura biologica, con conseguenze imprevedibili.

— Il caso delle vitamine di sintesi è diverso in quanto:

  — il regolamento (CEE) n. 2092/91 consentiva già l'utilizzo di tali sostanze nei mangimi per i non ruminanti (animali monogastrici);

[1] GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

— tali sostanze dovevano altrimenti essere prescritte come medicinali veterinari per evitare problemi alla salute degli animali, almeno nei paesi nordici in cui il contenuto di alcune vitamine nei foraggi grossolani è quasi nullo nel lungo periodo invernale;

— il problema delle vitamine non è correlato all'impiego di razze e varietà ad alta produttività, come talvolta succede con gli aminoacidi di sintesi.

— L'uso di aminoacidi di sintesi è fortemente contestato da numerosi Stati membri. Inoltre soltanto il Regno Unito, la Francia e l'Irlanda hanno una reale necessità di questi prodotti a causa delle restrizioni giuridiche particolarmente rigorose vigenti in questi paesi circa l'uso delle farine di pesce. Al contrario, diversi Stati membri chiedono che sia autorizzato l'impiego delle vitamine di sintesi.

Sulla base delle considerazioni suesposte, il 30 aprile 2002 una proposta riveduta è stata presentata al comitato di regolamentazione per uno scambio di opinioni e un eventuale parere.

Tale proposta prevedeva di consentire l'impiego nell'agricoltura biologica delle seguenti sostanze:

1. vitamine di sintesi (A, D e E) come integratori alimentari per i ruminanti, per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2005, previa autorizzazione degli Stati membri;

2. «lieviti di birra» e «uova e ovoprodotti» nei mangimi;

3. si prevedeva inoltre una leggera modifica al punto 4.10 dell'allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Nonostante le modifiche apportate a quest'ultima proposta, l'incontro del 30 aprile 2002 si concludeva ancora una volta con l'impossibilità di ottenere un parere favorevole.

La stessa proposta è stata infine presentata per parere al comitato di regolamentazione del 9 luglio 2002. Con 39 voti favorevoli di Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Svezia; 33 voti contrari di Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito; e 15 astensioni di Belgio e Francia, il comitato non ha espresso un parere.

Motivi dei voti contrari e delle astensioni:

Francia:

— deplora l'eliminazione degli aminoacidi di sintesi dalla proposta. Ritiene che il benessere degli animali sia minacciato dal divieto di utilizzare aminoacidi di sintesi nell'allevamento biologico;

— reputa che non si dovrebbe prevedere alcuna scadenza per l'impiego di vitamine di sintesi come integratori alimentari per i ruminanti, come si fa già per i non ruminanti (animali monograstrici);

— contesta l'impiego di «uova e ovoprodotti» nell'alimentazione degli animali per motivi sanitari. Fa inoltre osservare che galline ovaiole nutrite con questi prodotti tendono a colpire le uova col becco.

Regno Unito:

— deplora l'eliminazione degli aminoacidi di sintesi dalla proposta. Si rende conto che alcuni Stati membri hanno reale necessità di utilizzare vitamine di sintesi per il benessere degli animali e per tale motivo approva l'inserimento di queste sostanze nella proposta. Non può tuttavia accettare la proposta in quanto anche l'inserimento degli aminoacidi di sintesi era stato chiesto per motivi di benessere degli animali;

— contesta l'impiego di «uova e ovoprodotti» nell'alimentazione degli animali per motivi sanitari.

Spagna:

— contesta l'inserimento delle vitamine di sintesi come integratori alimentari per i ruminanti. Ritiene che tali sostanze debbano essere somministrate con metodi naturali;

— contesta l'impiego di «uova e ovoprodotti» nell'alimentazione degli animali per motivi sanitari.

Italia e Portogallo:

— contestano l'inserimento delle vitamine di sintesi come integratori alimentari per i ruminanti. Ritengono che tali sostanze debbano essere somministrate con metodi naturali.

Belgio:

— spiega che nel paese l'opinione è divisa sull'impiego delle vitamine di sintesi come integratori alimentari per i ruminanti e per questo motivo si astiene.

In assenza di un parere del comitato di regolamentazione competente, la Commissione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, sottopone al Consiglio la presente proposta di regolamento e ne informa il Parlamento.

La presente proposta non incide sul bilancio comunitario.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/2001 della Commissione [2], in particolare l'articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) La tutela della salute e del benessere degli animali deve essere basata innanzitutto sulla prevenzione, attraverso misure quali un'adeguata selezione delle razze e delle varietà e diete equilibrate e appropriate.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 impone condizioni ben precise in fatto di alimentazione animale. In particolare, le sostanze essenziali, come le vitamine, devono essere somministrate con metodi naturali.

(3) Le norme armonizzate applicabili all'allevamento biologico sono piuttosto recenti e gli allevatori possono ancora incontrare difficoltà nell'ottenere animali muniti di capacità di adattamento alle condizioni locali e/o nell'adeguarsi a sistemi di gestione appropriati nonché nel fornire ai propri animali tutti gli elementi essenziali di cui essi hanno bisogno per una crescita armoniosa, soprattutto per quanto riguarda talune vitamine liposolubili nel caso dei ruminanti.

(4) È pertanto necessaria una deroga che autorizzi in condizioni specifiche, a titolo eccezionale e unicamente per un periodo di transizione, il ricorso alle vitamine A, D ed E.

(5) Tale autorizzazione sarà accompagnata dall'obbligo di notifica alla Commissione da parte degli Stati membri.

(6) Il comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91 non ha emesso un parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

a) la parte B dell'allegato I è modificato conformemente al punto 1 dell'allegato del presente regolamento;

b) le parti C e D dell'allegato II sono modificate conformemente al punto 2 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[1] GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

[2] GU L 337 del 20.12.2001, pag. 9.

ALLEGATO

1. La parte B dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificata come segue:

   Il testo del punto 4.10 è sostituito dal seguente:

   «4.10. Per il pollame la razione utilizzata nella fase d'ingrasso deve contenere almeno il 65 % di un miscuglio di cereali, colture proteiche e semi oleosi».

2. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

   a) alla parte C è aggiunto il seguente punto 2.3:

      «2.3. Uova e ovoprodotti destinati all'alimentazione del pollame, provenienti di preferenza dalla stessa azienda.»;

   b) la parte D è modificata come segue:

      i) al punto 1.2 è aggiunto il seguente comma:

         «In deroga al primo comma e durante un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2005, l'autorità competente di ciascuno Stato membro può autorizzare l'uso di vitamine di sintesi del tipo A, D ed E per i ruminanti, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

         — le vitamine di sintesi sono identiche a quelle naturali;

         — l'autorizzazione rilasciata dagli Stati membri si basa su criteri precisi ed è notificata alla Commissione.

         I produttori possono avvalersi di questa autorizzazione soltanto se hanno dimostrato, con piena soddisfazione dell'organismo o servizio di controllo dello Stato membro, che la salute e il benessere dei propri animali non possono essere garantiti senza fare ricorso a dette vitamine di sintesi.»;

      ii) al punto 2 è aggiunto il testo seguente:

         — «Lieviti di birra».

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al risarcimento alle vittime di reato

(2003/C 45 E/08)

COM(2002) 562 def. — 2002/0247(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 16 ottobre 2002)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

1.1. Le vittime di reato in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'UE affronta la sfida di fare in modo che il diritto di circolare liberamente in tutto il territorio dell'Unione possa essere esercitato in condizioni di sicurezza e di giustizia accessibili a tutti. Questa sfida richiede la creazione di un vero spazio di giustizia, in cui le persone possano adire i giudici e le autorità di qualsiasi Stato membro altrettanto facilmente che quelli del proprio, e in cui si realizzi una migliore compatibilità e una maggiore convergenza tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. La necessità di riuscire in questa sfida è resa evidente dal sempre maggior numero di persone che fanno uso del loro diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione, in qualità, ad esempio, di lavoratori, di studenti o di turisti.

La creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia deve evidentemente tenere conto delle esigenze delle vittime di reati all'interno dell'Unione europea. È un aspetto che necessariamente va di pari passo con le molte misure adottate al fine di promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile e di combattere la criminalità e il terrorismo. I cittadini dell'Unione europea hanno il diritto di poter contare su di un accesso agevole a una tutela e ad un risarcimento adeguati per i danni subiti in seguito a reati e atti terroristici.

Il piano d'azione di Vienna [1] del Consiglio e della Commissione, adottato dal Consiglio nel 1998, sollecitava una soluzione per la questione dell'assistenza alle vittime attraverso un esame comparativo dei sistemi di risarcimento alle vittime ed una valutazione della fattibilità di un'azione da intraprendersi da parte dell'Unione.

Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999 [2] sollecitavano l'istituzione di norme minime in materia di protezione delle vittime di reati, in particolare sull'accesso alla giustizia da parte delle vittime e sui loro diritti ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, nonché delle spese legali. Inoltre, il Consiglio di Tampere ha richiesto l'istituzione di programmi nazionali per il finanziamento di provvedimenti, pubblici e non governativi, di assistenza e tutela delle vittime.

I tragici eventi dell'11 settembre 2001 hanno rafforzato l'esigenza di garantire un livello alto di preparazione nel caso in cui simili eventi dovessero ripetersi. Ciò significa non solo l'esigenza di un alto livello di preparazione in termini di protezione civile — campo in cui l'UE ha già adottato una serie di misure — ma anche l'esigenza di una copertura completa per il risarcimento alle vittime di tali atti.

La presente proposta, già annunciata nell'ultima versione del quadro di controllo [3], costituisce la risposta della Commissione alla richiesta del Consiglio europeo di Tampere.

---

[1] GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1. Punto 51 c).

[2] Conclusioni della Presidenza, punto 32.

[3] COM(2002) 261 def. del 30.5.2002, pag. 32.

1.2. **Misure ed iniziative adottate finora**

La Commissione ha presentato, nel 1999, una comunicazione [1] sulle vittime di reati che esamina non solo gli aspetti relativi al risarcimento, ma anche altre possibili questioni da affrontare al fine di migliorare la posizione delle vittime di reati all'interno dell'Unione europea.

Il Consiglio ha adottato, il 15 marzo 2001, una decisione-quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale [2]. La decisione, basata sul titolo VI del trattato UE, prevede l'obbligo per gli Stati membri di garantire alle vittime di reati il diritto di ottenere, nell'ambito del procedimento penale, una decisione di condanna dell'autore del reato al risarcimento dei danni. Gli Stati membri sono anche tenuti ad adottare le misure atte ad incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alle vittime, nonché a promuovere la mediazione nelle cause penali. Oltre queste disposizioni, la questione del risarcimento delle vittime di reato non viene trattata.

Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia civile, sono già state adottate diverse iniziative volte a migliorare l'accesso alla giustizia per le parti in controversie transfrontaliere in genere, iniziative di cui possono usufruire anche le vittime che intendono ottenere e fare eseguire nei confronti dell'autore del reato una condanna ai danni in una situazione transfrontaliera. Tra tali iniziative citiamo segnatamente il regolamento Bruxelles I [3] concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La Commissione ha proposto una direttiva relativa all'assistenza giudiziaria ed un regolamento che istituisce un titolo esecutivo europeo. Sono previste ulteriori misure nel contesto del programma sul riconoscimento reciproco [4], tra cui l'istituzione di procedure per i crediti di modesta entità e per le ingiunzioni di pagamento.

È opportuno inoltre menzionare la convenzione europea sul risarcimento delle vittime di reati violenti del 1983, il cui scopo è quello di stabilire alcune disposizioni minime per i sistemi di risarcimento statale delle vittime di reati. La convenzione non prevede nessuna misura concreta per agevolare l'accesso al risarcimento statale nelle situazioni transfrontaliere. La convenzione è stata ratificata da 10 Stati membri [5] e altri due Stati membri [6] l'hanno firmata.

2. **IL LIBRO VERDE SUL RISARCIMENTO ALLE VITTIME DI REATI**

Come primo passo per dare seguito alle conclusioni di Tampere per quanto riguarda l'aspetto risarcitorio del sostegno e della tutela delle vittime, la Commissione ha presentato, il 28 settembre 2001 [7], un Libro verde sul risarcimento alle vittime di reati. Il Libro verde è incentrato sul risarcimento a carico dello Stato e fornisce una visione panoramica di ciò che esiste ad oggi negli Stati membri in termini di sistemi di risarcimento da parte dello Stato. Su questa base, il Libro verde indica come sua questione fondamentale i possibili obiettivi di un'iniziativa comunitaria in questa materia, proponendo i seguenti:

— Innanzitutto, se occorra garantire alle vittime nell'Unione europea la possibilità di ottenere un risarcimento a carico dello Stato.

— In secondo luogo, se occorra agire in modo da limitare gli effetti iniqui che potrebbero derivare dai livelli ampiamente divergenti del risarcimento attualmente disponibile nei diversi Stati membri, livello che dipende, in pratica, dallo Stato membro di residenza della vittima o dallo Stato in cui essa è rimasta vittima di un reato.

— In terzo luogo, se occorra agevolare l'accesso al risarcimento per le vittime che si trovano in una situazione transfrontaliera, il che significa fare in modo che tale accesso non dipenda in modo significativo dal luogo, all'interno dell'Unione europea, in cui è stato commesso il reato.

---

[1] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale. Vittime di reati nell'Unione europea — Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere, COM(1999) 349 def. del 14.7.1999.

[2] GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

[3] Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).

[4] Programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1).

[5] Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito.

[6] Belgio e Grecia.

[7] COM(2001) 536 def. del 28.9.2001.

Sulla base di questi tre obiettivi il Libro verde esamina più dettagliatamente le varie questioni da considerare in termini di soluzioni pratiche per raggiungere tali obiettivi. In seguito alla pubblicazione del Libro verde la Commissione ha ricevuto più di trenta osservazioni scritte, provenienti da Stati membri, da organizzazioni di sostegno alle vittime, da organizzazioni non governative ed altri. La Commissione ha organizzato un'audizione pubblica il 21 marzo 2002 per discutere ulteriormente le questioni sollevate.

Le reazioni hanno nella stragrande maggioranza confermato che la situazione attuale del risarcimento alle vittime di reati nell'Unione europea non è soddisfacente e che per rimediare a tale situazione i tre obiettivi proposti dal Libro verde devono essere perseguiti.

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione [1] sul Libro verde, ha accolto calorosamente l'iniziativa della Commissione. Ha ricordato l'obiettivo politico sancito dal Consiglio europeo di Tampere ed ha evidenziato le ingiustificate differenze nel risarcimento riservato ai cittadini europei che derivano dalla presente situazione negli Stati membri. Il Parlamento ha sottolineato l'importanza dell'adozione in futuro di disposizioni comunitarie vincolanti in relazione ai cittadini che rimangono vittima di reati ed ha accolto con favore il fatto che l'ultima versione del quadro di controllo prevede la presentazione da parte della Commissione di una proposta di direttiva sulla questione entro la fine del 2002.

Il Comitato economico e sociale, nel suo parere [2] sul Libro verde, ha accolto con grande favore l'iniziativa della Commissione di lanciare una consultazione su questo tema. Il Comitato ha ritenuto che la realizzazione dell'iniziativa della Commissione avrebbe costituito un passo fondamentale nella direzione della soddisfazione delle esigenze dei cittadini, nonché un progresso visibile ed esemplare da parte degli Stati membri nella costruzione di un vero spazio di giustizia europeo. Il Comitato ha dato il suo sostegno ai tre obiettivi proposti nel Libro verde ed ha ritenuto la direttiva lo strumento più appropriato per perseguirli.

Come seguito ulteriore al Libro verde, la Commissione ha tenuto una riunione con esperti degli Stati membri il 24 giugno 2002 per discutere una prima bozza preliminare della presente proposta.

Saranno fatti ulteriori riferimenti alle reazioni relative alle singole domande poste dal Libro verde nonché al modo in cui queste sono state prese in considerazione nell'elaborazione della presente proposta alla sezione 6 di questa relazione.

Tra i lavori preparatori che hanno preceduto la pubblicazione del Libro verde figura uno studio completo sulla posizione delle vittime di reati nell'UE [3], portato a termine nel 2000, con il sostegno del programma Grotius dell'Unione europea. Allo studio ha fatto seguito un convegno tenutosi a Umeå, in Svezia, nell'ottobre 2000, anch'esso finanziato dal programma Grotius. Le conclusioni del convegno [4] comprendono una serie di raccomandazioni su come migliorare la posizione delle vittime di reato per quanto riguarda le questioni relative al risarcimento, nonché una raccomandazione affinché la Commissione valuti l'opportunità di adottare, a livello di Unione europea, misure legislative vincolanti. L'Autorità svedese per il risarcimento e il sostegno delle vittime di reati ha pubblicato, nel settembre del 2001, uno studio approfondito sui sistemi statali di risarcimento alle vittime negli Stati membri [5].

3. OBIETTIVI E AMBITO D'APPLICAZIONE

3.1. Obiettivo generale

L'obiettivo della presente proposta è quello di garantire a tutti i cittadini dell'UE e a tutti coloro che vi risiedono legalmente la possibilità di ottenere un risarcimento adeguato per i danni subiti in seguito ad un reato di cui siano rimasti vittima all'interno dell'Unione europea. La proposta contribuirà a raggiungere l'obiettivo dell'Unione e della Comunità di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per tutti, nonché l'obiettivo di garantire la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione. La proposta fa anche parte della risposta dell'UE agli eventi dell'11 settembre 2001, garantendo alle vittime del terrorismo un adeguato risarcimento a prescindere dal luogo, all'interno dell'Unione europea, in cui simili eventi si siano verificati.

---

[1] Non ancora pubblicata.

[2] GU C 125 del 27.5.2002, pag. 31.

[3] Wergens, Anna, Crime victims in the European Union, Brottsoffermyndigheten, Umeå, 2000.

[4] Autorità per il risarcimento e il sostegno delle vittime di reati, Svezia, «Conclusioni — L'incontro di esperti a Umeå sul risarcimento delle vittime di reati nell'Unione europea», Umeå, 2000.

[5] Mikaelsson, Julia, e Wergens, Anna, Repairing the irreparable — State compensation to crime victims in the European Union, The Crime Victim Compensation and Support Authority, Umeå, Sweden, 2001.

L'obiettivo della presente proposta è in piena sintonia con quanto delineato nel Libro verde e appoggiato nelle reazioni allo stesso, nonché con le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999.

3.2. **Obiettivi specifici**

Gli obiettivi specifici della presente proposta sono i seguenti:

— Innanzitutto, fare sì che la possibilità di ottenere dallo Stato un risarcimento adeguato sia introdotta da tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Formulando questo obiettivo in modo da includere la nozione di risarcimento adeguato, l'obiettivo comprende gli obiettivi uno e due del Libro verde: garantire l'esistenza di un risarcimento statale e limitare gli effetti iniqui che possono sorgere a causa delle grandi differenze attualmente presenti tra gli Stati membri. Questo obiettivo viene perseguito attraverso la creazione di norme minime per il risarcimento statale alle vittime di reati, che comprendono la definizione di criteri minimi chiari e trasparenti per:

  — l'ambito territoriale e soggettivo di applicazione dei sistemi di risarcimento;

  — i danni coperti ed i principi per determinare l'importo del risarcimento;

  — il rapporto tra il risarcimento a carico dello Stato ed il risarcimento chiesto od ottenuto dall'autore del reato o da altre fonti; e

  — la possibilità d'introdurre alcuni criteri restrittivi per la concessione del risarcimento statale.

— In secondo luogo, fare sì che le possibilità in pratica per la vittima di reato di ottenere un risarcimento statale non siano influenzate negativamente dal fatto che il reato sia commesso in uno Stato membro piuttosto che in un altro. Questo per facilitare l'accesso al risarcimento nelle situazioni in cui il reato sia stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui la vittima ha la sua residenza (situazioni transfrontaliere). Questo obiettivo è perseguito attraverso la creazione di un sistema di cooperazione tra le autorità dei diversi Stati membri, che consenta in pratica alle vittime di essere sempre in grado di presentare la domanda di risarcimento ad un'autorità del proprio Stato membro di residenza.

Occorre sottolineare che i due obiettivi sono strettamente connessi. In mancanza della possibilità in tutti gli Stati membri di ottenere un risarcimento statale, l'accesso a tale risarcimento nelle situazioni transfrontaliere non può essere facilitato. In mancanza di un facile accesso al risarcimento statale nelle situazioni transfrontaliere, l'esistenza stessa della possibilità di ottenere un risarcimento statale non potrebbe, in pratica, andare a beneficio di tutte le vittime all'interno dell'Unione europea.

3.3. **Ambito d'applicazione**

Le possibilità per le vittime di reati di ottenere un risarcimento da parte dell'autore del reato non rientrano nell'ambito della presente proposta. La possibilità di ottenere una decisione, in quanto tale, di condanna dell'autore del reato al risarcimento rientra nell'ambito della decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Per quanto riguarda la possibilità di fare eseguire tali decisioni nelle situazioni transfrontaliere, sono state adottate, o sono in preparazione, diverse iniziative sull'accesso alla giustizia per il contenzioso transfrontaliero in materia civile in generale, da cui trarranno vantaggio anche le vittime di reati.

4. **ESIGENZA DI UN'AZIONE A LIVELLO COMUNITARIO**

4.1. **Problemi della situazione attuale nell'Unione europea**

È ampiamente riconosciuto che le vittime di reati, in molti casi, non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato. Ciò può avvenire quando l'autore del reato rimanga ignoto oppure non possa essere utilmente perseguito, o qualora non possieda i mezzi per risarcire la vittima. Le altre fonti, quali le assicurazioni obbligatorie o private, potrebbero anch'esse non essere in grado di fornire una copertura adeguata dei danni sofferti dalla vittima. Di conseguenza, si può ritenere che le vittime si trovino in una posizione peggiore rispetto ad altre categorie di soggetti che hanno sofferto lesioni o danni di vario tipo, ad esempio a causa di malattie, incidenti o disoccupazione.

Gli ostacoli che le vittime devono affrontare per ottenere un risarcimento da parte dell'autore del reato sono difficili da superare attraverso provvedimenti di diritto civile, procedimenti civili o con l'esecuzione di sentenze. Riconoscendo questa situazione, 13 Stati membri [1] hanno introdotto dei sistemi di risarcimento a spese dello Stato con un ambito d'applicazione generale che consentono di risarcire le vittime di reati per le lesioni subite.

Tali sistemi presentano tuttavia delle grandi differenze tra loro per quanto riguarda i criteri applicabili alla concessione del risarcimento statale. Sette Stati membri limitano il novero dei soggetti ammissibili al risarcimento a coloro che hanno subito lesioni gravi a seguito del reato. Il tipo di danno che può essere risarcito varia moltissimo: ad esempio, cinque Stati membri non concedono alcun risarcimento per i danni non materiali. Anche i principi adoperati per determinare l'importo del risarcimento differiscono grandemente tra loro. Sei Stati membri si riservano la possibilità di rifiutare o di ridurre il risarcimento sulla base di uno o più dei seguenti criteri discrezionali: la relazione tra la vittima e l'autore del reato, la situazione finanziaria della vittima, o in generale motivi di ordine pubblico. Uno Stato membro non copre tutti i residenti permanenti che siano rimasti vittima di un reato nel proprio territorio.

L'attuale situazione per quanto riguarda la possibilità per le vittime di reati di ottenere un risarcimento dallo Stato non è, pertanto, soddisfacente. L'assenza stessa, in due Stati membri, di qualsiasi possibilità per le vittime di ottenere un risarcimento, e la mancanza di convergenza tra i sistemi di risarcimento negli altri Stati membri, creano delle differenze tra individui, a seconda del loro luogo di residenza o del luogo in cui è stato commesso il reato. Ad esempio, due persone che rimangono vittima di un reato, in circostanze identiche ma in Stati membri diversi, potrebbero ricevere un risarcimento di importo molto diverso per lesioni simili, o addirittura non riceverne affatto.

Esistono anche differenze specifiche delle situazioni transfrontaliere. Un cittadino di uno Stato membro che possiede un sistema di risarcimento, che si rechi in uno Stato membro che invece non possiede alcun sistema di risarcimento oppure un sistema molto limitato, vedrà (se rimane vittima di un reato) le proprie possibilità di ottenere un risarcimento diminuire o praticamente scomparire per la durata del suo soggiorno. Al contrario, una persona che si sposta tra gli stessi Stati membri, ma nella direzione contraria, beneficerà di un sensibile, ancorché temporaneo, miglioramento dei suoi diritti come vittima di reato. Una persona che rimanga vittima di un reato in uno Stato membro in cui non è residente può incontrare comunque delle difficoltà di accesso al risarcimento statale, per la mancanza di assistenza nell'affrontare le procedure amministrative necessarie.

Queste differenze creano grandi discrepanze in quello che le vittime di reati possono realmente ottenere, in quanto il risarcimento dipende interamente dallo Stato in cui il reato è stato commesso. Quest'ultima è una circostanza su cui la vittima non ha assolutamente alcun controllo e che non può che apparire arbitraria dal punto di vista del cittadino. Siffatti effetti iniqui ed arbitrari non sono compatibili con la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per tutti nell'Unione europea.

La convenzione europea del 1983 ha indubbiamente avuto una notevole incidenza nello stimolare gli Stati ad introdurre dei sistemi di risarcimento statale. Tuttavia, come la situazione odierna negli Stati membri dimostra, essa non ha raggiunto in pieno il suo obiettivo di garantire una copertura completa a tutti i cittadini dell'UE. Diciannove anni dopo la sua apertura alle firme, le norme minime che mirava ad istituire non sono commisurate al livello di tutela a cui i cittadini ed i residenti legali dell'Unione europea dovrebbero poter aspirare. Questo è ancora più vero in un contesto comunitario, dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e l'adozione delle conclusioni di Tampere.

---

[1] Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito.

5. **BASE GIURIDICA**

5.1. **Risarcimento statale alle vittime di reati e trattati**

La base del risarcimento statale alle vittime di reato è l'esistenza di una pretesa civile. Tale pretesa potrebbe essersi concretizzata ma potrebbe essersi rivelata impossibile da soddisfare, in considerazione dell'incapacità dell'autore del reato a pagare i danni ottenuti dalla vittima. O potrebbe non essersi concretizzata nei casi in cui l'autore del reato sia rimasto ignoto. Nonostante ciò, è la sottostante responsabilità civile dell'autore che giustifica e che rende necessario il risarcimento della vittima. La presente proposta di direttiva si basa sullo stretto legame con le norme sostanziali in materia di responsabilità civile esistenti nei vari Stati membri, che a loro volta costituiscono lo stesso modello su cui sono basati tutti i sistemi di risarcimento esistenti ad oggi.

La natura civilistica del risarcimento statale è resa evidente dal fatto che esso serve a conferire un vantaggio economico a dei singoli individui, senza mirare a raggiungere alcun obiettivo collegato alla sanzione del comportamento dell'autore o apportare alcun diretto vantaggio per il pubblico interesse.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, in una sentenza ([1]) relativa al risarcimento ad una vittima di reato, ha ritenuto che fosse applicabile al caso esaminato l'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La Corte ha ritenuto che il diritto invocato da un soggetto richiedente un risarcimento statale, vertendo su di un vantaggio economico e purché le condizioni e le procedure applicabili per la concessione del risarcimento statale siano definite in termini chiari ed obbligatori, può essere classificato come civile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione.

Le misure previste dalla presente proposta, in particolare quelle che creano un sistema di cooperazione diretta tra autorità nazionali finalizzata al trattamento senza ostacoli dei casi transfrontalieri, presentano molte similitudini con la legislazione comunitaria esistente nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile. Tra queste, soprattutto i regolamenti sulla notificazione dei documenti e sull'assunzione delle prove ([2]).

Tuttavia, nonostante il risarcimento statale sia strettamente legato al diritto civile per molti aspetti, esso non può essere considerato materia civile ai sensi dell'articolo 61, lettera c), del trattato, in quanto non riguarda diritti o obblighi tra individui.

Il miglioramento del sistema di risarcimento alle vittime di reati contribuirà alla libera circolazione delle persone. Il collegamento tra libera circolazione delle persone e risarcimento alle vittime di reati è stato riaffermato dalla Corte di giustizia europea, che ha sostenuto che la tutela delle vittime di reati costituisce il corollario della libertà di circolazione delle persone garantita dal trattato ([3]).

Non si possono, tuttavia, stabilire dei collegamenti con le altre libertà garantite dal trattato. Non potendosi stabilire un collegamento sufficientemente diretto tra la tutela delle vittime di reati e la creazione del mercato interno, la presente proposta si deve considerare al di fuori dell'ambito degli articoli 94 e 95 del trattato.

Considerando la sua natura essenzialmente civilistica ed il collegamento con la libera circolazione delle persone, è evidente che la proposta non può rientrare nell'ambito del trattato sull'Unione europea. Le disposizioni di tale trattato, per quanto riguarda la tutela delle vittime, sono già state adoperate nell'ambito della decisione quadro a cui si fa riferimento supra.

([1]) Causa di Rolf Gustafson contro la Svezia, sentenza del 27 maggio 1997.

([2]) Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37). Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

([3]) Causa 186/87, Ian William Cowan contro Trésor Public, Racc. (1989), pag. 195.

5.2. **Gli obiettivi della presente proposta e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia**

L'esigenza di adottare misure in grado di migliorare il risarcimento delle vittime di reato al fine della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia è stata enunciata con chiarezza nelle conclusioni di Tampere, in cui il Consiglio europeo era chiamato ad individuare il modo migliore per raggiungere tale obiettivo in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam. Nella loro risposta, i Capi di Stato e di governo non hanno mancato di attribuire grande importanza alle misure finalizzate alla tutela delle vittime di reati.

L'esigenza ed il valore aggiunto dell'adozione di tali misure a livello comunitario sono stati confermati dalle reazioni positive al Libro verde della Commissione, tra le quali anche la risoluzione del Parlamento europeo e il parere del Comitato economico e sociale.

Le misure che si limitano alla cooperazione giudiziaria in materia civile, e che mirano ad agevolare l'accesso alla giustizia per la parti in una controversia civile, non potrebbero soddisfare l'obiettivo delle conclusioni di Tampere in considerazione dei problemi inerenti all'ottenimento, da parte delle vittime, di un risarcimento da parte dell'autore del reato.

Se si considera da un punto di vista di politica criminale, l'Unione europea non può limitarsi ad adottare le misure volte a prevenire o combattere la criminalità, ma deve anche provvedere affinché esistano i meccanismi adeguati a vantaggio delle vittime qualora si verifichino eventi criminosi o atti terroristici. In altre parole, le misure di carattere repressivo devono andare di pari passo con le misure di giustizia restitutiva.

L'obiettivo perseguito dalla presente proposta, tenuto conto del suo contributo alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ed alla libera circolazione delle persone, è pertanto compreso nell'ambito generale delle disposizioni del trattato che istituiscono la Comunità europea nel suo complesso ([1]).

Essendo il perseguimento di questo obiettivo necessario al raggiungere gli scopi del trattato e non esistendo altre disposizioni del trattato che attribuiscano alle istituzioni comunitarie i poteri necessari per adottare le misure in questione, è pertanto necessario ricorrere all'articolo 308 del trattato CE come base giuridica per la presente proposta.

5.3. **Sussidiarietà**

In considerazione di quanto rilevato alla sezione 4 e degli obiettivi fissati dal trattato, è evidente che il problema determinato dalla situazione insoddisfacente che esiste ad oggi nell'UE ha una dimensione comunitaria. Il necessario ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri ed i meccanismi necessari per affrontare le situazioni transfrontaliere possono essere realizzati meglio dalla Comunità che dagli Stati membri individualmente e pertanto l'azione comunitaria possiede un valore aggiunto.

5.4. **Proporzionalità**

La proposta si limita a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi fissati. In particolare, si propongono norme minime, non un'armonizzazione. Quest'ultima non sarebbe appropriata, considerate le attuali differenze tra Stati membri, lo stretto legame con le legislazioni nazionali in materia di responsabilità civile e anche i diversi livelli socio-economici.

Le norme minime proposte consentiranno agli Stati membri che lo desiderano di introdurre disposizioni più ambiziose a beneficio delle vittime di reati. L'introduzione di norme minime che non si limitano a disciplinare le situazioni transfrontaliere consentirà di evitare la creazione di discriminazioni al contrario, che sarebbero particolarmente gravi considerata la mancanza ad oggi di un risarcimento statale per i casi meramente interni in due Stati membri.

La proposta prevede varie soluzioni diverse per l'attuazione delle norme minime — attraverso un sistema di tariffe o attraverso un sistema basato su valutazioni caso per caso. Essa consente anche di operare uno stretto collegamento con la legislazione civile dello Stato membro, attraverso il nesso tra la determinazione dell'effettivo importo del risarcimento e le disposizioni delle norme nazionali in materia di responsabilità civile e risarcimento per danni.

([1]) Cfr. Corte di Giustizia delle Comunità europee, Parere 2/94 del 28 marzo 1996.

In termini di procedure amministrative, la proposta affronta solo gli aspetti principali e quelli relativi alle situazioni transfrontaliere, lasciando gli Stati membri liberi di designare le autorità responsabili e di individuare le procedure relative all'accettazione delle, ed alla decisione sulle, domande di risarcimento.

La proposta è pertanto limitata al minimo indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti e non va al di là di quanto necessario a tal fine.

5.5. **Coerenza con altre iniziative UE/CE**

La decisione quadro del Consiglio sulla posizione della vittima nel procedimento penale riguardava, come suggerito dal suo nome, il «lato penalistico» del sostegno alle vittime e affrontava la questione del risarcimento unicamente da un punto di vista limitato e strettamente processuale. La presente proposta integrerà tale decisione quadro facendo sì che anche l'aspetto risarcitorio sia adeguatamente coperto a livello europeo.

Facilitando l'accesso alla giustizia per i cittadini, in particolare nelle situazioni transfrontaliere, essa rispecchierà le misure adottate per promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile.

La proposta assicurerà che sia prestata la dovuta attenzione all'altra faccia della medaglia in relazione alle misure adottate dall'Unione europea in materia di lotta alla criminalità e al terrorismo. Sono state adottate o sono in discussione diverse misure volte a concordare definizioni comuni e sanzioni minime per alcuni tipi di reati gravi, tra cui reati di terrorismo, reati di razzismo e di sfruttamento sessuale di minori. Anche la tutela delle vittime di tali reati deve essere assicurata a livello di Unione.

La Comunità ha già adottato un'ampia gamma di misure per garantire il risarcimento delle vittime di incidenti stradali attraverso le quattro direttive relative all'assicurazione per veicoli a motore, ed una proposta di quinta direttiva attualmente in discussione per estendere la copertura di queste vittime. La presente proposta garantirà che le vittime di reati non si trovino in una situazione peggiore rispetto alle vittime di incidenti stradali, attraverso l'introduzione di disposizioni che — in larga misura — si basano su principi simili a quelli su cui poggiano tali direttive.

Di conseguenza la proposta è coerente con le altre politiche perseguite e riempirà la lacuna esistente per quanto concerne le misure sostanziali mirate alla tutela ed al sostegno delle vittime di reati.

6. **COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI**

Il punto di partenza per la definizione di norme comuni è costituito dalle esigenze delle vittime di reati in una prospettiva europea. La proposta mira a trovare il giusto equilibrio tra la soddisfazione di tali esigenze ed un approccio restrittivo che preveda unicamente l'introduzione di norme minime basate sul minimo comune denominatore, allo stesso tempo introducendo soluzioni realistiche che si basino su quanto molti degli Stati membri hanno già conseguito.

Stabilire norme minime significa essenzialmente definire quali sono le restrizioni che gli Stati membri hanno il diritto di porre al risarcimento statale delle vittime di reati. Invece, niente impedirà agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più generose nei confronti delle vittime. L'introduzione delle norme minime non può giustificare un peggioramento della prassi esistente attualmente negli Stati membri.

Un altro principio guida è stato quello di stabilire criteri chiari e ben definiti che garantiscano la prevedibilità delle norme e l'uguaglianza di fronte alla legge. Non si vede perché i criteri applicati ai sistemi di risarcimento statali debbano essere meno chiari rispetto a quelli applicabili, ad esempio, nella disciplina della responsabilità civile per danni o nei sistemi di prestazioni sociali. La trasparenza e prevedibilità delle regole può essere assicurata solo limitando la discrezionalità nella concessione del risarcimento statale.

Articolo 1

L'articolo descrive l'obiettivo principale della proposta, che è stato trattato alla sezione 3 della presente relazione.

Articolo 2

L'articolo definisce l'ambito di applicazione fondamentale delle norme minime. La definizione esclude le vittime di reati colposi, in quanto i danni derivanti da tali reati sono spesso coperti, se pure in modi diversi, dalle polizze assicurative negli Stati membri. Dato che si tratta della fissazione di norme minime, è meglio lasciare la decisione su questo punto agli Stati membri. Sono altresì esclusi i reati che hanno cagionato unicamente il danneggiamento o la perdita di cose. Tali danni sono spesso coperti da assicurazione e non è necessario includerli ai fini delle norme minime. Al di là di queste limitazioni si deve assicurare un ambito di applicazione ampio, per coprire in particolare anche i reati contro le persone commessi senza l'uso di violenza. Tra questi si possono menzionare reati quali alcuni tipi di reati a sfondo sessuale o i reati di razzismo e xenofobia.

Le norme minime coprono solo le vittime di reati commessi all'interno del territorio di uno degli Stati membri.

Nell'ambito di applicazione delle norme minime rientrano anche i parenti stretti e le persone a carico delle vittime decedute a seguito delle lesioni riportate, purché la vittima rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), ossia il reato che ha cagionato la morte deve essere doloso. L'inclusione dei parenti stretti è necessaria al fine di assicurare il risarcimento, ad esempio, dei genitori di minori deceduti a seguito di un reato violento. La definizione delle nozioni di parenti stretti e persone a carico è lasciata agli Stati membri.

La nozione di «vittima» è definita ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della decisione quadro del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.

Nel complesso, l'ambito d'applicazione è in sintonia con la maggior parte delle osservazioni sul Libro verde e si colloca nell'ambito — o ha un ambito simile a quello — dei sistemi di risarcimento statale attualmente in vigore in molti Stati membri.

Articolo 3

L'articolo stabilisce come base delle norme minime il principio di territorialità. Questa soluzione ha ricevuto il sostegno della netta maggioranza delle osservazioni sottoposte in relazione al Libro verde. Il secondo paragrafo enuncia il principio di non discriminazione. Innanzitutto, in conformità con la sentenza Cowan, è vietata la discriminazione sulla base della nazionalità per quanto riguarda i cittadini dell'Unione. In secondo luogo, i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente in uno qualsiasi degli Stati membri devono poter ottenere un risarcimento alle stesse condizioni dei cittadini dell'Unione. Questa soluzione è in sintonia con le conclusioni di Tampere ed i principi alla base della proposta della Commissione di direttiva del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo ([1]). Dato che la finalità della direttiva è quella di istituire norme minime il suo ambito non è stato esteso in modo da abbracciare qualsiasi persona che rimanga vittima di un reato nel territorio di uno Stato membro. Merita tuttavia di essere ricordato che nell'attuazione della direttiva si devono osservare gli articoli 20 e 21 (uguaglianza di fronte alla legge e non discriminazione) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Articolo 4

Questo articolo stabilisce i principi da applicare per decidere quali voci di danni possono essere risarcite e come si deve calcolare il risarcimento. Nel combinato disposto con l'articolo 2, stabilisce l'ambito di applicazione fondamentale delle norme minime. Lo scopo è il risarcimento pieno dei danni sofferti dalla vittima, anche i danni non materiali, pur lasciando agli Stati membri la scelta su come raggiungere tale scopo. Si ottiene così un equilibrio tra i due obiettivi che la maggioranza dei commenti al Libro verde aveva sottolineato: garantire un adeguato risarcimento a tutte le vittime di reati senza adottare soluzioni che comportino un'armonizzazione.

([1]) COM(2001) 127 def. del 13.3.2001 (GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 79).

I danni per perdita di beni sono esclusi dalle norme minime a seguito della definizione dell'ambito di applicazione operata all'articolo 2 e in quanto sono coperti unicamente i danni che derivano direttamente dalle lesioni personali subite.

La soluzione descritta al paragrafo 2 dell'articolo consiste nel collegare la definizione delle singole voci di danno, ed il calcolo dell'importo del risarcimento, alla disciplina della responsabilità civile per danni esistente in ognuno degli Stati membri. Tale connessione esiste già in tutti gli Stati membri che possiedono un sistema di risarcimento statale. Questa soluzione permette anche di rispettare le differenze socio-economiche tra gli Stati membri.

La soluzione prescelta, pur consentendo un certo discostamento, implica essenzialmente che sono i principi della disciplina nazionale della responsabilità civile per danni a fornire la base per la decisione sul risarcimento statale. L'autorità che prende la decisione è tuttavia libera di valutare autonomamente ogni domanda e non è vincolata da alcuna precedente decisione sui danni a carico dell'autore del reato. Nella pratica, l'importo del risarcimento può essere superiore o inferiore rispetto a quello che è stato o che avrebbe potuto essere accordato in una decisione sui danni basata sul diritto civile. Un ulteriore motivo per consentire un certo discostamento è che l'importo dei danni concessi alla vittima non è sempre conosciuto — il caso più ovvio si verifica quando l'autore non è stato identificato.

Una soluzione alternativa consente agli Stati membri di adoperare un sistema basato su tariffe per la concessione del risarcimento (sistema che è oggi adoperato da uno Stato membro). Un sistema basato sulle tariffe dovrà comunque essere collegato alla disciplina nazionale della responsabilità civile; per fare ciò ci si riferisce all'importo medio del risarcimento concesso per simili danni.

Il terzo paragrafo consente agli Stati membri di fissare un tetto massimo all'importo totale del risarcimento che può essere concesso, in modo da limitare l'impatto del sistema di risarcimento sul bilancio. Questo paragrafo consente anche di limitare il risarcimento per mancato guadagno o perdita del sostentamento nel caso di richiedenti che abbiano entrate molto ingenti o che siano particolarmente facoltosi, o di ridurre il risarcimento per tali voci sulla stessa base.

Articolo 5

L'articolo introduce il diritto per le vittime di reati di ricevere un anticipo di pagamento sul risarcimento richiesto. Questa possibilità già esiste in tutti gli Stati membri, tranne due, tra quelli che possiedono un sistema di risarcimento statale. L'anticipo può essere subordinato a quattro criteri cumulativi: l'ammissibilità del richiedente deve essere ragionevolmente chiara, la vittima deve trovarsi in una situazione di difficoltà finanziaria a seguito del reato, la decisione finale sulla concessione del risarcimento non può essere adottata rapidamente e si può presumere che l'autore del reato non potrà soddisfare la pretesa di risarcimento per mancanza di mezzi. Quest'ultimo criterio si applica anche quando l'autore non sia stato identificato. Il calcolo dell'anticipo è lasciato agli Stati membri, in quanto necessariamente dipenderà dalla valutazione delle difficoltà economiche caso per caso.

Articolo 6

Gli Stati membri possono escludere, se lo desiderano, i richiedenti che hanno sofferto lesioni di lieve entità. In pratica questo può essere realizzato attraverso l'introduzione, per esempio, di una soglia minima al risarcimento che può essere concesso.

Articolo 7

Questo articolo conferisce agli Stati la facoltà di negare o ridurre il risarcimento in caso di negligenze che abbiano contribuito alla produzione dei danni. Questo è un principio basilare della legislazione in materia di responsabilità per danni ed è applicato in tutti i sistemi di risarcimento statale attualmente esistenti negli Stati membri.

Articolo 8

Questo articolo conferisce agli Stati membri il diritto di rendere il risarcimento da parte dello Stato sussidiario rispetto a quello da parte dell'autore del reato. La maggior parte degli Stati che ad oggi possiedono un sistema di risarcimento statale ritengono che la responsabilità primaria di risarcire la vittima gravi sull'autore del reato, e che lo Stato non debba assumersi una responsabilità illimitata per il risarcimento delle vittime di reati.

La definizione del principio dell'applicazione sussidiaria in questo articolo è stata in qualche modo temperata, in quanto un'applicazione rigorosa di questo principio potrebbe causare un indebito ritardo per la vittima nell'effettivo ottenimento del risarcimento e comportare un rischio di vittimizzazione secondaria. Pertanto alla vittima è richiesto solo uno sforzo ragionevole. Quando sia sufficientemente chiaro che l'autore del reato non avrà i mezzi per poter pagare i danni alla vittima, si fa eccezione al principio. In questi casi non ha molto senso chiedere alla vittima di affrontare un lungo procedimento per ottenere i danni dall'autore e, in seguito, per cercare di far eseguire la relativa condanna. Si farà anche eccezione nei casi in cui, a causa della lunghezza delle indagini di polizia o del procedimento penale, la vittima non sia stata in grado di ottenere l'esame della sua pretesa civilistica da parte della giurisdizione competente. Il verificarsi di simili ritardi esula dalla sfera di controllo della vittima e non dovrebbe andare a discapito delle sue possibilità di essere risarcita entro un termine ragionevole dal reato. Ulteriori eccezioni si applicano nel caso in cui la vittima abbia dovuto affrontare degli ostacoli nell'intentare una causa civile contro l'autore del reato.

La possibilità di ricevere un anticipo di pagamento non deve essere influenzata negativamente dall'applicazione dei criteri di cui al presente articolo. La possibilità di ricevere un anticipo di pagamento è disciplinata esclusivamente dai criteri di cui all'articolo 5.

Il principio dell'applicazione sussidiaria si può applicare unicamente alla vittima diretta; non si può richiedere ad una persona a carico o ad un parente stretto di intentare un'azione contro l'autore del reato prima di poter fare una domanda di risarcimento statale.

Articolo 9

Per evitare un doppio risarcimento gli Stati membri possono detrarre dall'importo concesso i risarcimenti, o altri vantaggi, ottenuti da altre fonti tra cui, ad esempio, l'autore del reato, lo Stato o polizze assicurative.

Articolo 10

Questo articolo istituisce la possibilità di surrogazione dello Stato membro nei diritti della vittima, così permettendo allo Stato di cercare di far eseguire la condanna dell'autore al risarcimento dopo il pagamento del risarcimento da parte dello Stato.

Articolo 11

Questo articolo conferisce agli Stati il diritto di esigere che il richiedente abbia denunciato il reato alle autorità competenti — di solito la polizia — prima di chiedere il risarcimento. La denuncia può essere fatta nello Stato membro in cui è stato commesso il reato o nello Stato membro di residenza legale. Si può fissare un termine entro il quale dev'essere fatta la denuncia. Si possono fare eccezioni, come disposto al paragrafo 3 dell'articolo; ad esempio non si può sempre pretendere che la vittima sia disposta a sporgere denuncia in casi di criminalità organizzata o di violenza contro donne o minori.

Articolo 12

Mentre il principio dell'applicazione sussidiaria sancito all'articolo 8 riguarda il rapporto tra la domanda di risarcimento e la causa civile contro l'autore del reato, l'articolo 12 riguarda il rapporto tra la domanda di risarcimento ed il procedimento penale avviato in seguito al reato. L'impossibilità di ottenere il risarcimento prima della conclusione del procedimento penale potrebbe comportare dei ritardi notevoli per la vittima. Di conseguenza, gli Stati hanno la possibilità di attendere il risultato di tale procedimento solo limitatamente ai casi in cui tale esito abbia un'influenza pratica sulla decisione relativa alla domanda di risarcimento, e a condizione che questo non cagioni alla vittima indebiti ritardi o difficoltà finanziarie. Questi due criteri sono cumulativi. L'eventuale sospensione della decisione sulla domanda di risarcimento per questi motivi non può tuttavia influenzare la possibilità per il richiedente di ottenere un anticipo di pagamento, in quanto quest'ultimo è esclusivamente disciplinato dai criteri definiti all'articolo 5.

Articolo 13

Gli Stati membri possono stabilire che la domanda debba essere presentata entro un termine di, come minimo, due anni dal reato o dalla conclusione delle indagini di polizia o del procedimento penale. Si devono tuttavia prevedere delle eccezioni. Tali eccezioni devono contemplare, tra gli altri, i casi in cui la vittima non abbia potuto presentare la domanda in tempo, come ad esempio nel caso in cui la vittima fosse minorenne al momento del reato. Si devono anche prevedere eccezioni per le situazioni transfrontaliere.

Articolo 14

Questo articolo riguarda le procedure amministrative per il ricevimento ed il trattamento della domanda. Questo ambito è lasciato interamente alla discrezione degli Stati membri, con tre eccezioni: le procedure devono essere il più semplici ed il più rapide possibile, allo scopo di evitare una vittimizzazione secondaria. In secondo luogo, devono essere accettate domande redatte in una qualsiasi delle lingue ufficiali delle Comunità europee, per evitare discriminazioni tra cittadini e residenti dell'Unione europea nonché per facilitare ulteriormente l'accesso delle vittime al risarcimento nelle situazioni transfrontaliere. Infine, il richiedente deve avere la possibilità di proporre appello contro la decisione di rigetto della domanda di risarcimento.

Articolo 15

Questo articolo stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di garantire a tutte le vittime l'accesso alle informazioni relative al risarcimento statale, informazioni che in generale dovrebbero essere fornite dalla polizia. Le informazioni devono abbracciare, come minimo, i criteri fissati dalla presente direttiva come attuati da ognuno degli Stati membri e le procedure amministrative necessarie per la presentazione delle domande nello Stato membro in questione. L'indicazione della competenza giurisdizionale e territoriale delle autorità sarà necessaria soltanto negli Stati membri che hanno designato diverse autorità come responsabili per decidere sulle domande di risarcimento. L'importanza dell'informazione delle vittime è stata fortemente evidenziata in molte delle osservazioni ricevute relativamente al Libro verde. Le informazioni che le autorità devono fornire corrispondono a quelle previste per il manuale che dovrà essere elaborato ai sensi dell'articolo 24. Di conseguenza le necessarie traduzioni delle informazioni saranno fornite dalla Commissione.

Articolo 16

Questo articolo stabilisce il principio di base per agevolare l'accesso al risarcimento statale nelle situazioni trasfrontaliere, che costituisce il secondo obiettivo specifico della proposta. Il principio riflette il modello descritto nel Libro verde come «modello dell'assistenza reciproca», che ha ricevuto il sostegno della netta maggioranza delle osservazioni trasmesse. Esso obbliga gli Stati membri a designare una o più autorità al fine di dare attuazione a tale principio; alla discrezione degli Stati membri è lasciata la scelta di eventualmente conferire tale compito, se lo desiderano, alla stessa autorità responsabile del trattamento e della decisione sulle domande.

Articolo 17

Questo articolo contempla l'assistenza a cui ha diritto il richiedente quando si rivolge ad un'autorità nello Stato membro di residenza legale al fine di presentare una domanda di risarcimento ad un altro Stato membro. L'autorità incaricata di prestare tale assistenza fornisce al richiedente i formulari e le informazioni necessari sul sistema di risarcimento esistente nello Stato membro in cui è richiesto il risarcimento. L'autorità di assistenza non è tenuta a fornire una consulenza approfondita sul funzionamento del sistema di risarcimento nell'altro Stato membro o a rispondere a domande di tipo dettagliato sull'interpretazione dei vari criteri. Essa deve tuttavia essere in grado di fornire delle istruzioni di base su come compilare il formulario di domanda e di illustrare al richiedente che tipo di documenti è necessario presentare a sostegno della domanda — referti medici, verbali di polizia, ecc. Visto che la decisione sulla domanda rientra nella responsabilità dello Stato membro in cui è stato commesso il reato, il ruolo dell'autorità di assistenza non comprende nessuna valutazione della domanda, salvo nei casi in cui sia evidente che tale domanda non è stata presentata in buona fede.

Articolo 18

Una volta che la domanda è stata completata l'autorità di assistenza la trasmette all'autorità di decisione. L'autorità di assistenza attira l'attenzione dell'autorità di decisione sulle questioni di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo, al fine di accelerare il trattamento della domanda e di facilitare la cooperazione tra le autorità coinvolte.

Articolo 19

L'autorità di decisione rilascia un avviso di ricevimento e informa l'autorità di assistenza relativamente alle questioni di cui alle lettere da a) a d). Tali informazioni comprendono anche l'indicazione della propria persona di contatto, in modo da stabilire un collegamento diretto a livello operativo tra le autorità coinvolte.

Articolo 20

Questo articolo integra l'articolo 17 obbligando l'autorità di assistenza a trasmettere qualsiasi informazione supplementare che l'autorità di decisione potrebbe richiedere in seguito al ricevimento della domanda.

Articolo 21

Questo articolo prevede la cooperazione tra le due autorità coinvolte allo scopo di permettere, per quanto possibile, al richiedente di essere sentito nel suo Stato membro di residenza. La valutazione della necessità di un'audizione, e la stessa decisione di disporla, spettano all'autorità di decisione, che deve agire in conformità con la propria legislazione nazionale. Le modalità possibili per effettuare tale audizione consistono o nell'audizione da parte dell'autorità di assistenza, che poi trasmette la trascrizione dell'audizione all'autorità di decisione, oppure nell'audizione da parte della stessa autorità di decisione, a mezzo di conferenza telefonica o videoconferenza. Queste possibilità ricalcano quelle previste dal regolamento del Consiglio sull'assunzione delle prove, e nella presente proposta si stabiliscono gli stessi principi di cui al citato regolamento per quanto riguarda la legge applicabile alle audizioni.

Articolo 22

Questo articolo obbliga l'autorità di decisione ad inviare la decisione, nonché una sintesi della stessa, all'autorità di assistenza e al richiedente. Lo stesso si applica anche a qualsiasi eventuale decisione separata relativa all'anticipo di pagamento.

Articolo 23

Questo articolo stabilisce le regole relative all'uso delle lingue nella cooperazione tra autorità. La scelta della lingua da adoperare nella compilazione dei formulari di domanda spetta al richiedente. La scelta della lingua da adoperare nella redazione delle decisioni spetta, ovviamente, a ciascuno degli Stati membri, conformemente alle proprie lingue ufficiali. Tuttavia, la sintesi della decisione richiesta dall'articolo 22, paragrafo 1, deve essere redatta in una lingua che l'autorità di assistenza ha indicato di comprendere. La scelta della lingua in cui redigere la trascrizione dell'audizione spetta all'autorità di assistenza. Potrebbe, ad esempio, dipendere dall'uso che si è fatto dell'interpretariato durante l'audizione. Le informazioni che le autorità si devono fornire vicendevolmente, come precisato agli articoli da 18 a 22 saranno nella lingua che l'autorità ricevente, in ogni singolo caso, ha indicato di comprendere. Nel loro insieme, le disposizioni sulla lingua comprendono ciò che è necessario per il buon funzionamento della cooperazione tra le autorità, mentre la responsabilità principale per le traduzioni necessarie spetta all'autorità di decisione.

I paragrafi 2 e 3 escludono la possibilità di accordi che prevedano un compenso o l'autenticazione dei documenti, in modo da evitare procedure complicate o burocratiche che potrebbero impedire una cooperazione efficiente tra le autorità coinvolte.

Articolo 24

Questo articolo contiene le disposizioni necessarie per l'elaborazione del manuale che dovrà essere adoperato dalle autorità di assistenza. Il manuale fornirà all'autorità di assistenza tutte le informazioni necessarie a permetterle di adempiere gli obblighi che le derivano dalla sezione 2 della direttiva, tra cui:

— qual è l'autorità competente a prendere la decisone nello Stato membro a cui è richiesto il risarcimento;

— qual è la lingua che tale autorità può accettare;

— quali sono i criteri e le condizioni stabiliti dal sistema di risarcimento di quello Stato membro, e quali sono i formulari di domanda richiesti.

La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ([1]) fornirà il quadro necessario per l'elaborazione del manuale, in tal modo evitando la creazione di una nuova struttura, quale un comitato. La Commissione s'incaricherà delle necessarie traduzioni e dell'aggiornamento del manuale, in cooperazione con gli Stati membri attraverso la rete se necessario. Con la traduzione del manuale, gli Stati membri avranno a disposizione le versioni linguistiche necessarie per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 25

Questo articolo crea un sistema di punti di contatto centrali in ognuno degli Stati membri per agevolare ulteriormente la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri in materia di risarcimento alle vittime di reati, in particolare ricercando soluzioni alle difficoltà che potrebbero sorgere nell'attuazione della sezione 2 della presente proposta. I punti di contatto saranno anche incaricati di collaborare con la Commissione per la redazione del manuale di cui all'articolo 24. Per quanto riguarda l'elaborazione del manuale, la rete giudiziaria europea in materia civile fornirà il necessario quadro di cooperazione tra i punti di contatto, come previsto all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione che istituisce la rete.

Articolo 26

Questo articolo contiene la clausola standard che consente agli Stati membri di attuare disposizioni più favorevoli rispetto alle norme minime sancite dalla presente proposta. Esso si riferisce specificatamente alla possibilità per ogni Stato membro di risarcire i suoi cittadini o i suoi residenti che siano rimasti vittima di un reato al di fuori del proprio territorio; questa possibilità non è necessariamente più favorevole alla vittima in ogni singolo caso. Il paragrafo 2 impedisce agli Stati membri di giustificare un peggioramento della prassi attuale attraverso il riferimento alla direttiva.

Articoli da 27 a 29

Questi articoli contengono le disposizioni standard che si trovano nelle direttive comunitarie e specificano i termini per l'attuazione. A tali disposizioni è stato aggiunto che gli Stati membri non sono tenuti a prevedere l'applicazione retroattiva nel senso di dover risarcire le vittime di reati commessi prima del termine ultimo per l'attuazione della direttiva ma per cui la domanda è stata introdotta dopo tale termine.

([1]) Decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001 (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea si è prefissata l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia garantita la libera circolazione delle persone. Le misure volte alla tutela delle vittime di reato devono fare parte della realizzazione di questo obiettivo.

(2) Il piano d'azione di Vienna del Consiglio e della Commissione del 1998 sollecitava una soluzione per la questione dell'assistenza alle vittime attraverso un'analisi comparativa dei sistemi di risarcimento alle vittime e una valutazione della fattibilità di un'azione a livello di Unione europea.

(3) La Commissione ha presentato una comunicazione «Vittime di reati nell'Unione europea — Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere» nel 1999.

(4) In considerazione di questa comunicazione, le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999 sollecitavano l'istituzione di norme minime in materia di protezione delle vittime di reati, in particolare sull'accesso alla giustizia da parte delle vittime e sui loro diritti ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, nonché delle spese legali. Inoltre, il Consiglio di Tampere ha richiesto l'istituzione di programmi nazionali per il finanziamento di provvedimenti, pubblici e non governativi, di assistenza e tutela delle vittime.

(5) Il 15 marzo 2001 il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale ([1]). Questa decisione, basata sul titolo VI del trattato sull'Unione europea, consente alle vittime di chiedere un risarcimento all'autore del reato nel corso del procedimento penale. Oltre queste disposizioni, la questione del risarcimento delle vittime di reato non viene trattata.

(6) La Commissione ha adottato un Libro verde sul risarcimento alle vittime di reato il 28 settembre 2001. Il Libro verde ha avviato una consultazione sui possibili obiettivi che un'iniziativa comunitaria dovrebbe perseguire al fine di mettere in atto le conclusioni di Tampere relativamente al risarcimento delle vittime di reato.

(7) Le reazioni al Libro verde, tra cui la risoluzione del Parlamento europeo e il parere del Comitato economico e sociale, invocavano la fissazione di norme minime per il risarcimento alle vittime di reato nell'Unione europea ed un migliore accesso a tale risarcimento nelle situazioni transfrontaliere.

(8) Gli obiettivi della presente direttiva sono di fissare norme minime per il risarcimento alle vittime di reato nell'Unione europea e di facilitare l'accesso a tale risarcimento nelle situazioni transfrontaliere. Il perseguimento di questi obiettivi risponde alla richiesta espressa dal Consiglio europeo di Tampere e corrisponde a quanto contemplato nel Libro verde e nelle reazioni allo stesso.

(9) Gli obiettivi della presente direttiva contribuiranno a rendere l'Unione europea uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ed agevoleranno la libera circolazione delle persone. Le misure contenute nella presente direttiva integreranno quelle adottate dall'Unione europea al fine di promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile, di contrastare la criminalità ed il terrorismo, e di garantire il risarcimento alle vittime di incidenti stradali.

(10) Essendo le misure contenute nella presente direttiva necessarie al raggiungimento degli obiettivi della Comunità e non essendo previsti nel trattato i poteri specifici per adottare uno strumento giuridico a tal fine, deve essere applicato l'articolo 308 del trattato.

(11) È ampiamente riconosciuto che le vittime di reati, in molti casi, non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie a soddisfare una condanna per danni o in quanto l'autore può rimanere sconosciuto o non poter essere utilmente perseguito.

(12) Per fare fronte a questa situazione, tredici Stati membri hanno introdotto dei sistemi di risarcimento a spese dello Stato che consentono di risarcire le vittime di reati. Tali sistemi presentano però ampie divergenze per quanto riguarda le vittime che possono ottenere il risarcimento e i criteri per determinare il suo importo. Due Stati membri non hanno alcun sistema generale di risarcimento.

(13) Le vittime di reati nell'Unione europea devono avere il diritto di ottenere un risarcimento adeguato per le lesioni sofferte, indipendentemente dallo Stato in cui risiedono e indipendentemente dallo Stato in cui il reato è stato commesso.

(14) In considerazione delle ampie divergenze tra gli Stati membri che possiedono un sistema di risarcimento statale, e tenendo conto delle differenze socio-economiche, all'armonizzazione si deve preferire un approccio volto alla fissazione di norme minime.

(15) Le norme minime devono abbracciare le vittime dei reati contro la persona, tra cui i reati violenti, i reati terroristici, i reati a sfondo sessuale, i reati contro donne e minori e i reati di razzismo e xenofobia. Le norme minime devono coprire i danni subiti dalle vittime di reati che risultano da lesioni personali, con l'esclusione dei danni alle cose o della perdita di beni. Esse devono anche coprire le persone a carico ed i parenti stretti della vittima del reato che sia deceduta in seguito alle lesioni subite.

(16) Il risarcimento deve essere accessibile a tutti i cittadini dell'Unione europea e a tutti coloro che risiedono legalmente in uno degli Stati membri senza discriminazioni.

(17) Le norme minime devono essere collegate alla legislazione in materia di responsabilità civile di ciascuno degli Stati membri, in modo da garantire un adeguato livello di risarcimento e regole prevedibili e trasparenti, evitando però l'armonizzazione.

(18) Il risarcimento deve coprire i danni non materiali, in particolare per garantire un risarcimento adeguato alle vittime di reati gravi ed alle persone a carico ed ai parenti stretti di vittime che sono decedute in seguito ad un reato.

([1]) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

(19) Gli Stati membri devono avere la possibilità di mantenere o introdurre il principio secondo cui la responsabilità principale per il risarcimento alla vittima del reato spetta all'autore del reato. Si devono tuttavia introdurre alcune limitazioni nell'applicazione di questo principio al fine di evitare indebiti ritardi nel risarcimento delle vittime e di limitare i rischi di vittimizzazione secondaria.

(20) Le norme minime devono contemplare le restrizioni che possono essere poste alla concessione del risarcimento, in particolare quando tali restrizioni attengono agli obblighi della vittima del reato, come l'esigenza che la vittima sporga denuncia presso la polizia o faccia domanda di risarcimento entro un certo termine, in modo da garantire la parità di trattamento di tutte le vittime nell'Unione europea. Si devono prevedere delle eccezioni a tali restrizioni per evitare che siano richiesti sforzi non realistici alla vittima di reato e per prendere in considerazione gli ostacoli che una vittima può incontrare in una situazione transfrontaliera.

(21) Deve essere introdotto un sistema di cooperazione tra le autorità degli Stati membri in modo da facilitare l'accesso al risarcimento nei casi in cui il reato sia stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui la vittima risiede.

(22) Questo sistema deve garantire alle vittime di reati la possibilità di rivolgersi sempre all'autorità del proprio Stato membro di residenza in modo da ovviare alle eventuali difficoltà pratiche e linguistiche che possono sorgere nelle situazioni transfrontaliere, facendo salvo il diritto degli Stati membri di applicare il principio di territorialità come base per l'obbligo di corrispondere il risarcimento.

(23) Il sistema deve comprendere le disposizioni necessarie a consentire alla vittima di trovare le informazioni richieste per presentare la domanda di risarcimento e a consentire una cooperazione efficiente tra le autorità coinvolte.

(24) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come principi generali del diritto comunitario.

(25) In conformità con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del trattato CE, gli obiettivi della presente direttiva, ossia fissare norme minime per il risarcimento delle vittime di reati e facilitare l'accesso a tale risarcimento nelle situazioni transfrontaliere, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti della direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo della presente direttiva è di fissare norme minime per il risarcimento alle vittime di reati e di facilitare l'accesso a tale risarcimento nelle situazioni transfrontaliere.

Sezione 1

Norme minime per il risarcimento alle vittime di reati

Articolo 2

Ambito di applicazione soggettivo e territoriale

1. Nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri risarciscono

a) le vittime che hanno subito lesioni personali direttamente cagionate da un reato intenzionale contro la vita, la salute o l'integrità personale commesso nel territorio di uno degli Stati membri;

b) i parenti stretti e le persone a carico delle vittime come definite alla lettera a) che siano decedute a seguito delle lesioni personali riportate.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1:

a) per «vittima» s'intende una persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro;

b) le nozioni di «reato intenzionale», «parenti stretti» e «persone a carico» sono definite in conformità con la legge dello Stato membro in cui è stato commesso il reato;

c) la nozione di «lesioni personali» comprende danni sia psicologici che fisici.

Articolo 3

Responsabilità per il pagamento del risarcimento; non discriminazione

1. Il risarcimento è erogato dallo Stato membro sul cui territorio è stato commesso il reato.

2. Il risarcimento è erogato ai cittadini dell'Unione europea nonché a coloro che risiedono legalmente in uno degli Stati membri senza discriminazione.

Articolo 4

Principi relativi alla determinazione dell'importo del risarcimento

1. Il risarcimento copre i danni pecuniari e non pecuniari che derivano come diretta conseguenza dalle lesioni personali subite dalla vittima o, per quanto riguarda i parenti stretti e le persone a carico, dal decesso della vittima.

2. L'importo del risarcimento è determinato:

a) caso per caso in modo tale da non differire significativamente, nel suo complesso, dall'importo che è stato o che avrebbe potuto essere concesso al ricorrente in esito ad una causa civile per danni secondo il diritto civile dello Stato membro responsabile per l'erogazione del risarcimento; o

b) in base a tariffe prefissate, per l'intero ammontare del risarcimento o per alcune delle, o tutte le, singole voci di danno coperte dal risarcimento.

Le tariffe di cui alla lettera b) riflettono una media dell'importo del risarcimento che sarebbe stato concesso per danni simili a quelli subiti dal richiedente secondo il diritto civile dello Stato membro responsabile per l'erogazione del risarcimento.

3. In deroga a quanto disposto al paragrafo 2, gli Stati membri possono fissare un importo massimo non inferiore a 60 000 euro per il risarcimento che può essere complessivamente erogato ad un singolo richiedente.

Gli Stati membri possono anche prevedere che il risarcimento per la perdita di redditi della vittima o per la perdita del mantenimento delle persone a carico sia ridotto sulla base della situazione finanziaria del richiedente oppure sia limitato ad un importo massimo determinato dagli Stati membri.

4. Il risarcimento può essere erogato in una soluzione unica o con pagamenti rateali, per l'intero importo del risarcimento o per alcune o tutte le singole voci di danno coperte dal risarcimento.

Articolo 5

Anticipo di pagamento

1. Gli Stati membri prevedono un anticipo di pagamento sull'importo del risarcimento richiesto ogniqualvolta:

a) sia stata stabilita l'ammissibilità di massima della richiesta;

b) vi sia motivo di ritenere che la decisione finale non potrà essere adottata entro breve termine dalla presentazione della domanda di risarcimento;

c) ciò sia giustificato in considerazione della situazione finanziaria del richiedente; e

d) si possa presumere con ragionevole certezza che l'autore del reato non sarà in grado di ottemperare, in tutto o in parte, ad una sentenza o decisione di condanna al pagamento dei danni.

2. Gli Stati membri possono esigere la restituzione integrale o parziale dell'anticipo erogato se la decisione finale sulla richiesta di risarcimento consiste nel rigetto della domanda o nella concessione di un importo di risarcimento inferiore a quello erogato a titolo di anticipo.

Articolo 6

De minimis

Gli Stati membri possono escludere dal risarcimento le vittime che hanno subito lesioni di entità minima.

Articolo 7

Comportamento del richiedente in relazione al reato

Gli Stati membri possono prevedere che il risarcimento sia ridotto o rifiutato a causa del comportamento del richiedente in relazione diretta con l'evento che ha cagionato le lesioni o la morte.

Articolo 8

Applicazione sussidiaria

1. Gli Stati membri possono, nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, subordinare la concessione del risarcimento al fatto che il richiedente abbia compiuto sforzi ragionevoli per ottenere e far eseguire una sentenza o decisione di condanna dell'autore del reato al pagamento dei danni.

2. Nell'applicazione di tali condizioni, gli Stati membri prevedono eccezioni per i casi in cui:

a) sia probabile che l'autore del reato non sarà in grado di ottemperare, in tutto o in parte, ad una sentenza o decisione di condanna al pagamento dei danni;

b) il richiedente non sia stato in grado di ottenere una sentenza o una decisione di condanna dell'autore al risarcimento entro i due anni successivi alla commissione del reato, per il fatto che le indagini di polizia o il procedimento penale non sono stati conclusi entro quel termine; o

c) il richiedente abbia incontrato ostacoli nell'ottenere la sentenza o la decisione di cui al paragrafo 1 per il fatto di non avere potuto intentare un'azione civile per danni contro l'autore del reato nel proprio Stato membro di residenza.

Articolo 9

Deduzione del risarcimento ottenuto da altre fonti

1. Gli Stati membri possono, al fine di evitare un doppio risarcimento, dedurre dal risarcimento concesso, o ripetere dalla persona che lo abbia ottenuto, qualsiasi somma effettivamente ricevuta a titolo di danni, risarcimenti o benefici per gli stessi danni da altre fonti.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche a qualsiasi anticipo di pagamento concesso o erogato.

Articolo 10

Surrogazione

Lo Stato membro o l'autorità competente può subentrare nei diritti della persona che ha ottenuto il risarcimento nel limite dell'ammontare del risarcimento erogato.

Articolo 11

Denuncia del reato

1. Gli Stati membri possono, nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), subordinare la concessione del risarcimento al fatto che il richiedente abbia denunciato il reato alle autorità competenti nello Stato membro in cui il reato è stato commesso.

Questa condizione si considera soddisfatta se il richiedente denuncia il reato nello Stato membro di residenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 sulla posizione della vittima nel procedimento penale.

2. Gli Stati membri che applicano la condizione di cui al paragrafo 1 possono prescrivere che la denuncia venga presentata entro un certo termine. Tuttavia, tale termine non può essere inferiore a sette giorni dal momento in cui è stato commesso il reato.

3. Nell'applicazione delle condizioni di cui ai paragrafi 1 o 2, gli Stati membri prevedono eccezioni per i casi in cui la vittima abbia avuto validi motivi per non presentare denuncia relativamente al reato o per non presentarla entro i termini eventualmente fissati. Tra tali motivi figurano:

a) le circostanze relative al reato o alla relazione della vittima con l'autore dello stesso; o

b) gli ostacoli significativi incontrati dalla vittima per il fatto di essere residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato.

Articolo 12

Situazione nelle more delle indagini di polizia giudiziaria

1. Il risarcimento non può essere subordinato alla condizione che l'autore del reato sia stato identificato o perseguito con successo.

2. Gli Stati membri possono prevedere, fatta salva la possibilità di un anticipo di pagamento ai sensi dell'articolo 5, che la decisione su una domanda di risarcimento venga sospesa fino a che le indagini di polizia o il procedimento penale relativo al reato siano giunti a conclusione, a condizione che:

a) tale sospensione sia necessaria a stabilire che le lesioni subite sono state cagionate da un reato intenzionale; e

b) la sospensione non dia luogo ad eccessivi ritardi o difficoltà finanziarie per il richiedente.

Articolo 13

Termine per presentare la domanda

1. Gli Stati membri possono subordinare la concessione del risarcimento alla condizione che la domanda sia stata presentata entro un certo termine, che in ogni caso non potrà essere inferiore a due anni dalla conclusione delle indagini di polizia giudiziaria o del procedimento penale istituito in seguito al reato. Se non sono stati avviati né indagini né procedimento penale il periodo comincia a decorrere dalla data in cui è stato commesso il reato.

2. Nell'applicazione della condizione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri prevedono eccezioni per i casi in cui non si possa ragionevolmente esigere che il richiedente presenti domanda entro il termine fissato. Tra questi casi figurano quelli in cui le vittime abbiano incontrato ostacoli significativi per il fatto di essere residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato.

Articolo 14

Autorità responsabili e procedure amministrative

1. Gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità incaricate di decidere sulle domande di risarcimento.

2. Gli Stati membri si impegnano a limitare le formalità amministrative necessarie per la domanda di risarcimento allo stretto indispensabile per non compromettere la possibilità di condurre una valutazione adeguata dell'ammissibilità della domanda e dell'importo del risarcimento da erogare.

3. I richiedenti hanno il diritto di presentare la domanda in una qualsiasi delle lingue ufficiali delle Comunità europee.

4. Gli Stati membri prevedono i mezzi di ricorso contro le decisioni di rigetto delle domande di risarcimento.

Articolo 15

Informazione dei potenziali richiedenti

1. Gli Stati membri provvedono, con i mezzi che ritengono più idonei, affinché i potenziali richiedenti il risarcimento abbiano accesso, sin dal loro primo contatto con le autorità competenti presso cui va presentata la denuncia relativa al reato, alle informazioni relative alla possibilità di richiedere un risarcimento.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 riguardano i criteri di cui agli articoli da 2 a 13, ove applicabili, e le procedure amministrative richieste per la presentazione della domanda, indicando anche, ove necessario, la competenza giurisdizionale specifica o territoriale delle autorità di cui all'articolo 14, paragrafo 1. Tali informazioni saranno disponibili in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

Sezione 2

Accesso al risarcimento nelle situazioni transfrontaliere

Articolo 16

Diritto di presentare la domanda nello Stato membro di residenza

1. Qualora il reato sia stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente ha la propria residenza, il richiedente ha il diritto di presentare la domanda presso un'autorità di quest'ultimo Stato membro, purché rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità, in appresso definite «autorità di assistenza», responsabili per l'applicazione del paragrafo 1.

Articolo 17

Assistenza al richiedente

1. L'autorità di assistenza fornisce al richiedente le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, nonché i formulari necessari, sulla base del manuale redatto ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2.

2. L'autorità di assistenza assiste il richiedente nella preparazione della domanda di risarcimento e fa in modo, per quanto possibile, che essa sia corredata di tutta la documentazione a sostegno eventualmente richiesta.

3. L'autorità di assistenza non compie alcuna valutazione della domanda. Può rigettare una domanda solo qualora sia manifesto che la domanda non è stata fatta in buona fede.

Articolo 18

Trasmissione delle domande

L'autorità di assistenza trasmette la domanda, insieme a tutta la documentazione a sostegno della stessa, direttamente all'autorità competente dello Stato membro responsabile per decidere sulla domanda di risarcimento, in appresso definita «autorità di decisione».

L'autorità di assistenza fornisce allo stesso tempo all'autorità di decisione le seguenti informazioni:

a) la persona di contatto per la gestione della pratica;

b) un elenco della documentazione fornita a sostegno della domanda;

c) se la domanda contiene la richiesta di un anticipo sul pagamento; e

d) se del caso, la lingua in cui è stata redatta la domanda.

Articolo 19

Ricevimento delle domande

Al ricevimento di una domanda trasmessa ai sensi dell'articolo 18, l'autorità di decisione invia al più presto, direttamente all'autorità di assistenza, le seguenti informazioni:

a) la persona di contatto per la gestione della pratica;

b) un avviso di avvenuto ricevimento;

c) se possibile, l'indicazione approssimativa dei tempi in cui verrà presa una decisione sulla domanda, fornendo inoltre, se del caso, la stessa indicazione per quanto riguarda l'eventuale decisione sulla richiesta di anticipo di pagamento; e

d) ove necessario, l'eventuale richiesta di informazioni supplementari.

Articolo 20

Richiesta di informazioni supplementari

L'autorità di assistenza assiste il richiedente nel soddisfare le richieste di informazioni supplementari dell'autorità di decisione e trasmette in seguito tali informazioni al più presto direttamente all'autorità di decisione, allegandovi, se del caso, un elenco della documentazione trasmessa.

Articolo 21

Audizione del richiedente

1. Qualora l'autorità di decisione intenda ascoltare il richiedente in conformità con le leggi del proprio Stato membro, ne informa l'autorità di assistenza.

2. In seguito a tale richiesta, l'autorità di decisione e l'autorità di assistenza collaborano ai fini dell'organizzazione dell'audizione, in particolare provvedendo, nella misura del possibile, affinché:

a) il richiedente sia ascoltato dall'autorità di assistenza, in conformità con le leggi del suo Stato membro. L'autorità di assistenza in seguito trasmetterà una trascrizione dell'audizione all'autorità di decisione; oppure

b) il richiedente sia ascoltato direttamente dall'autorità di decisione, in conformità con le leggi dello Stato membro di quest'ultima, tramite l'uso del telefono o della videoconferenza.

Articolo 22

Comunicazione della decisione finale

1. L'autorità di decisione invia la decisione sulla domanda di risarcimento ed una sintesi di tale decisione al richiedente ed all'autorità di assistenza al più presto dopo l'adozione della decisione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche all'eventuale decisione separata sulla domanda di anticipo di pagamento.

Articolo 23

Altre disposizioni

1. Le informazioni trasmesse da un'autorità all'altra in applicazione degli articoli da 18 a 22 sono redatte nella lingua che l'autorità a cui l'informazione è diretta ha indicato di poter accettare, ad eccezione:

a) dei formulari di domanda e della documentazione a sostegno, per i quali l'uso delle lingue è disciplinato dall'articolo 14, paragrafo 3;

b) del testo integrale delle decisioni adottate dall'autorità di decisione, per il quale l'uso delle lingue è disciplinato dalle leggi dello Stato membro dell'autorità;

c) delle trascrizioni redatte in seguito ad un'audizione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), per le quali l'uso delle lingue è determinato dall'autorità di assistenza.

2. I servizi resi dall'autorità di assistenza ai sensi degli articoli da 16 a 22 non le danno titolo a pretendere dal richiedente o dall'autorità di decisione il rimborso di oneri o di spese.

3. I formulari di domanda ed ogni altro documento trasmesso ai sensi degli articoli da 18 a 22 sono esenti da autenticazione o qualsiasi formalità equivalente.

Sezione 3

Disposizioni di attuazione

Articolo 24

Informazioni da inviare alla Commissione; manuale

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2004:

a) l'elenco delle autorità istituite o designate in conformità con gli articoli 14, paragrafo 1, e 16, paragrafo 2, con indicazione della/e lingua/e che le autorità accettano ai fini dell'applicazione degli articoli da 18 a 22 nonché, se del caso, le informazioni relative alla competenza giurisdizionale speciale e territoriale di tali autorità;

b) le informazioni determinate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, e

c) i formulari necessari per fare domanda di risarcimento.

Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi cambiamento sopravvenuto in relazione a dette informazioni.

2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e nel quadro della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita dalla decisione 2001/470/CE, elabora e pubblica su Internet un manuale contenente le informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1. La Commissione si incarica di fornire le necessarie traduzioni del manuale.

Articolo 25

Punti di contatto centrali

Gli Stati membri designano un punto di contatto a livello centrale con la funzione di

a) fornire assistenza nell'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2;

b) promuovere la stretta collaborazione e lo scambio d'informazioni tra autorità di assistenza e autorità di decisione degli Stati membri; e

c) fornire assistenza e cercare soluzioni a qualsiasi difficoltà possa sorgere nell'applicazione degli articoli da 16 a 22.

I punti di contatto si incontrano regolarmente nel quadro della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 26

Disposizioni più favorevoli

1. La presente direttiva non preclude agli Stati membri la possibilità di introdurre o mantenere, nella misura in cui siano compatibili con la presente direttiva:

a) disposizioni più favorevoli a vantaggio delle vittime di reato o di qualsiasi altra persona lesa dal reato;

b) disposizioni volte a risarcire le vittime di reati commessi al di fuori del loro territorio o qualsiasi altra persona lesa da tali reati, con riserva delle condizioni che gli Stati membri possono determinare a tal fine.

2. L'attuazione della presente direttiva non può giustificare una modifica in senso meno favorevole delle disposizioni già applicate dagli Stati membri in materia di risarcimento alle vittime di reato o a qualsiasi altra persona lesa dal reato.

Articolo 27

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri possono prevedere che tali disposizioni si applichino unicamente ai richiedenti le cui lesioni derivino da reati commessi dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 28

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 29

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo, in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e Malta, aggiuntivo di un protocollo sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale all'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta

(2003/C 45 E/09)

COM(2002) 509 def. — 2002/0249(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 17 ottobre 2002)

RELAZIONE

1) Uno degli obiettivi dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta, entrato in vigore il 1º aprile 1971, è di rafforzare ed estendere la cooperazione al fine di intensificare e diversificare gli scambi commerciali e di liberalizzarli reciprocamente.

2) Tuttavia, tale accordo non comprende requisiti specifici che prevedano l'applicazione di metodi di cooperazione amministrativa alle disposizioni generali in esso contenute.

3) Al fine di aumentare la sicurezza delle dogane per gli scambi legittimi, le parti hanno ritenuto necessario aggiungere all'accordo un protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

4) Su questa base si sono tenuti i negoziati tra la Commissione e Malta, che sono approdati a un protocollo siglato a La Valletta, assieme all'accordo in forma di scambio di lettere, nell'ottobre 2001.

5) Scopo del protocollo è di prevenire, individuare e reprimere, attraverso l'assistenza tra le autorità competenti delle parti interessate, le azioni contrarie alla legislazione doganale. Tale assistenza consiste essenzialmente nel trasmettere informazioni o documenti risultanti dalle inchieste svolte o nell'esercitare una vigilanza particolare su persone, merci, luoghi o mezzi di trasporto.

6) Il contenuto del protocollo è praticamente identico a quello del protocollo tipo messo a punto nel 1997 dal gruppo «Problemi economici» del Consiglio.

7) Qualora sorgano interrogativi riguardanti l'applicabilità del protocollo, le parti contraenti concordano di procedere a reciproca consultazione per risolvere eventuali differenze d'opinione. Tali consultazioni avranno luogo nel quadro del Comitato di cooperazione speciale istituito dal Consiglio di associazione.

8) È ora necessario procedere alla firma e alla conclusione di detto accordo. Il Consiglio è pertanto invitato a:

   — approvare, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e Malta, che aggiunge all'accordo di associazione un protocollo relativo alla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale;

   — designare la persona abilitata a firmare lo scambio di lettere.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 133 e dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Per permettere la reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra le due parti, come prevede l'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta [1], entrato in vigore il 1º aprile 1971, è necessario aggiungere un protocollo all'accordo.

(2) A tal fine, la Commissione ha negoziato con Malta, a nome delle Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere.

(3) Detto accordo deve essere approvato a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e Malta che aggiunge all'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta un protocollo relativo alla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona delegata alla firma dell'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo d'impegnare la Comunità.

[1] GU L 61 del 14.3.1971, pag. 1.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e Malta aggiuntivo di un protocollo sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e Malta

A. *Lettera della Comunità europea*

Bruxelles, . . .

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di far riferimento ai negoziati fra i rappresentanti della Comunità europea e di Malta diretti alla conclusione di un accordo sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale aggiuntivo di un protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e Malta firmato a La Valletta il 5 dicembre 1970.

Il suddetto protocollo, il cui testo figura allegato alla presente, forma parte integrante dell'accordo di associazione ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di tale scambio di lettere.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo di Malta su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome della Comunità europea

B. *Lettera di Malta*

La Valletta, . . .

Signor Ambasciatore,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

> «Ho l'onore di far riferimento ai negoziati fra i rappresentanti della Comunità europea e di Malta diretti alla conclusione di un accordo sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale aggiuntivo di un protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e Malta firmato a La Valletta il 5 dicembre 1970.
>
> Il suddetto protocollo, il cui testo figura allegato alla presente, formerà parte integrante dell'accordo di associazione ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della notifica dell'espletamento delle necessarie procedure.
>
> Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo di Malta su quanto precede.»

Con la presente, confermo l'accordo di Malta.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Per Malta

PROTOCOLLO

relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a) «normativa doganale», qualsiasi disposizione legale o regolamentare adottata dalla Comunità o da Malta che disciplini l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci e la loro collocazione sotto qualsiasi altro regime o procedura doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo;

b) «autorità richiedente», l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

c) «autorità interpellata», l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in base al presente protocollo;

d) «dati di carattere personale», tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;

e) «operazione contraria alla normativa doganale», qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità e alle condizioni specificate nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per prevenire, individuare e perseguire le operazioni contrarie alla normativa doganale.

2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica alle autorità amministrative delle Parti contraenti competenti per l'applicazione del protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non si applica alle informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo nei casi in cui la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da tale autorità.

3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza a richiesta

1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce a detta autorità ogni informazione atta a consentirle di accertare che la normativa doganale è correttamente applicata, segnatamente le informazioni riguardanti le azioni accertate o programmate, che sono o che possono essere operazioni contrarie alla normativa doganale.

2. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica a quest'ultima:

a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente, precisando, se del caso, il regime doganale applicato;

b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato.

3. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie, nell'ambito delle sue disposizioni legali o regolamentari, per assicurare che sia esercitata una sorveglianza:

a) delle persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale;

b) dei luoghi in cui sono costituiti o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;

c) delle merci trasportate o che possono essere trasportate a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;

d) dei mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le Parti contraenti si assistono reciprocamente di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legali e regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

— azioni che sono o che sembrano loro essere operazioni contrarie alla normativa doganale e che possono interessare l'altra Parte contraente;

— nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;

— merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale;

— persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale;

— mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 5

Consegna, notifica

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tutte le misure necessarie per:

— consegnare i documenti o

— notificare le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e rientranti nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Esse vengono corredate dei documenti ritenuti utili per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate anche domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

a) autorità richiedente;

b) misura richiesta;

c) oggetto e motivo della domanda;

d) disposizioni legali e regolamentari e altre disposizioni legali in causa;

e) ragguagli il più possibile precisi ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) esposizione succinta dei fatti e delle indagini già effettuate.

3. Le domande sono presentate nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti a corredo della domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, possono esserne richiesti la correzione o l'integrazione; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Espletamento delle domande

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e risorse, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini e procedendo o facendo procedere alle indagini appropriate. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata in virtù del presente protocollo qualora questa non possa agire direttamente.

2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legali o regolamentari della Parte contraente interpellata.

3. I funzionari di una Parte contraente debitamente autorizzati possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1 informazioni sulle azioni che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una Parte contraente debitamente autorizzati, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, possono essere presenti alle indagini condotte sul territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente ai documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2. Tale informazione può essere computerizzata.

3. Gli originali dei documenti sono trasmessi solo a richiesta qualora siano insufficienti le copie autenticate. Gli originali sono resi appena possibile.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente accordo:

a) possa pregiudicare la sovranità di Malta o di uno Stato membro tenuto a prestare assistenza a titolo del presente protocollo, o

b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, o

c) violi un segreto industriale, commerciale o d'ufficio.

2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in una procedura in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.

3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservatissimo o riservato, secondo le norme applicabili da ciascuna Parte contraente. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e fruiscono della tutela accordata dalle leggi applicabili in proposito nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi gli organi comunitari.

2. I dati di carattere personale possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile al caso specifico nella Parte contraente che li può fornire. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme applicabili, comprese eventualmente le disposizioni di legge vigenti negli Stati membri della Comunità.

3. L'utilizzazione, nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi promossi per l'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, le Parti contraenti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, possono utilizzare, come prova, le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Periti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di perito o testimone in procedimenti giudiziari o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa concernente il rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni e quelle per interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

Articolo 13

Applicazione

1. L'applicazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali di Malta e, dall'altra, ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono proporre agli organi competenti le modifiche che a loro parere dovessero essere apportate al presente protocollo.

2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1. Tenendo conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

— non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

— vanno considerate un complemento agli accordi di reciproca assistenza conclusi o che potranno essere conclusi tra singoli Stati membri e Malta; e

— non pregiudicano le disposizioni comunitarie in materia di comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nei settori contemplati dal presente protocollo che possa essere di interesse comunitario.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali di reciproca assistenza conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e Malta, se le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicazione del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano reciprocamente per trovare una soluzione in sede di comitato speciale istituito dal comitato speciale ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo di associazione.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

(2003/C 45 E/10)

COM(2002) 572 def. — 2002/0250(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 21 ottobre 2002)

RELAZIONE

1. Il 30 marzo 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per stabilire ulteriori concessioni reciproche per i prodotti agricoli nel quadro degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale.

2. Il fondamento giuridico dei negoziati con la Repubblica di Estonia, avviati nel contesto generale della procedura di adesione, è l'articolo 19, paragrafo 4, dell'accordo europeo. A norma di tale disposizione, la Comunità e l'Estonia esaminano in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunità e del ruolo dell'agricoltura nell'economia estone.

3. Conformemente alle direttive del Consiglio, i negoziati dovrebbero garantire il raggiungimento di un equo equilibrio, in termini di esportazioni e importazioni, tra gli interessi della Comunità europea e dei suoi Stati membri e gli interessi dei paesi associati. Su questa base le due parti hanno avviato negoziati, che si sono conclusi il 31 gennaio 2002.

4. I risultati dei negoziati tra la Commissione e l'Estonia su ulteriori concessioni nel settore agricolo implicano l'immediata, reciproca e piena liberalizzazione degli scambi di alcuni prodotti agricoli. È stato inoltre raggiunto un accordo sull'apertura di nuovi contingenti tariffari in alcuni settori e sull'aumento di alcuni contingenti già in vigore.

5. Le parti hanno finora messo in atto i risultati dei negoziati attraverso misure autonome applicabili dal 1º luglio 2002. Da parte sua, la Comunità ha messo in applicazione le misure autonome con il regolamento (CE) n. 1151/2002. Come previsto dall'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo europeo, l'Estonia ha rinunciato all'applicazione di dazi tariffari su tutti i prodotti agricoli importati dalla Comunità.

6. Il presente protocollo relativo a nuove concessioni reciproche nel settore agricolo sostituisce le misure autonome e transitorie summenzionate al momento della sua entrata in vigore.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra [1], prevede concessioni commerciali reciproche per taluni prodotti agricoli.

(2) A norma dell'articolo 19, paragrafo 4, dell'accordo europeo, la Comunità e l'Estonia esaminano, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

(3) I primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con l'Estonia sono stati apportati con il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti dei vigenti regimi preferenziali approvati dalla decisione 1999/86/CE [2].

[1] GU L 68 del 9.3.1998, pag. 3.

[2] GU L 29 del 3.2.1999, pag. 9.

(4) Miglioramenti del regime preferenziale sono stati inoltre decisi in esito ai negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli conclusi nel 2000. Per quanto concerne la Comunità, tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1º luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 1349/2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia [1]. Questo secondo adeguamento del regime preferenziale non è stato ancora integrato nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo.

(5) I negoziati in vista di ulteriori miglioramenti del regime preferenziale dell'accordo europeo con l'Estonia si sono conclusi il 31 gennaio 2002. I risultati dei negoziati sono stati finora messi in atto attraverso misure autonome applicabili dal 1º luglio 2002. Da parte sua, la Comunità ha messo in applicazione le misure autonome con il regolamento (CE) n. 1151/2002 [2].

(6) Per consolidare tutte le concessioni sugli scambi agricoli tra le due parti, che comprendono i risultati dei negoziati conclusi nel 2000 e nel 2002, occorre approvare il nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra (in prosieguo denominato «il protocollo»).

(7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [3], ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. Alcuni contingenti tariffari previsti dalla presente decisione devono quindi essere gestiti secondo tali norme.

(8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura del comitato di gestione prevista dalla decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [4].

(9) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio è divenuto privo di oggetto e deve quindi essere abrogato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo allegato che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità e ad effettuare la notifica di approvazione di cui all'articolo 4 del protocollo.

Articolo 3

1. All'entrata in vigore della presente decisione, il regime previsto dagli allegati del protocollo accluso alla presente decisione sostituisce i regimi previsti nell'allegato Va di cui all'articolo 19, paragrafo 2, quali successivamente modificati, dall'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 4

La Commissione può modificare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 [5] ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 1151/2002 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo.

---

[1] GU L 155 del 28.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2677/2000 (GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 7).

[2] GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15.

[3] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[5] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

ALLEGATO

Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari dell'Estonia (di cui all'articolo 4)

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.4598	0102 90 05	Animali vivi delle specie bovine domestiche di peso non superiore a 80 kg
09.4537	0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi delle specie bovine domestiche peso superiore a 80 kg ma non superiore a 300 kg
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche, non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau
09.4851	0201 0202 1602 50 10	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate Carni di animali della specie bovina, congelate non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte di altre preparazioni e conserve di carni di animali della specie bovina
09.4583	ex 0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90
09.4852	0206 10 95 0206 29 91	Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina, freschi, refrigerati o congelati
09.6649	ex 0207	Carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 34 10, 0207 34 90, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85, 0207 36 89
09.4853	0210 19	Carni di animali della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate, altre
09.4578	0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
09.4546	0402 10 19 0402 21 19	Latte scremato in polvere Latte intero in polvere
09.4579	 0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39	Iogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao: senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: non superiore a 3 % superiore a 3 % ma non superiore a 6 % superiore a 6 % altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: non superiore a 3 % superiore a 3 % ma non superiore a 6 % superiore a 6 %
09.4580	0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69	Crema acida avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % Crema acida avente tenore, in peso, di materie grasse non superiore a 3 % Crema acida avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % ma non superiore a 6 % Crema acida avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %
09.4547	0405 10 11 0405 10 19	Burro
09.4582	0406 10	Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini
09.4581	0406 20 0406 30 0406 40 0406 90	Altri formaggi
09.6650	0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30	Uova di pollame
09.6651	ex 0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i codici NC 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.6603	0703 20 00	Agli
09.6454	0704 10 00 0704 90 10	Cavolfiori e cavoli broccoli Cavoli bianchi e cavoli rossi
09.6605	0808 10	Mele, fresche
09.6609	0810 30	Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina
09.6467	0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
09.6611	0811 20 11	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, congelati, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
09.6641	ex 1001	Frumento (grano) e frumento segalato, escluso il codice NC 1001 90 10
09.6642	1002	Segala
09.6643	1003 00 10 ex 1003 00 90	Orzo destinato alla semina Orzo non destinato alla produzione di malto
09.4588	1004 00	Avena
09.6644	1101	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato
09.6645	ex 1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato, escluso il codice NC 1102 90 90
09.6646	ex 1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali, esclusi i codici NC 1103 19 90 e 1103 20 90
09.6647	1108 13	Fecola di patate
09.4584	ex 1601 00 ex 1602 41 ex 1602 42 ex 1602 49	Salsicce, salami e prodotti simili, di carni, di frattaglie o di sangue, escluso il codice NC 1601 00 10 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Prosciutti e loro pezzi, escluso il codice NC 1602 41 90 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Spalle e loro pezzi, escluso il codice NC 1602 42 90 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Altre, compresi i miscugli, escluso il codice NC 1602 49 90
09.6652	1602 32 11 1602 39 21	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105: di galli e di galline, non cotte Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105 diversi da galli e galline, non cotte
09.6470	2207 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.
09.6648	ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, esclusi i codici NC 2309 10 51, 2309 10 90, 2309 90 10, 2309 90 20, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 91

PROTOCOLLO

di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

dall'altra,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra (in prosieguo denominato «l'accordo europeo»), è stato firmato a Lussemburgo il 12 giugno 1995 ed è entrato in vigore il 1º febbraio 1998 ([1]).

(2) A norma dell'articolo 19, paragrafo 4, dell'accordo europeo, la Comunità e la Repubblica di Estonia esaminano in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni nel settore agricolo. Su tale base le parti hanno svolto e concluso negoziati.

(3) Il regime preferenziale nel settore agricolo dell'accordo europeo è stato migliorato per la prima volta dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo ([2]) per tener conto dell'ultimo allargamento della Comunità e dell'esito dell'Uruguay Round del GATT.

(4) Altri due cicli di negoziati intesi a migliorare le concessioni commerciali nel settore agricolo si sono conclusi rispettivamente il 22 novembre 2000 e il 31 gennaio 2002.

(5) Da parte sua, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 1151/2002 ([3]), di applicare provvisoriamente, a partire dal 1º luglio 2002, le concessioni comunitarie risultanti dai cicli di negoziati del 2000 e del 2002.

(6) Le concessioni sopra indicate saranno sostituite dalle concessioni previste dal presente protocollo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Repubblica di Estonia, definito negli allegati A(a) e A(b) del presente protocollo, sostituisce quello definito nell'allegato Va di cui all'articolo 19, paragrafo 2, quali successivamente modificati, dall'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra.

Articolo 2

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica di Estonia secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle rispettive procedure da parte delle parti contraenti, conformemente all'articolo 3.

I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1º luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A(b) del regolamento (CE) n. 1151/2002 sono interamente computati nei quantitativi previsti nell'allegato A(b) del protocollo accluso, eccetto i quantitativi le cui licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1º luglio 2002.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca ed estone, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, [. . .]

Per la Comunità europea *Per la Repubblica di Estonia*

([1]) GU L 68 del 9.3.1998, pag. 3.

([2]) GU L 29 del 3.2.1999, pag. 9.

([3]) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15.

ALLEGATO A (a)

I seguenti prodotti originari dell'Estonia beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità, di un dazio preferenziale nullo senza limitazioni quantitative (dazio applicabile pari allo 0 % del dazio NPF) — Codice NC [1]

0101 10 90	0709 20 00	0802 90 50	1008 20 00	1602 10 00
0101 90 19	0709 30 00	0802 90 85	1008 90 90	1602 20 19
0101 90 30	0709 40 00	0806 20 11	1102 90 90	1602 20 90
0101 90 90	0709 52 00	0806 20 12	1103 19 90	1602 31
0104	0709 59	0806 20 91	1103 20 90	1602 32 19
0106 19 10	0709 60 10	0806 20 92	1105 10 00	1602 32 30
0106 39 10	0709 60 99	0806 20 98	1105 20 00	1602 32 90
0204	0709 70 00	0808 20 90	1106 10 00	1602 39 29
0205	0709 90 10	0809 40 90	1106 30	1602 39 40
0206 80 91	0709 90 20	0810 40 30	1107	1602 39 80
0206 90 91	0709 90 50	0810 40 50	1108 20 00	1602 41 90
0207 13 91	0709 90 90	0810 40 90	1208 10 00	1602 42 90
0207 14 91	0710 10 00	0810 60 00	1209	1602 49 90
0207 26 91	0710 21 00	0810 90 95	1210	1602 50 31
0207 27 91	0710 22 00	0811 90 39	1211 90 30	1602 50 39
0207 35 91	0710 29 00	0811 90 50	1212 10 10	1602 50 80
0207 36 89	0710 30 00	0811 90 70	1212 10 99	1602 90 10
0208	0710 80 51	0811 90 75	1214 90 10	1602 90 31
0210 91 00	0710 80 59	0811 90 80	1302 19 05	1602 90 41
0210 92 00	0710 80 61	0811 90 95	1501 00 90	1602 90 69
0210 93 00	0710 80 69	0812 10 00	1502 00 90	1602 90 72
0210 99 10	0710 80 70	0812 90 40	1503 00 19	1602 90 74
0210 99 21	0710 80 80	0812 90 50	1503 00 90	1602 90 76
0210 99 29	0710 80 85	0812 90 60	1504 10 10	1602 90 78
0210 99 31	0710 80 95	0812 90 99	1504 10 99	1602 90 98
0210 99 39	0710 90 00	0813 10 00	1504 20 10	1603 00 10
0210 99 59	0711 40 00	0813 20 00	1504 30 10	1703
0210 99 60	0711 59 00	0813 30 00	1507	1704 90 10
0210 99 79	0711 90 10	0813 40 10	1508 10 90	2001 10 00
0210 99 80	0711 90 50	0813 40 30	1508 90 10	2001 90 20
0407 00 90	0711 90 80	0813 40 95	1508 90 90	2001 90 50
0409 00 00	0711 90 90	0813 50 15	1511 10 90	2001 90 70
0410 00 00	0712 20 00	0813 50 19	1511 90 11	2001 90 75
0601	0712 31 00	0813 50 91	1511 90 19	2001 90 85
0602	0712 32 00	0813 50 99	1511 90 91	2001 90 93
0603	0712 33 00	0901 12 00	1511 90 99	2001 90 96
0604	0712 39 00	0901 21 00	1512	2003 20 00
0701 10 00	0712 90 05	0901 22 00	1513	2003 90 00
0701 90 10	0712 90 30	0901 90 90	1514	2004 10 10
0701 90 50	0712 90 50	0902 10 00	1515	2004 10 99
0701 90 90	0712 90 90	0904 12 00	1516 10 10	2004 90 30
0703 10	0713 50 00	0904 20 10	1516 20 91	2004 90 50
0703 90 00	0713 90 10	0904 20 90	1516 20 95	2004 90 91
0704 20 00	0713 90 90	0907 00 00	1516 20 96	2004 90 98
0704 90 90	0802 11 90	0910 40 13	1516 20 98	2005 10 00
0705 19 00	0802 12 90	0910 40 19	1517 10 90	2005 20 20
0705 21 00	0802 21 00	0910 40 90	1517 90 99	2005 20 80
0705 29 00	0802 22 00	0910 91 90	1518 00 31	2005 40 00
0706	0802 31 00	0910 99 99	1518 00 39	2005 51 00
0708 10 00	0802 32 00	1001 90 10	1522 00 91	2005 59 00
0708 90 00	0802 40	1008 10 00	1601 00 10	2005 60 00

[1] Come definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

2005 90 10	2008 40 21	2008 80 50	2008 99 78	2009 80 99
2005 90 50	2008 40 29	2008 80 70	2008 99 99	2009 90 19
2005 90 60	2008 40 39	2008 80 91	2009 50 10	2009 90 29
2005 90 70	2008 40 51	2008 80 99	2009 50 90	2009 90 39
2005 90 75	2008 40 59	2008 92 14	2009 71 10	2009 90 51
2005 90 80	2008 40 71	2008 92 34	2009 71 91	2009 90 59
2006 00 99	2008 40 91	2008 92 38	2009 71 99	2009 90 96
2007 10 91	2008 40 99	2008 92 59	2009 79 19	2009 90 98
2007 10 99	2008 50 11	2008 92 74	2009 79 30	2204 30 10
2007 99 10	2008 60 11	2008 92 78	2009 79 93	2302 50 00
2007 99 91	2008 60 31	2008 92 93	2009 79 99	2306 90 19
2007 99 98	2008 60 39	2008 92 96	2009 80 19	2308 00 90
2008 11 92	2008 60 51	2008 92 98	2009 80 38	2309 10 51
2008 11 94	2008 60 59	2008 99 28	2009 80 50	2309 10 90
2008 11 96	2008 60 61	2008 99 37	2009 80 63	2309 90 10
2008 11 98	2008 60 71	2008 99 40	2009 80 69	2309 90 31
2008 19 19	2008 60 79	2008 99 45	2009 80 71	2309 90 41
2008 19 93	2008 60 91	2008 99 49	2009 80 79	2309 90 51
2008 19 95	2008 80 11	2008 99 55	2009 80 89	2309 90 91
2008 19 99	2008 80 31	2008 99 68	2009 80 95	2905 45 00
2008 40 11	2008 80 39	2008 99 72	2009 80 96	

ALLEGATO A (b)

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'Estonia sono soggette alle concessioni sotto indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4598	0102 90 05	Animali vivi della specie bovina domestica di peso non superiore a 80 kg	20	178 000 capi	0	(3)
09.4537	0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina domestica di peso superiore a 80 kg ma non superiore a 300 kg	20	153 000 capi	0	(3)
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche, non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau	6 % *ad valorem*	7 000 capi	0	(4)
09.4851	0201 0202 1602 50 10	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate Carni di animali della specie bovina, congelate non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte di altre preparazioni e conserve di carni di animali della specie bovina	esenzione	1 100	350	
09.4583	ex 0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90	esenzione	2 000	375	(6)
09.4852	0206 10 95 0206 29 91	Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina, freschi, refrigerati o congelati	esenzione	100	30	

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.6649	ex 0207	Carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 34 10, 0207 34 90, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85, 0207 36 89	esenzione	1 005	250	
09.4853	0210 19	Carni di animali della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate, altre	esenzione	100	30	
09.4578	0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esenzione	800	150	
09.4546	0402 10 19	Latte scremato in polvere	esenzione	14 000	0	
	0402 21 19	Latte intero in polvere				
09.4579		Iogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao: senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	esenzione	800	240	
	0403 10 11	non superiore a 3 %				
	0403 10 13	superiore a 3 % ma non superiore a 6 %				
	0403 10 19	superiore a 6 %				
		altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	0403 10 31	non superiore a 3 %				
	0403 10 33	superiore a 3 % ma non superiore a 6 %				
	0403 10 39	superiore a 6 %				
09.4580	0403 90 59	Crema acida avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %	esenzione	1 120	210	
	0403 90 61	Crema acida avente tenore, in peso, di materie grasse non superiore a 3 %				
	0403 90 63	Crema acida avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % ma non superiore a 6 %				
	0403 90 69	Crema acida avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %				
09.4547	0405 10 11 0405 10 19	Burro	esenzione	4 800	900	
09.4582	0406 10	Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini	esenzione	1 120	210	
09.4581	0406 20 0406 30 0406 40 0406 90	Altri formaggi	esenzione	4 000	1 200	
09.6650	0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30	Uova di pollame	esenzione	600	180	
09.6651	ex 0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i codici NC 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20	esenzione	205	40	(9)
09.6603	0703 20 00	Agli	esenzione	60	5	
09.6454	0704 10 00	Cavolfiori e cavoli broccoli	esenzione	270	10	
	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi				
	0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati	esenzione	illimitata		(8)
	0707 00 90	Cetriolini				
	0709 10 00	Carciofi, freschi o refrigerati	esenzione	illimitata		(8)

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
	0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate	esenzione	illimitata		(8)
09.6605	0808 10	Mele, fresche	esenzione	400	75	(8)
	0808 20 50	Pere fresche (escluse pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1º agosto al 31 dicembre)	esenzione	illimitata		(8)
	0809 20 05	Ciliege acide fresche (Prunus cerasus)	esenzione	illimitata		(8)
	0809 20 95	Ciliege fresche (escluse ciliege acide)	esenzione	illimitata		(8)
	ex 0809 40 05	Prugne fresche, dal 1º luglio al 30 settembre	esenzione	illimitata		(8)
	0810 10 00	Fragole, fresche	esenzione	illimitata		(7)
09.6609	0810 30	Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina	esenzione	130	30	(7)
09.6467	0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	esenzione	240	45	(7)
	0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %	esenzione	illimitata		(7)
	0811 10 90	Fragole, congelate, altre	esenzione	illimitata		(7)
09.6611	0811 20 11	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina; congelati, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	esenzione	640	120	
	0811 20 19	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, congelati, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %	esenzione	illimitata		(7)
	0811 20 31	Altri lamponi congelati	esenzione	illimitata		(7)
	0811 20 39	Altro ribes nero congelato	esenzione	illimitata		(7)
	0811 20 51	Altro ribes rosso congelato	esenzione	illimitata		(7)
	0811 20 59	Altre more di rovo o di gelso e more-lamponi congelate	esenzione	illimitata		(7)
	0811 20 90	Altri	esenzione	illimitata		(7)
09.6641	ex 1001	Frumento (grano) e frumento segalato, escluso il codice NC 1001 90 10	esenzione	4 400	1 300	
09.6642	1002	Segala	esenzione	1 500	500	
09.6643	1003 00 10 ex 1003 00 90	Orzo destinato alla semina Orzo non destinato alla produzione di malto	esenzione	6 500	2 000	
	ex 1003 00 90	Orzo per la produzione di malto	esenzione	illimitata		
09.4588	1004 00	Avena	esenzione	4 800	900	
09.6644	1101	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	esenzione	2 000	600	
09.6645	ex 1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato, escluso il codice NC 1102 90 90	esenzione	2 000	600	
09.6646	ex 1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali, esclusi i codici NC 1103 19 90 e 1103 20 90	esenzione	100	30	

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.6647	1108 13	Fecola di patate	esenzione	100	30	
09.4584	ex 1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carni, di frattaglie o di sangue, escluso il codice NC 1601 00 10	esenzione	960	180	
	ex 1602 41	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Prosciutti e loro pezzi, escluso il codice NC 1602 41 90				
	ex 1602 42	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Spalle e loro pezzi, escluso il codice NC 1602 42 90				
	ex 1602 49	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Altre, compresi i miscugli, escluso il codice NC 1602 49 90				
09.6652	1602 32 11	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105: di galli e di galline, non cotte	esenzione	160	30	
	1602 39 21	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105 diversi da galli e galline, non cotte				
09.6470	2207 10 00	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.	esenzione	71	3	
09.6648	ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, esclusi i codici NC 2309 10 51, 2309 10 90, 2309 90 10, 2309 90 20, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 91	esenzione	200	50	

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2) Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(3) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. Qualora le importazioni totali nella Comunità superino, per un dato anno, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

(4) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania.

(5) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per Estonia, Lettonia e Lituania. La Comunità può tener conto, nell'ambito della propria legislazione e se del caso, del fabbisogno del mercato e della necessità di mantenere una situazione di equilibrio.

(6) Esclusi i filetti «mignons» presentati da soli.

(7) Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.

(8) La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

(9) In equivalente uova essiccate (100 kg uova liquide = 25,7 kg uova essiccate).

Allegato all'allegato C (b)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione originari dell'Estonia, sono stabiliti come segue:

Codice NC	Descrizione	Prezzo minimo all'importazione (EUR/t peso netto)
ex 0810 10	Fragole, fresche, destinate alla trasformazione	514
ex 0810 30 10	Ribes nero (cassis), fresco, destinato alla trasformazione	385
ex 0810 30 30	Ribes rosso, fresco, destinato alla trasformazione	233
ex 0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: frutto intero	750
ex 0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: altre	576
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: frutto intero	750
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: altre	576
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	750
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre	576
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: frutto intero	995
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: altri	796
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	995
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri	796
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	628
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	448
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	390
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	295

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni consegna. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità della Repubblica di Estonia per consentire loro di rimediare alla situazione.

4. Su richiesta della Comunità o dell'Estonia, la commissione mista esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Essa adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

5. Per incoraggiare e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, può essere organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

   Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 603/1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che sancisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito

(2003/C 45 E/11)

COM(2002) 574 def.

(Presentata dalla Commissione il 23 ottobre 2002)

RELAZIONE

1. Con regolamento (CE) n. 603/1999, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originarie tra l'altro dell'Ungheria.

2. È stata tuttavia concessa l'esenzione dai dazi per il prodotto fabbricato e direttamente esportato e fatturato a una società importatrice della Comunità dalla società Tiszai Vegyi Kombinat Rt («TVK»), il cui impegno individuale sui prezzi è stato accettato dalla Commissione (decisione 1999/215/CE).

3. La TVK ha notificato alla Commissione l'intenzione di ritirare il proprio impegno a seguito di cambiamenti verificatisi nelle sue attività commerciali.

4. È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 603/1999 per depennare il nome della società TVK dall'elenco delle società che beneficiano di un'esenzione dai dazi antidumping ed istituire un dazio definitivo.

5. La Commissione modifica parallelamente l'articolo 1 della decisione 1999/215/CE in cui figura l'elenco delle società i cui impegni sono accettati.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ([1]), in particolare l'articolo 8,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO

(1) Nel marzo 1999, con regolamento (CE) n. 603/1999 ([2]), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria.

(2) Nell'ambito del medesimo procedimento, la Commissione, con decisione 1999/215/CE del 16 marzo 1999 ([3]), ha accettato un impegno sui prezzi offerto, tra l'altro, dalla società ungherese Tiszai Vegyi Kombinat Rt (in appresso denominata «la società»).

([1]) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

([2]) GU L 75 del 20.3.1999, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1657/2001 (GU L 221 del 17.8.2001, pag. 1).

([3]) GU L 75 del 20.3.1999, pag. 34; decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/324/CE (GU L 112 dell'11.5.2000, pag. 65).

(3) Le importazioni di spago per legare, di polipropilene, originarie dell'Ungheria esportate nella Comunità da questa società (codice addizionale TARIC 8582) sono state esentate dal dazio antidumping ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 603/1999.

B. **REVOCA VOLONTARIA DELL'IMPEGNO**

(4) La Tiszai Vegyi Kombinat Rt ha notificato alla Commissione l'intenzione di ritirare il proprio impegno a seguito di cambiamenti verificatisi nelle sue attività commerciali.

(5) Di conseguenza, con decisione 2001/. . ./CE della Commissione, l'impegno di tale società è stato revocato ed il suo nome è stato depennato dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 1999/215/CE.

C. **DAZI DEFINITIVI**

(6) L'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno offerto dalla società si è conclusa con l'accertamento definitivo del dumping e del pregiudizio con regolamento (CE) n. 603/1999.

(7) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 384/96, l'aliquota del dazio antidumping da istituire nei confronti delle esportazioni di prodotti fabbricati dalla società deve basarsi sui fatti accertati nel corso dell'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno. A questo proposito, tenuto conto del fatto che il margine di dumping calcolato era inferiore al margine di pregiudizio, si ritiene opportuno fissare l'aliquota del dazio antidumping definitivo a 26,4 % ad valorem, corrispondente al margine di dumping riscontrato [cfr. anche il considerando 26 del regolamento (CE) n. 603/1999].

D. **MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 603/1999**

(8) Alla luce di quanto precede, occorre modificare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 603/1999, che elencano le società soggette a dazi antidumping e quelle esentate da tali dazi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 603/1999 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le aliquote dei dazi antidumping applicabili ai prezzi netti, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle imprese sotto elencate sono le seguenti:

Paese	Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Polonia	BZLP Bezalin	19,4	8450
	PAT Defalin s.a.	16,3	8569
	Industrial Chemistry Research Institute	12,8	8578
	Terplast sp z.o.o.	6,1	8579
	WKI Isoliertechnik Spolka z.o.o.	15,7	A091
	Tutte le altre società	20,3	8900
Repubblica ceca	Tutte le altre società	24,8	8900
Ungheria	Tiszai Vegyi Kombinat Rt	26,4	8582
	Tutte le altre società	32,9	8900»

Articolo 2

L'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 603/1999, è sostituito dal testo seguente:

«2. Le importazioni effettuate nell'ambito degli impegni offerti e accettati vengono dichiarate nei seguenti codici addizionali TARIC:

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Repubblica ceca	Juta a.s.	8596
	Lanex a.s.	8580
Ungheria	Partium '70 Rt	8581
	Elso Magyar Kenderfono Rt	8583»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(2003/C 45 E/12)

COM(2002) 576 def.

(Presentata dalla Commissione il 23 ottobre 2002)

RELAZIONE

A norma delle direttive 66/401/CEE, 66/401/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi (piante foraggere, cereali, barbabietole, piante oleaginose e da fibra), il Consiglio stabilisce se le ispezioni in campo effettuate nei paesi terzi sulle colture destinate alla produzione di sementi rispondono ai requisiti stabiliti nella legislazione comunitaria e se le sementi prodotte in tali paesi sono equivalenti alle sementi prodotte nella Comunità.

In virtù della decisione 95/514/CE del Consiglio, tale equivalenza è stata accertata in venti paesi. La decisione 95/514/CE scade il 31 dicembre 2002.

In base alle informazioni raccolte dai servizi della Commissione nell'ambito del comitato permanente per le sementi e a quelle ottenute dalle prove comparative comunitarie, tali paesi continuano ad offrire le stesse garanzie.

Inoltre, in seguito alle richieste ufficiali presentate alla Commissione dall'Estonia, dalla Lettonia e dalla Iugoslavia e all'esame della documentazione disponibile, i servizi della Commissione ritengono che i tre paesi summenzionati siano in grado di produrre sementi equivalenti a quelle prodotte nella Comunità.

La presente proposta conferma l'equivalenza fino al 31 dicembre 2007 per tutti i paesi terzi di cui alla decisione 95/514/CE (esclusa la Svizzera, cui si applica dal 1º giugno 2002 l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli), aggiungendovi l'Estonia, la Lettonia e la Iugoslavia.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole [3], in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 30 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [4], in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Le norme relative ai controlli ufficiali delle sementi in: Argentina, Australia, Bulgaria, Canada, Cile, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Israele, Lettonia, Marocco, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Slovenia, Repubblica slovacca, Turchia, Stati Uniti d'America, Uruguay, Iugoslavia e Repubblica sudafricana contemplano un'ispezione ufficiale in campo da effettuarsi durante la produzione delle sementi.

---

[1] GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60).

[2] GU 125 dell'11.7.1966, pag. 1309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60).

[3] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.

[4] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/68/CE (GU L 195 del 24.7.2002, pag. 32).

(2) Tali norme dispongono di massima che le sementi possono essere ufficialmente certificate e gli imballaggi ufficialmente chiusi in conformità dei sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale. Le stesse norme prevedono per le sementi un campionamento e un'analisi in conformità dei metodi dell'ISTA (Associazione internazionale per l'analisi delle sementi) o, se del caso, dell'AOSA (Associazione degli analisti ufficiali delle sementi).

(3) Un esame di tali norme e delle relative modalità di applicazione nei paesi terzi menzionati ha appurato che le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi rispondono ai requisiti fissati nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE. Le disposizioni nazionali contemplate per le sementi raccolte e controllate in tali paesi offrono, per quanto concerne le loro caratteristiche, il regime di esame, l'identificazione, l'etichettatura e il controllo, le stesse garanzie delle condizioni applicabili alle sementi raccolte e controllate nella Comunità, purché siano rispettati alcuni requisiti supplementari per le colture destinate alla produzione di sementi e per le sementi prodotte, segnatamente per quanto riguarda le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi.

(4) La decisione 95/514/CE del Consiglio, del 29 novembre 1995, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi stabilisce, per un periodo determinato, che le ispezioni in campo effettuate in alcuni paesi terzi [1] sulle colture destinate alla produzione di sementi di determinate specie sono equivalenti alle ispezioni in campo effettuate conformemente alla legislazione comunitaria e che le sementi di determinate specie prodotte in tali paesi terzi sono equivalenti alle sementi prodotte conformemente alla legislazione comunitaria.

(5) Poiché la decisione 95/514/CE scade il 31 dicembre 2002, occorre adottare una nuova decisione, che va estesa all'Estonia, alla Lettonia e alla Iugoslavia.

(6) Appare opportuno limitare a cinque anni la validità dell'equivalenza ai termini della presente decisione.

(7) Alcune modifiche degli allegati della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [2],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi delle specie indicate nell'allegato I, effettuate nei paesi terzi indicati nello stesso allegato, sono considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate conformemente alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, purché:

a) siano effettuate ufficialmente dalle autorità indicate nell'allegato I o sotto la sorveglianza ufficiale di dette autorità;

b) soddisfino alle condizioni previste nell'allegato II, sezione A, della presente decisione.

Articolo 2

Le sementi delle specie indicate nell'allegato I, prodotte nei paesi terzi elencati nell'allegato summenzionato e ufficialmente certificate dalle autorità indicate nello stesso allegato, sono considerate equivalenti alle sementi conformi alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, purché soddisfino alle condizioni previste nell'allegato II, sezione B, della presente decisione.

Articolo 3

1. Qualora le sementi vengano «rietichettate e richiuse» nella Comunità, secondo i sistemi OCSE per la certificazione varietale e il controllo delle sementi destinate al commercio internazionale, si applicano per analogia le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE relative alla richiusura degli imballaggi delle sementi prodotte nella Comunità.

Il primo comma non pregiudica le norme dell'OCSE applicabili a tali operazioni.

2. Le etichette CE non possono essere utilizzate per la rietichettatura all'interno della Comunità, tranne per i seguenti tipi di imballaggi di sementi:

a) imballaggi contenenti una miscela di sementi provenienti da due o più imballaggi di sementi della stessa varietà e categoria, sempreché almeno uno degli imballaggi originari contenesse sementi di produzione comunitaria e recasse una etichettatura conforme alle norme comunitarie, ed a condizione che:

   i) le sementi di una o più delle partite componenti non fossero conformi, prima della miscelazione, alle norme CE o ad altre condizioni per quel che riguarda la facoltà germinativa,

   ii) la miscela sia omogenea, e

   iii) l'etichetta indichi i singoli paesi produttori;

b) piccoli imballaggi CE, quali definiti nelle direttive 66/401/CEE o 2002/54/CE.

[1] GU L 296 del 9.12.1995, pag. 13. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/276/CE della Commissione (GU L 96 del 13.4.2002, pag. 28).

[2] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 4

Le modifiche agli allegati, tranne quelle riguardanti la colonna 1 della tabella figurante nell'allegato I, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali.

2. Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo stabilito all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

Articolo 6

La presente decisione è applicabile dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2007.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisone.

ALLEGATO I

PAESI, AUTORITÀ E SPECIE

Paese	Autorità	Specie di cui alle seguenti direttive
1	2	3
Argentina	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Australia	A.F.F.A. Grains Section, Canberra	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Bulgaria	Executive Agency for variety testing, field inspection and seed control, Sofia	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Canada	Canadian Food Inspection Agency, Ottawa	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Cile	Servicio Agricola y Ganadero Santiago	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Repubblica ceca	Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture, Praha	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Estonia	Estonian Plant Production Inspectorate, Saku, Harjumaa,	66/401/CEE 66/402/CEE — ad esclusione delle sementi di Zea mays e Sorghum spp. 2002/57/CE
Croazia	State Institute for Seed and Seedlings, Osijek	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE

1	2	3
Ungheria	National Institute for Agricultural Quality Control, Budapest	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Israele	Ministry of Agriculture, Bet-Dagan	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Lettonia	Ministry of Agriculture, Riga	66/401/CEE 66/402/CEE
Marocco	Service de Controle des Semences et des Plantes, Rabat	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Nuova Zelanda	Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Polonia	Seed Inspection Service General Inspectorate, Warszawa	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE — ad esclusione delle sementi di Zea mays 2002/57/CE
Romania	Ministry of Agriculture, Food and Fisheries, Bucuresti	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Slovenia	Ministry of Agriculture, Forestry and Food; Ljubljana	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Slovacchia	Central Control and Testing Institute in Agriculture, Bratislava	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Turchia	Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Ankara	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Stati Uniti d'America	USDA, Beltsville, Maryland	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Uruguay	Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Montevideo	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Iugoslavia	Federal Ministry of Economic and Internal Trade, Belgrade	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
Repubblica sudafricana	National Department of Agriculture, Pretoria	66/401/CEE 66/402/CEE — unicamente per Zea mays e Sorghum spp. 2002/57/CE

ALLEGATO II

A. **Condizioni relative alle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate nei paesi terzi**

1. L'ispezione in campo è effettuata secondo le norme nazionali per l'applicazione dei sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale, per quanto riguarda:

   — le sementi di barbabietole da zucchero e di barbabietole da foraggio, nel caso delle sementi di Beta vulgaris di cui alla direttiva 2002/54/CE;

   — le sementi di piante erbacee e di leguminose, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/401/CEE;

   — le sementi di crocifere e le sementi di piante oleaginose e da fibra, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE;

   — le sementi di cereali, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/402/CEE, ad esclusione delle sementi di Zea mays e di Sorghum spp.;

   — le sementi di mais e di sorgo, nel caso delle sementi di Zea mays e Sorghum spp. di cui alla direttiva 66/402/CEE.

2. Le sementi non definitivamente certificate devono essere contenute in imballaggi ufficialmente chiusi e muniti di un'etichetta speciale prevista a tal fine dall'OCSE.

3. Le sementi non definitivamente certificate devono essere accompagnate, fatto salvo il certificato previsto dai sistemi OCSE, da un certificato ufficiale recante le seguenti indicazioni:

   — numero di riferimento delle sementi utilizzate per la coltura nel campo e indicazione dello Stato membro o del paese terzo che ha effettuato la certificazione delle sementi,

   — superficie coltivata,

   — quantità delle sementi,

   — l'attestazione comprovante che sono state rispettate le condizioni alle quali devono soddisfare le colture dalle quali provengono le sementi.

B. **Condizioni relative alle sementi prodotte in paesi terzi**

1. Le sementi devono essere ufficialmente certificate e gli imballaggi devono essere ufficialmente chiusi e contrassegnati secondo le norme nazionali per l'applicazione dei sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale; le partite delle sementi devono essere accompagnate dai certificati previsti dai sistemi OCSE, per quanto riguarda:

   — le sementi di barbabietole da zucchero e di barbabietole da foraggio, nel caso delle sementi di Beta vulgaris di cui alla direttiva 2002/54/CE;

   — le sementi di piante erbacee e di leguminose, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE;

   — le sementi di crocifere e le sementi di piante oleaginose e da fibra, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE;

   — le sementi di cereali, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/402/CEE, ad esclusione delle sementi di Zea mays e di Sorghum spp.;

   — le sementi di mais e di sorgo, nel caso delle sementi di Zea mays e Sorghum spp. di cui alla direttiva 66/402/CEE.

   Le sementi devono inoltre essere conformi alle condizioni previste dalla normativa comunitaria diverse da quelle relative all'identità varietale ad alla purezza varietale.

2. Le sementi debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

   2.1. Le condizioni che le sementi devono soddisfare a norma del paragrafo 1, secondo comma figurano nelle seguenti direttive:

      — direttiva 66/401/CEE, allegato II,

      — direttiva 66/402/CEE, allegato II,

      — direttiva 2002/54/CE, allegato I, parte B,

      — direttiva 2002/57/CE, allegato II.

2.2. Ai fini dell'esame destinato a verificare il rispetto delle condizioni di cui sopra, i campioni devono essere ufficialmente prelevati in conformità delle norme dell'ISTA e il loro peso deve essere conforme al peso stabilito con tali metodi, tenuto conto di quello specificato nelle seguenti direttive:

— direttiva 66/401/CEE, allegato III, colonne 3 e 4,

— direttiva 66/402/CEE, allegato III, colonne 3 e 4,

— direttiva 2002/54/CE, allegato II, seconda riga,

— direttiva 2002/57/CE, allegato III, colonne 3 e 4.

2.3. Gli esami devono essere effettuati ufficialmente in conformità delle norme dell'ISTA.

2.4. In deroga ai punti 2.2 e 2.3, il campionamento e il controllo delle sementi possono essere effettuati conformemente all'esperimento derogatorio relativo al campionamento e all'analisi delle sementi di cui all'allegato V, sezione A, della decisione adottata dal Consiglio dell'OCSE il 28 settembre 2000 relativa ai sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale e il controllo delle sementi destinate al commercio internazionale.

3. Per quanto riguarda l'etichetta degli imballaggi, le sementi devono soddisfare le seguenti condizioni supplementari:

3.1. Sull'etichettatura devono figurare le seguenti indicazioni ufficiali:

— attestazione che le sementi sono conformi alle condizioni previste dalla normativa comunitaria diverse da quelle relative all'identità varietale e alla purezza varietale: «le sementi sono conformi alla normativa CE»;

— attestazione che le sementi sono state sottoposte a campionamento e analizzate in conformità dei metodi internazionali in uso: «campionamento e analisi effettuati, in conformità delle norme ISTA relative al certificato di color arancio o verde, da . . . (nome o iniziali della stazione ISTA di analisi delle sementi)»;

— data della chiusura ufficiale dell'imballaggio;

— qualora le partite di sementi siano state «rietichettate e richiuse» secondo i sistemi OCSE, anche un'attestazione che tali operazioni sono state effettuate ed un'indicazione della data più recente di richiusura e delle autorità responsabili;

— paese di produzione;

— peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri o di glomeruli nel caso delle sementi di barbabietole e

— in caso di indicazioni del paese e di utilizzazione di antiparassitari granulari, di sostanze di rivestimento o di altri solidi, indicazione della natura dell'additivo e del rapporto approssimativo fra il peso di semi e il peso totale.

Tali indicazioni possono figurare o sull'etichetta OCSE o su un'etichetta ufficiale supplementare sulla quale devono essere indicati il nome del servizio e il paese. Le eventuali etichette del fornitore devono avere una presentazione tale da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale supplementare.

3.2. Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, le etichette apposte sulle relative partite e i documenti, ufficiali o meno, che le accompagnano, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e recano tutte le informazioni eventualmente richieste dalle procedure di autorizzazione previste dalla legislazione comunitaria.

3.3. Un avviso ufficiale, inserito nell'imballaggio, deve precisare almeno il numero di riferimento della partita, la specie e la varietà; inoltre, per quanto concerne le sementi di barbabietole, deve essere indicato, se del caso, se si tratta di sementi monogermi o di sementi di precisione.

Tale attestato non è indispensabile quando le indicazioni minime sono apposte in modo indelebile sull'imballaggio, o se sono utilizzate un'etichetta adesiva o un'etichetta in materiale non lacerabile.

3.4. Gli eventuali trattamenti chimici subiti dalle sementi ed il principio attivo devono figurare sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta speciale, nonché sull'imballaggio o all'interno del medesimo.

3.5. Tutte le indicazioni prescritte per le etichette ufficiali per gli imballaggi devono essere redatte almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità.

4. Le partite di sementi devono essere accompagnate da un certificato ISTA color arancio o verde, recante le informazioni relative alle condizioni di cui al paragrafo 2.

5. Nel caso delle sementi di base di varietà la cui selezione conservatrice si effettua esclusivamente nella Comunità, le sementi della generazione precedente devono essere state prodotte nella Comunità.

   Nel caso delle sementi di base delle altre varietà, le sementi della generazione precedente devono essere state prodotte sotto la responsabilità della persona che si occupa della selezione conservatrice, di cui al catalogo comune delle varietà delle specie delle piante agricole, nella Comunità o in un paese terzo che beneficia, in virtù della decisione 97/788/CE [1], dell'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuate in paesi terzi.

6. Le sementi di base devono essere state prodotte e ufficialmente controllate e certificate

   — nella Comunità o

   — in un paese terzo che benefici dell'equivalenza ai termini della presente decisione per la produzione delle sementi di base della specie in questione, sempreché siano state prodotte a partire da sementi prodotte conformemente al paragrafo 5.

7. Nel caso del Canada e degli Stati Uniti d'America, in deroga al:

   — punti 2.2 e 2.3,

   — punto 3.1, secondo trattino e

   — paragrafo 4,

   il campionamento, l'analisi e il rilascio dei certificati di analisi possono essere effettuati da laboratori di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuti conformemente alle norme dell'AOSA. In questo caso:

   — deve essere fatta la seguente dichiarazione ai sensi del punto 3.1: «Condizionate ed analizzate conformemente all'AOSA da . . . (nome o iniziali del laboratorio di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuto)» e

   — il certificato obbligatorio ai sensi del paragrafo 4 è rilasciato dal laboratorio di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuto sotto la responsabilità delle autorità indicate nell'allegato I.

---

[1] GU L 322 del 25.11.1997, pag. 13. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/580/CE della Commissione (GU L 184 del 13.7.2002, pag. 26).

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia

(2003/C 45 E/13)

COM(2002) 579 def. — 2002/0253(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 24 ottobre 2002)

RELAZIONE

Il 29 ottobre 2001 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra. L'accordo sarà concluso una volta terminato il processo di ratifica da parte dei parlamenti degli Stati membri.

Il 29 ottobre 2001, inoltre, il Consiglio ha concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia che prevede l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. L'accordo, applicato in via provvisoria dal 1º gennaio 2002, è entrato in vigore il 1º marzo 2002.

Il regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio del 19 novembre 2001, che stabilisce le procedure di applicazione di determinate disposizioni degli accordi suddetti, non contiene procedure specifiche per l'applicazione dei seguenti articoli degli accordi: articolo 18 dell'accordo interinale (clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca — articolo 31 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione), articolo 24 dell'accordo interinale (dumping — articolo 37 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione), articoli 25 e 26 dell'accordo interinale (clausola di salvaguardia generale e clausola di penuria — articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione), articolo 30 dell'accordo interinale (clausola antifrode — articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione) e articolo 35 dell'accordo interinale (concorrenza — articolo 70 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione).

Si propone pertanto di modificare il regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio del 19 novembre 2001, onde istituire procedure rapide ed efficaci di cui ci si possa avvalere, in particolare, quando la Comunità deve reagire tempestivamente a situazioni di emergenza che richiedono misure di salvaguardia o antifrode.

L'urgenza è giustificata da un caso specifico in sospeso (importazioni di zucchero dalla Croazia), che richiede la rapida instaurazione delle procedure di applicazione necessarie.

Si propone pertanto al Consiglio di approvare la proposta allegata.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) il Consiglio sta concludendo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra [1], firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 (in appresso denominato «accordo di stabilizzazione e di associazione» o «ASA»);

(2) il 29 ottobre 2001, inoltre il Consiglio ha concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia [2] (in appresso denominato «accordo interinale»). L'accordo interinale, applicato in via provvisoria dal 1º gennaio 2002, è entrato in vigore il 1º marzo 2002;

[1] GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 2.

[2] GU L 330 del 14.12.2001, pag. 3.

(3) il regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001 [1], stabilisce le procedure di applicazione di determinate disposizioni degli accordi suddetti. Devono tuttavia essere definite procedure di applicazione per determinate disposizioni supplementari degli stessi;

(4) per quanto riguarda le misure di difesa commerciale, occorre stabilire disposizioni specifiche in merito alle norme generali contemplate dal regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [2];

(5) il presente regolamento deve continuare ad applicarsi anche una volta entrato in vigore l'accordo di stabilizzazione e di associazione;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I seguenti articoli da 7 bis a 7 octies sono inseriti nel regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio del 19 novembre 2001:

«*Articolo 7 bis*

Clausola di salvaguardia generale e clausola di penuria

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione di prendere misure conformemente agli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale e, successivamente, agli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, esso fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare la sua richiesta.

2. La Commissione è assistita dal comitato consultivo istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio (*) (in appresso denominato "il comitato"). Ogniqualvolta si fa riferimento al comitato suddetto, si applica l'articolo 3 della decisione 1999/468/CE (**) del Consiglio.

3. Quando la Commissione stabilisce, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistono le condizioni di cui agli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale e, successivamente, agli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione:

— ne informa gli Stati membri immediatamente, se agisce di propria iniziativa, oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta;

— consulta il comitato in merito alle misure proposte;

— informa contemporaneamente la Croazia e le notifica l'avvio delle consultazioni in sede di comitato interinale e, successivamente, di consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4 e dell'articolo 26, paragrafo 3 dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 4 e dell'articolo 39, paragrafo 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione;

— comunica contemporaneamente al comitato interinale e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie a tali consultazioni ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3 e dell'articolo 26, paragrafo 3 dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 3 e dell'articolo 39, paragrafo 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

4. Al termine delle consultazioni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

La decisione viene notificata immediatamente al Consiglio; essa è altresì notificata al comitato interinale e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

La decisione è di applicazione immediata.

5. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 4 entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro due mesi.

6. Qualora decida di non prendere le misure di cui agli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, agli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione ne informa il Consiglio entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

Qualora, deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio dichiari di voler prendere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente la Croazia e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del comitato interinale e, successivamente, del consiglio di stabilizzazione e di associazione conformemente all'articolo 25, paragrafi 3 e 4 e all'articolo 26, paragrafo 3 dell'accordo interinale nonché, successivamente, all'articolo 38, paragrafi 3 e 4 e all'articolo 39, paragrafo 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

---

[1] GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1.

[2] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio del 9 ottobre 2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

7. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro due mesi dalla conclusione delle consultazioni con la Croazia nell'ambito del comitato interinale e, successivamente, del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

8. Le consultazioni nell'ambito del comitato interinale e, successivamente, del consiglio di stabilizzazione e di associazione si considerano comunque concluse dopo 30 giorni dalla notifica di cui ai paragrafi 3 e 6.

(*) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 del Consiglio del 9 novembre 2000 (GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1).
(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 7 ter

Circostanze eccezionali e critiche

1. Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera b) e dell'articolo 26, paragrafo 4 dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b) e dell'articolo 39, paragrafo 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, prende una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

2. La decisione della Commissione viene notificata al Consiglio.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro due mesi.

Articolo 7 quater

Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca

Fatte salve le procedure di cui agli articoli 7 bis e 7 ter, le misure necessarie relative ai prodotti dell'agricoltura e della pesca ai sensi degli articoli 18 o 25 dell'accordo interinale e, successivamente, degli articoli 31 o 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione o delle disposizioni degli allegati attinenti a tali prodotti, nonché del protocollo 3, possono essere adottate secondo le procedure previste dai regolamenti che istituiscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli o dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché dalle specifiche disposizioni approvate a norma dell'articolo 308 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 18 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 31 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, nonché all'articolo 25, paragrafi 3, 4 e 5 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 7 quinquies

Dumping

Qualora una pratica possa giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure di cui all'articolo 24, paragrafo 1 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 37, paragrafo 1 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, l'introduzione delle misure in questione viene decisa in conformità del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio e della procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 dell'accordo interinale nonché, successivamente, all'articolo 37, paragrafo 2 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 7 sexies

Concorrenza

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 35 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 70 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa propone l'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 133 del trattato, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (*), quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento. Le misure vengono prese unicamente alle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 9 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 70, paragrafo 9 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure prese dalla Croazia conformemente all'articolo 35 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 70 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, dopo aver esaminato la questione la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con il principio enunciato nell'accordo interinale e, successivamente, nell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 81, 82 e 87 del trattato.

(*) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

Articolo 7 septies

Frode o mancata cooperazione amministrativa

1. Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, si ritiene che non si sia prestata la cooperazione amministrativa necessaria per verificare la prova dell'origine quando si rilevino, tra l'altro:

— l'assenza di cooperazione amministrativa, ad esempio la mancata comunicazione dei nomi e degli indirizzi delle autorità doganali o statali preposte al rilascio e alla verifica dei certificati di origine, la mancata trasmissione dei facsimili dei timbri utilizzati per autenticare i certificati o il mancato aggiornamento di queste informazioni;

— carenze sistematiche nella verifica del carattere originario dei prodotti e nell'adempimento degli altri requisiti di cui al protocollo 4 degli accordi, nonché nell'identificazione o nella prevenzione della violazione delle norme di origine;

— il rifiuto sistematico di procedere, su richiesta della Commissione, alla verifica a posteriori della prova dell'origine e di comunicarne tempestivamente i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;

— il rifiuto sistematico o il fatto di ritardare indebitamente l'autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa e investigativa in Croazia, onde verificare l'autenticità dei documenti o l'esattezza delle informazioni necessarie per la concessione del trattamento preferenziale a norma degli accordi, o le indagini necessarie per individuare o prevenire le violazioni delle norme di origine.

2. Qualora accerti che sussistono le condizioni di cui all'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione:

— ne informa il Consiglio;

— avvia immediatamente consultazioni con la Croazia per trovare una soluzione adeguata ai sensi delle disposizioni suddette.

La Commissione può altresì:

— invitare gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per tutelare gli interessi finanziari della Comunità;

— pubblicare un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per indicare che esistono dubbi fondati in merito all'applicazione dell'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

3. In attesa che si trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente attraverso le consultazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione può prendere le misure che ritiene opportune a norma dell'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, nonché secondo la procedura di cui al paragrafo 4.

4. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 (*). Ogniqualvolta si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 3 della decisione 1999/468/CE.

(*) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Consiglio del 16 novembre 2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

Articolo 7 octies

Notifica

La Commissione procede, a nome della Comunità, alle notifiche al comitato interinale e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione previste dall'accordo interinale e, successivamente, dall'accordo di stabilizzazione e di associazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(2003/C 45 E/14)

COM(2002) 580 def. — 2002/0252(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 24 ottobre 2002)

RELAZIONE

Il 9 aprile 2001 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra. L'accordo sarà concluso una volta terminato il processo di ratifica da parte dei parlamenti degli Stati membri.

Il 9 aprile 2001, inoltre, il Consiglio ha concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia che prevede l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. L'accordo è entrato in vigore il 1º giugno 2001.

Il regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio del 21 gennaio 2002, che stabilisce le procedure di applicazione di determinate disposizioni degli accordi suddetti, non contiene procedure specifiche per l'applicazione dei seguenti articoli degli accordi: articolo 17 dell'accordo interinale (clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca — articolo 30 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione), articolo 23 dell'accordo interinale (dumping — articolo 36 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione), articoli 24 e 25 dell'accordo interinale (clausola di salvaguardia generale e clausola di penuria — articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione), articolo 29 dell'accordo interinale (clausola antifrode — articolo 42 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione) e articolo 33 dell'accordo interinale (concorrenza — articolo 69 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione).

Si propone pertanto di modificare il regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio del 21 gennaio 2002, onde istituire procedure rapide ed efficaci di cui ci si possa avvalere, in particolare, quando la Comunità deve reagire tempestivamente a situazioni di emergenza che richiedono misure di salvaguardia o antifrode.

L'urgenza è giustificata da un caso specifico in sospeso (importazioni di zucchero dalla Croazia), che richiede la rapida instaurazione delle procedure di applicazione necessarie.

Si propone pertanto al Consiglio di approvare la proposta allegata.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio sta concludendo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra [1], firmato a Lussemburgo il 9 aprile 2001 (in appresso denominato «accordo di stabilizzazione e di associazione»).

(2) Il 9 aprile 2001, inoltre il Consiglio ha concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia [2] (in appresso denominato «accordo interinale»), che prevede l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. L'accordo interinale è entrato in vigore il 1º giugno 2001.

[1] GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 22.

[2] GU L 124 del 4.5.2001, pag. 2.

(3) Il regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002 [1], stabilisce le procedure di applicazione di determinate disposizioni degli accordi suddetti. Devono tuttavia essere definite procedure di applicazione per determinate disposizioni supplementari degli stessi.

(4) Per quanto riguarda le misure di difesa commerciale, occorre stabilire disposizioni specifiche in merito alle norme generali contemplate dal regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [2].

(5) Il presente regolamento deve continuare ad applicarsi anche una volta entrato in vigore l'accordo di stabilizzazione e di associazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I seguenti articoli da 7 a a 7 g sono inseriti nel regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio del 21 gennaio 2002:

«*Articolo 7 a*

Clausola di salvaguardia generale e clausola di penuria

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione di prendere misure conformemente agli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale e, successivamente, agli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, esso fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare la sua richiesta.

2. La Commissione è assistita dal comitato consultivo istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio (*) (in appresso denominato "il comitato"). Ogniqualvolta si fa riferimento al comitato suddetto, si applica l'articolo 3 della decisione 1999/468/CE (**) del Consiglio.

3. Quando la Commissione stabilisce, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistono le condizioni di cui agli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale e, successivamente, agli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione:

— ne informa gli Stati membri immediatamente, se agisce di propria iniziativa, oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta;

— consulta il comitato in merito alle misure proposte;

— informa contemporaneamente l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e le notifica l'avvio delle consultazioni in sede di consiglio di cooperazione e, successivamente, di comitato di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4 e dell'articolo 25, paragrafo 3 dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 37, paragrafo 4 e dell'articolo 38, paragrafo 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione;

— comunica contemporaneamente al consiglio di cooperazione e, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie a tali consultazioni ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3 e dell'articolo 25, paragrafo 3 dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 37, paragrafo 3 e dell'articolo 38, paragrafo 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

4. Al termine delle consultazioni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

La decisione viene notificata immediatamente al Consiglio; essa è altresì notificata al consiglio di cooperazione e, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione.

La decisione è di applicazione immediata.

5. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 4 entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

— Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro due mesi.

6. Qualora decida di non prendere le misure di cui agli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, agli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione ne informa il Consiglio entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

Qualora, deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio dichiari di voler prendere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del consiglio di cooperazione e, successivamente, del comitato di stabilizzazione e di associazione conformemente all'articolo 24, paragrafi 3 e 4 e all'articolo 25, paragrafo 3 dell'accordo interinale nonché, successivamente, all'articolo 37, paragrafi 3 e 4 e all'articolo 38, paragrafo 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

---

[1] GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16.

[2] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio del 9 ottobre 2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

7. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro due mesi dalla conclusione delle consultazioni con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell'ambito del consiglio di cooperazione e, successivamente, del comitato di stabilizzazione e di associazione.

8. Le consultazioni nell'ambito del consiglio di cooperazione e, successivamente, del comitato di stabilizzazione e di associazione si considerano comunque concluse dopo 30 giorni dalla notifica di cui ai paragrafi 3 e 6.

(*) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 del Consiglio del 9 novembre 2000 (GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1).
(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 7 b

Circostanze eccezionali e critiche

1. Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, lettera b) e dell'articolo 25, paragrafo 4 dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera b) e dell'articolo 38, paragrafo 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, prende una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

2. La decisione della Commissione viene notificata al Consiglio.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro due mesi.

Articolo 7 c

Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca

Fatte salve le procedure di cui agli articoli 7 bis e 7 ter, le misure necessarie relative ai prodotti dell'agricoltura e della pesca ai sensi degli articoli 17 o 24 dell'accordo interinale e, successivamente, degli articoli 30 o 37 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione o delle disposizioni degli allegati attinenti a tali prodotti, nonché del protocollo 3, possono essere adottate secondo le procedure previste dai regolamenti che istituiscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli o dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché dalle specifiche disposizioni approvate a norma dell'articolo 308 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 17 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 30 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, nonché all'articolo 24, paragrafi 3, 4 e 5 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 37, paragrafi 3, 4 e 5 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 7 d

Dumping

Qualora una pratica possa giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure di cui all'articolo 23, paragrafo 1 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 36, paragrafo 1 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, l'introduzione delle misure in questione viene decisa in conformità del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio e della procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2 dell'accordo interinale nonché, successivamente, all'articolo 36, paragrafo 2 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 7 e

Concorrenza

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 33 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 69 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa propone l'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 133 del trattato, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (*), quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento. Le misure vengono prese unicamente alle condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 5 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 69, paragrafo 5 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure prese dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia conformemente all'articolo 33 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 69 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, dopo aver esaminato la questione la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con il principio enunciato nell'accordo interinale e, successivamente, nell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 81, 82 e 87 del trattato.

(*) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

Articolo 7 f

Frode o mancata cooperazione amministrativa

1. Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 29 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 42 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, si ritiene che non si sia prestata la cooperazione amministrativa necessaria per verificare la prova dell'origine quando si rilevino, tra l'altro:

— l'assenza di cooperazione amministrativa, ad esempio la mancata comunicazione dei nomi e degli indirizzi delle autorità doganali o statali preposte al rilascio e alla verifica dei certificati di origine, la mancata trasmissione dei facsimili dei timbri utilizzati per autenticare i certificati o il mancato aggiornamento di queste informazioni;

— carenze sistematiche nella verifica del carattere originario dei prodotti e nell'adempimento degli altri requisiti di cui al protocollo 4 degli accordi, nonché nell'identificazione o nella prevenzione della violazione delle norme di origine;

— il rifiuto sistematico di procedere, su richiesta della Commissione, alla verifica a posteriori della prova dell'origine e di comunicarne tempestivamente i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;

— il rifiuto sistematico o il fatto di ritardare indebitamente l'autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa e investigativa nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, onde verificare l'autenticità dei documenti o l'esattezza delle informazioni necessarie per la concessione del trattamento preferenziale a norma degli accordi, o le indagini necessarie per individuare o prevenire le violazioni delle norme di origine.

2. Qualora accerti che sussistono le condizioni di cui all'articolo 29 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 42 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione:

— ne informa il Consiglio;

— avvia immediatamente consultazioni con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per trovare una soluzione adeguata ai sensi delle disposizioni suddette.

La Commissione può altresì:

— invitare gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per tutelare gli interessi finanziari della Comunità;

— pubblicare un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per indicare che esistono dubbi fondati in merito all'applicazione dell'articolo 29 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 42 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

3. In attesa che si trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente attraverso le consultazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione può prendere le misure che ritiene opportune a norma dell'articolo 29 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 42 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, nonché secondo la procedura di cui al paragrafo 4.

4. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 (*). Ogniqualvolta si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 3 della decisione 1999/468/CE.

(*) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Consiglio del 16 novembre 2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

Articolo 7 g

Notifica

La Commissione procede, a nome della Comunità, alle notifiche al consiglio di cooperazione e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione e al comitato di stabilizzazione e di associazione previste dall'accordo interinale e, successivamente, dall'accordo di stabilizzazione e di associazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità delle acque di balneazione

(2003/C 45 E/15)

COM(2002) 581 def. — 2002/0254(COD)

(Presentata dalla Commissione il 24 ottobre 2002)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

La tutela delle acque di balneazione è stato uno dei primi elementi della politica europea in materia di acque e uno di quelli che ha dato i migliori risultati. Con la direttiva sulle acque di balneazione del 1976 ([1]) non ci si è limitati a fissare norme vincolanti per le acque di balneazione di tutta l'Unione europea, ma si è anche sensibilizzata come non mai l'opinione pubblica, in quanto i cittadini sentono che la qualità di queste acque ha un impatto diretto sulla loro vita quotidiana. Il rapporto annuo sulle acque di balneazione che la Commissione pubblica prima dell'inizio della stagione balneare mette chiaramente in evidenza i consistenti progressi ottenuti nella qualità delle nostre acque di balneazione.

L'ultimo rapporto, relativo alla stagione 2001, rivela un elevato livello di conformità oltre che sensibili miglioramenti nella qualità delle acque nel corso degli ultimi 10 anni. I progressi sono particolarmente significativi nelle zone costiere, ma anche le acque interne (quelle di fiumi e laghi) fanno ora registrare un buon tasso di conformità.

Anno	Acque costiere dell'UE		Acque dolci dell'UE	
	Conformi ([1])	Altre ([2])	Conformi	Altre
1992	84,9 %	15,1 %	47,5 %	52,5 %
2001	95,8 %	4,2 %	91,1 %	8,9 %

([1]) Conformi ai valori imperativi della direttiva 76/160/CEE.

([2]) Zone non conformi ai valori imperativi della direttiva 76/160/CEE o sottoposte a campionamento insufficiente o in cui la balneazione è vietata.

L'evoluzione scientifica e tecnologica e nuove esperienze gestionali impongono tuttavia alla Commissione di rivedere la normativa ambientale comunitaria ove risulta opportuno. La direttiva del 1976 rispecchia evidentemente le conoscenze e le esperienze acquisite nei primi anni '70 per quanto riguarda i fondamenti tecnico-scientifici, l'approccio gestionale e la partecipazione dei cittadini.

Le prime iniziative per il riesame della direttiva sulle acque di balneazione risalgono in effetti al 1994, quando la Commissione presentò una proposta di riesame, che fu discussa dal Parlamento europeo in prima lettura ma che non passò mai in Consiglio. Si preferì, infatti, optare per una nuova direttiva basata su nuove conoscenze scientifiche e su un ampio esercizio di consultazione. La proposta di allora diede però spunto per altri studi e approfondimenti sulla qualità delle acque di balneazione in materia di parametri e di gestione.

Di recente, inoltre, l'Unione europea ha completamente ristrutturato la propria politica nel settore delle acque con l'adozione della direttiva quadro in materia di acque ([2]), che garantisce un quadro coerente per la gestione di tutta la normativa dell'UE correlata alle acque. In questo contesto, le disposizioni della direttiva sulle acque di balneazione dovranno essere totalmente compatibili con il nuovo quadro istituito.

([1]) Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU L 31 del 5.2.1976).

([2]) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000).

Da un'indagine ([1]) svolta dalla Commissione nel 1999 emergeva che il 71 % degli europei esprimeva preoccupazione per l'inquinamento delle acque, dell'aria e del suolo, e l'inquinamento dei mari, delle coste, dei fiumi e dei laghi era al primo posto. Quando si tratta di giudicare l'ambiente circostante, per gli europei una buona qualità delle acque di balneazione è più importante di tutti gli altri aspetti connessi alle acque.

Questo elevato interesse è confermato anche dal sito sulle acque di balneazione su Europa ([2]). Nel 2001 sono stati registrati più di due milioni di contatti, di cui oltre il 60 % nel periodo di programmazione delle vacanze (tra maggio e luglio) e un altro 9 % in agosto.

La Commissione presenta la propria proposta di revisione della direttiva sulle acque di balneazione alla luce delle seguenti considerazioni, motivazioni e principi:

— coerenza con la strategia per lo sviluppo sostenibile, il Sesto programma di azione in materia di ambiente e gli obiettivi definiti dal Consiglio europeo da sviluppare in futuro in alcuni settori prioritari quali la «salute pubblica» e le «risorse naturali» ([3]);

— necessità di garantire l'uniformità con altre normative UE nel settore delle acque adottate dal 1976 in poi, ed in particolare con la direttiva quadro in materia di acque;

— necessità di riesaminare e semplificare i parametri utilizzati per fissare gli standard, privilegiando indicatori microbiologici affidabili e tenendo conto del sistema di monitoraggio istituito dalla direttiva quadro sulle acque; i parametri e i valori prescelti dovranno ispirarsi ai più recenti dati scientifici disponibili e puntare ad un elevato livello di protezione, anche al fine di tutelare i gruppi sensibili della popolazione come i bambini;

— l'attenzione per le acque di balneazione deve aumentare, passando dal semplice campionamento e monitoraggio ad una gestione integrata della qualità;

— garanzia di una migliore e più tempestiva informazione dei cittadini, ricorrendo a strutture e tecnologie disponibili a livello locale e regionale e a tecnologie come Internet e i sistemi d'informazione geografica;

— potenziamento ed espansione dei processi di partecipazione; questo aspetto richiederà, oltre al coinvolgimento degli Stati membri e della Commissione, anche e soprattutto quello di organismi, soggetti interessati e ONG su scala locale e regionale e della comunità scientifica;

— l'esercizio di riesame deve rappresentare anche un altro esempio di buona governance europea, come indicato nel Libro bianco della Commissione dell'ottobre 2001.

2. **IL CONTESTO DELLA NUOVA DIRETTIVA**

2.1. **Normativa europea nel settore delle acque**

2.1.1. *Direttiva quadro in materia di acque*

Il 23 ottobre 2000 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva quadro sulle acque che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

([1]) Eurobarometro 51.1, http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/ebs_131_fr.pdf

([2]) http://www.europa.eu.int/water/water-bathing/index_en.html

([3]) Accordo raggiunto nel corso del Trilogo del marzo 2002; adozione formale del PE in seduta plenaria e del Consiglio prevista per maggio 2002.

Anche se la direttiva sulle acque di balneazione fornisce un contributo particolare per integrare le politiche sull'ambiente e sul turismo e presenta un'identità ben distinta e precisa, dovrà comunque essere strettamente coordinata con la direttiva quadro. Sul piano operativo questa impostazione trova la sua realizzazione attraverso le disposizioni fissate dalla direttiva quadro, che definisce un obiettivo generale (ovvero il raggiungimento di un «buono stato ecologico») per tutte le acque e obiettivi specifici per le cosiddette «aree protette», come le acque di balneazione ([1]).

2.1.2. *La direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane*

La direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane ([2]) affronta il tema delle principali fonti puntuali di inquinamento prodotto da scarichi urbani e industriali. Le acque reflue urbane hanno un impatto sulle acque sia in termini di materiali biodegradabili immessi che di apporto di nutrienti che provocano eutrofizzazione; molti laghi, infatti, e parti dei nostri mari regionali (Mare del Nord, Mar Baltico, parti del Mediterraneo) soffrono di una notevole eutrofizzazione, con notevole accumulo di alghe micro e macroscopiche, che provoca sensibili modifiche dell'ecosistema. Queste condizioni risultano spiacevoli per i bagnanti e hanno anche notevoli ripercussioni negative per la reputazione delle spiagge e, di conseguenza, per l'industria del turismo.

La direttiva istituisce un livello elevato di protezione (di norma, un trattamento secondario, cioè biologico) e un trattamento più avanzato nelle «zone sensibili» (con l'eliminazione dei nutrienti). Le scadenze previste per l'attuazione variano tra il 1998 e il 2005, in base alla zona in cui avviene lo scarico e alle caratteristiche delle acque colpite.

La direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane stabilisce come calcolare il carico inquinante, tenendo conto dei possibili aumenti nel corso della stagione turistica. Il mancato rispetto delle disposizioni previste in merito causa frequentemente l'inquinamento batteriologico delle acque di balneazione.

2.1.3. *La direttiva sull'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole*

La direttiva sui nitrati ([3]) punta a ridurre l'inquinamento da nitrati da fonti agricole e ad evitare il più possibile tale fenomeno. L'inquinamento da nitrati ha effetti sull'eutrofizzazione delle acque, sia interne che costiere, con gli effetti descritti in precedenza.

Nelle zone soggette o potenzialmente soggette ad eutrofizzazione è necessario adottare misure giuridicamente vincolanti (capacità di stoccaggio dell'effluente organico, restrizioni nell'applicazione di tale effluente ecc.).

Dalle recenti esperienze degli Stati membri risulta che un inquinamento microbiologico diffuso e consistente delle acque di balneazione può essere dovuto al dilavamento, a perdite e all'accesso diretto del bestiame alle acque ([4]) ([5]). Per questo controllando la qualità delle acque di balneazione si aiuterà a indurre buone pratiche agricole, come previsto dalla direttiva sui nitrati.

([1]) Nell'allegato IV della direttiva quadro sulle acque sono indicate le aree in questione: aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico, corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione, aree sensibili rispetto ai nutrienti (comprese quelle designate a norma della direttiva sui nitrati e della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane) e aree designate per la protezione degli habitat e delle specie.

([2]) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 (GU L 135 del 30.5.1991).

([3]) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 (GU L 275 del 31.12.1991).

([4]) Faecal Indicator Organism Sources and Budgets for the Irvine and Girvan catchments, Ayrshire — A report to West of Scotland Water, Sepa and South Ayrshire Council, Centre of environment and Health, 1999.

([5]) Economic Evaluation of the Bathing water Directive (76/160), studio sulla costa di Fylde, Commissione europea, 2001-2002.

2.2. **Politiche dell'Unione europea attinenti al settore**

2.2.1. *Accesso alle informazioni ambientali*

Dal 1976 la politica e la normativa in materia di informazione ambientale e di partecipazione dei cittadini hanno subito una notevole evoluzione: la direttiva del 1990 concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente ([1]) rappresenta una pietra miliare nella legislazione dell'UE in materia di sensibilizzazione e partecipazione del pubblico, in quanto ha catalizzato le modalità per affrontare il processo di apertura e trasparenza delle autorità pubbliche.

Con la sottoscrizione, nel 1998, e la ratifica in corso della convenzione UNECE sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente (convenzione di Aarhus), l'Unione europea e i suoi Stati membri si sono impegnati a garantire una maggiore informazione e partecipazione dei cittadini. La Commissione ha adottato una proposta di direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale ([2]), per adeguare la direttiva del 1990 all'era elettronica e rispettare gli impegni assunti dall'UE con la convenzione di Aarhus. La nuova direttiva sulle acque di balneazione deve essere coerente con la proposta: in pratica, per migliore informazione s'intende dare in tempo reale notizie sulle condizioni delle spiagge, sulle pratiche di gestione e sulla qualità delle acque di balneazione, sia localmente che attraverso Internet.

2.2.2. *Assetto integrato delle zone costiere* ([3])

L'assetto integrato delle zone costiere (AIZC) è un approccio multidisciplinare per promuovere una gestione sostenibile delle zone costiere, che comprende il ciclo completo, dalla rilevazione dei dati, alla pianificazione (nel senso più generale del termine) fino alla decisione, gestione e monitoraggio. L'AIZC è costruito attorno alla partecipazione informata e alla cooperazione di tutti i soggetti interessati al fine di valutare gli obiettivi sociali in una determinata zona costiera. La nuova direttiva sulle acque di balneazione terrà conto dei principi su cui si fonda l'AIZC.

3. **ESITO DELLE CONSULTAZIONI IN MERITO ALLA NUOVA DIRETTIVA SULLE ACQUE DI BALNEAZIONE**

3.1. **Consiglio**

Nel dicembre 2000 la Commissione ha pubblicato la comunicazione «Una nuova politica per le acque di balneazione» ([4]), a cui il Consiglio ha risposto nelle conclusioni dell'8 marzo 2001

— accogliendo con favore il riesame previsto e chiedendo che la nuova proposta legislativa fosse conforme ad alcuni principi;

— concordando sull'importanza attribuita alla gestione della qualità delle acque e alle tendenze sul lungo termine;

— sollecitando definizioni chiare e prive di ambiguità, una maggiore chiarezza sulla relazione con altre direttive in materia di acque e l'introduzione di considerazioni sui costi-benefici;

— esprimendosi a favore di un'informazione più accurata e tempestiva dei cittadini.

([1]) Direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990 (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56).

([2]) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale del 29 giugno 2000, COM(2000) 402.

([3]) COM(2000) 547.

([4]) COM(2000) 860.

3.2. **Parlamento europeo**

Il Parlamento europeo non ha adottato una relazione sulla comunicazione della Commissione «Una nuova politica per le acque di balneazione» ([1]), ma in varie occasioni precedenti aveva sottolineato l'importanza di tutelare tali acque e la necessità di garantire la coerenza con la direttiva quadro in materia di acque. Il Parlamento europeo ha inoltre invitato ad ampliare il campo di applicazione della direttiva anche alle acque destinate ad attività ricreative ([2]). L'accordo tra il Consiglio e il Parlamento sul Sesto programma d'azione in materia di ambiente ha confermato il sostegno al riesame della direttiva sulle acque di balneazione. ([3])

3.3. **Comitato delle regioni**

Il Comitato delle regioni ha attribuito un'importanza particolare al monitoraggio e al controllo dell'eutrofizzazione dovuta sia a cause naturali che ad attività antropiche. Ha inoltre sottolineato la necessità di considerare le diversità regionali per definire alcuni elementi, quali la durata della stagione balneare o i sistemi di campionamento ([4]).

3.4. **Consultazione del Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente (SCTEE)**

La Commissione ha consultato il comitato scientifico sulla scelta dei parametri e dei valori ad essi associati. Sulla questione dell'adeguatezza dei due indicatori prescelti ([5]) [cfr. comunicazione COM(2000) 860] e dei valori limite proposti ai fini della protezione della salute umana, il comitato SCTEE ha espresso il seguente parere ([6]):

— anche se i due studi presi in esame dalla Commissione sono validi dal punto di vista scientifico, l'SCTEE consiglia di ricorrere a tutte le informazioni disponibili;

— i due parametri sono rappresentativi di gran parte degli episodi di contaminazione riferiti e sono correlati a problemi di salute. La valutazione dei due indicatori nelle acque costiere e nelle acque dolci fornirà ulteriori informazioni e potrebbe servire a determinare le cause della contaminazione stessa; rimane tuttavia necessaria la ricerca sugli indicatori virali; allo stato attuale delle conoscenze è difficile determinare un livello soglia (al di sotto del quale non si osservano effetti negativi) per l'Escherichia coli e per gli enterococchi intestinali e qualsiasi limite venga scelto non sarà universalmente valido in tutte le occasioni. Il comitato comunque conferma che, allo stato attuale delle conoscenze, le proposte avanzate nella comunicazione vanno nella direzione giusta, ma non è certo che sia utile utilizzare dati ottenuti con metodi di prova diversi per fissare i valori;

— per valutare la presenza degli organismi indicatori occorre ricorrere a procedure intercalibrate e standard, come i metodi ISO CEN;

— la proposta deve tener conto della necessità di prendere in esame la variabilità delle condizioni di balneazione presenti in Europa.

3.5. **Altre consultazioni con gli Stati membri, i soggetti interessati, gli esperti, le organizzazioni non governative e il pubblico più vasto**

Dopo aver presentato la comunicazione la Commissione si è occupata della consultazione su larga scala di tutte le parti interessate e coinvolte, che hanno inviato osservazioni e suggerimenti per iscritto, via e-mail o su Internet e anche nel corso di incontri specifici di consultazione. Uno degli eventi principali dell'esercizio di consultazione è stata la conferenza sulle acque di balneazione durata tre giorni nel corso della Settimana Verde nell'aprile del 2000.

([1]) COM(2000) 860.

([2]) Parlamento europeo, seduta plenaria del dicembre 1996, prima lettura della proposta della Commissione sull'adeguamento della direttiva 76/160/CEE, documento A4-0395/96.

([3]) Accordo raggiunto nel corso del Trilogo del marzo 2002; adozione formale del PE in seduta plenaria e del Consiglio prevista per maggio 2002.

([4]) COM-4/048 del 14 giugno 2001.

([5]) L'Escherichia coli e gli enterococchi intestinali.

([6]) Parere espresso durante la XXIII riunione plenaria dell'SCTEE il 24 aprile 2001.

Dal processo di consultazione sono emersi i seguenti elementi principali:

— sostegno generale all'elaborazione di una nuova direttiva sulle acque di balneazione;

— concordanza sul fatto che i parametri e i valori debbano fondarsi sui più recenti dati scientifici;

— coerenza con la nuova direttiva quadro in materia di acque per quanto riguarda il monitoraggio, l'approccio e gli obblighi di gestione e la partecipazione dei cittadini;

— informazione più consistente, precisa e tempestiva del pubblico;

— divergenze di opinione sul campo di applicazione della nuova direttiva sulle acque di balneazione, cioè sull'opportunità di inserire alcuni tipi di acque destinate ad usi ricreativi (pratica del windsurf ecc.).

Tra il luglio 2001 e il febbraio 2002 la Commissione ha organizzato altre riunioni di esperti con gli Stati membri e le regioni, i soggetti interessati, le organizzazioni non governative e la comunità scientifica, che hanno dato i risultati che si riassumono di seguito:

— campo di applicazione della direttiva: molti Stati membri esprimono riserve sull'ampliamento del campo di applicazione della direttiva alle acque destinate ad usi ricreativi (pratica del windsurf, canottaggio ecc.), in massima parte legate ai costi;

— parametri: accordo generale sul fatto di limitare il numero di parametri microbiologici; accordo sulla correlazione, dal punto di vista epidemiologico, tra valori numerici dei parametri e conseguente rischio per la salute, come indicato al punto 4; (la correlazione disponibile rappresenta una base coerente); accordo sul fatto che la definizione del rischio ammissibile è una decisione di ordine politico e non scientifico (in questo contesto la Commissione ha sottolineato la necessità di garantire un livello di protezione elevato, come sancito dall'articolo 174 del trattato);

— strategie di gestione: accordo sul fatto che la direttiva deve definire i principi lasciando i particolari alla fase di attuazione; per quanto concerne quest'ultima, è stato espresso un favore generale nei confronti di una vasta partecipazione di autorità nazionali, organismi, soggetti interessati e organizzazioni non governative regionali e locali e della Commissione stessa.

4. LINEE PRINCIPALI DELLA PROPOSTA RELATIVA AD UNA NUOVA DIRETTIVA SULLE ACQUE DI BALNEAZIONE

4.1. La continua importanza della politica dell'UE nel settore delle acque di balneazione; coerenza con il Sesto programma di azione in materia di ambiente

Continua ad essere importante proteggere i cittadini contro i rischi di una balneazione in acque di scarsa qualità. Le acque non rispettano i confini amministrativi e politici e lo stesso vale per le conseguenze dell'inquinamento su tali acque: per questo le misure da adottare devono basarsi su standard di qualità comuni che garantiscano un livello elevato di protezione (come sancito dall'articolo 174 del trattato). Il contesto generale e gli standard applicabili dovrebbero essere fissati in maniera omogenea dall'UE, ma occorre garantire anche una sufficiente flessibilità su scala locale e regionale, perché è proprio a questo livello che si possono adottare strategie di gestione adeguate e all'insegna dell'efficacia dei costi.

4.2. Coerenza con la politica comunitaria in materia di acque, in particolare con la direttiva quadro sulle acque

Di recente l'UE ha ristrutturato radicalmente la propria politica di tutela delle acque e la nuova direttiva sulle acque di balneazione deve integrarsi coerentemente con la direttiva quadro, diventando un elemento della stessa. Sotto il profilo operativo ciò può avvenire, da un lato, applicando le disposizioni della direttiva quadro sulle acque (ovvero, il raggiungimento dell'obiettivo generale di un «buono stato ecologico» per tutte le acque e di obiettivi complementari per le cosiddette «aree protette», come le acque di balneazione, con piani di gestione del bacino idrografico e programmi di misure, che rappresentano lo strumento di gestione) e, dall'altro, scegliendo i parametri, le misure, le strategie di gestione e le scadenze da inserire nella direttiva riesaminata riguardante le acque di balneazione, che devono essere compatibili con le disposizioni della direttiva quadro sulle acque.

4.3 **Campo di applicazione**

La direttiva del 1976 si prefiggeva principalmente di migliorare la qualità delle acque, proteggendo così la salute dei cittadini che utilizzavano i corpi idrici naturali per la balneazione (che, al tempo, significava principalmente «nuotare»). Negli ultimi 25 anni sono sopravvenuti numerosi cambiamenti in campo sociale e tecnico e sono comparse nuove attività praticate sull'acqua come il surf, il windsurf, il kayaking e altre ancora, nelle quali è normale cadere in acqua, andare sott'acqua e, dunque, ingerire l'acqua. Le stesse considerazioni valgono per gli sport praticati con canoa e kayak in acque dolci, soprattutto se si tratta di attività svolte in un contesto «familiare», cioè da persone non esperte, perché anche in questo caso il contatto e l'immersione in acqua sono abbastanza probabili.

Le nuove tipologie di utilizzo delle acque a scopi ricreativi presentano sfide consistenti. In primo luogo, il windsurf, il kayaking e il sailboarding sono spesso praticati a distanza considerevole dalla spiaggia (almeno un chilometro), mentre la balneazione/il nuoto in genere avviene a una distanza compresa tra i 50 e i 100 metri dalla spiaggia. In secondo luogo, chi pratica questi sport acquatici più complessi è spesso disposto a raggiungere luoghi non adatti alla balneazione o al nuoto. In terzo luogo, con lo sviluppo di nuovi materiali, oggi gli sport d'acqua a livello non agonistico possono essere praticati per un periodo prolungato, che supera di gran lunga la durata di una tradizionale stagione balneare. Infine, alcuni di questi nuovi utilizzi delle acque a scopo ricreativo non si conciliano sempre con la balneazione e il nuoto e per questo è necessario suddividere la zona di balneazione in vari settori.

Partendo da queste considerazioni è lecito chiedersi se il livello di protezione attualmente garantito ai bagnanti (in termini di qualità delle acque e di strategie di gestione) non debba essere esteso a tutte le persone che utilizzano le acque per altri scopi ricreativi, a prescindere dalla località e dal periodo dell'anno.

La Commissione ritiene inopportuno modificare la definizione di «acque di balneazione» inserendovi i nuovi usi ricreativi delle acque, perché così facendo gli Stati membri sarebbero costretti ad aumentare sensibilmente la portata (sia dal punto di vista geografico che a livello di tempi) delle attività di protezione, controllo e gestione della qualità delle acque.

La Commissione, d'altra parte, ritiene opportuno che gli Stati membri incrementino il grado di protezione offerto alle persone che praticano questi sport d'acqua così recenti. A tal fine, essi devono garantire che i cittadini siano adeguatamente informati e che siano chiaramente indicate le località nelle quali il controllo della qualità delle acque e altre strategie di gestione garantiscono lo stesso livello di protezione a chi pratica questi sport. Tutto ciò avrà ripercussioni sulla classificazione (marchio di qualità) che verrà attribuita alle acque di balneazione.

4.4. **Parametri**

La direttiva del 1976 fissava 19 parametri sulla base delle principali conoscenze ed esperienze dell'epoca, dei problemi allora esistenti a livello di qualità delle acque e del fatto che la direttiva era uno dei primi atti normativi comunitari in materia di acque. Oggi la Commissione propone di ridurre decisamente il numero di parametri, da 19 a 2 parametri microbiologici principali nella nuova direttiva, integrandoli con l'ispezione visiva (presenza di fioritura di alghe, residui di petrolio) e con la misurazione del pH nelle acque dolci.

Due sono i motivi per tale drastica riduzione. Innanzitutto, la valutazione dei risultati del monitoraggio e delle tendenze in atto portano a concludere che l'inquinamento microbiologico è, nella stragrande maggioranza dei casi, il fattore cruciale che non consente di ottenere una buona qualità delle acque di balneazione. In secondo luogo, la direttiva quadro in materia di acque ha istituito un sistema complessivo di monitoraggio chimico e biologico per tutte le acque, comprese quelle costiere, che sarà operativo entro la fine del 2006.

La direttiva del 1976 prevedeva il monitoraggio di tre parametri microbiologici (coliformi totali, coliformi fecali e streptococchi fecali), ma i primi due fanno parte della stessa famiglia di batteri e il terzo (gli streptococchi fecali) era l'unico considerato come parametro guida per ottenere una migliore qualità delle acque.

I due parametri relativi agli indicatori fecali mantenuti nella nuova direttiva sono gli enterococchi intestinali (EI) e l'Escherichia coli (EC), perché rappresentano la migliore corrispondenza disponibile tra inquinamento di origine fecale e ripercussioni per la salute nelle acque destinate a scopi ricreativi. La scelta dei parametri microbiologici e dei rispettivi valori si è fondata sui dati scientifici disponibili ricavati da studi epidemiologici ([1]).

È pertanto evidente che la drastica riduzione dei parametri prescelti nella nuova direttiva sulle acque di balneazione comporterà ingenti riduzioni dei costi, eviterà duplicazioni ma non porterà ad alcuna riduzione nel grado di protezione dei cittadini.

4.5. **Valori dei parametri**

Nell'ambito di uno studio epidemiologico dell'OMS ([2]) è stato esaminato il rapporto tra grado di contaminazione microbiologica (valutata in base al parametro «enterococchi intestinali») e insorgenza di patologie nelle persone che praticano la balneazione in acque contaminate. L'OMS ha definito il rischio dell'1 % di contrarre malattie come «un caso in più ogni 100 persone esposte» fra i bagnanti rispetto ai soggetti che non praticano la balneazione.

Il grafico seguente indica il rapporto dose-risposta tra rischio di contaminazione e valore del 95° percentile dell'indicatore «enterococchi intestinali» nel caso della gastroenterite e della malattia acuta respiratoria (MAR) febbrile ([3]) contratte a seguito della balneazione in acque soggette a contaminazione microbiologica.

OMS — Rischio di gastroenterite e MAR febbrile a seguito dell'esposizione agli enterococchi intestinali

Rischio di contrarre gastroenterite (GE) e MAR febbrile

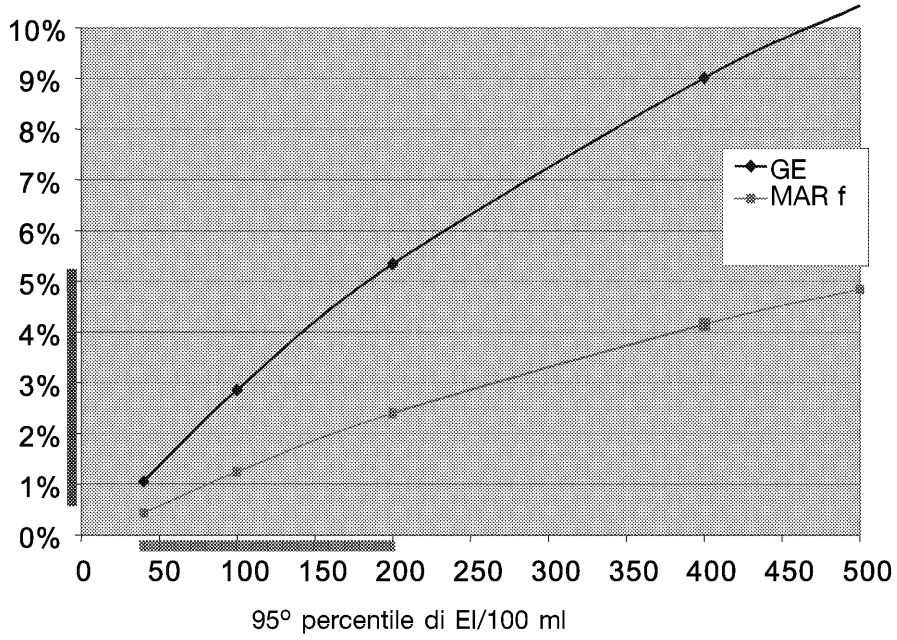

Uno studio epidemiologico randomizzato sui rischi derivanti alla salute dalla balneazione nelle località in acque dolci della Germania ([4]), che ha applicato lo stesso protocollo, ha confermato le ricerche dell'OMS sugli enterococchi intestinali, concludendo che un rapporto Escherichia coli/enterococchi intestinali variabile tra 2 e 3 sarebbe il valore più corretto per rispecchiare un rischio analogo.

([1]) Istituto di igiene e di igiene ambientale dell'Università di Tubinga (Germania), Organizzazione mondiale della sanità (rapporto Farnham, 2001), Institut de Veille Sanitaire (Francia) (2001), Istituto nazionale della salute pubblica e dell'ambiente (Paesi Bassi) (1997).

([2]) Svolto nel Regno Unito dal 1989 al 1992 (Kay e altri, 1994).

([3]) In inglese, AFRI — Acute febrile respiratory illness (Fleisher, 1996).

([4]) Wiedenmann e altri (2000, 2001).

Sulla base di questi studi e tenuto conto dell'obbligo, previsto dal trattato, di garantire un livello elevato di protezione, la Commissione propone pertanto un valore giuridicamente vincolante (la cosiddetta «buona qualità») e un valore di riferimento («qualità eccellente») per la concentrazione di enterococchi intestinali e di Escherichia coli nelle acque di balneazione, come indicato nella tabella seguente.

Parametri microbiologici	Qualità eccellente (riferimento)	Qualità buona (vincolante)
Enterococchi intestinali (EI) in ufc/100 ml	100	200
Escherichia coli (EC) in ufc/100 ml	250	500

4.6. **Considerazioni sul rischio per la salute**

Gli standard proposti corrispondono ad un rischio del 5 % (qualità «buona») e del 3 % (qualità «eccellente») di contrarre la gastroenterite e ad un rischio del 2,5 % (qualità «buona») e dell'1 % per la MAR febbrile.

Questi valori corrispondono ai risultati delle ricerche dell'OMS [1]. È stato inoltre consultato il Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente (SCTEE), che ha espresso parere favorevole su entrambi i parametri. Il comitato ha ritenuto che i valori presentati nella comunicazione su una nuova politica per le acque di balneazione [2] fossero accettabili, ma sulla base dei dati disponibili non fu possibile fissare valori limite scientificamente validi. Nonostante ciò, il livello di rischio può sembrare preoccupante: nessun genitore lascerebbe nuotare tranquillamente i propri figli se ci fosse una probabilità su venti di contrarre un'infezione. Il rischio indicato, tuttavia, si riferisce all'esposizione ripetuta a concentrazioni di contaminanti pari a quelle proposte per gli standard di qualità «buona». In realtà, in molte acque di balneazione la qualità è pari o superiore a quella indicata con il termine «eccellente» e raggiungere tale livello sarà un chiaro punto a favore delle acque di balneazione interessate. I rischi verranno inoltre ulteriormente ridotti informando adeguatamente i cittadini nelle spiagge o nelle zone ad esse limitrofe e intervenendo a livello di gestione, tenendo conto sia del profilo delle particolari zone di balneazione sia dei risultati del monitoraggio.

Dalla valutazione comparativa degli standard vecchi e nuovi si possono trarre le seguenti conclusioni: le acque di balneazione conformi ai valori guida della direttiva del 1976 presentano un rischio di gastroenterite del 5 %, mentre quelle conformi solo ai valori imperativi presentano un rischio variabile tra il 12 e il 15 %. La maggior parte delle acque di balneazione è già conforme ai valori guida fissati nel 1976 (oltre l'85 % delle acque costiere e oltre il 70 % delle acque dolci).

4.7. **Monitoraggio delle acque di balneazione**

Con la direttiva del 1976 gli Stati membri hanno acquisito una lunga esperienza nel monitoraggio delle acque di balneazione, integrata anche dall'attuazione delle direttive sulle acque reflue urbane, sui nitrati e della direttiva quadro sulle acque. I punti di monitoraggio verranno fissati, al momento di definire il profilo delle acque di balneazione, in punti rappresentativi della qualità delle acque a cui sono esposti i bagnanti.

Le frequenze del monitoraggio potranno essere flessibili, nel senso che sarà consentito ridurre la frequenza di campionamento nelle acque di balneazione che non presentano problemi rilevanti, mentre verrà mantenuto il monitoraggio alle frequenze previste in caso di «problemi», in particolare nell'intento di informare i cittadini in maniera corretta e tempestiva. Le misure di garanzia della qualità devono inoltre far fronte a un'altra sfida, quella di offrire una base solida e affidabile per informare il pubblico e intervenire, se necessario, a livello di gestione.

---

[1] Svolte nel Regno Unito dal 1989 al 1992 (Kat e altri, 1994).

[2] COM(2000) 860; nella comunicazione veniva proposto un valore di 50 per l'EC e di 400 per gli EI.

4.8. **Norme per la manipolazione dei campioni**

Non è dimostrata l'utilità di affidarsi a dati provenienti da metodi di prova diversi per fissare i valori limite. Accanto alle norme relative ai valori parametrici occorrono metodi armonizzati per il campionamento: le modalità di campionamento e l'organizzazione dello stoccaggio e del trasporto possono infatti influenzare i risultati delle analisi microbiologiche. Per garantire la massima comparabilità delle analisi eseguite nei vari Stati membri si ritiene pertanto opportuno istituire orientamenti per la manipolazione dei campioni. La direttiva prevede di adeguarsi alle nuove norme (ISO-CEN) [1] in corso di preparazione.

4.9. **Campionamento, monitoraggio e gestione adeguata delle acque di balneazione**

La gestione della qualità delle acque di balneazione non deve limitarsi al campionamento e al monitoraggio: nella proposta di revisione le autorità pubbliche e locali si vedono affidare un ruolo importante per quanto riguarda la definizione dei profili delle acque di balneazione, l'individuazione delle potenziali fonti di contaminazione (e delle misure opportune per porvi rimedio), il rilevamento, l'analisi e l'interpretazione delle informazioni sulla qualità delle acque e infine l'informazione del pubblico. Le autorità competenti devono inoltre intervenire in caso di emergenza, in particolare informando i cittadini nei casi in cui l'attività di balneazione sia sconsigliabile.

4.10. **Dalla conformità a livello «numerico» alla conformità ai criteri di gestione**

Al termine di ciascuna stagione balneare i dati rilevati negli ultimi tre anni vengono valutati come indicato all'allegato I. In base ai risultati del calcolo, la qualità delle acque di balneazione viene classificata (cfr. all'allegato II) come «scarsa», «buona» o «eccellente»; quest'ultima classificazione viene attribuita solo se la qualità delle acque è conforme allo standard fissato dalla direttiva e se le misure di gestione hanno preso in esame tutte le attività acquatiche praticate a scopo ricreativo nella zona di balneazione.

Le acque di balneazione sono conformi alla direttiva se viene attribuito almeno uno stato di qualità «buono» e se viene effettuato il monitoraggio completo di tutti i parametri. Se non viene raggiunto tale livello di qualità, le acque di balneazione interessate saranno ancora ritenute conformi alla direttiva se vengono adottate tutte le misure necessarie per garantirne la conformità nell'arco di tre anni. Si deve inoltre provvedere a informare il pubblico e ad impedire l'esposizione delle persone all'inquinamento.

4.11. **Importanza delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico**

La ricerca e lo sviluppo tecnologico hanno, in passato, contribuito ad accrescere le conoscenze e la comprensione dei fenomeni, soprattutto per quanto riguarda le correlazioni a livello epidemiologico. Allo stesso tempo bisogna continuare ad agire in questo campo per elaborare altri parametri e metodi di analisi in grado di fornire risultati più affidabili, tempestivi e meno costosi e che servano a rispondere alle nuove problematiche in materia di qualità delle acque; in particolare, sono in corso ricerche sui metodi di rilevamento dei virus. Anche l'attività continuamente condotta nell'ambito dei programmi di ricerca dell'UE [2] contribuirà a raggiungere questo obiettivo, permettendo di adeguare la direttiva all'evoluzione scientifica e tecnologica.

4.12. **Comitato di regolamentazione**

Un comitato di regolamentazione aiuterà eventualmente la Commissione in materia di adeguamento all'evoluzione scientifica e tecnica, in particolare per tematiche quali i nuovi parametri (che devono garantire un livello di protezione analogo ai precedenti ed essere ancor più affidabili e meno costosi), i metodi di analisi o l'elaborazione di linee guida su determinati aspetti dell'attuazione.

---

[1] ISO 19 458; preparazione probabilmente prevista per il 2004.

[2] Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al programma quadro pluriennale 2002-2006 di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca del 21 febbraio 2001, COM(2001)94 def.

4.13. **La partecipazione all'elaborazione e all'attuazione della direttiva: un esempio di buona governance europea; sussidiarietà**

La Commissione ha preparato la proposta di revisione della direttiva sulle acque di balneazione dopo un'ampia consultazione di tutte le parti interessate e coinvolte. Questa impostazione va applicata, oltre che alla fase di elaborazione della legislazione ambientale dell'UE, anche all'attuazione, che deve vedere coinvolti gli Stati membri e la Commissione, ma anche, in particolare, organismi, agenzie incaricate dell'esecuzione, soggetti interessati e ONG su scala locale e regionale oltre che la comunità scientifica. Iniziative di questo genere devono offrire un altro esempio di buona governance europea, come sottolineato nel Libro bianco della Commissione del 2001 ([1]).

Ai sensi della nuova direttiva sulle acque di balneazione l'UE, gli Stati membri e le regioni dovranno condividere le responsabilità, agendo in maniera coerente. Si avverte la necessità di definire obiettivi ambientali e sanitari uniformi a livello di Unione europea, oltre che metodi di campionamento, analisi e valutazione comparabili, ma al contempo occorre garantire la flessibilità per aspetti quali le frequenze di monitoraggio o gli interventi di gestione necessari per affrontare i problemi legati alla qualità delle acque di balneazione, alla luce delle condizioni locali e regionali e facendo il miglior uso possibile delle conoscenze e delle esperienze disponibili in ciascuna regione particolare.

5. BASE GIURIDICA

La proposta della Commissione è fondata sull'articolo 175, paragrafo 1 del trattato.

6. VALUTAZIONE ECONOMICA E IMPATTO SULLE IMPRESE

Nel passato la politica comunitaria in materia di acque di balneazione, imperniata sulla direttiva del 1976, ha ottenuto importanti risultati, sia per la promozione del turismo che per il miglioramento della qualità delle acque. In molte regioni la buona qualità delle acque si è rivelata un fattore cruciale per il comparto turistico e l'enorme interesse che il pubblico e i media manifestano per il rapporto annuo della Commissione sulle acque di balneazione ne è una dimostrazione. D'altra parte, le iniziative volte ad ottenere una maggiore protezione delle acque hanno anche comportato dei costi per il rinnovo delle infrastrutture di trattamento delle acque reflue.

Sono pochissimi, in Europa, gli studi specifici che abbiano svolto valutazioni economiche esaurienti dei cambiamenti avvenuti nella qualità delle acque di balneazione, mentre molti hanno approfondito gli aspetti economici legati in parte ai miglioramenti della qualità delle acque. Alcune ricerche dimostrano l'importanza economica dei miglioramenti avvenuti nella qualità delle acque di balneazione per regioni o località specifiche e anche per determinati settori economici o imprese. Nel complesso, una qualità più elevata delle acque di balneazione riduce i rischi per la salute umana e i costi di trattamento, aumenta il fatturato di alcuni comparti economici (in particolare il settore turistico, ma anche la pesca), aumenta il valore immobiliare e il valore economico del territorio interessato e favorisce alcuni effetti non quantificabili dal punto di vista monetario, come il valore estetico e culturale. Seguono alcuni esempi.

— Uno studio GESAMP ([2])/OMS ([3]), fondato su stime globali del numero di bagnanti su scala mondiale e su stime dell'OMS in merito al rischio relativo a vari livelli di contaminazione, calcola che praticare la balneazione in mari inquinati provoca ogni anno circa 250 milioni di casi di gastroenterite e di patologie del tratto respiratorio superiore, e alcune delle vittime saranno colpite da disabilità nel lungo termine. L'impatto globale può essere calcolato sommando gli anni complessivi di vita in buona salute che vengono perduti a causa di malattie, disabilità e decessi applicando una nuova unità di misura, i DALY (Disability Adjusted Life Years, ovvero gli anni di vita vissuti al netto della disabilità), elaborata dall'OMS e dalla Banca mondiale. Secondo questo calcolo, l'impatto delle patologie (il cosiddetto burden of disease — BOD) a livello mondiale indotto dalle attività di balneazione in mare raggiunge i 400 000 DALY circa, valore comparabile all'impatto globale della difterite e della lebbra. Tradotto in costi per la società, sempre a livello mondiale, tale impatto corrisponde a circa 1,6 miliardi di USD l'anno.

([1]) La governance europea — Un Libro bianco, 25 luglio 2001, COM(2001) 428 def.

([2]) Il GESAMP è un organismo consultivo composto da esperti specializzati nominati dalle agenzie promotrici (IMO, FAO, UNESCO-IOC, OMM, OMS, AIEA, ONU, UNEP).

([3]) A Sea of Troubles, ISBN 82-7701-010-9.

— Alcuni studi svolti per la Côte d'Opale nel bacino idrografico Artois-Picardie [1], in Francia, hanno stimato la perdita economica annua del settore turistico in caso di deterioramento della qualità delle acque di balneazione tra i 300 e i 500 milioni di euro; queste cifre possono essere raffrontate ai 150 milioni di euro investiti complessivamente negli ultimi dieci anni per le fognature e il trattamento delle acque reflue per raggiungere l'attuale qualità delle acque.

— Uno studio relativo all'isola di Rodi [2] in Grecia ha valutato i benefici complessivi derivanti dal mancato degrado dell'ambiente costiero dovuto alla maggiore pressione turistica. Complessivamente, evitando il degrado i benefici (in termini di danni evitati) si attestano sui 15 milioni di euro l'anno, pari al 3 % del PIL dell'isola.

— Studi sul Regno Unito [3] hanno stimato mediamente a 25-45 euro l'anno il prezzo che gli abitanti di varie località erano disposti a pagare per la riduzione del rischio di contrarre malattie che il riesame della direttiva sulle acque di balneazione comporterebbe.

In vista della preparazione della proposta di revisione della direttiva, nel 2001 la Commissione ha commissionato uno studio economico [4]; sono stati selezionati studi dei casi in varie regioni, che rappresentavano condizioni diverse quali:

— acque costiere e acque dolci;

— acque settentrionali e meridionali;

— acque in località altamente o scarsamente turistiche.

Lo studio, condotto in collaborazione con gli Stati membri e organismi regionali e locali, si è incentrato sui seguenti casi:

— costa di Fylde in Inghilterra (Regno Unito),

— area di Barcellona in Catalogna (Spagna),

— fiume Célé in Aquitania (Francia);

— costa dell'Ayrshire in Scozia (Regno Unito).

Sulla base dei risultati ottenuti si è potuto concludere che per la maggior parte delle località sarà possibile raggiungere livelli di qualità delle acque più elevati di quelli attuali; garantire la conformità alla direttiva sulle acque di balneazione attualmente in vigore prevede costi comunque inferiori ai benefici previsti. Data l'incidenza del turismo nella valutazione dei benefici, questi saranno tanto più elevati nelle zone in cui c'è un'intensa attività turistica, anche applicando standard molto rigidi.

Nelle zone con un'elevata densità di popolazione e/o acque di straripamento (CSO) [5] immediatamente adiacenti alle acque di balneazione il principale provvedimento è rappresentato da un numero maggiore di impianti di stoccaggio e da un trattamento estensivo delle acque reflue urbane. Nei bacini in cui l'inquinamento diffuso ha un notevole impatto, l'applicazione di codici di buona pratica agricola (come prescrive la normativa in vigore) sarà già sufficiente per migliorare la qualità delle acque di balneazione.

---

[1] Agence de l'Eau Artois-Picardie, Qualité de l'eau, tourisme et activités récréatives: la recherche d'un développement durable, 1997.

[2] Constantinides, G., Costs and benefits of measures for the reduction of degradation of the environment from land based sources of pollution in coastal areas. Case study of the Island of Rhodes, 1993.

[3] Georgiou, S. e altri, «Coastal bathing water health risks: developing a means of assessing the adequacy of proposals to amend the 1976 EC Directive», in Risk Decision and Policy, 2000, vol.5, pagg. 49-68.

[4] Commissione europea, Economic evaluation of the Bathing Water Quality Directive 76/160/EEC and of its revision, Studio svolto dalla WRc per conto della direzione generale Ambiente della Commissione europea nel 2001 e 2002. Lo studio è disponibile ai seguenti indirizzi: http://forum.europa.eu.int e http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/Home/main (registrazione necessaria).

[5] CSO = combined sewer overflows. Si tratta dello straripamento in un fiume o in mare (o in un altro corpo idrico ricevente) dovuto a condizioni atmosferiche, quali forti precipitazioni piovose, di un sistema fognario destinato a raccogliere contemporaneamente acque meteoriche e acque reflue.

Possono persistere alcuni problemi in pochi casi, che richiedono interventi e soluzioni più drastici e dove l'affluenza turistica alle località balneari è molto scarsa. Seguono alcuni esempi che illustrano le conclusioni generali.

— Per la zona di Barcellona, in Spagna, dove il turismo rappresenta una fetta consistente dell'economia, i benefici superano i costi per tutti gli scenari sperimentati. Per citare un esempio, i benefici sono stimati a 12 euro per turista stagionale contro i 4 euro per turista stagionale di costi associati, partendo da uno scenario con uno standard di 200 SF [1] con il 95 % dei campioni conformi.

— Per la costa di Fylde in Inghilterra i benefici stimati per ciascuna permanenza stagionale sono superiori ai costi se si applica uno standard di 500 SF (nel 95 % dei campioni), ma inferiori ai benefici per persona che si ottengono con uno standard pari a 200 SF (nel 95 % dei campioni). In realtà saranno necessari interventi per ridurre il peso dell'inquinamento diffuso da fonti agricole nell'ambito della direttiva quadro sulle acque, della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, della direttiva sui nitrati e di quella sulla molluschicoltura [2]. La riduzione dei valori dei parametri per queste direttive avrà un effetto positivo sulla contaminazione fecale; le misure in questione potrebbero ridurre i costi totali di abbattimento dell'inquinamento da fonti diffuse nell'ambito della revisione della direttiva sulle acque di balneazione.

— Nell'Ayrshire, che ha un afflusso inferiore di bagnanti, i costi per permanenza stagionale superano i benefici. In questo caso il problema principale riguarda il notevole impegno necessario per conformarsi all'attuale direttiva sulla qualità delle acque di balneazione.

— Per il fiume Célé non ci sono costi per conformarsi allo standard di 200 SF (nel 95 % dei campioni) e i costi sono modesti quando si vuole raggiungere lo standard più elevato, pari a 40 SF (95 % dei campioni).

— Il raffronto tra i vari studi dei casi ha messo in luce la notevole varietà di misure che dovrebbero essere prese in considerazione nelle varie località balneari per rispettare standard di qualità delle acque più elevati e per risolvere il problema delle principali fonti di inquinamento. La gamma varia dalle misure più tradizionali, come la maggiore capacità di stoccaggio delle acque di straripamento (CSO) nel caso di Barcellona o i lavori alle fognature per servire il 100 % della popolazione per il fiume Célé in Francia, all'eliminazione degli animali nelle saline della costa di Fylde in Inghilterra o ancora allo sviluppo di una rete di stoccaggio per il drenaggio dei pascoli nel bacino dell'Ayrshire, in Scozia.

Lo studio indica inoltre l'incidenza della proposta sui costi di monitoraggio. Attualmente, i costi di monitoraggio connessi all'applicazione della direttiva del 1976 sono stati stimati a 15 milioni di euro l'anno. I costi di monitoraggio e di gestione tenderanno verosimilmente ad aumentare nel breve termine per la necessità di incrementare la frequenza del campionamento; nel lungo periodo, però, grazie al riesame della direttiva vi sarà una piccola riduzione dei costi di monitoraggio man mano che le località balneari inquinate saranno bonificate e le frequenze di campionamento ridotte.

Dai risultati dell'analisi costi-benefici si può ricavare che in alcune spiagge esistenti dove si pratica la balneazione le acque non possono rispettare gli standard proposti a causa dell'inquinamento naturale di origine batteriologica del sito (ad esempio per la presenza di uccelli). In casi come questi è chiaro che l'applicazione della normativa proposta potrebbe comportare l'attribuzione di una qualità «scarsa» alle spiagge o l'eliminazione delle spiagge stesse dall'elenco delle acque di balneazione degli Stati membri.

I vari profili delle acque di balneazione comporteranno nuovi costi iniziali e di manutenzione, che si possono stimare in 13 milioni di euro l'anno. Si presume, tuttavia, che gli Stati membri garantiranno le migliori sinergie e la massima integrazione possibile tra lo sviluppo dei profili delle spiagge e l'analisi degli impatti e delle pressioni, previsti dalla direttiva quadro sulle acque per il 2004, e i piani di gestione a livello di bacino idrografico previsti per il 2008-2009. I costi supplementari legati allo sviluppo dei profili saranno pertanto ridotti al minimo. Nel complesso, i costi aggregati per il monitoraggio e i profili delle spiagge rimangono estremamente ridotti rispetto ai costi delle misure necessarie per migliorare la qualità delle acque di balneazione.

---

[1] Lo studio verteva sugli SF (streptococchi fecali), equivalenti agli EI (enterococchi intestinali).

[2] Costing of the Revision to the Bathing Water Directive, rapporto DEFRA, Regno Unito, maggio 2002.

Non è stato possibile effettuare un'analisi completa costi-benefici riguardo alle implicazioni che la normativa proposta potrà avere sull'UE nel suo complesso. Di recente, tuttavia, il governo del Regno Unito ha pubblicato due studi nei quali sono state presentate stime più complete dei benefici e dei costi per 470 spiagge del Regno Unito. Lo studio sui benefici, fondato su un'indagine relativa alla disponibilità dei cittadini a dare un contributo finanziario, ha calcolato che i benefici sul piano ricreativo erano pari a circa 60 milioni di sterline e i benefici sul piano sanitario a 62 milioni di sterline, per un totale di 122 milioni di sterline. Secondo lo studio, i costi connessi all'applicazione dello standard proposto — pari a 200 SF (95 %) — ammonterebbero a circa 250 milioni di sterline l'anno [1]. Una parte significativa di questi costi stimati è tuttavia da attribuire alle misure volte a ridurre l'inquinamento diffuso da fonti agricole. Nella relazione si precisa che i dati sui costi stimati relativi all'inquinamento agricolo sono poco affidabili; la relazione definisce inoltre tali previsioni dei costi come «stime prudenti calcolate per eccesso».

[1] L'importo è stato calcolato utilizzando il tasso di sconto del 6 % del ministero del Tesoro del Regno Unito; i costi netti attuali degli standard sono pari a 9,7 milioni di sterline e a 3 500 milioni di sterline rispettivamente.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Sulla base della comunicazione della Commissione sullo sviluppo sostenibile [1] il Consiglio europeo ha individuato alcuni obiettivi di riferimento per i futuri sviluppi in settori prioritari quali le risorse naturali e la salute pubblica.

(2) L'acqua è una risorsa naturale scarsa e come tale deve essere protetta, difesa e trattata. Le acque di superficie, in particolare, sono risorse rinnovabili che hanno capacità limitate di recupero dopo un impatto negativo causato dalle attività umane.

(3) La politica ambientale dell'Unione europea deve puntare ad un livello elevato di protezione e contribuire a conservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana.

(4) L'importanza della politica europea nel settore delle acque di balneazione è evidente ad ogni stagione balneare, in quanto serve a proteggere i cittadini da episodi di inquinamento accidentale o cronico dovuti a scarichi nelle zone di balneazione europee o in prossimità delle stesse; da quando la direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione [2] è entrata in vigore, inoltre, la qualità complessiva delle acque di balneazione è migliorata sensibilmente. La direttiva rispecchia, tuttavia, lo stato delle conoscenze e delle esperienze dei primi anni Settanta e da allora le modalità d'uso delle acque per scopi ricreativi sono cambiate così come sono evolute le conoscenze scientifiche e tecniche.

(5) Nel dicembre del 2000 la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Una nuova politica per le acque di balneazione» [3] ed ha avviato una consultazione su vasta scala di tutte le parti interessate e coinvolte. Gli esiti principali della consultazione sono stati il sostegno generale espresso nei confronti di una direttiva aggiornata sulle acque di balneazione, ispirata alle più recenti scoperte scientifiche, e un sostegno particolare ad una più ampia partecipazione dei cittadini.

(6) La decisione [3681/1/02] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 maggio 2002, che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente contiene l'impegno a presentare una proposta di revisione della direttiva 76/160/CEE.

(7) La presente direttiva deve attenersi ai dati scientifici per applicare i parametri indicatori più affidabili che consentano di prevedere i rischi batteriologici per la salute e di conseguire un livello di protezione elevato.

[1] COM(2001) 264.

[2] GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

[3] COM(2000)860 def.

(8) Per incrementare l'efficienza e l'utilizzo razionale delle risorse, la presente direttiva deve essere strettamente coordinata con le altre normative comunitarie nel settore delle acque come la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque [1], la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane [2] e la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [3].

(9) Informazioni adeguate sulle misure previste e sui progressi relativi all'attuazione devono essere divulgate alla comunità degli interessati, applicando le nuove tecnologie che consentono di informare efficacemente e in maniera comparabile i cittadini sulla situazione delle acque di balneazione in tutta la Comunità.

(10) La presente direttiva deve tener conto dei nuovi tipi di attività ricreative praticate nelle acque che sono divenute popolari a seguito dell'evoluzione in campo sociale e dei nuovi materiali ed attrezzature sportivi disponibili.

(11) Ai fini del monitoraggio è necessario applicare metodi e pratiche di analisi armonizzati. L'osservazione e la valutazione della qualità delle acque devono protrarsi nel tempo per giungere ad una classificazione realistica delle acque di balneazione; a loro volta, gli interventi e la frequenza del monitoraggio devono dipendere dalla storia e dalla classificazione delle acque, incentrando l'attenzione sulle acque di balneazione dove possono sussistere rischi. La garanzia della conformità deve dunque dipendere da adeguate misure di gestione e di garanzia della qualità e non da semplici misurazioni e calcoli. Parallelamente, occorre attribuire la massima importanza alla conformità agli standard di qualità e alla transizione dalla direttiva del 1976, che deve ispirarsi alla coerenza.

(12) Per proteggere ed informare i cittadini in caso di eventi eccezionali come le inondazioni o problemi alle infrastrutture devono essere predisposti piani di emergenza adeguati, compresi sistemi di allarme rapido.

(13) La convenzione UNECE sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente (convenzione di Aarhus) [4] istituisce una correlazione tra «informazione relativa all'ambiente» e salute umana e tra sicurezza e fattori socioeconomici e attività decisoria in campo ambientale. La presente direttiva deve essere conforme alla direttiva [5] [. . .] del Parlamento europeo e del Consiglio del [. . .] sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale [6].

(14) I provvedimenti necessari per attuare la presente direttiva devono essere adottati ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [7].

(15) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, che intende garantire una buona qualità delle acque di balneazione ed un livello di protezione elevato in tutta la Comunità, non possono essere adeguatamente raggiunti dagli Stati membri senza norme comuni e possono pertanto essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti ai sensi del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In conformità al principio di proporzionalità fissato nell'articolo summenzionato la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi in questione.

(16) La direttiva 76/160/CEE deve essere pertanto abrogata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivi

Ai fini di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e di proteggere la salute umana la presente direttiva stabilisce disposizioni in materia di monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione e di informazione dei cittadini.

Con l'attenzione particolare dedicata all'ambiente e alla salute, la direttiva integra gli obiettivi e i provvedimenti istituiti dalla direttiva 2000/60/CE.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente direttiva si applica a tutte le acque di balneazione ad esclusione delle seguenti:

1) acque utilizzate a fini terapeutici;

2) acque di piscine e terme;

---

[1] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, modificata dalla decisione 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

[2] GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40, modificata da ultimo dalla direttiva 98/15/CE della Commissione (GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29).

[3] GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

[4] Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa, Quarta conferenza ministeriale, «Ambiente per l'Europa», Aarhus, Danimarca, 23-25 giugno 1998, ECE/CEP/43.

[5] Seconda lettura maggio 2002.

[6] COM(2000) 402.

[7] GU C 184 del 17.7.1999, pag. 23.

3) acque confinate soggette a trattamento;

4) acque in acque di superficie confinate, create artificialmente e separate dalle acque naturali come le acque sotterranee, le acque di superficie e le acque costiere.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

1) «acque di balneazione»: tutte le acque, o parte di esse, dolci, correnti o lentiche, le acque di transizione e le acque costiere, nelle quali la balneazione:

   a) non è vietata ed è praticata in maniera consuetudinaria da un congruo numero di bagnanti, o

   b) è attivamente incentivata da organismi pubblici o interessi commerciali;

2) «stagione balneare»: il periodo di tempo in cui, tenuto conto delle consuetudini e delle eventuali disposizioni locali, si può prevedere un afflusso di bagnanti, viste le condizioni climatiche e topologiche;

3) «misure di gestione»: le azioni indicate di seguito riguardanti le acque di balneazione:

   a) istituzione e mantenimento di un profilo delle acque di balneazione;

   b) istituzione di un calendario per il monitoraggio;

   c) monitoraggio delle acque di balneazione;

   d) valutazione della qualità delle acque di balneazione;

   e) classificazione delle acque di balneazione;

   f) valutazione dei rischi connessi alle fonti di inquinamento;

   g) preparazione di piani di emergenza e istituzione di sistemi di sorveglianza;

   h) informazione dei cittadini riguardo alla qualità delle acque di balneazione;

   i) azioni volte ad impedire l'esposizione delle persone all'inquinamento;

   j) azioni volte a ridurre il rischio di inquinamento e contaminazione;

4) «altre attività ricreative»: le attività per le quali vengono utilizzati dispositivi per spostarsi nell'acqua che comportano un rischio significativo di ingerire l'acqua, quali il surf, il windsurf e il kayaking;

5) «acque di transizione» e «acque costiere»: le acque definite nella direttiva 2000/60/CE;

6) «emergenza»: una condizione di carattere eccezionale che influisce sulla qualità delle acque e che non dipende dalle normali condizioni atmosferiche come le precipitazioni o i cambiamenti nella portata dei fiumi e che avviene a intervalli periodici non inferiori a cinque anni;

7) «set di dati sulla qualità delle acque»: le raccolte di dati ottenuti a seguito del monitoraggio;

8) «valutazione della qualità delle acque di balneazione»: processo di valutazione della qualità delle acque di balneazione che prevede l'applicazione del metodo di calcolo definito negli allegati I e II.

Articolo 4

Stato qualitativo delle acque

1. Gli Stati membri garantiscono che tutte le acque di balneazione raggiungano uno stato di «buona qualità», definito in base a parametri microbiologici almeno altrettanto rigorosi dei parametri 1 e 2 dell'allegato I, colonna C, e basati sulla valutazione e sul calcolo effettuato con il metodo definito nell'allegato II.

2. Gli Stati membri promuovono, con le misure che ritengono necessarie, il raggiungimento di standard di qualità conformi a quelli fissati nell'allegato I, colonna B («qualità eccellente»), e basati sulla valutazione e sul calcolo effettuato con il metodo definito nell'allegato II.

Articolo 5

Elenco delle acque di balneazione

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri stilano un elenco delle acque individuate come acque di balneazione.

2. L'elenco viene riesaminato e aggiornato ogni anno per tener conto:

a) delle acque di balneazione di recente designazione;

b) delle acque eliminate dall'elenco perché non rispondenti ai requisiti necessari per la designazione delle acque di balneazione.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione e al pubblico l'elenco di cui al paragrafo 1 ogni anno, prima dell'inizio della stagione balneare. Essi notificano inoltre alla Commissione e al pubblico tutte le eventuali modifiche apportate all'elenco e i motivi per l'eventuale eliminazione di alcune acque.

Tra i motivi per eliminare le acque dall'elenco possono figurare cambiamenti nelle abitudini, nella costituzione e nell'uso delle zone di balneazione oppure cambiamenti delle condizioni topografiche della località interessata.

Articolo 6

Profilo delle acque di balneazione

1. Gli Stati membri provvedono a stabilire un profilo per ciascuna acqua di balneazione individuata secondo le modalità descritte all'allegato III. Il primo profilo delle acque di balneazione viene predisposto entro tre anni dalla data indicata all'articolo 22, paragrafo 1.

2. Il profilo viene aggiornato alle scadenze indicate nell'allegato III, lettera f) oppure quando vengano realizzati lavori di costruzione rilevanti o avvengano cambiamenti significativi nelle infrastrutture nelle acque di balneazione o in prossimità delle stesse, che possano avere ripercussioni sulla classificazione della qualità delle acque.

Articolo 7

Monitoraggio

1. Gli Stati membri provvedono affinché i parametri indicati nella colonna A dell'allegato I siano monitorati secondo le modalità dell'allegato IV.

2. Il calendario del monitoraggio per ciascuna acqua di balneazione viene fissato e reso pubblico ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b) prima dell'inizio della stagione balneare, a partire da due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

3. Gli Stati membri possono cominciare a monitorare i parametri indicati nell'allegato I nel corso della prima stagione balneare completa successiva all'entrata in vigore della presente direttiva e possono utilizzare i risultati ottenuti per costituire i set di dati sulla qualità delle acque di cui all'articolo 8. Non appena gli Stati membri procedono al monitoraggio ai sensi della presente direttiva possono cessare di verificare i parametri di cui all'allegato della direttiva 76/160/CEE.

4. In caso di emergenza, il calendario previsto per il monitoraggio di cui al paragrafo 2 può essere sospeso e viene ripreso appena possibile al termine dell'emergenza.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la sospensione del programma di monitoraggio non appena possibile, indicando in linea generale le circostanze dell'emergenza e, se questa è di origine atmosferica, la frequenza di ricorrenza calcolata di qualsiasi precipitazione o inondazione estrema che abbiano deteriorato la qualità delle acque.

Articolo 8

Valutazione della qualità delle acque di balneazione

1. In base ai parametri di monitoraggio 1 e 2 dell'allegato I, colonna A, gli Stati membri costituiscono set di dati sulla qualità delle acque.

2. La valutazione della qualità delle acque di balneazione viene effettuata sulla base dei set di dati ottenuti nel corso delle tre stagioni balneari precedenti, secondo la procedura indicata all'allegato II.

3. La prima valutazione della qualità viene preparata al massimo tre anni dopo la data indicata all'articolo 22, paragrafo 1.

4. La valutazione viene ripetuta ogni anno al termine della stagione balneare, tenendo conto dei dati relativi all'ultima stagione e dei dati ottenuti nelle due stagioni balneari precedenti.

5. Se nelle acque di balneazione o in prossimità delle stesse vengono realizzati lavori di costruzione o apportati cambiamenti di rilievo alle infrastrutture che possano incidere sulla classificazione della qualità delle acque, è necessario rilevare nuovi dati sulla qualità delle acque e procedere ad una valutazione, prescindendo dai dati relativi alla qualità ottenuti prima del completamento delle infrastrutture in questione.

Articolo 9

Classificazione della qualità delle acque di balneazione

A seguito della valutazione annuale dei set di dati sulla qualità delle acque, gli Stati membri attribuiscono alle acque di balneazione la qualità «scarsa», «buona» o «eccellente» secondo i criteri definiti nell'allegato II. La prima classificazione avviene al massimo tre anni dopo la data indicata all'articolo 22, paragrafo 1.

Articolo 10

Studi e analisi successivi alla classificazione

1. Le acque di balneazione classificate di qualità «scarsa» sono soggette ad uno studio e ad un'analisi approfonditi di tutte le fonti e le condizioni che possono causare o contribuire a causare inquinamento o contaminazione. Gli studi e le analisi in questione vengono ripetuti periodicamente, almeno una volta all'anno, e servono ad aggiornare il profilo delle acque di balneazione di cui all'articolo 6 e all'allegato III e a conoscere i rischi esistenti per procedere alla successiva adozione delle misure mirate di gestione definite all'articolo 3, paragrafo 3, lettere f)-j).

2. Le acque di balneazione classificate di qualità «buona» sono soggette ad un'analisi biennale di tutte le fonti e le condizioni che possono causare o contribuire a causare inquinamento o contaminazione. L'analisi in questione serve ad aggiornare il profilo delle acque di balneazione di cui all'articolo 6 e all'allegato III e a conoscere i rischi esistenti per procedere alla successiva adozione di adeguate misure di gestione preventive e mirate.

3. Le acque di balneazione classificate di qualità «eccellente» sono soggette ad un'analisi triennale del profilo per avere una migliore visione di tutte le potenziali fonti e rischi di inquinamento e contaminazione e per predisporre adeguate misure per combatterli.

4. Gli studi e le analisi dei paragrafi 1, 2 e 3 utilizzano in maniera ottimale i dati ricavati dal monitoraggio e le valutazioni effettuate ai sensi della direttiva 2000/60/CE; essi prevedono almeno una valutazione delle:

a) condizioni prevalenti a monte nel caso di acque interne correnti;

b) condizioni ambiente, comprese le condizioni prevalenti nel bacino idrografico, per le acque interne lentiche e per le acque costiere.

Articolo 11

Norme armonizzate per il trattamento dei campioni

Gli Stati membri garantiscono che vengano applicate norme armonizzate per la manipolazione, l'analisi, lo stoccaggio e il trasporto dei campioni, secondo quanto specificato nell'allegato I, colonna D, e nell'allegato V, al fine di ridurre il rischio di contaminazione.

La Commissione può adottare linee guida riguardanti norme armonizzate per la manipolazione, l'analisi, lo stoccaggio e il trasporto dei campioni, secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 12

Piani di emergenza

1. Gli Stati membri istituiscono piani di emergenza per eventi quali inondazioni, incidenti o guasti alle infrastrutture che possano incidere negativamente sulla qualità delle acque di balneazione. I piani devono individuare le possibili cause e rischi di tali impatti, mettere in atto sistemi di sorveglianza e/o di allarme rapido e dare orientamenti per prevenire o ridurre i danni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché vengano istituiti, perfezionati o mantenuti sistemi generali, a livello nazionale e/o locale, di sorveglianza e allarme rapido che permettano di:

a) individuare gli episodi di inquinamento o eventuali rischi importanti di incidenti che possano ripercuotersi negativamente sulla qualità delle acque di balneazione, comprese le conseguenze di eventi meteorologici estremi;

b) notificare con tempestività e chiarezza alle autorità pubbliche competenti il verificarsi dei suddetti incidenti o la presenza di tale minacce;

c) in caso di pericolo immediato per la salute pubblica, divulgare a tutte le persone che potrebbero risultare colpite tutte le informazioni di cui sono in possesso le autorità pubbliche e che potrebbero servire a prevenire o ridurre i danni;

d) suggerire alle autorità pubbliche competenti ed eventualmente ai cittadini le azioni preventive e correttive da adottare.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche competenti dispongano delle capacità necessarie per far fronte ai suddetti incidenti e rischi, come stabilito nei rispettivi piani di emergenza.

4. I sistemi di sorveglianza e allarme rapido, i piani di emergenza e le capacità di reazione in caso di incidenti e minacce per la qualità delle acque di balneazione possono essere integrati con provvedimenti in altri campi.

Articolo 13

Conformità

1. Le acque di balneazione sono considerate conformi alla presente direttiva se:

a) al termine della stagione balneare, alle acque di balneazione viene attribuita almeno la qualità «buona»;

b) i parametri della colonna A dell'allegato I sono stati verificati secondo le modalità dell'allegato IV.

2. Le acque di balneazione alle quali è stata attribuita una qualità «scarsa» vengono comunque considerate provvisoriamente conformi alla presente direttiva se:

a) nel corso della stagione balneare sono state adottate misure di gestione per impedire l'esposizione delle persone all'inquinamento/contaminazione e per ridurre o eliminare il rischio di tale inquinamento/contaminazione;

b) vengono individuate le cause e i motivi della mancata conformità;

c) vengono realizzate misure di prevenzione, riduzione o eliminazione dell'inquinamento/contaminazione che riescano prevedibilmente a conseguire risultati positivi nell'arco di tre anni;

d) i cittadini sono informati delle cause dell'inquinamento/contaminazione e dei provvedimenti adottati.

Se, trascorsi tre anni, le acque di balneazione interessate non avranno ancora ottenuto la classificazione «buona», vengono considerate come non conformi alla presente direttiva.

Articolo 14

Valutazione delle fioriture di fitoplancton e della proliferazione di macroalghe e valutazione dei parametri fisico-chimici

1. Per le acque di balneazione rivelatesi sensibili a specifiche fioriture tossiche di fitoplancton o alla proliferazione di macroalghe, vengono effettuate misurazioni analitiche per stabilire lo stato delle acque di balneazione in questione rispetto ai parametri microbiologici 3 dell'allegato I, colonna A. Se i test indicati nell'allegato I, colonna D danno risultati positivi, ove necessario si procede a indagini e interventi correttivi coinvolgendo il pubblico, come previsto all'articolo 15.

2. Vengono effettuate ispezioni visive e misurazioni analitiche conformi ai test indicati nell'allegato I, colonna D per stabilire lo stato delle acque di balneazione in relazione ai parametri fisico-chimici da 4 a 6 dell'allegato I. Se i risultati dei test si discostano dalle indicazioni fornite nella colonna C dell'allegato I, ove necessario si procede a indagini e interventi correttivi coinvolgendo il pubblico, come previsto all'articolo 15.

Articolo 15

Partecipazione dei cittadini

Gli Stati membri garantiscono che tutte le parti interessate vengano consultate e possano partecipare alle attività di preparazione, revisione e aggiornamento dell'elenco e dei profili delle acque di balneazione e delle misure di gestione.

Articolo 16

Informazione dei cittadini

1. Gli Stati membri mettono a disposizione e divulgano attivamente e con tempestività le informazioni indicate di seguito sulle acque di balneazione in prossimità delle acque medesime:

a) sintesi divulgativa del profilo delle acque di balneazione e loro classificazione negli ultimi tre anni;

b) valutazione per verificare se i dati del monitoraggio sono rappresentativi per altre attività ricreative;

c) se le acque vengono eliminate dall'elenco delle acque di balneazione, in prossimità delle acque interessate è necessario affiggere un avviso che informi i cittadini dell'eliminazione nel corso della stagione balneare dell'anno in cui è avvenuta l'eliminazione e dell'anno successivo, precisando i motivi della decisione. Nell'avviso figurano anche informazioni sulla zona balneare più vicina.

2. Gli Stati membri sfruttano adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione come Internet per divulgare attivamente e con tempestività le informazioni sulle acque di balneazione citate al paragrafo 1 e le seguenti:

a) profilo e classificazione delle acque di balneazione, comprese informazioni su altre attività ricreative;

b) programma di monitoraggio;

c) cronistoria degli incidenti che hanno richiesto un intervento di gestione, in particolare misure di gestione preventive e mirate intraprese per conservare o migliorare la qualità delle acque di balneazione, per proteggere le acque dal degrado e misure adottate nel corso della stagione balneare per impedire l'esposizione delle persone all'inquinamento/contaminazione e per ridurre o eliminare il rischio di inquinamento/contaminazione.

3. Le informazioni indicate ai paragrafi 1 e 2 vengono rese disponibili per la prima volta tre anni dopo la data indicata all'articolo 22, paragrafo 1.

4. Gli Stati membri incentivano il coinvolgimento fattivo di tutte le parti interessate al processo di informazione del pubblico e la partecipazione dei cittadini a tematiche legate alla buona qualità delle acque di balneazione.

Articolo 17

Comunicazione delle informazioni

1. Per ciascuna zona di balneazione ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre, e per la prima volta entro tre anni dalla data di cui all'articolo 22, paragrafo 1, i risultati del monitoraggio, indicando anche se tali dati sono rappresentativi per altre attività ricreative praticate in acque adiacenti ai punti di campionamento. Ogni anno gli Stati membri inviano alla Commissione la valutazione delle acque di balneazione entro il 31 dicembre; la prima valutazione è prevista tre anni dopo la data indicata all'articolo 22, paragrafo 1.

2. Dopo l'avvio del monitoraggio dei dati ai sensi della presente direttiva, le comunicazioni inviate ogni anno alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 continuano ad essere effettuate a norma della direttiva 76/160/CEE fino a che non è disponibile un set di dati sulla qualità delle acque riguardante un periodo di tre anni e finché non è possibile presentare una prima valutazione ai sensi della presente direttiva.

Nel triennio summenzionato il parametro 1 dell'allegato alla direttiva 76/160/CEE non viene preso in considerazione nel rapporto annuo e a fini di comunicazione; inoltre, i parametri 2 e 3 dell'allegato alla direttiva 76/160/CEE vengono considerati equivalenti ai parametri 2 e 1 dell'allegato I, colonna A, della presente direttiva.

3. La Commissione pubblica un rapporto annuale sulla qualità delle acque di balneazione nella Comunità che presenta la classificazione delle acque di balneazione, la conformità alla presente direttiva e le più importanti misure di gestione messe in atto. La Commissione pubblica il rapporto quattro mesi dopo aver ricevuto i rapporti dagli Stati membri. A tal fine, se possibile, la Commissione ricorre ai sistemi di compilazione, valutazione e presentazione dei dati già contemplati da altre normative comunitarie in materia ed in particolare dalla direttiva 2000/60/CE.

Possono essere forniti orientamenti sull'impiego di tali sistemi a norma della procedura dell'articolo 20, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri e la Commissione forniscono, se possibile, al pubblico informazioni fondate sulla tecnologia geo-referenziata, presentandole in maniera armonizzata e in formati standard definiti a norma dell'articolo 16.

Articolo 18

Cooperazione per le acque transfrontaliere

Gli Stati membri che condividono un bacino idrografico che possa comportare un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione collaborano secondo le opportune modalità per attuare la presente direttiva.

Articolo 19

Adeguamento tecnico della direttiva

1. I metodi di analisi per i parametri definiti nell'allegato I possono essere adeguati all'evoluzione scientifica e tecnologica secondo la procedura dell'articolo 20, paragrafo 2.

2. Possono essere integrati anche i risultati scientifici raggiunti nella rilevazione dei virus, integrando pertanto l'elenco dei parametri dell'allegato I, secondo la procedura dell'articolo 20, paragrafo 2.

3. La Commissione può inoltre adottare linee guida tecniche su determinati aspetti dell'attuazione riguardo alla strategia e all'approccio di gestione delle acque di balneazione e alla strategia di informazione e comunicazione, secondo le procedure fissate all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 20

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito denominato «il comitato») composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando viene fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, considerando le disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 21

Abrogazione

1. La direttiva 76/160/CEE è abrogata tre anni dopo la data indicata all'articolo 22, paragrafo 1. Subordinatamente al paragrafo 2, l'abrogazione è applicabile, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di scadenze per il recepimento e l'applicazione istituite nella direttiva abrogata.

2. Non appena uno Stato membro adotta tutti i necessari provvedimenti legali, amministrativi e pratici per conformarsi alla presente direttiva, la direttiva è applicabile e sostituisce la direttiva 76/160/CEE.

3. I riferimenti alla direttiva 76/160/CEE sono considerati come riferimenti alla presente direttiva.

Articolo 22

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il/l' [. . .] (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano per attuare la presente direttiva.

Articolo 23

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 24

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(*) La data, da inserire, deve concedere agli Stati membri due anni di tempo per attuare la direttiva.

ALLEGATO I

PARAMETRI DI QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

	1	2	3	4
	Parametri microbiologici	Qualità eccellente	Qualità buona	Metodi di analisi
1	Enterococchi intestinali (EI) espressi in ufc/ 100 ml	100 (1)	200 (1)	ISO 7899-
2	Escherichia coli (EC) in cfu/100 ml	250 (1)	500 (1)	ISO 9308-1
3	Fioriture di fitoplancton o proliferazione di macroalghe (2)	—	Test negativi	Monitoraggio microscopico (3), prove di tossicità (4) e ispezione visiva
	Parametri fisico-chimici	Qualità eccellente	Qualità buona	Metodi di ispezione
4	Oli minerali	—	Nessuna pellicola visibile in superficie e assenza di odori	Ispezione visiva e olfattiva
5	Residui bituminosi e materiale galleggiante come legname, plastica, vetro, gomma o altri rifiuti	—	Assenza	Ispezione visiva
6	pH (5)	—	Da 6 a 9 Nessuna variazione inspiegabile	Elettrometria con pH 7 e con pH 9

(1) In base alla valutazione del 95° percentile.
(2) Solo per i siti sensibili a specifiche fioriture tossiche di alghe (ad es. Dinophysis, Alexandrium, alghe blu).
(3) Determinazione ed enumerazione delle cellule.
(4) Test su topi, prove dermatologiche e con dosaggio diretto della tossina in cellule di plancton o in acqua.
(5) Solo per le acque dolci.

Il valore del 95° percentile viene così calcolato (1):

sulla base della valutazione del 95° percentile della normale funzione di densità di probabilità (PDF) $\log_{10}$ dei dati microbiologici ricavati su un'acqua di balneazione, il 95° percentile viene così ricavato:

i) prendere il $\log_{10}$ di tutte le enumerazioni batteriche nella sequenza di dati da valutare;

ii) calcolare la media aritmetica dei $\log_{10}$ (μ);

iii) calcolare la deviazione standard dei $\log_{10}$ (σ).

Il punto superiore del 95° percentile della funzione PDF si ricava dalla seguente equazione:

$$95^{\circ}\text{ percentile} = \text{antilog}\,[(\mu) + (1,65 \times \sigma)].$$

(1) Bartram, J. e Rees, G. (a cura di), Monitoring Bathing Waters, E. e F. N. Spon, Londra.

ALLEGATO II

VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

Le acque di balneazione che presentano valori, al 95º percentile, relativi alle enumerazioni microbiologiche calcolate sulla base dei set di dati rilevati nel precedente triennio di calendario peggiori [1] rispetto al valore corrispondente alla «buona qualità» dei parametri microbiologici 1 o 2 indicati nell'allegato I (colonna C) sono classificate come acque di qualità «scarsa».

Le acque di balneazione che presentano valori, al 95º percentile, relativi alle enumerazioni microbiologiche calcolate sulla base dei dati rilevati nel precedente triennio di calendario, pari o superiori al valore corrispondente alla «buona qualità» dei parametri microbiologici 1 e 2 indicati nell'allegato I (colonna C) sono classificate come acque di qualità «buona».

Gli Stati membri possono attribuire alle acque di balneazione la categoria «qualità eccellente» se:

— i valori al 95º percentile relativi alle enumerazioni microbiologiche calcolate sulla base dei dati rilevati nel precedente triennio di calendario sono uguali o migliori [2] rispetto al valore corrispondente alla «qualità eccellente» dei parametri microbiologici 1 e 2 indicati nell'allegato I (colonna) e

— la durata della stagione balneare e gli interventi di gestione valgono anche per altre attività ricreative praticate.

[1] Ovvero, valori di concentrazione superiori, espressi in ufc/100 ml.
[2] Ovvero, valori di concentrazione inferiori, espressi in ufc/100 ml.

ALLEGATO III

PROFILO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

Con riferimento all'articolo 6, il profilo delle acque di balneazione comprende:

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche, geografiche e idrologiche delle acque di balneazione interessate;

b) l'identificazione — sotto il profilo quantitativo e qualitativo — di tutte le potenziali fonti di inquinamento;

c) la valutazione del potenziale inquinante di tali fonti, che possa comportare rischi per la salute umana; la valutazione deve tener conto del fattore tempo (potenziale di rischio accidentale o cronico) e della natura e del volume di tutti gli scarichi inquinanti o potenzialmente inquinanti e dei rispettivi effetti rispetto alla distanza dalle acque di balneazione.

Gli elementi delle lettere a) e b) devono essere indicati anche su una mappa dettagliata.

Se ritenuto opportuno, possono essere allegate o incluse altre informazioni:

d) descrizione dei punti di monitoraggio;

e) valutazione della possibilità che il monitoraggio fornisca anche dati rappresentativi per altre attività ricreative praticate che presentano un rischio di ingestione analogo a quello della balneazione (ad esempio la pratica del windsurf o del kayaking);

f) il profilo delle acque di balneazione sarà aggiornato secondo il seguente calendario:

Classificazione delle acque di balneazione	Qualità eccellente	Qualità buona	Qualità scarsa
Aggiornamento del profilo	Ogni 3 anni	Ogni 2 anni	Da stabilire in base al tipo e alla gravità del rischio, con una frequenza minima annuale all'inizio della stagione balneare
Aspetti da valutare	Aggiornamento lettere a), b), e)	Aggiornamento lettere a), b), c)	Aggiornamento lettere a), b), c)

ALLEGATO IV

FREQUENZA DI MONITORAGGIO

La frequenza del monitoraggio di routine è fissata a 2 campioni analizzati al mese, dove per mese s'intende un periodo di quattro settimane e ogni settimana iniziata è considerata come intera. In funzione della classificazione delle acque di balneazione, la frequenza del monitoraggio è così riassunta:

Classificazione delle acque di balneazione	Qualità eccellente (campioni per mese)	Qualità buona (campioni per mese)	Qualità scarsa (campioni per mese)
Durante un periodo di tre anni	0,5	1	2
Durante 2 periodi consecutivi di tre anni	0,25	0,5	2

Una settimana prima dell'inizio della stagione balneare deve essere prelevato un campione aggiuntivo; calcolando tale campione, per ogni stagione balneare devono essere sempre prelevati e analizzati almeno due campioni.

ALLEGATO V

NORME PER LA MANIPOLAZIONE DEI CAMPIONI

1. **I campioni devono essere prelevati secondo le seguenti istruzioni**

   Il punto di campionamento corrisponde al sito, in un'acqua di balneazione, dove in media affluisce la maggior parte dei bagnanti nell'arco di tutta la stagione balneare.

2. **Sterilizzazione dei contenitori dei campioni**

   — Sterilizzazione in autoclave per almeno 15 minuti a 121 °C.

   — Oppure, sterilizzazione a secco a 160 °C-170 °C per almeno un'ora.

   — Oppure, utilizzo di contenitori per campioni irradiati forniti direttamente dal fabbricante.

3. **Campionamento**

   — Il volume del contenitore di campionamento dipende dalla quantità di acqua necessaria per verificare ciascun parametro; in genere il volume minimo è 250 ml.

   — I contenitori devono essere di materiale trasparente, non colorato (vetro, polietene o polipropilene).

   — Per evitare la contaminazione accidentale del campione, chi effettua il prelievo deve impiegare una tecnica asettica per garantire la sterilità dei contenitori. Se il campionamento viene effettuato correttamente non sono necessarie altre attrezzature sterili (come guanti «da chirurgo» sterili, pinze o tubo di campionamento).

   — Il campione deve essere identificato con chiarezza con inchiostro indelebile sul contenitore e sul modulo di campionamento.

4. **Stoccaggio e trasporto prima dell'analisi**

   — In tutte le fasi del trasporto il campione di acqua deve essere protetto contro l'esposizione alla luce, ed in particolare alla luce solare diretta.

   — Il campione deve essere conservato ad una temperatura di 4 °C circa in un frigo portatile o, possibilmente, in frigorifero fino all'arrivo in laboratorio. Se il trasporto fino al laboratorio può durare più di quattro ore si raccomanda vivamente di conservare il campione in frigorifero.

   — Il lasso di tempo che intercorre tra il campionamento e l'analisi deve essere ridotto al minimo. Si raccomanda di analizzare i campioni nello stesso giorno; se non fosse possibile per motivi pratici, i campioni devono essere esaminati al massimo entro 24 ore, a condizione che vengano stoccati in luogo buio e ad una temperatura il più possibile vicina ai 4 °C.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità dovrà assumere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE in vista di una decisione sulla ridistribuzione delle risorse non assegnate e degli abbuoni di interesse non impegnati dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo

(2003/C 45 E/16)

COM(2002) 582 def.

(Presentata dalla Commissione il 25 ottobre 2002)

RELAZIONE

La decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 27 luglio 2000, relativa alle misure transitorie applicabili dal 2 agosto 2000 fino all'entrata in vigore dell'accordo di Cotonou [1], prevede l'applicazione anticipata dell'accordo stesso, nonché il mantenimento in vigore di alcune disposizioni della quarta convenzione di Lomé riveduta.

Ai sensi della decisione sulle misure transitorie, il Consiglio dei ministri ACP-CE ha adottato le decisioni n. 3/2000 del 15 dicembre 2000 [2] e 10/2001 del 20 dicembre 2001 [3] (con delega dei poteri al comitato degli ambasciatori) sull'utilizzazione delle risorse non assegnate dell'8º FES per garantire la continuità di alcune attività in attesa dell'entrata in vigore del 9º FES. Poiché quest'ultimo non è entrato in vigore, come previsto, nel giugno 2002, vi sono diverse attività che non rientrano in tali decisioni su cui il Consiglio dei ministri ACP-CE è chiamato a deliberare.

Il progetto di decisione allegato prevede lo stanziamento di 54,2 milioni di euro e di 200 milioni di euro, da prelevare rispettivamente dalle risorse non assegnate e dagli abbuoni di interesse non impegnati dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo e da destinare agli scopi seguenti.

1. **Risorse per iniziative di riduzione del debito concordate a livello internazionale**

Con le decisioni n. 1/1999 dell'8 dicembre 1999 [4] e 2/2001 del 20 dicembre 2001 [5] il Consiglio dei ministri ACP-CE ha assegnato risorse ai meccanismi di riduzione del debito dei paesi ACP fortemente indebitati, per un importo totale di 1 060 milioni di euro [6]. Tali risorse intendevano: i) provvedere al finanziamento complessivo dell'iniziativa a favore dei paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) fino ad un importo di 680 milioni di euro e ii) far fronte all'esposizione debitoria e al servizio del debito verso la Comunità dei paesi ACP che rientrano nell'iniziativa HIPC, per un importo totale di 380 milioni di euro. Al fine di permettere la continuazione del supporto comunitario all'iniziativa presa nel 1999, e aumentata nel 2001, si propone di trasferire un importo di almeno 125 milioni di euro dagli abbuoni di interesse non impegnati per l'assistenza ai paesi ACP che rientrano nell'iniziativa HIPC [7]. Tali risorse saranno utilizzate in via prioritaria per l'esposizione debitoria e il servizio del debito nei confronti della Comunità.

2. **Prevenzione e soluzione dei conflitti e pacificazione**

La Comunità e gli Stati ACP hanno convenuto di perseguire una politica attiva, globale e integrata di prevenzione e soluzione dei conflitti e di pacificazione. In tale ambito, occorre sostenere paesi che escono da conflitti transfrontalieri, aiutandoli a consolidare gli sforzi di pace. Con la decisione n. 10/2001 il Comitato degli ambasciatori ACP-CE ha stanziato 50 milioni di euro a tal fine. Date le notevoli esigenze di assistenza in questo campo, si propone di trasferire un importo supplementare di 25 milioni di euro dagli abbuoni di interesse non impegnati per sostenere la prevenzione e soluzione dei conflitti, ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell'accordo di partenariato ACP-CE, posto in applicazione anticipata dalla decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE.

---

[1] GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46. La decisione è stata prorogata dalla decisione n. 1/2002 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 31 maggio 2002.

[2] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 38.

[3] GU L 50 del 21.2.2002, pag. 62.

[4] GU L 103 del 28.4.2000, pag. 73.

[5] GU L 56 del 27.2.2002, pag. 19.

[6] La Comunità ha ulteriormente contribuito all'iniziativa HIPC mediante interessi FES (40 milioni di euro) e fondi a carico del bilancio (54 milioni di euro a favore dei paesi dell'America latina e dell'Asia).

[7] Con l'entrata in vigore del 9º FES, tale importo sarà sostituito dalle rimanenze non impegnate degli stanziamenti di cui ai punti 3, 4 e 5.

3. **Operazioni con capitale di rischio**

Con la decisione n. 2/2000 del 15 dicembre 2000 [1] il Consiglio dei ministri ACP-CE ha deciso di stanziare a favore di operazioni con capitale di rischio 300 milioni di euro provenienti dalle risorse non assegnate e dagli abbuoni di interesse non impegnati, da aggiungere alla dotazione iniziale prevista dal protocollo finanziario della quarta convenzione di Lomé riveduta. Tale decisione è stata presa per garantire la disponibilità di risorse sufficienti per operazioni di questo tipo, in attesa dell'entrata in vigore del 9º FES. Tuttavia, secondo le previsioni della Banca europea per gli investimenti, la quale gestisce le operazioni con capitale di rischio, le risorse attualmente disponibili per tali operazioni non sarebbero sufficienti per soddisfare le esigenze fino all'entrata in vigore del 9º FES, che non dovrebbe avvenire prima dell'inizio del 2003. Si propone pertanto di trasferire un importo aggiuntivo di 50 milioni di euro dagli abbuoni di interesse non impegnati alle operazioni con capitale di rischio.

Il progetto di decisione allegato prevede che, all'entrata in vigore del 9º FES, le rimanenze non impegnate dello stanziamento dell'8º FES a favore delle operazioni con capitale di rischio vengano utilizzate per la riduzione del debito.

4. **Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)/Centro per lo sviluppo dell'agricoltura (CSA)**

La decisione relativa alle misure transitorie di cui sopra (n. 1/2000) prevede l'applicazione anticipata delle disposizioni riguardanti il CSI e il CSA dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-CE. In linea con tale decisione, le decisioni n. 3/2000 e 10/2001 hanno inserito stanziamenti a favore del CSI e del CSA per gli esercizi finanziari 2001 e 2002, prelevati dalle risorse non assegnate dell'8º FES, a titolo di anticipo sul 9º FES (nel protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE 90 milioni di euro del 9º FES vengono stanziati per il CSI e 70 milioni di euro per il CSA).

Poiché è improbabile che il 9º FES possa entrare in vigore prima dell'inizio del 2003, occorre adottare una nuova disposizione per coprire l'esercizio 2003 del CSI e del CSA. L'importo totale massimo ritenuto necessario per finanziare il bilancio del CSI nel 2003 è di 22 milioni di euro. Poiché 6,8 milioni di euro sono ancora disponibili nell'ambito dell'8º FES, conformemente alle decisioni di ridistribuzione del dicembre 2000 e dicembre 2001 il CSI avrebbe bisogno di un importo aggiuntivo di 15,2 milioni di euro per coprire l'esercizio 2003. Il fabbisogno del CSA per lo stesso esercizio è di 14 milioni di euro. Per rendere disponibili tali risorse finanziarie occorre pertanto che il Consiglio dei ministri ACP-CE autorizzi l'uso, sotto forma di anticipo sul 9º FES, delle risorse non assegnate dell'8º FES.

Il progetto di decisione allegato prevede che, all'entrata in vigore del 9º FES, le rimanenze non impegnate degli stanziamenti dell'8º FES appositamente destinati al CSI e al CSA vengano utilizzate per la riduzione del debito.

5. **Cooperazione regionale**

Il protocollo finanziario allegato all'accordo di partenariato ACP-CE stanzia 1,300 milioni di euro per la cooperazione regionale. La decisione relativa alle misure transitorie di cui sopra (n. 1/2000) specifica che, in attesa dell'entrata in vigore del 9º FES, la cooperazione regionale va finanziata mediante le risorse dei precedenti FES. Poiché alcune regioni non dispongono di risorse sufficienti per attuare nuovi progetti, si propone che il Consiglio dei ministri ACP-CE autorizzi l'uso, sotto forma di anticipo sul 9º FES, di un importo massimo di 25 milioni di euro da prelevare dalle risorse non assegnate dell'8º FES.

Come per i punti 3 e 4, il progetto di decisione allegato prevede che, all'entrata in vigore del 9º FES, le rimanenze non impegnate degli stanziamenti anticipati dall'8º FES appositamente per la cooperazione regionale vengano utilizzate per la riduzione del debito.

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone al Consiglio di adottare la decisione allegata relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE in vista di una decisione sulla ridistribuzione delle risorse non assegnate e degli abbuoni di interesse non impegnati dell'8º FES.

---

[1] GU L 17 del 19.1.2001, pag. 20.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 27 luglio 2000, prorogata dalla decisione n. 1/2002 del 31 maggio 2002, ha stabilito misure transitorie per il periodo che va dal 2 agosto 2000 alla ratifica dell'accordo di Cotonou. A norma dell'articolo 2 di detta decisione, le disposizioni della convenzione di Lomé, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, relative alla facoltà del Consiglio dei ministri di decidere l'utilizzazione delle risorse non assegnate del 6º, 7º e 8º FES rimangono applicabili.

(2) Occorre definire la posizione che la Comunità dovrà assumere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE in vista dell'adozione da parte di quest'ultimo di una decisione sull'uso delle risorse non assegnate e degli abbuoni di interesse non impegnati dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione che la Comunità è tenuta ad assumere in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE sulla ridistribuzione delle risorse non assegnate e degli abbuoni di interesse non impegnati dell'8º Fondo europeo di sviluppo si basa sul progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE allegato.

Articolo 2

Possono essere convenute modifiche minori di tale progetto senza che il Consiglio debba adottare un'ulteriore decisione.

Progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE sulla ridistribuzione delle risorse non assegnate e degli abbuoni di interesse non impegnati dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

vista la quarta convenzione ACP-CE, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, in particolare gli articoli 195, lettera b), 219, paragrafo 2, lettera d), 245, paragrafo 2, 257 e 282, paragrafo 5,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione n. 1/2000 del 27 luglio 2000 il Consiglio dei ministri ACP-CE ha adottato misure transitorie per il periodo che va dal 2 agosto 2000 alla ratifica dell'accordo di partenariato ACP-CE riguardanti l'applicazione anticipata di determinate disposizioni dell'accordo di partenariato e il mantenimento in vigore di certe disposizioni della quarta convenzione di Lomé, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995. A norma dell'articolo 2 di detta decisione, le disposizioni della convenzione di Lomé relative alla facoltà del Consiglio dei ministri di decidere l'utilizzazione delle risorse non assegnate del 6º, 7º e 8º FES rimangono applicabili. Tale decisione è stata prorogata dalla decisione n. 1/2002 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 31 maggio 2002.

(2) Con le decisioni n. 1/1999 dell'8 dicembre 1999 e 2/2001 del 20 dicembre 2001 il Consiglio dei ministri ACP-CE ha assegnato risorse ai meccanismi di riduzione del debito dei paesi ACP fortemente indebitati, per un importo totale di 1 060 milioni di euro. Per permettere la piena implementazione dell'impegno comunitario assunto con l'iniziativa del 1999, e aumentata nel 2001, è necessario stanziare fondi supplementari allo strumento di riduzione del debito.

(3) Per consentire alla Comunità di continuare a contribuire agli sforzi di prevenzione e soluzione dei conflitti e di pacificazione, è opportuno stanziare ulteriori risorse a tal fine.

(4) Per garantire il proseguimento delle operazioni con capitale di rischio, occorre mettere a disposizione i fondi necessari per coprire il fabbisogno finanziario fino all'entrata in vigore del 9º FES.

(5) Per consentire il proseguimento delle attività del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) e del Centro per lo sviluppo dell'agricoltura (CSA), occorre stanziare fondi supplementari che coprano il fabbisogno finanziario dell'esercizio 2003.

(6) Per mantenere la cooperazione regionale nelle regioni che dispongono di insufficienti risorse del 6º, 7º e 8º FES, occorre mettere a disposizione i fondi necessari per coprire il fabbisogno finanziario fino all'entrata in vigore del 9º FES,

DECIDE:

Articolo 1

Iniziative di riduzione del debito

Dagli abbuoni d'interesse non impegnati dell'8º FES è prelevato un importo di 125 milioni di euro per iniziative di riduzione del debito a favore di paesi ACP fortemente indebitati, ai sensi dell'articolo 66 dell'accordo di partenariato ACP-CE.

Articolo 2

Prevenzione e soluzione dei conflitti e pacificazione

Dagli abbuoni d'interesse non impegnati dell'8º FES è prelevato un importo di 25 milioni di euro per azioni nel campo della prevenzione e soluzione dei conflitti e della pacificazione, ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell'accordo di partenariato ACP-CE.

Articolo 3

Operazioni con capitale di rischio

1. Dagli abbuoni d'interesse non impegnati dell'8º FES è prelevato un importo di 50 milioni di euro per operazioni con capitale di rischio.

2. Dopo l'entrata in vigore del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE, le rimanenze non impegnate dell'assegnazione per le operazioni con capitale di rischio, di cui al paragrafo 1, vengono trasferite allo stanziamento per la riduzione del debito, di cui all'articolo 1 della presente decisione, e utilizzate a tal fine.

3. Fino all'entrata in vigore del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE, il rimborso dei prestiti finanziati mediante l'assegnazione per le operazioni con capitale di rischio, di cui al paragrafo 1, nonché tramite l'assegnazione per le operazioni con capitale di rischio prevista dalla decisione n. 2/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 15 dicembre 2000, viene aggiunto alla riserva generale (risorse non assegnate) dell'8º FES. Dopo tale data, il rimborso di tali prestiti viene aggiunto alla dotazione per lo sviluppo a lungo termine, di cui all'articolo 3, lettera a), del protocollo finanziario.

Articolo 4

CSI/CSA

1. Dalle risorse non assegnate dell'8º FES (riserva generale) è prelevato a titolo di anticipo sul 9º FES:

— un importo massimo di 15,2 milioni di euro per finanziare il bilancio del CSI nel 2003;

— un importo massimo di 14 milioni di euro per finanziare il bilancio del CSA nel 2003.

2. Dopo l'entrata in vigore del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE, le rimanenze non impegnate delle assegnazioni di cui al paragrafo 1 vengono trasferite allo stanziamento per la riduzione del debito, di cui all'articolo 1 della presente decisione, e utilizzate a tal fine.

3. Sono considerati un anticipo sul 9º FES soltanto gli importi effettivamente impegnati.

Articolo 5

Cooperazione e integrazione regionale

1. Dalle risorse non assegnate dell'8º FES (riserva generale) è prelevato un importo di 25 milioni di euro a titolo di anticipo sulla dotazione del 9º FES per la cooperazione e integrazione regionale, ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE.

2. Dopo l'entrata in vigore del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE, le rimanenze non impegnate dell'assegnazione per la cooperazione e integrazione regionale, di cui al paragrafo 1, vengono trasferite allo stanziamento per la riduzione del debito, di cui all'articolo 1 della presente decisione, e utilizzate a tal fine.

3. Sono considerati un anticipo sul 9º FES soltanto gli importi effettivamente impegnati.

Articolo 6

Si chiede all'ordinatore principale del FES di prendere le misure necessarie per applicare la presente decisione, che entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a . . .

Per il Consiglio dei ministri ACP-CE

Il Presidente

. . .

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009

(2003/C 45 E/17)

COM(2002) 584 def. — 2002/0251(COD)

(Presentata dalla Commissione il 25 ottobre 2002)

RELAZIONE

1. **Contesto**

L'attuale sistema comunitario delle statistiche dell'acciaio si basa sul trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), che scade il 23 luglio 2002. L'industria europea dell'acciaio garantisce un quinto della produzione mondiale d'acciaio e conta circa 300 imprese, in maggioranza grandi imprese molto interessate dall'utilizzazione di statistiche. Alla fine degli anni cinquanta un sistema statistico completo è stato elaborato, in stretta cooperazione con le associazioni europee dell'acciaio, per soddisfare le necessità politiche della CECA e quelle dell'industria. Nella maggior parte degli stati membri, la Commissione raccoglie i dati direttamente presso le imprese siderurgiche o le loro associazioni nazionali. Fino al 2000 si contavano diciassette questionari mensili, un questionario trimestrale e circa una dozzina di questionari annuali. Il loro numero è stato ridotto nel 2000.

La Commissione propone, con un regolamento parallelo, di mantenere il sistema delle statistiche dell'acciaio della CECA fino alla fine 2002. La presente proposta riguarda le statistiche comunitarie dell'acciaio a partire dal 2003. Eurostat ha effettuato studi sulle necessità degli utenti e queste hanno messo in evidenza i settori nei quali informazioni statistiche saranno necessarie anche dopo la scadenza del trattato CECA. Gli organi politici della Commissione, i ministeri nazionali e l'industria hanno chiesto che le statistiche chiave sul settore siderurgico continuino a essere disponibili. È tuttavia evidente che il fabbisogno di statistiche per l'elaborazione delle politiche comunitarie sarà inferiore dopo la scadenza del trattato CECA; per questo motivo la presente proposta prevede un'importante riduzione delle statistiche comunitarie ufficiali sull'acciaio rispetto al sistema statistico della CECA.

Una delle possibilità considerate consisteva nel non presentare alcuna proposta e rimettersi alla normativa comunitaria in vigore, e di fatto così sarà nella maggior parte dei casi: le statistiche sulla produzione e le vendite di prodotti siderurgici, che costituivano una parte importante del sistema statistico CECA, saranno integrate nell'attuale sistema comunitario delle statistiche della produzione, Prodcom. Un elenco aggiornato dei prodotti siderurgici è stato recentemente approvato; la raccolta dei dati comincerà nel 2003. Le serie mensili sull'occupazione nelle acciaierie saranno abbandonate, ma i dati annuali sull'occupazione nell'industria siderurgica continueranno ad essere forniti dalle indagini strutturali comunitarie sulle imprese.

Quattro degli attuali questionari annuali CECA forniscono informazioni importanti per l'elaborazione ed il seguito delle politiche comunitarie, che non sono tuttavia raccolte nel quadro della normativa comunitaria in vigore. Il presente documento propone un regolamento che comprende il periodo 2003-2009 e permette di proseguire, in tutti gli Stati dell'Unione europea in cui esiste un'industria siderurgica importante, la raccolta delle informazioni essenziali rilevate tramite questi questionari. Il regolamento proposto si riferisce ad un periodo determinato e comporta una disposizione che prevede la presentazione di una relazione intermedia dopo quattro anni, per valutare i risultati e proporre eventuali azioni per il futuro.

2. **Contenuto del regolamento**

Il regolamento proposto riguarda i dati raccolti in passato in quattro questionari CECA (2-50, 2-58, 2-60 e 2-61). Previa concertazione con gli utenti, l'elenco delle variabili di questi questionari è stato ridotto. Quest'elenco, che costituisce l'allegato del regolamento, comprende i bilanci dei rottami di ferro e acciaio, il bilancio dell'energia, gli investimenti per tipo d'impianto e la capacità di produzione.

I dati sul bilancio dei rottami di ferro coprono l'offerta e la domanda di rottami di ferro e di acciaio: al giorno d'oggi, una materia prima importante per la produzione d'acciaio e per la quale è necessario disporre, sul piano internazionale, di un mercato libero ed aperto. La Commissione può avere bisogno di queste informazioni nel caso in cui dei paesi terzi restringano le esportazioni di rottami per sostenere le loro industrie nazionali.

Il bilancio dell'energia fornisce informazioni non soltanto sul consumo e sulla produzione di energia nell'industria siderurgica, ma anche, indirettamente, sulle emissioni di sostanze inquinanti. Ad esempio, gli altoforni utilizzano coke, calcare ed un minerale di ferro per produrre l'acciaio e emettono biossido di carbonio. I dati del bilancio dell'energia permettono di calcolare la quantità di emissioni di CO_2.

Le spese di investimento ed i dati sulle capacità sono utilizzati per valutare eventuali sotto o sovracapacità per particolari categorie di prodotti siderurgici. Queste informazioni sono utili non soltanto per l'industria, ma anche per negoziati commerciali internazionali, ed alimentano una rete di controllo delle capacità mondiali di produzione di acciaio sotto gli auspici dell'OCSE.

L'adozione del presente regolamento permetterebbe di proseguire la compilazione di serie importanti di statistiche comunitarie dell'acciaio.

Il progetto di regolamento è stato esaminato nel corso della riunione del Comitato del programma statistico che si è svolta il 19 ed il 20 settembre 2001. Una grande maggioranza degli Stati membri si è mostrata favorevole all'adozione del regolamento.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, ed in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando ciò che segue:

(1) Le statistiche sull'industria siderurgica si basano sul trattato CECA che scadrà il 23 luglio 2002; è pertanto necessario un nuovo regolamento per la produzione delle statistiche comunitarie dell'acciaio ai sensi del trattato CE.

(2) È necessario proseguire la raccolta di dati statistici sull'industria siderurgica per attuare le future politiche comunitarie in materia; nessun altro sistema statistico esistente a livello europeo è tale da soddisfare le esigenze in materia.

(3) Una fase di transizione dal 2003 al 2009 è necessaria per determinare se le statistiche dell'acciaio possono essere integrate ad altri sistemi statistici.

(4) Le imprese dell'industria siderurgica hanno bisogno di informazioni mondiali sugli investimenti e le capacità per poter valutare eventuali future sottocapacità o sovracapacità per particolari classi di prodotti siderurgici; le statistiche comunitarie sugli investimenti e le capacità apportano un contributo ad una rete globale di informazione sulle capacità mondiali di produzione di acciaio, organizzata sotto gli auspici dell'OCSE.

(5) Le statistiche sul consumo d'energia dell'industria siderurgica forniscono informazioni non solo sull'uso e la produzione di energia in seno all'industria siderurgica, ma anche, indirettamente, sulle emissioni inquinanti.

(6) Le statistiche sulla disponibilità delle scorte dei rottami di ferro, acciaio e ghisa sono necessarie per seguire l'utilizzazione di queste importanti materie prime per la produzione di acciaio, per le quali è necessario, a livello internazionale, un mercato libero ed aperto.

(7) Le misure necessarie per la messa in atto del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Finalità

Il presente regolamento stabilisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009.

[1] GU L 184 del 17.7.1989, pag. 23.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, le espressioni «statistiche comunitarie» e «produzione di statistiche comunitarie» sono definite dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio [1].

Articolo 3

Campo d'applicazione

Gli Stati membri forniscono all'Istituto statistico delle Comunità Europee (Eurostat) dati sull'industria siderurgica, definita come gruppo 27.1 della nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (Nace Rev. 1), istituita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio [2].

Qualora il valore aggiunto al costo dei fattori delle imprese dell'industria siderurgica di uno Stato membro rappresenti meno dell'1 % del totale della Comunità, non è necessario raccogliere i dati sulle caratteristiche indicate.

Articolo 4

Caratteristiche

I dati forniti, che devono essere conformi al formato specificato nell'allegato, riguardano le caratteristiche delle unità di attività economica e le imprese con 50 o più lavoratori dipendenti.

Articolo 5

Calendario e periodicità

Gli Stati membri compilano i dati precisati nel presente regolamento per la prima volta per l'anno 2003, quindi per ogni anno fino al 2009.

Articolo 6

Trasmissione dei dati

Le autorità nazionali competenti trasmettono ad Eurostat i dati e i metadati ai sensi del presente regolamento in forma elettronica.

La trasmissione avviene tramite un apposito standard di scambio approvato ai sensi della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Eurostat mette a disposizione la documentazione particolareggiata sugli standard approvati e fornisce indicazioni sulla loro applicazione ai fini delle esigenze del presente regolamento.

Articolo 7

Misure d'attuazione

Sono definiti i provvedimenti seguenti necessari all'attuazione del presente regolamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2:

a) aggiunta o soppressione di caratteristiche, modifica dell'elenco;

b) definizione del formato di trasmissione.

Articolo 8

Procedura

1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom [3].

2. Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5 paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta le proprie norme di procedura.

Articolo 9

Relazioni

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sulla sua attuazione.

Questa relazione deve, in particolare:

a) valutare i vantaggi che la Comunità, gli Stati membri, i fornitori e gli utenti di informazioni statistiche traggono dalle statistiche prodotte rispetto ai loro costi;

b) valutare la qualità delle statistiche prodotte;

c) verificare la sinergia con altre azioni comunitarie;

d) proporre ogni modifica giudicata necessaria per migliorare l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

---

[1] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

[2] GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1.

[3] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE DA TRASMETTERE AD EUROSTAT IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 4

1. **Statistiche annuali sul bilancio dei rottami di ferro, acciaio e ghisa**

Unità: tonnellata metrica

Codice	Titolo
	BILANCIO DEI ROTTAMI DI FERRO, ACCIAIO E GHISA
1010	Giacenze al primo giorno del mese
1020	Recuperi interni dello stabilimento
1030	Arrivi (1031 + 1032 + 1033)
1031	— dal mercato nazionale
1032	— da altri paesi della Comunità
1033	— da paesi terzi
1040	Totale delle disponibilità (1010 + 1020 + 1030)
1050	Consumo totale. . .
1051	— di cui forni elettrici
1052	— di cui rottami inossidabili
1060	Giacenze
1070	Giacenze all'ultimo giorno del mese (1040 - 1050 - 1060)

2. **Consumo di combustibili e di energia e bilancio dell'energia elettrica nell'industria siderurgica**

Parte A: Consumo di combustibili e di energia, ripartito per tipo di impianto (*)

Unità: tonnellata metrica o gigajoule (Gj)

Codice	Titolo	Osservazione
	CONSUMO DI COMBUSTIBILI E DI ENERGIA	
2010	Combustibili solidi (2011 + 2012)	tonnellata metrica
2011	— Coke	tonnellata metrica
2012	— Altri combustibili solidi	tonnellata metrica
2020	Combustibili liquidi	tonnellata metrica
2030	Gas (2031 + 2032 + 2033 + 2034)	Gj
2031	— Gas di altoforno	Gj
2032	— Gas di cokeria siderurgica	Gj
2033	— Gas di convertitore	Gj
2034	— Altri gas	Gj
2040	Forniture di gas di altoforno all'esterno	Gj
2050	Forniture di gas di convertitore all'esterno	Gj

(*) Impianti di preparazione della carica — altoforni e forni elettrici da ghisa — acciaierie — laminatoi — centrali elettriche — altri impianti.

Parte B: Bilancio di energia elettrica nell'industria siderurgica

Unità: MWh

Codice	Titolo
	BILANCIO DI ENERGIA ELETTRICA NELL'INDUSTRIA SIDERURGICA
3100	Risorse (3101 + 3102)
3101	— Produzione lorda
3102	— Arrivi dell'esterno
3200	Utilizzo (3210 + 3220 + 3230)
3210	Consumo per tipo d'impianto (3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217)
3211	— Impianti di agglomerazione e di preparazione della carica
3212	— Altoforni e forni elettrici per ghisa
3213	— Acciaierie elettriche e colate continue collegate
3214	— Altre acciaierie e colate continue collegate
3215	— Laminatoi
3216	— Centrali elettriche integrate
3217	— Altri impianti
3220	Consegne all'esterno
3230	Perdite

3. **indagine sugli investimenti nell'industria siderurgica (spese e capacità)**

Parte A: spese

Unità: milione di euro

Codice	Titolo
	SPESE D'INVESTIMENTO NELL'INDUSTRIA SIDERURGICA
4010	Cokerie
4020	Impianti di preparazione dei carichi
4030	Impianti a ghisa e ferro-leghe (tra cui altoforno)
4040	Acciaierie
4041	— di cui acciaierie elettriche
4050	Colate continue
4060	Laminatoi (4061 + 4062 + 4063 + 4064)
4061	— Prodotti piatti
4062	— Prodotti lunghi
4063	— Treni ad bande larghe fredde
4064	— Installazioni di rivestimento
4070	Altri impianti
4100	Totale generale (4010 + 4020 + 4030 + 4040 + 4050 + 4060 + 4070)
4200	Di cui ascendenti utilizzati per la lotta contro l'inquinamento

Parte B: capacità

Unità: migliaia di tonnellate all'anno

Codice	Titolo
	PRODUZIONE MASSIMA POSSIBILE DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA (CAPACITÀ)
5010	Coke
5020	Preparazione dei carichi
5030	Ghisa grezza e ferro-leghe
5040	Acciaio grezzo (5041 + 5042)
5041	— di cui acciaierie elettriche
5042	— di cui acciaio utilizzato nelle colate continue
5050	Prodotti ottenuti direttamente con laminazione calda (5051 + 5052)
5051	— Prodotti piatti
5052	— Prodotti lunghi
5060	Prodotti ottenuti a partire da prodotti laminati a caldo (all'infuori dei prodotti rivestiti)
5061	— di cui prodotti ottenuti con laminazione fredda
5070	Prodotti rivestiti

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma a nome della Comunità di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali

(2003/C 45 E/18)

COM(2002) 588 def. — 2002/0255(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 29 ottobre 2002)

RELAZIONE

I. **RELAZIONE**

Sulla base delle direttive di negoziazione adottate dal Consiglio in data 21 settembre 1992 e della decisione specifica del Consiglio del giugno 1997 che formula orientamenti per la Commissione in materia di negoziazione di accordi di valutazione della conformità con i paesi dell'Europa centrale ed orientale, la Commissione ha negoziato e siglato un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Repubblica slovacca (Protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali, in appresso «PECA»).

Il testo del protocollo è accluso alla presente comunicazione. Il presente documento valuta il protocollo alla luce delle direttive di negoziazione approvate dal Consiglio, e raccomanda che il Consiglio autorizzi la firma del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo e decida di approvarne la conclusione a nome della Comunità. Questa valutazione e le suddette proposte sono analoghe a quelle contenute nei documenti inerenti ai PECA stipulati dal Consiglio con la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria e la Repubblica ceca.

1. **Valutazione dell'accordo**

Considerando che l'accordo è destinato ad essere applicato esclusivamente durante il periodo di preparazione all'adesione e che l'accordo europeo aveva fornito un appropriato quadro giuridico è stato deciso, sentito il Comitato 133, di adottare tale accordo in forma di protocollo dell'accordo europeo invece che di accordo a sé stante come originariamente previsto.

Il progetto di PECA ricalca i principi generali stabiliti al paragrafo 49 della comunicazione della Commissione sulla politica commerciale esterna della Comunità in materia di norme e di valutazione della conformità ([1]). Il PECA costituisce un accordo transitorio, per cui verrà meno con l'adesione del paese candidato.

Il PECA prevede l'estensione di talune facilitazioni del mercato interno in settori già allineati. Il PECA facilita quindi l'accesso al mercato eliminando le barriere tecniche al commercio per quanto concerne i prodotti industriali. A tal fine, il PECA prevede due meccanismi: a) la reciproca accettazione dell'immissione sul mercato di una delle Parti dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti stabiliti; b) il reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti alla normativa comunitaria e alla equivalente normativa nazionale.

Il primo di tali meccanismi, ovvero l'accettazione reciproca dei prodotti industriali, conferma che l'articolo 14, paragrafi 2 e 3 dell'accordo europeo con la Repubblica slovacca si applicano senza ulteriori restrizioni, come stabilito all'articolo 36 dell'accordo europeo. Questa disposizione aggiunge la prevedibilità necessaria ai produttori e agli esportatori, che possono contare sul fatto che nell'ambito di tale meccanismo i prodotti industriali possono circolare liberamente tra le Parti. Gli allegati che definiscono le modalità operative devono ancora essere negoziati.

([1]) COM(96) 564 def. del 13.11.1996.

Il secondo meccanismo è un tipo particolare di accordo di reciproco riconoscimento (MRA) nel cui ambito il reciproco riconoscimento funziona sulla base dell'acquis comunitario. Esso permette ai prodotti industriali certificati dagli organismi notificati dell'Unione europea di essere introdotti sul mercato slovacco senza altre procedure di approvazione, e viceversa. I settori coperti sono: macchine, dispositivi di protezione individuale, sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, e apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Il progetto di accordo con la Repubblica slovacca è perfettamente conforme ai PECA stipulati il 25 giugno 2002 dal Consiglio con la Lettonia e la Lituania nonché con quelli stipulati il 4 aprile 2001 con l'Ungheria e la Repubblica ceca [1]. La Repubblica slovacca ha adottato la legislazione tecnica della Comunità nei settori coperti dal protocollo e partecipa alle organizzazioni europee nei settori della normazione, della metrologia, dei laboratori di controllo e dell'accreditamento.

Il PECA consiste in un accordo quadro e una serie di allegati. All'atto finale è acclusa una dichiarazione unilaterale della Comunità che invita i rappresentanti slovacchi a partecipare a riunioni e comitati di esperti istituiti nel quadro della normativa comunitaria menzionata negli allegati, chiarendo che è esclusa la partecipazione a qualsiasi processo decisionale della Comunità. In appresso figura una valutazione del PECA.

1.1. ***L'accordo quadro***

Si riporta qui di seguito una valutazione articolo per articolo.

Preambolo. Esso fissa l'obiettivo principale del PECA, che è quello di fornire l'opportunità di estendere talune facilitazioni del mercato unico a determinati settori già allineati, in base al presupposto che l'adesione all'Unione europea implica l'applicazione dell'acquis comunitario da parte del paese candidato.

Articolo 1: Obiettivi. Questo articolo stabilisce la finalità del PECA, che consiste nell'eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di prodotti industriali. Il PECA prevede due meccanismi: a) la reciproca accettazione dell'immissione sul mercato di una delle Parti dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti stabiliti; b) il reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti alla normativa comunitaria e alla equivalente normativa nazionale.

Articolo 2: Definizioni. Questo articolo non richiede spiegazioni. Sono state incluse le definizioni dei termini «prodotti industriali», «diritto comunitario» e «diritto nazionale». Tutti gli atti legislativi e le misure di attuazione (disposizioni amministrative, orientamenti e altri metodi di attuazione della legislazione) ricadono nelle definizioni di diritto comunitario e nazionale.

Articolo 3: Ravvicinamento della legislazione. Questo articolo contiene un impegno, da parte della Repubblica slovacca, a prendere misure appropriate per il proseguimento o il completamento dell'adozione della normativa comunitaria, segnatamente nel campo della legislazione tecnica ed ai fini del PECA. Unitamente al quarto considerando, esso sta a significare che l'allineamento è un processo in fieri e che le parti concordano di appianare qualsiasi problema di trasposizione che dovesse manifestarsi in un secondo momento.

Articolo 4: Reciproca accettazione dei prodotti industriali. Questo articolo specifica ulteriormente il principio enunciato all'articolo 1, paragrafo 1. Esso prevede che l'elencazione dei prodotti industriali in detti allegati confermerà che tali prodotti possono circolare liberamente tra le Parti. Come già detto, tali allegati non sono ancora stati negoziati.

---

[1] Decisione del Consiglio 2001/365/CE del 4 aprile 2001 relativa alla conclusione di un PECA con la Repubblica ceca (GU L 135 del 17.5.2001, pag. 1); Decisione del Consiglio 2001/366/CE del 4 aprile 2001 relativa alla conclusione di un PECA con l'Ungheria (GU L 135 del 17.5.2001, pag. 35).

Articolo 5: Reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità. Tale disposizione amplia il principio enunciato all'articolo 1, paragrafo 2. Questo tipo di riconoscimento è simile a quello previsto negli accordi di reciproco riconoscimento, con la caratteristica che tutta la legislazione e le norme sono allineate. Gli allegati settoriali conterranno i riferimenti alla pertinente legislazione comunitaria e nazionale.

Articolo 6: Clausola di salvaguardia. Stabilisce il diritto di entrambe le Parti di rifiutare l'accesso al mercato qualora la Parte interessata fosse in grado di dimostrare che un prodotto può pregiudicare i legittimi interessi protetti dalla legislazione elencata negli allegati (principalmente questioni di sicurezza e/o sanità degli utenti o delle altre persone). Gli allegati definiscono in dettaglio le procedure da utilizzare in tali circostanze.

Articolo 7: Estensione del campo di applicazione. Le Parti possono modificare la portata e il campo d'applicazione del presente protocollo mediante la modifica degli allegati o l'aggiunta di nuovi allegati a condizione che siano state rispettate tutte le condizioni previste per l'allineamento delle normative.

Articolo 8: Origine. Le disposizioni del presente protocollo si applicheranno ai prodotti industriali a prescindere dalla loro origine.

Articolo 9: Obblighi delle Parti relativi alle rispettive autorità e organismi. Questo articolo obbliga le Parti a garantire che le rispettive autorità controllino continuamente la competenza tecnica e l'applicazione delle norme da parte degli organismi notificati e che dispongano del potere e della competenza necessari per designare, sospendere ed escludere detti organismi. Inoltre, esso obbliga le Parti a garantire che i rispettivi organismi notificati soddisfino costantemente le condizioni stabilite dal diritto comunitario o nazionale e mantengano la competenza tecnica necessaria per svolgere i compiti per i quali sono stati designati.

Articolo 10: Organismi notificati. Descrive la procedura per la notifica degli organismi preposti alla valutazione della conformità in relazione ai requisiti legali specificati nei pertinenti allegati. Si tratta di una procedura semplificata, simile a quella applicata nella Comunità. Il secondo paragrafo definisce la procedura per la revoca di organismi notificati.

Articolo 11: Verifica degli organismi notificati. Tale articolo riconosce il diritto di una Parte di chiedere di sottoporre a verifica un organismo notificato dall'altra Parte. La verifica può essere condotta dalle autorità che hanno designato l'organismo oppure congiuntamente dalle autorità di ambo le Parti. In caso di dissenso tra le Parti in merito alle misure da adottare, esse possono informarne il presidente del Consiglio di associazione e lasciare al Consiglio di associazione il compito di decidere sugli opportuni provvedimenti da adottare. L'organismo notificato viene in tal caso sospeso a decorrere dalla comunicazione al Consiglio di associazione e fino all'adozione di una decisione definitiva.

Articolo 12: Scambio di informazioni. Si tratta di disposizioni a fini di una maggiore trasparenza, tese a garantire l'applicazione ed interpretazione corretta e uniforme del protocollo. Le Parti sono invitate a promuovere la collaborazione dei rispettivi organismi al fine di stabilire accordi di reciproco riconoscimento a titolo volontario.

Articolo 13: Riservatezza. Si tratta di una tipica disposizione mirante ad evitare la divulgazione delle informazioni ottenute nell'ambito di questo protocollo.

Articolo 14: Gestione del protocollo. Il Consiglio di associazione è responsabile dell'effettiva applicazione del protocollo e può delegare detta responsabilità conformemente alle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo.

Articolo 15: Cooperazione e assistenza tecnica. Questo articolo conferma la politica della Comunità in materia di cooperazione e assistenza tecnica ai fini di una corretta applicazione del protocollo.

Articolo 16: Accordi con altri paesi. Tale articolo conferma che, salvo accordo contrario, il PECA non può comportare l'obbligo per una Parte di accettare i risultati delle procedure di valutazione della conformità effettuate in un paese terzo, anche in presenza di un accordo sul riconoscimento della valutazione della conformità concluso tra l'altra Parte e il paese terzo in questione.

Articolo 17: Entrata in vigore. Si tratta di una disposizione standard che stabilisce le modalità di entrata in vigore del protocollo.

Articolo 18: Statuto del protocollo. Stabilisce che il PECA costituisce parte integrante dell'accordo europeo.

1.2. ***Gli allegati al protocollo***

1.2.1. *Allegati sul reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità*

Segue una valutazione del contenuto degli allegati in termini di copertura e di eventuali altre implicazioni. Nell'effettuare tale valutazione, la Commissione ha tenuto conto dei seguenti elementi:

a) la compatibilità generale con gli obiettivi della politica comunitaria nei campi della normazione, della certificazione e della valutazione della conformità per i settori e i prodotti industriali coperti;

b) la compatibilità generale con gli obiettivi della politica comunitaria in materia di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi.

Dopo la valutazione dei capitoli settoriali, al punto I.2 si riporta un'analisi generale dei vantaggi offerti dal protocollo.

Allegati sulle macchine, i dispositivi di protezione individuale, la sicurezza elettrica, la compatibilità elettromagnetica e gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Detti allegati sul reciproco riconoscimento dei risultati delle valutazioni di conformità coprono una serie di prodotti industriali soggetti a valutazione della conformità da parte di terzi nel quadro delle direttive «nuovo approccio» nei settori pertinenti. Tutti questi allegati hanno la medesima struttura.

La copertura è determinata dalla pertinente legislazione comunitaria o nazionale, elencata alla sezione I di ciascun allegato. La sezione II, sulle autorità di notifica, elenca le autorità responsabili della designazione degli organismi negli Stati membri e in Repubblica slovacca. La sezione III, sugli organismi notificati, concerne la notifica di tutti gli organismi di valutazione della conformità da parte degli Stati membri e della Repubblica slovacca. La sezione IV, concernente gli accordi specifici, fissa le due procedure sulla clausola di salvaguardia relativamente ai prodotti industriali e alle norme armonizzate.

1.2.2. *Allegati sulla reciproca accettazione dei prodotti industriali*

Finora non sono stati negoziati allegati di tale tipo. Tuttavia il PECA, in linea con l'accordo europeo, fornisce la base per tale tipo di accettazione dei prodotti analogamente a quanto avviene nella Comunità.

1.2.3. *Dichiarazione unilaterale*

È acclusa all'atto finale ed allegata alla presente comunicazione.

Dichiarazione unilaterale della Comunità relativa alla partecipazione dei rappresentanti slovacchi ai comitati. Con tale dichiarazione si invita la Repubblica slovacca ad inviare osservatori alle riunioni dei Comitati istituiti o previsti dalla legislazione comunitaria compresa negli allegati. Tale dichiarazione è conforme ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione «Partecipazione dei paesi candidati ai programmi, agenzie e comitati comunitari» ([1]).

1.3. ***Relazioni con i paesi membri dell'EFTA e del SEE***

Conformemente alle procedure generali di informazione e consultazione previste dall'Accordo sullo Spazio economico europeo, segnatamente dal protocollo 12 di tale Accordo, la Commissione ha tenuto regolarmente informati i paesi membri dell'EFTA e dello SEE sugli sviluppi dei negoziati e li ha informati del loro risultato finale. I paesi membri dell'EFTA e dello SEE hanno avviato i negoziati per un accordo parallelo di reciproco riconoscimento con la Repubblica slovacca.

2. **Valutazione globale**

La Commissione ritiene che il PECA proposto crei, in materia di benefici, un equilibrio accettabile per tutte le Parti nel quadro della preparazione all'adesione. In tutti i settori la Comunità si è assicurata un effettivo accesso al mercato, sotto forma di accesso a tutte le procedure obbligatorie dell'altra Parte. Il PECA conferma che la Repubblica slovacca ha trasposto la legislazione comunitaria in alcuni settori prima dell'adesione. Con il PECA si conseguono benefici a livello sia politico che commerciale.

Il protocollo permetterà agli esportatori comunitari, se lo vorranno, di collaudare e certificare i loro prodotti in base ai medesimi requisiti (allineati) prima dell'esportazione e di accedere quindi a tale mercato senza altri requisiti di valutazione della conformità. Le procedure di certificazione dovranno essere effettuate una sola volta per entrambi i mercati, in base ai medesimi requisiti e standard allineati. Il riconoscimento della certificazione permetterà di economizzare e favorirà le esportazioni. Le federazioni industriali europee sono state consultate e hanno sostenuto il protocollo senza riserve.

I gruppi industriali, pur sostenendo il protocollo, non sono stati sempre in grado di quantificare i costi o il tempo richiesti per la valutazione della conformità dei loro prodotti industriali in Repubblica slovacca. Non è quindi sempre possibile determinare con esattezza il risparmio di tempo, i minori costi e le maggiori opportunità di mercato generati da tale protocollo: questo sarà possibile soltanto dopo che il protocollo sarà in vigore da qualche tempo. Tuttavia, in base a una stima approssimativa, si calcola ([2]) che il protocollo fornirà l'opportunità di risparmi per circa 33 milioni di euro l'anno per l'industria esportatrice europea e circa 21 milioni di euro l'anno per le imprese slovacche che esportano verso la CE. Una parte di questi risparmi che saranno trasferiti agli importatori e ai consumatori europei.

Si allegano, per informazione, i dati concernenti gli scambi commerciali tra la CE e la Repubblica slovacca. Nel 2001, la bilancia commerciale globale nei settori coperti dal presente protocollo registra un saldo positivo a favore dell'UE per circa 780 milioni di euro. Si prevede un ulteriore aumento degli scambi dopo l'entrata in vigore del PECA.

Di fatto, la maggior parte dei benefici, quali il minor tempo necessario per l'accesso ai mercati, la maggiore prevedibilità, il minore protezionismo e l'armonizzazione dei sistemi, non può essere quantificata chiaramente. Si può comunque confermare che tutti gli accordi facilitano reciprocamente l'accesso ai mercati in termini di valutazione della conformità.

([1]) Punto 4.2.b) del documento COM(1999) 710 def. del 20.12.1999.

([2]) In base al presupposto che i costi di certificazione e affini corrispondono in media all'1,5 % dell'importo degli scambi.

Tali vantaggi sono di gran lunga superiori alle risorse che la Comunità dovrà impegnare nelle attività di gestione del protocollo, stimate pari a 0,8 persone/anno più spese di viaggio e d'altro genere relative alle riunioni e alle altre attività come la pubblicazione di guide.

In termini di benefici per la Repubblica slovacca, il PECA faciliterà l'accesso al mercato comunitario e rafforzerà ulteriormente la credibilità politica di tale paese grazie all'allineamento della legislazione. La Repubblica slovacca guarda al PECA come a un mezzo per sviluppare relazioni industriali più strette con l'UE e per integrare pienamente taluni settori nel mercato unico prima della sua adesione.

II. **I PROGETTI DI DECISIONI DEL CONSIGLIO**

Si allega una proposta concernente due decisioni del Consiglio. Entrambe sono simili alle proposte della Commissione in merito a precedenti decisioni del Consiglio relative alla firma a nome della Comunità ed alla conclusione di PECA con la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria e la Repubblica ceca ([1]).

La prima si riferisce alla firma del protocollo: la Repubblica slovacca richiede la firma per l'adozione di quest'ultimo. Si propone quindi che il presidente del Consiglio sia autorizzato a designare la persona incaricata di firmare a nome della Comunità il protocollo, soggetto a conclusione in un secondo tempo, sulla base degli articoli 133 e 300 del Trattato.

La proposta relativa alla seconda decisione concerne l'adozione del PECA. In tale contesto, il Consiglio dovrebbe stabilire le procedure comunitarie appropriate per l'applicazione e la gestione del protocollo, in linea con le precedenti decisioni del Consiglio sulla conclusione di PECA ed accordi di reciproco riconoscimento.

In particolare, il Consiglio dovrebbe conferire alla Commissione, sentito il comitato speciale nominato dal Consiglio, i poteri necessari per la gestione e l'applicazione del protocollo. Inoltre, il Consiglio, agendo di concerto con il comitato speciale, dovrebbe delegare alla Commissione i poteri necessari per determinare, in taluni casi, la posizione della Comunità nei confronti di questo protocollo in seno al Consiglio di associazione o, se del caso, in seno al Comitato di associazione. Nella delega di poteri alla Commissione è compresa la facoltà di aggiungere nuovi allegati, poiché, come indicato nel preambolo, l'adesione all'Unione europea, alla quale la Repubblica slovacca è candidata, implica l'effettiva attuazione di tutto l'acquis comunitario.

In tutti gli altri casi, la posizione della Comunità in merito al protocollo è determinata dal Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

Di conseguenza, la Commissione propone che il Consiglio adotti le allegate decisioni concernenti la firma e la conclusione del PECA.

Scambi UE-Repubblica slovacca — Allegato alla relazione (1 000 EUR)

	1999				2000				2001			
	Import	Export	Saldo	Totale scambi	Import	Export	Saldo	Totale scambi	Import	Export	Saldo	Totale scambi
Settore elettrico	459 869	594 671	134 803	1 054 540	636 203	738 407	102 204	1 374 610	799 217	940 252	141 035	1 739 469
Macchine	501 595	903 623	402 028	1 405 219	657 388	1 050 112	392 724	1 707 500	665 055	1 304 004	638 949	1 969 059
Totale settori	**961 464**	**1 498 294**	**536 831**	**2 459 759**	**1 293 591**	**1 788 519**	**494 928**	**3 082 110**	**1 464 272**	**2 244 256**	**779 984**	**3 708 528**

Fonte: Comext/Eurostat. Dati estratti il 31 luglio 2002 ed elaborati dalla DG Trade-F2.

([1]) Per la Repubblica ceca, decisione del Consiglio 2001/365/CE del 4 aprile 2001 (GU L 135 del 17.5.2001, pag. 1); per l'Ungheria, decisione del Consiglio 2001/366/CE del 4 aprile 2001 (GU L 135 del 17.5.2001, pag. 35).

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 1º febbraio 1995 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra ([1]).

(2) L'articolo 75 dell'accordo europeo stabilisce che nell'ambito della cooperazione in materia di normazione e valutazione della conformità si cercherà di concludere accordi sul riconoscimento reciproco.

(3) Il protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali è stato negoziato dalla Commissione a nome della Comunità.

(4) Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, è opportuno firmare il protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali, siglato a Bruxelles il 30 luglio 2002,

DECIDE:

Articolo unico

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, il protocollo dell'accordo europeo concluso con la Repubblica slovacca sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali.

([1]) GU L 359 del 31.12.1994, pag. 1.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)

(2003/C 45 E/19)

COM(2002) 588 def. — 2002/0256(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 29 ottobre 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 1º febbraio 1995 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra ([1]).

(2) L'articolo 75 dell'accordo europeo stabilisce che nell'ambito della cooperazione in materia di normazione e valutazione della conformità si cercherà di concludere accordi sul riconoscimento reciproco.

(3) L'articolo 108, paragrafo 2, dell'accordo europeo prevede che il Consiglio di associazione possa delegare al Comitato di associazione i suoi poteri.

(4) L'articolo 2 della decisione n. 94/909/CECA, CEE, Euratom del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1994 relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, prevede le procedure decisionali della Comunità e la presentazione della posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione.

(5) L'articolo 109 dell'accordo europeo prevede che il Consiglio di associazione possa decidere d'istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esecuzione delle sue funzioni.

(6) Il progetto di protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali è stato firmato a Bruxelles il [. . . 2002] a nome della Comunità e dovrebbe essere approvato.

(7) Taluni compiti di attuazione sono stati attribuiti al Consiglio di associazione, in particolare la facoltà di modificare gli allegati al protocollo.

(8) Dovrebbero essere istituite adeguate procedure interne per assicurare la corretta applicazione del protocollo.

(9) Occorre attribuire alla Commissione la facoltà di apportare determinate modifiche tecniche a detto protocollo e di adottare talune decisioni per la sua attuazione,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità europea il protocollo dell'accordo europeo tra la Comunità europea e la Repubblica slovacca sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (in appresso «il protocollo») nonché la dichiarazione allegata al suo Atto finale.

Il testo del protocollo e della dichiarazione allegata al suo Atto finale è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità, la nota diplomatica di cui all'articolo 17 del protocollo ([2]).

Articolo 3

1. La Commissione, previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio:

a) procede alle notifiche, conferme, sospensioni e revoche di organismi e alla nomina di uno o più gruppi misti di esperti, conformemente agli articoli 10,11 e 14, lettera c) del protocollo;

b) effettua consultazioni, scambi d'informazioni, richieste di verifiche e di partecipazione a verifiche, conformemente agli articoli 3, 12 e 14, lettere d) e e) e alle sezioni III e IV degli allegati al protocollo relativi a macchine, dispositivi di protezione individuale, sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica e apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

c) se necessario, risponde a richieste conformemente all'articolo 11 e alle sezioni III e IV degli allegati al protocollo relativi a macchine, dispositivi di protezione individuale, sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica e apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

([1]) GU L 359 del 31.12.1994, pag. 1.

([2]) La data d'entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dal Segretariato generale del Consiglio.

2. La Commissione determina, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, la posizione che la Comunità adotterà in sede di Consiglio di associazione e, se del caso, di Comitato di associazione per quanto riguarda:

a) modifiche degli allegati, ai sensi dell'articolo 14, lettera a) del protocollo;

b) l'aggiunta di nuovi allegati ai sensi dell'articolo 14, lettera b) del protocollo;

c) tutte le decisioni relative a dissensi sui risultati delle verifiche e alla sospensione, parziale o totale, di qualsiasi organismo notificato, ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del protocollo;

d) eventuali misure adottate in applicazione delle clausole di salvaguardia di cui alla sezione IV degli allegati al protocollo relativi a macchine, dispositivi di protezione individuale, sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica e apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

e) eventuali misure relative alla verifica, alla sospensione o al ritiro di prodotti industriali oggetto della mutua accettazione di cui all'articolo 4 del protocollo.

3. In tutti gli altri casi la posizione che la Comunità adotterà in sede di Consiglio di associazione e, se del caso, di Comitato di associazione in applicazione del protocollo, è determinata dal Consiglio deliberante a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

PROTOCOLLO

dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA SLOVACCA, in appresso denominate «le Parti»,

CONSIDERANDO che la Repubblica slovacca ha presentato domanda di adesione all'Unione europea e che l'adesione comporta l'effettiva attuazione dell'acquis comunitario,

RICONOSCENDO che l'adozione e l'attuazione graduali del diritto comunitario da parte della Repubblica slovacca consentono di estendere taluni benefici del mercato interno e di garantirne l'effettivo funzionamento in alcuni settori prima dell'adesione,

CONSIDERANDO che, nei settori contemplati dal presente protocollo, il diritto nazionale slovacco recepisce già in larga misura il diritto comunitario,

CONSIDERANDO il loro comune impegno nei riguardi dei principi della libera circolazione delle merci e della promozione della qualità dei prodotti, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei loro cittadini e la tutela dell'ambiente, in particolare attraverso l'assistenza tecnica e altre forme di cooperazione reciproca,

DESIDERANDO concludere un protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (in appresso denominato «il protocollo») che stabilisca l'applicazione dell'accettazione reciproca dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra Parte, nonché l'applicazione del riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti al diritto comunitario o nazionale, tenendo conto che l'articolo 75 dell'accordo europeo prevede, se del caso, la conclusione di un accordo sul riconoscimento reciproco,

CONSIDERANDO che le strette relazioni tra la Comunità europea e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia attraverso l'accordo sullo Spazio Economico Europeo rendono opportuna la conclusione tra tali paesi e la Repubblica slovacca di un accordo europeo parallelo sulla valutazione della conformità equivalente al presente protocollo,

TENENDO PRESENTE il loro statuto di Parti contraenti dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio e consapevoli in particolare dei loro obblighi derivanti dall'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivi

L'obiettivo del presente protocollo è facilitare l'azione di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi condotta dalle Parti relativamente ai prodotti industriali. Gli strumenti per conseguire tale obiettivo sono l'adozione e l'attuazione graduali da parte della Repubblica slovacca del diritto nazionale, che equivale al diritto comunitario.

Il presente protocollo dispone:

1) l'accettazione reciproca dei prodotti industriali, elencati negli allegati sulla «reciproca accettazione dei prodotti industriali», che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra Parte;

2) il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti al diritto comunitario o al diritto nazionale slovacco equivalente, elencati negli allegati sul «reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità».

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente protocollo,

— per «prodotti industriali» si intendono i prodotti menzionati all'articolo 9 dell'accordo europeo;

— per «diritto comunitario» si intendono tutti gli atti giuridici e le prassi di attuazione della Comunità europea applicabili ad una particolare situazione, rischio o categoria di prodotti industriali, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee;

— per «diritto nazionale» si intendono tutti gli atti giuridici e le prassi di attuazione mediante i quali la Repubblica slovacca recepisce il diritto comunitario applicabile ad una particolare situazione, rischio o categoria di prodotti industriali.

I termini utilizzati nel presente protocollo sono interpretati secondo le definizioni contenute nel diritto comunitario e nel diritto nazionale slovacco.

Articolo 3

Ravvicinamento della legislazione

Ai fini del presente protocollo, la Repubblica slovacca si impegna ad adottare misure adeguate, in consultazione con la Commissione delle Comunità europee, per mantenere o completare il recepimento del diritto comunitario, con particolare riguardo ai settori della normazione, metrologia, accreditamento, valutazione della conformità, sorveglianza del mercato, sicurezza generale dei prodotti e responsabilità del produttore.

Articolo 4

Reciproca accettazione dei prodotti industriali

Le Parti decidono che, ai fini dell'accettazione reciproca, i prodotti industriali elencati negli allegati sulla reciproca accettazione dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti per essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra Parte, possono essere collocati sul mercato dell'altra Parte senza essere soggetti ad ulteriori restrizioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36 dell'accordo europeo.

Articolo 5

Reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità

Le Parti decidono di riconoscere i risultati delle procedure di valutazione della conformità condotte a norma del diritto comunitario o nazionale elencate negli allegati sul «reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità». Le Parti non devono chiedere la ripetizione delle procedure né imporre requisiti supplementari ai fini dell'accettazione di detta conformità.

Articolo 6

Clausola di salvaguardia

Qualora una Parte ritenga che un prodotto industriale collocato sul suo territorio in virtù del presente protocollo e utilizzato conformemente all'uso previsto possa compromettere la sicurezza e la salute degli utilizzatori o di altre persone, o per qualsiasi altra legittima considerazione tutelata dalla legislazione illustrata negli allegati, può adottare le misure idonee a ritirare tale prodotto dal mercato, proibirne l'immissione, l'immissione in servizio o l'impiego, o limitarne la libera circolazione. Gli allegati definiscono la procedura da applicarsi in tali circostanze.

Articolo 7

Estensione del campo di applicazione

A mano a mano che la Repubblica slovacca procede all'adozione e all'attuazione del diritto nazionale che recepisce il diritto comunitario, le Parti possono modificare gli allegati o concluderne nuovi, conformemente alle procedure stabilite all'articolo 14.

Articolo 8

Origine

Le disposizioni del presente protocollo si applicano ai prodotti industriali a prescindere dalla loro origine.

Articolo 9

Obblighi delle Parti relativi alle rispettive autorità e organismi

Le Parti vigilano sulla continua ed efficace attuazione ed applicazione del diritto comunitario e nazionale da parte delle autorità responsabili nelle rispettive giurisdizioni. Si accertano inoltre che le suddette autorità dispongano del potere e della competenza necessari, se del caso, per notificare, sospendere, riammettere o revocare la notifica degli organismi di valutazione della conformità, per garantire la conformità dei prodotti industriali al diritto comunitario o nazionale o per imporne il ritiro dal mercato.

Le Parti si accertano che gli organismi, notificati nell'ambito delle rispettive giurisdizioni per la valutazione della conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli allegati, soddisfino costantemente le condizioni stabilite dal diritto comunitario o nazionale. Adottano inoltre tutte le misure adeguate a garantire che tali organismi mantengano le competenze necessarie per svolgere i compiti per i quali sono stati notificati.

Articolo 10

Organismi notificati

Nella fase iniziale, gli organismi notificati ai fini del presente protocollo sono quelli inclusi negli elenchi che la Repubblica slovacca e la Comunità europea si sono scambiate prima del completamento delle procedure di entrata in vigore.

In seguito, per la notifica degli organismi incaricati della valutazione della conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli allegati si applica la seguente procedura:

a) una Parte trasmette la propria notifica per iscritto all'altra Parte;

b) a decorrere dalla data di ricezione di una conferma scritta dell'altra Parte, l'organismo viene considerato notificato e competente per la valutazione della conformità in relazione ai requisiti definiti negli allegati.

Se una Parte decide di revocare un organismo notificato soggetto alla sua giurisdizione, ne informa per iscritto l'altra Parte. L'organismo cessa di valutare la conformità in relazione ai requisiti definiti negli allegati al più tardi a decorrere dalla data della sua revoca. Tuttavia, i risultati delle valutazioni di conformità effettuate prima di tale data restano validi, salvo decisione contraria del Consiglio di associazione.

Articolo 11

Verifica degli organismi notificati

Ciascuna Parte può chiedere all'altra Parte di sottoporre a verifica la competenza tecnica e la corrispondenza ai requisiti di un organismo notificato soggetto alla giurisdizione di quest'ultima. La domanda è giustificata allo scopo di consentire alla Parte responsabile della notifica di effettuare la verifica richiesta e riferirne tempestivamente all'altra Parte. Le Parti possono inoltre sottoporre congiuntamente a verifica l'organismo in questione, con la partecipazione delle autorità competenti. A tale scopo, le Parti assicurano la piena cooperazione degli organismi soggetti alle rispettive giurisdizioni. Adottano inoltre tutti i provvedimenti necessari e fanno ricorso a tutti gli strumenti a disposizione per risolvere eventuali problemi accertati.

Qualora tali problemi non possano essere risolti in modo soddisfacente per entrambe le Parti, esse possono rendere noto il loro dissenso al presidente del Consiglio di associazione e illustrarne i motivi. Il Consiglio di associazione può decidere sugli opportuni provvedimenti da adottare in proposito.

Salvo decisione contraria del Consiglio di associazione e fino a tale momento, la notifica dell'organismo interessato e il riconoscimento della sua competenza nel valutare la conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli allegati sono sospesi, parzialmente o interamente, a decorrere dalla data in cui le Parti hanno notificato il loro dissenso al presidente del Consiglio di associazione.

Articolo 12

Scambio di informazioni e cooperazione

Al fine di garantire un'applicazione e un'interpretazione corrette e uniformi del presente protocollo, le Parti, le loro autorità e i loro organismi notificati dovranno:

a) scambiarsi qualsiasi informazione pertinente relativa all'applicazione del diritto e della prassi, con particolare riguardo alla procedura volta a garantire la conformità degli organismi notificati ai requisiti necessari;

b) partecipare, se del caso, ai pertinenti meccanismi di informazione e di coordinamento nonché alle altre attività collegate delle Parti;

c) promuovere la collaborazione dei rispettivi organismi al fine di stabilire accordi di reciproco riconoscimento a titolo volontario.

Articolo 13

Riservatezza

I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nell'ambito del presente protocollo coperte dal segreto professionale. Dette informazioni non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dal presente protocollo.

Articolo 14

Gestione del protocollo

Il Consiglio di associazione è responsabile dell'effettiva applicazione del presente protocollo, in conformità dell'articolo 104 dell'accordo europeo. In particolare, esso ha la facoltà di prendere decisioni per quanto riguarda:

a) le modifiche agli allegati;

b) l'aggiunta di nuovi allegati;

c) la nomina di uno o più gruppi misti di esperti incaricati di verificare la competenza tecnica di un organismo notificato e la sua conformità ai requisiti necessari;

d) lo scambio di informazioni sulle modifiche sia proposte che effettive del diritto comunitario e nazionale di cui agli allegati;

e) la valutazione di nuove procedure di valutazione della conformità, o di procedure aggiuntive, che abbiano un'incidenza su uno dei settori contemplati dagli allegati;

f) la risoluzione di tutte le questioni relative all'applicazione del presente protocollo.

Il Consiglio di associazione può delegare le suddette responsabilità stabilite ai sensi del presente protocollo, in conformità dell'articolo 108, paragrafo 2 dell'accordo europeo.

Articolo 15

Cooperazione e assistenza tecnica

La Comunità europea può fornire, se necessario, cooperazione e assistenza tecnica alla Repubblica slovacca per contribuire ad un'efficace attuazione e applicazione del presente protocollo.

Articolo 16

Accordi con altri paesi

Gli accordi sulla valutazione della conformità conclusi da ciascuna delle Parti con qualsiasi paese terzo rispetto al presente protocollo non possono comportare l'obbligo per l'altra Parte di accettare i risultati delle procedure di valutazione della conformità effettuate nel paese terzo in questione, a meno che non si pervenga in proposito ad un accordo esplicito tra le Parti in seno al Consiglio di associazione.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si sono scambiate note diplomatiche confermando l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie ai fini dell'entrata in vigore del protocollo.

Articolo 18

Statuto del protocollo

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo.

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue slovacca, danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO

sul Reciproco Riconoscimento dei risultati della Valutazione della Conformità

MACCHINE

SEZIONE I

DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

Diritto comunitario: Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1), modificata dalla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

Diritto nazionale: Legge n. 264/1999 Racc. relativa ai requisiti tecnici dei prodotti, alla valutazione della conformità e alla modifica di talune leggi (approvata il 7.9.1999, entrata in vigore il 1º.1.2000, Raccolta di leggi n. 113/1999) nella formulazione della legge n. 436/2001 Racc. (approvata il 4.10.2001, entrata in vigore il 1º.11.2001 Raccolta di leggi n. 178/2001).

Legge n. 128/2002 Racc. relativa al controllo statale del mercato interno nelle questioni di protezione dei consumatori e alla modifica di talune leggi (approvata il 15.2.2002, entrata in vigore il 1º.4.2002, Raccolta di leggi n. 56/2002) nella formulazione della legge n. 284/2002 Racc. (in vigore dal 1º.7.2002).

Legge n. 95/2000 Racc. sull'ispezione del lavoro (approvata l'8.2.2000, entrata in vigore il 1º.7.2000, Raccolta di leggi n. 43/2000) nella formulazione della legge n. 231/2002 Racc. (approvata il 3.4.2002, entrata in vigore il 3.5.2002, Raccolta di leggi n. 99/2002).

Ordinanza governativa n. 391/1999 Racc. che stabilisce particolari relativi ai requisiti tecnici per le macchine (approvata il 16.12.1999, entrata in vigore il 1º.1.2000, Raccolta di leggi n. 157/1999), nella formulazione dell'ordinanza governativa n. 475/2000 Racc. (approvata il 20.12.2000, entrata in vigore il 30.12.2000, Raccolta di leggi n. 194/2000), nella formulazione dell'ordinanza governativa n. 161/2002 Racc. (approvata il 13.3.2002, entrata in vigore il 1º.4.2002, Raccolta di leggi n. 66/2002).

SEZIONE II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea:

Belgio:	Ministère de l'emploi et du travail/Ministerie voor Arbeid en Tewerkstelling.
Danimarca:	Arbejdsministeriet, Arbejdstilsynet.
Francia:	Ministère de l'emploi et de la solidarité, Direction des relations du travail, Bureau CT 5.
Germania:	Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.
Grecia:	Ministry of Development. General Secretariat of Industry.
Spagna:	Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Irlanda:	Department of Enterprise and Employment.
Italia:	Ministero dell'Industria, del Commercio et dell'Artigianato.
Lussemburgo:	Ministère du travail (Inspection du travail et des mines).
Paesi Bassi:	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Austria:	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.
Portogallo:	Sotto l'autorità del governo portoghese: Instituto Português da Qualidade.

Finlandia:	Sosiaali- ja terveysministeriö/Social- och hälsovårdsministeriet.
Svezia:	Sotto l'autorità del governo svedese: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).
Regno Unito:	Department of Trade and Industry.

Repubblica slovacca: Ufficio slovacco di normazione, metrologia e prova.

SEZIONE III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea:

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Repubblica slovacca ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

Repubblica slovacca:

Organismi che sono stati designati dalla Repubblica slovacca in conformità del diritto nazionale slovacco di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

ACCORDI SPECIFICI

Clausole di salvaguardia

A. *Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali*

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.

2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4. In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.

5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:

   a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

   b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. *Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate*

1. Se la Repubblica slovacca ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.

2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

ALLEGATO

sul Reciproco Riconoscimento dei risultati della Valutazione della Conformità

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SEZIONE I

DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

Diritto comunitario: Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18), modificata da ultimo dalla direttiva 96/58/CE del Parlamento e del Consiglio del 3 settembre 1996 (GU L 236 del 18.9.1996, pag. 44).

Diritto nazionale: Legge n. 264/1999 Racc. relativa ai requisiti tecnici dei prodotti, alla valutazione della conformità e alla modifica di talune leggi (approvata il 7.9.1999, entrata in vigore il 1º.1.2000, Raccolta di leggi n. 113/1999) nella formulazione della legge n. 436/2001 Racc. (approvata il 4.10.2001, entrata in vigore il 1º.11.2001 Raccolta di leggi n. 178/2001).

Legge n. 128/2002 Racc. relativa al controllo statale del mercato interno nelle questioni di protezione dei consumatori e alla modifica di talune leggi (approvata il 15.2.2002, entrata in vigore il 1º.4.2002, Raccolta di leggi n. 56/2002) nella formulazione della legge n. 284/2002 Racc. (in vigore dal 1º.7.2002).

Legge n. 95/2000 Racc. sull'ispezione del lavoro (approvata l'8.2.2000, entrata in vigore il 1º.7.2000, Raccolta di leggi n. 43/2000) nella formulazione della legge n. 231/2002 Racc. (approvata il 3.4.2002, entrata in vigore il 3.5.2002, Raccolta di leggi n. 99/2002).

Ordinanza governativa n. 29/2001 Racc. che stabilisce particolari relativi ai requisiti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità dei dispositivi di protezione individuale (approvata il 16.11.2000, entrata in vigore il 1º.4.2001, Raccolta di leggi n. 13/2001) nella formulazione dell'ordinanza governativa n. 323/2002 Racc. (approvata il 25.6.2002, in vigore dal 1º.7.2002).

SEZIONE II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea:

Belgio:	Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken .
Danimarca:	Direktoratet for Arbejdstilsynet.
Germania:	Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.
Grecia:	Ministero dello Sviluppo. Segretariato generale dell'industria.
Spagna:	Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Francia:	Ministère de l'emploi et de la solidarité, Direction des relations du travail, Bureau CT 5. Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DiGITIP) — SQUALPI.
Irlanda:	Department of Enterprise, Trade and Employment.
Italia:	Ministero delle attività produttive.
Lussemburgo:	Ministère du travail (Inspection du travail et des mines).
Paesi Bassi:	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Austria:	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.
Portogallo:	Sotto l'autorità del governo portoghese: Instituto Português da Qualidade.

Finlandia:	Sosiaali- ja terveyministeriö/Social- och hälsovårdsministeriet
Svezia:	Sotto l'autorità del governo svedese: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).
Regno Unito:	Department of Trade and Industry.

Repubblica slovacca: Ufficio slovacco di normazione, metrologia e prova

SEZIONE III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea:

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Repubblica slovacca ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

Repubblica slovacca:

Organismi che sono stati designati/autorizzati dalla Repubblica slovacca in conformità del diritto nazionale slovacco di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

ACCORDI SPECIFICI

Clausole di salvaguardia

A. *Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali*

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.

2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4. In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.

5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:

   a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

   b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. *Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate*

1. Se la Repubblica slovacca ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.

2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

ALLEGATO

sul Reciproco Riconoscimento dei risultati della Valutazione della Conformità

SICUREZZA ELETTRICA

SEZIONE I

DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

Diritto comunitario: Direttiva 73/23/CEE del Consiglio del 19 febbraio 1973 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

Diritto nazionale: Legge n. 264/1999 Racc. relativa ai requisiti tecnici dei prodotti, alla valutazione della conformità e alla modifica di talune leggi (approvata il 7.9.1999, entrata in vigore il 1º.1.2000, Raccolta di leggi n. 113/1999) nella formulazione della legge n. 436/2001 Racc. (approvata il 4.10.2001, entrata in vigore il 1º.11.2001 Raccolta di leggi n. 178/2001).

Legge n. 128/2002 Racc. relativa al controllo statale del mercato interno nelle questioni di protezione dei consumatori e alla modifica di talune leggi (approvata il 15.2.2002, entrata in vigore il 1º.4.2002, Raccolta di leggi n. 56/2002) nella formulazione della legge n. 284/2002 Racc. (in vigore dal 1º.7.2002).

Legge n. 95/2000 Racc. sull'ispezione del lavoro (approvata l'8.2.2000, entrata in vigore il 1º.7.2000, Raccolta di leggi n. 43/2000) nella formulazione della legge n. 231/2002 Racc. (approvata il 3.4.2002, entrata in vigore il 3.5.2002, Raccolta di leggi n. 99/2002).

Ordinanza governativa n. 392/1999 Racc. che stabilisce particolari relativi ai requisiti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità per apparecchi elettrici da utilizzare entro determinati limiti di voltaggio (approvata il 16.12.1999, entrata in vigore il 1º.1.2000, Raccolta di leggi n. 157/1999), nella formulazione dell'ordinanza governativa n. 149/2002 Racc. (approvata il 13.3.2002, entrata in vigore il 1º.4.2002, Raccolta di leggi n. 62/2002), nella formulazione dell'ordinanza governativa n. 303/2002 Racc. (approvata il 5.6.2002, entrata in vigore il 1º.7.2002, Raccolta di leggi n. 131/2002).

SEZIONE II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea:

Belgio:	Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken.
Danimarca:	Økonomi- og Erhvervsministeriet, Elektricitetsrådet.
Germania:	Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.
Grecia:	Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministero dello Sviluppo. Segretariato generale dell'industria).
Spagna:	Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Francia:	Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DiGITIP) — SQUALPI.
Irlanda:	Department of Enterprise and Employment.
Italia:	Ministero delle Attività Produttive.
Lussemburgo:	Ministère de l'économie — Service de l'énergie de l'état. Ministère du travail (Inspection du travail et des mines).
Paesi Bassi:	Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (beni di consumo). Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (altri).
Austria:	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.

Portogallo:	Sotto l'autorità del governo portoghese: Instituto Português da Qualidade.
Finlandia:	Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet.
Svezia:	Sotto l'autorità del governo svedese: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC).
Regno Unito:	Department of Trade and Industry.

Repubblica slovacca: Ufficio slovacco di normazione, metrologia e prova.

SEZIONE III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea:

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Repubblica slovacca ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

Repubblica slovacca:

Organismi che sono stati designati/autorizzati dalla Repubblica slovacca in conformità del diritto nazionale slovacco di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

ACCORDI SPECIFICI

Clausole di salvaguardia

A. *Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali*

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.

2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presenti, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4. In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.

5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:

   a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

   b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. *Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate*

1. Se la Repubblica slovacca ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.

2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

ALLEGATO

sul Reciproco Riconoscimento dei risultati della Valutazione della Conformità

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

SEZIONE I

DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

Diritto comunitario:	Direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).
Diritto nazionale:	Legge n. 264/1999 Racc. relativa ai requisiti tecnici dei prodotti, alla valutazione della conformità e alla modifica di talune leggi (approvata il 7.9.1999, entrata in vigore il 1º.1.2000, Raccolta di leggi n. 113/1999) nella formulazione della legge n. 436/2001 Racc. (approvata il 4.10.2001, entrata in vigore il 1º.11.2001 Raccolta di leggi n. 178/2001). Legge n. 128/2002 Racc. relativa al controllo statale del mercato interno nelle questioni di protezione dei consumatori e alla modifica di talune leggi (approvata il 15.2.2002, entrata in vigore il 1º.4.2002, Raccolta di leggi n. 56/2002) nella formulazione della legge n. 284/2002 Racc. (in vigore dal 1º.7.2002). Legge n. 95/2000 Racc. sull'ispezione del lavoro (approvata l'8.2.2000, entrata in vigore il 1º.7.2000, Raccolta di leggi n. 43/2000) nella formulazione della legge n. 231/2002 Racc. (approvata il 3.4.2002, entrata in vigore il 3.5.2002, Raccolta di leggi n. 99/2002). Ordinanza governativa n. 394/1999 Racc. che stabilisce particolari relativi ai requisiti tecnici dei prodotti riguardo alla compatibilità elettromagnetica (approvata il 16.12.1999, entrata in vigore il 1º.1.2000, Raccolta di leggi n. 157/1999), nella formulazione dell'ordinanza governativa n. 159/2002 Racc. (approvata il 13.3.2002, entrata in vigore il 1º.4.2002, Raccolta di leggi n. 65/2002), nella formulazione dell'ordinanza governativa n. 301/2002 Racc. (approvata il 5.6.2002, entrata in vigore il 1º.7.2002, Raccolta di leggi n. 131/2002).

SEZIONE II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea:

Belgio:	Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken.
Danimarca:	Telestyrelsen.
Germania:	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.
Grecia:	Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministero dello sviluppo. Segretariato generale dell'industria).
Spagna:	Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Francia:	Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DiGITIP) — SQUALPI.
Irlanda:	Department of Enterprise and Employment.
Italia:	Ministero delle Attività Produttive.
Lussemburgo:	Ministère de l'économie-Service de l'énergie de l'état.
Paesi Bassi:	Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Austria:	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.
Portogallo:	Sotto l'autorità del governo portoghese: Instituto Português da Qualidade. Ministério do Equipamento Social. Instituto das Comunicações de Portugal.

Finlandia:	Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet. For EMC aspects of telecommunications and radio equipment: Liikenne- ja viestintäministeriö/Kommunikatiosministeriet.
Svezia:	Under the authority of the Government of Sweden: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC).
Regno Unito:	Department of Trade and Industry.

Repubblica slovacca: Ufficio slovacco di normazione, metrologia e prova.

SEZIONE III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea:

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Repubblica slovacca ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

Repubblica slovacca:

Organismi che sono stati designati dalla Repubblica slovacca in conformità del diritto nazionale slovacco di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

ACCORDI SPECIFICI

Clausole di salvaguardia

A. *Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali*

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.

2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4. In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.

5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:

   a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

   b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. *Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate*

1. Se la Repubblica slovacca ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.

2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

ALLEGATO

sul Reciproco Riconoscimento dei risultati della Valutazione della Conformità

APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA

SEZIONE I

DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

Diritto comunitario: Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1).

Diritto nazionale: Legge n. 264/1999 Racc. relativa ai requisiti tecnici dei prodotti, alla valutazione della conformità e alla modifica di talune leggi (approvata il 7.9.1999, entrata in vigore il 1º.1.2000, Raccolta di leggi n. 113/1999) nella formulazione della legge n. 436/2001 Racc. (approvata il 4.10.2001, entrata in vigore il 1º.11.2001 Raccolta di leggi n. 178/2001).

Legge n. 128/2002 Racc. relativa al controllo statale del mercato interno nelle questioni di protezione dei consumatori e alla modifica di talune leggi (approvata il 15.2.2002, entrata in vigore il 1º.4.2002, Raccolta di leggi n. 56/2002) nella formulazione della legge n. 284/2002 Racc. (in vigore dal 1º.7.2002).

Legge n. 95/2000 Racc. sull'ispezione del lavoro (approvata l'8.2.2000, entrata in vigore il 1º.7.2000, Raccolta di leggi n. 43/2000) nella formulazione della legge n. 231/2002 Racc. (approvata il 3.4.2002, entrata in vigore il 3.5.2002, Raccolta di leggi n. 99/2002).

Ordinanza governativa n. 117/2001 Racc. che stabilisce particolari relativi ai requisiti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità degli apparecchi e dei sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (approvata il 28.3.2001, entrata in vigore il 1º.4.2001, Raccolta di leggi n. 48/2001), nella formulazione dell'ordinanza governativa n. 296/2002 Racc. (approvata il 5.6.2002, entrata in vigore il 1º.7.2002, Raccolta di leggi n. 130/2002).

SEZIONE II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea:

Belgio: Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken.

Danimarca: Per gli aspetti elettrici:
Økonomi- og Erhvervsministeriet, Elektricitetsrådet.

Per gli aspetti meccanici:
Arbejdsministeriet, Arbejdstilsynet.

Germania: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

Grecia: Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministero dello Sviluppo. Segretariato generale dell'industria).

Spagna: Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Francia: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, Direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie (DARPMI), Sous-direction de la sécurité industrielle.

Irlanda: Department of Enterprise and Employment.

Italia: Ministero delle Attività Produttive.

Lussemburgo: Ministère de l'économie — Service de l'énergie de l'état.

Paesi Bassi: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Austria:	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.
Portogallo:	Sotto l'autorità del governo portoghese: Instituto Português da Qualidade.
Finlandia:	Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet.
Svezia:	Sotto l'autorità del governo svedese: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC).
Regno Unito:	Department of Trade and Industry.

Repubblica slovacca: Ufficio slovacco di normazione, metrologia e prova.

SEZIONE III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea:

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Repubblica slovacca ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

Repubblica slovacca:

Organismi che sono stati designati dalla Repubblica slovacca in conformità del diritto nazionale slovacco di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

ACCORDI SPECIFICI

1. **Disposizioni transitorie**

I certificati rilasciati negli Stati membri della CE in conformità delle direttive 76/117/CEE, 79/196/CEE e 82/130/CEE saranno riconosciuti come prova della valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2 della legge 264/1999 relativa ai requisiti tecnici dei prodotti e alla modifica di talune leggi. In base a tali certificati gli importatori nella Repubblica slovacca rilasceranno una dichiarazione di conformità dei prodotti interessati ai requisiti di cui al presente paragrafo.

2. **Clausole di salvaguardia**

A. *Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali*

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.

2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4. In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.

5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:

a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. *Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate*

1. Se la Repubblica slovacca ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.

2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULLA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI SLOVACCHI ALLE RIUNIONI DI COMITATO

Nell'intento di migliorare la comprensione degli aspetti pratici dell'applicazione dell'acquis comunitario, la Comunità europea invita la Repubblica slovacca a partecipare, alle seguenti condizioni, alle riunioni dei comitati istituiti o citati dalla normativa comunitaria riguardante le macchine, i dispositivi di protezione individuale, la compatibilità elettromagnetica, gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

La partecipazione è limitata alle riunioni o alle loro parti in cui si discute dell'applicazione dell'acquis; essa non comporta la partecipazione alle riunioni durante le quali vengono preparati e formulati i pareri sui poteri di attuazione o di gestione demandati alla Commissione dal Consiglio.

L'invito può essere esteso, decidendo caso per caso, a gruppi di esperti riuniti dalla Commissione europea.

Proposta di regolamento del Consiglio inteso ad evitare la deviazione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali

(2003/C 45 E/20)

COM(2002) 592 def. — 2002/0257(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 30 ottobre 2002)

RELAZIONE

Nel settembre 2000 la Commissione ha presentato una strategia per un'«Azione accelerata di lotta contro le principali malattie trasmissibili nel quadro della riduzione della povertà» ([1]), che mette in rilievo la necessità di un intervento rapido in questo campo. Essa illustra come le malattie trasmissibili rappresentino un fardello per le popolazioni più povere e un ostacolo allo sviluppo, analizza le principali questioni politiche connesse a questo problema, espone i motivi per i quali la Comunità deve intensificare la sua azione e stabilisce un quadro costituito da tre grandi settori per un intervento mirato: 1) ottenere la massima incidenza con gli strumenti esistenti, i servizi e i prodotti di base finalizzati alle principali malattie trasmissibili che colpiscono le popolazioni più povere; 2) rendere i farmaci essenziali economicamente più accessibili attraverso un approccio globale e sinergico; 3) incrementare gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di beni pubblici mondiali per la lotta contro le tre principali malattie infettive.

Molti dei paesi in via di sviluppo più poveri si trovano ad affrontare gravi crisi sanitarie e hanno urgentemente bisogno di migliorare l'accesso a medicinali essenziali a prezzi sostenibili per il trattamento di malattie trasmissibili. Questi paesi dipendono di solito fortemente dalle importazioni di farmaci, poiché la loro produzione locale è estremamente limitata. Tra le ragioni di questa situazione si contano, ma non sono le uniche, gli effetti delle politiche dei prezzi internazionali e nazionali, dei dazi e delle imposte nonché dell'attuazione degli accordi sui diritti di proprietà intellettuale. Tra le possibilità di migliorare l'accessibilità concreta ed economica di questi medicinali vi è, tra l'altro, l'applicazione durevole di un sistema di graduazione dei prezzi, stabilito nel quadro di un approccio globale.

Nel febbraio 2001 la Commissione ha adottato un Programma d'azione: azione accelerata di lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi nel quadro della riduzione della povertà ([2]) che definisce una risposta ampia e coerente della Comunità per il periodo 2001-2006, in vista di risolvere l'emergenza mondiale causata dalle tre principali malattie trasmissibili.

Il programma d'azione propone che i produttori e gli esportatori di medicinali applichino i prezzi più bassi possibile nelle loro vendite ai paesi in via di sviluppo più poveri, individuati nel programma ([3]), senza che i loro profitti siano minacciati nei paesi sviluppati ([4]). Questo sistema dovrebbe basarsi su un rapporto equilibrato tra volume e prezzo, nel quale i paesi più poveri usufruiscono dei prezzi differenziati più bassi. È necessaria una differenziazione dei prezzi tra i mercati dei paesi sviluppati e quelli dei paesi in via di sviluppo più poveri.

Nella maggior parte dei paesi sviluppati esistono strumenti legislativi e di regolamentazione per prevenire l'importazione, in determinate circostanze, di prodotti farmaceutici, ma essi rischiano di risultare insufficienti poiché sui mercati dei paesi in via di sviluppo più poveri saranno venduti grossi quantitativi di farmaci fortemente scontati e l'interesse economico di una deviazione degli scambi verso i mercati a prezzi alti può aumentare sostanzialmente. Devono perciò essere introdotte misure efficaci per prevenire tale deviazione. Queste misure dovrebbero anche servire ad incoraggiare le industrie farmaceutiche ad impegnarsi ad offrire medicinali essenziali a prezzi graduati su base duratura. In futuro la graduazione dei prezzi per i paesi in via di sviluppo più poveri non dovranno più essere l'eccezione, bensì la regola.

([1]) COM(2000) 585 del 20.9.2000.

([2]) COM(2001) 96 del 21.2.2001.

([3]) Si tratta dei paesi meno sviluppati il cui elenco è stabilito dalle Nazioni Unite, che sono attualmente 49: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Ciad, Comore, Repubblica Democratica del Congo, Gibuti, Guinea equatoriale, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, Repubblica democratica popolare del Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Ruanda, Samoa, Saõ Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Isole Salomone, Somalia, Sudan, Togo, Tuvalu, Uganda, Repubblica unita di Tanzania, Vanuatu, Yemen, Zambia) e dei paesi a basso reddito il cui elenco è stabilito dal DAC, che sono attualmente 23: Armenia, Azerbaigian, Camerun, Cina, Repubblica del Congo, Costa d'Avorio, Timor orientale, Ghana, Honduras, India, Indonesia, Kenya, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Kirghizistan, Moldavia, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan, Vietnam, Zimbabwe).

([4]) La graduazione dei prezzi si pratica da molto tempo per i vaccini per l'infanzia.

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti dal programma d'azione il regolamento proposto vieta l'ingresso sul territorio doganale della Comunità [1] dei prodotti per i quali sia stata approvata una graduazione dei prezzi e che siano stati successivamente esportati in uno dei paesi poveri in via di sviluppo summenzionati. Perché un prodotto possa essere considerato graduato nel prezzo ai sensi del regolamento proposto, deve figurare nell'allegato 1 del presente regolamento del Consiglio. Vengono inclusi nell'elenco dell'allegato 1 i prodotti per i quali sia stata presentata domanda conformemente alle disposizioni e alle procedure indicate nel regolamento stesso. Le domande sono volontarie. In questa fase il regolamento proposto affronta le tre principali malattie trasmissibili e i paesi in via di sviluppo più poveri, ossia fa proprio l'ambito d'intervento fissato nel programma d'azione. Esso prevede tuttavia un riesame in futuro per quanto riguarda le malattie e i paesi beneficiari interessati, alla luce delle crisi sanitarie attuali e future nel mondo in via di sviluppo nonché dei criteri generali di attuazione dell'articolo 3, in base all'esperienza acquisita in termini di andamento del volume dei farmaci forniti ai paesi più poveri (cfr. allegati 2, 3 e 4).

[1] Come definito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

sentito il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il 21 febbraio 2001 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento relativa ad un'azione accelerata di lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi nel quadro della riduzione della povertà [COM(2001) 96], nella quale la Commissione è incaricata, tra l'altro, di definire un sistema globale di graduazione dei prezzi per i medicinali essenziali di prevenzione, diagnosi e trattamento dell'HIV/AIDS, della tubercolosi e della malaria nonché delle malattie ad esse connesse per i paesi in via di sviluppo più poveri, e di prevenire la deviazione degli scambi di questi prodotti verso altri mercati con l'introduzione di efficaci misure di salvaguardia.

(2) In una risoluzione del 14 maggio 2001, relativa ad un'azione accelerata conro l'HIV, la tubercolosi e la malaria, il Consiglio ha sottolineato la necessità di rafforzare le disposizioni di salvaguardia contro la deviazione dei farmaci a basso prezzo destinati ai mercati poveri e di prevenire l'erosione dei prezzi sui mercati dei paesi sviluppati.

(3) In una risoluzione del 15 marzo 2001 sull'accesso ai medicinali per le vittime dell'HIV/AIDS nei paesi in via di sviluppo, il Parlamento europeo ha rilevato l'inclusione di un impegno nei confronti di una graduazione dei prezzi nel programma d'azione della Commissione, chiedendo che venisse istituito un sistema che consenta ai cittadini dei paesi in via di sviluppo di acquistare medicinali e vaccini a prezzi economicamente accessibili.

(4) Molti dei paesi in via di sviluppo più poveri hanno urgentemente bisogno di accedere ai medicinali essenziali a prezzi abbordabili per il trattamento delle malattie trasmissibili. Questi paesi dipendono fortemente dalle importazioni di farmaci poiché la loro produzione locale è minima.

(5) È necessaria una differenziazione dei prezzi tra i mercati dei paesi sviluppati e quelli dei paesi in via di sviluppo più poveri, per garantire che questi ultimi possano rifornirsi di prodotti farmaceutici essenziali a prezzi fortemente ridotti.

(6) Nella maggior parte dei paesi sviluppati esistono strumenti legislativi e di regolamentazione per prevenire l'importazione, in determinate circostanze, di prodotti farmaceutici, ma essi rischiano di risultare insufficienti poiché sui mercati dei paesi in via di sviluppo più poveri saranno venduti grossi volumi di farmaci fortemente scontati e l'interesse economico di una deviazione degli scambi verso i mercati a prezzi alti può aumentare sostanzialmente.

(7) È necessario incoraggiare le industrie farmaceutiche a mettere a disposizione prodotti farmaceutici a prezzi fortemente ridotti in quantità sostanzialmente più consistenti, assicurando, con il presente regolamento, che tali prodotti restino sui mercati cui sono destinati. Le donazioni di prodotti farmaceutici dovrebbero rientrare nel presente regolamento, alle stesse condizioni, tenendo presente che non contribuiscono a migliorare durevolmente l'accesso ai prodotti in questione.

(8) Ai fini del presente regolamento è necessario definire una procedura che individui i prodotti, i paesi e le malattie oggetto del presente regolamento.

(9) La procedura definita nel presente regolamento prevede il divieto d'importazione nell'Unione europea ai fini dell'ingresso, dell'immissione in libera pratica, della riesportazione o del collocamento in regime sospensivo, in una zona franca o in un deposito franco, dei prodotti a prezzi graduati venduti ai paesi di destinazione e si applica non appena le merci sono sottoposte alla sorveglianza doganale, ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario ([1]).

(10) I fabbricanti dei prodotti a prezzi graduati devono differenziarne l'aspetto per agevolarne l'individuazione.

(11) Sarà opportuno prendere in considerazione la possibilità di ampliare il campo di applicazione del presente regolamento a comprendere altre malattie e altri paesi alla luce, tra l'altro, dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento.

(12) Conformemente all'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([2]), le misure di esecuzione del presente regolamento devono essere adottate ricorrendo alla procedura di consultazione di cui all'articolo 3 della stessa decisione.

(13) Per quanto riguarda i prodotti a prezzi graduati contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati all'uso personale, si applicano le stesse disposizioni del regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994, attualmente in revisione, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative ([3]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento definisce:

a) i criteri per stabilire che cosa sia un prodotto a prezzo graduato;

b) le condizioni alle quali le autorità doganali devono intervenire;

c) le misure che dovranno essere prese dalle competenti autorità degli Stati membri.

2. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) «prodotto a prezzo graduato», qualsiasi prodotto farmaceutico utilizzato per prevenire, diagnosticare o trattare le malattie di cui all'allegato 4, il cui prezzo sia fissato conformemente ad uno dei metodi facoltativi di calcolo dei prezzi previsti all'articolo 3, verificato dalla Commissione come descritto all'articolo 4 e figurante nell'elenco dei prodotti a prezzi graduati di cui all'allegato 1;

b) «paesi di destinazione» di cui all'articolo 4, i paesi elencati nell'allegato 2;

c) «autorità competente», l'autorità designata da uno Stato membro per stabilire se i prodotti sospesi dalle autorità doganali dello stesso Stato membro siano prodotti a prezzi graduati e per dare istruzione di distruggere o svincolare i prodotti a seconda del risultato dell'esame.

Articolo 2

1. È vietato importare nella Comunità i prodotti a prezzi graduati elencati nell'allegato 1 e provvisti del logo di cui all'articolo 7 del presente regolamento ai fini dell'ingresso, dell'immissione in libera pratica, della riesportazione o del collocamento in regime sospensivo, in una zona franca o in un deposito franco.

2. I trasferimenti di prodotti a prezzi graduati ai fini dell'esportazione in uno dei paesi definiti all'articolo 1, debitamente documentati, non sottostanno al divieto di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Il prezzo graduato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto ii) del presente regolamento può, a scelta del produttore o esportatore che faccia domanda, essere:

a) non superiore alla percentuale stabilita nell'allegato 3 del prezzo medio franco fabbrica applicato da un produttore nei mercati dell'OCSE per lo stesso prodotto al momento della domanda, oppure, in alternativa,

b) pari ai costi di produzione diretti del produttore, verificati e certificati da un controllore indipendente nominato previo accordo tra il produttore e la Commissione, addizionati di una percentuale massima stabilita nell'allegato 3.

L'opzione b) potrebbe essere presa in considerazione da un produttore qualora i costi di produzione diretti di un determinato prodotto siano elevati e il prezzo ottenuto con l'opzione a) risulti essere insufficiente a coprirli. Qualsiasi informazione comunicata da un produttore al controllore finanziario indipendente resta costantemente coperta dall'obbligo di riservatezza.

([1]) GU L 302 del 19.11.1992, pag. 1.

([2]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

([3]) GU L 341 del 30.12.1994, pag. 8.

Articolo 4

1. Perché un prodotto farmaceutico possa beneficiare del presente regolamento, i produttori o gli esportatori del prodotto devono presentare domanda alla Commissione.

2. Ogni domanda rivolta alla Commissione deve contenere le seguenti informazioni:

i) il nome del prodotto, la sua composizione e sufficienti informazioni per verificare quale malattia esso è inteso a prevenire, diagnosticare o trattare;

ii) il prezzo proposto, in relazione ad una delle opzioni di calcolo indicate all'articolo 3 con dettagli sufficienti a consentire una verifica; qualora il richiedente scelga l'opzione b), dev'essere presentata solo la certificazione dei costi di produzione emessa dal controllore finanziario indipendente accompagnata dal margine addizionale consentito;

iii) il paese o i paesi di destinazione al quale/ai quali il richiedente intende vendere il prodotto in questione.

3. In conformità delle procedure di cui all'articolo 5, la Commissione determina se un prodotto soddisfa i criteri stabiliti nel presente regolamento.

4. Se sono soddisfatti i requisiti previsti dal presente regolamento, il prodotto è aggiunto all'elenco dell'allegato 1 nell'aggiornamento immediatamente successivo. Il richiedente è informato della decisione della Commissione entro 15 giorni.

5. Qualora una domanda non contenga sufficienti dettagli per consentire un esame di merito, la Commissione sollecita per iscritto il richiedente a presentare le informazioni mancanti. Se il richiedente non completa la domanda entro il termine stabilito nella comunicazione, la domanda è considerata nulla e non avvenuta.

6. Se la Commissione conclude che la domanda non soddisfa i criteri esposti nel presente regolamento, la domanda è respinta e il richiedente è informato entro 15 giorni dalla decisione. Nulla osta a che un produttore o un esportatore ripresentino una domanda modificata per lo stesso prodotto.

7. I produttori o gli esportatori possono notificare con la stessa procedura le donazioni, perché siano approvate e inserite nell'elenco dell'allegato 1.

8. L'allegato 1 del presente regolamento è aggiornato ogni due mesi dalla Commissione.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Si applica la procedura di consultazione prevista all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE.

2. Sulle domande presentate conformemente all'articolo 4 del presente regolamento, la commissione consulta il comitato di cui al paragrafo 1. Nel determinare se il prodotto o i prodotti oggetto della domanda possano essere considerati prodotti a prezzi graduati, la Commissione tiene nella massima considerazione l'opinione espressa dal comitato in merito a ciascuna domanda.

3. Nei casi in cui sono necessari adeguamenti degli allegati 2, 3 e 4, si applica la procedura di consultazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Un prodotto approvato in quanto prodotto a prezzo graduato e iscritto nell'elenco dell'allegato 1 resta in tale elenco fintantoché sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 e sono presentate alla Commissione relazioni annuali sulle vendite a norma dell'articolo 11. Il richiedente è tenuto a informare la Commissione di ogni cambiamento intervenuto nel campo di applicazione o nelle condizioni di cui all'articolo 4, per assicurare il rispetto dei relativi requisiti.

Articolo 7

1. Quando un prodotto è stato approvato come prodotto a prezzo graduato a norma del presente regolamento ed è stato inserito nell'elenco dell'allegato 1, il produttore e l'esportatore applicano il logo indicato all'allegato 5 su ogni imballaggio, ogni prodotto e ogni documento relativo al prodotto approvato, venduto a prezzo graduato ai paesi definiti all'articolo 1. Tale obbligo vige fintantoché il prodotto in questione figura nell'elenco dell'allegato 1.

2. I produttori o gli esportatori dei prodotti a prezzi graduati venduti nei paesi in via di sviluppo più poveri possono in aggiunta rendere identificabili tali prodotti applicando su tutti gli imballaggi la dicitura «Approvato dalla CE come prodotto a prezzo graduato a norma del regolamento . . .» in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea o differenziandoli nel modo che sembrerà loro più opportuno.

3. Qualsiasi informazione supplementare relativa ai prodotti a prezzo graduato esportati (mezzi di trasporto, percorso commerciale, numero di partita ecc.) a disposizione dell'esportatore, dovrebbe essere comunicata alle autorità doganali per aiutarle a ripartire e a individuare i prodotti come indicato all'articolo 8. Se possibile, dovrebbero essere fornite alle autorità doganali informazioni tecniche supplementari relative ai prodotti e al loro imballaggio, per facilitarne l'identificazione.

Articolo 8

1. Le autorità doganali sospendono lo svincolo dei prodotti a prezzi graduati elencati nell'allegato 1 e provvisti del logo di cui all'articolo 7, o li trattengono, ai fini indicati all'articolo 2 per il tempo necessario all'adozione di una decisione definitiva sul carattere delle merci da parte delle competenti autorità.

2. Il fatto che un prodotto figuri nell'elenco dell'allegato 1 e siano disponibili sufficienti informazioni del tipo indicato all'articolo 7, paragrafo 3 per ritenere che il prodotto in questione sia un prodotto a prezzo graduato è motivo sufficiente perché le autorità doganali lo trattengano o ne sospendano lo svincolo.

3. Le autorità doganali notificano immediatamente all'autorità competente dello Stato membro interessato la sospensione dello svincolo o il trattenimento del prodotto e le trasmettono tutte le informazioni di cui dispongono sul prodotto in questione tenendo conto delle disposizioni nazionali relative alla protezione dei dati personali, al segreto commerciale e industriale e alla riservatezza professionale e amministrativa. L'importatore deve avere ampia possibilità di fornire all'autorità competente le informazioni da esso ritenute appropriate in merito al prodotto.

Articolo 9

1. Se l'autorità competente constata che i prodotti sospesi o trattenuti dalle autorità doganali sono prodotti a prezzi graduati secondo la definizione del presente regolamento, essa emette una decisione con la quale istruisce le autorità doganali a distruggere tali prodotti, a meno che l'importatore non accetti di metterli a disposizione dei paesi elencati nell'allegato 2 per scopi umanitari. La distruzione è effettuata normalmente a spese dell'importatore e comunque senza costi per l'erario.

2. Se l'autorità competente accerta che i prodotti sospesi o trattenuti dalle autorità doganali non sono qualificabili di prodotti a prezzi graduati secondo la definizione del presente regolamento, l'autorità competente emette una decisione che abilita le autorità doganali a svincolare i prodotti al destinatario.

3. L'autorità competente informa la Commissione di tutte le decisioni adottate a norma del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento non si applica ai prodotti di carattere non commerciale contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati all'uso personale, entro i limiti previsti per la concessione della franchigia doganale.

Articolo 11

1. La Commissione controlla annualmente i volumi delle esportazioni dei prodotti a prezzi graduati elencati nell'allegato 1 ed esportati nei paesi definiti all'articolo 1 in base alle informazioni fornitele dai produttori farmaceutici e dagli esportatori. A tal fine la Commissione emetterà un modulo standard. I produttori e gli esportatori sono tenuti a presentare ogni anno alla Commissione relazioni di carattere riservato sulle vendite di ciascun prodotto a prezzo graduato.

2. La Commissione riferisce periodicamente al Consiglio sui volumi dei prodotti a prezzi graduati esportati. La relazione esamina il ventaglio dei paesi e delle malattie nonché i criteri generali di applicazione dell'articolo 3.

Articolo 12

1. L'applicazione del presente regolamento non pregiudica in alcun modo le procedure contemplate nella direttiva 2001/83 e nel regolamento 309/93 del Consiglio relativi alla produzione, all'utilizzo, alla valutazione e alla sorveglianza dei medicinali ad uso umano e veterinario all'interno dell'Unione europea.

2. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di proprietà intellettuale e i diritti dei titolari della proprietà intellettuale.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO 1

ELENCO DEI PRODOTTI A PREZZO GRADUATO

Prodotto	Produttore/esportatore	Paese di destinazione	Data di approvazione

. . . . . .

ALLEGATO 2

PAESI DI DESTINAZIONE

Afghanistan
Angola
Armenia
Azerbaigian
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Camerun
Capo Verde
Repubblica centrafricana
Ciad
Repubblica popolare cinese
Comore
Repubblica democratica del Congo
Repubblica del Congo
Gibuti
Timor orientale
Guinea equatoriale
Eritrea
Etiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Costa d'Avorio
Kenya
Kiribati
Repubblica democratica popolare della Corea
Repubblica di Kirghizistan
Repubblica democratica popolare del Laos
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Maldive
Mali
Mauritania
Moldavia
Mongolia
Mozambico
Myanmar
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Pakistan
Ruanda
Samoa
São Tomé e Príncipe
Senegal
Sierra Leone
Isole Salomone
Somalia
Sudan
Tagikistan
Repubblica unita di Tanzania
Togo
Turkmenistan
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabwe

ALLEGATO 3

PERCENTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3

Percentuale di cui all'articolo 3, lettera a): 20 %

Percentuale di cui all'articolo 3, lettera b): 10 %

ALLEGATO 4

MALATTIE CONTEMPLATE

HIV/AIDS, malaria, tubercolosi e malattie opportunistiche collegate.

ALLEGATO 5

LOGO

Stelle gialle e un «E» azzurro su fondo bianco

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo

(2003/C 45 E/21)

COM(2002) 593 def.

(Presentata dalla Commissione il 31 ottobre 2002)

RELAZIONE

1. A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo con la Repubblica ceca, nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1, punto iii), dello stesso articolo, la Repubblica ceca può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione; che l'importo e l'intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti; e che il programma di ristrutturazione sia connesso ad una razionalizzazione globale e alla riduzione della capacità produttiva globale.

2. Tale periodo iniziale è scaduto nel 31 dicembre 1996 per la Repubblica ceca.

3. Nel febbraio 1998, la Repubblica ceca ha chiesto la proroga di tale periodo.

4. La concessione della proroga del periodo durante il quale la Repubblica ceca può concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione è subordinata alla presentazione di un programma di ristrutturazione realistico, comprendente piani di redditività delle singole imprese, secondo i criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo 2 dell'accordo europeo.

5. Nel maggio 2002, la Commissione ha proposto un'estensione del periodo durante il quale la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Polonia e la Romania possono concedere aiuti di Stato per la ristrutturazione del settore siderurgico, considerato l'urgente bisogno di trovare una soluzione accettabile per far progredire il processo di ristrutturazione nei paesi candidati suddetti, in modo da agevolare la chiusura del capitolo «Concorrenza» dei negoziati di adesione.

6. La proroga costituirebbe la base giuridica per la concessione degli aiuti nel periodo di preadesione nell'ambito dei programmi di ristrutturazione (gli aiuti concessi sarebbero quindi limitati e proporzionali alla riduzione della capacità di produzione), oltre a legalizzare retroattivamente gli eventuali aiuti concessi illegalmente dopo l'entrata in vigore dell'accordo europeo.

7. La proroga entrerebbe in vigore solo previa adozione e valutazione di un programma di ristrutturazione e di piani aziendali conformi ai criteri del protocollo 2 degli accordi europei.

8. A questo scopo, e poiché il protocollo 2 dell'accordo europeo con la Repubblica non autorizza, a differenza dell'accordo europeo con la Polonia, il Consiglio di associazione a decidere detta proroga, è stato stilato un protocollo aggiuntivo con la Repubblica ceca.

9. Il protocollo aggiuntivo è stato firmato dalla Comunità e della Repubblica ceca il 9 ottobre 2002. Ai sensi dell'articolo 1 della decisione (CE) n. . . ./2002 del Consiglio, del 29 luglio 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo, il protocollo aggiuntivo viene applicato in via provvisoria, prima di entrare in vigore, conformemente all'articolo 300, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

10. Il protocollo aggiuntivo proroga il periodo di cui al protocollo 2 di altri otto anni, a decorrere dal 1º gennaio 1997 oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Repubblica ceca all'Unione europea; detta proroga è subordinata all'osservanza di alcune condizioni.

11. La prima condizione è stata soddisfatta in quanto la Repubblica ceca ha presentato alla Commissione un programma di ristrutturazione e i piani aziendali che sono stati valutati e approvati dall'autorità nazionale di vigilanza sugli aiuti di Stato (Ufficio per la difesa della concorrenza economica).

12. La seconda condizione è rappresentata dalla valutazione finale da parte della Commissione del programma di ristrutturazione e dei piani aziendali, per verificare se essi sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo europeo.

13. La Commissione ha proceduto a tale valutazione, concludendo che il programma di ristrutturazione e i piani aziendali presentati dalla Repubblica ceca sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo europeo.

14. Ai sensi dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo, la Commissione propone una decisione del Consiglio con cui viene approvata la valutazione finale della Commissione. Se il Consiglio approva la valutazione, le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del protocollo aggiuntivo saranno soddisfatte e la proroga del periodo prevista dal protocollo 2 entrerà in vigore.

15. Si chiede pertanto al Consiglio di approvare la proposta allegata di decisione del Consiglio relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione (CE) n. .../2002 del Consiglio del 29 luglio 2002 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo (Rif. Consiglio 10752);

visto il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo, in particolare l'articolo 3;

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 4 ottobre 1993 è entrato in vigore un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra ([1]).

(2) a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo con la Repubblica ceca, nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1 iii) dello stesso articolo, la Repubblica ceca può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione; che l'importo e l'intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, e che il programma di ristrutturazione sia connesso ad una razionalizzazione globale e alla riduzione della capacità di produzione nella Repubblica ceca.

(3) Il periodo iniziale di cinque anni è scaduto il 31 dicembre 1996.

(4) Nel febbraio 1998, la Repubblica ceca ha chiesto la proroga di tale periodo.

(5) È opportuno prorogare il periodo suddetto di altri otto anni a decorrere dal 1º gennaio 1997 oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Repubblica ceca all'Unione europea.

([1]) GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.

(6) A tale scopo, il 9 ottobre 2002, la Comunità e la Repubblica ceca hanno firmato un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo, che è stato applicato in via provvisoria a decorrere da tale data.

(7) Ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, la proroga di tale periodo è subordinata alla presentazione da parte della Repubblica ceca alla Commissione di un programma di ristrutturazione e di piani aziendali che siano conformi ai criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo e che siano stati valutati e approvati dall'autorità nazionale di vigilanza sugli aiuti di Stato (Ufficio per la difesa della concorrenza economica).

(8) Nel giugno, luglio e settembre 2002, la Repubblica ceca ha presentato alla Commissione un programma di ristrutturazione e piani aziendali valutati e approvati dall'Ufficio per la difesa della concorrenza economica.

(9) Ai sensi dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo, la proroga del periodo in questione è subordinata alla valutazione finale del programma di ristrutturazione e dei piani aziendali da parte della Commissione.

(10) La Commissione ha proceduto a tale valutazione, concludendo che il programma di ristrutturazione e i piani aziendali presentati dalla Repubblica ceca sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo europeo,

DECIDE:

Articolo 1

Il programma di ristrutturazione e i piani aziendali presentati alla Commissione da parte della Repubblica ceca ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2.

Articolo 2

Il periodo durante il quale la Repubblica ceca può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del protocollo 2 viene prorogato di altri otto anni a decorrere dal 1º gennaio 1997 oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Repubblica ceca all'Unione europea, ai sensi dall'articolo 1 del protocollo aggiuntivo.

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari

(2003/C 45 E/22)

COM(2002) 456 def. — 2002/0246(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 6 novembre 2002)

RELAZIONE

1. **Base giuridica dei prestiti Euratom**

La facoltà dell'Euratom di contrarre prestiti fa capo alla decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (la «decisione istitutiva») negli Stati membri.

Il massimale di tali prestiti è stato originariamente stabilito dalla decisione 77/271/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, e poi aumentato da varie modifiche della decisione, l'ultima delle quali (decisione 90/212/Euratom del Consiglio del 23 aprile 1990) l'ha aumentato di 1 miliardo di ECU portandolo a 4 miliardi di ECU.

La facoltà dell'Euratom di contrarre prestiti è stata estesa dalla decisione 94/179/Euratom del Consiglio, del 21 marzo 1994, che modifica la decisione 77/270/Euratom al fine di abilitare la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi (la «decisione di estensione del campo d'azione»).

In particolare, a norma dell'articolo 1, la Commissione è

«. . . abilitata a contrarre . . . prestiti i cui proventi saranno destinati, sotto forma di mutui, al finanziamento dei progetti destinati a rafforzare la sicurezza e l'efficienza del parco nucleare dei paesi terzi indicati nell'allegato.»

I paesi terzi elencati nell'allegato della decisione sono: Repubblica di Bulgaria, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Lituania, Romania, Repubblica di Slovenia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Federazione russa, Repubblica di Armenia e Ucraina. L'elenco comprende alcuni paesi candidati all'adesione alla Comunità.

2. **Massimale per prestiti e mutui**

Una proposta di adeguamento del massimale dei prestiti sarà presentata separatamente al Consiglio.

3. **Unificazione delle decisioni**

La presente proposta è intesa a unificare le decisioni di cui sopra al fine di:

— garantire un trattamento equo degli Stati membri attuali e, ad adesione avvenuta, di quelli futuri;

— far sì che gli aspetti della sicurezza e dell'efficienza rimangano criteri importanti di ammissibilità dei progetti;

— ammettere esplicitamente i progetti di smantellamento all'interno della Comunità, a certe condizioni, a fruire dei finanziamenti;

— garantire che sia data la precedenza ai progetti relativi al miglioramento della sicurezza nucleare e dell'efficienza degli impianti in servizio o in costruzione e allo smantellamento degli impianti.

La decisione istitutiva e la decisione di estensione del campo d'applicazione erano entrambe completate da linee guida ([1]). La presente proposta di modifica della decisione istitutiva (come modificata dalla decisione di estensione del campo d'applicazione) è accompagnata da una proposta diretta a unificare queste linee guida e ad introdurre alcune modifiche, come precisato oltre.

Restano valide, per quanto pertinente, le dichiarazioni ([2]) riguardanti l'organizzazione della cooperazione con la BEI e la partecipazione degli Stati membri (attraverso il comitato economico e finanziario) e le altre dichiarazioni allegate alla decisione istitutiva e alla decisione di estensione del campo d'applicazione.

4. **Partecipazione di Euratom ad un progetto**

Secondo le linee guida allegate alla decisione di estensione del campo d'applicazione (ossia per taluni paesi terzi):

«la Commissione limiterà i suoi mutui al 50 % del costo totale dei progetti»

e

«il totale dei finanziamenti comunitari non potrà superare, per un detereminato progetto, il 50 %.»

La decisione istitutiva limita questa partecipazione al 20 % (per gli Stati membri).

Si propone di mantenere il limite del 20 % per i nuovi investimenti negli Stati membri attuali e, ad adesione avvenuta, nei nuovi Stati membri, come disposto nella decisione istitutiva; saranno invece esclusi da tale partecipazione i paesi terzi. Si propone inoltre di estendere la partecipazione massima di Euratom (50 %) prevista per i progetti in materia di sicurezza ed efficienza, compreso il completamento (secondo le disposizioni della decisione d'estensione del campo d'applicazione a taluni paesi terzi), applicandola anche ai progetti di tipo analogo realizzati all'interno della Comunità.

5. **Smantellamento**

Secondo le linee guida allegate alla decisione di estensione del campo d'applicazione (cioè per alcuni paesi terzi), i progetti di smantellamento sono espressamente ammessi a fruire di un finanziamento Euratom:

«I progetti possono anche riguardare lo smantellamento di impianti il cui ammodernamento sia tecnicamente o economicamente ingiustificabile e quando tali impianti non possono essere abbandonati nello stato in cui si trovano senza che nascano rischi sotto il profilo della sicurezza.»

([1]) «Linee guida relative al finanziamento del miglioramento del grado di efficacia e di sicurezza del parco nucleare di alcuni paesi terzi», concernenti la decisione 94/179/Euratom, incluse nella parte A del verbale del Consiglio del 21 marzo 1994. Le linee guida confermano che «per i mutui Euratom destinati agli Stati membri, restano applicabili le linee guida relative alla decisione 77/270/Euratom e figuranti nel verbale del Consiglio del 29 marzo 1977.» Le linee guida del 1977 sono riportate nell'allegato IV di detto verbale.

([2]) Le dichiarazioni che figurano negli allegati III e V del verbale del Consiglio relativo alla decisione istitutiva e nelle parti B e C del verbale del Consiglio relativo alla decisione di estensione del campo d'applicazione.

a certe condizioni:

«Il finanziamento dei lavori sarà preso in considerazione solamente nella misura in cui non siano stati costituiti durante il periodo di gestione dell'impianto appositi fondi per finanziare tale operazione.»

Poiché, oltre ai paesi terzi, anche l'Unione allargata dovrà nel prossimo futuro affrontare le sfide dello smantellamento, si propone di modificare le linee guida in modo che risulti chiaro che i progetti di questo tipo all'interno della Comunità sono ammessi a fruire dei finanziamenti Euratom. Inoltre, per permettere l'intervento di Euratom in tali progetti (all'interno e all'esterno della Comunità), si propone che nel riferimento alla disponibilità di fondi per lo smantellamento sia precisato che il finanziamento sarà preso in considerazione «solamente nella misura in cui non siano stati costituiti durante il periodo di gestione dell'impianto fondi adeguati per finanziare tale operazione, in particolare se la chiusura deve avvenire prima della data originariamente prevista.»

Un adattamento tecnico è proposto per ragioni linguistiche al punto 2.4.4.3 delle linee guida.

6. **Conclusione**

Queste proposte permetteranno una maggiore flessibilità nell'applicazione dei finanziamenti Euratom, che saranno orientati verso progetti che rispondono, in particolare, alle preoccupazioni reali legate alla sicurezza nucleare ed allo smantellamento delle centrali in Europa. I singoli progetti continueranno ad essere valutati in base ai loro meriti particolari, secondo le linee guida, e richiederanno un'approvazione specifica della Commissione.

La Commissione è del parere che nulla, nelle linee guida allegate al progetto di decisione del Consiglio, giustifichi una classificazione formale. Essa propone inoltre che le linee guida siano incluse come allegato della decisione del Consiglio.

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 1, 2, 172 e 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 77/270/Euratom del Consiglio [1] abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per finalità attinenti ai paesi terzi.

(2) L'energia nucleare deve essere considerata come una delle opzioni generali in materia d'energia, all'interno e all'esterno della Comunità.

(3) L'adesione alla Comunità di alcuni dei paesi elencati nell'allegato della decisione 94/179/Euratom del Consiglio non deve avere come conseguenza un'ingiustificata differenza di trattamento, per quel che riguarda la possibilità di fruire dei finanziamenti Euratom, tra Stati membri nuovi e preesistenti, a scapito degli uni o degli altri.

(4) La questione dello smantellamento degli impianti nucleari esistenti sta assumendo uguale importanza negli Stati membri e nei paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 94/179/Euratom.

(5) La questione della sicurezza degli impianti nucleari è negli Stati membri importante quanto in quei paesi.

(6) Occorre dare la precedenza ai progetti relativi alla sicurezza nucleare e all'efficienza degli impianti in servizio o in costruzione, nonché allo smantellamento degli impianti.

(7) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 77/270/Euratom,

[1] GU L 88 del 6.4.1977, p. 9. Decisione modificata dalla decisione 94/179/Euratom del Consiglio (GU L 84 del 29.3.1994, p. 41).

DECIDE:

Articolo unico

L'articolo 1 della decisione 77/270/Euratom è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

La Commissione è abilitata a contrarre a nome della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), entro i limiti di importo stabiliti dal Consiglio, prestiti i cui proventi saranno destinati a finanziare, sotto forma di mutui, progetti di investimento aventi per oggetto la produzione industriale di elettricità di origine nucleare e gli impianti industriali dei ciclo del combustibile. La Commissione è inoltre abilitata a contrarre, entro lo stesso limite, prestiti i cui proventi saranno destinati, sotto forma di mutui, al finanziamento dei progetti destinati a rafforzare la sicurezza e l'efficienza del parco nucleare degli Stati membri o dei paesi terzi indicati nell'allegato della decisione 94/179/Euratom. Per essere ammessi a fruire dei finanziamenti, i progetti devono:

— riguardare le centrali elettronucleari o gli impianti del ciclo del combustibile, in servizio o in costruzione, o i reattori di prova di combustibili e materiali necessari per migliorare la sicurezza e l'efficienza o lo smantellamento di impianti il cui adeguamento è tecnicamente o economicamente ingiustificabile;

— avere ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni a livello nazionale e in particolare l'approvazione delle autorità preposte alla sicurezza;

— avere ottenuto il parere favorevole della Commissione per quanto riguarda i loro aspetti tecnici ed economici.

La Commissione contrae prestiti solamente nei limiti delle domande di mutui che le sono presentate.

Le operazioni di assunzione di prestiti e le corrispondenti operazioni di erogazione di mutui sono espresse nella stessa unità monetaria e vengono effettuate alle stesse condizioni per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. Le spese incorse dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione di ciascuna operazione sono sostenute dalle imprese beneficiarie.»

Le disposizioni dell'allegato formano parte integrante della presente decisione.

ALLEGATO

LINEE GUIDA

Il Consiglio invita la Commissione a conformarsi alle linee guida seguenti, che essa ha convenuto di adottare per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti effettuate in applicazione della decisione 77/270/Euratom del Consiglio, come modificata.

1. PRESTITI

1.1. I costi inerenti alla conclusione dei prestiti dovranno corrispondere a quelli pagati dagli emittenti di prima categoria; la Commissione adotterà adeguati provvedimenti affinché i prestiti Euratom beneficino delle stesse favorevoli condizioni degli altri prestiti della Comunità.

1.2. Tenuto conto della natura degli investimenti da finanziare, i prestiti dovranno essere contratti sul più lungo termine possibile; nel caso in cui alcune imprese dovessero manifestarne l'esigenza, potranno essere conclusi anche prestiti a breve o a medio termine.

1.3. Il piano di ammortamento dei prestiti dovrà contemplare, per quanto possibile, un periodo di franchigia.

2. MUTUI

2.1. I mutui Euratom possono essere concessi per progetti di due tipi:

— nuovi investimenti negli Stati membri;

— progetti destinati a migliorare la sicurezza e l'efficienza degli impianti negli Stati membri e nei paesi terzi ammessi.

2.2. È data precedenza ai progetti relativi alla sicurezza e all'efficienza degli impianti in servizio o in costruzione, compreso lo smantellamento degli impianti.

2.3. NUOVI INVESTIMENTI NEGLI STATI MEMBRI

2.3.1. **Accettabilità delle domande**

Dal punto di vista della politica energetica, la Commissione accorderà mutui soltanto per progetti di investimenti che le siano stati notificati secondo la procedura di cui agli articoli 41 e seguenti del trattato Euratom e che abbiano ricevuto l'approvazione della Commissione, in particolare alla luce degli obiettivi della politica della Comunità nei settori dell'energia e dell'ambiente.

Dal punto di vista finanziario, la Commissione, tenuto conto dei risultati dell'esame della domanda di mutuo effettuato dal suo agente, accorderà mutui soltanto:

— dopo aver verificato la solidità finanziaria dell'impresa e, in particolare, dopo averne esaminato il bilancio patrimoniale;

— sulla base di garanzie di prim'ordine, ad esempio:

  — garanzie immobiliari, stimate prudenzialmente e soggette a clausole restrittive;

  — garanzie di banche di prim'ordine o garanzie private di pari valore;

  — cessione di introiti su contratti a lungo termine di fornitura di energia elettrica;

  — eventuali garanzie pubbliche.

Se del caso, più garanzie possono essere combinate.

Per quanto riguarda le priorità o le condizioni di erogazione dei mutui, non sarà fatta alcuna discriminazione fra le due forme, privata o pubblica, di garanzia.

Tuttavia, qualora risulti, durante o dopo l'esame della domanda di mutuo, che le garanzie private, in base ai criteri bancari usuali, non sono sufficienti a coprire tutti i rischi del progetto, la Commissione dovrà esigere una garanzia pubblica per la concessione del mutuo.

2.3.2. **Limiti dell'importo dei mutui**

a) La Commissione accorderà soltanto mutui complementari a quelli che l'impresa dovrà procurarsi altrove.

b) La Commissione limiterà di norma i suoi mutui al 20 % del costo totale dei progetti (in una o più quote).

2.3.3. **Ordine di concessione dei mutui**

a) Saranno prese in considerazione le domande riguardanti il finanziamento di spese d'investimento effettuate dopo il 1º gennaio 1976 e relative a progetti commissionati in modo definitivo dopo il 1º gennaio 1974.

b) I fondi saranno presi in prestito in funzione delle domande di mutuo di cui la Commissione avrà approvato il finanziamento.

c) A caratteristiche uguali, la Commissione prenderà in particolare considerazione i progetti interessanti più Stati membri.

2.4. SICUREZZA ED EFFICIENZA (Stati membri e paesi terzi ammessi)

2.4.1. **Accettabilità delle domande dal punto di vista tecnico ed economico**

2.4.1.1. *Tipi di progetti considerati*

I progetti devono in via prioritaria mirare al miglioramento del grado di efficienza e di sicurezza delle centrali nucleari per la produzione di elettricità e degli impianti del ciclo del combustibile, in servizio o in costruzione (cfr. punti 2.4.1.2 e 2.4.1.3). Possono essere ammessi a fruire dei finanziamenti i progetti riguardanti la costruzione o il miglioramento dei reattori di prova di combustibili e materiali.

I progetti possono anche riguardare lo smantellamento di impianti il cui adeguamento a norme di sicurezza accettabili per l'Unione europea sia tecnicamente o economicamente ingiustificabile e quando tali impianti non possono essere abbandonati nello stato in cui si trovano senza che nascano rischi sotto il profilo della sicurezza. Il finanziamento potrà riguardare gli investimenti da accordare tra il periodo d'arresto dell'impianto e l'inizio dello smantellamento, nonché i provvedimenti adottati per assicurare lo smantellamento stesso. Il finanziamento delle operazioni di smantellamento sarà preso in considerazione solamente nella misura in cui non siano stati costituiti durante il perido di gestione dell'impianto fondi adeguati per finanziare tali operazioni, in particolare se la chiusura deve avvenire prima della data originariamente prevista.

2.4.1.2. *Concessione delle autorizzazioni a livello nazionale*

I finanziamenti saranno accordati solamente per progetti che abbiano ricevuto l'approvazione da parte delle competenti autorità nazionali ed in particolare degli organi responsabili della sicurezza.

2.4.1.3. *Emissione del parere favorevole della Commissione sotto il profilo tecnico ed economico*

a) Sotto il profilo tecnico la Commissione esaminerà (con l'assistenza di esperti degli Stati membri nel caso di progetti nei paesi terzi ammessi a fruire dei finanziamenti) in quale misura il progetto apporti una soluzione al problema della sicurezza. La fase istruttoria comporta anche una valutazione delle ripercussioni del progetto sull'ambiente.

   Per i progetti nei paesi terzi ammessi a fruire dei finanziamenti, nel suo esame la Commissione farà riferimento agli studi in materia di sicurezza nucleare effettuati dagli organismi internazionali AIEA e WANO, nonché nel quadro dei programmi PHARE e TACIS, e valuterà con l'assistenza di esperti degli Stati membri il progetto confrontandolo con i provvedimenti adottati negli Stati membri per far fronte agli stessi tipi di problemi e tenendo conto delle raccomandazioni formulate dagli organismi internazionali.

   Il Consiglio invita la Commissione a prendere particolarmente in considerazione le seguenti azioni di ammodernamento, senza che l'elenco abbia un carattere limitativo:

   — miglioramento del sistema di isolamento del circuito primario (incamiciatura del reattore e canalizzazioni del primario);

   — miglioramento del sistema di raffreddamento dei reattori e particolarmente del raffreddamento di emergenza;

   — sistemi di individuazione e di spegnimento incendio;

   — installazione di sistemi d'allarme specifici ed indipendenti;

   — miglioramento del sistema di protezione e di sorveglianza del reattore;

   — attrezzature della sala di controllo.

   Dovranno essere presi anche in considerazione altri provvedimenti derivanti dagli studi in corso.

b) Per ciò che riguarda l'aspetto economico, la Commissione deciderà che i progetti sono accettabili confrontando le caratteristiche economiche e l'efficacia dei progetti in questione con quelle delle alternative che non facciano ricorso all'energia nucleare, allorquando queste sussistano. Gli investimenti devono riguardare impianti validi sotto il profilo economico. Il parere farà riferimento al piano energetico globale che sarà stato elaborato per il paese beneficiario, nella misura in cui tali orientamenti esistano.

   Gli studi economici e di efficacia saranno condotti sulla base di ipotesi realistiche che traducano la realtà di un'economia di mercato sia per ciò che riguarda i flussi finanziari positivi (prezzi e quantità prodotte) sia per ciò che riguarda i flussi finanziari negativi (costi dell'investimento, dei fattori messi in opera ecc.).

c) Per i progetti nei paesi terzi ammessi a fruire dei finanziamenti, la Commissione stabilirà con la BERS contatti regolari, mediante i quali cercherà di promuovere la cooperazione reciproca più stretta possibile.

2.4.2. **Necessità di una stretta cooperazione con almeno un'impresa della Comunità**

Questa condizione sarà considerata soddisfatta se una parte importante dei beni d'investimento o dei servizi da finanziare sarà fornita da un'impresa della Comunità.

2.4.3. **Garanzie**

Per i progetti nei paesi terzi ammessi a fruire dei finanziamenti, è richiesta la garanzia dello Stato sul cui territorio sarà realizzato il progetto e la Commissione assicurerà che in termini prudenziali le garanzie ottenute siano equivalenti a quelle previste per le operazioni all'interno della Comunità.

Se del caso, potranno esser contemplate anche altre garanzie di prim'ordine.

Per i progetti negli Stati membri sono richieste le garanzie specificate al punto 2.3.1.

2.4.4. **Limiti dell'importo dei mutui**

2.4.4.1. La Commissione accorderà soltanto mutui complementari a quelli che l'impresa dovrà procurarsi altrove.

2.4.4.2. La Commissione limiterà i suoi mutui al 50 % del costo totale dei progetti di cui al punto 2.4.1.1 (in una o più quote). Il totale dei finanziamenti comunitari non potrà superare, per un determinato progetto, il 50 %.

2.4.4.3. In caso di cofinanziamento con la BERS, il cumulo con i finanziamenti comunitari non dovrà in alcun caso superare il 70 % del costo totale del progetto di cui al punto 2.4.1.1.

2.4.5. **Ordine di concessione dei mutui**

2.4.5.1. Saranno prese in considerazione le domande riguardanti il finanziamento di spese effettuate dopo il 1º luglio 1992.

2.4.5.2. La Commissione, nel quadro dello studio tecnico ed economico del dossier, valuterà l'eventuale priorità da accordare ad alcuni progetti.

2.4.6. **Altre condizioni di finanziamento**

2.4.6.1. *Valuta*

I mutui saranno versati in varie valute (un «assortimento») o in una sola, a seconda delle preferenze del mutuatario e delle disponibilità. Le principali valute utilizzate saranno quelle degli Stati membri della CE, l'euro, il dollaro degli Stati Uniti, il franco svizzero e lo yen.

2.4.6.2. *Durata*

I mutui saranno erogati a medio e a lungo termine, a seconda del tipo di progetto e della durata di vita degli attivi finanziati. La durata massima dei mutui sarà di 20 anni.

2.4.6.3. *Tassi d'interesse*

I tassi d'interesse seguiranno strettamente il costo dei prestiti sui quali verranno accordati i mutui e non varieranno in funzione della natura o della localizzazione del progetto, né del tipo o della nazionalità del mutuatario. I tassi saranno fissati per ognuna delle monete in cui è stato erogato il mutuo.

I mutui saranno a tasso fisso o a tasso variabile, a seconda delle preferenze del mutuatario e delle disponibilità.

2.4.7. **Rimborso**

Il rimborso dei mutui avverrà conformemente a quello dei prestiti utilizzati. I rimborsi saranno effettuati nelle stesse monete e nelle stesse proporzioni dei versamenti.

La decisione e le presenti linee guida lasciano impregiudicate le disposizioni del trattato CE e del trattato Euratom.

Le presenti linee guida sostituiscono quelle figuranti nel verbale relativo alla decisione 77/270/Euratom del Consiglio e quelle figuranti nel verbale relativo alla decisione 94/179/Euratom del Consiglio.

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari

(2003/C 45 E/23)

COM(2002) 457 def.

(Presentata dalla Commissione il 6 novembre 2002)

RELAZIONE

1. **Base giuridica dei prestiti euratom**

La facoltà dell'Euratom di contrarre prestiti fa capo alla decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari («decisione istitutiva»).

Il massimale di tali prestiti è stato originariamente stabilito nei termini seguenti dalla decisione 77/271/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom:

«*Articolo unico*

I prestiti previsti dall'articolo 1 della decisione 77/270/Euratom possono essere contratti a concorrenza di un importo complessivo di 500 milioni di unità di conto europee; l'unità di conto europea è definita dalla decisione 75/250/CEE.

Allorché l'importo delle operazioni effettuate raggiunge i 300 milioni di unità di conto europee, la Commissione ne informa il Consiglio, il quale, deliberando all'unanimità, si pronuncia al più presto sulla fissazione di un nuovo importo.»

Il massimale è stato successivamente innalzato da varie modifiche della decisione 77/271/Euratom del Consiglio, l'ultima delle quali (decisione 90/212/Euratom del Consiglio, del 23 aprile 1990) l'ha aumentato di 1 000 milioni di ECU portandolo a 4 000 milioni di ECU (con obbligo d'informare il Consiglio quando l'importo delle operazioni effettuate raggiunge i 3 800 milioni di ECU).

La facoltà dell'Euratom di contrarre prestiti è stata estesa dalla decisione 94/179/Euratom del Consiglio, del 21 marzo 1994, che modifica la decisione 77/270/Euratom al fine di abilitare la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi («decisione di estensione del campo d'applicazione»).

In particolare, a norma dell'articolo 1, la Commissione è

«. . . abilitata a contrarre, entro lo stesso limite, prestiti i cui proventi saranno destinati, sotto forma di mutui, al finanziamento dei progetti destinati a rafforzare la sicurezza e l'efficienza del parco nucleare dei paesi terzi indicati nell'allegato. Per poter fruire di detti mutui, i progetti d'investimenti devono:

— o riguardare le centrali elettronucleari o gli impianti del ciclo del combustibile, in servizio o in costruzione, o avere per oggetto lo smantellamento di impianti il cui adeguamento è tecnicamente o economicamente ingiustificabile;

— aver ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie a livello nazionale e in particolare l'approvazione delle autorità di sicurezza;

— aver ottenuto un parere favorevole della Commissione sul piano tecnico ed economico.

La Commissione contrae prestiti solamente nei limiti delle domande di mutui che le sono presentate.

Le operazioni di assunzione di prestiti e le corrispondenti operazioni di erogazione di mutui sono espresse nella stessa unità monetaria e vengono effettuate alle stesse condizioni per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione di ciascuna operazione saranno addebitate alle imprese beneficiarie.»

I paesi terzi ammessi a fruire dei mutui elencati nell'allegato della decisione di cui sopra sono: Repubblica di Bulgaria, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Lituania, Romania, Repubblica di Slovenia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Federazione russa, Repubblica di Armenia e Ucraina.

2. **Unificazione delle decisioni**

La Commissione presenterà separatamente al Consiglio una proposta di unificazione della decisione istitutiva e della decisione di estensione del campo d'applicazione, in particolare al fine di:

— garantire un trattamento equo e razionale degli Stati membri attuali e dei nuovi Stati membri dopo la loro adesione alla Comunità;

— far sì che gli aspetti della sicurezza e dell'efficacia rimangano criteri importanti di ammissibilità dei progetti

— ammettere esplicitamente i progetti di smantellamento all'interno della Comunità, a certe condizioni, a fruire dei finanziamenti.

3. **Massimale per prestiti e mutui**

L'attuale massimale per i prestiti è fissato a 4 000 milioni di euro. Di questo importo, 2 876 milioni di euro sono stati utilizzati per prestiti relativi a mutui concessi a beneficiari degli Stati membri. I mutui di cui è stata approvata la concessione ad alcuni paesi non facenti parte dell'Unione ammontano attualmente a circa 900 milioni di euro [212,5 milioni di euro più l'equivalente in euro di 585 milioni di USD ([1])]. L'importo complessivo impiegato o riservato ammonta così a circa 3 776 milioni di euro e si avvicina dunque al limite di 3 800 milioni di euro prescritto dal Consiglio. Sono all'esame diverse richieste di mutuo Euratom, ognuna delle quali può plausibilmente eccedere l'importo di circa 224 milioni di euro e determinare così il superamento del limite fissato per l'attività creditizia. Ciascuna di queste richieste di mutuo verrà, se e quando opportuno, presentata individualmente alla Commissione perché decida in materia. Per garantire che il massimale dei prestiti non costituisca un fattore vincolante la Commissione ritiene prudente informare il Consiglio prima che sia raggiunto il limite formalmente stabilito e proporre un aumento del massimale.

4. **Giustificazione di un aumento del massimale per prestiti e mutui**

Aver esteso nel 1994 ad alcuni paesi terzi la possibilità di beneficiare dei mutui Euratom ha dotato la Commissione di un potente strumento finanziario per influenzare la sicurezza nucleare anche al di là dei confini orientali dell'Unione. Le due recenti decisioni di accordare mutui a progetti in Bulgaria ed Ucraina dimostrano la possibilità di avvalersi di tale strumento per sostenere la politica perseguita dalla Commissione in questo campo. La partecipazione a questi progetti garantisce che essi saranno portati a termine in conformità delle norme di sicurezza occidentali ed agevola interventi analoghi in futuro. In entrambi i casi decisi sono stati concordati con i paesi interessati impegni relativi alla sicurezza delle centrali più vecchie.

La Commissione dà esplicitamente risalto al suo appoggio per un aumento del massimale per i prestiti Euratom poiché esso fornirà, operando in sinergia con altri strumenti finanziari quali ad esempio le sovvenzioni della Comunità, un contributo positivo al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella decisione del Consiglio europeo di Colonia del giugno 1999 per quanto riguarda la sicurezza nucleare nei paesi candidati all'adesione ed in quelli dell'Europa orientale. Anche se la valutazione approfondita dei livelli e degli altri aspetti della sicurezza nucleare nei paesi candidati all'adesione è ancora in corso nell'ambito del gruppo di lavoro del Consiglio responsabile per le questioni nucleari, risulta già ora chiaro che saranno necessari considerevoli investimenti per raggiungere nei paesi suddetti livelli elevati di sicurezza, comparabili a quelli dell'Unione.

([1]) Il 28 novembre 2000 il tasso di cambio era di 0,85 USD per 1 euro; 585 milioni di USD equivalgono quindi a 688 milioni di euro.

Per smantellare vari impianti che non possono essere ammodernati ed altre installazioni occorrerà investire ingenti somme. Contrariamente alla prassi seguita nell'Unione europea, i fondi per finanziare tali investimenti non sono generalmente disponibili. I prestiti Euratom saranno quindi finalizzati ad aiutare i paesi in questione a varare programmi di smantellamento.

5. **Conclusione**

La proposta è di elevare il massimale da 4 000 milioni di euro a 6 000 milioni di euro, con l'obbligo per la Commissione d'informare il Consiglio quando le operazioni effettuate raggiungono l'importo di 5 500 milioni di euro. Questi nuovi limiti permetteranno di far sì che le domande di mutui Euratom già presentate possano continuare ad essere esaminate e sottoposte alla decisione della Commissione se e quando opportuno.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari [1], in particolare l'articolo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 77/271/Euratom del Consiglio [2] dispone che, allorché l'importo delle operazioni effettuate raggiunge i 3 800 milioni di euro, la Commissione ne informa il Consiglio, il quale, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, si pronuncia al più presto sulla fissazione di un nuovo importo.

(2) L'importo complessivo delle operazioni effettuate si avvicina alla somma di 3 800 milioni di euro stabilita nella decisione 90/212/Euratom.

(3) La decisione 94/179/Euratom ha esteso la possibilità di fruire dei mutui Euratom ad alcuni paesi dell'Europa centrale ed orientale e della Comunità di Stati indipendenti e questo strumento è tuttora considerato valido.

(4) Alla luce dell'esperienza acquisita, appare opportuno aumentare di 2 000 milioni di euro l'importo complessivo dei prestiti che la Commissione è abilitata a contrarre in nome della Comunità europea dell'energia atomica.

(5) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 77/271/Euratom,

DECIDE:

Articolo unico

Il testo dell'articolo unico della decisione 77/271/Euratom è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo unico*

I prestiti di cui all'articolo 1 della decisione 77/270/Euratom possono essere contratti sino a concorrenza di un importo complessivo pari a 6 000 milioni di euro.

Allorché l'importo delle operazioni effettuate raggiunge i 5 500 milioni di euro, la Commissione ne informa il Consiglio il quale, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, si pronuncia al più presto sulla fissazione di un nuovo importo.»

---

[1] GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9. Decisione modificata dalla decisione 94/179/Euratom (GU L 84 del 29.3.1994, pag. 41).

[2] GU L 88 del 6.4.1977, pag. 11. Decisione modificata dalla decisione 90/212/Euratom (GU L 112 del 3.5.1990, pag. 26).

Proposta di decisione del Consiglio concernente la copertura delle spese sostenute dalla BEI per la gestione del Fondo investimenti dell'Accordo di Cotonou

(2003/C 45 E/24)

COM(2002) 603 def.

(Presentata dalla Commissione il 7 novembre 2002)

RELAZIONE

L'Accordo di Cotonou del giugno 2000 assegna un ruolo fondamentale al settore privato per il conseguimento dei principali obiettivi del partenariato ACP-CE, vale a dire la riduzione e successiva eliminazione della povertà, la promozione dello sviluppo sostenibile e la graduale integrazione dei Paesi ACP nell'economia mondiale. L'Accordo riconosce infatti che i Paesi ACP, promuovendo gli investimenti e stimolando lo sviluppo del settore privato, possono migliorare in modo significativo le loro prospettive di una crescita più rapida e duratura, fattore che a sua volta contribuisce alla diminuzione della povertà. A tal fine, e come indicato all'articolo 21 dell'Accordo, la cooperazione ACP-CE sostiene tra l'altro lo sviluppo di competenze imprenditoriali e di una cultura aziendale, le privatizzazioni e le riforme delle imprese, lo sviluppo dei sistemi di mediazione e arbitrato, il miglioramento della qualità, disponibilità e accessibilità dei servizi finanziari e non finanziari destinati alle imprese private, la mobilitazione di flussi di risparmi privati, nazionali ed esteri, verso il finanziamento delle imprese private, la fornitura di strumenti di garanzia e di assistenza tecnica.

Tra gli strumenti più importanti per lo sviluppo del settore privato figura il Fondo investimenti, un dispositivo da 2,2 miliardi di euro gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). Il Fondo «mette a disposizione risorse finanziarie a lungo termine, compresi capitali di rischio, per contribuire a promuovere la crescita del settore privato e a mobilitare i capitali nazionali ed esteri a tal fine» (articolo 76, paragrafo 1). Una particolare attenzione è riservata al settore finanziario locale, per farne un veicolo efficiente di finanziamento e di sviluppo delle piccole imprese, come pure ai mercati dei capitali dei Paesi ACP per potenziare la loro capacità di mobilitare il risparmio domestico. Il Fondo investimenti opera attraverso una serie di strumenti finanziari (prestiti ordinari, partecipazioni azionarie, assistenza in forma di quasi-capitale, garanzie) e finanzia anche progetti infrastrutturali validi, pubblici e privati, presupposto indispensabile di una crescita sostenibile.

Caratteristiche specifiche del Fondo investimenti

Il Fondo investimenti differisce dalle operazioni su capitali di rischio a titolo delle Convenzioni di Lomé per i seguenti aspetti:

1. l'entità della dotazione, pari a 2 200 milioni di euro, con un incremento del 120 % rispetto al secondo protocollo finanziario della quarta Convenzione di Lomé;

2. lo spostamento del fulcro dei finanziamenti sul settore privato, in aree nelle quali le opportunità d'investimento sono discontinue e spesso limitate;

3. il fatto che il Fondo sia rotativo, cosicché, in ultima analisi, le sue risorse future dipenderanno dai rimborsi, e che sia caratterizzato dal requisito della sostenibilità finanziaria a lungo termine. Questi aspetti impongono di essere ancor più rigorosi che in passato nell'istruttoria dei progetti e nei controlli finanziari, come pure nell'analisi e nella gestione dei rischi, introducendo anche misure per attenuarli.

Fabbisogno di personale

La Banca ritiene che il fabbisogno di nuovo organico per gestire il Fondo investimenti a pieno regime (ossia alla fine del primo protocollo finanziario) sarà pari a 49 equivalenti di personale a tempo pieno (ETP), ripartiti come segue:

— per competenze specifiche attualmente non disponibili e risorse umane per allentare le strozzature esistenti: 16 ETP. Nuove competenze direttamente attinenti al contesto ACP saranno necessarie per un uso più intenso dell'intermediazione finanziaria e per consentire alla Banca di svolgere il suo nuovo ruolo di sostegno allo sviluppo dei mercati finanziari dei paesi ACP. Occorrerà, in particolare, acquisire o rafforzare le competenze relative ai seguenti ambiti: analisi bancaria; valutazione e controllo dei fondi d'investimento; istruttoria e impostazione delle operazioni di garanzia. Serviranno inoltre competenze per seguire le questioni politiche relative al funzionamento del Fondo e gli aspetti legati al rischio Paese; supervisionare le analisi di settore eventualmente necessarie per individuare future opportunità d'investimento; studiare i mercati dei capitali (strumenti, normativa prudenziale, vigilanza bancaria) quale passo indispensabile per poter effettuare operazioni finanziarie; ed infine, esaminare la valutazione dell'impatto generale delle operazioni in termini economici e di sviluppo;

— per gestire il maggior volume di operazioni, un incremento netto di organico pari a 33 ETP, di cui un massimo di 5 ETP da distaccare sul posto, per facilitare la selezione dei progetti e migliorare il coordinamento con gli altri donatori, specialmente con le delegazioni della Commissione. Questa presenza in loco sarebbe anche rispondente allo spirito del mandato ricevuto dalla Banca, che le impone una maggior partecipazione al processo di sviluppo degli ACP. I vantaggi enumerati andrebbero, tuttavia, soppesati a fronte dell'esperienza di altre istituzioni, del rischio di risultati incerti e dei costi supplementari necessari. Per ridurre al minimo tali rischi, una possibilità è quella di avviare l'esperienza come progetto pilota, partendo da una sola regione e in via temporanea.

L'incremento di organico per un massimo di 49 ETP porterà a 115 ETP il personale che, complessivamente, la Banca adibisce alle operazioni nei Paesi ACP; su questo totale, il personale che si occuperà delle operazioni a titolo del Fondo investimenti sarà pari a 75 ETP e sarà composto per tre quarti da specialisti e assistenti, e per un quarto da personale di supporto. In termini di ripartizione tra i vari servizi, la metà circa del contingente è destinata al Dipartimento finanziamenti ACP, il 40 % alla Direzione Affari giuridici e alla Direzione Progetti, e il residuo si distribuisce su altri servizi.

Spese di gestione

La BEI ha sempre partecipato come partner ai programmi UE di assistenza allo sviluppo, finanziando investimenti su risorse proprie e, su mandato degli Stati membri, effettuando operazioni su capitali di rischio. Per i finanziamenti accordati su risorse proprie, la Banca provvede alla copertura delle spese con il margine applicato, mentre è remunerata dagli Stati membri a copertura totale delle spese sostenute per la gestione delle operazioni su capitali di rischio. Lo stesso principio si applicherà in futuro per la gestione del Fondo investimenti, come disposto dall'articolo 8, paragrafo 2 dell'Accordo interno del 9º FES. Pertanto, le spese illustrate nel presente documento si riferiscono unicamente all'organico di 75 ETP adibito alla gestione del Fondo investimenti, mentre le spese relative alle operazioni a titolo della Convenzione di Lomé sono coperte dall'accordo di remunerazione vigente e quelle per le operazioni su risorse proprie sono coperte dal margine applicato dalla Banca.

Le spese relative alle operazioni del Fondo investimenti si riferiscono al progressivo aumento dell'organico sopra illustrato e ad altri elementi. Esse sono state adeguate in funzione dei previsti futuri incrementi e comprendono cinque componenti:

— la componente di maggiore entità riguarda le spese per il personale, che sono state calcolate in base ai costi standard sostenuti dalla Banca nel 2001 per le operazioni su mandato, applicando il principio del recupero integrale dei costi, vale a dire considerando sia i costi diretti sia una percentuale delle spese generali complessive della Banca, che porta di fatto al raddoppio dei costi diretti. Il totale delle spese di personale che ne risulta ammonta a 178 milioni di euro per i primi cinque anni, ipotizzando assunzioni scaglionate nell'arco del quinquennio, come illustrato nella tabella che segue;

— il secondo elemento di costo rappresenta gli effetti dei mutamenti qualitativi che interessano le operazioni: ad esempio, missioni più lunghe e/o più numerose, un maggior ricorso a specialisti esterni, l'adeguamento a programmi e requisiti specifici in materia di tecnologia dell'informazione. Questi costi sono stimati a 10 milioni di euro;

— i costi di avviamento, buona parte dei quali già sostenuti negli ultimi tre anni, sono stimati a 8 milioni di euro e comprendono anche le spese per riunioni del Comitato FI prima che il Fondo diventi operativo;

— il costo per distaccare in loco personale pari a un massimo di 5 ETP è stimato a circa 3 milioni di euro;

— considerato che tali proiezioni hanno un certo margine d'incertezza, è previsto un ulteriore 10 % per imprevisti.

Sulla base di quanto precede, le spese ammontano in totale a 219 milioni di euro per il quinquennio, con una media annua appena inferiore a 44 milioni di euro, pari al 2 % della dotazione complessiva del Fondo. La percentuale è equiparabile al limite inferiore dell'aliquota fissa delle spese annue di gestione dei fondi d'investimento privati, compresa tra il 2 % e il 3 % della dotazione di capitale.

Nella tabella che segue è illustrata in sintesi l'evoluzione delle cifre relative al business plan, al personale e al totale massimo previsto delle spese.

	2002 [1]	2003	2004	2005	2006	2007	Totale
Business plan (milioni di euro)	—	350	400	450	500	500	2 200
Personale	34	51	63	75	75	75	75
Totale spese (milioni di euro)	8 [2]	26	34	41	44	46	199 + 10 % imprevisti = 219

[1] Comprese le nuove assunzioni previste.

[2] ¼ della spesa annua, partendo dal presupposto che le operazioni a titolo del Fondo partiranno solo nel quarto trimestre.

Principi per la copertura delle spese della Banca

Nei mercati emergenti, i fondi d'investimento privati applicano di norma una commissione annua di gestione del 2-3 %, calcolata sulla dotazione totale del fondo nel periodo dell'impegno e, successivamente, sull'ammontare degli investimenti in essere.

Occorre fare distinzione tra la soluzione di lungo termine e le modalità temporanee adottate per i primi anni di vita del Fondo investimenti.

Nel lungo termine, la Banca deve, per logica, ricavare la sua remunerazione direttamente dal Fondo. L'Accordo di Cotonou dispone che i rimborsi netti derivanti dalle operazioni del Fondo investimenti rifluiscano nel Fondo stesso. Ciò comporta che rientrino nel Fondo esclusivamente i rimborsi — in capitale e interessi nonché sotto forma di dividendi degli investimenti — al netto delle competenze spettanti alla Banca. Ma questo potrà avvenire solo quando si sarà accumulata una quantità sufficiente di rimborsi, ossia, in base alle previsioni finanziarie, non prima del 6º o 7º anno di vita del Fondo. Il secondo protocollo finanziario dovrebbe dunque disporre espressamente che la Banca ricavi la sua remunerazione dal Fondo, cosicché solo i rimborsi al netto delle sue competenze confluiscano nel capitale rotativo. Nell'ambito della discussione sulle modalità di remunerazione della Banca, gli Stati membri devono stabilire il principio che l'argomento sia posto all'ordine del giorno del prossimo ciclo di negoziati (in 2004-2005).

Nel frattempo, e in particolare per il primo protocollo finanziario di Cotonou, occorre individuare una diversa modalità di remunerazione.

Meccanismo di copertura delle commissioni di gestione della Banca

La questione è stata oggetto di dibattito sia in seno al Comitato del Fondo investimenti, nel quale sono rappresentati gli Stati membri, sia nel gruppo di lavoro ACP/FIN. Ne sono emerse due possibili alternative:

— detrarre le commissioni dal Fondo stesso

— detrarre le commissioni dai proventi delle operazioni su capitali di rischio effettuate nel quadro dei precedenti FES.

La prima opzione è stata esclusa perché non esiste nel protocollo finanziario o nell'Allegato II dell'Accordo di Cotonou una clausola indicante che la BEI può detrarre le sue spese di gestione del Fondo investimenti dalla dotazione di quest'ultimo.

Detrarre le commissioni dai proventi delle operazioni su capitali di rischio effettuate nel quadro delle Convenzioni di Lomé

Questa alternativa equivale ad applicare anche al Fondo investimenti il meccanismo attualmente utilizzato per la copertura delle commissioni spettanti alla Banca per la gestione delle operazioni su capitali di rischio effettuate a titolo delle varie Convenzioni di Lomé. La Banca riscuote i proventi del servizio del debito dei Paesi ACP per i prestiti effettuati su risorse del bilancio UE a titolo dei vari mandati delle Convenzioni di Lomé e accredita i relativi fondi sui conti degli Stati membri, previa detrazione delle proprie commissioni. Ne consegue che i trasferimenti di tali pagamenti agli Stati membri avvengono al netto delle commissioni della Banca.

La remunerazione della Banca per la gestione del Fondo investimenti potrebbe trovare copertura con le stesse modalità, attingendo alle risorse dei mandati di Lomé, ossia detraendo dai proventi del servizio del debito sia le commissioni per la gestione del Fondo sia quelle per la gestione delle operazioni su capitali di rischio, cosicché agli Stati membri sarebbero rimborsati solo gli importi al netto di tutte le commissioni. La situazione è però complicata dal fatto che, i tre Stati membri più recenti, hanno versato contributi solo per la quarta Convenzione bis di Lomé, e i rimborsi che ricevono non basteranno a coprire la loro quota prima del 2006. La Banca intende prefinanziare il contributo di questi Stati membri finché essi non avranno accumulato un importo sufficiente per coprire i loro rimborsi.

Secondo le proiezioni, i proventi del servizio del debito dovrebbero bastare, ma se così non fosse, gli Stati membri devono impegnarsi a coprire la remunerazione della Banca con altre risorse.

È da tener presente che la Banca chiede la copertura delle sole spese nette sostenute per la gestione del Fondo investimenti. In altri termini, le commissioni versate dagli Stati membri corrisponderanno alle spese effettive, che potrebbero risultare inferiori al 2 % annuo. Nel business plan annuale del Fondo vi sarà anche una parte relativa al personale, con gli aumenti di organico proposti e le stime dei costi, nonché una parte riguardante le spese di gestione del Fondo con relativa ripartizione. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori a quelle inizialmente stimate, si deciderà — di anno in anno o al termine del primo protocollo — in merito alla destinazione dei saldi, che potranno essere lasciati nel Fondo per operazioni da decidersi ovvero restituiti agli Stati membri.

Periodo di validità

La base giuridica della decisione del Consiglio è costituita dall'Accordo interno del 9º FES. Pertanto, se adottata, essa potrà entrare in vigore solo contestualmente a tale Accordo. Tuttavia, per evitare ulteriori ritardi nell'attuazione del Fondo investimenti, si chiede agli Stati membri di esaminare l'allegata proposta.

Conclusione

Per le ragioni sopra esposte, la Commissione propone al Consiglio d'adottare la decisione qui allegata.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ([1]),

visto l'accordo interno del 12 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE ([2]) e in particolare dell'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione elaborata di concerto con la Banca,

(1) Considerando che l'accordo di Cotonou non reca disposizioni per la copertura delle spese sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (in seguito denominata «la Banca») per la gestione del Fondo investimenti.

(2) Considerando che la Banca imputerà tutti gli introiti derivanti dalle normali competenze d'istruttoria, applicate ai destinatari finali delle risorse del Fondo, a copertura delle sue spese ordinarie, escluse le commissioni straordinarie ricevute a fronte di spese straordinarie sostenute,

([1]) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

([2]) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A copertura delle commissioni applicate dalla Banca per la gestione del Fondo investimenti, nonché degli abbuoni d'interesse e delle risorse destinate ai paesi e territori d'oltremare (in seguito denominati «PTOM»), è previsto un importo massimo di 220 milioni di euro. Resta inteso che le commissioni coprono integralmente le spese di gestione del Fondo investimenti, comprese le somme destinate a finanziare gli abbuoni d'interesse per operazioni effettuate negli Stati ACP e nei PTOM, per i cinque anni di durata del primo protocollo finanziario dell'accordo di Cotonou.

Articolo 2

Fintanto che resterà invariato il mandato della Banca, quale definito nell'Allegato II dell'accordo di Cotonou e negli indirizzi operativi del Fondo investimenti, l'importo massimo di cui all'articolo 1 non può essere superato.

Articolo 3

Entro il 1º settembre di ogni anno, la Banca presenta al Comitato del Fondo investimenti (Comitato FI) la sua previsione di spese per l'anno successivo indicando l'entità delle commissioni richieste. Questi dati confluiscono nel business plan del Fondo investimenti approvato dal Comitato FI. Per il primo anno, la previsione delle spese dipende dalla data di entrata in vigore dell'accordo di Cotonou.

Articolo 4

Ogni anno la Banca presenta il consuntivo delle spese effettivamente sostenute per l'anno precedente nella relazione annuale del Fondo investimenti sottoposta all'approvazione del Comitato FI, con l'indicazione dell'ammontare delle competenze d'istruttoria applicate ai destinatari finali delle risorse del Fondo e incassate nello stesso anno. Il progetto di relazione annuale contenente questi dati è da presentare al Comitato FI entro il 28 febbraio e la relazione finale entro il 30 giugno.

Articolo 5

Ove le spese sostenute dalla Banca in un determinato anno risultino inferiori o superiori a quelle indicate nel corrispondente business plan, la Banca chiede al Comitato FI di pronunciarsi sui provvedimenti del caso.

Articolo 6

La copertura dell'importo delle commissioni di cui all'articolo 1 è assicurata dai rimborsi agli Stati membri dei proventi del servizio del debito derivanti dalle operazioni su capitali di rischio e dai prestiti a condizioni speciali effettuati a titolo delle successive Convenzioni di Lomé. L'importo dovuto da ciascun Stato membro è determinato in base alla sua quota di contributi al 9º FES. Per gli Stati membri che non hanno ancora accumulato un importo sufficiente di rimborsi, la Banca addebita l'importo dovuto sui loro conti, applicando un interesse annuo pari al tasso EONIA prevalente, diminuito di 12,5 punti base.

Articolo 7

Qualora i proventi del servizio del debito risultino insufficienti a tal fine, il Consiglio, su proposta della Commissione elaborata di concerto con la Banca, decide sulla modalità di finanziamento delle commissioni della Banca per l'importo di cui all'articolo 1.

Articolo 8

Gli Stati membri autorizzano la Banca a detrarre le sue commissioni direttamente dai loro conti presso la Banca stessa, sui quali sono accreditati i rimborsi di cui all'articolo 6. La detrazione avviene nel primo giorno lavorativo di ciascun trimestre e sugli importi a debito viene applicato un interesse annuo pari al tasso EONIA prevalente, diminuito di 12,5 punti base.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione. Essa si applica per lo stesso periodo dell'accordo interno.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Proposta de decisione del Consiglio relativa alla firma a nome della Comunità di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali

(2003/C 45 E/25)

COM(2002) 608 def. — 2002/0260(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 7 novembre 2002)

RELAZIONE

I. **RELAZIONE**

Sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio in data 21 settembre 1992 e della decisione specifica del Consiglio del giugno 1997 che formula orientamenti per la Commissione in materia di negoziazione di accordi di valutazione della conformità con i paesi dell'Europa centrale ed orientale, la Commissione ha negoziato e siglato un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con l'Estonia (Protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali, in appresso denominato «PECA»).

Il testo del protocollo è accluso alla presente comunicazione. Il presente documento illustra una valutazione del protocollo alla luce delle direttive di negoziato approvate dal Consiglio, e raccomanda che il Consiglio autorizzi la firma del protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo e decida di approvarne la conclusione a nome della Comunità. Questa valutazione e le suddette proposte sono analoghe a quelle contenute nei pertinenti documenti relativi ai PECA stipulati dal Consiglio con Lettonia, Lituania, Ungheria e Repubblica ceca.

1. **Valutazione dell'accordo**

Considerando che l'accordo è destinato ad essere applicato esclusivamente durante il periodo di preadesione e che l'accordo europeo aveva fornito un appropriato quadro giuridico, è stato deciso, dopo aver sentito il comitato dell'articolo 133, di adottare tale accordo in forma di protocollo dell'accordo europeo invece che di accordo a sé stante, come originariamente previsto.

Il progetto di PECA ricalca i principi generali stabiliti al paragrafo 49 della comunicazione della Commissione sulla politica commerciale esterna della Comunità in materia di norme e di valutazione della conformità ([1]). Il PECA costituisce un accordo transitorio, e pertanto verrà a scadere all'atto dell'adesione del paese candidato.

Il PECA prevede l'estensione di talune facilitazioni del mercato interno in settori già allineati. Il PECA facilita quindi l'accesso al mercato eliminando gli ostacoli tecnici agli scambi per quanto concerne i prodotti industriali. A tal fine, il PECA prevede due meccanismi: a) la reciproca accettazione dell'immissione sul mercato di una delle Parti dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti stabiliti; e b) il reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti alla normativa comunitaria e alla equivalente normativa nazionale.

Il primo di tali meccanismi, ossia l'accettazione reciproca dei prodotti industriali, conferma che gli articoli 11 e 14, paragrafo 2, dell'accordo europeo con l'Estonia si applicano senza ulteriori restrizioni, come stabilito dall'articolo 34 dell'accordo europeo. Questa disposizione apporta la prevedibilità necessaria ai produttori e agli esportatori, i quali possono contare sul fatto che in forza di tale meccanismo i prodotti industriali possono circolare liberamente tra le Parti. Gli allegati che definiscono le modalità operative del meccanismo devono ancora essere negoziati.

([1]) COM(96) 564 def. del 13.11.1996.

Il secondo meccanismo è un tipo particolare di accordo di reciproco riconoscimento (MRA) nel cui ambito il reciproco riconoscimento funziona sulla base dell'acquis comunitario. Esso permette ai prodotti industriali certificati dagli organismi notificati dell'Unione europea di essere introdotti sul mercato estone senza ulteriori procedure di approvazione, e viceversa. I settori coperti sono: sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, ascensori e sicurezza dei giocattoli.

Il progetto di PECA con l'Estonia è interamente conforme ai PECA già conclusi dal Consiglio il 25 giugno 2002 con la Lettonia e la Lituania come pure a quelli conclusi il 4 aprile 2001 con l'Ungheria e la Repubblica ceca [1]. L'Estonia ha adottato la legislazione tecnica della Comunità nei settori coperti dal protocollo e partecipa ai lavori delle organizzazioni europee nei settori della normazione, della metrologia, dei laboratori di controllo e dell'accreditamento.

Il PECA consiste in un accordo quadro e una serie di allegati. All'atto finale è acclusa una dichiarazione unilaterale della Comunità che invita i rappresentanti estoni a partecipare a riunioni e comitati di esperti istituiti ai sensi della normativa comunitaria menzionata negli allegati, chiarendo che questo tuttavia esclude la partecipazione a qualsiasi processo decisionale della Comunità. In appresso è illustrata una valutazione del PECA.

1.1. ***L'accordo quadro***

Si riporta qui di seguito una valutazione articolo per articolo.

Preambolo. Il preambolo definisce l'obiettivo principale del PECA, che è quello di offrire l'opportunità di estendere talune facilitazioni del mercato unico a determinati settori già allineati, in base al presupposto che l'adesione all'Unione europea implica l'applicazione dell'acquis comunitario da parte del paese candidato.

Articolo 1: Obiettivi. Questo articolo stabilisce la finalità del PECA, che consiste nell'eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di prodotti industriali. Il PECA prevede due meccanismi: a) la reciproca accettazione dell'immissione sul mercato di una delle Parti dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti stabiliti; e b) il reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti alla normativa comunitaria e alla equivalente normativa nazionale.

Articolo 2: Definizioni. Questo articolo non richiede spiegazioni. Sono state incluse le definizioni dei termini «prodotti industriali», «diritto comunitario» e «diritto nazionale». Tutti gli atti legislativi e le misure di attuazione (disposizioni amministrative, orientamenti e altri metodi di attuazione della legislazione) ricadono nelle definizioni di diritto comunitario e nazionale.

Articolo 3: Ravvicinamento della legislazione. Questo articolo contiene un impegno, da parte dell'Estonia, a prendere misure appropriate per il proseguimento o il completamento dell'adozione della normativa comunitaria, segnatamente nel campo della legislazione tecnica ed ai fini del PECA. Unitamente al quarto considerando, esso sta a significare che l'allineamento è un processo in fieri e che le Parti decidono di appianare qualsiasi problema di trasposizione che dovesse manifestarsi in un secondo momento.

Articolo 4: Reciproca accettazione dei prodotti industriali. Questo articolo specifica ulteriormente il principio enunciato all'articolo 1, paragrafo 1. Esso prevede che l'elencazione dei prodotti industriali nei suddetti allegati confermerà che tali prodotti possono circolare liberamente tra le Parti. Come già detto, tali allegati non sono ancora stati negoziati.

---

[1] Decisione del Consiglio 2001/365/CE del 4 aprile 2001 relativa alla conclusione di un PECA con la Repubblica ceca (GU L 135 del 17.5.2001, pag. 1); decisione del Consiglio 2001/366/CE del 4 aprile 2001 relativa alla conclusione di un PECA con l'Ungheria (GU L 135 del 17.5.2001, pag. 35).

Articolo 5: Reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità. Tale disposizione amplia il principio enunciato all'articolo 1, paragrafo 2. Questo tipo di riconoscimento è simile a quello previsto negli accordi di reciproco riconoscimento (MRA), con la caratteristica che tutta la legislazione e le norme sono allineate. Gli allegati settoriali conterranno i riferimenti alla pertinente legislazione comunitaria e nazionale.

Articolo 6: Clausola di salvaguardia. Stabilisce il diritto di entrambe le Parti di rifiutare l'accesso al mercato qualora la Parte interessata fosse in grado di dimostrare che un prodotto può pregiudicare i legittimi interessi protetti dalla legislazione elencata negli allegati (principalmente questioni di sicurezza e/o sanità pubblica degli utenti o di altre persone). Gli allegati definiscono in dettaglio le procedure da utilizzare in tali circostanze.

Articolo 7: Estensione del campo di applicazione. Le Parti possono modificare la portata e il campo d'applicazione del presente protocollo mediante la modifica degli allegati o l'aggiunta di nuovi allegati a condizione che siano state rispettate tutte le condizioni previste per l'allineamento delle normative.

Articolo 8: Origine. Le disposizioni del presente protocollo si applicano ai prodotti industriali a prescindere dalla loro origine.

Articolo 9: Obblighi delle Parti relativi alle rispettive autorità e organismi. Questo articolo obbliga le Parti a garantire che le rispettive autorità effettuino un controllo costante della competenza tecnica e del rispetto delle norme da parte degli organismi notificati, e che dispongano del potere e della competenza necessari per designare, sospendere e revocare detti organismi. Inoltre, esso obbliga le Parti a garantire che i rispettivi organismi notificati soddisfino costantemente le condizioni stabilite dal diritto comunitario o nazionale e mantengano la competenza tecnica necessaria per svolgere i compiti per i quali sono stati designati.

Articolo 10: Organismi notificati. L'articolo descrive la procedura per la notifica degli organismi preposti alla valutazione della conformità in relazione ai requisiti legali specificati nei pertinenti allegati. Si tratta di una procedura semplificata, simile a quella applicata nella Comunità. Il secondo paragrafo definisce la procedura per la revoca di organismi notificati.

Articolo 11: Verifica degli organismi notificati. Tale articolo riconosce il diritto di una Parte di chiedere di sottoporre a verifica un organismo notificato dall'altra Parte. La verifica può essere condotta dalle autorità che hanno designato l'organismo oppure congiuntamente dalle autorità di entrambe le Parti. In caso di dissenso tra le Parti in merito alle misure da adottare, esse possono informarne il presidente del Consiglio di associazione e lasciare al Consiglio di associazione il compito di decidere sugli opportuni provvedimenti da adottare. L'organismo notificato viene in tal caso sospeso a decorrere dalla comunicazione al Consiglio di associazione e fino all'adozione di una decisione definitiva.

Articolo 12: Scambio di informazioni. Si tratta di disposizioni ai fini di una maggiore trasparenza, tese a garantire l'applicazione ed interpretazione corretta e uniforme del protocollo. Le Parti sono invitate a promuovere la collaborazione dei rispettivi organismi al fine di stabilire accordi di reciproco riconoscimento a titolo volontario.

Articolo 13: Riservatezza. Si tratta di una tipica disposizione mirante ad evitare la divulgazione delle informazioni ottenute nell'ambito di questo protocollo.

Articolo 14: Gestione del protocollo. Il Consiglio di associazione è responsabile dell'effettiva applicazione del protocollo e può delegare detta responsabilità conformemente alle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo.

Articolo 15: Cooperazione e assistenza tecnica. Questo articolo conferma la politica della Comunità in materia di cooperazione e assistenza tecnica ai fini di una corretta applicazione del protocollo.

Articolo 16: Accordi con altri paesi. Tale articolo conferma che, salvo accordo contrario, il PECA non può comportare l'obbligo per una Parte di accettare i risultati delle procedure di valutazione della conformità effettuate in un paese terzo, anche in presenza di un accordo sul riconoscimento della valutazione della conformità concluso tra l'altra Parte e il paese terzo in questione.

Articolo 17: Entrata in vigore. Si tratta di una disposizione standard che stabilisce le modalità di entrata in vigore del protocollo.

Articolo 18: Statuto del protocollo. Stabilisce che il PECA costituisce parte integrante dell'accordo europeo.

1.2. ***Gli allegati al protocollo***

1.2.1. *Allegati sul reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità*

Segue una valutazione del contenuto degli allegati in termini di copertura e di eventuali altre implicazioni. Nell'effettuare tale valutazione, la Commissione ha tenuto conto dei seguenti elementi:

a) la compatibilità complessiva con gli obiettivi della politica comunitaria nel campo della normazione, della certificazione e della valutazione della conformità per i settori e i prodotti industriali contemplati;

b) la compatibilità complessiva con gli obiettivi della politica comunitaria in materia di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi.

Dopo la valutazione dei capitoli settoriali, al punto I.2 viene presentata un'analisi generale dei vantaggi offerti dal protocollo.

Allegati sulla sicurezza elettrica, la compatibilità elettromagnetica, gli ascensori e la sicurezza dei giocattoli

Detti allegati sul reciproco riconoscimento dei risultati delle valutazioni di conformità coprono una serie di prodotti industriali soggetti a valutazione della conformità da parte di terzi nel quadro delle direttive «nuovo approccio» nei settori pertinenti. Tutti questi allegati hanno la medesima struttura.

La copertura è determinata dalla pertinente legislazione comunitaria o nazionale, elencata alla sezione I di ciascun allegato. La sezione II, sulle autorità di notifica, elenca le autorità responsabili della designazione degli organismi negli Stati membri e in Estonia. La sezione III, sugli organismi notificati, concerne la notifica di tutti gli organismi di valutazione della conformità da parte degli Stati membri e dell'Estonia. La sezione IV, concernente gli accordi specifici, stabilisce le due procedure sulla clausola di salvaguardia relativamente ai prodotti industriali e alle norme armonizzate.

1.2.2. *Allegati sulla reciproca accettazione dei prodotti industriali*

Finora non sono stati negoziati allegati di tale tipo. Tuttavia il PECA, in linea con l'accordo europeo, fornisce la base per tale tipo di accettazione dei prodotti analogamente a quanto avviene nella Comunità.

1.2.3. *Dichiarazione unilaterale*

È acclusa all'atto finale ed allegata alla presente comunicazione.

Dichiarazione unilaterale della Comunità relativa alla partecipazione dei rappresentanti estoni ai comitati. Con tale dichiarazione si invita l'Estonia ad inviare osservatori alle riunioni dei Comitati istituiti o previsti dalla legislazione comunitaria compresa negli allegati. Tale dichiarazione è conforme ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione «Partecipazione dei paesi candidati ai programmi, agenzie e comitati comunitari» ([1]).

1.3. ***Relazioni con i paesi membri dell'EFTA e dello SEE***

Conformemente alle procedure generali di informazione e consultazione previste dall'Accordo sullo Spazio economico europeo, segnatamente dal protocollo 12 di tale Accordo, la Commissione ha tenuto regolarmente informati i paesi membri dell'EFTA e dello SEE sugli sviluppi dei negoziati e li ha informati del loro risultato finale. I paesi membri dell'EFTA e dello SEE hanno avviato i negoziati per concludere un accordo parallelo di reciproco riconoscimento con l'Estonia.

2. **Valutazione globale**

La Commissione ritiene che il PECA proposto crei, in materia di benefici, un equilibrio accettabile per tutte le Parti nel quadro della preparazione all'adesione. In tutti i settori la Comunità si è assicurata un effettivo accesso al mercato, sotto forma di accesso a tutte le procedure obbligatorie dell'altra Parte. Il PECA conferma che l'Estonia ha trasposto la legislazione comunitaria in taluni settori prima dell'adesione. Con il PECA si conseguono benefici a livello sia politico che commerciale.

Il protocollo permetterà agli esportatori comunitari, se lo vorranno, di collaudare e certificare i loro prodotti in base ai medesimi requisiti (allineati) prima dell'esportazione e di accedere quindi a tale mercato senza altri requisiti di valutazione della conformità. Le procedure di certificazione dovranno essere effettuate una sola volta per entrambi i mercati, in base ai medesimi requisiti e standard allineati. Il riconoscimento della certificazione permetterà di economizzare e favorirà le esportazioni. Le federazioni industriali europee sono state consultate e hanno sostenuto il protocollo senza riserve.

I gruppi industriali, pur sostenendo il protocollo, non sono stati sempre in grado di quantificare i costi o il tempo richiesti per ottenere la valutazione della conformità dei loro prodotti industriali in Estonia. Non è quindi sempre possibile determinare con esattezza il risparmio di tempo, i minori costi e le maggiori opportunità di mercato generati dal protocollo: questo sarà possibile soltanto dopo che il protocollo sarà in vigore da qualche tempo. Tuttavia, in base a una stima approssimativa, si calcola ([2]) che il protocollo fornirà l'opportunità di risparmi per circa 6,5 milioni di euro l'anno per l'industria esportatrice europea e per circa 13 milioni di euro l'anno per le imprese estoni che esportano verso la CE. Una parte di questi risparmi saranno trasferiti agli importatori e ai consumatori europei.

Si allegano, per informazione, i dati concernenti gli scambi commerciali tra la CE e l'Estonia. Nel 2001, la bilancia commerciale globale nei settori coperti dal presente protocollo registra un saldo positivo a favore dell'Estonia per circa 400 milioni di euro, dovuto alla posizione di forza del paese nel settore elettrico. Tuttavia, il saldo positivo è a favore dell'UE nei settori degli ascensori e della sicurezza dei giocattoli. Si prevede un ulteriore aumento degli scambi dopo l'entrata in vigore del PECA.

([1]) Punto 4.2.b) del documento COM(99) 710 def. del 20.12.1999.

([2]) In base al presupposto che i costi di certificazione e altri costi connessi corrispondono in media all'1,5 % dell'importo degli scambi.

Di fatto, la maggior parte dei benefici, quali il minor tempo necessario per l'accesso ai mercati, la maggiore prevedibilità, il minore protezionismo e l'armonizzazione dei sistemi, non può essere quantificata chiaramente. Si può comunque confermare che tutti gli accordi facilitano reciprocamente l'accesso ai mercati in termini di valutazione della conformità.

Tali vantaggi sono di gran lunga superiori alle risorse che la Comunità dovrà impegnare nelle attività di gestione del protocollo, stimate pari a 0,8 persone/anno più spese di viaggio e d'altro genere relative alle riunioni e alle altre attività come la pubblicazione di guide.

In termini di benefici per l'Estonia, il PECA faciliterà l'accesso al mercato comunitario e rafforzerà ulteriormente la credibilità politica di tale paese grazie all'allineamento della legislazione. L'Estonia guarda al PECA come a uno strumento per sviluppare relazioni industriali più strette con l'UE e per integrare pienamente taluni settori nel mercato unico prima della sua adesione.

II. **PROGETTI DI DECISIONE DEL CONSIGLIO**

Si allega una proposta concernente due decisioni del Consiglio. Entrambe sono simili alle proposte della Commissione riguardanti precedenti decisioni del Consiglio relative alla firma a nome della Comunità ed alla conclusione di PECA con la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria e la Repubblica ceca ([1]).

La prima decisione riguarda la firma del protocollo. L'adozione di tale protocollo richiede la firma da parte dell'Estonia. Si propone quindi che il presidente del Consiglio sia autorizzato a designare la persona incaricata di firmare a nome della Comunità il protocollo, soggetto a conclusione in un secondo tempo, sulla base degli articoli 133 e 300 del Trattato.

La proposta relativa alla seconda decisione concerne l'adozione del PECA. In tale contesto, il Consiglio deve stabilire le procedure comunitarie appropriate per l'applicazione e la gestione del protocollo, in linea con le precedenti decisioni del Consiglio sulla conclusione di PECA e accordi di reciproco riconoscimento.

In particolare, il Consiglio dovrebbe conferire alla Commissione, sentito il comitato speciale nominato dal Consiglio, i poteri necessari per la gestione e l'applicazione del protocollo. Inoltre, il Consiglio, agendo di concerto con il comitato speciale, dovrebbe delegare alla Commissione i poteri necessari per determinare, in taluni casi, la posizione della Comunità nei confronti di questo protocollo in seno al Consiglio di associazione o, se del caso, in seno al Comitato di associazione. Nella delega di poteri alla Commissione è compresa la facoltà di aggiungere nuovi allegati, poiché, come indicato nel preambolo, l'adesione all'Unione europea, alla quale l'Estonia è candidata, implica l'effettiva attuazione di tutto l'acquis comunitario.

In tutti gli altri casi, la posizione della Comunità in merito al protocollo è determinata dal Consiglio, deliberante a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

Di conseguenza, la Commissione propone che il Consiglio adotti le decisioni allegate relative alla firma e alla conclusione del PECA.

([1]) Per la Repubblica ceca, decisione del Consiglio 2001/365/CE del 4 aprile 2001 (GU L 135 del 17.5.2001, pag. 1); per l'Ungheria, decisione del Consiglio 2001/366/CE del 4 aprile 2001 (GU L 135 del 17.5.2001, pag. 35).

Scambi UE-Estonia — Allegato alla relazione (in migliaia di euro)

	1999				2000				2001			
	Import	Export	Saldo	Totale scambi	Import	Export	Saldo	Totale scambi	Import	Export	Saldo	Totale scambi
Settore elettrico	183 529	202 968	19 439	386 496	1 099 637	631 442	– 468 195	1 731 078	831 884	411 390	– 420 494	1 243 274
Ascensori	1	1 623	1 622	1 623	44	1 492	1 448	1 536	5	2 108	2 103	2 113
Giocattoli	10 122	11 831	1 709	21 953	15 538	17 283	1 744	32 821	15 924	25 445	9 521	41 369
Totale settori	**193 652**	**216 422**	**22 770**	**410 072**	**1 115 219**	**650 217**	**– 465 003**	**1 765 435**	**847 813**	**438 943**	**– 408 870**	**1 286 756**

Fonte: Comext/Eurostat. Dati estrapolati il 25.7.2002 ed elaborati dalla DG TRADE-F2

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 1º febbraio 1998 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra [1].

(2) L'articolo 75 dell'accordo europeo stabilisce che nell'ambito della cooperazione in materia di normazione e valutazione della conformità si cercherà di concludere accordi sul riconoscimento reciproco.

(3) Il protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali è stato negoziato dalla Commissione a nome della Comunità.

(4) Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, è opportuno firmare il protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali, siglato a Bruxelles il 19 luglio 2002,

DECIDE:

Articolo unico

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, il protocollo dell'accordo europeo concluso con la Repubblica di Estonia sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali.

[1] GU L 68 del 9.3.1998, pag. 3.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)

(2003/C 45 E/26)

COM(2002) 608 def. — 2002/0261(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 7 novembre 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 1º febbraio 1998 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra [1].

(2) L'articolo 75 dell'accordo europeo stabilisce che nell'ambito della cooperazione in materia di normazione e valutazione della conformità si cercherà di concludere accordi sul riconoscimento reciproco.

(3) L'articolo 113, paragrafo 2, dell'accordo europeo prevede che il Consiglio di associazione possa delegare al Comitato di associazione i suoi poteri.

(4) L'articolo 2 della decisione n. 98/180/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1997 relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra [2], stabilisce le procedure decisionali della Comunità e la presentazione della posizione della Comunità in sede di Consiglio di associazione e di Comitato di associazione.

(5) L'articolo 14 della decisione n. 1/1999 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, del 22 febbraio 1999, relativa al suo regolamento interno, prevede che il Comitato di associazione possa istituire sottocomitati o gruppi che lo assistano nell'esecuzione delle sue funzioni.

(6) Il progetto di protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali è stato firmato a Bruxelles il [. . . 2002] a nome della Comunità e deve essere approvato.

(7) Taluni compiti di attuazione sono stati attribuiti al Consiglio di associazione, in particolare la facoltà di modificare gli allegati al protocollo.

(8) Devono essere istituite adeguate procedure interne per assicurare la corretta applicazione del protocollo.

(9) Occorre attribuire alla Commissione la facoltà di apportare determinate modifiche tecniche a detto protocollo e di adottare talune decisioni per la sua attuazione,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità europea il protocollo dell'accordo europeo tra la Comunità europea e la Repubblica di Estonia sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (in appresso denominato «il protocollo») nonché la dichiarazione allegata al suo atto finale.

Il testo del protocollo e della dichiarazione allegata al suo atto finale è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità, la nota diplomatica di cui all'articolo 17 del protocollo [3].

Articolo 3

1. La Commissione, previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio:

a) procede alle notifiche, conferme, sospensioni e revoche di organismi e alla nomina di uno o più gruppi misti di esperti, conformemente agli articoli 10, 11 e 14, lettera c), del protocollo;

[1] GU L 68 del 9.3.1998, pag. 3.

[2] GU L 68 del 9.3.1998, pag. 1.

[3] La data d'entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dal Segretariato generale del Consiglio.

b) svolge consultazioni, effettua scambi d'informazioni, richieste di verifiche e di partecipazione a verifiche, conformemente agli articoli 3, 12 e 14, lettere d) ed e), e alle sezioni III e IV degli allegati al protocollo relativi a sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, ascensori e sicurezza dei giocattoli;

c) se necessario, risponde a richieste conformemente all'articolo 11 e alle sezioni III e IV degli allegati al protocollo relativi a sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, ascensori e sicurezza dei giocattoli.

2. La Commissione determina, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, la posizione che la Comunità adotterà in sede di Consiglio di associazione e, se del caso, di Comitato di associazione per quanto riguarda:

a) modifiche degli allegati, ai sensi dell'articolo 14, lettera a), del protocollo;

b) l'aggiunta di nuovi allegati ai sensi dell'articolo 14, lettera b), del protocollo;

c) tutte le decisioni relative a dissensi sui risultati delle verifiche e alla sospensione, parziale o totale, di qualsiasi organismo notificato, ai sensi dell'articolo 11, secondo e terzo comma, del protocollo;

d) eventuali misure adottate in applicazione delle clausole di salvaguardia di cui alla sezione IV degli allegati al protocollo relativi a sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, ascensori e sicurezza dei giocattoli;

e) eventuali misure relative alla verifica, alla sospensione o al ritiro di prodotti industriali oggetto della reciproca accettazione di cui all'articolo 4 del protocollo.

3. In tutti gli altri casi, la posizione che la Comunità adotterà in sede di Consiglio di associazione e, se del caso, di Comitato di associazione in applicazione del protocollo, è determinata dal Consiglio, deliberante a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

PROTOCOLLO

dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DI ESTONIA, in appresso denominate «le Parti»,

CONSIDERANDO CHE l'Estonia ha presentato domanda di adesione all'Unione europea e che l'adesione comporta l'effettiva attuazione dell'acquis comunitario,

RICONOSCENDO CHE l'adozione ed attuazione graduali del diritto comunitario da parte dell'Estonia consentono di estendere taluni benefici del mercato interno e di garantirne l'effettivo funzionamento in alcuni settori prima dell'adesione,

CONSIDERANDO CHE, nei settori contemplati dal presente protocollo, il diritto nazionale estone recepisce già in larga misura il diritto comunitario,

CONSIDERANDO il loro comune impegno nei riguardi dei principi della libera circolazione delle merci e della promozione della qualità dei prodotti, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei loro cittadini e la tutela dell'ambiente, in particolare attraverso l'assistenza tecnica e altre forme di cooperazione reciproca,

DESIDERANDO concludere un protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (in appresso denominato «il presente protocollo») che stabilisca l'applicazione dell'accettazione reciproca dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra Parte, nonché l'applicazione del riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti al diritto comunitario o nazionale, tenendo conto che l'articolo 75 dell'accordo europeo prevede, se del caso, la conclusione di un accordo sul riconoscimento reciproco,

CONSIDERANDO CHE le strette relazioni tra la Comunità europea e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia attraverso l'accordo sullo Spazio Economico Europeo rendono opportuna la conclusione tra tali paesi e l'Estonia di un accordo europeo parallelo sulla valutazione della conformità equivalente al presente protocollo,

TENENDO PRESENTE il loro statuto di Parti contraenti dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e consapevoli in particolare dei loro obblighi derivanti dall'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'Organizzazione mondiale del commercio,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivi

L'obiettivo del presente protocollo è facilitare l'azione di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi condotta dalle Parti per quanto riguarda i prodotti industriali. Gli strumenti per conseguire tale obiettivo sono l'adozione e l'attuazione graduali da parte dell'Estonia del diritto nazionale, che equivale al diritto comunitario.

Il presente protocollo dispone:

1) l'accettazione reciproca dei prodotti industriali, elencati negli Allegati sulla reciproca accettazione dei prodotti industriali, che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra Parte;

2) il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti al diritto comunitario e al diritto nazionale estone equivalente, elencati negli Allegati sul reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente protocollo,

— per «prodotti industriali» si intendono i prodotti menzionati all'articolo 9 dell'accordo europeo;

— per «diritto comunitario» si intendono tutti gli atti giuridici e le prassi di attuazione della Comunità europea applicabili ad una particolare situazione, rischio o categoria di prodotti industriali, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee;

— per «diritto nazionale» si intendono tutti gli atti giuridici e le prassi di attuazione mediante i quali l'Estonia recepisce il diritto comunitario applicabile ad una particolare situazione, rischio o categoria di prodotti industriali.

I termini utilizzati nel presente protocollo sono interpretati secondo le definizioni contenute nel diritto comunitario e nel diritto nazionale estone.

Articolo 3

Ravvicinamento della legislazione

Ai fini del presente protocollo, l'Estonia si impegna ad adottare misure adeguate, in consultazione con la Commissione delle Comunità europee, per mantenere o completare il recepimento del diritto comunitario, con particolare riguardo ai settori della normazione, metrologia, accreditamento, valutazione della conformità, sorveglianza del mercato, sicurezza generale dei prodotti e responsabilità del produttore.

Articolo 4

Reciproca accettazione dei prodotti industriali

Le Parti decidono che, ai fini dell'accettazione reciproca, i prodotti industriali elencati negli Allegati sulla reciproca accettazione dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato di una delle Parti, possono essere collocati sul mercato dell'altra Parte senza essere soggetti ad ulteriori restrizioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34 dell'accordo europeo.

Articolo 5

Reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità

Le Parti decidono di riconoscere i risultati delle procedure di valutazione della conformità condotte a norma del diritto comunitario o nazionale elencato negli Allegati sul reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità. Le Parti non devono chiedere la ripetizione delle procedure né imporre requisiti supplementari ai fini dell'accettazione di detta conformità.

Articolo 6

Clausola di salvaguardia

Qualora una Parte ritenga che un prodotto industriale collocato sul suo territorio in virtù del presente protocollo e utilizzato conformemente all'uso previsto possa compromettere la sicurezza o la salute degli utilizzatori o di altre persone, o per qualsiasi altra legittima considerazione tutelata dalla legislazione contenuta negli Allegati, può adottare le misure idonee per ritirare tale prodotto dal mercato, proibirne l'immissione, l'immissione in servizio o l'impiego, o limitarne la libera circolazione. Gli Allegati definiscono la procedura da applicarsi in tali circostanze.

Articolo 7

Estensione del campo di applicazione

A mano a mano che l'Estonia procede all'adozione ed all'attuazione del diritto nazionale che recepisce il diritto comunitario, le Parti possono modificare gli Allegati o concluderne di nuovi, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 14.

Articolo 8

Origine

Le disposizioni del presente protocollo si applicano ai prodotti industriali a prescindere dalla loro origine.

Articolo 9

Obblighi delle Parti relativi alle rispettive autorità e organismi

Le Parti vigilano sulla continua ed efficace attuazione ed applicazione del diritto comunitario e nazionale da parte delle autorità responsabili nelle rispettive giurisdizioni. Si accertano inoltre che le suddette autorità dispongano della facoltà e della competenza necessarie, ove opportuno, per notificare, sospendere, riammettere o revocare la notifica degli organismi di valutazione della conformità, per garantire la conformità dei prodotti industriali al diritto comunitario o nazionale o per imporne il ritiro dal mercato.

Le Parti si accertano che gli organismi, notificati nell'ambito delle rispettive giurisdizioni per la valutazione della conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli Allegati, soddisfino costantemente tali condizioni stabilite dal diritto comunitario o nazionale. Adottano inoltre tutte le misure adeguate a garantire che tali organismi mantengano le competenze necessarie per svolgere i compiti per i quali sono stati notificati.

Articolo 10

Organismi notificati

Nella fase iniziale, gli organismi notificati ai fini del presente protocollo sono quelli inclusi negli elenchi che l'Estonia e la Comunità europea si sono scambiate prima del completamento delle procedure di entrata in vigore.

In seguito, per la notifica degli organismi incaricati della valutazione della conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli Allegati si applica la seguente procedura:

a) una Parte trasmette la propria notifica per iscritto all'altra Parte;

b) a decorrere dalla data di ricezione di una conferma scritta dell'altra Parte, l'organismo viene considerato notificato e competente per la valutazione della conformità in relazione ai requisiti definiti negli Allegati.

Se una Parte decide di revocare un organismo notificato soggetto alla sua giurisdizione, ne informa per iscritto l'altra Parte. L'organismo cessa di valutare la conformità in relazione ai requisiti definiti negli Allegati al più tardi a decorrere dalla data della sua revoca. Tuttavia, i risultati delle valutazioni di conformità effettuate prima di tale data restano validi, salvo decisione contraria del Consiglio di associazione.

Articolo 11

Verifica degli organismi notificati

Ciascuna Parte può chiedere all'altra Parte di sottoporre a verifica la competenza tecnica e la corrispondenza ai requisiti di un organismo notificato soggetto alla giurisdizione di quest'ultima. La domanda è giustificata allo scopo di consentire alla Parte responsabile della notifica di effettuare la verifica richiesta e riferirne tempestivamente all'altra Parte. Le Parti possono inoltre sottoporre congiuntamente a verifica l'organismo in questione, con la partecipazione delle autorità competenti. A tale scopo, le Parti assicurano la piena cooperazione degli organismi soggetti alle rispettive giurisdizioni. Adottano inoltre tutti i provvedimenti necessari e fanno ricorso a tutti gli strumenti a loro disposizione per risolvere gli eventuali problemi accertati.

Qualora tali problemi non possano essere risolti in modo soddisfacente per entrambe le Parti, esse possono rendere noto il loro dissenso al presidente del Consiglio di associazione e illustrarne i motivi. Il Consiglio di associazione può decidere sugli opportuni provvedimenti da adottare in merito.

Salvo decisione contraria del Consiglio di associazione e fino a tale momento, la notifica dell'organismo interessato e il riconoscimento della sua competenza nel valutare la conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli Allegati sono sospesi, parzialmente o interamente, a decorrere dalla data in cui le Parti hanno notificato il loro dissenso al presidente del Consiglio di associazione.

Articolo 12

Scambio di informazioni e cooperazione

Al fine di garantire un'applicazione e un'interpretazione corrette e uniformi del presente protocollo, le Parti, le loro autorità e i loro organismi notificati devono:

a) scambiarsi qualsiasi informazione pertinente relativa all'applicazione del diritto e della prassi, con particolare riguardo alla procedura volta a garantire la conformità degli organismi notificati ai requisiti necessari;

b) partecipare, se del caso, ai pertinenti meccanismi di informazione e di coordinamento nonché alle altre attività collegate delle Parti;

c) promuovere la collaborazione dei rispettivi organismi al fine di stabilire accordi di reciproco riconoscimento a titolo volontario.

Articolo 13

Riservatezza

I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni, ottenute nel quadro dell'applicazione del presente protocollo, coperte dal segreto professionale. Dette informazioni non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dal presente protocollo.

Articolo 14

Gestione del protocollo

Il Consiglio di associazione è responsabile dell'effettiva applicazione del presente protocollo, in conformità dell'articolo 109 dell'accordo europeo. In particolare, esso ha la facoltà di prendere decisioni per quanto riguarda:

a) le modifiche degli allegati;

b) l'aggiunta di nuovi allegati;

c) la nomina di uno o più gruppi misti di esperti incaricati di verificare la competenza tecnica di un organismo notificato e la sua conformità ai requisiti necessari;

d) lo scambio di informazioni sulle modifiche sia proposte che effettive del diritto comunitario e nazionale di cui agli allegati;

e) l'esame di nuove procedure di valutazione della conformità, o di procedure aggiuntive, che abbiano un'incidenza su uno dei settori contemplati dagli allegati;

f) la risoluzione di qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente protocollo.

Il Consiglio di associazione può delegare le suddette responsabilità stabilite ai sensi del presente protocollo, in conformità dell'articolo 113, paragrafo 2, dell'accordo europeo.

Articolo 15

Cooperazione e assistenza tecnica

La Comunità può fornire, se necessario, cooperazione e assistenza tecnica all'Estonia per contribuire ad un'efficace attuazione e applicazione del presente protocollo.

Articolo 16

Accordi con altri paesi

Gli accordi sulla valutazione della conformità conclusi da ciascuna delle Parti con un paese terzo rispetto al presente protocollo non possono comportare l'obbligo per l'altra Parte di accettare i risultati delle procedure di valutazione della conformità effettuate nel paese terzo in questione, a meno che non si pervenga in proposito a un esplicito accordo tra le Parti in seno al Consiglio di associazione.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si sono scambiate note diplomatiche che confermano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie ai fini dell'entrata in vigore del protocollo.

Articolo 18

Statuto del protocollo

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo.

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue estone, danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO

sul reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità

SICUREZZA ELETTRICA

SEZIONE I

DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

Diritto comunitario:	Direttiva 73/23/CEE del Consiglio del 19 febbraio 1973 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).
Diritto nazionale:	Legge sulla sicurezza elettrica (RT I, 18.6.2002, 49, 310);
	Regolamento del ministero dell'Economia n. 33 del 28 giugno 2002 «Requisiti per i materiali e gli impianti elettrici e la loro compatibilità elettromagnetica, procedura per la valutazione della conformità e la certificazione di materiali e impianti elettrici, e requisiti per l'etichettatura di e la fornitura di informazioni sui materiali e gli impianti elettrici» (RTL, 11.7.2002, 76, 1171).

SEZIONE II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea:

Belgio:	Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken.
Danimarca:	Økonomi- og Erhvervsministeriet, Elektricitetsrådet.
Germania:	Bundesministerium für Arbeit und Sozialordung.
Grecia:	Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministero dello Sviluppo. Segretariato generale dell'industria).
Spagna:	Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Francia:	Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Direction Générale de l'Industrie, des Technologies de l'Information et des Postes (DiGITIP) — SQUALPI.
Irlanda:	Department of Enterprise and Employment.
Italia:	Ministero delle attività produttive.
Lussemburgo:	Ministère de l'Economie — Service de l'Energie de l'Etat. Ministère du Travail (Inspection du Travail et des Mines).
Paesi Bassi:	Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (beni di consumo). Minister van Sociale Zanken en Werkgelegenheid (altri beni).
Austria:	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.
Portogallo:	sotto l'autorità del governo portoghese: Instituto Português da Qualidade.
Finlandia:	Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet.
Svezia:	sotto l'autorità del governo svedese: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC).
Regno Unito:	Department of Trade and Industry.

Estonia: Majandusministeerium.

SEZIONE III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea:

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati all'Estonia ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

Estonia:

Organismi che sono stati designati/autorizzati dall'Estonia in conformità del diritto nazionale estone di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

ACCORDI SPECIFICI

Clausole di salvaguardia

A. *Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali*

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità di detti prodotti ai requisiti.

2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4. In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.

5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:

   a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

   b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. *Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate*

1. Se l'Estonia ritiene che una norma armonizzata cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali previsti da tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.

2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

ALLEGATO

sul reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

SEZIONE I

DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

Diritto comunitario:	Direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).
Diritto nazionale:	Legge sulla sicurezza elettrica (RT I, 18.6.2002, 49, 310); Regolamento del ministero dell'Economia n. 33 del 28 giugno 2002 «Requisiti per i materiali e gli impianti elettrici e la loro compatibilità elettromagnetica, procedura per la valutazione della conformità e la certificazione di materiali e impianti elettrici, e requisiti per l'etichettatura di e la fornitura di informazioni sui materiali e gli impianti elettrici» (RTL, 11.7.2002, 76, 1171).

SEZIONE II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea:

Belgio:	Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken.
Danimarca:	Telestyrelsen.
Germania:	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.
Grecia:	Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministero dello sviluppo. Segretariato generale dell'industria).
Spagna:	Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Francia:	Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Direction Générale de l'Industrie, des Technologies de l'Information et des Postes (DiGITIP) — SQUALPI.
Irlanda:	Department of Enterprise and Employment.
Italia:	Ministero delle attività produttive.
Lussemburgo:	Ministère de l'économie — Service de l'énergie de l'état.
Paesi Bassi:	Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Austria:	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.
Portogallo:	sotto l'autorità del governo portoghese: Instituto Português da Qualidade. Ministério do Equipamento Social. Instituto das Comunicações de Portugal.
Finlandia:	Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet. Per gli aspetti relativi alla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature radio e di telecomunicazione: Liikenne-javiestintäministeriö/Kommunikatiosministeriet.
Svezia:	sotto l'autorità del governo svedese: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC).
Regno Unito:	Department of Trade and Industry.
Estonia:	Majandusministeerium.

SEZIONE III

ORGANISMI NOTIFICATI E COMPETENTI

Comunità europea:

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati all'Estonia ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

Estonia:

Organismi che sono stati designati/autorizzati dall'Estonia in conformità del diritto nazionale estone di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

ACCORDI SPECIFICI

Clausole di salvaguardia

A. *Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali*

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità di detti prodotti ai requisiti.

2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4. In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.

5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:

   a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

   b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. *Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate*

1. Se l'Estonia ritiene che una norma armonizzata cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali previsti da tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.

2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

ALLEGATO

sul reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità

ASCENSORI

SEZIONE I

DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

Diritto comunitario:	Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1).
Diritto nazionale:	Legge sulla sicurezza delle installazioni di ascensori e impianti a fune (RT I, 19.6.2002, 50, 312);
	Regolamento del ministero dell'Economia n. 39 del 1º luglio 2002 «Valutazione e attestazione di conformità di ascensori, sottosistemi e componenti di sicurezza» (RTL, 12.7.2002, 77, 1197);
	Regolamento del ministero dell'Economia n. 38 del 1° luglio 2002 «Requisiti per ascensori e componenti di sicurezza, per la loro installazione, per la fornitura di informazioni su tali prodotti e la loro etichettatura con il marchio di conformità» (RTL, 12.7.2002, 77, 1196).

SEZIONE II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea:

Belgio:	Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken.
Danimarca:	Direktoratet for Arbejdstilsynet.
Germania:	Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.
Grecia:	Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministero per lo sviluppo. Segretariato generale dell'industria).
Spagna:	Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Francia:	Ministère de l'equipment, des transports et du logement. Direction Générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction.
Irlanda:	Department of Enterprise and Employment.
Italia:	Ministero delle attività produttive.
Lussemburgo:	Ministère du travail (Inspection du travail et des mines).
Paesi Bassi:	Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Austria:	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.
Portogallo:	sotto l'autorità del governo portoghese: Instituto Português da Qualidade.
Finlandia:	Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet.
Svezia:	sotto l'autorità del governo svedese: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC).
Regno Unito:	Department of Trade and Industry.
Estonia:	Majandusministeerium.

SEZIONE III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea:

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati all'Estonia ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

Estonia:

Organismi che sono stati designati dall'Estonia in conformità del diritto nazionale estone di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

ACCORDI SPECIFICI

Clausole di salvaguardia

A. *Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali*

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità di detti prodotti ai requisiti.

2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presenti, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4. In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.

5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:

   a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

   b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. *Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate*

1. Se l'Estonia ritiene che una norma armonizzata cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali previsti da tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.

2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

ALLEGATO

sul reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità

SICUREZZA DEI GIOCATTOLI

SEZIONE I

DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

Diritto comunitario:	Direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).
Diritto nazionale:	Decreto governativo n. 36 del 24 gennaio 2001 «Requisiti di sicurezza e procedura per la certificazione di conformità dei giocattoli» (RT I, 31.1.2001, 13, 58);
	Regolamento n. 72 del ministero degli Affari sociali del 2 novembre 2000 «Restrizioni relative alla manipolazione di prodotti chimici pericolosi per la popolazione e l'ambiente» (RTL, 10.11.2000, 116, 1825);
	Regolamento n. 37 del ministero degli Affari sociali del 26 maggio 2000 «Procedura per l'identificazione, la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di prodotti chimici pericolosi» (RTL, 13.7.2000, 78, 1184);
	Regolamento n. 12 del ministero degli Affari sociali dell'8 marzo 1999 «Elenco delle sostanze pericolose» (RTL, 15.3.1999, 39, 508; 39, 509).

SEZIONE II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea:

Belgio:	Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken.
Danimarca:	Økonomi- og Erhvervsministeriet, Forbrugerstyrelsen.
Germania:	Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.
Grecia:	Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministero per lo sviluppo. Segretariato generale dell'industria).
Spagna:	Ministerio de Ciencia y Tecnología. Instituto Nacional del Consumo.
Francia:	Ministère de l'économie et des finances.
Irlanda:	Department of Enterprise and Employment.
Italia:	Ministero delle Attività produttive.
Lussemburgo:	Ministère du travail et de l'emploi.
Paesi Bassi:	General Inspectorate for Health Protection.
Austria:	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.
Portogallo:	Divisão de Estudos de Produtos do Instituto do Consumidor.
Finlandia:	Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet.
Svezia:	sotto l'autorità del governo svedese: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC).
Regno Unito:	Department of Trade and Industry.
Estonia:	Majandusministeerium.

SEZIONE III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea:

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati all'Estonia ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

Estonia:

Organismi che sono stati autorizzati dall'Estonia in conformità del diritto nazionale estone di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

ACCORDI SPECIFICI

1. **Informazioni relative al certificato e alla scheda tecnica**

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 88/378/CEE, le autorità elencate alla sezione II possono ottenere, dietro richiesta, copia del certificato e, dietro richiesta motivata, copia della scheda tecnica nonché le relazioni sugli esami e i test effettuati.

2. **Notifica dei motivi di rifiuto da parte degli organismi abilitati**

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 88/378/CEE, gli organismi estoni informano l'autorità di notifica del rifiuto di rilascio di un certificato di omologazione CE. L'autorità di notifica, a sua volta, notifica tale rifiuto alla Commissione delle Comunità europee.

3. **Clausole di salvaguardia**

A. *Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti*

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti muniti della marcatura CE contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità di detti prodotti.

2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

4. In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.

5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:

a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. *Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate*

1. Se la Repubblica di Estonia ritiene che una norma armonizzata cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali previsti da tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.

2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.

4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULLA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI ESTONI ALLE RIUNIONI DI COMITATO

Nell'intento di migliorare la comprensione degli aspetti pratici dell'applicazione dell'acquis comunitario, la Comunità europea invita la Repubblica di Estonia a partecipare, alle seguenti condizioni, alle riunioni dei comitati istituiti o citati dalla normativa comunitaria riguardante la compatibilità elettromagnetica, la sicurezza elettrica e gli ascensori.

La partecipazione è limitata alle riunioni o alle loro parti in cui si discute dell'applicazione dell'acquis; essa non comporta la partecipazione alle riunioni durante le quali vengono preparati e formulati i pareri sui poteri di attuazione o di gestione demandati alla Commissione dal Consiglio.

L'invito può essere esteso, decidendo caso per caso, a gruppi di esperti riuniti dalla Commissione europea.

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio imposto sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri («FTP») originari dell'India

(2003/C 45 E/27)

COM(2002) 613 def.

(Presentata dalla Commissione il 7 novembre 2002)

RELAZIONE

Il 9 novembre 2001, la Commissione ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di filati testurizzati di poliesteri originari dell'India.

Nella stessa data è stato avviato un parallelo procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'India e dell'Indonesia.

Dalle inchieste è emersa l'esistenza di pratiche di dumping pregiudizievoli e di sovvenzioni, e di conseguenza la Commissione, con i regolamenti (CE) nn. 1411/2002 e 1412/2002, ha istituito dazi antidumping e dazi compensativi provvisori sulle importazioni dall'India.

L'allegata proposta di regolamento del Consiglio si basa sulle conclusioni definitive relative al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, le quali confermano le conclusioni provvisorie.

Si propone quindi che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento, la cui pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* deve avvenire entro il 30 novembre 2002.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con regolamento (CE) n. 1412/2002 [2] (di seguito: «il regolamento provvisorio»), la Commissione ha imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di filati testurizzati di poliesteri (di seguito denominati «FTP») originari dell'India.

(2) Contemporaneamente, la Commissione ha istituito anche, con regolamento (CE) n. 1411/2002 [3], un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di FTP originari dell'India.

(3) Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1º ottobre 2000 e il 30 settembre 2001 (di seguito: «periodo dell'inchiesta» o «PI»). Un errore è stato riscontrato nel testo del regolamento provvisorio, e pertanto viene confermato che, come risulta dalle diverse tabelle presentate di seguito, l'analisi delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 1996 (e non il 1º ottobre 1997 come invece figura nel regolamento provvisorio) e la fine del PI (di seguito denominato «il periodo in esame»). Si è scelto tale periodo perché offre la possibilità di esaminare l'evoluzione complessiva della situazione economica dell'industria comunitaria, tenendo quindi conto anche degli effetti dell'istituzione delle misure antidumping nel 1996 nei confronti di Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia.

---

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

[2] GU L 205 del 2.8.2002, pag. 50.

[3] GU L 205 del 2.8.2002, pag. 26.

B. **FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO**

(4) A seguito dell'istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di FTP originari dell'India, alcune parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni in merito. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(5) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(6) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione.

(7) Oltre alle visite di verifica già svolte dalla Commissione nella fase provvisoria dell'inchiesta, dopo l'imposizione del dazio provvisorio è stata effettuata una visita in loco anche presso la società Unifi Textured yarns Ltd, un produttore comunitario di FTP con sede in Irlanda.

(8) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le risultanze provvisorie sono state debitamente modificate.

C. **PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

(9) I produttori esportatori indiani hanno affermato che la Commissione, nella sua analisi, non avrebbe tenuto conto dell'esistenza di tre diversi segmenti di mercato per i FTP nella Comunità, esistenza che sarebbe evidenziata dai livelli notevolmente differenti dei prezzi medi di vendita dei FTP originari dell'India, quelli di altri paesi terzi e quelli prodotti dall'industria comunitaria. Sempre secondo tali produttori esportatori, prova ne sarebbe il fatto che il prezzo medio dell'industria comunitaria durante il PI era superiore di oltre il 50 % al prezzo all'importazione del prodotto indiano, il che starebbe a indicare che i FTP prodotti nella Comunità non sono in tutto simili a quelli originari dell'India.

(10) Va ricordato che è già stato accertato in via provvisoria che non si riscontravano differenze significative in termini di caratteristiche fisiche di base e di applicazioni tra i diversi tipi e qualità di FTP, e che pertanto ai fini del presente procedimento tutti i tipi di FTP venivano considerati come un unico prodotto. Si è inoltre concluso in via provvisoria che i FTP fabbricati in India ed esportati nella Comunità presentavano caratteristiche fisiche di base e applicazioni simili a quelle del prodotto in esame fabbricato dai produttori comunitari, il quale deve pertanto essere considerato un prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (di seguito: «il regolamento di base»). A tale proposito va detto che le differenze osservate nei prezzi di vendita non possono, di per sé, essere considerate un criterio valido per la determinazione del prodotto simile.

(11) Inoltre, per quel che riguarda l'argomento della segmentazione del mercato, non sono stati forniti né riscontrati elementi di prova dell'esistenza di una netta linea di demarcazione, sulla base di criteri oggettivi che potrebbero suffragare l'affermazione secondo cui i prodotti importati dall'India e quelli fabbricati dall'industria comunitaria sono due tipi di prodotto diversi. I prezzi di vendita non sono considerati, di per sé, un elemento sufficiente per distinguere diversi segmenti di mercato, in particolare se si considerano le pratiche di dumping e di sovvenzionamento. Quanto invece alle differenze riscontrate per i diversi tipi di prodotto, che effettivamente influiscono in vario modo sulla determinazione dei prezzi, di esse si è tenuto conto nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi e del livello di eliminazione del pregiudizio, come viene illustrato al considerando (47) del presente regolamento.

(12) Per i motivi suesposti, l'affermazione dei produttori esportatori è stata respinta e, di conseguenza, vengono confermate le conclusioni secondo cui i FTP devono essere considerati un unico prodotto e l'analisi complessiva della situazione deve essere effettuata sulla base di tale presupposto.

(13) In mancanza di nuove argomentazioni e osservazioni, vengono confermate le definizioni del prodotto in esame e del prodotto simile di cui ai considerando da (11) a (13) del regolamento provvisorio.

D. **CAMPIONAMENTO**

(14) La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito al campionamento dei produttori esportatori indiani: vengono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando (14) a (23) del regolamento provvisorio.

E. **DUMPING**

1. **Valore normale**

(15) In seguito all'adozione delle misure provvisorie, i tre produttori esportatori indiani oggetto dell'inchiesta hanno contestato, per ragioni diverse, le risultanze relative alla determinazione dei costi di produzione e delle spese generali, amministrative e di vendita (di seguito: «le SGAV») utilizzati per la verifica dell'esistenza di normali operazioni commerciali e per il calcolo del valore normale.

(16) Secondo quanto affermato da un produttore esportatore, sarebbero stati compiuti taluni errori di trascrizione relativamente alla percentuale di consumo, e occasionalmente il conteggio ripetuto di singoli quantitativi di materie prime, il che avrebbe erroneamente modificato le cifre dei costi di produzione del prodotto in esame.

(17) L'affermazione è stata in parte respinta, tenuto conto del fatto che il produttore esportatore in questione non aveva provveduto a fornire a tempo debito, affinché potessero essere verificati, i dati pertinenti relativi a talune materie prime. La Commissione aveva ricevuto alcune informazioni soltanto in seguito allo svolgimento della visita di verifica. Inoltre, e in ogni caso, la Commissione ha basato i suoi calcoli sulle informazioni presentate prima della visita di verifica in loco.

(18) Il medesimo produttore esportatore ha sostenuto di aver debitamente fornito i dati sulle SGAV relative al prodotto in esame, ma che la Commissione aveva calcolato in eccesso tali spese in quanto talune «spese di stabilimento» (cioè spese amministrative) menzionate nella relazione annuale della società, e incluse nelle SGAV, si riferivano in realtà alle spese generali di fabbricazione. Ha inoltre affermato che nel calcolo delle SGAV non si sarebbe tenuto conto dei proventi delle operazioni di cambio.

(19) L'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base stabilisce che «(. . .) Sono presi in considerazione gli elementi di prova comunicati sulla corretta ripartizione dei costi, a condizione che sia dimostrato che tali metodi sono tradizionalmente utilizzati». Per il calcolo delle SGAV, la Commissione si è basata sui dati, sottoposti a revisione contabile, figuranti nella relazione annuale della società, in quanto quest'ultima non aveva compilato per intero le parti del questionario corrispondenti. Pertanto, non disponeva di alcuna informazione che permettesse di tener conto di una diversa ripartizione dei costi. Le «spese di stabilimento» menzionate nella relazione annuale facevano parte di un gruppo contabile distinto e separato da quello delle spese generali di fabbricazione. Si è quindi concluso che tutte queste spese di stabilimento non erano state incluse nei costi di fabbricazione indicati dalla società e che dovevano essere incluse nelle spese SGAV. Quanto ai proventi ricavati dalle operazioni di cambio, il relativo importo figurava nella relazione annuale della società alla voce «spese generali di fabbricazione». Di conseguenza, si è concluso che tale importo era già stato incluso tra i costi di fabbricazione indicati dalla società stessa. Pertanto, l'affermazione di cui sopra è respinta e viene confermato il calcolo del regolamento provvisorio relativo a questo punto.

(20) Un altro produttore esportatore ha chiesto che venisse applicato un diverso metodo di ripartizione per gli oneri finanziari inclusi nelle SGAV. Il produttore esportatore ha affermato che mentre per l'indice di rotazione del capitale circolante si trattava del metodo di ripartizione corretto, nel caso di prestiti a termine sottoscritti quali investimenti in impianti di produzione il metodo di ripartizione dei costi più appropriato avrebbe dovuto basarsi sulla produzione dei prodotti corrispondenti. Sosteneva inoltre che per evitare il doppio conteggio si sarebbe dovuto tener conto della catena di produzione di tutta una serie di prodotti fabbricati negli stessi impianti.

(21) La prima richiesta riguardante il metodo di calcolo è stata accolta, in quanto è stato dimostrato che tale metodo era effettivamente il più appropriato per questi costi. Le SGAV sono quindi state riviste prima di essere utilizzate per la costruzione del valore normale e per determinare se le vendite fossero state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Quanto alla seconda affermazione, è stata invece respinta in quanto dai dati verificati durante l'ispezione in loco non sono emersi casi di conteggi ripetuti, e dunque la richiesta non è apparsa fondata.

(22) Tutti i produttori esportatori hanno affermato che non era corretto includere nelle spese di vendita sul mercato interno un importo per il nolo marittimo, in quanto non avevano sostenuto tali costi.

(23) La richiesta è stata accolta, e le SGAV sono quindi state riviste prima di essere utilizzate per la costruzione del valore normale e per determinare se le vendite fossero state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

(24) Un altro produttore esportatore ha affermato quanto segue: 1) la Commissione ha conteggiato ripetutamente e dunque aumentato in misura proporzionale gli oneri finanziari inclusi nelle SGAV; 2) la Commissione si è discostata dal metodo di ripartizione delle SGAV relative al singolo prodotto o all'insieme del mercato interno e ha preferito utilizzare le SGAV relative a un'intera divisione commerciale, includendo quindi anche prodotti diversi da quello in esame; 3) la Commissione si è discostata dal PI ed è ricorsa invece all'ultimo esercizio finanziario conclusosi all'interno di tale PI per calcolare sia i costi di fabbricazione che le SGAV; e 4) la Commissione ha raggruppato alcuni tipi di prodotto discostandosi così dai numeri di controllo del prodotto (NCP) cui ricorre di solito ai fini di un equo confronto.

(25) Per quel che riguarda il primo punto, la richiesta è stata accolta e quindi le SGAV relative agli oneri in questione sono state rivedute. Quanto al secondo punto, si rimanda ancora una volta alla disposizione dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base già citata al considerando (19) sopra. Durante l'ispezione in loco non sono stati portati all'attenzione della Commissione documenti contabili che dimostrassero che la società aveva tradizionalmente utilizzato un metodo di ripartizione dei costi per singolo prodotto o per l'insieme del mercato. Pertanto la richiesta è stata respinta e viene confermata la ripartizione delle SGAV per divisione commerciale. Per quel che riguarda il terzo punto e le SGAV, la richiesta è stata accolta in parte e la Commissione, dopo aver ricevuto una serie di dati sottoposti a revisione contabile relativi all'ultimo esercizio finanziario che comprendeva la seconda metà del PI, ha proceduto a un nuovo calcolo di tali spese che tenesse conto delle più recenti informazioni pertinenti a sua disposizione. Per quanto riguarda invece i costi di fabbricazione, la richiesta è stata respinta in quanto il calcolo della Commissione era basato sulla produzione totale del prodotto intermedio, mentre i dati forniti dal produttore esportatore riguardavano soltanto una parte di tale produzione totale. Di conseguenza, si è ritenuto che il calcolo effettuato dalla Commissione si fondasse su una base più rappresentativa e tale da includere l'intera produzione. Quanto infine al quarto punto, la richiesta è stata respinta in quanto la Commissione non ha raggruppato differenti tipi di prodotto sulla base di una codificazione diversa da quella dei numeri di controllo del prodotto utilizzati ai fini di un equo confronto. Ha solo formato raggruppamenti di determinati tipi di un prodotto intermedio utilizzato per fabbricare il prodotto in esame sulla base di una tabella fornita dallo stesso produttore esportatore, allo scopo di calcolare i costi di produzione utilizzati per la costruzione del valore normale e per determinare se le vendite fossero state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

2. **Prezzo all'esportazione**

(26) Non sono state presentate osservazioni riguardo alla determinazione del prezzo all'esportazione. Le conclusioni di cui al considerando 32 del regolamento provvisorio vengono quindi confermate.

3. **Confronto**

i) *Restituzione dei dazi nel quadro del sistema di credito sui dazi d'importazione («Duty Entitlement Passbook Scheme» — DEPB)*

(27) Tutti i produttori esportatori indiani hanno ribadito che l'adeguamento richiesto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), o, in alternativa, dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base quanto al valore normale per i vantaggi ricevuti a titolo del sistema DEPB post-esportazione avrebbe dovuto essere accordato [cfr. il considerando (34) del regolamento provvisorio].

(28) Va ricordato che nel paragrafo introduttivo dell'articolo 2, paragrafo 10, si fa riferimento al fatto di tenere «(. . .) debitamente conto (. . .) valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità» (la sottolineatura è nostra). Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10,

lettera b), del regolamento di base, un adeguamento viene concesso soltanto quando siano soddisfatte contemporaneamente due condizioni: in primo luogo, sul prodotto simile e sulle materie prime in esso incorporate destinati al consumo nel paese esportatore gravano degli oneri all'importazione, e in secondo luogo detti oneri all'importazione sono rimborsati o non vengono riscossi quando il prodotto viene esportato nella Comunità. Sulla base di queste condizioni possono essere determinate le eventuali differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi per i fattori in questione. Come nella fase provvisoria, non sono emersi elementi di prova conclusivi per quanto riguarda la prima richiesta, e di conseguenza, l'adeguamento per la restituzione del dazio non ha potuto essere concesso. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), «un adeguamento può essere ugualmente effettuato per differenze relative ad altri fattori (. . .) se è dimostrato, come prescritto a norma del presente paragrafo, che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi, in particolare che gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della differenza fra tali fattori» (la sottolineatura è nostra). Nella fattispecie, non è stata dimostrata l'esistenza di nessuna delle condizioni summenzionate poiché i produttori esportatori non hanno fornito elementi di prova conclusivi a sostegno della loro richiesta. Di conseguenza, neppure l'adeguamento per differenze relative ad altri fattori ha potuto essere concesso, e quindi vengono confermate le risultanze di cui al considerando (34) del regolamento provvisorio.

ii) *Restituzione dei dazi nel quadro del sistema di licenze preventive («Advance Licence Scheme» — ALS)*

(29) Due produttori esportatori indiani hanno ribadito che l'adeguamento richiesto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), o, in alternativa, dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base quanto al valore normale per i vantaggi ricevuti a titolo del sistema ALS avrebbe dovuto essere accordato [cfr. il considerando (34) del regolamento provvisorio]. Inoltre, entrambi i produttori esportatori hanno affermato che nel contesto del parallelo procedimento antisovvenzioni, la Commissione aveva condotto un'inchiesta più dettagliata e accettato il suddetto sistema ritenendolo non compensabile. Pertanto, per rimediare a quella che considerano una contraddizione tra i due procedimenti, ritengono che l'adeguamento in questione avrebbe dovuto essere accordato. Infine, i produttori esportatori hanno affermato che il requisito consistente nel dimostrare che le materie prime incorporate per la produzione nel paese esportatore contengono una componente di dazio imponesse loro un onere della prova eccessivamente gravoso.

(30) Va ricordato che in ciascun procedimento antidumping l'analisi viene svolta valutando tutti gli aspetti del singolo caso, sulla base degli elementi di fatto e di diritto propri a quel procedimento e che possono distinguerlo da tutti gli altri. Pertanto, l'argomento circa il parallelismo tra due diversi procedimenti è stato ritenuto irrilevante. In ogni caso, al considerando (66) del regolamento (CE) n. 1411/2002 della Commissione è stabilito che «(. . .) entrambi i sistemi (il sistema di licenze preventive e quello di licenze preventive per forniture intermedie) possono essere considerati compensabili. Tuttavia, le società sottoposte all'inchiesta sono state in grado di dimostrare che i quantitativi di materiali importati in esenzione dai dazi all'importazione non erano superiori ai quantitativi utilizzati per i prodotti esportati». La frase citata, tuttavia, si limita a stabilire un principio generale. Si rimanda al riguardo alle condizioni stabilite nel paragrafo introduttivo dell'articolo 2, paragrafo 10, e nello stesso articolo 2, paragrafo 10, lettere b) e k), del regolamento di base, già ricordate al considerando (28) sopra. Come nel caso del regolamento provvisorio, non è stato dimostrato che venissero soddisfatte le condizioni previste dal regolamento di base, in quanto i produttori esportatori non hanno fornito elementi di prova conclusivi in grado di documentare l'intero importo delle rispettive richieste di adeguamento. Va osservato inoltre che chiedere ai produttori esportatori di dimostrare che le materie prime incorporate per la produzione nel paese esportatore contengono una componente di dazio non significava imporre loro un onere della prova eccessivamente gravoso. Al momento dell'adozione delle misure provvisorie, si sono tenuti in debito conto tali oneri quando erano comprovati dai documenti contabili dei produttori esportatori; in caso contrario, le richieste sono state respinte. Questo sta a indicare che le società avevano facoltà di dimostrare, come richiesto nel questionario, l'esistenza di eventuali oneri all'importazione gravanti sul prodotto simile e sui materiali in esso incorporati quando erano destinati al consumo in India. Di conseguenza, e per i motivi già esposti al considerando (28), l'adeguamento per la restituzione del dazio non ha potuto essere concesso, e vengono pertanto confermate le risultanze di cui al considerando (34) del regolamento provvisorio.

iii) *Imposta sui consumi (accisa)*

(31) Un produttore esportatore ha rinnovato la richiesta di un adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base per un importo corrispondente a un'imposta indiretta che grava sul prodotto simile destinato al consumo in India e che viene rimborsata per il prodotto esportato nella Comunità.

(32) Al momento dell'adozione delle misure provvisorie, si è appurato che l'importo dell'accisa era stato effettivamente rimborsato alla società in questione all'atto dell'esportazione del prodotto in esame. Tuttavia, dato che la società non aveva potuto dimostrare di essere stata rimborsata dell'intero importo di tale imposta indiretta, l'adeguamento chiesto era stato rivisto al ribasso. A seguito dell'adozione delle misure provvisorie, il produttore esportatore in questione ha fornito, come richiesto dalla Commissione, ulteriori informazioni e documentazione supplementare a sostegno della sua richiesta, sulle quali sono state effettuate le opportune verifiche. Nel caso presente tali informazioni aggiuntive sono state ritenute conclusive e, quindi, è stato concesso l'intero importo dell'adeguamento richiesto. Di conseguenza, le conclusioni di cui al considerando (35) del regolamento provvisorio sono state modificate.

iv) *Imposta sulle vendite*

(33) Un altro produttore esportatore ha rinnovato la sua richiesta di un adeguamento, presentata sulla base del fatto che, in conseguenza della politica del governo indiano di incoraggiare la creazione di industrie nelle aree meno sviluppate, le società erano state esentate dal pagamento dell'imposta sulle vendite. Dalle informazioni presentate e dalla verifica in loco è emerso che le fatture relative a tutte le vendite sul mercato interno dimostravano che il produttore esportatore in questione era esentato dal pagamento di tale imposta, la quale dalle fatture non risultava essere stata riscossa separatamente. Pertanto, non è stato dimostrato che la società aveva riscosso l'imposta in questione sulle sue vendite interne depositandola poi presso la tesoreria dello Stato, e che una tale imposta sulle vendite venisse a «gravare sul prodotto simile» venduto sul mercato interno. Di conseguenza, vengono confermate le conclusioni di cui al considerando (36) del regolamento provvisorio.

v) *Stadio commerciale*

(34) Un produttore esportatore indiano ha rinnovato la richiesta di un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale tra le vendite del prodotto in esame sul mercato interno e sul mercato per l'esportazione [cfr. il considerando (37) del regolamento provvisorio].

(35) Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite nella risposta al questionario e di quelle raccolte durante la visita di verifica in loco, non è stato possibile individuare costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi relativi ai diversi stadi commerciali del mercato interno dell'India. Il produttore in questione non ha presentato nuove informazioni in merito. Di conseguenza, vengono confermate le conclusioni di cui al considerando (37) del regolamento provvisorio.

4. **Margine di dumping**

(36) In mancanza di nuove informazioni o osservazioni, viene confermato il metodo utilizzato per la determinazione del margine di dumping descritto ai considerando da (39) a (44) del regolamento provvisorio.

(37) Il confronto tra il valore normale medio ponderato rivisto e il prezzo medio ponderato all'esportazione per tipo di prodotto, a livello franco fabbrica, ha dimostrato l'esistenza di dumping per tutti i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, è stato rivisto anche il margine di dumping medio ponderato calcolato per le società che avevano collaborato non inserite nel campione. La revisione dei calcoli ha inciso anche sul margine di dumping residuo. Dato il notevole livello di collaborazione, il margine di dumping residuo è stato fissato allo stesso livello del margine di dumping più elevato calcolato per un produttore esportatore che aveva collaborato all'inchiesta.

(38) I margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo d'importazione CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Indo Rama Synthetics Limited: 10,7 %

Reliance Industries Limited: 6,1 %

Welspun Syntex Limited: 17,0 %

Produttori esportatori che hanno collaborato, non inclusi nel campione: 8,9 %

Margine di dumping residuo: 17,0 %.

F. **INDUSTRIA COMUNITARIA**

(39) Poco dopo l'imposizione dei dazi provvisori, la Dupont SA, uno dei produttori comunitari che avevano collaborato all'inchiesta inclusi nella definizione dell'industria comunitaria nella fase provvisoria, ha cessato definitivamente la produzione di FTP nella Comunità, assertivamente a causa dei bassi prezzi delle importazioni sul mercato comunitario. Dato che tale cessazione dell'attività è definitiva, non si è ritenuto opportuno seguitare a considerare la società Dupont SA come facente parte dell'industria comunitaria. Di conseguenza, per la determinazione delle risultanze definitive si è valutato se nella definizione dell'industria comunitaria dovessero rientrare soltanto i due restanti produttori comunitari che avevano collaborato, cioè UNIFI Textured Yarns Ltd e Sinterama SpA.

(40) Pertanto, si è accertato che le due società continuassero a rappresentare una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Si è appurato che la produzione cumulata dei due restanti produttori comunitari che avevano collaborato all'inchiesta rappresentava il 30 % della produzione comunitaria totale del prodotto simile nella Comunità durante il PI. Si tratta di una percentuale superiore alla soglia del 25 % stabilita dal summenzionato articolo del regolamento di base. Di conseguenza, le suddette due società costituiscono l'industria comunitaria in piena conformità con quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(41) I produttori esportatori indiani hanno sostenuto che l'analisi del pregiudizio in via provvisoria si sarebbe basata su un quadro della situazione in cui i soli produttori comunitari considerati risultavano in minoranza. L'affermazione si basava sul fatto che i produttori comunitari denunzianti che avevano effettivamente collaborato all'inchiesta non rappresentavano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria.

(42) L'affermazione non è corretta ed è stata respinta in quanto le due restanti società rappresentano più del 25 % della produzione comunitaria totale. La Commissione conferma pertanto che i suddetti due produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta costituiscono l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

G. **PREGIUDIZIO**

1. **Consumo nella Comunità**

(43) In mancanza di nuove informazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative al consumo nella Comunità di cui ai considerando 54-55 del regolamento provvisorio. L'andamento del consumo nella Comunità nel corso dell'intero periodo in esame è stato il seguente:

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Consumo UE (in t)	285 640	341 660	369 031	353 376	360 176	339 352
1996 = 100	100	120	129	124	126	119

2. **Importazioni dall'India**

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Importazioni dall'India (in t)	7 583	16 992	18 064	11 824	18 752	22 683
1996 = 100	100	224	238	156	247	299
Quota di mercato	2,7 %	5,0 %	4,9 %	3,3 %	5,2 %	6,7 %
Prezzi	1,9	2,0	1,7	1,4	1,8	1,7
1996 = 100	100	107	91	75	95	93

(44) In termini assoluti, il volume delle importazioni originarie dell'India è quasi triplicato nel corso del periodo in esame, passando da 7 583 tonnellate (t) nel 1996 a 22 683 t nel PI. Va osservato che nel periodo compreso tra il 1999 e il PI, cioè in un periodo in cui il consumo complessivo nella Comunità registrava un calo, il volume delle importazioni dall'India è quasi raddoppiato.

(45) La quota di mercato comunitario delle importazioni dall'India è aumentata, passando dal 2,7 % del 1996 al 6,7 % durante il PI. Parallelamente al rapido incremento del volume delle importazioni tra il 1999 e il PI, nello stesso periodo la loro quota di mercato è aumentata dal 3,3 % al 6,7 %, contestualmente alla diminuzione del consumo complessivo nella Comunità.

(46) Quanto al prezzo medio delle importazioni, in un primo tempo è aumentato, nel periodo dal 1996 al 1997, per poi registrare un calo. Il livello di prezzo più basso si è registrato nel 1999.

(47) In mancanza di ulteriori osservazioni sul volume e il prezzo delle importazioni dall'India, sono confermate le risultanze provvisorie di cui ai considerando da (56) a (58) del regolamento provvisorio.

(48) Per quel che riguarda la sottoquotazione dei prezzi, in considerazione delle modifiche illustrate sopra in merito alle società che costituiscono l'industria comunitaria, il calcolo della sottoquotazione è stato rivisto. Il metodo di calcolo dei margini di sottoquotazione, già illustrato ai considerando (59) e (61) del regolamento provvisorio, è rimasto però lo stesso. Si ricorda che, ai fini dell'analisi della sottoquotazione dei prezzi, i prezzi di vendita dei diversi tipi di FTP originari dell'India sono stati confrontati ai prezzi dei tipi di prodotto simili fabbricati e venduti dall'industria comunitaria. Un eventuale confronto dei prezzi medi globali, come suggerito dai produttori esportatori indiani, non prenderebbe in considerazione l'esistenza dei diversi tipi di prodotto in esame e porterebbe a risultati fuorvianti.

(49) Su tale base, i margini di sottoquotazione dei prezzi rivisti, espressi in percentuale dei prezzi dell'industria comunitaria, risultano compresi tra il 23 % e il 28 % per i produttori esportatori che avevano collaborato all'inchiesta.

3. **Situazione dell'industria comunitaria**

(50) In seguito alla summenzionata esclusione di uno dei produttori comunitari che avevano collaborato all'inchiesta dalla definizione dell'industria comunitaria, è stata rivista di conseguenza anche la determinazione in via provvisoria degli indicatori di pregiudizio.I dati illustrati sotto mostrano l'andamento degli indicatori di pregiudizio nel corso del periodo in esame per quanto riguarda i due rimanenti produttori comunitari che avevano collaborato all'inchiesta. Per motivi di riservatezza, dal momento che l'industria comunitaria è costituita soltanto da questi due produttori comunitari, i valori sono stati indicizzati.

Produzione, capacità di produzione e indice di utilizzazione degli impianti (1996 = 100)

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Volume di produzione	100	112	117	112	122	118
Capacità di produzione	100	110	116	118	130	135
Indice di utilizzazione degli impianti	100	101	101	95	94	88

(51) Il volume di produzione dell'industria comunitaria è aumentato del 18 % durante il periodo in esame. Occorre notare che l'incremento più significativo della produzione si è verificato tra il 1996 e il 1998. In seguito, il volume di produzione ha registrato un andamento instabile e raggiunto, durante il PI, un livello comparabile a quello del 1998.

(52) La capacità di produzione è stata calcolata sulla base della produzione oraria massima teorica dei macchinari installati, moltiplicata per le ore di lavoro teoriche annue, tenendo in debito conto le attività di manutenzione e altre analoghe interruzioni della produzione.

(53) L'incremento della capacità di produzione è avvenuto in due fasi. Il primo aumento si è verificato tra il 1996 e il 1998 ed era pari al 16 %. Va osservato che nel corso dello stesso periodo anche il volume di produzione dell'industria comunitaria è aumentato in misura comparabile, il che si è tradotto quindi in un livello elevato e stabile di utilizzazione degli impianti. Il secondo incremento si è verificato tra il 1999 e la fine del PI, allorché la capacità di produzione è aumentata di circa il 14 %. Durante questo periodo il livello di produzione è rimasto relativamente stabile, il che spiega il calo dell'indice di utilizzazione degli impianti.

Scorte (1996 = 100)

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Scorte	100	62	10	5	25	72

(54) La diminuzione del livello delle scorte tra il 1996 e il 1999 è da attribuire a un significativo incremento del volume delle vendite registrato rispetto, in particolare, al volume della produzione durante lo stesso periodo. Successivamente, invece, il livello delle scorte è aumentato in quanto si è registrato un significativo calo del volume delle vendite contemporaneamente a un leggero incremento del volume di produzione.

Volume delle vendite, quota di mercato e crescita (1996 = 100)

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Volume delle vendite	100	116	121	116	116	106
Quota di mercato	100	98	94	94	92	89

(55) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria è aumentato del 6 % durante il periodo in esame. La punta massima è stata raggiunta nel 1998 (con un aumento del 21 % rispetto al 1996), per poi registrare un calo del 13 % nel periodo successivo.

(56) Nel periodo 1996-1998, l'incremento del volume delle vendite dell'industria comunitaria è risultato meno significativo rispetto all'andamento del consumo complessivo nella Comunità. In seguito, il calo del volume delle vendite è stato più marcato rispetto alla diminuzione della domanda complessiva di FTP registrata nella Comunità tra il 1998 e il PI. Entrambi i fattori spiegano perché la quota di mercato dell'industria comunitaria sia andata costantemente diminuendo.

(57) I produttori esportatori indiani hanno affermato che la Commissione avrebbe dovuto tener conto dell'andamento della quota di mercato di tutti i produttori comunitari durante il periodo in esame, e non soltanto dell'andamento della quota di mercato dell'industria comunitaria. Un tale metodo avrebbe permesso di evidenziare un incremento complessivo della quota di mercato.

(58) Va osservato che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base, nella determinazione del pregiudizio si intende un pregiudizio grave a danno dell'industria comunitaria. Pertanto, la determinazione del pregiudizio è limitata all'analisi della situazione economica complessiva dei produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta e che costituiscono l'industria comunitaria, in base alla definizione di cui al considerando (42). Oltre a questa considerazione, va osservato che la tabella presentata al considerando (86) indica che anche la quota di mercato degli altri produttori comunitari era diminuita, e in misura significativa, nel corso del periodo in esame. Il ruolo degli altri produttori comunitari è stato infatti analizzato nella determinazione della causa del pregiudizio. Di conseguenza, l'argomento è stato respinto.

Prezzo di vendita (1996 = 100)

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Prezzo medio di vendita	100	100	100	93	90	95

(59) Il prezzo medio di vendita dell'industria comunitaria è rimasto stabile tra il 1996 e il 1998 per poi diminuire del 5 % nel periodo successivo. Si ricorda che in base al confronto tra i prezzi di tipi di prodotto comparabili venduti sul mercato comunitario durante il PI sono stati calcolati margini di sottoquotazione compresi tra il 23 % e il 28 %.

Redditività (1996 = 100)

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Redditività	100	125	106	40	– 223	– 254

(60) La redditività dell'industria comunitaria, espressa in termini di utili sulle vendite nette sul mercato comunitario, ha registrato un netto calo nel corso del periodo in esame, passando da un valore positivo nel 1996 a livelli significativamente negativi nel PI.

Investimenti e capacità di ottenere capitali (1996 = 100)

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Investimenti	100	59	183	90	69	18

(61) Il livello degli investimenti era particolarmente elevato negli anni 1996 e 1998, e il fatto va collegato all'incremento della capacità di produzione. Durante il PI, invece, gli investimenti risultavano estremamente modesti in confronto a questi anni.

(62) La capacità dell'industria comunitaria di ottenere capitali, sia da fonti di finanziamento esterne che dalle rispettive società di controllo, non era seriamente compromessa all'inizio del periodo in esame. Tuttavia, considerato il livello delle perdite dell'industria durante il PI, in tale periodo dell'inchiesta la sua capacità di ottenere capitali era gravemente diminuita.

Utile sul capitale investito (1996 = 100)

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Rendimento delle attività	100	170	130	25	– 5	– 45

(63) Il rendimento delle attività nette (che esprime la redditività in percentuale delle attività totali dell'industria comunitaria) è stato ritenuto nella fattispecie un indicatore adeguato.

(64) L'andamento del rendimento delle attività nette era in linea con i dati relativi alla redditività, e indicava un evidente deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria, in particolare dopo l'anno 1998.

(65) I produttori esportatori indiani hanno messo in dubbio l'attendibilità del livello di rendimento delle attività nette indicato, sulla base rispettivamente dell'andamento del prezzo dei FTP e di quello delle principali materie prime utilizzate nella produzione di FTP (cioè i filati di poliesteri orientati). Hanno sostenuto infatti che l'incremento del prezzo medio di vendita dei FTP era stato superiore all'aumento del prezzo d'acquisto dei filati di poliesteri orientati, il che avrebbe quindi dovuto determinare un andamento positivo del rendimento delle attività dell'industria comunitaria.

(66) In primo luogo, va osservato che nel periodo tra il 1999 e il PI il prezzo medio dei FTP e quello dei filati di poliesteri orientati hanno registrato andamenti simili. In secondo luogo, occorre tener presente nell'analisi anche gli altri elementi di costo, ad esempio le altre materie prime utilizzate e i costi di fabbricazione: tutti questi elementi sono stati verificati e presi in considerazione nel determinare il livello di redditività e di utile sul capitale investito durante il periodo in esame. Inoltre, a tale riguardo occorre tener conto anche dell'andamento del valore delle attività stesse. Di conseguenza, l'argomento è stato respinto.

Flusso di cassa (1996 = 100)

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Flusso di cassa	100	163	67	195	72	43

(67) Le cifre relative al flusso di cassa confermavano il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria. Il flusso di cassa è tuttavia rimasto su valori positivi durante l'intero periodo in esame, con una punta massima nel 1999. Questo livello massimo si riferisce principalmente ai flussi di cassa del 1999, relativi al numero considerevole di operazioni di vendita registrate nel 1998 ma i cui proventi sono stati effettivamente incassati nel 1999.

Occupazione, salari e produttività (1996 = 100)

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Numero di lavoratori	100	106	120	129	131	123
Salari	100	117	125	142	141	145
Produttività	100	105	98	87	93	95

(68) Il numero di lavoratori impiegati dall'industria comunitaria è aumentato del 23 % nel corso del periodo in esame. Nel corso dello stesso periodo, il costo del lavoro è aumentato del 45 %,

(69) mentre la produttività ha registrato un calo del 5 %.

Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(70) Nel periodo 1996-1998 la situazione finanziaria dell'industria comunitaria era soddisfacente, a dimostrazione del fatto che essa si era ripresa, almeno in parte, dagli effetti delle importazioni in dumping originarie di paesi terzi nei cui confronti erano state istituite misure antidumping nel 1996. In seguito, tra il 1999 e il PI, a causa dell'aumento delle importazioni in dumping dall'India, la situazione dell'industria comunitaria si è fatta nuovamente precaria.

Margini di dumping effettivi

(71) I margini di dumping definitivi sono, con tutta evidenza, significativi. Dati il volume e i prezzi delle importazioni in dumping, l'impatto di tali margini di dumping non può essere considerato trascurabile.

4. **Conclusioni relative al pregiudizio**

(72) La conclusione provvisoria in base alla quale durante il PI l'industria comunitaria aveva subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base è confermata. La precarietà della situazione economica dell'industria è diventata evidente nel periodo successivo al 1998. Tra il 1996 e il 1998, infatti, il volume di produzione dell'industria comunitaria era aumentato (+ 17 %) e l'indice di utilizzazione degli impianti era elevato; anche il volume delle vendite aveva registrato un aumento (+ 21 %), mentre i prezzi di vendita si mantenevano stabili e l'industria registrava ancora utili (in termini di utile sul fatturato netto, di rendimento delle attività totali e di situazione di tesoreria). Di conseguenza, l'industria comunitaria aveva la possibilità di incrementare gli investimenti e assumere nuovi lavoratori, mentre anche la situazione dei flussi di cassa rimaneva positiva durante questo periodo. L'andamento positivo si spiega con gli effetti favorevoli combinati dell'introduzione di misure antidumping nei confronti dell'Indonesia, della Thailandia, di Taiwan e della Malaysia, che hanno permesso di ripristinare condizioni di effettiva concorrenza sul mercato comunitario, e della contemporanea espansione del consumo di FTP nella Comunità.

(73) Dopo il 1998, tuttavia, la situazione dell'industria comunitaria ha cominciato a deteriorarsi in misura significativa. Benché il volume di produzione rimanesse stabile, l'indice di utilizzazione degli impianti diminuiva di 7 punti percentuali, mentre il volume delle vendite registrava un calo del 13 % e anche i prezzi di vendita scendevano del 5 %. Pertanto, l'industria comunitaria iniziava a sostenere perdite notevoli, il che incideva anche sul livello degli investimenti.

(74) I produttori esportatori indiani hanno affermato che taluni degli indicatori di pregiudizio analizzati dettagliatamente nei precedenti considerando avevano registrato un andamento positivo durante il periodo in esame, tale quindi da non mettere in evidenza il verificarsi di un pregiudizio.

(75) Anzitutto, va osservato che, per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, nessuno dei fattori economici elencati nel medesimo articolo costituisce una base di giudizio determinante per decidere se l'industria comunitaria abbia o meno subito un grave pregiudizio. Ancora più importante è il fatto che, sebbene sia vero che la situazione economica dell'industria fosse migliorata nel periodo compreso tra il 1996 e il 1998, le cifre indicate e le conclusioni di cui sopra mostrano chiaramente, nel periodo successivo, un serio peggioramento della situazione e un grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria nel corso del PI. L'argomento avanzato dai produttori esportatori indiani è stato quindi respinto e vengono confermate le conclusioni di cui sopra, cioè che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio.

H. **CAUSA DEL PREGIUDIZIO**

1. **Introduzione**

(76) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha nuovamente esaminato se il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, quale viene definita al considerando (42), fosse dovuto alle importazioni in dumping originarie dell'India. A norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, sono stati nuovamente esaminati anche altri fattori noti che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da detti altri fattori non fosse erroneamente attribuito alle suddette importazioni in dumping.

2. **Effetti delle importazioni in dumping**

(77) Tra il 1996 e il PI, il volume delle importazioni originarie dell'India è triplicato, passando da 7 583 t a 22 683 t. L'incremento è avvenuto in due fasi: in un primo tempo, tra il 1996 e il 1998, il volume delle importazioni è salito del 138 %, quindi, tra il 1999 e il PI, è di nuovo aumentato del 92 %, passando da 11 824 t a 22 683 t, pari a un aumento di circa 10 800 t. Va osservato che mentre il primo incremento si era verificato in un momento in cui il mercato comunitario continuava ad essere in espansione, il secondo è coinciso invece con un periodo in cui il consumo comunitario registrava un calo considerevole (– 14 000 t). Durante lo stesso periodo, cioè dal 1999 al PI, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito di circa il 13 %.

(78) Lo stesso andamento può essere osservato anche in termini relativi. La quota di mercato delle importazioni dall'India è aumentata, passando dal 2,7 % nel 1996 al 6,7 % nel PI. L'incremento è avvenuto in due fasi: tra il 1996 e il 1998, la quota di mercato è passata dal 2,7 % al 4,9 %, poi nel periodo tra il 1999 e il PI è aumentata dal 3,3 % al 6,7 %.

(79) Nel 1999, il prezzo delle importazioni dall'India era sceso in media a un livello molto basso (1,4 EUR per tonnellata), con un calo di circa il 17 % rispetto al 1998 e del 26 % rispetto al 1996. Grazie a questa politica di prezzi bassi, le importazioni in questione sono state in grado di incrementare i loro volumi di vendite e riguadagnare, nel 2000 e nel PI, le quote di mercato perdute. I prezzi si sono poi attestati sul loro livello del 1998, pur restando sempre in media più bassi rispetto ai livelli sia del 1996 che del 1997.

(80) Va ricordato che, durante il PI, sono stati calcolati margini di sottoquotazione dei prezzi significativi, compresi tra il 23 % e il 28 %, il che è una chiara dimostrazione della forte pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dall'India durante il PI. In effetti, con una quota di mercato del 6,7 % durante il PI, un tale livello di sottoquotazione dei prezzi delle importazioni indiane ha certamente avuto un considerevole impatto negativo su un mercato comunitario depresso e trasparente, per di più relativamente a un prodotto estremamente sensibile al prezzo.

(81) Nello stesso tempo, l'industria comunitaria ha registrato una diminuzione della quota di mercato di circa un punto percentuale tra il 1996 e il 1998, e di un altro punto percentuale tra il 1999 e il PI. Questo calo dovrebbe essere valutato alla luce dell'andamento dei prezzi dell'industria,la quale è effettivamente stata costretta a un ribasso dei prezzi del 7 % nel 1999 rispetto al 1998 onde mantenere la sua posizione sul mercato. Va ricordato che nel corso dello stesso anno i prezzi delle importazioni dall'India sono diminuiti del 17 %. In seguito, i prezzi dell'industria comunitaria sono rimasti relativamente stabili, benché a un livello insufficiente a permetterle di mantenere una situazione finanziaria positiva. A differenza dei produttori esportatori indiani, nel periodo 2000-PI l'industria comunitaria non era in grado di migliorare il suo prezzo medio di vendita nella Comunità.

(82) Nel periodo compreso tra il 1996 e il 1998, nonostante le importazioni dall'India fossero in crescita, l'andamento dell'industria comunitaria è stato positivo, poiché erano state ripristinate condizioni di effettiva concorrenza – in un mercato comunitario in espansione – a seguito dell'istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni di FTP originarie di vari paesi (cfr. in appresso). A partire dal 1999, tuttavia, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria ha registrato un significativo deterioramento. Come si è già ricordato, il volume e i prezzi di vendita hanno iniziato a diminuire, il che ha avuto gravi ripercussioni sulla redditività, l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa. Questi sviluppi si sono verificati contemporaneamente a un notevole calo dei prezzi delle importazioni indiane e a un significativo aumento del loro volume, tanto che tali importazioni sono raddoppiate in termini di volume nel periodo 1999-PI.

3. **Effetti di tutti gli altri fattori noti**

Importazioni originarie di altri paesi terzi

(83) Dal momento che nessuna parte interessata ha presentato ulteriori informazioni o osservazioni, vengono pertanto confermate le conclusioni di cui al considerando (91) del regolamento provvisorio, secondo cui è probabile che anche le importazioni originarie dell'Indonesia e di Taiwan abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il PI.

(84) In questo mercato caratterizzato da grande trasparenza, è probabile che quantitativi considerevoli di importazioni di FTP a basso prezzo, da qualunque paese d'origine provengano, arrechino all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. Dovendo tuttavia quantificare l'impatto delle importazioni dall'India rispetto a quello delle importazioni dall'Indonesia e da Taiwan, occorre considerare il significativo incremento delle importazioni indiane nel periodo 1999-PI, tanto in termini assoluti che relativi, come pure il prezzo medio di tali importazioni dall'India durante il PI, prezzo che risultava in media inferiore rispetto ai prezzi delle importazioni indonesiane e taiwanesi, soprattutto se si tiene conto del fatto che questi ultimi prezzi sono parzialmente gravati da dazi antidumping. In tali circostanze, si può concludere che l'impatto delle importazioni provenienti dall'India non è stato certamente meno importante di quello delle importazioni dall'Indonesia e da Taiwan, e che, pertanto, sussisteva una reale e sostanziale relazione di causa ed effetto tra dette importazioni dall'India e la situazione precaria dell'industria comunitaria.

(85) Per quel che riguarda le importazioni provenienti dagli altri paesi terzi, in assenza di altre osservazioni in merito, vengono confermate le conclusioni provvisorie secondo cui non è possibile ritenere che queste importazioni abbiano arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria.

Altri produttori comunitari

(86) La tabella seguente, i cui dati si basano sulle informazioni ricevute da alcune società e su quelle contenute nella denuncia, illustra l'andamento del volume delle vendite e della quota di mercato degli altri produttori comunitari.

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Tonnellate	134 366	144 831	150 544	136 097	142 797	131 924
Quota di mercato	47,0 %	42,4 %	40,8 %	38,5 %	39,6 %	38,9 %

(87) Dai dati riportati nella tabella, è evidente che il volume delle vendite di FTP degli altri produttori comunitari nel periodo 1996-PI è considerevolmente diminuito tanto in termini assoluti che relativi. Inoltre, va ricordato che una percentuale significativa di questi altri produttori comunitari era stata in realtà tra quanti avevano aderito alla prima denuncia presentata. A causa della mancanza di risorse queste società non erano in grado di offrire la loro piena collaborazione alla presente inchiesta, ma hanno espresso pieno sostegno al procedimento e hanno collaborato, completamente o solo in parte, ad altri procedimenti analoghi avviati di recente.

(88) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che gli altri produttori comunitari non avevano contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il PI.

Investimenti realizzati dall'industria comunitaria

(89) Talune parti interessate hanno affermato che sono stati anche gli ingenti investimenti realizzati dall'industria comunitaria durante il periodo in esame a determinare il deterioramento della sua situazione finanziaria.

(90) Come si è già spiegato, gli investimenti effettuati dall'industria comunitaria erano relativi a un incremento della sua capacità di produzione. Il primo aumento della capacità è stato realizzato in un periodo in cui il consumo nella Comunità era in espansione, tra il 1996 e il 1998. Di conseguenza, l'industria comunitaria ha incrementato il volume di produzione ed è stata in grado di aumentare anche il volume delle vendite, seguendo il movimento di espansione del mercato comunitario. Considerato tale andamento positivo, l'industria comunitaria ha incrementato per la seconda volta la sua capacità di produzione tra il 1999 e il PI: un aumento pari a circa 10 000 tonnellate. Questa volta, tuttavia, l'industria non è riuscita ad incrementare i volumi di produzione e di vendita onde sfruttare le sue nuove capacità di produzione, e pertanto il suo indice di utilizzazione degli impianti ha registrato una notevole diminuzione. Dal momento che l'industria dei FTP è ad uso intensivo di capitali e i costi fissi sono di conseguenza elevati, il calo dei volumi di produzione e di vendita nel periodo 1999-PI ha avuto ripercussioni dirette negative sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria. Si osservi inoltre che il prezzo della principale materia prima dell'industria è rimasto stabile nel corso dello stesso periodo.

(91) L'incremento della capacità nel periodo 1999-PI, pertanto, ha avuto effettivamente un impatto negativo sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria, in quanto è conciso con un calo dei volumi di produzione e di vendita dell'industria. La diminuzione dei volumi delle vendite, tuttavia, è stato determinato dalla pressione esercitata sul mercato comunitario dalla importazioni di FTP dall'India. Anche se il consumo nella Comunità aveva registrato un calo di circa 14 000 t nel periodo 1999-PI, il volume delle importazioni indiane di FTP era aumentato di circa 10 000 t nel corso dello stesso periodo grazie a una politica dei prezzi aggressiva. Infatti, i prezzi delle importazioni di FTP dall'India erano considerevolmente inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria durante il PI, e i relativi volumi delle importazioni aumentavano in misura tale che l'industria comunitaria non solo non era in grado di incrementare le sue vendite, ma neppure di contenere il calo dei volumi di vendita e di produzione, il che le avrebbe consentito di limitare l'impatto negativo dovuto all'eccesso delle capacità installate di recente.

(92) Si è ritenuto che se i costi relativi agli investimenti, e quindi all'incremento delle capacità di produzione installate, hanno effettivamente avuto un impatto negativo sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria nel periodo 1999-PI, tale impatto è stato tuttavia aggravato dal fatto che l'industria comunitaria era stata costretta a diminuire le vendite, il volume di produzione e i prezzi di vendita. Questo era a sua volta dovuto alla pressione esercitata dai bassi prezzi delle importazioni dall'India, il cui volume era più che raddoppiato nello stesso periodo, per di più a fronte di un calo del consumo complessivo nella Comunità.

(93) Risulta quindi evidente che, in assenza delle importazioni in dumping dall'India, l'industria comunitaria sarebbe stata in grado di mantenere i prezzi di vendita al livello del 1998, nonché di incrementare i suoi volumi di produzione e di vendita. Questo le avrebbe permesso di realizzare economie di scala e, in condizioni di effettiva e leale concorrenza sul mercato, l'industria comunitaria avrebbe potuto riassorbire gran parte, se non la totalità, dei costi fissi aggiuntivi rappresentati dai suddetti investimenti.

Contrazione della domanda

(94) Sebbene il consumo nella Comunità sia complessivamente aumentato durante l'intero periodo in esame, esso aveva però registrato un calo nel periodo 1999-PI. Anche se questo andamento decrescente è coinciso con il calo del volume delle vendite dell'industria comunitaria, si deve anzitutto sottolineare che tale calo del volume delle vendite è stato proporzionalmente maggiore rispetto alla diminuzione del consumo comunitario. In secondo luogo, nel corso dello stesso periodo, le importazioni originarie dell'India sono più che raddoppiate. Di conseguenza, benché non si possa escludere che detta contrazione della domanda abbia avuto effetti pregiudizievoli sulla situazione dell'industria comunitaria, tali effetti devono essere considerati di minor peso rispetto a quelli delle importazioni in dumping.

Recessione economica mondiale

(95) I produttori esportatori indiani hanno affermato che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio dovuto alla recessione economica mondiale in atto dalla fine del 2000, e che questo fattore dovrebbe essere preso in considerazione e opportunamente quantificato ai fini dell'analisi della causa del pregiudizio.

(96) Anzitutto, va osservato che l'analisi illustrata sopra mostra che la situazione economica dell'industria comunitaria aveva già cominciato a peggiorare prima della fine del 2000. In secondo luogo, si potrebbe pensare che tutti gli operatori nella Comunità vengano colpiti in misura simile da una recessione economica globale. Tuttavia, in un periodo in cui il mercato era depresso, i produttori esportatori indiani sono riusciti a incrementare in notevole misura i loro volumi di vendite nella Comunità. Come già menzionato, il calo del volume delle vendite dell'industria comunitaria è stato proporzionalmente maggiore rispetto alla diminuzione del consumo comunitario. Inoltre, l'impatto dovuto alla recessione economica mondiale è già riflesso nella contrazione della domanda analizzata sopra.

(97) Sulla scorta di quanto precede, benché non si possa escludere che anche la recessione economica abbia inciso sulla situazione dell'industria comunitaria, si è concluso che il suo impatto è di minor peso rispetto all'effetto di ribasso dei prezzi dovuto alle importazioni in dumping.

Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria

(98) I produttori esportatori indiani hanno affermato che la perdita della quota di mercato registrata dall'industria comunitaria era dovuta al fatto che tale industria aveva preferito esportare piuttosto che realizzare vendite sul mercato interno. L'aumento del volume delle esportazioni dell'industria comunitaria dimostra che essa è concorrenziale su quei mercati in cui prevalgono condizioni di effettiva concorrenza. Va inoltre osservato che, sebbene il volume delle esportazioni sia effettivamente quadruplicato durante il periodo in esame, è rimasto pur sempre marginale rispetto alle vendite totali dell'industria comunitaria. Infine, si deve notare che la redditività dell'industria viene calcolata unicamente sulla base delle sue vendite sul mercato comunitario. In assenza di ulteriori osservazioni in merito, vengono confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da (96) a (98) del regolamento provvisorio.

Prezzo delle materie prime

(99) Dal momento che non sono state ricevute osservazioni in merito, vengono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da (93) a (95) del regolamento provvisorio, cioè che non è possibile ritenere che il prezzo delle materie prime dell'industria comunitaria sia responsabile del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Altre argomentazioni avanzate dalle parti interessate

(100) I produttori esportatori indiani hanno affermato che il calo del volume di produzione registrato durante il PI è da attribuire alla deliberata chiusura di un impianto da parte di uno dei due produttori comunitari che costituiscono l'industria comunitaria. Dall'inchiesta, tuttavia, non è risultata nessuna chiusura di un impianto di produzione durante il PI. Il produttore in questione ha confermato che non si era verificata alcuna chiusura di impianti e ha sostenuto che qualsiasi riduzione del suo volume di produzione durante il PI era dovuta agli effetti dell'incremento delle importazioni di FTP a basso prezzo sul mercato comunitario. Di conseguenza, l'affermazione è stata respinta.

4. **Conclusioni in merito alla causa del pregiudizio**

(101) In conclusione, viene confermato che le importazioni in dumping hanno avuto effetti pregiudizievoli sull'industria comunitaria, in particolare nel periodo 1999-PI; la situazione dell'industria era infatti caratterizzata da un calo del volume delle vendite, da una diminuzione dei prezzi di vendita, dalla perdita di quota di mercato e da un significativo deterioramento delle sue condizioni finanziarie, soprattutto in termini di redditività e di utile sul capitale investito. In effetti, durante lo stesso periodo, il volume delle importazioni dall'India è aumentato in misura considerevole sia in termini assoluti che relativi, e a prezzi che sono risultati notevolmente inferiori ai prezzi praticati dall'industria comunitaria.

(102) Sono stati inoltre esaminati i seguenti altri fattori noti: importazioni originarie di altri paesi terzi, vendite degli altri produttori comunitari, investimenti realizzati dall'industria comunitaria, contrazione della domanda, recessione economica mondiale, prezzo delle materie prime e andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria. Si è accertato che alcuni di questi fattori hanno avuto anch'essi un effetto pregiudizievole sulla situazione dell'industria comunitaria. L'effetto di tali fattori ha contribuito ad aggravare il notevole impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria causato dall'incremento delle importazioni originarie dell'India, incremento che, considerato separatamente, ha comunque arrecato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

(103) Alla luce dell'analisi di cui sopra, in cui si è provveduto a distinguere e separare opportunamente l'uno dall'altro gli effetti di tutti i fattori noti, e le relative conseguenze sulla situazione dell'industria comunitaria, dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, e dopo essersi assicurati che il pregiudizio dovuto a tali altri fattori non venisse attribuito alle importazioni in dumping, viene confermato che i suddetti altri fattori, di per sé, non sono sufficienti a negare l'esistenza di una reale e sostanziale relazione di causa ed effetto tra le importazioni in dumping e il grave pregiudizio accertato.

I. **INTERESSE DELLA COMUNITÀ**

(104) Alla luce di quanto verificatosi successivamente alla determinazione delle risultanze provvisorie, cioè la chiusura dell'impianto di produzione della Dupont SA, la Commissione ha nuovamente esaminato se, nonostante le conclusioni relative alle pratiche pregiudizievoli di dumping, esistessero fondati motivi per concludere che l'istituzione di misure antidumping definitive era contraria all'interesse della Comunità

1. **L'industria comunitaria e gli altri produttori comunitari**

(105) Come si è già spiegato nel regolamento provvisorio, non vi è motivo di dubitare dell'efficienza economico-finanziaria e della competitività dell'industria comunitaria in una situazione in cui prevalgano normali condizioni di mercato. I fatti hanno tuttavia dimostrato che, in assenza di effettive ed eque condizioni di mercato, l'esistenza stessa dell'industria comunitaria è gravemente minacciata. Infatti, le condizioni di concorrenza sleale sul mercato comunitario hanno già causato la chiusura della Dupont SA, la quale non è stata in grado di superare l'attuale situazione di depressione del mercato. Qualora le misure definitive non venissero istituite, non si può escludere che altri produttori comunitari vadano incontro alla stessa sorte.

(106) Va ricordato che, sebbene soltanto due produttori comunitari siano stati in grado di collaborare all'inchiesta, il procedimento ha ricevuto il pieno sostegno di produttori comunitari che rappresentavano circa il 75 % della produzione comunitaria. Come si è già ricordato sopra, anche gli altri produttori comunitari hanno assistito all'erosione della loro quota di mercato e alla diminuzione dei loro volumi di vendita sul mercato comunitario.

(107) Vengono pertanto confermate le conclusioni provvisorie secondo cui l'istituzione delle misure antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria comunitaria e degli altri produttori comunitari.

2. **Importatori**

(108) Nessun importatore o operatore commerciale ha risposto al questionario della Commissione. Nel regolamento provvisorio si era giunti alla conclusione che l'istituzione delle misure antidumping non dovrebbe avere un impatto rilevante sulla loro situazione.

(109) In assenza di ulteriori osservazioni presentate dalle parti interessate successivamente all'istituzione delle misure provvisorie, vengono confermate le suddette conclusioni.

3. **Fornitori di materie prime**

(110) In assenza di ulteriori osservazioni in merito, vengono confermate le conclusioni provvisorie secondo cui l'istituzione delle misure antidumping è nell'interesse dell'industria fornitrice.

4. **Utilizzatori**

(111) Nella fase provvisoria, aveva collaborato all'inchiesta un solo utilizzatore. In assenza di ulteriori osservazioni o reazioni a seguito dell'istituzione delle misure provvisorie, vengono confermate le conclusioni secondo cui l'istituzione delle misure antidumping non avrebbe conseguenze negative sull'efficienza economico-finanziaria e sulla competitività degli utilizzatori.

5. **Conclusioni**

(112) Qualora le misure antidumping non venissero istituite, l'esistenza stessa dell'industria comunitaria e degli altri produttori comunitari verrebbe ad essere seriamente minacciata. L'ipotesi è confermata dal fatto che, a causa delle condizioni di concorrenza sleale prevalenti nel mercato comunitario, un produttore comunitario recentemente è stato costretto a chiudere il suo impianto di produzione nella Comunità.

(113) Qualora invece non venissero istituite le misure antidumping definitive, la costante diminuzione della redditività dell'industria comunitaria osservata durante il periodo in esame si aggraverà ulteriormente, con il rischio di comportare altre chiusure di impianti di produzione di FTP nella Comunità.

(114) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono validi motivi per non istituire misure antidumping definitive.

J. **MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE**

1. **Livello di eliminazione del pregiudizio**

(115) In base al metodo illustrato ai considerando da (122) a (125) del regolamento provvisorio, è stato calcolato un livello di eliminazione del pregiudizio onde stabilire il livello delle misure da imporre in via definitiva.

(116) I produttori esportatori indiani hanno affermato che la scelta del margine di profitto utilizzato per calcolare il prezzo non pregiudizievole era arbitraria, in quanto si basava sul margine di profitto più elevato registrato durante il periodo in esame.

(117) Va ricordato che il margine di profitto di cui si è tenuto conto per calcolare il prezzo non pregiudizievole dovrebbe corrispondere a un livello che l'industria comunitaria potrebbe ragionevolmente aspettarsi di ottenere in assenza del dumping causa del pregiudizio. Il margine di profitto dell'anno 1998 è stato ritenuto un punto di riferimento ragionevole, in quanto si è considerato che in quell'anno le importazioni dall'India non avevano ancora avuto un effetto di ribasso sui prezzi dell'industria comunitaria, e che le importazioni provenienti dagli altri paesi soggetti alle misure antidumping si attestavano già su livelli simili a quelli prevalenti durante il PI. Il fatto che si sia dovuto escludere un produttore comunitario dalla definizione di industria comunitaria, e che di conseguenza siano state ricalcolate le cifre relative alla redditività per il periodo in esame, non modifica le conclusioni provvisorie secondo cui tale industria, in condizioni di effettiva concorrenza, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi di ottenere un margine di profitto dell'8 % in assenza delle importazioni in dumping.

(118) Sulla scorta di quanto precede, è stato confermato il metodo utilizzato per stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio illustrato ai considerando da (122) a (125) del regolamento provvisorio.

(119) Come si è proceduto sopra per quanto riguarda i margini di sottoquotazione dei prezzi, i margini di pregiudizio sono stati ugualmente rivisti e modificati.

2. **Misure definitive**

(120) Alla luce delle conclusioni di cui sopra e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, il dazio antidumping definitivo deve essere istituito al livello dei margini di dumping accertati, dato che questi ultimi risultavano in tutti i casi inferiori ai margini di pregiudizio.

(121) Tuttavia, per quanto riguarda il procedimento parallelo antisovvenzioni riguardante l'India, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio [1] (di seguito: «il regolamento di base antisovvenzioni») e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione.

(122) Di conseguenza occorre determinare se, e in che misura, l'importo delle sovvenzioni e i margini di dumping derivino dalla stessa situazione. È stato istituito con regolamento n. . . ./2002 del Consiglio un dazio compensativo definitivo corrispondente all'importo della sovvenzione, che è risultato inferiore al margine di pregiudizio nel caso di tutti gli esportatori. Tutti i sistemi di sovvenzione oggetto dell'inchiesta che sono risultati compensabili costituivano sovvenzioni all'esportazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base antisovvenzioni. Di conseguenza, i margini di dumping definitivi calcolati per i produttori esportatori indiani che hanno collaborato all'inchiesta sono in parte dovuti all'esistenza di queste sovvenzioni all'esportazione. In tali circostanze, non si ritiene opportuno istituire sia dazi compensativi che dazi antidumping fino a totale concorrenza dei relativi importi delle sovvenzioni all'esportazione e dei margini di dumping accertati in via definitiva. Il dazio antidumping definitivo deve quindi essere adeguato in modo da riflettere l'effettivo margine di dumping restante dopo l'imposizione del dazio compensativo definitivo che compensa l'effetto delle sovvenzioni all'esportazione.

(123) Sulla scorta di quanto precede, i dazi antidumping definitivi sono i seguenti:

Nome della società	Margine di dumping	Aliquota del dazio compensativo definitivo delle sovvenzioni all'esportazione	Aliquota del dazio antidumping definitivo
Indo Rama Synthetics Limited	10,7 %	4,1 %	6,6 %
Reliance Industries Limited	6,1 %	0 %	6,1 %
Welspun Syntex Limited	17,0 %	9,1 %	7,9 %
Produttori non inseriti nel campione che hanno collaborato	8,9 %	5,2 %	3,7 %
Tutte le altre società	17,0 %	9,1 %	7,9 %

(124) Le aliquote del dazio antidumping applicabili ad alcune società a titolo individuale indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, menzionate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(125) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad es. in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione [2] con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegati ad es. al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a modificare di conseguenza il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

[1] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

[2] Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione B, J-79 5/17, B-1049 Bruxelles.

(126) Dato che per l'inchiesta relativa al dumping si è fatto ricorso al campionamento, nell'ambito del presente procedimento non è possibile avviare un riesame nei confronti dei nuovi esportatori, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, per accertarne i singoli margini di dumping. Tuttavia, al fine di garantire la parità di trattamento per eventuali produttori esportatori indiani effettivamente nuovi e per le società non inserite nel campione che hanno collaborato, si ritiene opportuno prevedere che il dazio medio ponderato istituito nei confronti di queste ultime società venga applicato agli eventuali nuovi produttori esportatori indiani per i quali altrimenti dovrebbe essere determinato un dazio individuale a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. **Riscossione dei dazi provvisori**

(127) In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, cioè dal regolamento (CE) n. 1412/2002 della Commissione, siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri di cui al codice NC 5402 33 00 originari dell'India.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Società	Aliquota del dazio	Codice addizionale TARIC
Chhabria Polyester Corporation Mehta House, 1st Floor, 91, Bombay Samachar Marg, Mumbai 400 023, India	3,7 %	A388
Indo Rama Synthetics Limited 51-A, Industrial Area, Sector III, Pithampur, 453 001, Distt. Dhar, Madhya Pradesh, India	6,6 %	A389
Microsynth Fabrics Limited 6, Jai Tirath Mansion, Barrack Road, Behind Metro Cinema, Mumbai 400 020, India	3,7 %	A390
Modern Petrofils NH No 8, Baman Gam, Taluka: Karjan, Distt: Baroda 391 210, India	3,7 %	A391
Nova Petrochemicals Limited 402, Trividh Chambers, Ring Road, Surat, India	3,7 %	A392
Parasrampuria Industries Limited 208, Nariman Point, Mumbai 400 021, India	3,7 %	A393
Reliance Industries Limited Maker Chambers IV, Nariman Point, Mumbai, 400 021, India	6,1 %	A394
Sarla Polyester Limited 304, Arcadia, 195 Nariman Point, Mumbai 400 021, India	3,7 %	A395
Supertex Industries Limited Balkrishna Krupa, 2nd Floor, 45/49, Babu Genu Road, Princess Stree, Mumbai 400 002, India	3,7 %	A396
Welspun Syntex Limited Kamani Wadi, 1st Floor, 542, Jaganath Shankar Sheth Road, Chira Bazar, Mumbai 400 002, India	7,9 %	A397
Tutte le altre società	7,9 %	A999

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Se un nuovo produttore esportatore dell'India fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

— durante il periodo dell'inchiesta (dal 1º ottobre 2000 al 30 settembre 2001) non ha esportato nella Comunità i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1,

— non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori indiani soggetti alle misure antidumping imposte dal presente regolamento,

— ha effettivamente esportato i prodotti in esame nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure oppure ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo, può modificare l'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società soggette al dazio medio ponderato del 3,7 % elencate in detto articolo.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio, istituito a norma del regolamento (CE) n. 1412/2002 sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri di cui al codice NC 5402 33 00 originarie dell'India, vengono definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva dal presente regolamento.

Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri («FTP») originari dell'India e chiude il procedimento relativo alle importazioni di FTP originari dell'Indonesia

(2003/C 45 E/28)

COM(2002) 614 def.

(Presentata dalla Commissione il 7 novembre 2002)

RELAZIONE

Il 9 novembre 2001, la Commissione ha avviato un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nella Comunità di filati testurizzati di poliesteri originari dell'India e dell'Indonesia.

Nella stessa data è stato avviato un parallelo procedimento antidumping relativo alle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'India.

Dalle inchieste è emersa l'esistenza di pratiche di dumping pregiudizievoli e di sovvenzioni, e di conseguenza la Commissione, con i regolamenti (CE) nn. 1411/2002 e 1412/2002, ha istituito dazi antidumping e dazi compensativi provvisori sulle importazioni dall'India.

L'allegata proposta di regolamento del Consiglio si basa sulle conclusioni definitive relative alle sovvenzioni, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, le quali confermano le conclusioni provvisorie.

Si propone quindi che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento, la cui pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* deve avvenire entro il 30 novembre 2002.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare gli articoli 14 e 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con regolamento (CE) n. 1411/2002 [2] (di seguito: «il regolamento provvisorio»), la Commissione ha imposto un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni nella Comunità di filati testurizzati di poliesteri (di seguito denominati «FTP»), di cui al codice NC 5402 33 00, originari dell'India. Gli importi delle sovvenzioni accertati per l'Indonesia erano inferiori alla soglia minima, e pertanto non era stato imposto un dazio compensativo provvisorio nei confronti delle importazioni da questo paese.

(2) Contemporaneamente, la Commissione ha istituito anche, con regolamento (CE) n. 1412/2002 [3], un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di FTP originari dell'India.

(3) Si rammenta che l'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1º ottobre 2000 e il 30 settembre 2001 (di seguito: «periodo dell'inchiesta» o «PI»). Un errore è stato riscontrato nel testo del regolamento provvisorio, e pertanto viene confermato che, come risulta dalle diverse tabelle presentate di seguito, l'analisi delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 1996 (e non il 1º ottobre 1997 come invece figura nel regolamento provvisorio) e la fine del PI (di seguito denominato «il periodo in esame»). Si è scelto tale periodo perché offre la possibilità di esaminare l'evoluzione complessiva della situazione economica dell'industria comunitaria, tenendo quindi conto anche degli effetti dell'istituzione delle misure antidumping nel 1996 nei confronti di Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia.

---

[1] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

[2] GU L 205 del 2.8.2002, pag. 26.

[3] GU L 205 del 2.8.2002, pag. 50.

B. **FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO**

(4) Dopo essere state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali era stata decisa l'istituzione di misure provvisorie, numerose parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni in merito. In conformità con quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (di seguito denominato «il regolamento di base»), tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(5) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(6) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di un dazio compensativo definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione.

(7) Oltre alle visite di verifica già svolte dalla Commissione nella fase provvisoria dell'inchiesta, dopo l'imposizione del dazio provvisorio è stata effettuata una visita in loco anche presso la società Unifi Textured Yarns Ltd, un produttore comunitario di FTP con sede in Irlanda.

(8) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le risultanze provvisorie sono state debitamente modificate.

C. **PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

(9) I produttori esportatori indiani hanno affermato che la Commissione, nella sua analisi, non avrebbe tenuto conto dell'esistenza di tre diversi segmenti di mercato per i FTP nella Comunità, esistenza che sarebbe evidenziata dai livelli notevolmente differenti dei prezzi medi di vendita dei FTP originari dell'India, quelli di altri paesi terzi e quelli prodotti dall'industria comunitaria. Sempre secondo tali produttori esportatori, prova ne sarebbe il fatto che il prezzo medio dell'industria comunitaria durante il PI era superiore di oltre il 50 % al prezzo all'importazione del prodotto indiano, il che starebbe a indicare che i FTP prodotti nella Comunità non sono in tutto simili a quelli originari dell'India.

(10) Va ricordato che è già stato accertato in via provvisoria che non si riscontravano differenze significative in termini di caratteristiche fisiche di base e di applicazioni tra i diversi tipi e qualità di FTP, e che pertanto ai fini del presente procedimento tutti i tipi di FTP venivano considerati come un unico prodotto. Si è inoltre concluso in via provvisoria che i FTP fabbricati in India ed esportati nella Comunità presentavano caratteristiche fisiche di base e applicazioni simili a quelle del prodotto in esame fabbricato dai produttori comunitari, il quale deve pertanto essere considerato un prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di base. A tale proposito va detto che le differenze osservate nei prezzi di vendita non possono, di per sé, essere considerate un criterio valido per la determinazione del prodotto simile.

(11) Inoltre, per quel che riguarda l'argomento della segmentazione del mercato, non sono stati forniti né riscontrati elementi di prova dell'esistenza di una netta linea di demarcazione, sulla base di criteri oggettivi che potrebbero suffragare l'affermazione secondo cui i prodotti importati dall'India e quelli fabbricati dall'industria comunitaria sono due tipi di prodotto diversi. I prezzi di vendita non sono considerati, di per sé, un elemento sufficiente per distinguere diversi segmenti di mercato, in particolare se si considerano le pratiche di dumping e di sovvenzionamento. Quanto invece alle differenze riscontrate per i diversi tipi di prodotto, che effettivamente influiscono in vario modo sulla determinazione dei prezzi, di esse si è tenuto conto nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi e del livello di eliminazione del pregiudizio, come viene illustrato al considerando 46 del presente regolamento.

(12) Per i motivi suesposti, l'affermazione dei produttori esportatori è stata respinta e, di conseguenza, vengono confermate le conclusioni secondo cui i FTP devono essere considerati un unico prodotto e l'analisi complessiva della situazione deve essere effettuata sulla base di tale presupposto.

(13) In mancanza di nuove argomentazioni e osservazioni, vengono confermate le definizioni del prodotto in esame e del prodotto simile di cui ai considerando da 14 a 16 del regolamento provvisorio.

D. **SOVVENZIONI**

I. INDIA

1. **Campionamento**

(14) L'inchiesta relativa alle sovvenzioni in India è stata condotta conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento di base. Successivamente all'imposizione di un dazio compensativo provvisorio, la Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito al campionamento dei produttori esportatori indiani: vengono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando 17-23 del regolamento provvisorio.

2. **Sistema di credito sui dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPB) post-esportazione**

(15) Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, un produttore esportatore e l'associazione rappresentativa dell'industria interessata in India hanno affermato che la società in questione aveva smesso di utilizzare le licenze DEPB durante il PI, e che di conseguenza per questo produttore il sistema non doveva ritenersi compensabile.

(16) La società non ha contestato le risultanze in base alle quali essa aveva fatto ricorso al sistema DEPB post-esportazione durante il PI e tale sistema risultava tuttora disponibile in India. Il vantaggio ottenuto dalla società a titolo del sistema DEPB è stato calcolato in base all'importo del credito concesso nelle licenze che erano state utilizzate o trasferite (cioè vendute) durante il PI. Di conseguenza, l'argomento secondo cui la società aveva smesso di ottenere licenze DEPB ed aveva cominciato ad avvalersi di un altro sistema durante il PI non inficia il fatto che essa abbia effettivamente utilizzato e venduto licenze DEPB durante il PI, come pure che il sistema DEPB era ed è tuttora disponibile per tale società. Si è quindi concluso che la società in questione aveva ottenuto un vantaggio a titolo del sistema DEPB durante il PI, e che nulla induce a ritenere che essa non trarrà vantaggio dal medesimo sistema anche in futuro.

(17) Due produttori esportatori hanno affermato di essersi avvalsi del vantaggio del sistema DEPB al solo fine di acquistare materie prime da utilizzare per la produzione del prodotto in esame, e che, pertanto, un tale ricorso al sistema non doveva essere considerato una sovvenzione compensabile.

(18) Come già osservato nelle conclusioni provvisorie, il DEPB post-esportazione non è un sistema consentito di sgravio/restituzione ai sensi degli allegati I, II e III del regolamento di base. L'esportatore non è obbligato ad utilizzare effettivamente i beni importati in esenzione dai dazi nel processo di produzione e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente consumati. I beni importati sulla base dei crediti possono essere venduti sul mercato interno o utilizzati in altro modo. Inoltre, le licenze possono essere liberamente vendute. Dall'inchiesta è emerso che queste due società avevano venduto, rispettivamente, oltre il 90 % e il 60 % delle loro licenze DEPB durante il PI. Si è pertanto concluso che il vantaggio ottenuto da queste società a titolo del sistema DEPB costituiva una sovvenzione compensabile.

(19) Un produttore esportatore ha affermato che il calcolo del vantaggio conferito a titolo del sistema DEPB post-esportazione dovrebbe essere limitato al solo importo delle licenze DEPB concesse per le esportazioni del prodotto in esame, cioè i FTP.

(20) Il fatto che dette licenze possano essere utilizzate per qualsiasi tipo di importazioni, o addirittura trasferite, non ha però consentito di ripartire la totalità del vantaggio ottenuto su diversi prodotti. Le licenze concesse per prodotti diversi dal prodotto in esame, inoltre, possono essere utilizzate anche per importare fattori produttivi integrati, direttamente o indirettamente, nella produzione dei FTP. Deve perciò essere confermato il metodo di ripartizione del vantaggio conferito a titolo del sistema DEPB post-esportazione sul fatturato totale delle esportazioni realizzate durante il PI (cfr. considerando 40 e 41 del regolamento provvisorio).

(21) Un produttore esportatore ha chiesto poi una serie di adeguamenti relativi a costi ipotetici quali sgravi fiscali e perdite d'interessi e di cambio.

(22) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base, si possono dedurre dalla totalità della sovvenzione unicamente le spese necessarie per avere accesso alla sovvenzione o per riceverla. Pertanto, gli ipotetici adeguamenti richiesti dall'esportatore non potrebbero essere dedotti dall'importo determinato per la sovvenzione compensabile.

(23) In conclusione, sono confermate le risultanze di cui ai considerando 31-41 del regolamento provvisorio.

3. **Esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCG)**

(24) Un produttore esportatore ha affermato che il vantaggio conferito a titolo del sistema EPCG dovrebbe essere ripartito sul fatturato totale (delle esportazioni e delle vendite interne) tenuto conto del fatto che i beni strumentali ottenuti in virtù di tale sistema erano stati utilizzati per fabbricare prodotti destinati sia all'esportazione che al mercato interno.

(25) Va osservato che l'EPCG è un sistema di sovvenzionamento condizionato, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. La relativa licenza non può infatti essere ottenuta senza un impegno ad esportare merci. Questa risultanza non è stata messa in discussione.

(26) Pertanto la sovvenzione all'esportazione, cioè l'esenzione dai dazi per i beni strumentali acquistati in virtù del sistema in questione, deve essere ripartita sul fatturato delle esportazioni.

(27) Il medesimo produttore esportatore ha sostenuto inoltre che il calcolo del vantaggio conferito dall'EPCG dovrebbe riguardare unicamente gli investimenti utilizzati per la produzione del prodotto in esame, cioè i FTP.

(28) Le licenze EPCG ottenute dal produttore esportatore in questione sono servite non solo a fabbricare il prodotto in esame (FTP), ma anche altri prodotti quali i filati di poliesteri orientati, materia prima che costituisce il principale fattore produttivo utilizzato nella produzione di FTP. I filati di poliesteri orientati sono stati fabbricati da detto produttore in tre diverse unità di produzione e venduti come prodotto finito o utilizzati nella fabbricazione di svariati altri prodotti.

(29) L'esame dei documenti contabili della società in questione non ha permesso di stabilire quali beni strumentali, o in quale proporzione, siano stati utilizzati per la produzione dei FTP. Si è quindi concluso che il metodo più appropriato per determinare l'importo della sovvenzione consisteva nell'effettuare il confronto tra la totalità dei vantaggi conferiti da tutte le licenze EPCG e il fatturato totale delle esportazioni.

(30) Di conseguenza, vengono confermate le risultanze di cui ai considerando 42-49 del regolamento provvisorio.

4. **Importo delle sovvenzioni compensabili**

(31) Successivamente all'imposizione del dazio compensativo provvisorio, è stato riscontrato un errore di calcolo nell'importo totale della sovvenzione determinato per le società che avevano collaborato all'inchiesta e che non erano state incluse nel campione. In particolare, l'importo ad valorem della sovvenzione calcolato per le società che avevano collaborato all'inchiesta ma non erano state incluse nel campione, che al considerando 69 del regolamento provvisorio risultava pari al 5,0 %, avrebbe dovuto essere invece del 5,2 %.

(32) L'associazione rappresentativa dell'industria in oggetto in India ha affermato che l'importo reale medio ponderato della sovvenzione per quanto riguarda le tre società sottoposte all'inchiesta era inferiore alla soglia minima, e concludeva quindi che «il procedimento deve essere chiuso secondo quanto previsto dalla giurisprudenza comunitaria unanime».

(33) Come stabilito al considerando 69 del regolamento provvisorio, per tutti i produttori esportatori indiani sono stati determinati importi delle sovvenzioni compresi tra l'1,0 % e il 9,1 %. Nel caso di una sola società indiana si è accertato che l'importo della sovvenzione risultava inferiore alla soglia minima del 3 % stabilita per l'India.

(34) L'importo della sovvenzione medio ponderato unico a livello nazionale, tenuto conto di tutti gli importi delle sovvenzioni di cui al considerando 69 del regolamento provvisorio, è pari al 3,9 %, cioè una percentuale superiore alla soglia minima. Non vi è quindi alcun motivo per chiudere il procedimento nei confronti dell'India.

(35) Non sono necessarie altre modifiche agli importi delle sovvenzioni stabiliti ai considerando 68 e 69 del regolamento provvisorio. Le risultanze vengono quindi confermate come segue:

Tipo di sovvenzione	EOU/EPZ	DEPB Post-esportazione	EPCG	ITES	Licenza preventiva	Totale
IndoRama Synthetics Limited		2,9 %	1,2 %			4,1 %
Reliance Industries Limited		0,4 %		0,6 %		1,0 % de minimis
Welspun Syntex Limited		9,1 %				9,1 %
Produttori esportatori che hanno collaborato e che non sono inclusi nel campione						5,2 %
Tutte le altre società						9,1 %

II. INDONESIA

(36) Successivamente all'imposizione delle misure provvisorie, la Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito alla conclusione cui era pervenuta per l'importo delle sovvenzioni per l'Indonesia, e cioè che erano inferiori alla soglia minima. Vanno quindi confermate le risultanze di cui ai considerando 70-74 del regolamento provvisorio, e, di conseguenza, il procedimento nei confronti dell'Indonesia deve essere chiuso.

E. **DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA**

(37) Poco dopo l'imposizione dei dazi provvisori, la Dupont SA, uno dei produttori comunitari che avevano collaborato all'inchiesta inclusi nella definizione dell'industria comunitaria nella fase provvisoria, ha cessato definitivamente la produzione di FTP nella Comunità, assertivamente a causa delle importazioni a basso prezzo sul mercato comunitario. Dato che tale cessazione dell'attività è definitiva, non si è ritenuto opportuno seguitare a considerare la società Dupont SA come facente parte dell'industria comunitaria. Di conseguenza, per la determinazione delle risultanze definitive si è ritenuto che nella definizione dell'industria comunitaria dovessero rientrare soltanto i due restanti produttori comunitari che avevano collaborato, cioè UNIFI Textured Yarns Ltd e Sinterama SpA.

(38) Pertanto, si è accertato che le due società continuassero a rappresentare una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale, a norma dell'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base. Si è appurato che la produzione cumulata dei due restanti produttori comunitari che avevano collaborato all'inchiesta rappresentava il 30 % della produzione comunitaria totale del prodotto simile nella Comunità durante il PI. Si tratta di una percentuale superiore alla soglia del 25 % stabilita dal summenzionato articolo del regolamento di base. Di conseguenza, le suddette due società costituiscono l'industria comunitaria in piena conformità con quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

(39) I produttori esportatori indiani hanno sostenuto che l'analisi del pregiudizio in via provvisoria si sarebbe basata su un quadro della situazione in cui i soli produttori comunitari considerati risultavano in minoranza. L'affermazione si basava sul fatto che i produttori comunitari denunzianti che avevano effettivamente collaborato all'inchiesta non rappresentavano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria.

(40) L'affermazione non è corretta ed è stata respinta in quanto le due restanti società rappresentano più del 25 % della produzione comunitaria totale. La Commissione conferma pertanto che i suddetti due produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta costituiscono l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

F. **PREGIUDIZIO**

1. **Consumo nella Comunità**

(41) In mancanza di nuove informazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative al consumo nella Comunità di cui ai considerando 84-85 del regolamento provvisorio. L'andamento del consumo nella Comunità nel corso dell'intero periodo in esame è stato il seguente:

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Consumo UE (in t)	285 640	341 660	369 031	353 376	360 176	339 352
1996 = 100	100	120	129	124	126	119

2. **Importazioni oggetto di sovvenzioni originarie dell'India**

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Importazioni dall'India (in t)	7 583	16 992	17 210	7 696	12 886	22 683
1996 = 100	100	224	238	156	247	299
Quota di mercato	2,7 %	5,0 %	4,9 %	3,3 %	5,2 %	6,7 %
Prezzi	1,9	2,0	1,7	1,4	1,8	1,7
1996 = 100	100	107	91	75	95	93

(42) In termini assoluti, il volume delle importazioni originarie dell'India è quasi triplicato nel corso del periodo in esame, passando da 7 583 tonnellate (t) nel 1996 a 22 683 t nel PI. Va osservato che nel periodo compreso tra il 1999 e il PI, cioè in un periodo in cui il consumo complessivo nella Comunità registrava un calo, il volume delle importazioni dall'India è quasi raddoppiato.

(43) La quota di mercato comunitario delle importazioni dall'India è aumentata, passando dal 2,7 % del 1996 al 6,7 % durante il PI. Parallelamente al rapido incremento del volume delle importazioni tra il 1999 e il PI, nello stesso periodo la loro quota di mercato è aumentata dal 3,3 % al 6,7 %, contestualmente alla diminuzione del consumo complessivo nella Comunità.

(44) Quanto al prezzo medio delle importazioni, in un primo tempo è aumentato, nel periodo dal 1996 al 1997, per poi registrare un calo. Il livello di prezzo più basso si è registrato nel 1999.

(45) In mancanza di ulteriori osservazioni sul volume e il prezzo delle importazioni dall'India, sono confermate le risultanze provvisorie di cui ai considerando da 86 a 88 del regolamento provvisorio.

(46) Per quel che riguarda la sottoquotazione dei prezzi, in considerazione delle modifiche illustrate sopra in merito alle società che costituiscono l'industria comunitaria, il calcolo della sottoquotazione è stato rivisto. Il metodo di calcolo dei margini di sottoquotazione, già illustrato ai considerando 89 e 92 del regolamento provvisorio, è rimasto però lo stesso. Si ricorda che, ai fini dell'analisi della sottoquotazione dei prezzi, i prezzi di vendita dei diversi tipi di FTP originari dell'India sono stati confrontati ai prezzi dei tipi di prodotto simili fabbricati e venduti dall'industria comunitaria. Un eventuale confronto dei prezzi medi globali, come suggerito dai produttori esportatori indiani, non prenderebbe in considerazione l'esistenza dei diversi tipi di prodotto in esame e porterebbe a risultati fuorvianti.

(47) Su tale base, i margini di sottoquotazione dei prezzi rivisti, espressi in percentuale dei prezzi dell'industria comunitaria, risultano compresi tra il 23 % e il 28 % per i produttori esportatori che avevano collaborato all'inchiesta.

(48) Alla luce del fatto che l'importo della sovvenzione calcolato per un produttore esportatore indiano risultava inferiore alla soglia minima, la Commissione ha esaminato se l'esclusione di queste importazioni non sovvenzionate avrebbe modificato in misura significativa le conclusioni di cui sopra. Partendo dall'ipotesi di escludere quindi le suddette importazioni, si è accertato che l'incremento delle importazioni indiane oggetto di sovvenzioni sarebbe risultato comparabile, sia in volumi assoluti che in termini relativi, e cioè sarebbe raddoppiato tra il 1996 e il PI, e più in particolare, dopo aver registrato un calo nel 1999, sarebbe raddoppiato anche nel periodo compreso tra lo stesso anno 1999 e il PI. Per quanto riguarda invece i prezzi medi all'importazione, benché l'andamento durante il periodo in esame risulterebbe in crescita, i prezzi delle importazioni dall'India resterebbero in ogni caso notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria durante il PI, di una percentuale cioè compresa tra il 23 % e il 28 %. Si è pertanto concluso che anche qualora, ai fini dell'analisi di cui sopra, venissero escluse le importazioni effettuate dalla società per la quale era stato stabilito un margine di pregiudizio de minimis, le conclusioni rimarrebbero sostanzialmente invariate.

3. **Situazione dell'industria comunitaria**

(49) In seguito alla summenzionata esclusione di uno dei produttori comunitari che avevano collaborato all'inchiesta dalla definizione dell'industria comunitaria, è stata rivista di conseguenza anche la determinazione in via provvisoria degli indicatori di pregiudizio. I dati illustrati sotto mostrano l'andamento degli indicatori di pregiudizio nel corso del periodo in esame per quanto riguarda i due rimanenti produttori comunitari che avevano collaborato all'inchiesta. Per motivi di riservatezza, dal momento che l'industria comunitaria è costituita soltanto da questi due produttori comunitari, i valori sono stati indicizzati.

Produzione, capacità di produzione e indice di utilizzazione degli impianti (1996 = 100)

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Volume di produzione	100	112	117	112	122	118
Capacità di produzione	100	110	116	118	130	135
Indice di utilizzazione degli impianti	100	101	101	95	94	88

(50) Il volume di produzione dell'industria comunitaria è aumentato del 18 % durante il periodo in esame. Occorre notare che l'incremento più significativo della produzione si è verificato tra il 1996 e il 1998. In seguito, il volume di produzione ha registrato un andamento instabile e raggiunto, durante il PI, un livello comparabile a quello del 1998.

(51) La capacità di produzione è stata calcolata sulla base della produzione oraria massima teorica dei macchinari installati, moltiplicata per le ore di lavoro teoriche annue, tenendo in debito conto le attività di manutenzione e altre analoghe interruzioni della produzione.

(52) L'incremento della capacità di produzione è avvenuto in due fasi. Il primo aumento si è verificato tra il 1996 e il 1998 ed era pari al 16 %. Va osservato che nel corso dello stesso periodo anche il volume di produzione dell'industria comunitaria è aumentato in misura comparabile, il che si è tradotto quindi in un livello elevato e stabile di utilizzazione degli impianti. Il secondo incremento si è verificato tra il 1999 e la fine del PI, allorché la capacità di produzione è aumentata di circa il 14 %. Durante questo periodo il livello di produzione è rimasto relativamente stabile, il che spiega il calo dell'indice di utilizzazione degli impianti.

Scorte (1996 = 100)

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Scorte	100	62	10	5	25	72

(53) La diminuzione del livello delle scorte tra il 1996 e il 1999 è da attribuire a un significativo incremento del volume delle vendite registrato rispetto, in particolare, al volume della produzione durante lo stesso periodo. Successivamente, invece, il livello delle scorte è aumentato in quanto si è registrato un significativo calo del volume delle vendite contemporaneamente a un leggero incremento del volume di produzione.

Volume delle vendite, quota di mercato e crescita (1996 = 100)

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Volume delle vendite	100	116	121	116	116	106
Quota di mercato	100	98	94	94	92	89

(54) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria è aumentato del 6 % durante il periodo in esame. La punta massima è stata raggiunta nel 1998 (con un aumento del 21 % rispetto al 1996), per poi registrare un calo del 13 % nel periodo successivo.

(55) Nel periodo 1996-1998, l'incremento del volume delle vendite dell'industria comunitaria è risultato meno significativo rispetto all'andamento del consumo complessivo nella Comunità. In seguito, il calo del volume delle vendite è stato più marcato rispetto alla diminuzione della domanda complessiva di FTP registrata nella Comunità tra il 1998 e il PI. Entrambi i fattori spiegano perché la quota di mercato dell'industria comunitaria sia andata costantemente diminuendo.

(56) I produttori esportatori indiani hanno affermato che la Commissione avrebbe dovuto tener conto dell'andamento della quota di mercato di tutti i produttori comunitari durante il periodo in esame, e non soltanto dell'andamento della quota di mercato dell'industria comunitaria. Un tale metodo avrebbe permesso di evidenziare un incremento complessivo della quota di mercato.

(57) Va osservato che a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base, nella determinazione del pregiudizio si intende un pregiudizio grave a danno dell'industria comunitaria. Pertanto, la determinazione del pregiudizio è limitata all'analisi della situazione economica complessiva dei produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta e che costituiscono l'industria comunitaria, in base alla definizione di cui al considerando 40. Oltre a questa considerazione, va osservato che la tabella presentata al considerando 87 indica che anche la quota di mercato degli altri produttori comunitari era diminuita, e in misura significativa, nel corso del periodo in esame. Il ruolo degli altri produttori comunitari è stato infatti analizzato nella determinazione della causa del pregiudizio. Di conseguenza, l'affermazione è stata respinta.

Prezzo di vendita (1996 = 100)

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Prezzo medio di vendita	100	100	100	93	90	95

(58) Il prezzo medio di vendita dell'industria comunitaria è rimasto stabile tra il 1996 e il 1998 per poi diminuire del 5 % nel periodo successivo. Si ricorda che in base al confronto tra i prezzi di tipi di prodotto comparabili venduti sul mercato comunitario durante il PI sono stati calcolati margini di sottoquotazione compresi tra il 23 % e il 25 %.

Redditività (1996 = 100)

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Redditività	100	125	106	40	– 223	– 254

(59) La redditività dell'industria comunitaria, espressa in termini di utili sulle vendite nette sul mercato comunitario, ha registrato un netto calo nel corso del periodo in esame, passando da un valore positivo nel 1996 a livelli significativamente negativi nel PI.

Investimenti e capacità di ottenere capitali (1996 = 100)

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Investimenti	100	59	183	90	69	18

(60) Il livello degli investimenti era particolarmente elevato negli anni 1996 e 1998, e il fatto va collegato all'incremento della capacità di produzione. Durante il PI, invece, gli investimenti risultavano estremamente modesti in confronto a questi anni.

(61) La capacità dell'industria comunitaria di ottenere capitali, sia da fonti di finanziamento esterne che dalle rispettive società di controllo, non era seriamente compromessa all'inizio del periodo in esame. Tuttavia, considerato il livello delle perdite dell'industria durante il PI, in tale periodo dell'inchiesta la sua capacità di ottenere capitali era gravemente diminuita.

Utile sul capitale investito (1996 = 100)

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Rendimento delle attività	100	170	130	25	– 5	– 45

(62) Il rendimento delle attività nette (che esprime la redditività in percentuale delle attività totali dell'industria comunitaria) è stato ritenuto nella fattispecie un indicatore adeguato.

(63) L'andamento del rendimento delle attività nette era in linea con i dati relativi alla redditività, e indicava un evidente deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria, in particolare dopo l'anno 1998.

(64) I produttori esportatori indiani hanno messo in dubbio l'attendibilità del livello di rendimento delle attività nette indicato, sulla base rispettivamente dell'andamento del prezzo dei FTP e di quello delle principali materie prime utilizzate nella produzione di FTP (cioè i filati di poliesteri orientati). Hanno sostenuto infatti che l'incremento del prezzo medio di vendita dei FTP era stato superiore all'aumento del prezzo d'acquisto dei filati di poliesteri orientati, il che avrebbe quindi dovuto determinare un andamento positivo del rendimento delle attività dell'industria comunitaria.

(65) In primo luogo, va osservato che nel periodo tra il 1999 e il PI il prezzo medio dei FTP e quello dei filati di poliesteri orientati hanno registrato andamenti simili. In secondo luogo, occorre tener presente nell'analisi anche gli altri elementi di costo, ad esempio le altre materie prime utilizzate e i costi di fabbricazione: tutti questi elementi sono stati verificati e presi in considerazione nel determinare il livello di redditività e di utile sul capitale investito durante il periodo in esame. Inoltre, a tale riguardo occorre tener conto anche dell'andamento del valore delle attività stesse. Di conseguenza, l'affermazione è stata respinta.

Flusso di cassa (1996 = 100)

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Flusso di cassa	100	163	67	195	72	43

(66) Le cifre relative al flusso di cassa confermavano il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria. Il flusso di cassa è tuttavia rimasto su valori positivi durante l'intero periodo in esame, con una punta massima nel 1999. Questo livello massimo si riferisce principalmente ai flussi di cassa del 1999, relativi al numero considerevole di operazioni di vendita registrate nel 1998 ma i cui proventi sono stati effettivamente incassati nel 1999.

Occupazione, salari e produttività (1996 = 100)

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Numero di lavoratori	100	106	120	129	131	123
Salari	100	117	125	142	141	145
Produttività	100	105	98	87	93	95

(67) Il numero di lavoratori impiegati dall'industria comunitaria è aumentato del 23 % nel corso del periodo in esame. Nel corso dello stesso periodo, il costo del lavoro è aumentato del 45 %.

(68) La produttività ha registrato un calo del 5 % nel corso del periodo in esame.

Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(69) Nel periodo 1996-1998 la situazione finanziaria dell'industria comunitaria era soddisfacente, a dimostrazione del fatto che essa si era ripresa, almeno in parte, dagli effetti delle importazioni in dumping originarie di paesi terzi nei cui confronti erano state istituite misure antidumping nel 1996. In seguito, tra il 1999 e il PI, a causa dell'aumento delle importazioni oggetto di sovvenzioni dall'India, la situazione dell'industria comunitaria si è fatta nuovamente precaria.

Margini di sovvenzione effettivi

(70) I margini di sovvenzione definitivi sono, con tutta evidenza, significativi. Dati il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni, l'impatto di tali margini di sovvenzione non può essere considerato trascurabile.

4. **Conclusioni relative al pregiudizio**

(71) La conclusione provvisoria in base alla quale durante il PI l'industria comunitaria aveva subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base è confermata. La precarietà della situazione economica dell'industria è diventata evidente nel periodo successivo al 1998. Tra il 1996 e il 1998, infatti, il volume di produzione dell'industria comunitaria era aumentato (+ 17 %) e l'indice di utilizzazione degli impianti era elevato; anche il volume delle vendite aveva registrato un aumento (+ 21 %), mentre i prezzi di vendita si mantenevano stabili e l'industria registrava ancora utili (in termini di utile sul fatturato netto, di rendimento delle attività totali e di situazione di tesoreria). Di conseguenza, l'industria comunitaria aveva la possibilità di incrementare gli investimenti e assumere nuovi lavoratori, mentre anche la situazione dei flussi di cassa rimaneva positiva durante questo periodo. L'andamento positivo si spiega con gli effetti favorevoli combinati dell'introduzione di misure antidumping nei confronti dell'Indonesia, della Thailandia, di Taiwan e della Malaysia, che hanno permesso di ripristinare condizioni di effettiva concorrenza sul mercato comunitario, e della contemporanea espansione del consumo di FTP nella Comunità.

(72) Dopo il 1998, tuttavia, la situazione dell'industria comunitaria ha cominciato a deteriorarsi in misura significativa. Benché il volume di produzione rimanesse stabile, l'indice di utilizzazione degli impianti diminuiva di 7 punti percentuali, mentre il volume delle vendite registrava un calo del 13 % e anche i prezzi di vendita scendevano del 5 %. Pertanto, l'industria comunitaria iniziava a sostenere perdite notevoli, il che incideva anche sul livello degli investimenti.

(73) I produttori esportatori indiani hanno affermato che taluni degli indicatori di pregiudizio analizzati dettagliatamente nei precedenti considerando avevano registrato un andamento positivo durante il periodo in esame, tale quindi da non mettere in evidenza il verificarsi di un pregiudizio.

(74) Anzitutto, va osservato che, per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, nessuno dei fattori economici elencati nel medesimo articolo costituisce una base di giudizio determinante per decidere se l'industria comunitaria abbia o meno subito un grave pregiudizio. Ancora più importante è il fatto che, sebbene sia vero che la situazione economica dell'industria fosse migliorata nel periodo compreso tra il 1996 e il 1998, le cifre riportate e le conclusioni di cui sopra mostrano chiaramente, nel periodo successivo, un serio peggioramento della situazione e un grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria nel corso del PI. L'argomento avanzato dai produttori esportatori indiani è stato quindi respinto e vengono confermate le conclusioni di cui sopra, cioè che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio.

G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Introduzione

(75) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha nuovamente esaminato se il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, quale viene definita al considerando 40, fosse dovuto alle importazioni oggetto di sovvenzioni originarie dell'India. A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento di base, sono stati esaminati anche altri fattori noti che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da detti altri fattori non fosse erroneamente attribuito alle suddette importazioni oggetto di sovvenzioni.

2. Effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni

(76) Tra il 1996 e il PI, il volume delle importazioni originarie dell'India è triplicato, passando da 7 583 t a 22 683 t. L'incremento è avvenuto in due fasi: in un primo tempo, tra il 1996 e il 1998, il volume delle importazioni è salito del 138 %, quindi, tra il 1999 e il PI, è di nuovo aumentato del 92 %, passando da 11 824 t a 22 683 t, pari a un aumento di circa 10 800 t. Va osservato che mentre il primo incremento si era verificato in un momento in cui il mercato comunitario continuava ad essere in espansione, il secondo è coinciso invece con un periodo in cui il consumo comunitario registrava un calo considerevole (– 14 000 t). Durante lo stesso periodo, cioè dal 1999 al PI, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito di circa il 13 %.

(77) Lo stesso andamento può essere osservato anche in termini relativi. La quota di mercato delle importazioni dall'India è aumentata, passando dal 2,7 % nel 1996 al 6,7 % nel PI. L'incremento è avvenuto in due fasi: tra il 1996 e il 1998, la quota di mercato è passata dal 2,7 % al 4,9 %, poi nel periodo tra il 1999 e il PI è aumentata dal 3,3 % al 6,7 %.

(78) Nel 1999, il prezzo delle importazioni dall'India era sceso in media a un livello molto basso (1,4 EUR per tonnellata), con un calo di circa il 17 % rispetto al 1998 e del 26 % rispetto al 1996. Grazie a questa politica di prezzi bassi, le importazioni in questione sono state in grado di incrementare i loro volumi di vendite e riguadagnare, nel 2000 e nel PI, le quote di mercato perdute. I prezzi si sono poi attestati sul loro livello del 1998, pur restando sempre in media più bassi rispetto ai livelli sia del 1996 che del 1997.

(79) Va ricordato che, durante il PI, sono stati calcolati margini di sottoquotazione dei prezzi significativi, compresi tra il 23 % e il 28 %, il che è una chiara dimostrazione della forte pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dall'India durante il PI. In effetti, con una quota di mercato del 6,7 % durante il PI, un tale livello di sottoquotazione dei prezzi delle importazioni indiane ha certamente avuto un considerevole impatto negativo su un mercato comunitario depresso e trasparente, per di più relativamente a un prodotto estremamente sensibile al prezzo.

(80) Nello stesso tempo, l'industria comunitaria ha registrato una diminuzione della quota di mercato di circa un punto percentuale tra il 1996 e il 1998, e di un altro punto percentuale tra il 1999 e il PI. Questo calo dovrebbe essere valutato alla luce dell'andamento dei prezzi dell'industria, la quale è effettivamente stata costretta a un ribasso dei prezzi del 7 % nel 1999 rispetto al 1998 onde mantenere la sua posizione sul mercato. Va ricordato che nel corso dello stesso anno i prezzi delle importazioni dall'India sono diminuiti del 17 %. In seguito, i prezzi dell'industria comunitaria sono rimasti relativamente stabili, benché a un livello insufficiente a permetterle di mantenere una situazione finanziaria positiva. A differenza dei produttori esportatori indiani, nel periodo 2000-PI l'industria comunitaria non era in grado di migliorare il suo prezzo medio di vendita nella Comunità.

(81) Nel periodo compreso tra il 1996 e il 1998, nonostante le importazioni dall'India fossero in crescita, l'andamento dell'industria comunitaria è stato positivo, poiché erano state ripristinate condizioni di effettiva concorrenza — in un mercato comunitario in espansione — a seguito dell'istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni di FTP originarie di vari paesi (cfr. in appresso). A partire dal 1999, tuttavia, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria ha registrato un significativo deterioramento. Come si è già ricordato, il volume e i prezzi di vendita hanno iniziato a diminuire, il che ha avuto gravi ripercussioni sulla redditività, l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa. Questi sviluppi si sono verificati contemporaneamente a un notevole calo dei prezzi delle importazioni indiane e a un significativo aumento del loro volume, tanto che tali importazioni sono raddoppiate in termini di volume nel periodo 1999-PI.

3. **Effetti di tutti gli altri fattori noti**

Importazioni originarie di altri paesi terzi

(82) Dal momento che nessuna parte interessata ha presentato ulteriori informazioni o osservazioni, vengono pertanto confermate le conclusioni di cui al considerando 121 del regolamento provvisorio, secondo cui è probabile che anche le importazioni originarie dell'Indonesia e di Taiwan abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il PI.

(83) In questo mercato caratterizzato da grande trasparenza, è probabile che quantitativi considerevoli di importazioni di FTP a basso prezzo, da qualunque paese d'origine provengano, arrechino all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. Dovendo tuttavia quantificare l'impatto delle importazioni dall'India rispetto a quello delle importazioni dall'Indonesia e da Taiwan, occorre considerare il significativo incremento delle importazioni indiane nel periodo 1999-PI, tanto in termini assoluti che relativi, come pure il prezzo medio di tali importazioni dall'India durante il PI, prezzo che risultava in media inferiore rispetto ai prezzi delle importazioni indonesiane e taiwanesi, soprattutto se si tiene conto del fatto che questi ultimi prezzi sono parzialmente gravati da dazi antidumping. In tali circostanze, si può concludere che l'impatto delle importazioni provenienti dall'India non è stato certamente meno importante di quello delle importazioni dall'Indonesia e da Taiwan, e che, pertanto, sussisteva una reale e sostanziale relazione di causa ed effetto tra dette importazioni dall'India e la situazione precaria dell'industria comunitaria.

(84) Per quel che riguarda le importazioni provenienti dagli altri paesi terzi, in assenza di altre osservazioni in merito, vengono confermate le conclusioni provvisorie secondo cui non è possibile ritenere che queste importazioni abbiano arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria.

Importazioni non sovvenzionate

(85) Alla luce del fatto che l'importo della sovvenzione calcolato per un produttore esportatore indiano risultava inferiore alla soglia minima, la Commissione ha esaminato se le importazioni di questa società abbiano arrecato anch'esse un pregiudizio all'industria comunitaria. Nel parallelo procedimento antidumping relativo alle importazioni di FTP originari dell'India, la Commissione ha concluso in via definitiva (rif. regolamento AD definitivo) che le importazioni effettuate, tra gli altri, anche da questo specifico produttore indiano erano in dumping e hanno arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria. Tuttavia, ciò non modifica in nulla la conclusione secondo cui le importazioni oggetto di sovvenzioni dall'India hanno arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria.

Altri produttori comunitari

(86) La tabella seguente, i cui dati si basano sulle informazioni ricevute da alcune società e su quelle contenute nella denuncia, illustra l'andamento del volume delle vendite e della quota di mercato degli altri produttori comunitari.

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Tonnellate	134 366	144 831	150 544	136 097	142 797	131 924
Quota di mercato	47,0 %	42,4 %	40,8 %	38,5 %	39,6 %	38,9 %

(87) Dai dati riportati nella tabella, è evidente che il volume delle vendite di FTP degli altri produttori comunitari nel periodo 1996-PI è considerevolmente diminuito tanto in termini assoluti che relativi. Inoltre, va ricordato che una percentuale significativa di questi altri produttori comunitari era stata in realtà tra quanti avevano aderito alla prima denuncia presentata. A causa della mancanza di risorse queste società non erano in grado di offrire la loro piena collaborazione alla presente inchiesta, ma hanno espresso pieno sostegno al procedimento e hanno collaborato, completamente o solo in parte, ad altri procedimenti analoghi avviati di recente.

(88) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che gli altri produttori comunitari non avevano contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il PI.

Investimenti realizzati dall'industria comunitaria

(89) Talune parti interessate hanno affermato che sono stati anche gli ingenti investimenti realizzati dall'industria comunitaria durante il periodo in esame a determinare il deterioramento della sua situazione finanziaria.

(90) Come si è già spiegato, gli investimenti effettuati dall'industria comunitaria erano relativi a un incremento della sua capacità di produzione. Il primo aumento della capacità è stato realizzato in un periodo in cui il consumo nella Comunità era in espansione, tra il 1996 e il 1998. Di conseguenza, l'industria comunitaria ha incrementato il volume di produzione ed è stata in grado di aumentare anche il volume delle vendite, seguendo il movimento di espansione del mercato comunitario. Considerato tale andamento positivo, l'industria comunitaria ha incrementato per la seconda volta la sua capacità di produzione tra il 1999 e il PI: un aumento pari a circa 10 000 tonnellate. Questa volta, tuttavia, l'industria non è riuscita ad incrementare i volumi di produzione e di vendita onde sfruttare le sue nuove capacità di produzione, e pertanto il suo indice di utilizzazione degli impianti ha registrato una notevole diminuzione. Dal momento che l'industria dei FTP è ad uso intensivo di capitali e i costi fissi sono di conseguenza elevati, il calo dei volumi di produzione e di vendita nel periodo 1999-PI ha avuto ripercussioni dirette negative sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria. Si osservi inoltre che il prezzo della principale materia prima dell'industria è rimasto stabile nel corso dello stesso periodo.

(91) L'incremento della capacità nel periodo 1999-PI, pertanto, ha avuto effettivamente un impatto negativo sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria, in quanto è coinciso con un calo dei volumi di produzione e di vendita dell'industria. La diminuzione dei volumi delle vendite, tuttavia, è stato determinato dalla pressione esercitata sul mercato comunitario dalle importazioni di FTP dall'India. Anche se il consumo nella Comunità aveva registrato un calo di circa 14 000 t nel periodo 1999-PI, il volume delle importazioni indiane di FTP era aumentato di circa 10 000 t nel corso dello stesso periodo grazie a una politica dei prezzi aggressiva. Infatti, i prezzi delle importazioni di FTP dall'India erano considerevolmente inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria durante il PI, e i relativi volumi delle importazioni aumentavano in misura tale che l'industria comunitaria non solo non era in grado di incrementare le sue vendite, ma neppure di contenere il calo dei volumi di vendita e di produzione, il che le avrebbe consentito di limitare l'impatto negativo dovuto all'eccesso delle capacità installate di recente.

(92) Si è ritenuto che se i costi relativi agli investimenti, e quindi all'incremento delle capacità di produzione installate, hanno effettivamente avuto un impatto negativo sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria nel periodo 1999-PI, tale impatto è stato tuttavia aggravato dal fatto che l'industria comunitaria era stata costretta a diminuire le vendite, il volume di produzione e i prezzi di vendita. Questo era a sua volta dovuto alla pressione esercitata dai bassi prezzi delle importazioni dall'India, il cui volume era più che raddoppiato nello stesso periodo, per di più a fronte di un calo del consumo complessivo nella Comunità.

(93) Risulta quindi evidente che, in assenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni dall'India, l'industria comunitaria sarebbe stata in grado di mantenere i prezzi di vendita al livello del 1998, nonché di incrementare i suoi volumi di produzione e di vendita. Questo le avrebbe permesso di realizzare economie di scala e, in condizioni di effettiva e leale concorrenza sul mercato, l'industria comunitaria avrebbe potuto riassorbire gran parte, se non la totalità, dei costi fissi aggiuntivi rappresentati dai suddetti investimenti.

Contrazione della domanda

(94) Sebbene il consumo nella Comunità sia complessivamente aumentato durante l'intero periodo in esame, esso aveva però registrato un calo nel periodo 1999-PI. Anche se questo andamento decrescente è coinciso con il calo del volume delle vendite dell'industria comunitaria, si deve anzitutto sottolineare che tale calo del volume delle vendite è stato proporzionalmente maggiore rispetto alla diminuzione del consumo comunitario. In secondo luogo, nel corso dello stesso periodo, le importazioni originarie dell'India sono più che raddoppiate. Di conseguenza, benché non si possa escludere che detta contrazione della domanda abbia avuto effetti pregiudizievoli sulla situazione dell'industria comunitaria, tali effetti devono essere considerati di minor peso rispetto a quelli delle importazioni oggetto di sovvenzioni.

Recessione economica mondiale

(95) I produttori esportatori indiani hanno affermato che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio dovuto alla recessione economica mondiale in atto dalla fine del 2000, e che questo fattore dovrebbe essere preso in considerazione e opportunamente quantificato ai fini dell'analisi della causa del pregiudizio.

(96) Anzitutto, va osservato che l'analisi illustrata sopra mostra che la situazione economica dell'industria comunitaria aveva già cominciato a peggiorare prima della fine del 2000. In secondo luogo, si potrebbe pensare che tutti gli operatori nella Comunità vengano colpiti in misura simile da una recessione economica globale. Tuttavia, in un periodo in cui il mercato era depresso, i produttori esportatori indiani sono riusciti a incrementare in notevole misura i loro volumi di vendite nella Comunità. Come già menzionato, il calo del volume delle vendite dell'industria comunitaria è stato proporzionalmente maggiore rispetto alla diminuzione del consumo comunitario. Inoltre, l'impatto dovuto alla recessione economica mondiale è già riflesso nella contrazione della domanda analizzata sopra.

(97) Sulla scorta di quanto precede, benché non si possa escludere che anche la recessione economica abbia inciso sulla situazione dell'industria comunitaria, si è concluso che il suo impatto è di minor peso rispetto all'effetto di ribasso dei prezzi dovuto alle importazioni oggetto di sovvenzioni.

Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria

(98) I produttori esportatori indiani hanno affermato che la perdita della quota di mercato registrata dall'industria comunitaria era dovuta al fatto che tale industria aveva preferito esportare piuttosto che realizzare vendite sul mercato interno. L'aumento del volume delle esportazioni dell'industria comunitaria dimostra che essa è concorrenziale su quei mercati in cui prevalgono condizioni di effettiva concorrenza. Va inoltre osservato che, sebbene il volume delle esportazioni sia effettivamente quadruplicato durante il periodo in esame, è rimasto pur sempre marginale rispetto alle vendite totali dell'industria comunitaria. Infine, si deve notare che la redditività dell'industria viene calcolata unicamente sulla base delle sue vendite sul mercato comunitario. In assenza di ulteriori osservazioni in merito, vengono confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 126 e 127 del regolamento provvisorio.

Prezzo delle materie prime

(99) Dal momento che non sono state ricevute osservazioni in merito, vengono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerando da 123 a 125 del regolamento provvisorio, cioè che non è possibile ritenere che il prezzo delle materie prime dell'industria comunitaria sia responsabile del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Altre argomentazioni avanzate dalle parti interessate

(100) I produttori esportatori indiani hanno affermato che il calo del volume di produzione registrato durante il PI è da attribuire alla deliberata chiusura di un impianto da parte di uno dei due produttori comunitari che costituiscono l'industria comunitaria. Dall'inchiesta, tuttavia, non è risultata nessuna chiusura di un impianto di produzione durante il PI. Il produttore in questione ha confermato che non si era verificata alcuna chiusura di impianti e ha sostenuto che qualsiasi riduzione del suo volume di produzione durante il PI era dovuta agli effetti dell'incremento delle importazioni di FTP a basso prezzo sul mercato comunitario. Di conseguenza, l'affermazione è stata respinta.

4. **Conclusioni in merito alla causa del pregiudizio**

(101) In conclusione, viene confermato che le importazioni oggetto di sovvenzioni hanno avuto effetti pregiudizievoli sull'industria comunitaria, in particolare nel periodo 1999-PI; la situazione dell'industria era infatti caratterizzata da un calo del volume delle vendite, da una diminuzione dei prezzi di vendita, dalla perdita di quota di mercato e da un significativo deterioramento delle sue condizioni finanziarie, soprattutto in termini di redditività e di utile sul capitale investito. In effetti, durante lo stesso periodo, il volume delle importazioni dall'India è aumentato in misura considerevole sia in termini assoluti che relativi, e a prezzi che sono risultati notevolmente inferiori ai prezzi praticati dall'industria comunitaria.

(102) Sono stati inoltre esaminati i seguenti altri fattori noti: importazioni originarie di altri paesi terzi, vendite degli altri produttori comunitari, investimenti realizzati dall'industria comunitaria, contrazione della domanda, recessione economica mondiale, prezzo delle materie prime e andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria. Si è accertato che alcuni di questi fattori hanno avuto anch'essi un effetto pregiudizievole sulla situazione dell'industria comunitaria. L'effetto di tali fattori ha contribuito ad aggravare il notevole impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria causato dall'incremento delle importazioni originarie dell'India, incremento che, considerato separatamente, avrebbe comunque arrecato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

(103) Alla luce dell'analisi di cui sopra, in cui si è provveduto a distinguere e separare opportunamente l'uno dall'altro gli effetti di tutti i fattori noti, e le relative conseguenze sulla situazione dell'industria comunitaria, dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni, e dopo essersi assicurati che il pregiudizio dovuto a tali altri fattori non venisse attribuito alle importazioni oggetto di sovvenzioni, viene confermato che i suddetti altri fattori, di per sé, non sono sufficienti ad annullare l'esistenza di una reale e sostanziale relazione di causa ed effetto tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

H. **INTERESSE DELLA COMUNITÀ**

(104) Alla luce di quanto verificatosi successivamente alla determinazione delle risultanze provvisorie, cioè la chiusura dell'impianto di produzione della Dupont SA, la Commissione ha nuovamente esaminato se, nonostante le conclusioni relative alle sovvenzioni causa del pregiudizio, esistessero fondati motivi per concludere che l'istituzione di misure compensative definitive era contraria all'interesse della Comunità

1. **L'industria comunitaria e gli altri produttori comunitari**

(105) Come si è già spiegato nel regolamento provvisorio, non vi è motivo di dubitare dell'efficienza economico-finanziaria e della competitività dell'industria comunitaria in una situazione in cui prevalgano normali condizioni di mercato. I fatti hanno tuttavia dimostrato che, in assenza di effettive ed eque condizioni di mercato, l'esistenza stessa dell'industria comunitaria è gravemente minacciata. Infatti, le condizioni di concorrenza sleale sul mercato comunitario hanno già causato la chiusura della Dupont SA, la quale non è stata in grado di superare l'attuale situazione di depressione del mercato. Qualora le misure definitive non venissero istituite, non si può escludere che altri produttori comunitari vadano incontro alla stessa sorte.

(106) Va ricordato che, sebbene soltanto due produttori comunitari siano stati in grado di collaborare all'inchiesta, il procedimento ha ricevuto il pieno sostegno di produttori comunitari che rappresentavano circa il 75 % della produzione comunitaria. Come si è già ricordato sopra, anche gli altri produttori comunitari hanno assistito all'erosione della loro quota di mercato e alla diminuzione dei loro volumi di vendita sul mercato comunitario.

(107) Vengono pertanto confermate le conclusioni provvisorie secondo cui l'istituzione delle misure compensative sarebbe nell'interesse dell'industria comunitaria e degli altri produttori comunitari.

2. **Importatori**

(108) Nessun importatore o operatore commerciale ha risposto al questionario della Commissione. Nel regolamento provvisorio si era giunti alla conclusione che l'istituzione delle misure compensative non dovrebbe avere un impatto rilevante sulla loro situazione.

(109) In assenza di ulteriori osservazioni presentate dalle parti interessate successivamente all'istituzione delle misure provvisorie, vengono confermate le suddette conclusioni.

3. **Fornitori di materie prime**

(110) In assenza di ulteriori osservazioni in merito, vengono confermate le conclusioni provvisorie secondo cui l'istituzione delle misure compensative è nell'interesse dell'industria fornitrice.

4. **Utilizzatori**

(111) Nella fase provvisoria, aveva collaborato all'inchiesta un solo utilizzatore. In assenza di ulteriori osservazioni o reazioni a seguito dell'istituzione delle misure provvisorie, vengono confermate le conclusioni secondo cui l'istituzione delle misure compensative non avrebbe conseguenze negative sull'efficienza economico-finanziaria e sulla competitività degli utilizzatori.

5. **Conclusioni**

(112) Qualora le misure compensative non venissero istituite, l'esistenza stessa dell'industria comunitaria e degli altri produttori comunitari verrebbe ad essere seriamente minacciata. L'ipotesi è confermata dal fatto che, a causa delle condizioni di concorrenza sleale prevalenti nel mercato comunitario, un produttore comunitario recentemente è stato costretto a chiudere il suo impianto di produzione nella Comunità.

(113) Qualora invece non venissero istituite misure compensative definitive, la costante diminuzione della redditività dell'industria comunitaria osservata durante il periodo in esame si aggraverà ulteriormente, con il rischio di comportare altre chiusure di impianti di produzione di FTP nella Comunità.

(114) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono validi motivi per non istituire misure compensative definitive.

I. **LINEA DI CONDOTTA DEFINITIVA**

(115) Alla luce delle conclusioni raggiunte riguardo alle sovvenzioni, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure compensative definitive affinché l'industria comunitaria non subisca ulteriore pregiudizio a causa di importazioni oggetto di sovvenzioni originarie dell'India.

1. **Livello di eliminazione del pregiudizio**

(116) Ai fini della determinazione del livello delle misure da imporre in via definitiva, viene confermato che occorre aumentare i prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni per portarli ad un livello non pregiudizievole.

(117) I produttori esportatori indiani hanno affermato che la scelta del margine di profitto utilizzato per calcolare il prezzo non pregiudizievole era arbitraria, in quanto si basava sul margine di profitto più elevato registrato durante il periodo in esame.

(118) Va ricordato che il margine di profitto di cui si è tenuto conto per calcolare il prezzo non pregiudizievole dovrebbe corrispondere a un livello che l'industria comunitaria potrebbe ragionevolmente aspettarsi di ottenere in assenza delle sovvenzioni causa del pregiudizio. Il margine di profitto dell'anno 1998 è stato ritenuto un punto di riferimento ragionevole, in quanto si è considerato che in quell'anno le importazioni dall'India non avevano ancora avuto un effetto di ribasso sui prezzi dell'industria comunitaria, e che le importazioni provenienti dagli altri paesi soggetti alle misure si attestavano già su livelli simili a quelli prevalenti durante il PI. Il fatto che si sia dovuto escludere un produttore comunitario dalla definizione di industria comunitaria, e che di conseguenza siano state ricalcolate le cifre relative alla redditività per il periodo in esame, non modifica le conclusioni provvisorie secondo cui tale industria, in condizioni di effettiva concorrenza, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi di ottenere un margine di profitto dell'8 % in assenza delle importazioni in dumping e delle importazioni oggetto di sovvenzioni.

(119) Sulla scorta di quanto precede, è stato confermato il metodo utilizzato per stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio illustrato ai considerando da 155 a 157 del regolamento provvisorio.

(120) Come si è proceduto sopra per quanto riguarda i margini di sottoquotazione dei prezzi, i margini di pregiudizio sono stati ugualmente rivisti e modificati.

2. **Forma e livello del dazio**

(121) Dal momento che gli importi delle sovvenzioni sono risultati inferiori ai margini di eliminazione del pregiudizio, le aliquote del dazio compensativo definitivo da istituire devono corrispondere agli importi delle sovvenzioni accertati, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base.

Indo Rama Synthetics Limited: 4,1 %

Reliance Industries Limited: 0 %

Welspun Syntex Limited: 9,1 %

Produttori esportatori che hanno collaborato, non inseriti nel campione: 5,2 %

Tutte le altre società: 9,1 %

(122) Le aliquote del dazio compensativo applicabili ad alcune società a titolo individuale indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, menzionate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(123) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo (ad es. in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione [1] con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegati ad es. al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a modificare di conseguenza il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

J. **RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO**

(124) In considerazione dell'importo delle sovvenzioni compensabili accertate per i produttori esportatori indiani e alla luce della gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 1411/2002 siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva o dell'aliquota del dazio provvisorio, qualora quest'ultimo risulti inferiore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri («FTP») di cui al codice NC 5402 33 00 originari dell'India.

[1] Commissione europea, J-79 5/17, B-1049 Bruxelles.

2. Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Società	Aliquota del dazio	Codice addizionale TARIC
Chhabria Polyester Corporation Mehta House, 1st Floor, 91, Bombay Samachar Marg, Mumbai 400 023, India	5,2 %	A388
Indo Rama Synthetics Limited 51-A, Industrial Area, Sector III, Pithampur, 453 001, Distt. Dhar, Madhya Pradesh, India	4,1 %	A389
Microsynth Fabrics Limited 6, Jai Tirath Mansion, Barrack Road, Behind Metro Cinema, Mumbai 400 020, India	5,2 %	A390
Modern Petrofils NH No 8, Baman Gam, Taluka: Karjan, Distt. Baroda, 391 210, India	5,2 %	A391
Nova Petrochemicals Limited 402, Trividh Chambers, Ring Road, Surat, India	5,2 %	A392
Parasrampuria Industries Limited 208, Nariman Point, Mumbai 400 021, India	5,2 %	A393
Reliance Industries Limited Maker Chambers IV, Nariman Point, Mumbai, 400 021, India	0,0 %	A394
Sarla Polyester Limited 304, Arcadia, 195 Nariman Point, Mumbai 400 021, India	5,2 %	A395
Supertex Industries Limited Balkrishna Krupa, 2nd Floor, 45/49, Babu Genu Road, Princess Street, Mumbai 400 002, India	5,2 %	A396
Welspun Syntex Limited Kamani Wadi, 1st Floor, 542, Jaganath Shankar Sheth Road, Chira Bazar, Mumbai 400 002, India	9,1 %	A397
Tutte le altre società	9,1 %	A999

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo del dazio compensativo provvisorio, istituito a norma del regolamento (CE) n. 1411/2002 sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originarie dell'India, vengono definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva o dell'aliquota del dazio provvisorio, qualora quest'ultimo risulti inferiore. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota definitiva del dazio compensativo.

Articolo 3

Il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di FTP originarie dell'Indonesia è chiuso.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in merito alla creazione di un comitato consultivo paritetico, che sarà decisa dal Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e la Lituania

(2003/C 45 E/29)

COM(2002) 615 def. — 2002/0262(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 11 novembre 2002)

RELAZIONE

1. A norma dell'articolo 116 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, entrato in vigore il 1º febbraio 1998, il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Sebbene il suddetto accordo europeo non preveda esplicitamente l'istituzione di un meccanismo consultivo per lo svolgimento del dialogo tra le autorità locali e regionali di entrambe le Parti, la Commissione propone che il Consiglio di associazione istituisca un comitato consultivo paritetico che rappresenti le autorità locali e regionali di entrambe le Parti, in risposta al notevole interesse manifestato al riguardo da quest'ultime, rappresentate dal Comitato delle regioni, per la Comunità, e da otto esponenti delle autorità locali e regionali, per la Lituania.

3. Il comitato consultivo paritetico proposto costituirà una sede di dialogo tra le autorità locali e regionali delle due Parti da cui trarrebbero vantaggio in egual misura sia le autorità locali e regionali lituane, che avranno la possibilità di familiarizzarsi con il processo di consultazione che avviene all'interno del Comitato delle regioni e, più in generale, con il dialogo tra le autorità locali e regionali dell'Unione europea, sia le stesse autorità locali e regionali dell'UE, che potranno acquisire maggiore consapevolezza della dimensione regionale dell'attuale processo di riforma in corso in Lituania. Il Consiglio di associazione potrà inoltre consultare, a sua discrezione, il comitato consultivo paritetico prima di prendere decisioni sulle questioni di chiaro interesse regionale.

4. L'istituzione del comitato consultivo paritetico non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio della Comunità, poiché le spese dei partecipanti lituani e comunitari vengono coperte, rispettivamente, dalla Lituania e dal bilancio del Comitato delle regioni.

5. In allegato figura il testo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio di associazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1997 riguardante la conclusione del summenzionato accordo europeo. Si chiede al Consiglio di adottare il testo in questione previa consultazione del Parlamento europeo.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom),

visto l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'articolo 2, paragrafo 1 della decisione del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1997 relativa alla conclusione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 116 del suddetto accordo europeo, il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni;

(2) Il dialogo e la cooperazione tra le autorità locali e regionali dell'Unione europea e della Lituania possono dare un contributo prezioso alla piena applicazione dell'accordo europeo;

(3) Detta cooperazione dovrebbe svolgersi tra i membri del Comitato delle regioni delle Comunità europee e i rappresentanti delle autorità locali e regionali della Lituania,

DECIDE:

La posizione che la Comunità dovrà adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'articolo 111 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Lituania, dall'altra, per quanto concerne l'istituzione di un comitato consultivo misto si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

PROGETTO DI DECISIONE N. . . ./2002

del Consiglio di associazione

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, che modifica, mediante l'istituzione di un comitato consultivo paritetico, la decisione n. 1/98 che stabilisce il regolamento interno del Consiglio di associazione (2001/. . ./CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra [1], in particolare l'articolo 116,

considerando quanto segue:

(1) il dialogo e la cooperazione tra le autorità locali e regionali dell'Unione europea e della Lituania possono dare un contributo prezioso allo sviluppo delle relazioni UE-Lituania,

(2) si ritiene opportuno che detta cooperazione si svolga tra il Comitato delle regioni delle Comunità europee, da una parte, e i rappresentanti delle autorità locali e regionali della Lituania, dall'altra, mediante l'istituzione di un comitato consultivo paritetico,

(3) occorre quindi modificare in tal senso il regolamento interno del Consiglio di associazione, adottato con decisione 1/98,

DECIDE:

Articolo 1

I seguenti articoli vengono aggiunti al regolamento interno del Consiglio di associazione:

«*Articolo 15*

Comitato consultivo paritetico

È istituito un comitato consultivo paritetico incaricato di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le autorità locali e regionali della Comunità europea e della Lituania. Il dialogo e la cooperazione riguarderanno tutti gli aspetti regionali delle relazioni tra la Comunità europea e la Lituania inerenti all'attuazione dell'accordo europeo. Il comitato consultivo paritetico si pronuncerà sulle questioni sollevate in questi settori.

---

[1] GU L 51 del 20.2.1998, pag. 3.

Articolo 16

Il comitato consultivo paritetico è composto da otto rappresentanti del Comitato delle regioni delle Comunità europee e da otto rappresentanti delle autorità locali e regionali della Lituania.

Il comitato consultivo paritetico svolge le sue attività previa consultazione del Consiglio di associazione o di sua iniziativa.

I membri vengono scelti in modo che il comitato consultivo paritetico rifletta il più fedelmente possibile le varie autorità locali e regionali della Comunità europea e della Lituania.

Il comitato consultivo paritetico è copresieduto da un membro del Comitato delle regioni delle Comunità europee e da un membro lituano.

Il comitato consultivo paritetico adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 17

Il Comitato delle regioni delle Comunità europee, da una parte, e le autorità locali e regionali della Lituania, dall'altra, sostengono le rispettive spese di partecipazione alle riunioni del comitato e dei suoi gruppi di lavoro, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico del Comitato delle regioni delle Comunità europee, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso il lituano, che sono a carico delle autorità locali e regionali della Lituania.

Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della Parte ospitante.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua adozione.

Proposta di decisione del Consiglio relativa agli scambi di alcuni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina

(2003/C 45 E/30)

COM(2002) 627 def. — 2002/0265(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 15 novembre 2002)

RELAZIONE

L'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, prevede che gli scambi di alcuni prodotti siderurgici vadano disciplinati da un accordo specifico. Il precedente accordo bilaterale tra la CECA e il governo ucraino sul commercio di alcuni prodotti siderurgici è scaduto il 31 dicembre 2001. Le parti hanno convenuto di stipulare un nuovo accordo per il periodo 2002-2004. Le trattative per il nuovo accordo sui prodotti siderurgici si sono concluse nel dicembre 2001 e, in attesa dell'entrata in vigore di tale accordo, il 19 dicembre 2001 i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una decisione che fissa le quote relative al periodo 1º gennaio-30 giugno 2002 per gli stessi prodotti disciplinati dal nuovo accordo. Il 17 giugno 2002 i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una seconda decisione che modifica la prima e fissa le quote per l'intero anno 2002 al livello del 2001, ovvero al di sotto di quanto convenuto nel nuovo accordo, in attesa della soluzione del problema del rimborso dell'IVA sulle esportazioni di materiale di scarto dall'Ucraina. Il progetto di accordo prevede infatti che non vi debbano essere ostacoli al commercio di materiale di scarto tra le parti. La firma dell'accordo è stata pertanto prorogata fino alla soluzione del problema commerciale.

In attesa della soluzione di tale problema, è necessario prorogare il periodo di validità della suddetta decisione.

La presente proposta di decisione del Consiglio proroga il periodo di validità della decisione alla fine del 2003. Le quote applicabili al 2003 corrispondono a quelle del 2002 maggiorate del 2,5 %. La presente decisione del Consiglio verrà automaticamente abrogata con l'entrata in vigore del nuovo accordo sul commercio di alcuni prodotti siderurgici.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra [1], prevede che gli scambi di alcuni prodotti siderurgici vadano disciplinati da un accordo specifico.

(2) Il precedente accordo bilaterale tra la CECA e il governo ucraino sul commercio di alcuni prodotti siderurgici è scaduto il 31 dicembre 2001.

(3) Le parti hanno convenuto di stipulare un nuovo accordo e hanno concluso le trattative al riguardo.

(4) Le quote per l'anno 2002 sono state fissate dalla decisione 2001/933/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 dicembre 2001 [2], modificata dalla decisione 2002/476/CECA [3].

(5) In attesa della firma e dell'entrata in vigore del nuovo accordo, la suddetta decisione va modificata per tener conto dell'anno 2003,

[1] GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.

[2] GU L 345 del 29.12.2001, pag. 75.

[3] GU L 164 del 22.6.2002, pag. 37.

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2001/933/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 dicembre 2001, è modificata come segue:

1. all'articolo 1, il testo: «Per il periodo dal 1º gennaio 2002 al 30 giugno 2002» è sostituito da: «Per il periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2003»;

2. l'allegato II è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

All'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi di alcuni prodotti siderurgici, le sue disposizioni e qualsiasi provvedimento volto a dare applicazione alle stesse sostituiscono la presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ALLEGATO

QUOTE

(tonnellate)

Prodotti	1.1.2002—31.12.2003
SA. Prodotti laminati piatti	
SA1. Arrotolati	55 513
SA2. Lamiera pesante	212 463
SA3. Altri prodotti laminati piatti	17 142
SB. Prodotti lunghi	
SB1. Barre	7 472
SB2. Vergella	106 758
SB3. Altri prodotti lunghi	134 515

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità adotterà nel comitato misto UE-Messico riguardo all'allegato III alla decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

(2003/C 45 E/31)

COM(2002) 633 def. — 2002/0266(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 19 novembre 2002)

RELAZIONE

1. Le norme d'origine sono essenziali al corretto funzionamento degli accordi di libero scambio che la Comunità ha concluso con i suoi partner commerciali, tra cui il Messico. Le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, hanno concluso un accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione, che è entrato in vigore il 1° ottobre 2000 ([1]).

   L'allegato III alla decisione 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico ([2]), entrato in vigore il 1° luglio 2000, riguarda la definizione della nozione di prodotti originari e i metodi di cooperazione amministrativa.

2. Una dichiarazione comune allegata all'accordo prevede che il comitato misto proroghi l'applicazione di una norma d'origine temporanea ([3]), applicabile fino al 31 dicembre 2002, relativa a taluni prodotti di cuoio classificati alle voci 4104 e 4107, qualora i negoziati in sede di OMC proseguano oltre tale data.

3. L'attuale ciclo di negoziati dell'OMC affronterà la questione dei dazi all'esportazione applicati su taluni prodotti da una serie di paesi, tra i quali figurano dei partner commerciali latino-americani del Messico. La questione pone un problema al Messico per quanto riguarda la fornitura di taluni cuoi e pelli allo stato umido che altrimenti, in base alle norme d'origine «standard» ([4]), otterrebbero lo status di prodotto originario attraverso ulteriori processi di conciatura. Ora, la norma d'origine temporanea di cui alla nota 4 dell'appendice II bis all'allegato III della decisione 2/2000 non considera il processo di lavorazione «riconciatura di cuoio e pelli preconciati» come un elemento che conferisca il carattere di prodotto originario. Attualmente, l'esclusione temporanea di questa norma d'origine garantisce pari condizioni di concorrenza tra le due parti; infatti, i produttori comunitari, per non sostenere l'onere finanziario dei dazi all'esportazione, potrebbero approvvigionarsi di pelli grezze nei paesi vicini.

4. In considerazione degli elementi sopra esposti, il comitato misto dovrebbe adottare una decisione che proroghi oltre il 31 dicembre 2002 e fino al 31 dicembre 2004 l'applicazione della suddetta norma d'origine temporanea.

5. La Commissione invita pertanto il Consiglio ad elaborare una posizione comune da presentare al comitato misto UE-Messico.

([1]) Decisione del Consiglio del 28.9.2000 (GU L 276 del 28.10.2000, pag. 44).

([2]) GU L 245 del 29.9.2000, pag. 953.

([3]) Nota 4 dell'appendice II bis all'allegato III della decisione 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico (GU L 245 del 29.9.2000, pag. 1059) (la nota è stata adattata al «sistema armonizzato» 2002 con la decisione . . ./2002 del Consiglio congiunto UE-Messico, non ancora pubblicata).

([4]) Queste norme figurano nell'appendice II all'allegato III della decisione 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico (GU L 245 del 29.9.2000, pag. 1000) (tali norme sono state adattate al «sistema armonizzato» 2002 con la decisione . . ./2002 del Consiglio congiunto UE-Messico, non ancora pubblicata).

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando che:

(1) La dichiarazione comune VI allegata alla decisione 2/2000 del 23 marzo 2000 del Consiglio congiunto UE-Messico istituito dall'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 (in appresso «decisione 2/2000») prevede che il comitato misto UE-Messico istituito dal suddetto accordo proroghi oltre il 31 dicembre 2002 l'applicazione della norma d'origine di cui alla nota 4 dell'appendice II bis all'allegato III della decisione 2/2000, finché non sarà concluso l'attuale ciclo di negoziati multilaterali in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

(2) Si prevede che i negoziati in sede di OMC si concludano entro il 31 dicembre 2004,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che la Comunità adotterà in seno al comitato misto istituito dall'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997, è contenuta nel progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.

Progetto di decisione del comitato misto Unione europea — Messico riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

vista la decisione 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000 (in appresso «decisione 2/2000»), in particolare la nota 4 dell'appendice II bis all'allegato III e la dichiarazione comune VI ad essa relativa,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato III della decisione 2/2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, stabilisce le norme d'origine per i prodotti originari dei territori delle parti all'accordo.

(2) La nota 4 dell'appendice II bis all'allegato III della decisione 2/2000 nonché la dichiarazione comune VI ad essa relativa sono state adattate con la decisione . . ./2002 del Consiglio congiunto, allo scopo di assicurarne la coerenza con le legislazioni e le regolamentazioni tariffarie delle parti.

(3) Conformemente alla dichiarazione comune VI, il comitato misto proroga oltre il 31 dicembre 2002 la norma d'origine istituita nella nota 4 dell'appendice II bis all'allegato III, adattata dalla decisione . . ./2002 del Consiglio congiunto, finché non sarà concluso l'attuale ciclo di negoziati multilaterali nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

(4) Si prevede che i negoziati in sede di OMC si concludano entro il 31 dicembre 2004. Se i negoziati saranno effettivamente conclusi entro tale data, il comitato misto determina allora, conformemente alla dichiarazione comune VI, la norma d'origine da applicare ai prodotti interessati.

DECIDE:

Articolo 1

Le norme d'origine di cui alla nota 4 dell'appendice II bis all'allegato III della decisione 2/2000, adattata dalla decisione . . ./2002 del Consiglio congiunto, sono applicate fino al 31 dicembre 2004 in sostituzione delle norme d'origine stabilite nell'appendice II all'allegato III della decisione 2/2000.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1º gennaio 2003.

Fatto a [. . .] il [. . .]

Per il comitato misto

. . .

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 99/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo

(2003/C 45 E/32)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 595 def. — 2002/0259(COD)

(Presentata dalla Commissione il 20 novembre 2002)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

1.1. Impatto ambientale dei combustibili per uso marittimo a base di zolfo

Lo zolfo è naturalmente presente nei combustibili liquidi e solidi, come il petrolio e il carbone, ed è contenuto nella maggior parte dei combustibili per uso marittimo. La combustione di prodotti a base di zolfo genera emissioni di anidride solforosa (SO_2 o SO_x) e particolato (PM), soprattutto particelle primarie di fuliggine e particelle secondarie di solfato inorganico, che si formano per ossidazione atmosferica dell'anidride solforosa; per effetto della combustione incompleta, e in misura più limitata dell'azoto presente nei combustibili, vengono emessi anche ossidi di azoto (NO_x).

Le emissioni di SO_2 possono essere nocive per la salute umana e per l'ambiente edificato e contribuire all'acidificazione, danneggiando gli ecosistemi sensibili, mentre le emissioni di particolato possono nuocere alla salute umana. Le emissioni di NO_x contribuiscono all'acidificazione e alla formazione di ozono troposferico, potenzialmente nocivo per la salute umana e per la vegetazione. L'acidificazione e gli effetti sulla salute umana sono i due aspetti principali presi in considerazione in questa proposta.

La modellizzazione delle emissioni realizzata da EMEP nel 2000 [1] e illustrata nella figura 1 mostra l'impatto delle emissioni delle navi nell'UE sull'acidificazione, in termini di contributo al superamento dei carichi critici di acidità.

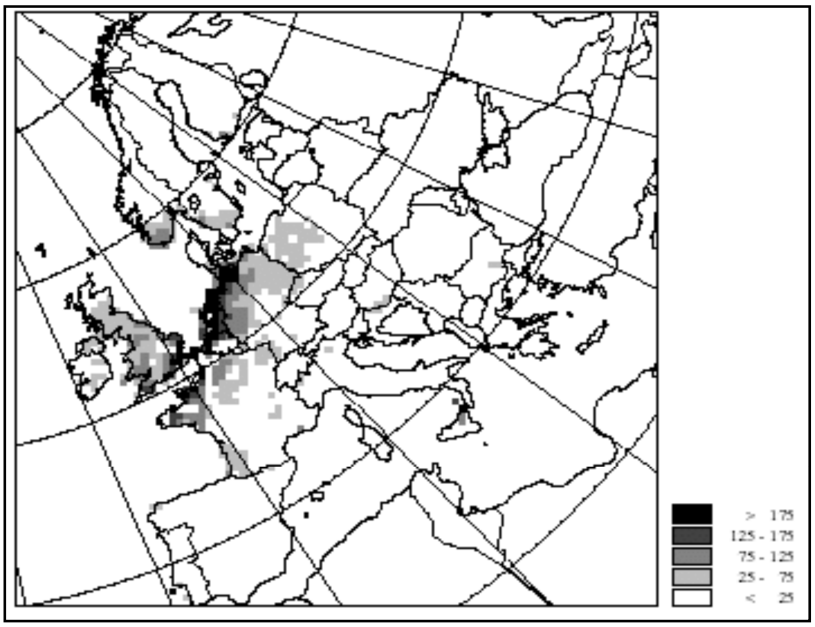

Figura 1. Contributo delle emissioni di SO_2 e NO_x delle navi alle eccedenze cumulate del carico critico di acidità. Unità: equivalenti acidi per ettaro per anno. Fonte: EMEP, 2000.

[1] Per maggiori informazioni cfr. il rapporto EMEP Effects of international shipping on European pollution levels (Effetti del trasporto marittimo internazionale sui livelli di inquinamento in Europa), pubblicato nel 2000 e disponibile su Internet all'indirizzo http://projects.dnmi.no/~emep/reports/dnmi_note_5_2000.pdf. EMEP ha confrontato i nuovi dati Entec relativi alle emissioni delle navi con i dati utilizzati per la stesura del rapporto, non riscontrando differenze significative, e ha pertanto confermato la validità delle conclusioni del rapporto.

Il carico critico di acidità è la deposizione massima di zolfo e azoto che non dà luogo a lisciviazione acida nociva. I carichi critici variano in base a fattori geologici ed ecologici: gli ecosistemi dell'Europa settentrionale sono generalmente più sensibili all'acidificazione rispetto agli ecosistemi delle regioni meridionali.

Dalla modellizzazione rappresentata nella figura 1 risulta che il traffico marittimo contribuisce a più del 50 % delle eccedenze dei carichi critici di acidità nella maggior parte delle zone costiere del canale della Manica e del Mare del Nord, lungo le coste baltiche della Germania e della Polonia e in gran parte della Svezia e della Finlandia meridionale.

Inoltre, come è noto, nella maggior parte delle zone costiere dell'Unione europea le emissioni delle navi contribuiscono al 20-30 % della concentrazione atmosferica di particelle inorganiche secondarie (PM) [1]. Così come le particelle primarie, l'anidride solforosa e gli ossidi di azoto, anche le particelle secondarie hanno effetti negativi sulla salute umana in tutta l'Unione europea.

L'esposizione a breve e a lungo termine agli inquinanti atmosferici ha un impatto sulla salute in termini di effetti sulla mortalità e sulla morbilità (frequenza di alcune patologie, come ad esempio peggioramento dell'asma, incidenza di bronchiti e infarti). La seguente tabella fornisce alcuni dati sull'incidenza di morti e malattie per ogni 1 000 tonnellate di inquinanti atmosferici emesse in alcune zone marittime dell'Unione europea [2].

Tabella 1.1.

Effetti delle emissioni delle navi sulla salute in varie zone marittime dell'Unione europea

	SO_2	NO_x	PM
Ricoveri ospedalieri per problemi all'apparato respiratorio (per chilotonnellata emessa)			
Atlantico orientale	0,69	0,57	0,72
Mar Baltico	0,25	0,42	0,20
Canale della Manica	0,90	0,55	0,98
Mediterraneo settentrionale	0,71	0,69	0,79
Mare del Nord	0,66	0,31	0,76
Morti collegate all'esposizione a breve termine (per chilotonnellata emessa)			
Atlantico orientale	1,66	0,38	—
Mar Baltico	0,60	0,50	—
Canale della Manica	2,18	0,26	—
Mediterraneo settentrionale	1,72	0,40	—
Mare del Nord	1,60	0,13	—
Anni di vita perduti per effetto dell'esposizione a lungo termine (per chilotonnellata emessa)			
Atlantico orientale	4,22	6,75	14,32
Mar Baltico	1,52	2,32	3,96
Canale della Manica	5,55	7,81	19,41
Mediterraneo settentrionale	4,37	8,82	15,63
Mare del Nord	4,06	4,53	15,04

[1] Cfr. il rapporto EMEP The influence of ship traffic emissions on the air concentrations of particulate matter (Influenza delle emissioni del traffico marittimo sulle concentrazioni atmosferiche di particolato), pubblicato nel 2001 e disponibile su Internet all'indirizzo http://www.europa.eu.int/comm/environment/air/background.htm#transport

[2] Fonte: BeTa EC database of externalities of air pollutants, AEA Technology, 2002, basato sulle stime effettuate utilizzando la metodologia ExternE (CE 1998) e le linee guida della DG Ambiente sulla valutazione economica dei rischi per la salute (cfr. http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/studies2.htm).

1.2. **La normativa comunitaria sulle emissioni di SO_2 e sul tenore di zolfo nei combustibili**

La direttiva 99/30/CE ([1]) stabilisce i valori limite di concentrazione di SO_2 nell'aria ambiente, al fine di proteggere la salute umana e la vegetazione. La direttiva 2001/81/CE ([2]) relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici fissa invece gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di SO_2, da conseguire entro il 2010 per ridurre l'acidificazione.

La direttiva 99/32/CE ([3]) stabilisce il tenore massimo di zolfo di alcuni combustibili utilizzati nel territorio comunitario, compresi il gasolio e il combustibile diesel impiegati dalle navi nelle vie navigabili interne e nelle acque territoriali (ossia le acque situate ad una distanza non superiore a 12 miglia nautiche dalla costa) e fissa il tenore massimo di zolfo dell'olio combustibile pesante e del gasolio utilizzati sulla terraferma, ma non dell'olio combustibile pesante per uso marittimo. Altre direttive stabiliscono il tenore di zolfo dei combustibili liquidi utilizzati dagli autoveicoli e dai veicoli non stradali.

Non essendo previsto alcun limite, il tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante per uso marittimo è attualmente piuttosto elevato rispetto ad altri combustibili: a livello mondiale esso è in media del 2,7 %, pari a 27 000 parti per milione (ppm), a fronte di un tenore massimo di 2 000 ppm per l'olio da riscaldamento e del previsto limite di 10 ppm per la benzina ed il gasolio per autotrazione. Ciò significa che le navi costituiscono una delle principali fonti di emissione di SO_2 nell'Unione europea. Secondo una ricerca recentemente effettuata per conto della Commissione ([4]), nel 2010 le emissioni di SO_2 delle navi equivarranno probabilmente a più del 75 % di tutte le emissioni di origine terrestre, comprese le emissioni provenienti da tutti i modi di trasporto, dagli impianti di combustione e dalle caldaie alimentate con combustibili liquidi.

Per questi motivi la Commissione europea ritiene che la riduzione delle emissioni di SO_2 generate dalle navi costituisca un'importante priorità ambientale.

1.3. **L'allegato VI della convenzione MARPOL**

Nel corso di una conferenza diplomatica svoltasi nel 1997 sotto gli auspici dell'Organizzazione marittima internazionale, è stato adottato uno strumento internazionale sull'inquinamento atmosferico provocato dalle navi, l'allegato VI della convenzione MARPOL ([5]).

Questo allegato stabilisce un limite massimo generale del 4,5 % di zolfo per l'olio combustibile pesante utilizzato dalle navi, e designa due zone di controllo delle emissioni di SO_x (SO_x Emission Control Areas — SO_xECA) nelle quali le navi devono utilizzare combustibili con tenore di zolfo inferiore all'1,5 % o tecniche di riduzione delle emissioni di effetto equivalente. Il testo originario del protocollo designava come SO_xECA unicamente il Mar Baltico; il Mare del Nord ed il canale della Manica sono stati aggiunti nel 2000 ([6]), dopo intensi negoziati condotti dagli Stati membri dell'UE.

L'allegato VI della convenzione MARPOL entrerà in vigore a livello internazionale un anno dopo la ratifica da parte di almeno 15 Stati di bandiera che rappresentino almeno il 50 % del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale. Mentre era in corso l'elaborazione della direttiva 1999/32/CE, si pensava ad una rapida entrata in vigore dell'allegato; in realtà finora hanno provveduto alla ratifica soltanto sei paesi (Svezia, Norvegia, Singapore, Bahamas, Isole Marshall e Liberia), che rappresentano circa il 25 % del tonnellaggio mondiale. Gli altri 14 Stati membri dell'UE corrispondono all'incirca al 10 % del tonnellaggio mondiale e i paesi candidati all'adesione ad un ulteriore 10 % (in particolare Malta, con il 5 % e Cipro con il 4 %), mentre Panama, il più grande registro navale ad immatricolazione libera, rappresenta circa il 20 % del tonnellaggio mondiale.

([1]) Direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 313 del 13.12.2000, pag. 12).

([2]) Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).

([3]) Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).

([4]) Cfr. Entec, Quantification of emissions from ships associated with ship movements between ports in the European Community (Quantificazione delle emissioni associate ai movimenti delle navi tra i porti della Comunità europea), pubblicato nel 2002 e disponibile sul sito http://www.europa.eu.int/comm/environment/air/background.htm#transport

([5]) Protocollo del 1997 alla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal protocollo del 1978.

([6]) Emendamento approvato nel corso della 44ª sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO, svoltasi nel 2000.

1.4. **Obiettivo della proposta**

La proposta mira a ridurre le emissioni di anidride solforosa e di particolato delle navi attraverso una serie di modifiche alla direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. In particolare la proposta prevede:

— l'introduzione di un tenore massimo di zolfo dell'1,5 % per i combustibili utilizzati da tutte le navi marittime nel Mare del Nord, nel canale della Manica e nel Mar Baltico, in conformità dei limiti fissati dall'allegato VI della convenzione MARPOL, al fine di ridurre l'impatto delle emissioni delle navi sull'acidificazione nell'Europa settentrionale e sulla qualità dell'aria;

— l'introduzione di un tenore massimo di zolfo dell'1,5 % per i combustibili utilizzati dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti comunitari, al fine di migliorare la qualità dell'aria in prossimità dei porti e delle coste e di generare una domanda sufficiente ad assicurare l'offerta di combustibili a basso tenore di zolfo in tutta l'Unione europea.

— la modifica delle disposizioni vigenti in relazione al tenore di zolfo del gasolio utilizzato nella navigazione marittima e nella navigazione interna, al fine di migliorare la qualità dell'aria nei porti e lungo i corsi d'acqua navigabili.

Oltre alle modifiche riguardanti i combustibili per uso marittimo, che costituiscono l'elemento centrale della proposta, sono previsti altri due aspetti:

— alcune modifiche alle disposizioni relative all'olio combustibile pesante per uso non marittimo, conseguenti all'adozione della direttiva 2001/80/CE relativa ai grandi impianti di combustione;

— l'istituzione di un comitato di regolamentazione per l'adozione di modifiche di carattere tecnico che non richiedono un processo politico di codecisione.

2. **MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA**

2.1. **Le disposizioni vigenti**

Il solo combustibile per uso marittimo attualmente soggetto alle disposizioni della direttiva 1999/32/CE è il gasolio per uso marittimo, che secondo la definizione contenuta nel testo vigente della direttiva comprende tutti i distillati marini, e quindi non soltanto le qualità DMX e DMA, ossia i gasoli per uso marittimo in senso stretto (marine gas oils — MGO), ma anche le qualità DMB e DMC, ossia i combustibili diesel per uso marittimo (marine diesel oils — MDO). La direttiva non si applica attualmente alla terza e più diffusa categoria di combustibili per uso marittimo: gli oli combustibili pesanti (Heavy Fuel Oils — HFO).

Le disposizioni vigenti impongono agli Stati membri di provvedere affinché il tenore di zolfo dei distillati marini utilizzati dalle navi nel territorio della Comunità, comprese le acque territoriali (ossia le acque situate ad una distanza fino a 12 miglia nautiche dalla costa) e le vie navigabili interne, non sia superiore allo 0,2 % (0,1 % a partire dal 1º gennaio 2008).

2.2. **Combustibili per uso marittimo — le nuove disposizioni**

Secondo l'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 1999/32/CE la Commissione deve esaminare le possibili misure da adottare per ridurre gli effetti di acidificazione dovuti ai combustibili per uso marittimo diversi dal gasolio, e presentare eventualmente una proposta al riguardo.

La prima modifica riguarda l'introduzione di un nuovo limite al tenore di zolfo di tutti i combustibili per uso marittimo (compreso l'olio combustibile pesante) utilizzati nel Mare del Nord, nel canale della Manica e nel Mar Baltico. Si tratta dello stesso limite adottato dall'IMO nel quadro dell'allegato VI della convenzione MARPOL per la zona di controllo delle emissioni di SO_x. Pertanto, considerando che gli Stati membri dell'UE ed i paesi candidati all'adesione procederanno a breve alla ratifica dell'allegato, seguiti verosimilmente dai principali Stati di bandiera, il limite stabilito a livello internazionale si applicherà 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva o al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore dell'allegato VI.

In secondo luogo, la proposta intende stabilire lo stesso limite dell'1,5 % di zolfo per tutti i combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi passeggeri in servizio di linea da o verso qualsiasi porto comunitario. Questa disposizione permetterà di ridurre le emissioni nei grandi agglomerati urbani dell'Europa meridionale, che altrimenti non trarrebbero alcun beneficio dalle disposizioni relative alle zone di controllo delle emissioni di SO_x. La proposta è in linea con la tendenza della Comunità ad imporre standard operativi più elevati alle navi passeggeri in servizio da o verso porti comunitari.

In terzo luogo, la proposta mira a garantire la disponibilità di sufficienti quantità di combustibile all'1,5 % di zolfo in tutti gli Stati membri dell'UE. Una conseguenza positiva della proposta relativa alle navi passeggeri è data dal fatto che essa stimolerà la domanda di combustibili a basso tenore di zolfo a livello comunitario, aiutando gli Stati membri a conseguire questo obiettivo.

Infine la proposta intende eliminare il limite dello 0,2 % di zolfo per il combustibile diesel per uso marittimo di qualità DMB e DMC, e vietare la vendita dei combustibili di qualità DMB e DMC con tenore di zolfo superiore all'1,5 %. Ciò consentirà di adeguare il combustibile diesel per uso marittimo ai limiti stabiliti per la zona di controllo delle emissioni di SO_x, aspetto particolarmente importante per le navi che effettuano trasporti internazionali, in quanto l'olio combustibile pesante a basso tenore di zolfo potrebbe non essere facilmente disponibile all'esterno dell'Unione europea.

2.3. **Gasolio per uso marittimo — modifica delle disposizioni vigenti**

Le altre modifiche principali riguardano le disposizioni vigenti in materia di gasolio per uso marittimo previste all'articolo 4 della direttiva 1999/32/CE. Dalle consultazioni con i rappresentanti del settore è emerso che queste disposizioni sono efficaci per le navi destinate alla navigazione interna, i cui motori sono progettati per funzionare esclusivamente a gasolio, mentre lo sono meno per le navi marittime, i cui motori di propulsione utilizzano prevalentemente oli combustibili pesanti: attualmente questi ultimi non sono soggetti alle disposizioni della direttiva, e in base alla norma internazionale ISO 8217 sui combustibili per uso marittimo, possono contenere fino al 5 % di zolfo.

Un tempo l'alta viscosità dell'olio combustibile pesante obbligava le navi a passare a combustibili distillati poco prima di giungere al porto, per effettuare le operazioni di manovra e per alimentare i generatori elettrici dei motori ausiliari una volta ormeggiate. La situazione è cambiata, in quanto i nuovi motori e le nuove tecniche di riscaldamento ad olio consentono alle navi marittime di funzionare in qualunque momento ad olio combustibile pesante, cosicché si tende ormai ad utilizzarlo come combustibile unico per qualunque tipo di operazione, e quindi anche all'interno dei porti; tuttavia se da un lato esso è meno costoso, dall'altro presenta un tenore di zolfo più elevato e provoca un aumento delle emissioni di SO_2, PM e ossidi di azoto (NO_x) vicino alle zone abitate.

In fase di elaborazione della proposta, la Commissione ha esaminato i metodi più appropriati per ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici delle navi vicino alle zone abitate, e ha stabilito che la soluzione migliore in termini di efficacia ambientale e di applicabilità consiste nella disciplina del tenore di zolfo dei combustibili utilizzati nei porti comunitari. Si è posto quindi il problema di definire le zone portuali e di stabilire l'applicabilità o meno delle disposizioni sul tenore di zolfo ai combustibili utilizzati durante le operazioni di manovra (per i motori principali) e/o ai combustibili utilizzati dalle navi ormeggiate in porto (principalmente per i motori ausiliari, che forniscono l'energia necessaria per la produzione di elettricità).

Pur essendo possibile sostituire in fase di manovra il combustibile che alimenta i motori principali, i costruttori di motori fanno presente che il passaggio diretto dall'olio combustibile pesante ad alta viscosità al gasolio per uso marittimo a bassa viscosità richiede almeno 20-60 minuti di tempo per evitare problemi alla pompa combustibile e al sistema di iniezione dovuti a brusche variazioni di temperatura. Volendo accelerare questo processo si rischia un'avaria temporanea ai motori, situazione potenzialmente molto pericolosa in prossimità dei porti.

Accanto a queste considerazioni di carattere pratico, per dare corpo alla proposta si è deciso di procedere alla quantificazione delle emissioni all'interno dei porti, e si è constatato che le emissioni di inquinanti atmosferici durante le operazioni di manovra corrispondono a circa un quarto delle emissioni prodotte dalle navi ormeggiate nei porti.

Pertanto, il primo obiettivo di questa proposta è di imporre un tenore massimo di zolfo dello 0,2 % per tutti i combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi ormeggiate in tutti i porti comunitari. Questa misura è adeguata, pratica e facilmente attuabile, e consentirà di migliorare la qualità locale dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni di SO_2, PM e NO_x all'interno dei porti.

In secondo luogo, la proposta prevede la soppressione della deroga a favore della Grecia e dei territori d'oltremare. È chiaro infatti che le emissioni delle navi sono nocive per la qualità dell'aria tanto in queste zone quanto altrove; inoltre la quantificazione delle emissioni indica che tre dei dieci porti comunitari in cui si registrano le emissioni più elevate sono situati in Grecia.

In terzo luogo la proposta vieta la vendita di gasolio per uso marittimo (qualità DMA e DMX) con tenore di zolfo superiore allo 0,2 % (0,1 % a partire dal 2008). Questa misura contribuirà ad assicurare la disponibilità di combustibili conformi alle disposizioni della direttiva.

Infine l'ultimo aspetto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 1999/32/CE, che attualmente esonera il gasolio per uso marittimo «utilizzato dalle navi che attraversano una frontiera tra un paese terzo ed uno Stato membro» dal rispetto del requisito dello 0,2 %. Questa deroga, in realtà difficile da interpretare ed applicare in modo uniforme, era stata introdotta perché si riteneva che le navi che effettuano trasporti internazionali potessero trovarsi nell'impossibilità di rifornirsi nel porto di partenza di gasolio allo 0,2 % da utilizzare nelle acque territoriali comunitarie. L'insufficiente disponibilità di gasolio per uso marittimo allo 0,2 % di zolfo a livello mondiale è stata confermata da un'indagine sul mercato mondiale dei combustibili realizzata per conto della Commissione [1]. Secondo la modifica proposta, le navi marittime sono tenute ad utilizzare combustibili con un tenore massimo di zolfo dello 0,2 % solo quando sono ormeggiate nei porti comunitari; la norma consente quindi l'acquisto di combustibile conforme alle prescrizioni della direttiva all'arrivo nel porto, e fa perciò venire meno la necessità di una deroga.

La proposta prevede quindi la soppressione della deroga per le navi che attraversano una frontiera tra un paese terzo ed uno Stato membro.

2.4. **Olio combustibile pesante utilizzato dai grandi impianti di combustione — modifiche necessarie**

Secondo l'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 1999/32/CE, le disposizioni relative al tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante per uso non marittimo devono essere riesaminate e, ove opportuno, modificate alla luce di eventuali revisioni della direttiva 88/609/CEE sui grandi impianti di combustione. La direttiva 2001/80/CE, adottata lo scorso anno, modifica la direttiva 88/609/CEE, introducendo nuove disposizioni sulle emissioni di anidride solforosa. Poiché queste ultime dipendono in genere dal tenore di zolfo del combustibile impiegato, è necessario modificare di conseguenza la direttiva 1999/32/CE.

Pertanto la proposta prevede la modifica della direttiva 1999/32/CE, in modo da conformarne le disposizioni a quelle della nuova direttiva 2001/80/CE relativa alle emissioni dei grandi impianti di combustione.

2.5. **Soppressione della deroga per l'olio combustibile pesante**

I paragrafi 2 e 5 dell'articolo 3 stabiliscono una procedura in virtù della quale gli Stati membri possono chiedere una deroga al limite massimo dell'1 % di zolfo per l'olio combustibile pesante, applicabile a partire dal 1º gennaio 2003. Dopo il 1º gennaio 2003, il senso di questa deroga verrà meno perché sarà entrato in vigore il limite dell'1 %. La soppressione della deroga non inciderà sugli accordi transitori con i paesi candidati all'adesione, che potranno essere negoziati caso per caso.

La Commissione propone quindi di sopprimere la deroga per l'olio combustibile pesante.

---

[1] Beicip Franlab, Advice on the costs to fuel producers and price premia likely to result from a reduction in the level of sulphur in marine fuels marketed in the EU (Osservazioni sui possibili costi per i produttori e sui sovrapprezzi derivanti dalla riduzione del tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo), pubblicato nel 2002 e disponibile su Internet all'indirizzo http://europa.eu.int/comm/environment/air/020505bunkerfuelreport.pdf

2.6. **Istituzione di un comitato di regolamentazione per le modifiche di carattere tecnico**

È preferibile che le modifiche di carattere tecnico e/o meramente consequenziale come quelle descritte al paragrafo 2.4 siano adottate da un comitato di regolamentazione anziché attraverso una lunga procedura di codecisione, che comporta la «navetta» tra Parlamento europeo e Consiglio.

La procedura di comitato è particolarmente adatta quando le modifiche derivano semplicemente dall'adozione di altre direttive sulle quali è già stato raggiunto un accordo politico attraverso la procedura di codecisione, ed è utile per l'adozione di proposte di carattere non politico, come ad esempio l'elaborazione di linee guida di attuazione. Tuttavia la direttiva 1999/32/CE non prevede attualmente un comitato di regolamentazione.

Pertanto questa proposta prevede l'istituzione di un comitato di regolamentazione, al quale si potrà ricorrere in futuro per adottare decisioni relative a questioni tecniche sulle quali non sussistono controversie di ordine politico. Il comitato non può essere utilizzato per introdurre modifiche che comportino la variazione diretta o indiretta del tenore massimo di zolfo dei combustibili.

3. **ANALISI COSTI/BENEFICI DELLA PROPOSTA**

Questo paragrafo riguarda esclusivamente le parti della proposta che interessano le navi marittime, in quanto per le navi destinate alla navigazione interna la situazione non cambia; inoltre le modifiche relative ai grandi impianti di combustione sono una semplice conseguenza dell'adozione della direttiva 2001/80/CE e la proposta relativa all'istituzione di un comitato di regolamentazione non comporta alcun costo. Per giustificare la proposta, la DG Ambiente ha commissionato due diversi studi, i cui risultati sono stati utilizzati per realizzare questa analisi costi-benefici ([1]):

— un rapporto di Beicip Franlab sui costi di produzione dei combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo per le raffinerie comunitarie (di seguito «rapporto Franlab»). Secondo questo rapporto, quanto maggiore è la quantità di combustibili a basso tenore di zolfo prodotta, tanto più elevati saranno i costi unitari di produzione (per tonnellata). Ciò significa che, contrariamente ai principi classici dell'economia, alla crescita della domanda di combustibili a basso tenore di zolfo corrisponde un aumento del prezzo (cfr. in proposito la figura 2, riportata infra);

— uno studio di Entec UK Ltd per la quantificazione delle emissioni delle navi (di seguito «studio Entec»). Lo studio fornisce un inventario delle emissioni effettive registrate nel 2000 ed alcune proiezioni sul futuro consumo di combustibili e sulle emissioni, basate su due diverse ipotesi di crescita annuale del traffico marittimo (1,5 % e 3 %) e su vari scenari normativi. Per realizzare questa analisi costi-benefici sono stati considerati i dati corrispondenti ad una crescita dell'1,5 %.

3.1. **Costi delle proposte relative ai combustibili per uso marittimo**

Ai fini della presente analisi, si è ipotizzato che i costi sostenuti dalle raffinerie comunitarie siano trasferiti sulle società di navigazione sotto forma di un aumento del prezzo, come è avvenuto in passato in seguito all'adozione della normativa sulla qualità dei combustibili. Nelle pagine seguenti è indicato il sovrapprezzo medio (costo supplementare per tonnellata) del combustibile a basso tenore di zolfo rispetto al combustibile ad alto tenore di zolfo, calcolato nel rapporto Franlab sulla base dei costi medi di raffinazione, e nello studio Entec utilizzando i dati relativi al consumo di combustibili estrapolati per il periodo 2006-2008. Il riferimento al 2006 è puramente indicativo, in quanto è possibile che le disposizioni in questione siano applicate già prima di questa data. In ogni caso il rapporto costi-benefici rimane sostanzialmente simile di anno in anno.

([1]) Entrambi gli studi sono disponibili sul sito:
http://www.europa.eu.int/comm/environment/air/background.htm#transport

3.1.1. *Costi e metodi di produzione dell'olio combustibile pesante a basso tenore di zolfo nelle raffinerie comunitarie*

Il prezzo dei combustibili per uso marittimo è soggetto a notevoli variazioni; tuttavia, a titolo di riferimento, tra il 1997 e il 2001 il prezzo medio nella regione di Amsterdam-Rotterdam-Anversa era di 110 euro per tonnellata per l'olio combustibile pesante a più alto tenore di zolfo, e di circa 190 euro per tonnellata per il gasolio per uso marittimo a più alto tenore di zolfo.

La figura 2 mostra un intervallo molto ampio dei possibili incrementi di prezzo dell'olio combustibile pesante a basso tenore di zolfo. L'estremo superiore rappresenta il livello ipotizzato dalle compagnie petrolifere ai fini della redditività dell'investimento, mentre l'estremo inferiore è più in linea con i profitti normalmente conseguiti dall'industria europea della raffinazione. L'intervallo riflette anche le incertezze relative ai costi di investimento necessari per produrre combustibili a basso tenore di zolfo. Ai fini di questa analisi costi-benefici si è ipotizzato un incremento di prezzo situato al centro dell'intervallo.

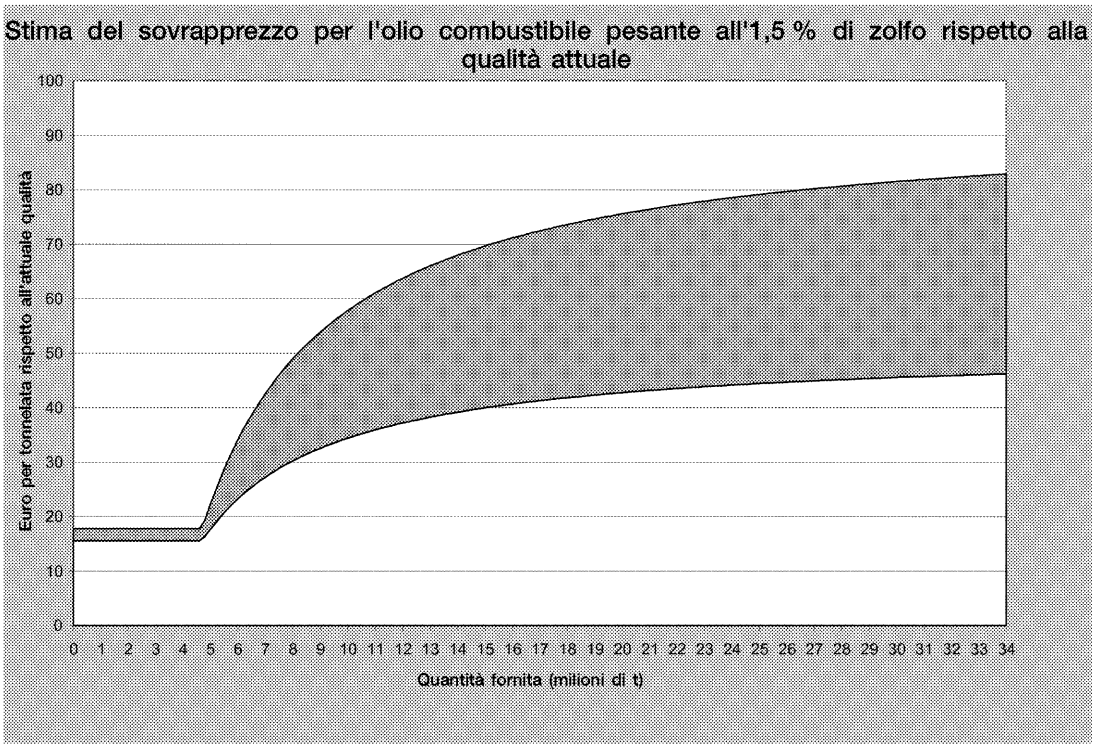

Figura 2. Curva degli incrementi di prezzo richiesti dalle raffinerie comunitarie per produrre combustibile per uso marittimo all'1,5 % di zolfo rispetto all'attuale tenore medio del 2,9 %. Fonte: Beicip Franlab 2002.

Secondo il rapporto Franlab, per produrre olio combustibile pesante a basso tenore di zolfo, per prima cosa le raffinerie potrebbero procedere a nuove miscelazioni nell'ambito del sistema di raffinazione esistente, in quanto si tratta del metodo meno costoso. In questo modo è possibile produrre almeno 4,7 milioni di tonnellate di combustibile. Nel caso in cui fossero necessarie quantità maggiori, un metodo più costoso sarebbe quello di acquistare ed utilizzare nel processo di raffinazione maggiori quantità di petrolio greggio a ridotto tenore di zolfo.

Occorre notare che nessuno di questi metodi comporta una riduzione del bilancio globale dello zolfo: al contrario, essi determinano un leggero aumento del tenore di zolfo nel combustibile utilizzato altrove.

Infine, la terza e più costosa possibilità consiste nella desolforazione del combustibile. Questa soluzione consente di ridurre il bilancio globale dello zolfo, ma rappresenta il metodo più dispendioso e quello che implica il maggior consumo di energia per le raffinerie, con conseguente aumento delle emissioni di CO_2. Attualmente pochissimi impianti in Europa procedono alla desolforazione dell'olio combustibile residuo, in quanto i bassi rendimenti non giustificano l'investimento.

3.1.2. *Fornitura di combustibile all'1,5 % di zolfo da utilizzare nelle SO_xECA del Mare del Nord e del Baltico e per le navi passeggeri che effettuano servizi di linea*

Lo studio Entec prevede per il 2006 un consumo annuo di circa 14 milioni di tonnellate di combustibile per uso marittimo nelle zone di controllo delle emissioni del Mare del Nord e del Mar Baltico. I dati relativi alle emissioni indicano che altri 4 milioni di tonnellate sono consumati dalle navi passeggeri di linea nelle zone marittime dell'Unione europea diverse dalle SO_xECA. In base alla proposta, il tenore massimo di zolfo di questi 18 milioni di tonnellate di combustibile dovrà essere dell'1,5 %. Secondo le stime di CONCAWE ([1]), circa la metà del combustibile necessario per le SO_xECA (7 milioni di tonnellate) sarà disponibile nei porti comunitari, mentre l'altra metà sarà fornita all'esterno dell'UE alle navi operanti su rotte internazionali il cui itinerario prevede il passaggio attraverso una SO_xECA. Supponendo che i 4 milioni di tonnellate di combustibile per uso marittimo utilizzato dalle navi passeggeri di linea al di fuori delle SO_xECA siano interamente disponibili nell'UE, la quantità totale di combustibili a basso tenore di zolfo necessaria nell'Unione europea sarà di 11 milioni di tonnellate. Secondo il rapporto Franlab, il sovrapprezzo medio per tonnellata per la fornitura di 11 milioni di tonnellate di combustibile all'1,5 % di zolfo nell'UE è di circa 50 euro.

È più difficile prevedere il sovrapprezzo per il combustibile all'1,5 % di zolfo fornito all'esterno dell'UE. In alcune zone, l'olio combustibile pesante all'1,5 % sarà praticamente introvabile, a causa dell'alto tenore di zolfo del petrolio greggio utilizzato per produrre il combustibile. In queste zone, per conformarsi al requisito dell'1,5 %, le navi dirette verso una SO_xECA dovranno probabilmente utilizzare combustibili distillati. Secondo le stime, dei 7 milioni di tonnellate acquistati fuori dal territorio comunitario per essere utilizzati nelle SO_xECA la metà sarà costituita da combustibili distillati, con un sovrapprezzo di circa 60 euro per tonnellata (che corrisponde al sovrapprezzo medio del combustibile diesel per uso marittimo di qualità DMB rispetto all'olio combustibile pesante negli ultimi 4 anni), mentre l'altra metà sarà costituita da olio combustibile pesante, con un sovrapprezzo di circa 50 euro, simile a quello calcolato nell'UE per l'olio combustibile pesante a basso tenore di zolfo. Secondo le stime, pertanto, il sovrapprezzo medio per tonnellata per i 7 milioni di tonnellate di combustibile all'1,5 % di zolfo prodotte fuori dal territorio comunitario è di 55 euro.

Il costo supplementare annuo per il 2006 della proposta relativa alle SO_xECA è quindi stimato in (7 milioni di t × 50 euro) + (7 milioni di t × 55 euro) = 735 milioni di euro. Il costo supplementare annuo per il 2007 della proposta relativa alle navi passeggeri è stimato in (4 milioni di t × 50 euro)= 200 milioni di euro.

3.1.3. *Fornitura di combustibile allo 0,2 % di zolfo (0,1 % a partire dal 2008) da utilizzare nei porti marittimi comunitari*

Lo studio Entec prevede per il 2006 un consumo annuo di circa 2,3 milioni di tonnellate di combustibile da parte delle navi ormeggiate nei porti comunitari. In base alla proposta, il tenore di zolfo di questo combustibile non dovrà superare lo 0,2 %. Secondo le stime, tutto il combustibile necessario sarà prodotto dalle raffinerie comunitarie, sotto forma di gasolio per uso marittimo; l'ipotesi è che metà delle navi dirette a porti comunitari debba sostituire l'olio combustibile pesante con gasolio per uso marittimo per conformarsi alle disposizioni della direttiva, con un sovrapprezzo di 100 euro per tonnellata, mentre l'altra metà si trovi già ad utilizzare combustibili distillati, dovendo quindi semplicemente passare ad un tenore di zolfo più basso. Secondo il rapporto Franlab, il sovrapprezzo derivante dalla sostituzione del gasolio all'1,5 % di zolfo con gasolio allo 0,2 % dovrebbe essere di 15,5 euro per tonnellata. Secondo le stime, pertanto, il sovrapprezzo medio è di 57,75 euro per tonnellata. Il costo supplementare annuo per il 2006 della proposta relativa al combustibile utilizzato all'interno dei porti è quindi stimato in (2,3 milioni di t × 57,75 euro) = 133 milioni di euro.

A partire dal 2008, il tenore massimo di zolfo scenderà dallo 0,2 % allo 0,1 %, mentre il consumo salirà a 2,4 milioni di tonnellate; il sovrapprezzo medio derivante dalla sostituzione del gasolio allo 0,2 % con gasolio allo 0,1 % è stimato in 2 euro per tonnellata. Il costo supplementare annuo per il 2008 della proposta relativa al combustibile utilizzato all'interno dei porti è quindi stimato in (2,4 milioni di t × 2 euro) = 48 milioni di euro.

([1]) CONCAWE è l'organizzazione europea delle società petrolifere per la salute, la sicurezza e l'ambiente.

3.2. **Benefici derivanti dalle proposte relative ai combustibili per uso marittimo**

I benefici complessivi della proposta derivano dalla riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici convenzionali per effetto della riduzione del tenore di zolfo dei combustibili consumati nelle SO_xECA e nei porti comunitari, con una serie di effetti positivi diretti sulla salute umana e sull'ambiente. Alcuni di questi benefici possono essere espressi in termini monetari, associando cioè un valore per ciascuna tonnellata di inquinante ridotto.

Con riferimento all'acidificazione, non esiste ancora un metodo che consenta di «monetizzare» gli effetti sugli ecosistemi in termini di superamento dei carichi critici; ciò significa purtroppo che il principale beneficio derivante dalle disposizioni relative alle SO_xECA, rappresentato dalla riduzione del contributo delle navi al superamento dei carichi critici di acidità nell'Europa settentrionale, non può essere valutato in termini monetari.

La valutazione monetaria dei benefici recentemente effettuata per conto della Commissione e utilizzata per esaminare questa proposta [1] tiene conto degli effetti sulla salute umana, sulle colture e sui manufatti. Per quantificare i benefici derivanti da ciascuna tonnellata di emissioni ridotta, oltre agli effetti sulla salute descritti nella tabella 1 sono stati analizzati altri effetti sulla salute, sugli edifici e sulle colture. I valori ottenuti, utilizzati per questa analisi costi-benefici, sono riportati nella tabella 3.2.

Tabella 3.2

Valutazione monetaria dei benefici derivanti dalla riduzione delle emissioni

Inquinante	Luogo di riduzione delle emissioni	Beneficio in termini di qualità dell'aria	
		Euro per tonnellata ridotta (media)	Descrizione
SO_2	Mare del Nord, Mar Baltico e canale della Manica (SO_xECA)	3 933	Riduzione dell'impatto dell'anidride solforosa e delle particelle di solfato sulla salute, e dell'impatto dell'anidride solforosa e dell'acidità sui materiali
SO_2	Atlantico orientale e Mediterraneo settentrionale	4 600	Riduzione dell'impatto dell'anidride solforosa e delle particelle di solfato sulla salute, e dell'impatto dell'anidride solforosa e dell'acidità sui materiali
SO_2	Zone portuali dell'UE	8 200	Gli stessi vantaggi di cui sopra; il valore è superiore a causa del numero di persone interessate
PM	Zone portuali dell'UE	30 500	Riduzione dell'impatto sulla salute umana (il valore è elevato in quanto le particelle sono molto nocive)
PM	Zone portuali delle SO_xECA	27 650	Riduzione dell'impatto sulla salute umana (valore leggermente più basso del precedente in quanto i paesi corrispondenti alle SO_xECA hanno in media una densità di popolazione leggermente inferiore rispetto alla media UE)
NO_x	Zone portuali dell'UE	4 200	Riduzione dell'impatto delle particelle di nitrati sulla salute e dell'impatto dell'ozono sulla salute e sulle colture

I valori relativi alle singole zone marittime si basano sui benefici in termini di qualità dell'aria nelle zone rurali dei paesi rivieraschi, ponderati per la lunghezza della costa in linea retta. Sulla base della media di questi valori sono stati calcolati i valori per le SO_xECA, l'Atlantico orientale e il Mediterraneo settentrionale.

[1] Fonte: BeTa EC database of externalities of air pollutants, AEA Technology, 2002, basato sulle stime effettuate utilizzando la metodologia ExternE (CE 1998) e le linee guida della DG Ambiente sulla valutazione economica dei rischi per la salute (cfr. http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/studies2.htm).

I valori relativi alle zone portuali dell'UE e delle SO_xECA si basano sull'ipotesi che metà dei porti siano situati in zone rurali e l'altra metà in città con 100 000 abitanti. Si tratta di una stima prudente in quanto, secondo lo studio Entec, dei 50 porti che presentano le emissioni più elevate 10 hanno una popolazione pari o superiore a 500 000 abitanti, e precisamente (in ordine di emissioni): Amburgo, Barcellona, Genova, Londra, Amsterdam, Salonicco, Napoli, Lisbona, Dublino e Copenaghen. Di queste città, cinque sono capitali di Stati membri dell'UE e quattro hanno una popolazione di almeno un milione di abitanti.

In queste zone, per ogni tonnellata di emissioni di SO_2 e PM in meno il beneficio sarà da 5 a 15 volte maggiore di quello ipotizzato ai fini della presente analisi costi-benefici, perché molte più persone trarranno giovamento dalla riduzione delle emissioni.

Ciononostante, a titolo di analisi di sensibilità, sono stati calcolati anche i costi e i benefici della proposta relativa al tenore di zolfo dei combustibili da utilizzare all'interno dei porti, ipotizzando che tutti i porti siano situati in zone rurali (e quindi che i benefici per ogni tonnellata di emissioni di SO_2 e PM in meno siano quasi dimezzati). In base a questo scenario, i benefici sono in ogni caso ancora quattro volte superiori ai costi.

3.3. **Tabella riassuntiva dei costi, dei benefici e delle riduzioni delle emissioni**

Le tre tabelle di seguito riportate riassumono i costi e i benefici annui dei differenti elementi della proposta riguardanti i combustibili per uso marittimo.

Tabella 3.3.1

Benefici e costi annui della proposta relativa alle SO_xECA (2006)

BENEFICI	
3 933	Beneficio medio per tonnellata di SO_2 ridotta nel Mare del Nord, nel Mar Baltico e nel Canale della Manica (in euro)
× 337 000	Riduzione delle emissioni di SO_2 per effetto della proposta relativa alle SO_xECA (in tonnellate)
= 1 325 421 000	Beneficio annuo in termini di qualità dell'aria (in euro)
27 650	Beneficio medio per tonnellata di PM ridotta nei porti delle SO_xECA (in euro)
× 2 000	Riduzione delle emissioni di PM all'interno dei porti (in tonnellate)
= 55 300 000	Beneficio annuo in termini di qualità dell'aria (in euro)
1 380 721 000	Beneficio totale annuo in termini di qualità dell'aria (in euro)
COSTI	
50	Sovrapprezzo per tonnellata di combustibile all'1,5 % di zolfo acquistato nell'UE (in euro)
× 7 000 000	Tonnellate di olio combustibile pesante all'1,5 % di zolfo acquistate e utilizzate nelle SO_xECA
= 350 000 000	Costo supplementare annuo del combustibile (in euro)
55	Sovrapprezzo per tonnellata di combustibile all'1,5 % di zolfo acquistato fuori dall'UE (in euro)
× 7 000 000	Tonnellate di combustibile per uso marittimo all'1,5 % di zolfo acquistate fuori dall'UE e utilizzate nelle So_xECA
= 385 000 000	Costo supplementare annuo del combustibile (in euro)
735 000 000	Costo supplementare annuo totale del combustibile (in euro)
645 721 000	= BENEFICIO ANNUO NETTO (in euro)

Tabella 3.3.2

Benefici e costi annui della proposta relativa alle navi passeggeri (2007)

BENEFICI	
4 600	Beneficio medio per tonnellata di SO_2 ridotta nel Mediterraneo/Atlantico (in euro)
× 89 000	Riduzione delle emissioni di SO_2 per effetto della proposta relativa alle navi passeggeri (in tonnellate)
= 409 400 000	Beneficio annuo in termini di qualità dell'aria (in euro)
COSTI	
50	Sovrapprezzo per tonnellata di combustibile all'1,5 % di zolfo acquistato nell'UE (in euro)
× 4 000 000	Tonnellate di olio combustibile pesante all'1,5 % di zolfo utilizzate dai traghetti nel Mediterraneo/Atlantico
= 200 000 000	Costo supplementare annuo del combustibile (in euro)
209 400 000	= BENEFICIO ANNUO NETTO (in euro)

Tabella 3.3.3

Benefici e costi annui della proposta relativa ai combustibili da utilizzare all'interno dei porti (2006 e 2008)

BENEFICI		
Combustibile allo 0,2 % di zolfo (2006)	Combustibile allo 0,1 % di zolfo (2008)	
8 200	8 200	Beneficio medio per tonnellata di SO_2 ridotta all'interno dei porti (in euro)
× 81 000	× 3 000	Riduzione delle emissioni di SO_2 all'interno dei porti (in tonnellate)
= 664 200 000	= 24 600 000	Beneficio (in euro)
30 500	30 500	Beneficio medio per tonnellata di PM ridotta all'interno dei porti (in euro)
× 8 000	× 200	Riduzione delle emissioni di PM all'interno dei porti (in tonnellate)
= 244 000 000	= 6 100 000	Beneficio (in euro)
4 200	4 200	Beneficio medio per tonnellata di NO_x ridotta all'interno dei porti (in euro)
× 3 000	× 70	Riduzione delle emissioni di NO_x all'interno dei porti (in tonnellate)
= 12 600 000	= 294 000	Beneficio (in euro)
920 800 000	30 994 000	Beneficio annuo totale supplementare in termini di qualità dell'aria (in euro)
COSTI		
Combustibile 0,2 % S (2006)	Combustibile 0,1 % S (2008)	
57,75	2	Sovrapprezzo per tonnellata di combustibile (in euro)
× 2 300 000	× 2 400 000	Tonnellate di combustibile consumate nei porti UE
132 825 000	4 800 000	Costo annuo totale supplementare del combustibile (in euro)
787 975 000	26 194 000	= BENEFICIO ANNUO NETTO (in euro)

È evidente che per tutti gli elementi della proposta i benefici sono nettamente superiori ai costi. In effetti, per quanto riguarda le disposizioni relative al combustibile all'1,5 % di zolfo, i costi superano i benefici solo se il sovrapprezzo sale a 99 euro per tonnellata, mentre per le disposizioni relative al combustibile da utilizzare all'interno dei porti i costi superano i benefici solo se il sovrapprezzo sale a 400 euro per tonnellata.

3.4. **Anidride carbonica**

La riduzione del tenore di zolfo dei combustibili inciderà, sia pure in misura limitata, anche sulle emissioni di anidride carbonica (CO_2), il principale gas ad effetto serra che contribuisce al cambiamento climatico. Se infatti da un lato la desolforazione dei combustibili è un processo ad alto consumo di energia, che comporta un aumento delle emissioni di CO_2 delle raffinerie, dall'altro i combustibili a basso tenore di zolfo hanno una maggiore energia specifica, e quindi consentono di ridurre le emissioni di CO_2 delle navi.

Anche se per produrre i 2,3 milioni di tonnellate di gasolio a basso tenore di zolfo necessari ai fini della proposta occorrerà aumentare leggermente la capacità di desolforazione, secondo il rapporto Franlab la maggior parte dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo necessario sarà prodotta attraverso nuove miscelazioni o l'uso di petrolio greggio a ridotto tenore di zolfo. È pertanto probabile che l'aumento delle emissioni di CO_2 sia contenuto, e anzi largamente compensato dalla riduzione delle emissioni annue di CO_2 delle navi, stimate in 190 000 tonnellate nel 2006 dallo studio Entec. Pertanto le emissioni di CO_2 non sono state prese in considerazione in questa analisi costi-benefici.

3.5. **I possibili effetti sul tenore di zolfo degli oli combustibili pesanti utilizzati all'esterno delle SO_xECA**

Con riferimento alla parte della proposta relativa alle SO_xECA, si suppone che i 7 milioni di tonnellate di olio combustibile pesante forniti nell'UE per essere utilizzati nelle SO_xECA saranno prodotti nelle raffinerie comunitarie ad un costo relativamente contenuto, procedendo a nuove miscelazioni nell'ambito del sistema di raffinazione esistente o impiegando petrolio greggio a ridotto tenore di zolfo.

Come indicato al paragrafo 3.3.1, ciò significa che il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo prodotti nell'UE e destinati ad essere utilizzati al di fuori delle SO_xECA potrebbe aumentare leggermente. Supponendo che il tenore medio di zolfo dell'olio combustibile pesante sia attualmente del 2,9 % (dati CONCAWE utilizzati nel rapporto Franlab) ed essendo perciò necessario ridurre dell'1,4 % lo zolfo presente nei 7 milioni di tonnellate di combustibile prodotte nell'UE per conseguire un tenore medio dell'1,5 %, dal semplice calcolo della massa di zolfo (7 milioni di t × 0.014) risulta che saranno eliminate dalle SO_xECA 98 000 tonnellate di questa sostanza. Supponendo inoltre che queste 98 000 tonnellate siano interamente incorporate nei 35 milioni di tonnellate di combustibile consumate nelle zone marittime comunitarie esterne alle SO_xECA, il tenore di zolfo di questo combustibile aumenterà all'incirca dello 0,3 %. Si tratta di un'ipotesi pessimistica, in quanto è probabile che gran parte dello zolfo estratto dal combustibile venga consumata in alto mare, fuori del territorio comunitario.

Il trasferimento delle emissioni da una zona ad un'altra può in qualche misura giustificarsi, poiché l'obiettivo fondamentale della creazione delle SO_xECA, secondo quanto concordato dagli Stati membri in seno all'IMO, è di ridurre l'impatto delle emissioni di SO_2 delle navi sugli ecosistemi sensibili all'acidificazione. Dato che non tutte le zone marittime comunitarie sono situate in prossimità di ecosistemi sensibili all'acidità come quelli situati nelle SO_xECA, è logico trasferire le emissioni di SO_2 delle navi nelle zone in cui gli effetti sono meno nocivi.

Ciononostante occorre evitare che le emissioni di SO_2 prodotte dalle navi in altre zone marittime dell'UE raggiungano un livello tale da alterare la qualità locale dell'aria e nuocere alla salute umana.

Anche per questo motivo, la Commissione propone l'uso di combustibili con tenore massimo di zolfo dell'1,5 % per le navi passeggeri di linea in tutta l'Unione europea e con tenore massimo dello 0,2 % in tutti i porti comunitari, al fine di ridurre gli effetti delle emissioni di SO_2, PM e NO_x sulla qualità dell'aria. La proposta prevede inoltre la verifica del tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante per uso marittimo utilizzato in tutto il territorio dell'Unione europea, attraverso la presentazione di appositi rapporti. Se necessario, in un secondo momento la Commissione proporrà altre misure dirette a ridurre le emissioni di SO_2 delle navi in altre zone marittime.

4. **CONTENUTO DELLA PROPOSTA**

4.1. **Articolo 1**

Questo articolo specifica le varie modifiche apportate alla direttiva 1999/32/CE.

1) L'articolo 1 della direttiva 1999/32/CE viene modificato per giustificare l'estensione del campo di applicazione delle disposizioni relative ai combustibili per uso marittimo, per sopprimere la deroga prevista per gli oli combustibili pesanti e i gasoli per uso marittimo utilizzati dalle navi che attraversano una frontiera tra un paese terzo ed uno Stato membro, e per introdurre una deroga in relazione ai combustibili destinati a fini di ricerca e sperimentazione.

2) L'articolo 2 è modificato in modo da aggiornare le definizioni esistenti ed introdurre nuove definizioni relative ai combustibili per uso marittimo.

3) L'articolo 3 è modificato al fine di abrogare le disposizioni vigenti relative agli impianti di combustione, compresa la deroga che scade nel 2003, ed introdurre nuove disposizioni conformi alla direttiva 2001/80/CE sui grandi impianti di combustione.

4) L'articolo 4 è modificato al fine di abrogare le disposizioni vigenti in materia di gasolio per uso marittimo.

5) È aggiunto un nuovo articolo 4 bis, che limita all'1,5 % il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nelle zone di controllo delle emissioni e dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti comunitari e vieta la vendita di combustibile diesel per uso marittimo con tenore di zolfo superiore all'1,5 %.

6) È aggiunto un nuovo articolo 4 ter, che limita allo 0,2 % (0,1 % a partire dal 2008) il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi nelle vie navigabili interne o nei porti comunitari e vieta la vendita di gasolio per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,2 % (0,1 % a partire dal 2008).

7) L'articolo 6 è modificato per tener conto dei nuovi articoli sui combustibili per uso marittimo nel regime di campionamento e per specificare le procedure di campionamento, analisi e ispezione dei combustibili.

8) L'articolo 7 è modificato per introdurre nuovi obblighi in materia di comunicazione dei dati relativi ai combustibili per uso marittimo, e per imporre alla Commissione di studiare tecniche alternative di riduzione delle emissioni sulla base delle linee guida eventualmente elaborate dall'IMO.

9) È aggiunto un nuovo articolo 9 bis, che istituisce un comitato di regolamentazione.

4.2. **Articolo 2**

Questo articolo impone agli Stati membri di recepire la direttiva nell'ordinamento nazionale.

4.3. **Articolo 3**

Questo articolo specifica la data di entrata in vigore della direttiva.

4.4. **Articolo 4**

Questo articolo stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

5. **OSSERVAZIONI DEGLI STATI MEMBRI E DELLE PARTI INTERESSATE**

Nei primi mesi del 2002 sono state organizzate due riunioni con le parti interessate (Stati membri, paesi candidati all'adesione, paesi dello Spazio economico europeo, rappresentanti del settore, associazioni ambientaliste) ed è stata avviata una consultazione scritta, in seguito alla quale sono pervenute una quarantina di risposte. I verbali delle due riunioni, l'elenco dei partecipanti, il resoconto della consultazione scritta ed il testo di tutte le risposte non contenenti informazioni riservate sono disponibili su Internet all'indirizzo: http://www.europa.eu.int/comm/environment/air/future_transport.htm

5.1. **Sintesi delle osservazioni sulle proposte relative ai combustibili per uso marittimo**

Stati membri: La maggior parte degli Stati membri è favorevole al divieto di utilizzare combustibili ad alto tenore di zolfo in una zona geograficamente limitata, corrispondente alla zona di controllo delle emissioni di SO_x stabilita a livello internazionale. La maggior parte degli Stati è invece contraria all'introduzione di un divieto di vendita dei combustibili pesanti ad alto tenore di zolfo. Secondo la maggior parte degli Stati, occorre chiarire le disposizioni della direttiva in materia di gasolio per uso marittimo in modo da facilitarne l'applicazione.

Le autorità belghe propongono di vietare la vendita dei gasoli per uso marittimo non conformi alle prescrizioni della direttiva, mentre le autorità italiane fanno presente di aver già vietato la commercializzazione dei gasoli per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,2 %. Le autorità finlandesi segnalano che nel proprio paese i traghetti di linea già tendono ad utilizzare combustibili con tenore di zolfo non superiore allo 0,5 %; secondo le autorità italiane, invece, per i traghetti è più opportuno un limite del 3 %. Le autorità greche chiedono una deroga in relazione a tutte le disposizioni relative ai combustibili per uso marittimo.

Paesi candidati all'adesione e Stati membri dello Spazio economico europeo: Lettonia e Polonia sono favorevoli al divieto di utilizzare combustibili ad alto tenore di zolfo in una zona geograficamente limitata, corrispondente alla zona di controllo delle emissioni di SO_x stabilita a livello internazionale. Secondo le autorità romene, anche il Mar Nero dovrebbe essere preso in considerazione come zona di controllo delle emissioni di SO_x. Le autorità norvegesi sono favorevoli al divieto di utilizzare combustibili ad alto tenore di zolfo in una zona geograficamente limitata, a condizione di non introdurre obblighi ulteriori rispetto a quelli già previsti per la zona di controllo delle emissioni di SO_x, nonché al parallelo (o anche più restrittivo) divieto di vendita degli oli combustibili pesanti ad alto tenore di zolfo.

Rappresentanti del settore del trasporto marittimo: Associazione degli armatori della Comunità europea (European Community Shipowners' Association — ECSA), Camera internazionale della marina mercantile (International Chamber of Shipping — ICS), Consiglio marittimo baltico e internazionale (Baltic & International Marine Council — BIMCO) e Associazione degli armatori indipendenti di petroliere (Independent Tanker Owners Organisation — INTERTANKO). Secondo i rappresentanti delle società di navigazione, l'adozione di una normativa internazionale sui combustibili pesanti per uso marittimo è preferibile rispetto all'intervento normativo della Comunità; tuttavia, nel caso in cui venga proposta un'azione comunitaria, essi ritengono che la disciplina del tenore di zolfo nel punto di vendita sia il modo più efficace per assicurare il rispetto delle norme e la disponibilità di combustibile. Secondo queste associazioni, le disposizioni della direttiva relative al gasolio per uso marittimo devono essere modificate in modo da escludere il combustibile contenuto nei serbatoi delle navi provenienti da zone esterne all'UE.

Rappresentanti dell'industria petrolifera: Associazione delle industrie petrolifere europee (European Petroleum Industries Association — EUROPIA), Organizzazione europea delle società petrolifere per la salute, la sicurezza e l'ambiente (Conservation of Clean Air and Water in Europe — CONCAWE) e BP Marine. EUROPIA e CONCAWE sono favorevoli a vietare l'uso dei combustibili ad alto tenore di zolfo in una zona geograficamente limitata, corrispondente alla zona di controllo delle emissioni di SO_x, soluzione che può contribuire al miglioramento della qualità dell'aria e a ridurre le eccedenze dei carichi critici a costi contenuti, sono contrarie al divieto di vendita dell'olio combustibile pesante ad alto tenore di zolfo, e sono invece favorevoli all'innalzamento del limite prescritto dalla direttiva 99/32/CE per i combustibili diesel per uso marittimo. BP Marine propone un sistema di scambio dei diritti di emissione, che consenta l'uso di tecniche di riduzione delle emissioni di SO_2 al posto della limitazione del tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

Organizzazioni non governative: Acid Rain Secretariat, North Sea Foundation, Seas at Risk e Federazione europea dei trasporti e dell'ambiente. Le associazioni ambientaliste sono favorevoli ad includere nell'ambito di applicazione della direttiva gli oli combustibili pesanti per uso marittimo, e sottolineano la necessità di applicare in tutti i mari dell'UE, comprese le zone economiche esclusive, un tenore massimo di zolfo dello 0,5 %, dichiarandosi favorevoli ad un parallelo divieto di vendita dei combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,5 %. Esse concordano sulla necessità di chiarire le disposizioni della direttiva relative al gasolio per uso marittimo e approvano la soppressione della deroga a favore della Grecia, sostenendo inoltre la necessità di sviluppare accanto alla disciplina normativa anche l'uso degli strumenti di mercato.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) La politica ambientale comunitaria, definita nei programmi di azione in materia ambientale e in particolare nel Sesto programma di azione sulla base dei principi sanciti nell'articolo 174 del trattato, ha come obiettivo il conseguimento di livelli di qualità dell'aria che non comportino effetti o rischi inaccettabili per la salute umana e per l'ambiente.

(2) La direttiva 99/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi [1], stabilisce il tenore massimo di zolfo consentito per l'olio combustibile pesante, il gasolio e il gasolio per uso marittimo utilizzati nella Comunità.

(3) L'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 99/32/CE, impone alla Commissione di esaminare le possibili misure da adottare per ridurre gli effetti di acidificazione prodotti dalla combustione di combustibili per uso marittimo diversi dai gasoli marini, e di presentare eventualmente una proposta al riguardo.

(4) I combustibili per uso marittimo ad alto tenore di zolfo contribuiscono all'inquinamento atmosferico sotto forma di emissioni di anidride solforosa e particolato, che nuocciono alla salute umana e contribuiscono all'acidificazione.

(5) L'allegato VI del protocollo del 1997 alla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal protocollo del 1978 (di seguito «allegato VI della convenzione MARPOL»), elaborato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), ha per oggetto la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato dalle navi e prevede la designazione di alcune zone di controllo delle emissioni degli ossidi di zolfo (di seguito denominate «zone di controllo delle emissioni di SO_x»). Le zone finora designate sono il Mar Baltico, il Mar Nero e il canale della Manica.

(6) L'allegato VI della convenzione MARPOL entrerà in vigore soltanto dopo la ratifica da parte di almeno 15 Stati che rappresentino almeno il 50 % del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale; con risoluzione A.929(22) l'Assemblea dell'IMO ha sollecitato i governi a ratificare l'allegato VI e con risoluzione A.926(22) ha invitato i governi, e in particolare quelli degli Stati sul cui territorio sono state designate zone di controllo delle emissioni di SO_x, a garantire la disponibilità di olio combustibile pesante a basso tenore di zolfo nelle zone soggette alla loro giurisdizione.

(7) Il Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO ha adottato linee guida per il campionamento dell'olio combustibile al fine di determinarne la conformità alle disposizioni dell'allegato VI della convenzione MARPOL.

(8) A norma dell'allegato VI della convenzione MARPOL, l'IMO deve elaborare linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico e sulle altre tecnologie di riduzione delle emissioni di SO_x nelle zone di controllo delle emissioni di SO_x.

(9) La direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione [2], procede alla rifusione della direttiva 88/609/CEE, imponendo di conseguenza di modificare la direttiva 1999/32/CE, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 4 di quest'ultima.

(10) È necessaria una procedura di regolamentazione per la futura adozione di modifiche destinate ad adeguare la direttiva al progresso tecnico e scientifico.

(11) Occorre pertanto modificare la direttiva 1999/32/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 99/32/CE è così modificata:

1) L'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride solforosa dovute alla combustione di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio, l'uso di questi ultimi nel territorio degli Stati membri è subordinato all'imposizione di limiti al tenore di zolfo.

In alcune zone della Comunità l'impiego dei combustibili per uso marittimo è subordinato al rispetto di un tenore massimo di zolfo. È inoltre vietata l'immissione in commercio nel territorio comunitario di gasoli e combustibili diesel per uso marittimo con tenore di zolfo superiore a quello specificato nella presente direttiva.

[1] GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13.

[2] GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

Tuttavia i limiti al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio stabiliti dalla presente direttiva non si applicano:

a) ai combustibili destinati a fini di ricerca e sperimentazione;

b) ai combustibili destinati alla trasformazione prima della combustione finale;

c) ai combustibili destinati alla trasformazione nell'industria della raffinazione.»

2) L'articolo 2 è così modificato:

a) al punto 1, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«*olio combustibile pesante:*

— qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che rientra nei codici NC da 2710 19 51 a 2710 19 69 (*)»

b) al punto 2, il primo e il secondo trattino sono sostituiti dal testo seguente:

«*gasolio*

— qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che rientra nei codici NC 2710 19 45, 2710 19 49 o 2710 19 25 o 2710 19 29 (*); ovvero

— qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, di cui meno del 65 % in volume (comprese le perdite) si distilla a 250 °C e almeno l'85 % in volume (comprese le perdite) si distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86.

(*) I codici NC sono specificati nella tariffa doganale comune, modificata dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).»

c) Il punto 3 è soppresso e sono aggiunti i seguenti punti da 3a) a 3h):

«3a) *combustibile per uso marittimo*: qualsiasi combustibile destinato ad usi marittimi come definito nella norma ISO 8217;

3b) *combustibile diesel per uso marittimo*: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientri nei limiti di viscosità o densità definiti per le qualità DMB e DMC nella tabella I della norma ISO 8217;

3c) *gasolio per uso marittimo*: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientri nei limiti di viscosità o densità definiti per le qualità DMB e DMC nella tabella I della norma ISO 8217;

3d) *allegato VI della convenzione MARPOL*: il protocollo del 1997 alla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal protocollo del 1978;

3e) *zone di controllo delle emissioni di SO_x*: il Mar Baltico, il Mare del Nord ed il canale della Manica, designati dall'Organizzazione marittima internazionale ai sensi della regola 14 dell'allegato VI della convenzione MARPOL.

3f) *nave passeggeri*: qualsiasi nave che trasporti più di dodici passeggeri, ove per passeggero si intende qualsiasi persona che non sia:

i) il comandante, un membro dell'equipaggio o altra persona impiegata o occupata a qualsiasi titolo a bordo di una nave in relazione all'attività della nave stessa;

ii) un bambino di età inferiore ad un anno.

3g) *servizio di linea*: una serie di traversate effettuate da navi passeggeri in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi:

i) in base ad un orario ufficiale; oppure

ii) con regolarità o frequenza tali da essere assimilabili ad un orario ufficiale.

3h) *nave ormeggiata*: nave ferma in un porto per le operazioni di carico e scarico e lo stazionamento (hotelling).»

3. L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 3*

Tenore massimo di zolfo dell'olio combustibile pesante

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 1º gennaio 2003, non siano usati sul loro territorio oli combustibili pesanti il cui tenore di zolfo superi l'1,00 % in massa.

2. i) Fatto salvo l'adeguato monitoraggio delle emissioni da parte delle autorità competenti, la disposizione di cui sopra non si applica agli oli combustibili pesanti utilizzati:

a) negli impianti di combustione soggetti alle disposizioni della direttiva 2001/80/CE e considerati nuovi impianti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9 di quest'ultima, che rispettano i limiti di emissione di anidride solforosa di cui all'articolo 4 e all'allegato VI della stessa direttiva;

b) negli impianti di combustione soggetti alle disposizioni della direttiva 2001/80/CE e considerati impianti esistenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 di quest'ultima, se le emissioni sono uguali o inferiori a 1 700 mg/Nm^3, riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri del 3 % e per gli impianti soggetti alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3 lettera a) della direttiva 2001/80/CE se, a partire dal 1º gennaio 2008, le emissioni di anidride solforosa sono uguali o inferiori a quelle risultanti dall'osservanza dei valori limite di emissione per i nuovi impianti, specificati nell'allegato IV parte A di detta direttiva, applicando ove opportuno gli articoli 5, 7 e 8 della medesima;

c) in altri impianti di combustione non ricompresi nelle precedenti lettere a) o b), se le emissioni di anidride solforosa dell'impianto sono pari o inferiori a 1 700 mg/Nm^3, riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 3 %;

d) per la combustione nelle raffinerie, se la media mensile delle emissioni di anidride solforosa di tutti gli impianti della raffineria, indipendentemente dal tipo di combustibile o dalla combinazione di combustibili utilizzati, rientra nel limite fissato da ciascuno Stato membro, che in ogni caso non può essere superiore a 1 700 mg/Nm^3. La disposizione di cui sopra non si applica agli impianti di combustione che rientrano nell'ambito di applicazione della lettera a) o, dal 1º gennaio 2008, della lettera b).

ii) Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutti gli impianti di combustione che utilizzano olio combustibile pesante con una concentrazione di zolfo superiore a quella stabilita nel paragrafo 1 non possano operare senza l'autorizzazione di un'autorità competente nella quale siano specificati i limiti di emissione.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 sono riesaminate e, ove opportuno, modificate alla luce di eventuali revisioni della direttiva 2001/80/CE.»

4) L'articolo 4 è così modificato:

a) Nel paragrafo 1, l'espressione «inclusi quelli marini» è soppressa.

b) Il paragrafo 2 è soppresso.

5. È aggiunto il seguente articolo 4 bis:

«*Articolo 4 bis*

Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nelle zone di controllo delle emissioni di SO_x e dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti della Comunità europea

1. Gli Stati membri rivieraschi delle zone di controllo delle emissioni di SO_x prendono tutte le misure necessarie affinché, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento ricomprese nelle zone di controllo delle emissioni di SO_x, non siano usati combustibili per uso marittimo il cui tenore di zolfo superi l'1,5 % in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno della Comunità, dodici mesi dopo l'entrata in vigore dell'allegato VI della convenzione MARPOL o a decorrere dal [. . .] (*), se precedente.

2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché a decorrere dal 1º luglio 2007 le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario non impieghino combustibili per uso marittimo il cui tenore di zolfo superi l'1,5 % in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera.

3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, dodici mesi dopo l'entrata in vigore dell'allegato VI della convenzione MARPOL o a decorrere dal [. . .] (*), se precedente, in tutti i porti comunitari sia garantita la disponibilità di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore all'1,5 % in massa in quantità sufficienti a soddisfare la domanda.

4. Dodici mesi dopo l'entrata in vigore dell'allegato VI della convenzione MARPOL, gli Stati membri impongono come condizione per l'ingresso delle navi nei porti comunitari la corretta tenuta dei giornali di bordo, comprese le indicazioni relative alle operazioni di sostituzione del combustibile.

5. Gli Stati membri provvedono affinché dodici mesi dopo l'entrata in vigore dell'allegato VI della convenzione MARPOL, o a decorrere dal [. . .] (*), se precedente, il tenore di zolfo di tutti i combustibili per uso marittimo venduti nel loro territorio sia indicato dal fornitore sul bollettino di consegna del combustibile, accompagnato da un campione sigillato.

6. Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal [. . .] (*) non siano venduti sul loro territorio combustibili diesel per uso marittimo il cui tenore di zolfo sia superiore all'1,5 % in massa.

(*) 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.»

6) È aggiunto il seguente articolo 4 ter:

«*Articolo 4 ter*

Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nelle vie navigabili interne e dalle navi ormeggiate nei porti comunitari

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché le navi circolanti nelle vie navigabili interne o ormeggiate nei porti comunitari non utilizzino combustibili per uso marittimo:

— con tenore di zolfo superiore allo 0,20 % in massa, dal [. . .] (*);

— con tenore di zolfo superiore allo 0,10 % in massa, dal 1º gennaio 2008.

2. Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio non siano venduti gasoli per uso marittimo il cui tenore di zolfo superi i limiti stabiliti al paragrafo 1.

(*) 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.»

7) L'articolo 6 è così modificato:

a) È aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per verificare che il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo commercializzati nella Comunità e utilizzati

— da tutte le navi nelle zone di controllo delle emissioni di SO_x, nei porti comunitari e nelle vie navigabili interne o

— dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario

sia conforme alle disposizioni degli articoli 4 bis e 4 ter. I combustibili per uso marittimo utilizzati in altre zone marittime comunitarie devono essere sottoposti a campionamento e verifica del tenore di zolfo. Si ricorre ad uno dei seguenti metodi di campionamento, analisi e ispezione:

— campionamento e analisi del tenore di zolfo dell'olio combustibile fornito per essere utilizzato a bordo delle navi, secondo le linee guida IMO;

— campionamento e analisi del tenore di zolfo dell'olio combustibile contenuto nei serbatoi e nei campioni sigillati a bordo delle navi;

— verifica dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile.

Il campionamento inizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del limite relativo al tenore massimo di zolfo del combustibile in questione. Esso è effettuato con frequenza sufficiente e in quantità sufficienti, e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato e al combustibile utilizzato dalle navi nelle zone marittime, nei porti e nelle vie navigabili interne della Comunità.»

b) Nel paragrafo 2, la lettera a) è così sostituita:

«a) dai metodi ISO 8754 (edizione 1992) e PrEN ISO 14596 per l'olio combustibile pesante ed i combustibili per uso marittimo;»

8. L'articolo 7 è così sostituito:

«*Articolo 7*

Relazioni e riesame

1. Sulla base dei risultati del campionamento, dell'analisi e delle ispezioni effettuati a norma dell'articolo 6, entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una breve relazione sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi disciplinati dalla presente direttiva e utilizzati nel loro territorio nell'anno civile precedente. La relazione precisa il numero totale di campioni sottoposti a verifica per ciascun tipo di combustibile (olio combustibile pesante, gasolio, olio combustibile pesante per uso marittimo, combustibile diesel per uso marittimo, gasolio per uso marittimo) e indica la corrispondente quantità di combustibile utilizzato e il tenore medio di zolfo calcolato. Gli Stati membri comunicano altresì il numero di ispezioni effettuate a bordo delle navi e registrano il tenore medio di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nel loro territorio che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.

2. Sulla base, fra l'altro, delle relazioni annuali presentate a norma del paragrafo 1 e delle tendenze relative alla qualità dell'aria e all'acidificazione, entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta un rapporto al Parlamento europeo e al Consiglio. Insieme al rapporto la Commissione può presentare proposte di revisione della presente direttiva, in particolare dei valori limite stabiliti per ciascuna categoria di combustibile e delle zone marittime comunitarie in cui è obbligatorio l'uso di combustibili a basso tenore di zolfo.

3. Tenendo conto delle eventuali linee guida IMO sui sistemi di depurazione dei gas di scarico e sulle altre tecnologie per limitare le emissioni di SO_x, nonché degli effetti di queste tecnologie sull'ambiente, ed in particolare sull'ambiente marino, la Commissione esamina la possibilità di ricorrere a metodi di riduzione delle emissioni alternativi all'uso di combustibili a basso tenore di zolfo prescritto dagli articoli 4 bis e 4 ter, e ove opportuno presenta una proposta in merito.

4. Gli eventuali emendamenti necessari per adeguare le disposizioni della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9 bis, ma in ogni caso non devono comportare modifiche dirette o indirette dei limiti relativi al tenore di zolfo dei combustibili.»

9. È aggiunto il seguente articolo 9 bis:

«*Articolo 9 bis*

Comitato di regolamentazione

1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE (*), in conformità delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8 della medesima.

3. Ai fini del presente regolamento il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è stabilito in tre mesi.

(*) Decisione 1999/468/CE del 28 giugno 1999 (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [. . .] ([1]). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

([1]) 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000, concernente gli usi critici e l'esportazione di halon, l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi e i controlli sul bromoclorometano

(2003/C 45 E/33)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 642 def. — 2002/0268(COD)

(Presentata dalla Commissione il 21 novembre 2002)

RELAZIONE

1) In sede di applicazione del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono sono emerse varie questioni, che vanno risolte mediante alcune modifiche al suddetto regolamento. Tali questioni, relative all'applicazione efficace e sicura del regolamento, sono state discusse con gli Stati membri nell'ambito dell'apposito comitato di gestione. La maggior parte degli Stati membri ha riconosciuto la necessità di modificare il regolamento. La presente proposta prevede pertanto quattro modifiche al regolamento (CE) n. 2037/2000.

2) La prima modifica riguarda la sostanza controllata, l'halon. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, punto iv) del regolamento (CE) n. 2037/2000, ogni anno la Commissione è tenuta a riesaminare gli usi critici degli halon elencati nell'allegato VII. Tuttavia, il regolamento non prevede, in sede di riesame, la fissazione di termini per la graduale eliminazione degli usi critici in seguito all'individuazione e all'introduzione di opportune alternative. La modifica di cui all'articolo 1 della proposta stabilisce che in sede di riesame dell'allegato VII, ove giustificato, sia fissato un calendario per la graduale eliminazione degli usi critici degli halon. Ciò permetterà di ridurre progressivamente le possibilità di impiego degli halon, accelerando così il ripristino dello strato di ozono.

3) La seconda modifica riguarda l'esportazione dell'halon. Il regolamento (CE) n. 2037/2000 consente l'uso degli halon nei sistemi antincendio nella Comunità europea fino al 31 dicembre 2003. A partire dal 1º gennaio 2004 questa sostanza potrà continuare ad essere utilizzata soltanto negli impianti elencati nell'allegato VII, per i cosiddetti «usi critici». Gli usi critici sono quelli per i quali non esistono alternative tecnicamente o economicamente accettabili all'halon. L'uso di halon in attrezzature diverse da quelle elencate nell'allegato VII non è considerato un «uso critico». Tutti gli impianti in cui l'halon è impiegato per usi non critici devono essere eliminati entro il 31 dicembre 2003 e l'halon estratto può essere immagazzinato o esportato per usi critici, oppure distrutto. L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 2037/2000 autorizza le esportazioni di prodotti e di apparecchiature contenenti halon all'esterno della Comunità europea, a condizione che siano destinati agli specifici usi critici elencati nell'allegato VII. Le bombole di halon fanno parte delle «attrezzature antincendio» originariamente installate negli edifici. Con l'avvicinarsi della scadenza per l'eliminazione di queste attrezzature, si è accumulata una grande quantità di halon potenzialmente esportabile in bombole. Tuttavia, secondo i rappresentanti dell'industria, in molti paesi il trasporto di queste attrezzature non è autorizzato, e lo spostamento delle bombole su lunghe distanze è considerato pericoloso. La modifica proposta è coerente non soltanto con l'intento del regolamento di autorizzare l'esportazione dell'halon solamente per gli usi critici previsti dall'allegato VII, ma anche con l'obiettivo di assicurare che le esportazioni di halon siano effettuate in condizioni di sicurezza. Inoltre, dato che l'halon sfuso non ha praticamente valore, il rischio è che gran parte delle scorte si disperda al momento dell'eliminazione delle attrezzature. Viceversa le esportazioni di halon per gli usi critici elencati nell'allegato VII potrebbero avere un valore tale da rappresentare un incentivo al recupero anziché alla dispersione. Inoltre, l'halon recuperato potrebbe essere un'alternativa alla produzione di halon nei paesi in via di sviluppo. La Commissione avrebbe la possibilità di verificare l'effettivo impiego delle esportazioni di halon per usi critici nei paesi importatori, poiché l'halon, in quanto sostanza controllata, richiede un numero di autorizzazione all'esportazione, circostanza che facilita i controlli da parte della Commissione. In generale, questa modifica può consentire di ridurre la produzione di halon a livello mondiale, promuovere la sicurezza del trasporto degli halon per usi critici, introdurre un controllo obbligatorio delle esportazioni, verificare l'effettiva esportazione degli halon per usi critici, contribuendo in tal modo al ripristino dello strato di ozono.

4) La terza modifica riguarda l'esportazione di sostanze controllate o di prodotti contenenti sostanze controllate, che è vietata ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2037/2000; questo divieto favorisce il recupero e la distruzione delle sostanze controllate, secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento. L'obiettivo principale dell'articolo 11 è di frenare la crescita delle esportazioni verso i paesi in via di sviluppo di apparecchiature di seconda mano per la refrigerazione e il condizionamento dell'aria, in particolare frigoriferi e congelatori domestici contenenti CFC. Anche se i CFC vengono rimossi dai compressori prima dell'esportazione, la quantità di CFC presente nella schiuma isolante rigida di questi prodotti è comunque due volte superiore a quella eliminata. In assenza di adeguati impianti di distruzione nei paesi in via di sviluppo, i CFC presenti in questi prodotti rischiano di finire nell'atmosfera e di danneggiare lo strato di ozono. Inoltre, i paesi in via di sviluppo stanno iniziando ad eliminare gradualmente i CFC, e molti di essi hanno già dichiarato di non voler ricevere importazioni di prodotti e di apparecchiature di seconda mano contenenti CFC.

5) Tuttavia l'articolo 11, così come attualmente formulato, si applica non soltanto alle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria, ma a tutti i prodotti e apparecchiature contenenti schiume isolanti o schiume a pelle integrale prodotte con CFC. Ciò significa, ad esempio, che gli aeromobili o i veicoli di seconda mano contenenti schiume isolanti rigide o schiume a pelle integrale ottenute mediante CFC non potrebbero essere esportati fuori dalla Comunità. Poiché l'intenzione del regolamento (CE) n. 2037/2000 era soltanto quella di limitare le esportazioni di prodotti e apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria contenenti CFC e non anche le esportazioni di altri prodotti e apparecchiature contenenti schiume ottenute mediante CFC, è necessario modificare in tal senso il testo dell'articolo 11.

6) La quarta modifica riguarda le disposizioni sulle sostanze nuove di cui all'articolo 22 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 2037/2000. Così come attualmente formulato, il regolamento non prevede per la sostanza nuova menzionata nell'allegato II (il bromoclorometano) lo stesso regime applicato alle altre sostanze controllate, motivo per il quale la Comunità europea non adempie pienamente agli obblighi che le incombono in virtù del protocollo di Montreal. Per rimediare a questa situazione occorre estendere anche al bromoclorometano le disposizioni applicabili alle sostanze controllate.

7) Le modifiche proposte al regolamento (CE) n. 2037/2000 sono pienamente coerenti con l'obiettivo ambientale del regolamento, rappresentato dalla protezione dello strato di ozono, e al tempo stesso consentono di chiarire e, ove necessario, di modificare le disposizioni del regolamento.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, punto iv) del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono [1], ogni anno la Commissione è tenuta a riesaminare gli usi critici degli halon elencati nell'allegato VII del regolamento medesimo. Tuttavia, il regolamento non prevede che in sede di riesame siano fissati termini per la graduale eliminazione degli usi critici in seguito all'individuazione e all'introduzione di opportune alternative. Per ridurre effettivamente il ricorso agli halon per gli usi critici e accelerare così il ripristino dello strato di ozono, occorre prevedere la possibilità per la Commissione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2 sulle procedure prestabilite, di determinare, in sede di revisione dell'allegato VII, i termini entro i quali deve essere ridotto l'impiego degli halon per usi critici, ove ciò sia giustificato.

(2) Il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono autorizza l'esportazione di prodotti e di apparecchiature contenenti halon per gli usi critici specificati nell'allegato VII, ma vieta l'esportazione di halon riciclato sfuso. Attualmente il regolamento consente l'esportazione di bombole di halon per usi critici, in quanto si considerano parte delle attrezzature antincendio originariamente installate negli edifici. In molti paesi il trasporto di queste bombole non è autorizzato ed i lunghi spostamenti non sono considerati sicuri. Tuttavia, essendo prevista l'eliminazione graduale degli halon in tutta la Comunità europea,

[1] GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 2039/2000 (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 26).

occorre consentire l'esportazione per usi critici di halon recuperato o riciclato, al fine di promuovere gli obiettivi ambientali della Comunità europea con riferimento alla protezione dello strato di ozono; nella fattispecie bisogna evitare la produzione di halon nei paesi in via di sviluppo, garantire procedure sicure per il trasporto degli halon destinati ad usi critici, rendere obbligatorio il controllo delle esportazioni e verificare che gli halon siano stati esportati per usi critici.

(3) Il regolamento (CE) n. 2037/2000, e in specie l'articolo 11, intende porre fine alla crescita delle esportazioni verso i paesi in via di sviluppo di apparecchiature per la refrigerazione e il condizionamento dell'aria vetuste e usate, e in particolare di frigoriferi e congelatori domestici. Anche se prima dell'esportazione i CFC vengono rimossi dai compressori, la quantità di CFC presente nella schiuma isolante di questi prodotti è comunque due volte superiore a quella eliminata. In mancanza di adeguati impianti di distruzione nei paesi in via di sviluppo, i CFC presenti in questi prodotti finiranno nell'atmosfera, danneggiando lo strato di ozono. Inoltre, i paesi in via di sviluppo stanno iniziando ad eliminare gradualmente i CFC e molti di essi hanno già dichiarato di non voler ricevere prodotti e apparecchiature di seconda mano contenenti CFC.

(4) Tuttavia l'articolo 11, così come attualmente formulato, si applica non soltanto alle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria, ma a tutti i prodotti e apparecchiature contenenti schiume isolanti o schiume a pelle integrale prodotte mediante CFC. Ciò potrebbe implicare, ad esempio, l'impossibilità di esportare dalla Comunità gli aeromobili o i veicoli di seconda mano contenenti schiume isolanti rigide o a pelle integrale espansa prodotte mediante CFC. Il regolamento (CE) n. 2037/2000 intendeva limitare soltanto le esportazioni di prodotti e apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria contenenti CFC nelle schiume isolanti. Allo stato attuale, gli aeromobili contenenti CFC nelle schiume isolanti non potrebbero essere esportati e la loro riconversione sarebbe estremamente onerosa e, vista l'età dei veicoli, anche poco conveniente dal punto di vista economico. Sarebbe altresì proibita l'esportazione di altri beni, quali navi o vagoni per il trasporto ferroviario. In queste circostanze, ai fini della certezza del diritto è necessario modificare l'articolo 11.

(5) Le disposizioni sulle nuove sostanze di cui all'articolo 22 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 2037/2000 non garantiscono lo stesso livello di controllo previsto per le sostanze controllate. Per consentire alla Comunità di conformarsi pienamente agli obblighi che le incombono in virtù del protocollo di Montreal in relazione al bromoclorometano, occorre estendere anche a questa sostanza le disposizioni applicabili alle sostanze controllate,

(6) Conviene pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2037/2000 di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2037/2000 è così modificato:

1) al quarto trattino dell'articolo 2, dopo il termine «idrobromofluorocarburi» è aggiunto il termine «bromoclorometano»;

2) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera g):

«g) bromoclorometano»;

3) l'articolo 4 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera g):

«g) bromoclorometano»;

b) nell'ultima frase del paragrafo 4, punto iv) dopo il termine «modifiche» è aggiunto il seguente periodo:

«e, ove opportuno, un calendario per la loro eliminazione graduale»;

c) al paragrafo 6, dopo il termine «idrobromofluorocarburi» è aggiunto il termine «bromoclorometano».

4) L'articolo 11, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) nella prima frase, dopo il termine «idrobromofluorocarburi» sono aggiunti i termini «e bromoclorometano» e dopo i termini «1,1,1-tricloroetano» è soppressa la congiunzione «e»;

b) alla lettera d), all'inizio della frase è aggiunto il termine «halon,»;

c) è aggiunta la seguente lettera g):

«g) Prodotti e apparecchiature, tranne le apparecchiature di refrigerazione o di condizionamento d'aria, contenenti schiume isolanti rigide o le schiume a pelle integrale prodotte con clorofluorocarburi».

5) All'allegato I, gruppo III, nella colonna intitolata «sostanza» è aggiunta la dicitura «CH_2BrCl (halon 1011 bromoclorometano)» e nella colonna «potenziale di riduzione dell'ozono» è aggiunto il numero «0,12».

6) All'allegato II è soppresso il termine «bromoclorometano».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

(2003/C 45 E/34)

COM(2002) 643 def. — 2002/0270(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 22 novembre 2002)

RELAZIONE

1. Il 30 marzo 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per stabilire ulteriori concessioni reciproche per i prodotti agricoli nel quadro degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale.

2. Il fondamento giuridico dei negoziati con la Repubblica di Lettonia, avviati nel contesto generale della procedura di adesione, è l'articolo 20, paragrafo 4, dell'accordo europeo. A norma di tale disposizione, la Comunità e la Lettonia esaminano, in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunità e del ruolo dell'agricoltura nell'economia lettone.

3. Conformemente alle direttive del Consiglio, i negoziati dovrebbero garantire il raggiungimento di un equo equilibrio, in termini di esportazioni e importazioni, tra gli interessi della Comunità europea e dei suoi Stati membri e gli interessi dei paesi associati. Su questa base le due parti hanno avviato negoziati, che si sono conclusi il 4 aprile 2002.

4. I risultati dei negoziati tra la Commissione e la Lettonia su ulteriori concessioni nel settore agricolo implicano l'immediata, reciproca e piena liberalizzazione degli scambi di alcuni prodotti agricoli. È stato inoltre raggiunto un accordo sull'apertura di nuovi contingenti tariffari in alcuni settori e sull'aumento di alcuni contingenti già in vigore.

5. Le parti hanno finora messo in atto i risultati dei negoziati attraverso misure autonome applicabili dal 1º luglio 2002. Da parte sua, la Comunità ha messo in applicazione le misure autonome con il regolamento (CE) n. 1362/2002. Misure legislative analoghe sono state adottate e applicate dalla Repubblica di Lettonia.

6. Il presente protocollo relativo a nuove concessioni reciproche nel settore agricolo sostituisce le misure autonome e transitorie summenzionate al momento della sua entrata in vigore.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra [1], prevede concessioni commerciali reciproche per taluni prodotti agricoli.

(2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 4, dell'accordo europeo, la Comunità e la Lettonia esaminano, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

(3) I primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Lettonia sono stati apportati con il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente, approvato dalla decisione 1999/790/CE [2].

[1] GU L 26 del 2.2.1998, pag. 3.

[2] GU L 317 del 10.12.1999, pag. 1.

(4) Miglioramenti del regime preferenziale sono stati inoltre decisi in esito ai negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli conclusi nel 2000. Per quanto concerne la Comunità, tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1º luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 2341/2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia [1]. Questo secondo adeguamento del regime preferenziale non è stato ancora integrato nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo.

(5) I negoziati in vista di ulteriori miglioramenti del regime preferenziale dell'accordo europeo con la Lettonia si sono conclusi il 4 aprile 2002. Le parti hanno finora messo in atto i risultati dei negoziati attraverso misure autonome applicabili dal 1º luglio 2002. Da parte sua, la Comunità ha messo in applicazione le misure autonome con il regolamento (CE) n. 1362/2002 del Consiglio [2]. Misure legislative analoghe sono state adottate e applicate dalla Repubblica di Lettonia.

(6) Per consolidare tutte le concessioni sugli scambi agricoli tra le due parti, che comprendono i risultati dei negoziati conclusi nel 2000 e nel 2002, occorre approvare il nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra (in prosieguo denominato «il protocollo»).

(7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [3], ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. Alcuni contingenti tariffari previsti dalla presente decisione devono quindi essere gestiti secondo tali norme.

(8) Le ulteriori misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura del comitato di gestione prevista dalla decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [4].

(9) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 1362/2002 del Consiglio è divenuto privo di oggetto e deve quindi essere abrogato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo allegato che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità e ad effettuare la notifica di approvazione di cui all'articolo 4 del protocollo.

Articolo 3

1. All'entrata in vigore della presente decisione, il regime previsto dagli allegati del protocollo accluso alla presente decisione sostituisce i regimi previsti negli allegati Va, X e XI di cui all'articolo 20, paragrafo 2, quali successivamente modificati, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del protocollo conformemente alla procedura di cui all'articolo 5.

Articolo 4

La Commissione può modificare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 [5] ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2. Allorché è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 1362/2002 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo.

---

[1] GU L 271 del 24.10.2000, pag. 7.

[2] GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13.

[3] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[5] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

ALLEGATO

Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari della Lettonia (di cui all'articolo 4)

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.4598	0102 90 05	Animali vivi della specie bovina domestica di peso non superiore a 80 kg
09.4537	0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina domestica di peso superiore a 80 kg ma non superiore a 300 kg
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche, non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau
09.4871	0201	Carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina
	0202	Carni congelate degli animali della specie bovina
	0206 10 95	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, pezzi detti «onglets» e «hampes»
	0206 29 91	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate, altre, pezzi detti «onglets» e «hampes»
	0210 20	Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate
	0210 99 51	Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina
	0210 99 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie
	1602 50	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina
09.4540	ex 0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90
09.6676	ex 0207	Carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 34 10, 0207 34 90, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85, 0207 36 89
09.4872	0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
09.4873	0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
09.4874	da 0403 10 11 a 0403 10 39	Iogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao
	da 0403 90 11 a 0403 90 69	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao
09.4551	0405 10 11	Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg
	0405 10 19	Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %, altro
	0405 10 30	Burro ricombinato avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %
	0405 10 50	Burro di siero di latte
	0405 10 90	Burro, altro
	0405 20 90	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %
	0405 90	Altre materie grasse provenienti dal latte

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.4552	0406	Formaggi e latticini
09.6677	0409 00 00	Miele naturale
09.6621	ex 0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1º maggio al 31 ottobre
09.6623	0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati
09.6456	0704 90	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati, altri
09.6457	ex 0706 10 00	Carote, fresche o refrigerate
09.6679	0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati
09.6458	0710 10 00	Patate, congelate
09.6678	0706 90	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati, altri
09.6681	0712 90 50	Carote, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate
	0712 90 90	Altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati
09.6682	ex 0714 90 90	Topinambur, congelati o essiccati
09.6625	0808 10	Mele, fresche
09.6683	0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
09.6684	1001 10 00	Frumento (grano) duro
	1001 90 10	Spelta, destinata alla semina
	1001 90 91	Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina
	1001 90 99	Altri
09.6685	1101 00 11	Farine di frumento (grano) duro
	1101 00 15	Farine di frumento (grano) tenero e di spelta
	1101 00 90	Farine di frumento segalato
	1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro
	1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta
	1103 20 60	Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)
09.6686	1002 00 00	Segala
09.6687	1102 10 00	Farina di segala
	1103 19 10	Semole e semolini di segala
	1103 20 10	Agglomerati in forma di pellets di segala
09.6688	1003 00	Orzo
09.6689	1102 90 10	Farina di orzo
	1103 19 30	Semole e semolini di orzo
	1103 20 20	Agglomerati in forma di pellets di orzo
09.6690	1004 00 00	Avena

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.6691	1102 90 30	Farina di avena
	1103 19 40	Semole e semolini di avena
	1103 20 30	Agglomerati in forma di pellets di avena
09.6692	ex 1104	Cereali altrimenti lavorati, esclusi i codici NC 1104 19 50 e NC 1104 23
09.6473	1108 13 00	Fecola di patate
09.4564	1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti
	1602 41	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Prosciutti e loro pezzi
	1602 42	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Spalle e loro pezzi
	1602 49	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Altre, compresi i miscugli
09.6693	1602 32 a 1602 39	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105: di galli e di galline Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105 diversi da galli e galline e diversi da tacchini
09.6694	ex 2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi i codici NC 2001 90 30, 2001 90 40, 2001 90 60, 2001 90 65 e 2001 90 91
09.6695	ex 2005	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, esclusi i codici NC 2005 20 10, 2005 70 e 2005 80 00
09.6696	2009 71	Succhi di mela, di un valore Brix inferiore o uguale a 20
09.6697	ex 2009 79	Succhi di mela, di un valore Brix superiore a 20, esclusi i codici NC 2009 79 11 e 2009 79 91

PROTOCOLLO

di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,

da un lato, e

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

dall'altro,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra (in prosieguo denominato «l'accordo europeo»), è stato firmato a Lussemburgo il 12 giugno 1995 ed è entrato in vigore il 1º febbraio 1998 ([1]).

(2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 4, dell'accordo europeo, la Comunità e la Repubblica di Lettonia esaminano in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni nel settore agricolo. Su tale base le parti hanno svolto e concluso negoziati.

(3) Il regime preferenziale nel settore agricolo dell'accordo europeo è stato migliorato per la prima volta dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo ([2]) per tener conto dell'ultimo allargamento della Comunità e dei risultati dell'Uruguay Round del GATT.

(4) Altri due cicli di negoziati intesi a migliorare le concessioni commerciali nel settore agricolo si sono conclusi rispettivamente l'8 maggio 2000 e il 4 aprile 2002.

(5) Da un lato, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 1363/2002 ([3]), di applicare provvisoriamente, a partire dal 1º luglio 2002, le concessioni comunitarie risultanti dal ciclo di negoziati del 2000 e del 2002 e, dall'altro, il governo della Repubblica di Lettonia ha adottato, nella Legge concernente le tariffe doganali all'importazione, i contingenti tariffari e il regime di controllo addizionale delle importazioni e d'informazione applicabile ai prodotti agricoli originari della Comunità, disposizioni legislative per l'applicazione, a partire dalla stessa data del 1º luglio 2002, delle equivalenti concessioni lettoni ([4]).

(6) Le concessioni sopra indicate saranno sostituite dalle concessioni previste dal presente protocollo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Repubblica di Lettonia definito negli allegati A a) e A b) e il regime applicabile all'importazione nella Repubblica di Lettonia di determinati prodotti agricoli originari della Comunità definito negli allegati B a) e B b) del presente protocollo, sostituiscono quello stabilito negli allegati Va, X e XI di cui all'articolo 20, paragrafo 2, quali successivamente modificati, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra.

Articolo 2

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo europeo.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica di Lettonia secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

([1]) GU L 26 del 2.2.1998, pag. 3.

([2]) GU L 317 del 10.12.1999, pag. 1.

([3]) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13.

([4]) Latvijas Vestnesis (Gazzetta ufficiale lettone) n. 97 del 28.6.2002.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle rispettive procedure da parte delle parti contraenti, conformemente all'articolo 3.

I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1º luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato C b) del regolamento (CE) n. 1362/2002 e dall'allegato 2 della Legge concernente le tariffe doganali all'importazione, i contingenti tariffari e il regime di controllo addizionale delle importazioni e d'informazione applicabile ai prodotti agricoli originari della Comunità, sono detratti integralmente dai quantitativi previsti negli allegati A b) e B b) del protocollo accluso, eccetto i quantitativi per i quali le licenze sono state emesse anteriormente al 1º luglio 2002.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, olandese, inglese, finnica, francese, tedesca, greca, italiana, portoghese, spagnola, svedese e lettone, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, il [. . .]

Per la Comunità europea *Per la Repubblica di Lettonia*

ALLEGATO A a)

I seguenti prodotti originari della Lettonia beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità, di un dazio preferenziale nullo senza limitazioni quantitative (dazio applicabile pari allo 0 % del dazio NPF) — Codice NC [1]

0101 10 90	0208 90 10	0703 90 00	0710 80 85	0806 20 11
0101 90 19	0208 90 55	0707 00 90	0711 40 00	0806 20 12
0101 90 30	0208 90 60	0708 10 00	0711 59 00	0806 20 91
0101 90 90	0208 90 95	0708 90 00	0711 90 10	0806 20 92
0104 20 10	0210 91 00	0709 10 00	0711 90 50	0806 20 98
0106 19 10	0210 92 00	0709 20 00	0711 90 80	0808 20 90
0106 39 10	0210 93 00	0709 30 00	0711 90 90	0809 40 90
0205	0210 99 10	0709 40 00	0712 20 00	0810 40 30
0206 80 91	0210 99 31	0709 52 00	0712 32 00	0810 40 50
0206 90 91	0210 99 39	0709 59	0712 33 00	0810 40 90
0207 13 91	0210 99 59	0709 60	0712 39 00	0811 90 39
0207 14 91	0210 99 79	0709 70 00	0713 50 00	0811 90 50
0207 26 91	0210 99 80	0709 90 10	0713 90 10	0811 90 75
0207 27 91	0407 00 90	0709 90 20	0713 90 90	0811 90 80
0207 35 91	0410 00 00	0709 90 50	0802 11 90	0811 90 85
0207 36 89	0601 10	0709 90 70	0802 12 90	0811 90 95
0208 10 11	0601 20	0709 90 90	0802 21 00	0812 10 00
0208 10 19	0602	0710 29 00	0802 22 00	0812 90 40
0208 20 00	0603	0710 30 00	0802 31 00	0812 90 50
0208 30 00	0604	0710 80 51	0802 32 00	0812 90 60
0208 40 10	0701 10 00	0710 80 59	0802 40 00	0812 90 99
0208 40 90	0701 90 10	0710 80 69	0802 90 50	0813 10 00
0208 50 00	0703 10	0710 80 80	0802 90 85	0813 20 00

[1] Come definito dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

0813 30 00	1504	2004 90 50	2008 60 61	2009 50 10
0813 40 10	1507	2004 90 91	2008 60 69	2009 50 90
0813 40 30	1508	2004 90 98	2008 60 71	2009 80 19
0813 40 95	1511	2005 10 00	2008 60 79	2009 80 38
0813 50 15	1512	2005 60 00	2008 60 91	2009 80 50
0813 50 19	1513	2005 90 10	2008 60 99	2009 80 63
0813 50 91	1514	2005 90 50	2008 80 11	2009 80 69
0813 50 99	1515	2006 00 99	2008 80 31	2009 80 71
0901 12 00	1516 10 10	2007 10 91	2008 80 39	2009 80 79
0901 21 00	1516 10 90	2007 10 99	2008 92 12	2009 80 89
0901 22 00	1516 20 91	2008 11 92	2008 92 14	2009 80 95
0901 90 90	1516 20 95	2008 11 94	2008 92 34	2009 80 96
0902 10 00	1516 20 96	2008 11 96	2008 92 38	2009 80 99
0904 12 00	1516 20 98	2008 11 98	2008 92 51	2009 90 19
0904 20 10	1518 00 31	2008 19 19	2008 92 59	2009 90 29
0904 20 90	1518 00 39	2008 19 93	2008 92 74	2009 90 39
0907 00 00	1522 00 91	2008 19 95	2008 92 78	2009 90 51
0910 40 13	1602 31	2008 19 99	2008 92 93	2009 90 59
0910 40 19	1602 90 10	2008 40 11	2008 92 96	2009 90 96
0910 40 90	1602 90 31	2008 40 21	2008 92 98	2009 90 97
0910 91 90	1602 90 41	2008 40 29	2008 99 28	2009 90 98
0910 99 99	1602 90 72	2008 40 39	2008 99 37	2204 30 10
1106 10 00	1602 90 74	2008 40 51	2008 99 40	2302 50 00
1106 30	1602 90 76	2008 40 59	2008 99 45	2306 90 19
1208 10 00	1602 90 78	2008 40 71	2008 99 49	2308 00 90
1209	1602 90 98	2008 40 79	2008 99 55	2309 10 51
1210	1603 00 10	2008 40 91	2008 99 68	2309 10 90
1211 90 30	1704 90 10	2008 40 99	2008 99 72	2309 90 10
1212 10 10	2001 90 20	2008 50 11	2008 99 78	2309 90 31
1212 10 99	2001 90 70	2008 60 11	2008 99 99	2309 90 41
1214 90 10	2001 90 75	2008 60 31	2009 31 11	2309 90 51
1502 00 90	2001 90 85	2008 60 39	2009 39 31	
1503 00 19	2003 20 00	2008 60 51	2009 41 10	
1503 00 90	2003 90 00	2008 60 59	2009 49 30	

ALLEGATO A b)

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Lettonia sono soggette alle concessioni sotto indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dal 1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dal 1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0102 90 05	Animali vivi della specie bovina domestica di peso non superiore a 80 kg	20	178 000 capi	0	(3)
0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina domestica di peso superiore a 80 kg ma non superiore a 300 kg	20	153 000 capi	0	(3)
ex 0102 90	Giovenche e vacche, non destinate alla macellazione, delle razze montane:grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau	6 % ad valorem	7 000 capi	0	(4)
0201	Carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina	esenzione	675	75	(8)
0202	Carni congelate di animali della specie bovina				
0206 10 95	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, pezzi detti «onglets» e «hampes»				
0206 29 91	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate, altre, pezzi detti «onglets» e «hampes»				
0210 20	Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate				
0210 99 51	Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina				
0210 99 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie				
1602 50	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina				
ex 0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90	esenzione	1 500	125	(5) (8)
0104 10 30	Animali vivi della specie ovina, agnelli (non ancora usciti dall'anno)	esenzione	illimitata		(8)
0104 10 80	Animali vivi della specie ovina, altri				
0104 20 90	Animali vivi della specie caprina, altri				
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate				
0210 99 21	Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, non disossate				
0210 99 29	Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, disossate				
0210 99 60	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina				

Codice NC	Designazione delle merci [1]	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) [2]	Quantità annuale dal 1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dal 1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
ex 0207	Carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 34 10, 0207 34 90, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85, 0207 36 89	esenzione	755	65	[8]
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esenzione	200	20	[8]
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esenzione	3 800	0	[8]
0403 10 11 a 0403 10 39	Iogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao	esenzione	100	10	[8]
0403 90 11 a 0403 90 69	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao				
0405 10 11	Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	esenzione	2 255	190	[8]
0405 10 19	Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %, altro				
0405 10 30	Burro ricombinato avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %				
0405 10 50	Burro di siero di latte				
0405 10 90	Burro, altro				
0405 20 90	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %				
0405 90	Altre materie grasse provenienti dal latte				
0406	Formaggi e latticini	esenzione	5 000	500	[8]
0409 00 00	Miele naturale	esenzione	100	10	
ex 0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati, dal 15 maggio al 31 ottobre	esenzione	250	50	[7] [8]
0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	esenzione	60	5	
0704 90	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati, altri	esenzione	550	50	
ex 0706 10 00	Carote, fresche o refrigerate	20	250	0	
0706 90	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati, altri	esenzione	200	20	
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati	esenzione	500	50	[7]

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dal 1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dal 1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0710 10 00	Patate, congelate	20	250	0	
0712 90 50	Carote, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	esenzione	200	20	
0712 90 90	Altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati				
ex 0714 90 90	Topinambur, congelati o essiccati	esenzione	100	10	
0806 10 10	Uve da tavola, fresche	esenzione	illimitata		(7)
0808 10	Mele, fresche	esenzione	250	50	(7) (8)
0808 20 50	Pere, fresche (escluse pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1º agosto al 31 dicembre)	esenzione	illimitata		(7)
0809 20	Ciliege, fresche	esenzione	illimitata		(7)
0809 40 05	Prugne, fresche	esenzione	illimitata		(7)
ex 0810 10 00	Fragole, fresche, dal 1º agosto al 14 giugno	esenzione	illimitata		(6)
0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi	esenzione	illimitata		(6)
0810 30	Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, freschi	esenzione	illimitata		(6)
0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	20	250	0	(6)
0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %	esenzione	illimitata		(6)
0811 10 90	Fragole, congelate, altre	esenzione	illimitata		(6)
0811 20 19	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, congelati, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %	esenzione	illimitata		(6)
0811 20 31	Altri lamponi congelati	esenzione	illimitata		(6)
0811 20 39	Altro ribes nero congelato	esenzione	illimitata		(6)
0811 20 51	Altro ribes rosso congelato	esenzione	illimitata		(6)
0811 20 59	Altre more di rovo o di gelso e more-lamponi congelate	esenzione	illimitata		(6)
0811 20 90	Altri, congelati	esenzione	illimitata		(6)

Codice NC	Designazione delle merci [1]	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) [2]	Quantità annuale dal 1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dal 1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
1001 10 00	Frumento (grano) duro	esenzione	26 000	2 600	[8]
1001 90 10	Spelta, destinata alla semina				
1001 90 91	Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina				
1001 90 99	Altri				
1101 00 11	Farine di frumento (grano) duro	esenzione	9 000	900	[8]
1101 00 15	Farine di frumento (grano) tenero e di spelta				
1101 00 90	Farine di frumento segalato				
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro				
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta				
1103 20 60	Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)				
1002 00 00	Segala	esenzione	3 750	375	[8]
1102 10 00	Farina di segala	esenzione	1 250	125	[8]
1103 19 10	Semole e semolini di segala				
1103 20 10	Agglomerati in forma di pellets di segala				
1003 00	Orzo	esenzione	4 500	450	[8]
1102 90 10	Farina di orzo	esenzione	1 500	150	[8]
1103 19 30	Semole e semolini di orzo				
1103 20 20	Agglomerati in forma di pellets di orzo				
1004 00 00	Avena	esenzione	1 500	150	[8]
1102 90 30	Farina di avena	esenzione	500	50	[8]
1103 19 40	Semole e semolini di avena				
1103 20 30	Agglomerati in forma di pellets di avena				
ex 1104	Cereali altrimenti lavorati, esclusi i codici NC 1104 19 50 e NC 1104 23	esenzione	900	90	
1108 13 00	Fecola di patate	esenzione	500	0	
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	esenzione	180	15	[8]
1602 41	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Prosciutti e loro pezzi				
1602 42	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Spalle e loro pezzi				
1602 49	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Altre, compresi i miscugli				

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dal 1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dal 1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
1602 32 a 1602 39	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105: di galli e di galline Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105 diversi da galli e galline e diversi da tacchini	esenzione	120	10	(8)
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	esenzione	illimitata		(8)
ex 2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi i codici NC 2001 90 30, 2001 90 40, 2001 90 60, 2001 90 65 e 2001 90 91	esenzione	600	60	
ex 2005	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, esclusi i codici NC 2005 20 10, 2005 70 e 2005 80 00	esenzione	300	30	
2009 71	Succhi di mela, di un valore Brix inferiore o uguale a 20	esenzione	1 000	100	
ex 2009 79	Succhi di mela, di un valore Brix superiore a 20, esclusi i codici NC 2009 79 11 e 2009 79 91	esenzione	1 000	100	

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2) Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(3) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. Qualora le importazioni totali nella Comunità superino, per un dato anno, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

(4) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania.

(5) Esclusi i filetti presentati separatamente.

(6) Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.

(7) La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

(8) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

Appendice all'allegato A b)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Lettonia, sono stabiliti come segue:

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione (EUR/t peso netto)
ex 0810 10	Fragole, fresche, destinate alla trasformazione	514
ex 0810 30 10	Ribes nero (cassis), fresco, destinato alla trasformazione	385
ex 0810 30 30	Ribes rosso, fresco, destinato alla trasformazione	233
ex 0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: frutto intero	750
ex 0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: altre	576
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: frutto intero	750
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: altre	576
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	750
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre	576
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: frutto intero	995
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: altri	796
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	995
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri	796
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	628
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	448
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	390
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	295

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, si riscuote un dazio compensativo pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità lettoni per consentire loro di rimediare alla situazione.

4. Su richiesta della Comunità o della Lettonia, la commissione mista esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Essa adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

5. Per incoraggiare e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, può essere organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

   Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

ALLEGATO B a)

I seguenti prodotti originari della Comunità beneficiano, all'atto dell'importazione in Lettonia, di un dazio preferenziale nullo senza limitazioni quantitative (dazio applicabile pari allo 0 % del dazio NPF) — Codice NC

0101 10	0602 90 20	0714 20 90	1204 00	1603 00 80
0101 90	0602 90 30	0714 90 90	1205	1702 11
0102 10	0602 90 41	0801	1206 00	1702 20
0102 90 90	0602 90 45	0802	1207	1702 30
0103 10 00	0602 90 49	0803 00	1208	1702 40
0104 10 10	0602 90 51	0804	1209 10 00	1702 60
0104 20 10	0602 90 59	0805	1209 21 00	1702 90 30
0104 20 90	0602 90 70	0806	1209 29 50	1702 90 50
0105	0602 90 99	0807	1209 29 60	1702 90 60
0106	0603 10 30	0808 20 50	1209 30 00	1702 90 71
0205	0603 10 40	0808 20 90	1209 91	1702 90 75
0206 80 10	0603 90 00	0809 10 00	1209 99	1702 90 79
0206 80 91	0604 10	0809 20 05	1210	1702 90 80
0206 80 99	0604 91	0809 20 95	1211	1702 90 99
0206 90 10	0604 99	0809 30 10	1212	1801 00 00
0206 90 91	0703 10	0809 30 90	1213 00 00	1802 00 00
0206 90 99	0707 00 90	0809 40 05	1214	2001 90 10
0208 20 00	0708 10 00	0809 40 90	1301 10 00	2001 90 20
0208 90 10	0708 90 00	0810 20 10	1301 20 00	2001 90 65
0208 90 20	0709 10 00	0810 20 90	1301 90 10	2001 90 70
0208 90 40	0709 20 00	0810 40	1301 90 90	2001 90 75
0208 90 55	0709 30 00	0810 50 00	1302 11 00	2001 90 85
0208 90 60	0709 40 00	0810 90	1302 19 05	2001 90 91
0208 90 95	0709 52 00	0811	1302 19 98	2003 20 00
0210 91 00	0709 59	0812	1302 32 90	2003 90 00
0210 92 00	0709 60	0813	1302 39 00	2004 90 50
0210 93 00	0709 70 00	0814 00 00	1503 00	2004 90 91
0210 99 31	0709 90 10	0901	1504	2004 90 98
0210 99 39	0709 90 20	0902	1507	2005 10 00
0210 99 59	0709 90 31	0903 00 00	1508	2005 60 00
0210 99 71	0709 90 40	0904	1509	2005 70 10
0210 99 79	0709 90 50	0905 00 00	1510 00	2005 70 90
0210 99 80	0709 90 70	0906	1511	2005 90 10
0210 99 90	0709 90 90	0907 00 00	1512 11 10	2005 90 50
0402 29 11	0710 29 00	0908	1512 21 10	2006 00 10
0408 11 20	0710 30 00	0909	1512 21 90	2006 00 91
0408 19 20	0710 80 10	0910	1512 29 10	2006 00 99
0408 91 20	0710 80 51	1005	1512 29 90	2007 10 91
0408 99 20	0710 80 59	1006	1513	2007 10 99
0410 00 00	0710 80 69	1007 00	1514	2007 91 90
0501 00 00	0710 80 80	1008 30 00	1515	2007 99 93
0502	0710 80 85	1102 20	1516	2008 11 92
0503 00 00	0711 20 10	1102 30	1518 00 31	2008 11 94
0504 00 00	0711 20 90	1103 13	1518 00 39	2008 11 96
0505	0711 30 00	1103 19 50	1522 00 31	2008 11 98
0506	0711 40 00	1103 20 40	1522 00 39	2008 19
0507	0711 90 10	1103 20 50	1522 00 91	2008 20 19
0508 00 00	0711 90 50	1104 19 50	1522 00 99	2008 20 39
0509 00	0711 90 80	1104 19 91	1602 90 10	2008 20 51
0510 00 00	0711 90 90	1104 23 10	1602 90 31	2008 20 59
0511	0712 20 00	1106 10 00	1602 90 41	2008 20 71
0601	0712 32 00	1106 30 10	1602 90 72	2008 20 79
0602 10 10	0712 33 00	1106 30 90	1602 90 74	2008 20 91
0602 10 90	0712 39 00	1107	1602 90 76	2008 20 99
0602 20 10	0712 90 11	1201 00	1602 90 78	2008 30 11
0602 20 90	0713	1202	1602 90 98	2008 30 31
0602 40 90	0714 20 10	1203 00 00	1603 00 10	2008 30 39

2008 30 51
2008 30 55
2008 30 59
2008 30 71
2008 30 75
2008 30 79
2008 30 90
2008 40 11
2008 40 21
2008 40 29
2008 40 39
2008 40 51
2008 40 59
2008 40 71
2008 40 79
2008 40 91
2008 40 99
2008 50 11
2008 50 31
2008 50 39
2008 50 59
2008 50 61
2008 50 69
2008 50 71
2008 50 79
2008 50 92
2008 50 94
2008 50 99
2008 60 11
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 51
2008 60 59
2008 60 61
2008 60 69
2008 60 71
2008 60 79
2008 60 91
2008 60 99
2008 70 11
2008 70 31
2008 70 39
2008 70 59
2008 70 61
2008 70 69
2008 70 71
2008 70 79
2008 70 92
2008 70 94
2008 70 99
2008 80 11
2008 80 31
2008 80 39
2008 92
2008 99
2009 31 11
2009 39 31
2009 41 10
2009 49 30
2009 50 10
2009 50 90
2009 80 19
2009 80 38
2009 80 50
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2009 80 79
2009 80 89
2009 80 95
2009 80 96
2009 80 99
2009 90 19
2009 90 29
2009 90 39
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 96
2009 90 97
2009 90 98
2204 21
2204 29
2204 30 10
2301 10 00
2301 20 00
2304 00 00
2305 00 00
2306 10 00
2306 20 00
2306 30 00
2306 41 00
2306 49 00
2306 50 00
2306 60 00
2306 70 00
2306 90 11
2306 90 19
2306 90 90
2307 00 11
2307 00 90
2308 00 11
2308 00 40
2308 00 90
2309 10 11
2309 10 31
2309 10 51
2309 10 90
2309 90 10
2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51
2401

ALLEGATO B b)

Le importazioni in Lettonia dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni sotto indicate

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile %	Quantità annuale dal 1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dal 1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0102 90	– Altri, esclusi il codice NC 0102 90 900	24	illimitata		
0103 91	– – di peso inferiore a 50 kg:	36	illimitata		
0103 92	– – di peso uguale o superiore a 50 kg:	36	illimitata		
0104 10 30	– – – Agnelli (non ancora usciti dall'anno)	esenzione	illimitata		(2)
0104 10 80	– – – Altri				
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate, escluso il codice 0204 43 10				
0210 99 21	– – – – – non disossate				
0210 99 29	– – – – – disossate				
0210 99 60	– – – – delle specie ovina o caprina				
1502 00 90	– Altri				
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	esenzione	1 400	140	(2)
0202	Carni congelate di animali della specie bovina, congelate				
1602 50	– della specie bovina				
ex 0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, escluso il codice NC 0201 30	24	illimitata		
0201 30	– disossate	30	illimitata		
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	24	illimitata		
0206 10 91	– – – Fegati	esenzione	1 100	110	(2)
0206 10 95	– – – Pezzi detti «onglets» e «hampes»				
0206 10 99	– – – altre				
0206 21 00	– – Lingue				
0206 22 00	– – Fegati				
0206 29 91	– – – – Pezzi detti «onglets» e «hampes»				
0206 29 99	– – – – altre				
0210 20 10	– – non disossate				
0210 20 90	– – disossate				
0210 99 51	– – – – – Pezzi detti «onglets» e «hampes»				
ex 0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0203 19 15, 0203 19 59, 0203 19 90, 0203 29 15, 0203 29 59, 0203 29 90	esenzione	2 640	220	(2)
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	80 % di NPF	illimitata		
0206 10 100	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	5	50		
0206 29 100	– – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici				
0206 30	– della specie suina, fresche o refrigerate:				
0206 41	– – Fegati				
0206 49	– – altre				
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105	esenzione	6 360	530	(2)
ex 0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105, escluso il codice NC 0207 27	24	illimitata		
0207 27	– – Pezzi e frattaglie, congelati	20	illimitata		

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile %	Quantità annuale dal 1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dal 1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0208 20, 0208 90	12	illimitata		
0209	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati	5	250		
0210 11	– – Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati	12	illimitata		
0210 12	– – Pancette (ventresche) e loro pezzi	12	illimitata		
0210 19	– – altre	12	illimitata		
0210 20	– Carni di animali della specie bovina	12	illimitata		
0210 99 10	– – – – di cavallo, salate o in salamoia o anche secche	12	illimitata		
0210 99 21	– – – – – non disossate	12	illimitata		
0210 99 29	– – – – – disossate	12	illimitata		
0210 99 41	– – – – – Fegati	12	illimitata		
0210 99 49	– – – – – altre	12	illimitata		
0210 99 51	– – – – – Pezzi detti «onglets» e «hampes»	12	illimitata		
0210 99 60	– – – – delle specie ovina o caprina	12	illimitata		
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esenzione	500	50	(2)
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	24	illimitata		
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, escluso il codice NC 0402 29 110	esenzione	1 000	0	(2)
0402 10	– in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %	24	illimitata		
0402 21	– – senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti	24	illimitata		
0402 29	– – altri, escluso il codice NC 0102 29 110	12	illimitata		
0402 91	– – senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti	24	illimitata		
0402 99	– – altri	24	illimitata		
0403 10 110	– – – – inferiore o uguale a 3 %	esenzione	100	10	(2)
0403 10 130	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %				
0403 10 190	– – – – superiore a 6 %				
0403 10 310	– – – – inferiore o uguale a 3 %				
0403 10 330	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %				
0403 10 390	– – – – superiore a 6 %				
0403 90 110	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %				
0403 90 130	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %				
0403 90 190	– – – – – superiore a 27 %				
0403 90 310	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %				
0403 90 330	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %				
0403 90 390	– – – – – superiore a 27 %				
0403 90 510	– – – – – inferiore o uguale a 3 %				
0403 90 530	– – – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %				
0403 90 590	– – – – – superiore a 6 %				
0403 90 610	– – – – – inferiore o uguale a 3 %				
0403 90 630	– – – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %				
0403 90 690	– – – – – superiore a 6 %				

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile %	Quantità annuale dal 1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dal 1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove	0	100	10	(2)
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove	10	illimitata		
0405 10 110	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg	esenzione	500	50	(2)
0405 10 190	– – – – altro				
0405 10 300	– – – Burro ricombinato				
0405 10 500	– – – Burro di siero di latte				
0405 10 900	– – altro				
0405 20 900	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %				
0405 90 100	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %				
0405 90 900	– – altri				
0405 10	– Burro:	29	illimitata		
0405 20 900	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %	29			
0405 90	– altri:	29			
0406	Formaggi e latticini	esenzione	1 000	100	(2)
0407 00 110	– – – di tacchine o di oche	0	illimitata		
0407 00 190	– – – altri	0			
0407 00 300	– – altri	30			
0407 00 900	– altri	30			
0408 11 800	– – – altri	10	illimitata		
0408 19 810	– – – – liquidi	10			
0408 19 890	– – – – altri, compresi congelati	10			
0408 91 800	– – – altri	10			
0408 99 800	– – – altri	10			
0409 00 00	Miele naturale	10	illimitata		
0602 30 000	– Rododendri e azalee, anche innestati	10	illimitata		
0602 40 100	– – non innestati	10			
0602 90 100	– – Bianco di funghi (micelio)	10			
0602 90 910	– – – – – Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee	10			
0603 10 100	– – Rose:				
ex 0603 10 100	– – dal 1º giugno al 31 ottobre	10	illimitata		
ex 0603 10 100	– – dal 1º novembre al 31 maggio	0,5	4,3		
0603 10 200	– – Garofani:				
ex 0603 10 200	– – dal 1º giugno al 31 ottobre	10	13		
ex 0603 10 200	– – dal 1º novembre al 31 maggio	0,5	30		
0603 10 500	– – Crisantemi				
ex 0603 10 500	– – dal 1º giugno al 31 ottobre	10	illimitata		
ex 0603 10 500	– – dal 1º novembre al 31 maggio	0,5	2,8		
ex 0603 10 800	– – Altri, esclusi gigli e fresie, dal 1º giugno al 31 ottobre	0	illimitata		
ex 0603 10 800	– – Gigli, dal 1º giugno al 31 ottobre	10	illimitata		
ex 0603 10 800	– – Fresie, dal 1º giugno al 31 ottobre	10	illimitata		

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile %	Quantità annuale dal 1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dal 1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0701	Patate, fresche o refrigerate:				
0701 10 00	– da semina	esenzione	500		
0701 90	– altre	24	illimitata		
ex 0702 00	Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1º novembre al 14 maggio	esenzione	3 600	300	(2)
ex 0702 00	Pomodori, freschi o refrigerati				
0702 00 002	– dal 15 maggio al 31 maggio	10	illimitata		
0702 00 003	– dal 1º giugno al 30 giugno	24	illimitata		
0702 00 004	– dal 1º luglio al 31 agosto	16	illimitata		
0702 00 005	– dal 1º settembre al 31 ottobre	10	illimitata		
0703 90 00	– Porri ed altri ortaggi agliacei	10	illimitata		
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	10	280		
0705	Lattughe (lactuca sativa) e cicorie (Chicorium spp.), fresche o refrigerate	10	illimitata		
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:				
0706 10 00	– Carote e navoni	24	illimitata		
0706 90	– altri	0,5	150		
ex 0707 00	Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 1º novembre al 30 aprile	0,5	350		
ex 0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati				
0707 00 05	– Cetrioli				
0707 00 053	– – dal 1º maggio al 30 giugno	4	illimitata		
0707 00 054	– – dal 1º luglio al 30 settembre	10	illimitata		
0707 00 055	– – dal 1º ottobre al 31 ottobre	10	illimitata		
0708 20 00	– Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	15	illimitata		
0709 51 00	– – Funghi del genere Agaricus	10	illimitata		
0709 90 39	– – – altre	0,5			
0709 90 60	– – Granturco dolce	0,5			
0710 10 00	– Patate	10	illimitata		
0710 21 00	– – Piselli (Pisum sativum)	10			
0710 22 00	– Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	10			
0710 80 61	– – – Funghi del genere Agaricus	10			
0710 80 70	– – Pomodori	10			
0710 80 95	– – altri	10			
0710 90 00	– Miscele di ortaggi o di legumi	10			
0711 51 00	– – Funghi del genere Agaricus	0,5	illimitata		
0711 59 00	– – altri	0,5			
0712 31 000	– – Funghi del genere Agaricus	10	illimitata		
0712 90 050	– – Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate	10			
0712 90 190	– – – altro	10			
0712 90 300	– – Pomodori	10			
0712 90 500	– – Carote	10			
0712 90 900	– – altri	10			

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile %	Quantità annuale dal 1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dal 1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0714 10 100	– – Pellets ottenuti a partire da farine e semolini	0,5	illimitata		
0714 10 910	– – – dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi	0,5			
0714 10 990	– – – altri	0,5			
0714 90 110	– – – dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi	0,5			
0714 90 190	– – – altri	0,5			
ex 0808 10	Mele, dal 1º gennaio al 31 luglio, escluse mele da sidro	0	illimitata		(2)
ex 0808 10	Mele, dal 1º agosto al 31 dicembre, escluse mele da sidro	15	illimitata		
ex 0810 10 00	– Fragole, dal 1º agosto al 14 giugno	0	illimitata		
ex 0810 10 00	– Fragole, dal 15º giugno al 31 luglio	10	illimitata		
ex 0810 30	– Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, dal 1º luglio al 31 luglio	10	illimitata		
ex 0810 30	– Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, dal 1º agosto al 30 giugno	esenzione	illimitata		
1001 10 00	– Frumento (grano) duro	esenzione	19 000	1 900	(2)
1001 90 10	– – Spelta, destinata alla semina				
1001 90 91	– – – Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina				
1001 90 99	– – – – altri				
1001 90 10	– – Spelta, destinata alla semina	22	illimitata		
1001 90 91	– – – Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina				
1001 90 911	– – – – Sementi delle categorie Super Elite o superiori	0			
1001 90 912	– – – – Sementi della categoria Pickled Elite e con tasso di accrescimento I	0			
1001 90 919	– – – – altri	22			
1001 90 990	– – – altri	22			
1002 00 00	Segala	esenzione	7 500	750	(2)
1002 00 00	Segala		illimitata		
1002 00 001	– Sementi delle categorie Super Elite o superiori	0			
1002 00 002	– Sementi della categoria Pickled Elite e con tasso di accrescimento I	0			
1002 00 009	– altra	45			
1003 00	Orzo	esenzione	7 500	750	(2)
1003 00 10	– destinato alla semina				
1003 00 90	– altro				
1003 00	Orzo		illimitata		
1003 00 10	– destinato alla semina:				
1003 00 101	– – Sementi delle categorie Super Elite o superiori	0			
1003 00 102	– – Sementi della categoria Pickled Elite e con tasso di accrescimento I	0			
1003 00 109	– – altro	45			
1003 00 900	– altro	45			
1004 00 00	Avena	esenzione	2 250	225	(2)
1004 00 00	Avena		illimitata		
1004 00 001	– Sementi delle categorie Super Elite o superiori	0			
1004 00 002	– Sementi della categoria Pickled Elite e con tasso di accrescimento I	0			
1004 00 009	– altra	45			

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile %	Quantità annuale dal 1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dal 1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
1008 90 10	– – Triticale:		illimitata		
1008 90 101	– – – Sementi delle categorie Super Elite o superiori	0			
1008 90 109	– – – altri	22			
1008 90 900	– – altri	0,5			
1101 00 11	– – di frumento (grano) duro	esenzione	6 000	600	(2)
1101 00 15	– – di frumento (grano) tenero e di spelta				
1101 00 90	– di frumento segalato				
1103 11 10	– – – di frumento (grano) duro				
1103 11 90	– – – di frumento (grano) tenero e di spelta				
1103 20 60	– – di frumento (grano)				
1101 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:				
	– di frumento (grano):				
1101 00 110	– – di frumento (grano) duro	0	illimitata		
1101 00 150	– – di frumento (grano) tenero e di spelta	35	illimitata		
1101 00 900	– di frumento segalato	35	illimitata		
1102 10 00	– Farina di segala	esenzione	2 500	250	(2)
1103 19 10	– – – di segala				
1103 20 10	– – di segala				
1102 10 00	– Farina di segala	45	illimitata		
1102 90	– altre	45			
1102 90 10	– – Farina di orzo	esenzione	2 500	250	(2)
1103 19 30	– – – di orzo				
1103 20 20	– – di orzo				
1102 90 30	– – Farina di avena	esenzione	750	75	(2)
1103 19 40	– – – di avena				
1103 20 30	– – di avena				
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali, esclusi i codici NC 1103 13, 1103 19 50, 1103 20 40, 1103 20 50	45	illimitata		
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, esclusi i codici NC 1104 19 50, 1104 19 91, 1104 23 10	45	illimitata		
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate	45	illimitata		
1106 20	– di sago, di radici o tuberi della voce 0714	45	illimitata		
1108	Amidi e fecole; inulina, escluso il codice NC 1108 12 00	13	illimitata		
1209	Semi, frutti e spore da sementa:		illimitata		
	– Semi da foraggio, diversi dai semi di barbabietole				
1209 22	– – di trifoglio (Trifolium spp.):				
1209 22 10	– – – Trifoglio violetto (Trifolium pratense L.)				
1209 22 101	– – – – Sementi delle categorie Super Elite o superiori	0			
1209 22 109	– – – – altri	50			
1209 22 80	– – – altri:				
1209 22 801	– – – – Sementi delle categorie Super Elite o superiori	0			
1209 22 809	– – – – altri	50			
1209 23	– – di festuca:				
1209 23 110	– – – Paleo (Festuca pratensis Huds.)	50			
1209 23 15	– – – Festuca rossa (Festuca rubra L.)				

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile %	Quantità annuale dal 1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dal 1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
1209 23 151	– – – – Sementi delle categorie Super Elite o superiori	0			
1209 23 159	– – – – altri	50			
1209 23 800	– – – altri	50			
1209 24 00	– – di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.)				
1209 24 001	– – – Sementi delle categorie Super Elite o superiori	0			
1209 24 009	– – – altri	50			
1209 25	– – di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):				
1209 25 10	– – – Loglio d'Italia (Lolium multiflorum Lam.)				
1209 25 101	– – – – Sementi delle categorie Super Elite o superiori	0			
1209 25 109	– – – – altri	50			
1209 25 90	– – – Loglio inglese (Lolium perenne L.)				
1209 25 901	– – – – Sementi delle categorie Super Elite o superiori	0			
1209 25 909	– – – – altri	50			
1209 26 00	– – di fleolo (coda di topo)				
1209 26 001	– – – Sementi delle categorie Super Elite o superiori	0			
1209 26 009	– – – altri	50			
1209 29	– – altri:				
1209 29 10	– – – Vecce; spannocchina (Poa trivialis L.) e fienarola da palude (Poa palustris L.); gramigna perenne (Dactylis glomerata L.); agrostide (Agrostides)				
1209 29 101	– – – – Sementi delle categorie Super Elite o superiori di vecce, gramigna perenne e agrostide destinate alla semina	0			
1209 29 109	– – – – altri	50			
1209 29 80	– – – altri:	0			
1501 00	Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi	10	illimitata		
1502 00	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi	0,5			
1502 00 10	– destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	10	650		
1502 00 90	– altri		illimitata		
1512 11 91	– – – – di girasole	0,5	illimitata		
1512 11 99	– – – – di cartamo	0,5	illimitata		
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:	esenzione	1 200	100	(2)
1602 31	– – di tacchino				
1602 32	– – di galli e di galline				
1602 39	– – altre				
1602 41	– – Prosciutti e loro pezzi				
1602 42	– – Spalle e loro pezzi				
1602 49	– – altre, compresi i miscugli				
1602 10 00	– Preparazioni omogeneizzate	14	150		
1602 20	– di fegato di qualsiasi animale:				
1602 90 510	– – – – contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica				
1602 90 610	– – – – – – non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte				
1602 90 690	– – – – – – altri				

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile %	Quantità annuale dal 1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dal 1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
1701 11	– – Zuccheri di canna:				
1701 11 10	– – – destinati ad essere raffinati				
1701 11 101	– – – – Zuccheri greggi di canna destinati alla trasformazione	0	illimitata		
1701 11 109	– – – – altri	Ls/kg 0,1			
1701 11 90	– – – altri:				
1701 11 901	– – – – Zuccheri greggi di canna	0			
1701 11 909	– – – – altri	Ls/kg 0,1			
1701 12	– – Zuccheri di barbabietola:				
1701 12 100	– – – destinati ad essere raffinati	Ls/kg 0,1			
1701 12 90	– – – altri:				
1701 12 901	– – – – Zuccheri greggi di barbabietola	0			
1701 12 909	– – – – altri	Ls/kg 0,1			
	– altri:				
1701 91 000	– – con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	0,5			
1701 99	– – altri:				
1701 99 100	– – – Zuccheri bianchi	Ls/kg 0,1			
1701 99 90	– – – altri:				
1701 99 901	– – – – Zuccheri di canna	0			
1701 99 909	– – – – altri	Ls/kg 0,1			
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	esenzione	illimitata		(2)
2001 10 00	– Cetrioli e cetriolini	10	illimitata		
2001 90 50	– – Funghi	10			
2001 90 930	– – Cipolle	10			
2001 90 96	– – altri	10			
	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, escluso il codice NC 2002 10 901				
2002 10	– Pomodori, interi o in pezzi:		360	30	(2)
2002 10 100	– – pelati	esenzione			
2002 10 90	– – altri:				
2002 10 909	– – – altri	esenzione			
	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, escluso il codice NC 2002 10 901				
2002 10	– Pomodori, interi o in pezzi:		illimitata		
2002 10 100	– – pelati	10			
2002 10 90	– – altri:				
2002 10 901	– – – Concentrato di pomodoro	0			
2002 10 909	– – – altri	10			
	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico				
2002 90	– altri	10	illimitata		
	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:				
2003 10	– Funghi	10	illimitata		
2006 00 310	– – – Ciliege	0,5	illimitata		
2006 00 350	– – – Frutta tropicali e noci tropicali	0,5			
2006 00 380	– – – altre	0,5			
	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti				
2007 91	– – di agrumi, escluso il codice NC 2007 91 90	0,5	illimitata		
2007 99	– – altre, escluso il codice NC 2007 99 93	15			

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile %	Quantità annuale dal 1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dal 1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
2008 20 11	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	0,5			
2008 20 31	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	0,5			
2008 30 19	– – – – altri	0,5			
2008 40 19	– – – – – altri	0,5			
2008 40 31	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	0,5			
2008 50 19	– – – – – altri	0,5			
2008 50 51	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	0,5			
2008 60 19	– – – – altri	0,5			
2008 70 19	– – – – – altri	0,5			
2008 70 51	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	0,5			
2008 80 19	– – – – altri	15			
2008 80 50	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	15			
2008 80 70	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:	15			
2008 80 91	– – – – superiore o uguale a 4,5 kg	15			
2008 80 99	– – – – inferiore a 4,5 kg	15			
	– Succhi di arancia:		illimitata		
2009 11	– – congelati, escluso il codice NC 2009 11 11	0,5			
2009 12 00	– – non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20	0,5			
2009 19	– – altri, escluso il codice NC 2009 19 91	0,5			
	– Succhi di pompelmo o di pomelo				
2009 21 00	– – di un valore Brix inferiore o uguale a 20	0,5			
2009 29	– – altri, escluso il codice NC 2009 29 11	0,5			
	– Succhi di altri agrumi:				
2009 31	– – di un valore Brix inferiore o uguale a 20	0,5			
2009 39	– – altri, esclusi i codici NC 2009 39 11 e 2009 39 31	0,5			
	– Succhi di ananasso				
2009 41	– – di un valore Brix inferiore o uguale a 20, escluso il codice NC 2009 41 10	0,5			
2009 49	– – altri, escluso il codice NC 2009 49 11	0,5			
	– Succhi di uva (compresi i mosti di uva):				
2009 61	– – di un valore Brix inferiore o uguale a 30	0,5			
2009 69	– – altri	0,5			
	– Succhi di mela				
2009 71	– – di un valore Brix inferiore o uguale a 20	15			
2009 79	– – altri	15			
2009 80 11	– – – – di valore uguale o inferiore a 22 euro per 100 kg di peso netto	0,5			
2009 80 32	– – – – – Succhi di frutti della passione e guaiave	0,5			
2009 80 33	– – – – – Succhi di manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya	0,5			
2009 80 350	– – – – – altri	0,5			
2009 80 36	– – – – – Succhi di frutta tropicali	0,5			
2009 80 61	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	0,5			
2009 80 73	– – – – – Succhi di frutta tropicali	0,5			

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile %	Quantità annuale dal 1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dal 1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
2009 80 83	– – – – – – Succhi di frutti della passione e guaiave	0,5			
2009 80 84	– – – – – – Succhi di manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya	0,5			
2009 80 86	– – – – – – altri	0,5			
2009 80 88	– – – – – – Succhi di frutta tropicali	0,5			
2009 80 97	– – – – – – Succhi di frutta tropicali	0,5			
2009 90 11	– – – – di valore uguale o inferiore a 22 euro per 100 kg di peso netto	0,5			
2009 90 21	– – – – di valore uguale o inferiore a 30 euro per 100 kg di peso netto	0,5			
2009 90 31	– – – – di valore inferiore o uguale a 18 euro per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	0,5			
2009 90 41	– – – – – – con zuccheri addizionati	0,5			
2009 90 49	– – – – – – altri	0,5			
2009 90 71	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	0,5			
2009 90 73	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	0,5			
2009 90 79	– – – – – – senza zuccheri addizionati	0,5			
2009 90 92	– – – – – – – Miscugli di succhi di frutta tropicali	0,5			
2009 90 94	– – – – – – – altri	0,5			
2009 90 95	– – – – – – – Miscugli di succhi di frutta tropicali	0,5			
2204 10	– Vini spumanti:		illimitata		
	– – con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 8,5 % vol				
2204 10 11	– – – Champagne	5			
2204 10 19	– – – altri	10			
	– – altri:				
2204 10 91	– – – Asti spumante	10			
2204 10 99	– – – altri	10			
2204 30	– Altri mosti di uva, escluso il codice NC 2204 30 10	15			
2209	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico	0,5	40		
2302	Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:		illimitata		
2302 10	– di granturco	45			
2302 20	– di riso	45			
2302 40	– di altri cereali	45			
2302 50 00	– di legumi	45			
2307 00	Fecce di vino; tartaro greggio				
	– Fecce di vino:				
2307 00 19	– – altri	0,5	illimitata		
	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:				
	– Vinaccia				
2308 00 19	– – altri	0,5	illimitata		

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile %	Quantità annuale dal 1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dal 1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali		illimitata		
2309 10	– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto				
	– – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari				
	– – – contenenti amido o fecola, o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina:				
	– – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:				
2309 10 130	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	0,5			
2309 10 150	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	0,5			
2309 10 190	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	0,5			
	– – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %				
2309 10 330	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	0,5			
2309 10 390	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	0,5			
	– – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %				
2309 10 530	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	0,5			
2309 10 590	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	0,5			
2309 10 700	– – – non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né malto-destrina o sciroppo di malto-destrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	0,5			
2309 90	– altri:				
2309 90 200	– – Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo	15			
	– – altri:				
	– – – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari				
	– – – – contenenti amido o fecola o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina:				
	– – – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %				
2309 90 330	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	15			
2309 90 350	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	15			
2309 90 390	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	15			

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile %	Quantità annuale dal 1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dal 1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
	– – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:				
2309 90 430	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	15			
2309 90 490	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	15			
	– – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:				
2309 90 530	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	15			
2309 90 590	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	15			
2309 90 70	– – – – non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né malto-destrina o sciroppo di malto-destrina e contenenti prodotti lattiero-caseari				
2309 90 701	– – – – – contenenti il 30 % o più di prodotti lattiero-caseari	0			
2309 90 709	– – – – – altri	15			
	– – – altri:				
2309 90 910	– – – – Polpe di barbabietole melassate	15			
2309 90 930	– – – – Premiscele	15			
	– – – – altre				
2309 90 950	– – – – – aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 %, su supporto organico o inorganico	15			
2309 90 97	– – – – – altre				
2309 90 971	– – – – – Lisina concentrata liquida destinata all'alimentazione animale, avente tenore, in peso, di monocloroidrato di lisina, allo stato secco, uguale o superiore a 30 %	0			
2309 90 979	– – – – – – altri	15			
2401 30 000	– Cascami di tabacco	0,5	illimitata		

(1) La descrizione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1º luglio 2002 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

(2003/C 45 E/35)

COM(2002) 645 def.

(Presentata dalla Commissione il 22 novembre 2002)

RELAZIONE

I. Il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3019/87 del 5 ottobre 1987 ha modificato lo statuto, aggiungendovi un allegato X contenente disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.

In particolare, è stato instaurato un regime pecuniario specifico, le cui modalità applicabili ai funzionari con sede nei paesi suddetti vengono specificate negli articoli 11, 12 e 13 del nuovo allegato. Secondo questo regime, la retribuzione è pagata in Belgio in euro, ma può anche essere pagata, interamente o in parte, nella moneta del paese sede di servizio. In quest'ultimo caso, alla parte della retribuzione pagata in moneta locale viene applicato un coefficiente correttore.

Conformemente all'articolo 13 dell'allegato X, il Consiglio è tenuto a fissare ogni sei mesi i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi.

La presente proposta riguarda la fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1º luglio 2002 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.

L'incidenza finanziaria è minima per quanto riguarda il bilancio globale di funzionamento delle delegazioni.

II. Con il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 del 18 luglio 1988, il Consiglio ha fissato i primi coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 10 ottobre 1987. I coefficienti correttori sono stati successivamente fissati dal Consiglio ogni sei mesi, da ultimo con il regolamento n. 1522/2002 del 24 luglio 2002, entrato in vigore il 1º gennaio 2002.

Il sistema di retribuzioni per i paesi al di fuori della Comunità si basa sul principio dell'equivalenza del potere d'acquisto fra le retribuzioni corrisposte in moneta locale ai funzionari in servizio nei paesi terzi e quelle di Bruxelles.

L'applicazione di questo principio è basata sulle parità economiche calcolate da Eurostat. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. L'operazione principale per la fissazione dei coefficienti correttori consiste quindi nel calcolare le parità economiche fra le diverse sedi di servizio e Bruxelles.

I tassi di cambio contabili utilizzati sono quelli del mese di giugno 2002.

La tabella A indica, per ogni sede di servizio e per il mese di luglio 2002, le nuove parità economiche, i tassi di cambio corrispondenti e i coefficienti correttori risultanti.

La tabella B indica, per ogni sede di servizio, l'andamento percentuale dei dati della tabella A rispetto al semestre precedente.

ALLEGATO

TABELLA A

	Sedi di servizio	Parità economiche luglio 2002	Tassi di cambio giugno 2002 (*)	Coefficienti correttori luglio 2002 (**)
(***)	Afghanistan	0	0	0,0
	Albania	114,5	133,714	85,6
(***)	Algeria	0	0	0,0
	Angola	44,5	38,3362	116,1
	Antille olandesi	1,889	1,66875	113,2
(***)	Arabia Saudita	0	0	0,0
	Argentina	1,95	3,225	60,5
	Australia	1,642	1,66	98,9
	Bangladesh	39,24	54,3516	72,2
	Barbados	2,491	1,86563	133,5
	Belize	1,85	1,8298	101,1
	Benin	573,6	655,957	87,4
	Bolivia	4,492	6,6375	67,7
	Bosnia-Erzegovina	1,477	1,95583	75,5
	Botswana	3,494	5,76646	60,6
	Brasile	1,821	2,32676	78,3
	Bulgaria	1,416	1,95583	72,4
	Burkina Faso	531,6	655,957	81,0
(***)	Burundi	0	0	0,0
	Cambogia	3 068	3 595,31	85,3
	Camerun	645,6	655,957	98,4
	Canada	1,229	1,4383	85,4
	Capo Verde	82,86	110,265	75,1
	Ciad	748	655,957	114,0
	Cile	515,1	600,92	85,7
	Cina	7,713	7,62475	101,2
	Cipro	0,5681	0,5786	98,2
	Cisgiordania — Striscia di Gaza	4,458	– 4,635	– 96,2
	Colombia	1 710	2 185,38	78,2
	Comore	510,8	491,968	103,8
	Congo	676,3	655,957	103,1
	Congo (ex Zaire)	443,9	293,097	151,5
	Corea del Sud	1 273	1 141,41	111,5

	Sedi di servizio	Parità economiche luglio 2002	Tassi di cambio giugno 2002 (*)	Coefficienti correttori luglio 2002 (**)
	Costa d'Avorio	708	655,957	107,9
	Costa Rica	330,3	333,3	99,1
	Croazia	7,129	7,36502	96,8
(***)	Cuba	0	0	0,0
(***)	Ecuador	0	0	0,0
	Egitto	3,093	4,26025	72,6
	ERIM	47,09	60,9567	77,3
	Eritrea	5,903	12,3821	47,7
	Estonia	12,12	15,6466	77,5
	Etiopia	6,606	7,92495	83,4
	Figi	1,495	1,99481	74,9
	Filippine	31,22	45,7922	68,2
	Gabon	747,6	655,957	114,0
	Gambia	9,576	16,575	57,8
	Georgia	0,9672	0,9375	103,2
	Ghana	6 342	7 170	88,5
	Giamaica	53,43	45,1411	118,4
	Giappone (Naka)	174	115,76	150,3
	Giappone (Tokyo)	185	115,76	159,8
	Gibuti	208,9	166,613	125,4
	Giordania	0,6296	0,664688	94,7
	Guatemala	6,827	7,39688	92,3
	Guinea	1 541	1 802,19	85,5
	Guinea-Bissau	882,1	655,957	134,5
	Guinea equatoriale	656,6	655,957	100,1
	Guyana	132,8	179,04	74,2
	Haiti	24,44	25,1016	97,4
	Hong Kong	8,378	7,3123	114,6
	India	26,28	45	58,4
	Indonesia	7 998	8 418,75	95,0
	Isole Salomone	4,873	6,06736	80,3
	Israele	4,769	4,635	102,9
	Iugoslavia	39,38	60,485	65,1
	Kazakstan	1,045	0,9375	111,5
	Kenya	69,83	72,0931	96,9

	Sedi di servizio	Parità economiche luglio 2002	Tassi di cambio giugno 2002 (*)	Coefficienti correttori luglio 2002 (**)
(***)	Laos	0	0	0,0
	Lesotho	4,91	9,1036	53,9
	Lettonia	0,4618	0,5809	79,5
	Libano	1 544	1 392,33	110,9
(***)	Liberia	0	0	0,0
	Lituania	2,725	3,4528	78,9
	Madagascar	5 736	6 062,8	94,6
	Malawi	65,56	69,6495	94,1
(***)	Malaysia	0	0	0,0
	Mali	570,6	655,957	87,0
	Malta	0,4268	0,4104	104,0
	Marocco	9,216	10,328	89,2
	Mauritania	174,4	253,65	68,8
	Maurizio	23,62	27,5985	85,6
	Messico	8,324	9,1325	91,1
	Mozambico	17 720	21 735,3	81,5
	Namibia	5,409	9,1036	59,4
(***)	Nepal	0	0	0,0
	Nicaragua	12,44	13,2844	93,6
	Niger	588	655,957	89,6
	Nigeria	103,8	109,969	94,4
	Norvegia	10,57	7,434	142,2
	Nuova Caledonia	146,1	119,332	122,4
	Pakistan	33,01	54,015	61,1
	Papua Nuova Guinea	2,416	3,44353	70,2
	Paraguay	3 680	4 646,3	79,2
	Perù	3,383	3,23813	104,5
	Polonia	3,161	3,7675	83,9
	Repubblica ceca	29,06	30,467	95,4
	Repubblica centrafricana	724,3	655,957	110,4
	Repubblica dominicana	13,94	16,4625	84,7
	Romania	17 140	31 426	54,5
(***)	Ruanda	0	0	0,0
	Russia	1,182	0,9375	126,1
	São Tomé e Principe	6 030	8 092,45	74,5
	Senegal	539,8	655,957	82,3
	Sierra Leone	1 781	1 875,78	94,9
(***)	Singapore	0	0	0,0

	Sedi di servizio	Parità economiche luglio 2002	Tassi di cambio giugno 2002 (*)	Coefficienti correttori luglio 2002 (**)
	Siria	34,1	43,125	79,1
	Slovacchia	33,34	43,688	76,3
	Slovenia	181,5	225,573	80,5
(***)	Somalia	0	0	0,0
	Sri Lanka	65,07	88,5871	73,5
	Stati Uniti (New York)	1,221	0,9375	130,2
	Stati Uniti (Washington)	1,179	0,9375	125,8
	Sud Africa	4,893	9,1036	53,7
	Sudan	111,6	245,278	45,5
	Suriname	1 538	2 017	76,3
	Svizzera	1,854	1,4657	126,5
	Swaziland	4,935	9,1036	54,2
(***)	Taiwan	0	0	0,0
	Tanzania	689,2	909,291	75,8
	Thailandia	28,75	39,2407	73,3
	Togo	639,5	655,957	97,5
	Tonga	1,435	1,99937	71,8
	Trinidad e Tobago	5,05	5,79605	87,1
	Tunisia	1,099	1,3331	82,4
	Turchia	1 201 000	1 337 000	89,8
	Ucraina	1,089	0,9375	116,2
	Uganda	1 509	1 655,47	91,2
	Ungheria	179,4	243,34	73,7
	Uruguay	14,3	16,0078	89,3
	Vanuatu	159,8	126,195	126,6
	Venezuela	942,7	939,961	100,3
	Vietnam	9 271	13 728	67,5
	Zambia	2 348	3 871,32	60,7
	Zimbabwe	71,68	50,6275	141,6

(*) 1 EUR = moneta nazionale (Georgia, Kazakstan, Russia, Ucraina = USD).
(**) Bruxelles = 100 %.
(***) Non disponibile.

ALLEGATO

TABELLA B

	Sedi di servizio	Andamento (in %) luglio 2002 rispetto a gennaio 2002		
		Parità economiche	Tassi di cambio	Coefficienti correttori
(***)	Afghanistan	0	0	0
	Albania	– 3,21	– 10	– 12,0
(***)	Algeria	0	0	0,0
	Angola	41,23	– 40,98	0,2
	Antille olandesi	– 0,63	– 6,26	– 6,5
(***)	Arabia Saudita	0	0	0
	Argentina	70,75	– 265,52	– 53,3
	Australia	0,55	4,51	5,3
	Bangladesh	0,03	– 7,93	– 7,3
	Barbados	– 0,44	– 6,26	– 6,3
	Belize	– 0,8	– 1,26	– 2,0
	Benin	– 1,09	0	– 1,1
	Bolivia	0,54	– 10,31	– 8,9
	Bosnia-Erzegovina	– 13,68	0	– 13,7
	Botswana	2,52	6,26	9,4
	Brasile	4,3	– 9,87	– 5,1
	Bulgaria	0,35	0	0,4
	Burkina Faso	3,22	0	3,2
(***)	Burundi	0	0	0,0
(***)	Cambogia	0	0	0,0
	Camerun	2,43	0	2,4
	Canada	2,85	– 1,76	1,1
	Capo Verde	– 0,54	0	– 0,5
	Ciad	1,4	0	1,4
	Cile	1,24	– 1,78	– 0,5
	Cina	– 1,59	– 4,41	– 5,8
	Cipro	3,82	– 0,57	3,2
	Cisgiordania — Striscia di Gaza	3,84	– 21,93	– 14,8
	Colombia	1,3	– 7,37	– 5,7
	Comore	0,53	0	0,5
	Congo	– 0,62	0	– 0,6
	Congo (ex Zaire)	10,45	– 5,65	4,5
	Corea del Sud	0,55	2,36	3,0
	Costa d'Avorio	1,72	0	1,7

	Sedi di servizio	Andamento (in %) luglio 2002 rispetto a gennaio 2002		
		Parità economiche	Tassi di cambio	Coefficienti correttori
	Costa Rica	4,79	– 10,74	– 5,4
	Croazia	– 0,78	0,3	– 0,5
(***)	Cuba	0	0	0
(***)	Ecuador	0	0	0
	Egitto	1,81	– 3	– 1,2
	ERIM	– 0,38	0	– 0,4
	Eritrea	4,35	– 1,41	2,9
	Estonia	4,3	0	4,3
	Etiopia	6,34	– 2,28	4,0
	Figi	2,12	3,18	5,5
	Filippine	0,06	– 0,84	– 0,8
	Gabon	– 1,81	0	– 1,8
	Gambia	1,85	– 6,57	– 4,4
	Georgia	– 1,44	– 6,26	– 7,2
	Ghana	8,47	– 9,8	– 1,2
	Giamaica	1,35	– 8,19	– 6,3
	Giappone (Naka)	– 1,58	0,12	– 1,5
	Giappone (Tokyo)	– 1,07	0,12	– 1,0
	Gibuti	– 6,07	– 6,26	– 11,6
	Giordania	– 0,22	– 4,46	– 4,5
	Guatemala	4,26	– 5,99	– 1,6
	Guinea	1,31	– 3,2	– 1,8
	Guinea-Bissau	1,75	0	1,8
	Guinea equatoriale	4,5	0	4,5
	Guyana	12,16	– 6,88	4,9
	Haiti	7,76	– 8,9	– 1,1
	Hong Kong	– 0,11	– 6,29	– 6,0
	India	– 0,23	– 4,55	– 4,6
	Indonesia	0,62	6,29	7,4
	Isole Salomone	2,18	– 23,64	– 17,4
	Israele	3,18	– 21,93	– 15,4
	Iugoslavia	3,2	– 0,75	2,4
	Kazakstan	0,48	– 6,26	– 5,4
	Kenya	0,14	– 1,84	– 1,7
(***)	Laos	0	0	0
	Lesotho	5,14	14,02	22,3
	Lettonia	2,74	– 4,33	– 1,5

	Sedi di servizio	Andamento (in %) luglio 2002 rispetto a gennaio 2002		
		Parità economiche	Tassi di cambio	Coefficienti correttori
(***)	Libano	2,46	– 2,45	0,0
(***)	Liberia	0	0	0,0
	Lituania	0,74	2,16	3,0
	Madagascar	2,48	– 4,12	– 1,6
	Malawi	5,1	– 17,2	– 10,3
(***)	Malaysia	0	0	0
	Mali	0,4	0	0,4
	Malta	3,72	– 2,7	1,0
	Marocco	0,16	– 0,55	– 0,4
	Mauritania	0,63	– 6,48	– 5,5
	Maurizio	2,43	– 1,16	1,3
	Messico	0,77	– 13,22	– 11,0
	Mozambico	5,23	– 5,5	– 0,3
	Namibia	5,6	14,02	22,8
(***)	Nepal	0	0	0
	Nicaragua	3,07	– 9,42	– 5,8
	Niger	2,21	0	2,2
	Nigeria	1,76	– 10,69	– 8,1
	Norvegia	– 1,03	6,62	6,0
	Nuova Caledonia	0,21	0	0,2
	Pakistan	1,66	1,41	3,1
	Papua Nuova Guinea	2,11	0,62	2,8
(***)	Paraguay	0	0	0,0
	Perù	– 0,73	– 6,83	– 7,1
	Polonia	1,28	– 7,03	– 5,4
	Repubblica ceca	– 1,76	5,29	3,7
	Repubblica centrafricana	0,56	0	0,6
	Repubblica dominicana	0,8	– 9,95	– 8,3
	Romania	12,32	– 13,4	– 1,0
(***)	Ruanda	0	0	0,0
	Russia	0,25	– 6,26	– 5,7
	São Tomé e Principe	0,94	– 0,85	0,1
	Senegal	1,03	0	1,0
(***)	Sierra Leone	0	0	0,0
(***)	Singapore	0	0	0
	Siria	– 22,48	– 6,26	– 27,1
	Slovacchia	13,09	– 1,94	10,9

	Sedi di servizio	Andamento (in %) luglio 2002 rispetto a gennaio 2002		
		Parità economiche	Tassi di cambio	Coefficienti correttori
	Slovenia	8,55	– 3,09	5,3
(***)	Somalia	0	0	0,0
	Sri Lanka	1,4	– 7,34	– 5,5
	Stati Uniti (New York)	1,24	– 6,26	– 4,7
	Stati Uniti (Washington)	0,86	– 6,26	– 5,1
	Sud Africa	10,38	14,02	28,4
	Sudan	1,18	– 6,64	– 5,1
	Suriname	– 3,94	– 2,67	– 6,4
	Svizzera	0,11	1,2	1,3
	Swaziland	10,08	14,02	28,0
(***)	Taiwan	0	0	0
	Tanzania	5,37	– 12,44	– 6,3
	Thailandia	2,64	0,73	3,4
	Togo	1,25	0	1,3
	Tonga	1,2	– 2,55	– 1,3
	Trinidad e Tobago	1,12	– 5,3	– 4,0
	Tunisia	1,01	– 2,48	– 1,4
	Turchia	16,38	– 5,28	10,5
	Ucraina	– 0,37	– 6,26	– 6,2
	Uganda	– 0,72	– 8	– 8,1
	Ungheria	5,72	0,99	6,8
	Uruguay	6,32	– 30,06	– 18,3
	Vanuatu	1,08	2,68	3,9
	Venezuela	22,84	– 41,62	– 13,3
	Vietnam	0,34	– 2,39	– 2,0
	Zambia	3,35	– 12,38	– 8,0
	Zimbabwe	63,24	2,02	60,0

(***) Non disponibile.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 490/2002 [2], in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1º luglio 2002 alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari in servizio nei paesi terzi.

(2) Ai sensi dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce semestralmente i coefficienti correttori e dovrà quindi stabilire i nuovi coefficienti correttori per il prossimo semestre.

(3) I coefficienti correttori riguardanti il periodo con decorrenza dal 1º luglio 2002, i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base di un regolamento precedente, potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivi o negativi) delle retribuzioni.

(4) Occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento dovuto a tali coefficienti correttori.

(5) Occorre prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione dovuta a tali coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1º luglio 2002 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili dal 1º luglio 2002.

(6) Tuttavia, per motivi di simmetria rispetto ai coefficienti correttori applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la decisione di fissazione e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1º luglio 2002, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono stabiliti come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, il Consiglio fissa, semestralmente i coefficienti correttori. Esso fisserà di conseguenza i nuovi coefficienti correttori applicabili dal 1º gennaio 2003.

Le istituzioni procederanno ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori.

Per il periodo compreso tra il 1º luglio 2002 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1º luglio 2002, le istituzioni provvederanno ad apportare gli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta a detti coefficienti correttori.

Tali adeguamenti retroattivi, che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso, potranno tuttavia interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la decisione con la quale sono stabiliti i coefficienti correttori ed il recupero potrà essere ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di tale decisione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

[1] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

[2] GU L 77 del 20.3.2002, pag. 1.

ALLEGATO

	Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2002
(***)	Afghanistan	0,0
	Albania	85,6
(***)	Algeria	0,0
	Angola	116,1
	Antille olandesi	113,2
(***)	Arabia Saudita	0,0
	Argentina	60,5
	Australia	98,9
	Bangladesh	72,2
	Barbados	133,5
	Belize	101,1
	Benin	87,4
	Bolivia	67,7
	Bosnia-Erzegovina	75,5
	Botswana	60,6
	Brasile	78,3
	Bulgaria	72,4
	Burkina Faso	81,0
(***)	Burundi	0,0
	Cambogia	85,3
	Camerun	98,4
	Canada	85,4
	Capo Verde	75,1
	Ciad	114,0
	Cile	85,7
	Cina	101,2
	Cipro	98,2
	Cisgiordania — Striscia di Gaza	96,2
	Colombia	78,2
	Comore	103,8
	Congo	103,1
	Congo (ex Zaire)	151,5
	Corea del Sud	111,5
	Costa d'Avorio	107,9
	Costa Rica	99,1
	Croazia	96,8

	Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2002
(***)	Cuba	0,0
(***)	Ecuador	0,0
	Egitto	72,6
	ERIM	77,3
	Eritrea	47,7
	Estonia	77,5
	Etiopia	83,4
	Figi	74,9
	Filippine	68,2
	Gabon	114,0
	Gambia	57,8
	Georgia	103,2
	Ghana	88,5
	Giamaica	118,4
	Giappone (Naka)	150,3
	Giappone (Tokyo)	159,8
	Gibuti	125,4
	Giordania	94,7
	Guatemala	92,3
	Guinea	85,5
	Guinea-Bissau	134,5
	Guinea equatoriale	100,1
	Guyana	74,2
	Haiti	97,4
	Hong Kong	114,6
	India	58,4
	Indonesia	95,0
	Isole Salomone	80,3
	Israele	102,9
	Iugoslavia	65,1
	Kazakstan	111,5
	Kenya	96,9
(***)	Laos	0,0
	Lesotho	53,9
	Lettonia	79,5
	Libano	110,9

	Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2002
(***)	Liberia	0,0
	Lituania	78,9
	Madagascar	94,6
	Malawi	94,1
(***)	Malaysia	0,0
	Mali	87,0
	Malta	104,0
	Marocco	89,2
	Mauritania	68,8
	Maurizio	85,6
	Messico	91,1
	Mozambico	81,5
	Namibia	59,4
(***)	Nepal	0,0
	Nicaragua	93,6
	Niger	89,6
	Nigeria	94,4
	Norvegia	142,2
	Nuova Caledonia	122,4
	Pakistan	61,1
	Papua Nuova Guinea	70,2
	Paraguay	79,2
	Perù	104,5
	Polonia	83,9
	Repubblica ceca	95,4
	Repubblica centrafricana	110,4
	Repubblica dominicana	84,7
	Romania	54,5
(***)	Ruanda	0,0
	Russia	126,1
	São Tomé e Principe	74,5
	Senegal	82,3
	Sierra Leone	94,9

	Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2002
(***)	Singapore	0,0
	Siria	79,1
	Slovacchia	76,3
	Slovenia	80,5
(***)	Somalia	0,0
	Sri Lanka	73,5
	Stati Uniti (New York)	130,2
	Stati Uniti (Washington)	125,8
	Sud Africa	53,7
	Sudan	45,5
	Suriname	76,3
	Svizzera	126,5
	Swaziland	54,2
(***)	Taiwan	0,0
	Tanzania	75,8
	Thailandia	73,3
	Togo	97,5
	Tonga	71,8
	Trinidad e Tobago	87,1
	Tunisia	82,4
	Turchia	89,8
	Ucraina	116,2
	Uganda	91,2
	Ungheria	73,7
	Uruguay	89,3
	Vanuatu	126,6
	Venezuela	100,3
	Vietnam	67,5
	Zambia	60,7
	Zimbabwe	141,6

(***) Non disponibile.

Proposta di decisione del Consiglio per estendere l'applicazione della decisione 2000/91/CE che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(2003/C 45 E/36)

COM(2002) 650 def.

(Presentata dalla Commissione il 25 novembre 2002)

RELAZIONE

Con lettere registrate presso il Segretariato generale della Commissione il 25 luglio e il 28 ottobre 2002, la Danimarca e la Svezia hanno rispettivamente chiesto, conformemente all'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, base imponibile uniforme [1] (in appresso «la sesta direttiva»), di poter continuare ad applicare una misura particolare inizialmente autorizzata dal Consiglio con decisione 2000/91/CE del 24 gennaio 2000 [2].

Ai sensi del suddetto articolo 27, con lettera del 6 novembre 2002, gli altri Stati membri sono stati informati di tali domande.

Tale misura particolare prevede un regime semplificato in materia di recupero dell'IVA attinente ai pedaggi per l'utilizzazione di un collegamento fisso (Öresund link) tra il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia.

Conformemente all'articolo 17 della direttiva, la deduzione dell'IVA gravante sul diritto di utilizzo dev'essere effettuata nello Stato membro nel quale è stata pagata l'imposta. Ne risulta pertanto che un soggetto passivo stabilito nel Regno di Danimarca o nel Regno di Svezia dovrebbe, in linea di principio, recuperare l'IVA sul pedaggio in parte imputandola alla dichiarazione periodica da presentare nello Stato membro in cui risiede, e in parte mediante la procedura di rimborso prevista dall'ottava direttiva IVA. Inoltre, un soggetto passivo non residente in uno dei suddetti Stati membri dovrebbe presentare due domande di rimborso conformemente, a seconda dei casi, all'ottava o alla tredicesima direttiva IVA.

Le autorità svedesi e danesi ritengono che l'applicazione delle normali disposizioni IVA costituirebbe nel caso in questione un onere amministrativo eccessivo per i contribuenti e per le amministrazioni tributarie.

Ai sensi della suddetta decisione, la Danimarca e la Svezia sono state autorizzate ad applicare disposizioni particolari in base alle quali la deduzione e il rimborso dell'IVA sono trattate da un unico paese. Si tratta delle seguenti disposizioni:

— un soggetto passivo residente nel Regno di Danimarca o nel Regno di Svezia potrà dedurre, imputandolo alla sua dichiarazione periodica, l'importo totale dell'IVA deducibile attinente ai pedaggi, compresa l'IVA relativa all'utilizzo del collegamento sul territorio dello Stato membro nel quale egli non è stabilito;

— un soggetto passivo non stabilito in uno di questi due Stati membri dovrà rivolgersi esclusivamente alle autorità svedesi per il recupero dell'IVA deducibile, mediante la procedura di cui all'ottava o alla tredicesima direttiva.

Tale autorizzazione scade tuttavia il 31 dicembre 2002, mentre gli elementi di fatto e di diritto che hanno giustificato l'applicazione della misura di semplificazione in questione non sono cambiati e restano tuttora di applicazione.

Si rammenta che l'adozione della proposta di direttiva relativa al regime del diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto, presentata al Consiglio il 17 giugno 1998 [3], renderebbe le suddette misure particolari prive di oggetto per qualsiasi soggetto passivo stabilito nella Comunità.

È pertanto opportuno limitare nel tempo l'autorizzazione, prevedendo che la sua validità scada alla data di entrata in vigore di detta direttiva e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2006, qualora la direttiva non sia ancora entrata in vigore a tale data.

---

[1] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/38/CE (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).

[2] GU L 28 du 3.2.2000, pag. 38.

[3] GU C 219 del 15.7.1998, pag. 16.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ([1]), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con lettere registrate presso il Segretariato generale della Commissione il 25 luglio e il 28 ottobre 2002, le autorità danesi e svedesi hanno rispettivamente chiesto di poter prorogare l'applicazione della deroga inizialmente autorizzata dal Consiglio con decisione 2000/91/CE ([2]).

(2) Gli altri Stati membri sono stati informati il 6 novembre 2002 di tali domande.

(3) La misura particolare riguarda il regime IVA applicabile alla gestione di un collegamento fisso (Öresund link) tra il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia, e in particolare il recupero dell'IVA relativa ai pedaggi per l'utilizzo del collegamento; in virtù delle norme di territorialità, l'IVA sul pedaggio è dovuta in parte nel Regno di Danimarca e in parte nel Regno di Svezia.

(4) In deroga ai principi dell'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE, modificato dall'articolo 28 septies della stessa direttiva secondo i quali un soggetto passivo deve esercitare il suo diritto alla deduzione o al rimborso nello Stato membro nel quale è stata pagata l'IVA, le autorità svedesi e danesi sono state autorizzate ad applicare una misura particolare volta a far sì che il soggetto passivo possa rivolgersi ad una sola amministrazione per il recupero di detta imposta.

(5) L'autorizzazione scade il 31 dicembre 2002, mentre gli elementi di fatto e di diritto che hanno giustificato l'applicazione della misura di semplificazione in questione non sono cambiati e restano tuttora di applicazione.

(6) Il 17 giugno 1998, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva ([3]) del Consiglio che modifica la sesta direttiva per quanto riguarda il regime del diritto alla deduzione dell'IVA, la cui adozione renderebbe superflua la suddetta misura particolare nella maggior parte dei casi, cioè per tutti i soggetti passivi stabiliti nella Comunità.

(7) È pertanto opportuno concedere la proroga dell'autorizzazione fino all'entrata in vigore della suddetta direttiva, ma prevedere che essa scada al 31 dicembre 2006 qualora la direttiva non sia entrata in vigore a tale data.

(8) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 2000/91/CE, la data 31 dicembre 2002 è sostituita dalla data 31 dicembre 2006.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

([1]) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/38/CE (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).

([2]) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 38.

([3]) GU C 219 del 15.7.1998, pag. 16.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

(2003/C 45 E/37)

COM(2002) 657 def. — 2002/0271(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 26 novembre 2002)

RELAZIONE

Il 30 marzo 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per stabilire ulteriori concessioni reciproche per i prodotti agricoli nel quadro degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale.

Il fondamento giuridico dei negoziati con la Repubblica ceca, avviati nel contesto generale della procedura di adesione, è l'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo. A norma di tale disposizione, la Comunità e la Repubblica ceca esaminano, in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunità e del ruolo dell'agricoltura nell'economia della Repubblica ceca.

A norma delle direttive del Consiglio, i negoziati dovrebbero garantire il raggiungimento di un equo equilibrio, in termini di esportazioni e importazioni, tra gli interessi della Comunità europea e dei suoi Stati membri e gli interessi dei paesi associati. Su questa base le due parti hanno avviato due cicli di negoziati, che si sono conclusi rispettivamente il 4 maggio 2000 e il 6 giugno 2002.

I risultati dei negoziati tra la Commissione e la Repubblica ceca su ulteriori concessioni nel settore agricolo implicano l'immediata, reciproca e piena liberalizzazione degli scambi di alcuni prodotti agricoli. È stato inoltre raggiunto un accordo sull'apertura di nuovi contingenti tariffari in alcuni settori e sull'aumento di alcuni contingenti già in vigore.

Il presente protocollo riguardante nuove concessioni reciproche nel settore agricolo forma parte di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che definisce tutte (vale a dire precedenti e nuove) le concessioni commerciali nel settore agricolo tra la Comunità e la Repubblica ceca.

Entrambe le parti hanno applicato i risultati del primo ciclo di negoziati su base autonoma e transitoria dal 1º luglio 2000. Per quanto concerne la Comunità, le nuove concessioni sono state messe in esecuzione con il regolamento (CE) n. 2433/2000 del Consiglio [1] del 17 ottobre 2000. Il presente protocollo sostituisce le misure autonome e transitorie il giorno della sua entrata in vigore.

[1] GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

[1] GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra [1], prevede concessioni commerciali reciproche per taluni prodotti agricoli.

(2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Repubblica ceca esaminano, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

(3) I primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Repubblica ceca sono stati apportati con il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente, approvato dalla decisione 98/707/CE [1].

(4) Miglioramenti del regime preferenziale sono stati inoltre decisi in esito ai negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli conclusi nel 2000. Per quanto concerne la Comunità, tali miglioramenti sono entrati in applicazione il 1º luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 2433/2000 [2], che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica ceca. Questo secondo adeguamento del regime preferenziale non è stato ancora integrato nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo.

(5) I negoziati in vista di ulteriori miglioramenti del regime preferenziale dell'accordo europeo con la Repubblica ceca si sono conclusi il 3 maggio 2000 e il 6 giugno 2002.

(6) Per consolidare tutte le concessioni sugli scambi agricoli tra le due parti, che comprendono i risultati dei negoziati conclusi nel 2000 e nel 2002, occorre approvare il nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (in prosieguo denominato «il protocollo»).

(7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [3], ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. Alcuni contingenti tariffari previsti dalla presente decisione devono quindi essere gestiti secondo tali norme.

(8) Le ulteriori misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate secondo la procedura del comitato di gestione prevista dalla decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [4].

(9) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 2433/2000 del Consiglio è divenuto privo di oggetto e deve quindi essere abrogato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo allegato che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo, al fine di impegnare la Comunità, e a procedere alla notifica di cui all'articolo 3 del protocollo.

Articolo 3

1. All'entrata in vigore della presente decisione, il regime previsto dagli allegati del protocollo accluso alla presente decisione sostituisce il regime previsto negli allegati XI e XII, di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 4, quali successivamente modificati, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del protocollo conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 4

1. La Commissione può modificare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1º luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A b) del regolamento (CE) n. 2433/2000 sono detratti integralmente dai quantitativi previsti nell'allegato A b) del protocollo accluso, eccetto i quantitativi per i quali le licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1º luglio 2002.

---

[1] GU L 341 del 16.12.1998, pag. 2.

[2] GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.

[3] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 5

La possibilità di beneficiare del contingente tariffario comunitario di vino di cui all'allegato della presente decisione e all'allegato C del protocollo è subordinata alla presentazione di un documento V I 1 o di un estratto V I 2 conformemente a quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 883/2001.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 [1] ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 2433/2000 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo.

[1] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

ALLEGATO

Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari della Repubblica ceca (di cui all'articolo 4)

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.4598 09.4537	0102 90 05 0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina di peso inferiore o uguale a 80 kg Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau
09.4625	0103 91 10 0103 92 19	Animali vivi delle specie suine domestiche
09.4575	0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 0204	Animali vivi delle specie ovina o caprina Carni di animali delle specie ovina e caprina
09.4623	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate
09.4626	ex 0203 da 0210 11 a 0210 19	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate Carni di animali della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate
09.5851	0207	Carni di volatili, fresche, refrigerate o congelate
09.4611	0402	Latte in polvere e latte condensato
09.4636	da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 90 11 a 0403 90 69	Latticello, iogurt e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati
09.4637	0404	Siero di latte e prodotti costituiti di componenti naturali del latte
09.4612	ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte, esclusi i codici NC 0405 20 10 e 0405 20 30

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.4613	0406	Formaggi e latticini
09.5875	0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89	Tuorli di uova, essiccati Tuorli di uova, liquidi Tuorli di uova, congelati
09.5876	0408 91 80 0408 99 80	Uova di volatili, essiccate Uova di volatili, altre
09.5645	0603 10 10 0603 10 20 0603 10 40 0603 10 50 0603 10 80	Fiori e boccioli di fiori recisi, freschi
09.5286	0808 10 20 0808 10 50 0808 10 90	Mele, fresche
09.5287	0811 10 11 0811 20 11 0811 90 11 0811 90 19 0811 90 85	Frutta
09.4638	1001	Frumento (grano) e frumento segalato
09.5877	1002	Segala
09.5878	1003	Orzo
09.5879	1004	Avena
09.4639	1005 10 90 1005 90 00	Granturco
09.5880	1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
09.4618	1101 00	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato
09.4619	1107	Malto
09.5289	1512 11 10	Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni Oli greggi, destinati ad usi tecnici o industriali
09.5579	1514 11 10 1514 91 10	Oli greggi di ravizzone, di colza o di senapa, diversi da quelli per l'alimentazione umana
09.4629	1601 00 da 1602 41 a 1602 49	Salsicce, salami e prodotti simili Preparazioni e conserve di carni suine
09.5852	da 1602 31 a 1602 39	Preparazioni e conserve di carni di volatili
09.5537	2001 10 00	Cetrioli e cetriolini, conservati
09.5763	2007 10 10	Preparazioni omogeneizzate aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.5765	2009 11 19 2009 11 99 2009 12 00 2009 19 19 2009 19 98 2009 21 00 2009 29 19 2009 29 99 2009 31 19 2009 31 51 2009 31 59 2009 31 91 2009 31 99 2009 39 19 2009 39 39 2009 39 55 2009 39 59 2009 39 95 2009 39 99 2009 41 91 2009 41 99 2009 49 19 2009 49 93 2009 49 99 2009 61 10 2009 61 90 2009 69 11 2009 69 19 2009 69 51 2009 69 59 2009 69 90	Succhi di frutta
09.5539	2009 79 11 2009 79 91	Succhi di mela
09.5881	ex 2204 10 ([1]) ex 2204 21 ([1]) ex 2204 29 ([1])	Vini spumanti Vini di uve fresche

([1]) Codici TARIC: 2204 10 19 91; 2204 10 19 99; 2204 10 99 91; 2204 10 99 99; 2204 21 10 00; 2204 21 79 79; 2204 21 79 80; 2204 21 80 79; 2204 21 80 80; 2204 21 83 10; 2204 21 83 79; 2204 21 83 80; 2204 21 84 10; 2204 21 84 79; 2204 21 84 80; 2204 21 94 10; 2204 21 94 30; 2204 21 98 10; 2204 21 98 30; 2204 21 99 10; 2204 29 65 00; 2204 29 75 10; 2204 29 83 10; 2204 29 83 80; 2204 29 84 10; 2204 29 84 30; 2204 29 94 10; 2204 29 94 30; 2204 29 98 10; 2204 29 98 30; 2204 29 99 10.

PROTOCOLLO

di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA CECA

dall'altra,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (in prosieguo denominato «l'accordo europeo»), è stato firmato a Lussemburgo il 4 ottobre 1993 ed è entrato in vigore il 1º febbraio 1995 [1].

(2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Repubblica ceca esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni nel settore agricolo. Su tale base le parti hanno svolto e concluso negoziati.

(3) Il regime preferenziale nel settore agricolo dell'accordo europeo è stato migliorato per la prima volta dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo [2] per tener conto dell'ultimo allargamento della Comunità e dei risultati dell'Uruguay Round del GATT.

(4) Altri due cicli di negoziati intesi a migliorare le concessioni commerciali nel settore agricolo si sono conclusi rispettivamente il 4 maggio 2000 e il 6 giugno 2002.

(5) Da un lato, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 2433/2000 [3], di applicare provvisoriamente, a partire dal 1º luglio 2000, le concessioni comunitarie risultanti dal ciclo di negoziati del 2000 e, dall'altro, il governo della Repubblica ceca ha adottato disposizioni legislative per l'applicazione, a partire dalla stessa data del 1º luglio 2000, delle equivalenti concessioni ceche.

(6) Le concessioni sopra indicate saranno completate e sostituite dalle concessioni previste dal presente protocollo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Repubblica ceca definito negli allegati A a) e A b) e il regime applicabile all'importazione nella Repubblica ceca di determinati prodotti agricoli originari della Comunità definito negli allegati B a) e B b) del presente protocollo, sostituiscono quello stabilito negli allegati XI e XII di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 4, quali successivamente modificati, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra. L'accordo tra la Comunità e la Repubblica ceca relativo a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini che figura nell'allegato C costituisce parte integrante del presente protocollo.

Articolo 2

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica ceca secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

---

[1] GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.

[2] GU L 341 del 16.12.1998, pag. 3.

[3] GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.

Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 4

Fatto salvo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, il presente protocollo entra in vigore il 1º gennaio 2003. Qualora le procedure non fossero ultimate in tempo, esso entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo a quello in cui le parti contraenti avranno notificato l'espletamento delle procedure.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ceca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, il [. . .]

Per la Comunità europea

Per la Repubblica ceca

ALLEGATO A a)

I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Repubblica ceca sono aboliti

Codice NC [1]	Codice NC	Codice NC	Codice NC	Codice NC
0101 10 90	0709 90 60	0811 90 75	1212 10 10	2008 20 71
0101 90 30	0709 90 90	0811 90 80	1212 10 99	2008 20 79
0101 90 90	0710 10 00	0811 90 95	1214 90 10	2008 20 91
0104 20 10	0710 80 59	0812 10 00		2008 20 99
0105 19	0710 80 61	0812 90 10	1302 19 05	2008 30 11
0106 19 10	0710 80 69	0812 90 20		2008 30 31
0106 39 10	0710 80 70	0812 90 40	1502 00 90	2008 30 39
	0710 80 80	0812 90 50	1503 00 19	2008 30 51
0205 00	0710 80 85	0812 90 60	1503 00 90	2008 30 55
0206 80 91	0710 80 95	0812 90 70	1511 10 90	2008 30 59
0206 90 91	0710 90 00	0812 90 99	1511 90 19	2008 30 71
0208 10 11	0711 30 00	0813 10 00	1511 90 91	2008 30 75
0208 10 19	0711 40 00	0813 20 00	1511 90 99	2008 30 79
0208 20 00	0711 51 00	0813 30 00	1512 11 91	2008 30 90
0208 30 00	0711 59 00	0813 40 10	1512 19 91	2008 92 72
0208 40	0711 90 10	0813 40 30	1513 29 19	2009 31 11
0208 50 00	0711 90 50	0813 40 95	1513 29 91	2009 39 31
0208 90 10	0711 90 80	0813 50 15	1513 29 99	2009 41 10
0208 90 55	0712 20 00	0813 50 19	1515 11 00	2009 49 30
0208 90 60	0712 31 00	0813 50 31	1515 19	2009 50
0208 90 95	0712 32 00	0813 50 39	1515 21	2009 71
0210 99 31	0712 33 00	0813 50 91	1515 29	2009 79 19
	0712 39 00	0813 50 99	1515 90 59	2009 79 30
0307 91 00	0712 90 05	0814 00 00	1518 00 31	2009 79 93
	0712 90 30		1518 00 39	2009 79 99
0407 00	0712 90 50	0901 12 00		2009 80 19
0409 00 00	0712 90 90	0901 21 00	1603 00 10	2009 80 36
0410 00 00	0713 50 00	0901 22 00	1605 90 30	2009 80 38
	0713 90	0901 90 90		2009 80 50
0601		0902 10 00	1703	2009 80 63
0602		0904 12 00		2009 80 69
0603 10 30	0802 12 90	0904 20	2001 90 20	2009 80 71
0603 90 00	0802 21 00	0905 00 00	2001 90 50	2009 80 73
0604	0802 22 00	0907 00 00	2001 90 70	2009 80 79
	0802 31 00	0910 40 13	2001 90 75	2009 80 88
0701 10 00	0802 32 00	0910 40 19	2001 90 85	2009 80 89
0703 10 11	0802 40 00	0910 40 90	2001 90 91	2009 80 95
0703 10 90	0802 90 85	0910 91 90	2002	2009 80 96
0703 20 00	0805 10 80	0910 99 99	2003	2009 80 97
0704 90 10	0805 50 90		2005 90 10	2009 80 99
0705 19 00	0806 20		2005 90 50	2009 90 19
0705 21 00	0807 11 00	1105 20 00	2006 00 91	2009 90 29
0705 29 00	0807 19 00	1106 10 00	2006 00 99	2009 90 39
0708 10 00	0808 10 10	1106 30	2007 91 90	2009 90 41
0708 90 00	0808 20 90		2007 99 10	2009 90 49
0709 10 00	0809 40 90	1208 10 00	2008 11 92	2009 90 51
0709 20 00	0810 20 90	1209 10 00	2008 11 94	2009 90 59
0709 30 00	0810 30 90	1209 21 00	2008 11 96	2009 90 73
0709 40 00	0810 40	1209 23 80	2008 11 98	2009 90 79
0709 51 00	0810 60 00	1209 29 50	2008 19 19	2009 90 95
0709 52 00	0810 90 95	1209 29 60	2008 19 93	2009 90 96
0709 59	0811 10 19	1209 29 80	2008 19 95	2009 90 97
0709 60 10	0811 20 59	1209 30 00	2008 19 99	2009 90 98
0709 60 99	0811 20 90	1209 91	2008 20 19	
0709 90 10	0811 90 31	1209 99 91	2008 20 39	2302 50 00
0709 90 20	0811 90 39	1209 99 99	2008 20 51	2306 90 19
0709 90 40	0811 90 50	1210	2008 20 59	2308 00 90
0709 90 50	0811 90 70	1211 90 30		

[1] Quali definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

ALLEGATO A b)

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Repubblica ceca sono soggette alle concessioni sotto indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

Codice NC [1]	Designazione delle merci [2]	Aliquota del dazio applicabile [3] [4] (% dazio NPF)	Quantità [4] 1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 bis 30.6.2004 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0101 90 19	Cavalli vivi, non destinati alla macellazione	67	illimitata	illimitata		
0102 90 05	Animali vivi della specie bovina di peso inferiore o uguale a 80 kg	20	178 000 capi	178 000 capi	0	[5] [11]
0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg	20	153 000 capi	153 000 capi	0	[5] [11]
ex 0102 90	Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau	6 % ad valorem	7 000 capi	7 000 capi	0	[6] [11]
0103 91 10 0103 92 19	Animali vivi delle specie suine domestiche	20	1 500	1 500	0	[11]
0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90	Animali vivi delle specie ovina o caprina	esenzione	2 150	2 150	0	[7] [11]
0204	Carni di animali delle specie ovina e caprina					
0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	20	3 500	3 500	0	[11]
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	13 000	14 500	1 500	[10] [11] [14]
0210 11 a 0210 19	Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate					[10] [11]
0207	Carni di volatili, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	11 700	13 050	1 350	[10] [11]
0402	Latte in polvere e latte condensato	esenzione	4 188	5 500	0	[10] [11]
0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 90 11 a 0403 90 69	Latticello, iogurt e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati	esenzione	150	300	0	[10]
0404	Siero di latte e prodotti costituiti di componenti naturali del latte	esenzione	300	600	0	[10]
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte, esclusi i codici NC 0405 20 10 e 0405 20 30	esenzione	1 375	1 500	0	[10] [11]
0406	Formaggi e latticini	esenzione	6 630	7 395	765	[10] [11]
0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89	Tuorli di uova, essiccati Tuorli di uova, liquidi Tuorli di uova, congelati	20	375	375	0	[11] [12]

Codice NC [1]	Designazione delle merci [2]	Aliquota del dazio applicabile [3] [4] (% dazio NPF)	Quantità [4] 1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 bis 30.6.2004 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0408 91 80 0408 99 80	Uova di volatili, essiccate Uova di volatili, altre	20	2 750	2 750	0	[11] [13]
ex 0603 10 10 ex 0603 10 20 ex 0603 10 40 ex 0603 10 50 ex 0603 10 80	Fiori e boccioli di fiori recisi, freschi (1º novembre-31 maggio)	2 % ad valorem	illimitata	illimitata		
0603 10 10 0603 10 20 0603 10 40 0603 10 50 0603 10 80	Fiori e boccioli di fiori recisi, freschi	20	250	250	0	[11]
ex 0707 00 05	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati (16 maggio-31 ottobre)	80	illimitata	illimitata		[9]
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate	esenzione	illimitata	illimitata		[9]
0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50	Arance dolci, fresche	esenzione	illimitata	illimitata		[9]
0808 10 20 0808 10 50 0808 10 90	Mele, fresche	esenzione	500	500	0	[11]
0809 20 05 0809 20 95	Ciliege	esenzione	illimitata	illimitata		[9]
0809 40 05	Prugne	esenzione	illimitata	illimitata		[9]
0810 20 10	Lamponi, freschi	esenzione	illimitata	illimitata		[8]
0810 30 10	Ribes nero, fresco	esenzione	illimitata	illimitata		[8]
0810 30 30	Ribes rosso, fresco	esenzione	illimitata	illimitata		[8]
0811 10 90	Fragole, congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti	esenzione	illimitata	illimitata		[8]
0811 20 19	Lamponi, congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, con tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %	esenzione	illimitata	illimitata		[8]
0811 20 31	Lamponi, congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti	esenzione	illimitata	illimitata		[8]
0811 20 39	Ribes nero, congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti	esenzione	illimitata	illimitata		[8]
0811 20 51	Ribes rosso, congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti	esenzione	illimitata	illimitata		[8]

Codice NC (1)	Designazione delle merci (2)	Aliquota del dazio applicabile (3) (4) (% dazio NPF)	Quantità (4) 1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 bis 30.6.2004 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0811 10 11 0811 20 11 0811 90 11 0811 90 19 0811 90 85	Frutta	20	500	500	0	
1001	Frumento (grano) e frumento segalato	esenzione	100 000	200 000	0	(10)
1002	Segala	esenzione	5 000	10 000	0	(10)
1003	Orzo	esenzione	42 125	50 000	0	(10) (11)
1004	Avena	esenzione	5 000	10 000	0	(10)
1005 10 90 1005 90 00	Granturco	esenzione	10 000	20 000	0	(10)
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali	esenzione	5 000	10 000	0	(10)
1101 00	Farine di frumento (grano) e frumento segalato	20	16 875	16 875	0	
1107	Malto	esenzione	45 250	45 250	0	(10) (11)
1512 11 10	Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni Oli greggi, destinati ad usi tecnici o industriali	esenzione	875	875	0	(11)
1514 11 10 1514 91 10	Oli greggi di ravizzone, di colza o di senapa, diversi da quelli per l'alimentazione umana	esenzione	11 375	11 375	0	(11)
1601 00 da 1602 41 a 1602 49	Salsicce, salami e prodotti simili Preparazioni e conserve di carni suine	esenzione	3 680	4 370	690	(10) (11)
1602 31 a 1602 39	Preparazioni e conserve di carni di volatili	esenzione	1 300	1 450	150	(10) (11)
1602 50 31 1602 50 39 1602 50 80	Altre preparazioni o conserve di carni, di frattaglie o di sangue, della specie bovina, altre	65 65 65	illimitata	illimitata		
2001 10 00	Cetrioli e cetriolini, conservati	esenzione	1 300	1 450	150	(11)
2007 10 10	Preparazioni omogeneizzate aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	esenzione	445	500	0	(10) (11)
2007 99 31	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliege, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	83	illimitata	illimitata		(9)

Codice NC (1)	Designazione delle merci (2)	Aliquota del dazio applicabile (3) (4) (% dazio NPF)	Quantità (4) 1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 bis 30.6.2004 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
2009 11 19 2009 11 99 2009 12 00 2009 19 19 2009 19 98 2009 21 00 2009 29 19 2009 29 99 2009 31 19 2009 31 51 2009 31 59 2009 31 91 2009 31 99 2009 39 19 2009 39 39 2009 39 55 2009 39 59 2009 39 95 2009 39 99 2009 41 91 2009 41 99 2009 49 19 2009 49 93 2009 49 99 2009 61 10 2009 61 90 2009 69 11 2009 69 19 2009 69 51 2009 69 59 2009 69 90	Succhi di frutta	esenzione	1 000	1 200	200	(11) (9) (9) (9) (9)
2009 79 11 2009 79 91	Succhi di mela	esenione	250	250		(9)

(1) Quali definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

(2) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(3) Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(4) Applicabile unicamente con effetti dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.

(5) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Qualora appaia probabile che le importazioni totali di bovini nella Comunità possano superare, per una data campagna, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

(6) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

(7) La Comunità può tener conto, nell'ambito della propria legislazione e se del caso, del fabbisogno del mercato e della necessità di mantenere una situazione di equilibrio.

(8) Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.

(9) Si applica solo alla parte ad valorem del dazio.

(10) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcun tipo di sovvenzione all'esportazione.

(11) I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1º luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna e sottoposti al dazio applicabile al momento dell'importazione.

(12) In equivalente tuorli liquidi: 1 kg di tuorli essiccati = 2,12 kg di uova liquide.

(13) In equivalente uova liquide: 1 kg di uova essiccate = 3,9 kg di uova liquide.

(14) Esclusi i filetti «mignons» presentati da soli.

Allegato all'allegato A b)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Repubblica ceca, vengono stabiliti nel modo seguente:

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione (EUR/100 kg peso netto)
ex 0810 20 10 e	Lamponi, freschi	63,1
ex 0810 30 10 e	Ribes nero, fresco	38,5
ex 0810 30 30 e	Ribes rosso, fresco	23,3
ex 0811 10 90 e	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	75,0
ex 0811 10 90 e	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre	57,6
ex 0811 20 19 e	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: frutto intero	99,5
ex 0811 20 19 e	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri uguale o inferiore a 13 %: altri	79,6
ex 0811 20 31 e	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	99,5
ex 0811 20 31 e	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri	79,6
ex 0811 20 39 e	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	62,8
ex 0811 20 39 e	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	44,8
ex 0811 20 51 e	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	39,0
ex 0811 20 51 e	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	29,5

2. I prezzi minimi all'importazione fissati all'articolo 1 vengono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità della Repubblica ceca per consentire loro di rimediare alla situazione.

4. Su richiesta della Comunità o della Repubblica ceca, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

5. Per favorire e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

   Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

ALLEGATO B a)

I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili nella Repubblica ceca ai prodotti originari della Comunità sono aboliti

Codice della tariffa doganale ceca (1)	Codice della tariffa doganale ceca	Codice della tariffa doganale ceca	Codice della tariffa doganale ceca	Codice della tariffa doganale ceca
0101 90 11	0701 10 00	0811 20 19	1209 29 50	2007 99 10
0105 19 20	0703 10 11	0811 20 31	1209 29 60	2008 20 19
0105 19 90	0703 10 90	0811 20 39	1209 29 80	2008 20 39
	0703 20 00	0811 20 51	1210 10 00	2008 20 51
0206 10 10	0704 90 10	0811 20 59	1210 20 10	2008 20 59
0206 10 91	0705 19 00	0811 20 90	1210 20 90	2008 20 71
0206 10 99	0705 21 00	0811 90 31	1302 19 05	2008 20 79
0206 21 00	0705 29 00	0811 90 39		2008 20 91
0206 22 00	0708 10 00	0811 90 50	1502 00 10	2008 20 99
0206 29 10	0708 90 00	0811 90 70	1502 00 90	2008 30 11
0206 29 99	0709 51 00	0811 90 75	1503 00	2008 30 31
0206 30 20	0709 60 10	0811 90 80	1511 90 19	2008 30 39
0206 30 30	0709 60 99	0811 90 85	1511 90 91	2008 30 51
0206 30 80	0709 90 10	0811 90 95	1511 90 99	2008 30 55
0206 41 20	0709 90 60	0812 10 00	1512 11 91	2008 30 59
0206 41 80	0709 90 90	0812 90 10	1512 19 91	2008 30 71
0206 49 20	0710 80 59	0812 90 40	1513 19 11	2008 30 75
0206 49 80	0710 80 70	0812 90 50	1513 29 19	2008 30 79
0206 80 10	0710 80 95	0812 90 60	1513 29 91	2008 30 90
0206 80 91	0710 90 00	0812 90 70	1513 29 99	2008 50
0206 80 99	0711 40 00	0812 90 99	1515 11 00	2008 70
0206 90 10	0711 90 10	0813	1515 19 10	2008 92 72
0206 90 91	0711 90 50	0901 11 00	1515 19 90	2008 99 41
0206 90 99	0711 90 80	0901 12 00	1515 21 10	2008 99 51
	0712 20 00	0901 21 00	1515 21 90	2009 50 10
0407 00 11	0712 90 05	0901 22 00	1515 29 10	2009 50 90
0407 00 19	0712 90 11	0901 90 10	1515 29 90	2009 61
0407 00 30	0712 90 30	0901 90 90	1515 90 59	2009 71
0407 00 90	0712 90 50	0904 20 10	1518 00 31	2009 79 19
0409 00 00	0712 90 90	0904 20 30	1518 00 39	2009 79 30
0410 00 00	0713 10 10	0904 20 90	1703 10 00	2009 79 93
	0713 10 90	0909 30 00	1703 90 00	2009 79 99
0601 20 10	0713 40 00	0909 40 00	2001 90 20	2009 80 19
0601 20 30		1001 10 00	2001 90 50	2009 80 36
0601 20 90	0806 20	1105 20 00	2001 90 65	2009 80 38
0602 10 10	0807 11 00	1204 00 90	2001 90 70	2009 80 50
0602 10 90	0807 19 00	1206 00 10	2001 90 75	2009 80 63
0602 20 10	0808 10 10	1207 50 10	2001 90 85	2009 80 69
0602 20 90	0808 20 90	1207 50 90	2001 90 91	2009 80 71
0602 30 00	0809 10	1207 91 10	2002 10 10	2009 80 73
0602 40 10	0809 20 05	1207 91 90	2002 10 90	2009 80 79
0602 40 90	0809 20 95	1209 10 00	2002 90 11	2009 80 88
0602 90 10	0809 30	1209 21 00	2002 90 19	2009 80 89
0602 90 30	0809 40 05	1209 22 10	2002 90 31	2009 80 96
0602 90 91	0810 20 10	1209 22 80	2002 90 39	2009 80 97
0602 90 99	0810 20 90	1209 23 11	2002 90 91	2009 80 99
0603 90 00	0810 30 10	1209 23 15	2002 90 99	2009 90 19
0604 10 90	0810 30 30	1209 23 80	2005 60 00	2009 90 29
0604 91 21	0810 30 90	1209 24 00	2005 90 10	2009 90 39
0604 91 29	0810 40 10	1209 25 10	2005 90 60	2009 90 51
0604 91 41	0810 40 30	1209 25 90	2005 90 70	2009 90 59
0604 91 49	0810 40 50	1209 26 00	2005 90 80	2009 90 95
0604 91 90	0810 40 90	1209 29 10	2006 00 91	2009 90 96
0604 99 10	0811 10 19		2006 00 99	2009 90 97
0604 99 90	0811 10 90			2009 90 98

(1) Quale definito nel decreto governativo della Repubblica ceca n. 480/2001 relativo alla tariffa doganale della Repubblica ceca.

ALLEGATO B b)

Le importazioni nella Repubblica ceca dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni sotto indicate

Codice della tariffa doganale ceca (1)	Designazione delle merci (2)	Dazio ad valorem applicabile (3) (4)	Quantità (4) dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	13 000	14 500	1 500	(4) (5)
da 0210 11 a 0210 19	Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate	esenzione				
0203 19 55 0203 29 55	Carni di animali della specie suina, altre	15	illimitata	illimitata		
0204	Carni di animali della specie ovina	esenzione	150	300	0	
0207	Carni di volatili, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	5 200	5 800	600	(4) (5)
0402	Latte in polvere e latte condensato	esenzione	1 000	1 000	0	(4) (5)
da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 90 11 a 0403 90 69	Latticello, iogurt e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati	esenzione	250	500	0	(4)
da 0403 10 11 a 0403 10 39	Latticello, iogurt e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati	5	illimitata	illimitata		
da 0403 90 11 a 0403 90 69		12,5	illimitata	illimitata		
0404	Siero di latte e prodotti costituiti di componenti naturali del latte	esenzione	300	600	0	(4)
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte, esclusi i codici NC 0405 20 10 e 0405 20 30	esenzione	573	800	0	(4) (5)
0406	Formaggi e latticini	esenzione	6 630	7 395	765	(4) (5)
0408 11	Tuorli di uova di volatili, essiccati	14,5	illimitata	illimitata		
0408 91	Tuorli di uova di volatili, essiccati	14,5	illimitata	illimitata		
ex 0603 10 10 ex 0603 10 20 ex 0603 10 40 ex 0603 10 50 ex 0603 10 80	Fiori e boccioli di fiori recisi, freschi (1º gennaio-31 maggio) (1º novembre-31 dicembre)	2 2 2 2 2	illimitata illimitata illimitata illimitata illimitata	illimitata illimitata illimitata illimitata illimitata		
ex 0603 10 10 ex 0603 10 20 ex 0603 10 40 ex 0603 10 50 ex 0603 10 80	Fiori e boccioli di fiori recisi, freschi (1º giugno-31 ottobre)	14,5 14,5 14,5 14,5 14,5	illimitata illimitata illimitata illimitata illimitata	illimitata illimitata illimitata illimitata illimitata		
0701 90 10 0701 90 90	Patate, altre	6	15 000	15 000	0	

Codice della tariffa doganale ceca (1)	Designazione delle merci (2)	Dazio ad valorem applicabile (3) (4)	Quantità (4) dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
ex 0702 00	Pomodori freschi	8	2 000	2 000	0	
ex 0704 10 00	Cavolfiori e cavoli broccoli (1º aprile-30 novembre)	6	illimitata	illimitata		
0704 90 90	Altri	6	illimitata	illimitata		
ex 0705 11 00	Lattughe a cappuccio (1º aprile-30 novembre)	5,9	illimitata	illimitata		
0710 21 00	Piselli, congelati	4,5	illimitata	illimitata		
ex 0806 10 10	Uve da tavola (1º gennaio-14 luglio) (1º novembre-31 dicembre)	esenzione	illimitata	illimitata		
ex 0808 10 20	Golden delicious (1º agosto-31 dicembre):	10	illimitata	illimitata		
ex 0808 10 50	Granny Smith (1º agosto-31 dicembre):	10	illimitata	illimitata		
ex 0808 10 90	Altre (1º agosto-31 dicembre):	10	illimitata	illimitata		
1001 90	Frumento (grano) e frumento segalato	esenzione	25 000	50 000	0	(4)
1002	Segala	esenzione	5 000	10 000	0	(4)
1003	Orzo	esenzione	20 000	40 000	0	(4)
1004	Avena	esenzione	5 000	10 000	0	(4)
1005 90 00	Granturco, altro	esenzione	42 150	10 000	0	(4) (5)
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali	esenzione	5 000	10 000	0	(4)
1107	Malto	esenzione	2 500	5 000	0	(4)
1515 90 51	Altri grassi e oli vegetali fissi, altri	12,7	illimitata	illimitata		
1515 90 91		12,7	illimitata	illimitata		
1515 90 99		12,7	illimitata	illimitata		
1516 10	Grassi e oli animali	10	400	400	0	
1516 20	Grassi e oli vegetali	9	1 000	1 000	0	
1516 20 95	Grassi e oli vegetali	esenzione	2 000	2 000	0	
1516 20 96		esenzione				
1516 20 98		esenzione				
1517 10 90	Margarina	10	530	530	0	
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili	esenzione	3 680	4 370	690	(4)
da 1602 41 a 1602 49	Preparazioni e conserve di carni suine					
da 1602 31 a 1602 39	Preparazioni e conserve di carni di volatili	esenzione	1 300	1 450	150	(4)
ex 1602 20 90	Pâté, di varia grandezza	9	479	479	0	
1602 50	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie bovina, altre	9				
2001 10 00	Cetrioli e cetriolini, conservati	esenzione	1 300	1 450	150	
2007 10 10	Preparazioni omogeneizzate aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	esenzione	445	500	0	(4) (5)

Codice della tariffa doganale ceca (1)	Designazione delle merci (2)	Dazio ad valorem applicabile (3) (4)	Quantità (4) dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
2008 92	Miscugli di frutta	4	illimitata	illimitata		
2009 69	Succhi di uva, altri	2	illimitata	illimitata		
2009 79 11 2009 79 91	Succhi di mela	10	illimitata	illimitata		
2309 90	Alimenti per animali	1,2	illimitata	illimitata		
2401	Tabacchi non lavorati	2,4	2 000	2 000	0	

(1) Quale definito nel decreto governativo della Repubblica ceca n. 480/2001 relativo alla tariffa doganale della Repubblica ceca.

(2) La designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

(3) Applicabile unicamente con effetti dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.

(4) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcun tipo di sovvenzione all'esportazione e che sono accompagnati da un certificato attestante che non è stata pagata alcuna restituzione all'esportazione.

(5) I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1º luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna e sottoposti al dazio applicabile al momento dell'importazione.

ALLEGATO C

ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA CECA RELATIVO A CONCESSIONI COMMERCIALI PREFERENZIALI RECIPROCHE PER TALUNI VINI

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica ceca, sono soggette alle concessioni in appresso indicate:

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio applicabile	Quantitativi annui (hl)
ex 2204 10 ex 2204 21 ex 2204 29	Vini spumanti Vini di uve fresche	esenzione	13 000

2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che la Repubblica ceca non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

3. Le importazioni nella Repubblica ceca dei prodotti di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni in appresso indicate:

Codice della tariffa doganale ceca	Designazione delle merci	Aliquota del dazio applicabile	Quantitativi annui (hl)
2204 10 11 ex 2204 10 19 2204 2111-78 2204 2181-82 2204 2187-98 2204 2912-75 2204 2981-82 2204 2987-98	Vini spumanti di qualità Vini spumanti di qualità ([1]) Vini di uve fresche di qualità	esenzione	20 000
2204 29	Vini di uve fresche	25 %	300 000

([1]) Tranne il vino spumante elaborato con l'aggiunta di CO_2.

4. La Repubblica ceca concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

5. Il presente accordo riguarda il vino

a) ottenuto da uve fresche raccolte e prodotte esclusivamente sul territorio della parte contraente in questione, e

b) i) originario dell'Unione europea, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste nel titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ([1]);

ii) originario della Repubblica ceca, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione ceca. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria.

([1]) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 311 del 23.12.2000, pag. 2).

6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b).

7. Le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino.

8. Le parti contraenti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.

9. A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.

10. Il presente accordo si applica ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni previste da detto trattato, e al territorio della Repubblica ceca.